
XVII LEGISLATURA

Doc. **XXIII**

N. **20**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE
AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI
AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

(istituita con legge 7 gennaio 2014, n. 1)

(composta dai deputati: *Bratti*, Presidente; *Bianchi Dorina*, *Bianchi Stella*, *Carrescia*, *Castiello*, *Cominelli*, *D'Agostino*, *De Mita*, *Palma*, *Polverini*, *Rostan*, *Taglialatela*, *Vignaroli*, Vicepresidente, *Zaratti*, Segretario, *Zolezzi*; e dai senatori: *Arrigoni*, *Augello*, Vicepresidente, *Caleo*, *Compagnone*, *Iurlaro*, *Martelli*, *Morgoni*, *Nugnes*, *Orellana*, *Orrù*, *Pagnoncelli*, *Pepe*, *Puppato*, *Scalia*, Segretario, *Sollo*).

RELAZIONE TERRITORIALE SULLA REGIONE SICILIANA

(Relatori: **On. Alessandro Bratti**,
On. Stella Bianchi, **On. Renata Polverini**)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 19 luglio 2016

*Comunicata alle Presidenze il 19 luglio 2016
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1*


PAGINA BIANCA



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI
E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

IL PRESIDENTE



Gen.le Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1, la relazione territoriale sulla Regione siciliana, approvata dalla Commissione nella seduta di oggi, 19 luglio 2016 (Doc. XXIII, n. 20).

Al riguardo Le rappresento che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di chiederLe di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti di gruppo la richiesta di inserire la suddetta relazione nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.

Alessandro Bratti


Laura BOLDRINI
Presidente della
Camera dei deputati
S E D E



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI
E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

IL PRESIDENTE



Leuhle Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1, la relazione territoriale sulla Regione siciliana, approvata dalla Commissione nella seduta di oggi, 19 luglio 2016 (Doc. XXIII, n. 20).

Al riguardo Le rappresento che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di chiederLe di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti di gruppo la richiesta di inserire la suddetta relazione nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.

Alessandro Bratti

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del
Senato della Repubblica
S E D E

INDICE

PREMESSA	9
1. PARTE PRIMA - LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN SICILIA.....	10
1.1 Introduzione	10
1.2 L'emergenza del 2010	13
1.3 Il piano rifiuti	15
1.4 L'adeguamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti.	19
1.5 L'emergenza discariche	50
1.6 Il piano stralcio di gestione dei rifiuti	53
1.7 Le ordinanze contingibili e urgenti	61
1.8 Gli ambiti territoriali ottimali.....	82
1.9 Gli ATO, i comuni e la regione: un pericoloso corto circuito finanziario	83
1.10 Dagli ATO alle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR): la difficile transizione	90
1.11 Gli ATO e il danno erariale, le difficoltà della Corte dei conti	104
1.12 Il Giudizio dell'ANAC	105
1.13 Le valutazioni e le conclusioni a cui è giunta l'ANAC.	105
1.14 L'introduzione delle ARO con circolare assessoriale 1 febbraio 2013 e il principio di unicità della gestione integrata dei rifiuti ex articolo 200, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 152 del 2006	106
1.15 Le discariche abusive e la condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea	109
2. PARTE SECONDA.....	114
Introduzione	114
2.1 . PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO.....	115
2.1.1 Attività svolte dalla Commissione.....	115
2.1.2 Produzione e modalità di gestione dei rifiuti urbani.....	115
2.1.3. Gli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti.	125

2.2 PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI	160
2.2.1 Attività svolte dalla Commissione.....	160
2.2.2 Gestione del ciclo dei rifiuti	160
2.2.3 Illeciti connessi al ciclo dei rifiuti e infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore	163
2.3 PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO	170
2.3.1 Attività svolte dalla Commissione.....	170
2.3.2 Gestione del ciclo dei rifiuti	170
2.3.3 Illeciti connessi al ciclo dei rifiuti	174
2.4 PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA	182
2.4.1 Attività svolte dalla Commissione.....	183
2.4.2 Gestione del ciclo dei rifiuti	183
2.4.3 Gli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore.....	187
2.4.4 Il SIN di Gela	192
2.4.5 Le indagini segnalate dalla procura di Gela	196
2.5 PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	202
2.5.1 Attività svolte dalla Commissione.....	202
2.5.2 Gestione del ciclo dei rifiuti	203
2.5.3 Gli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore.....	206
2.6 PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA.....	212
2.6.1 Attività svolte dalla Commissione.....	212
2.6.2 Gestione del ciclo dei rifiuti	213
2.6.3 Gli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti e le infiltrazioni della criminalità organizzata	215
2.6.4 SIN Milazzo. Stato degli interventi	226
2.7 PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	232
2.7.1. Attività svolta dalla Commissione.....	232
2.7.2 La gestione del ciclo dei rifiuti.....	232
2.7.3 Illeciti connessi al ciclo dei rifiuti	238
2.7.4 Infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti	242
2.7.5 SIN Biancavilla. Stato degli interventi	251
2.8 PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA.....	253
2.8.1. Attività svolte dalla Commissione.....	253
2.8.2. Gestione del ciclo dei rifiuti	254
2.8.3 Il SIN di Priolo	257
2.8.4 Illeciti connessi al ciclo dei rifiuti e infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore	273
2.9.1 Attività svolte dalla Commissione.....	285
2.9.2 Gestione del ciclo dei rifiuti	285
2.9.3 Gli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore.....	287
2.9.4 Le informazioni rese dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.....	290
PARTE TERZA.....	296
3.1 Questioni attinenti alla gestione delle discariche private.....	297
3.1.1 Il passaggio delle competenze delle autorizzazioni AIA degli impianti connessi alla gestione integrata dei rifiuti dall'assessorato all'ambiente (dipartimento dell'ambiente) all'assessorato energia (dipartimento dell'acqua e dei rifiuti).....	299

3.1.2 Istituzione della Commissione di verifica degli iter istruttori delle discariche private e delle tariffe ad esse applicate.	301
3.1.3 La dichiarazione di emergenza e la realizzazione degli impianti pubblici.	303
3.1.4 Conclusioni della commissione ispettiva sulle discariche di Siculiana, Motta Sant'Anastasia, Mazzara' Sant'Andrea, Grotte San Giorgio.....	305
3.2 I termovalorizzatori previsti dal piano rifiuti della Regione siciliana del 2002.	323
3.2.1 Gli sviluppi processuali.....	327
3.2.2 Le indagini penali.....	346
CONCLUSIONI	353

PAGINA BIANCA

Premessa

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essere correlate ha approfondito, attraverso l'acquisizione di documentazione e l'assunzione di informazioni assunte in sede di audizioni effettuate nel corso di tre missioni in Sicilia, la situazione attuale della Regione siciliana con riferimento alle principali problematiche che attengono al ciclo dei rifiuti.

Come detto, le tematiche della Sicilia sono state oggetto di approfondimento nel corso di specifiche missioni sul territorio. La Commissione si è infatti recata in questa Regione dal 10 al 13 marzo 2015, dal 24 al 27 marzo 2015 e dal 13 al 16 aprile 2015.

Nel corso delle missioni sono stati poi effettuati sopralluoghi presso le discariche che presentavano particolari criticità: il 12 marzo 2015 presso la discarica Oikos e l'impianto della Sicula Trasporti, il 25 marzo 2015 presso la discarica di Bellolampo, il 14 aprile 2015 presso la discarica di Mazzarà Sant'Andrea e il 15 aprile 2015 presso la discarica di Siculiana.

La relazione si articola in tre parti.

La prima, nella quale viene analizzata la situazione relativa alla gestione dei rifiuti nella Regione siciliana, con particolare riferimento alle questioni di maggiore criticità attinenti a:

- dichiarazioni dello stato di emergenza;
- redazione del piano rifiuti;
- ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti;
- l'emergenza discariche e realizzazione dell'impiantistica;
- passaggio dagli ambiti territoriali ottimali (ATO) alle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR).

Si è ritenuto di trattare nella prima parte gli argomenti di carattere generale attinenti alla gestione dei rifiuti in Sicilia in quanto si è avuto modo di constatare, anche attraverso gli approfondimenti più particolareggiati afferenti alle singole province regionali, come i problemi inerenti le discariche, l'impiantistica, le SRR, la raccolta differenziata, e tutto ciò che attiene alla gestione territoriale del ciclo dei rifiuti, si ripropongano pressocchè con le medesime caratteristiche ovunque, dipendendo in buona parte da problematiche a livello centrale.

Nella seconda parte della relazione verranno approfondite singolarmente le singole province della Sicilia occidentale (Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta) e della Sicilia orientale (Enna, Messina, Siracusa, Ragusa e Catania), con particolare riguardo agli illeciti penali concernenti il ciclo dei rifiuti e, più in generale, agli illeciti ambientali, ai traffici illeciti di rifiuti e alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Le fonti di conoscenza sono rappresentate essenzialmente dalla documentazione e dalle informazioni fornite dagli appartenenti delle forze dell'ordine e dagli uffici di procura, dati che hanno consentito di ricostruire un quadro esaustivo in merito agli illeciti ambientali consumati sul territorio siciliano, ai connessi reati contro la pubblica amministrazione e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti.

La terza parte della relazione è dedicata a quello che si è rivelato essere uno dei punti nevralgici più delicati emersi negli ultimi anni nella gestione dei rifiuti nella Regione. Ci si riferisce, in particolare, alle iniziative assunte dall'assessorato all'energia e ai servizi di pubblica utilità nel periodo in cui rivestiva la carica di assessore il dottor Nicolò Marino, che si sono palesate di rottura rispetto alle precedenti linee amministrative e che vale la pena esaminare nel dettaglio.

Parimenti nella terza parte della relazione verrà ulteriormente approfondita la vicenda relativa ai quattro termovalorizzatori che avrebbero dovuto essere realizzati in Sicilia in forza del piano rifiuti del 2002. Il tema verrà affrontato esaminando gli ulteriori sviluppi giudiziari, sia in sede penale che in sede di giustizia civile ordinaria e amministrativa.

Quindi la Commissione esporrà le proprie conclusioni in merito all'inchiesta territoriale sulla Sicilia.

I documenti citati nel corso della relazione sono tutti acquisiti al patrimonio documentale della Commissione e sono custoditi presso l'archivio.

1. PARTE PRIMA - LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN SICILIA

1.1 Introduzione

La prima dichiarazione dello stato di emergenza per la gestione dei rifiuti in Sicilia risale al 1999, giacché il Governo nazionale con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2983 del 1999 volle porre fine al "modello" di smaltimento rappresentato dalla esistenza di una discarica per ogni singolo comune, per introdurre un sistema di gestione conforme a quanto stabilito dall'allora vigente decreto legislativo n. 22 del 1997 (il cosiddetto decreto Ronchi).

Se l'obiettivo di chiudere le discariche comunali venne raggiunto, purtroppo il risultato pratico fu la loro sostituzione con discariche più grandi.

Il commissariamento, perlopiù, divenne lo strumento attraverso il quale il governo Cuffaro pianificò la costruzione dei quattro termovalorizzatori, impianti che avrebbero dovuto servire a bruciare l'80 per cento dei rifiuti prodotti in Sicilia. Tanto è vero che - dalla pubblicazione dei bandi di gara (agosto 2002), alla stipula dei contratti con le ditte aggiudicatrici (giugno 2003) fino al 2008 - tutti gli atti del governo regionale ovvero della struttura commissariale (2001-2006) e dell'Agenzia regionale per i rifiuti e l'ambiente (d'ora in poi ARRA) erano indirizzati quasi

esclusivamente alla realizzazione dei termovalorizzatori (il tema verrà trattato più nel dettaglio nel prosieguo della relazione).

La strategia era chiara: da un lato, i comuni non avrebbero dovuto più occuparsi della gestione dei rifiuti, giacché la Regione avrebbe affidato tale competenza agli ATO, dall'altro, la realizzazione dei quattro termovalorizzatori avrebbe consentito di chiudere il ciclo dei rifiuti della Regione siciliana.

Tale piano fallì e i quattro inceneritori non vennero mai costruiti.

La strategia regionale prevedeva altresì la costituzione *ope legis* di 27 ATO rifiuti e delle relative società d'ambito, nate nel novembre 2002, che avevano il compito di gestire il ciclo dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali. Siffatto modello organizzativo ha portato la Regione siciliana ad un'emergenza finanziaria gravissima. Molti enti locali, infatti, depennarono dai propri capitoli di bilancio la voce "gestione dei rifiuti" e, attraverso accordi sindacali (2004), trasferirono alle società d'ambito il proprio personale addetto all'igiene urbana (quasi tutto il precariato del bacino degli lavoratori socialmente utili e molti di quelli in capo a diverse agenzie di lavoro interinale).

In poche parole, le società d'ambito divennero in molti casi un "ammortizzatore sociale" usato dalla forze politiche per il controllo del consenso.

A titolo esemplificativo basti segnalare come le società d'ambito nel 2010 contassero 11.667 unità (di cui circa il 35 per cento costituito da personale amministrativo) per una media regionale di un operatore ogni 440 cittadini siciliani: un rapporto che, a confronto con diverse regioni del nord, appare dieci volte superiore. Questo perverso *modus operandi*, unito all'incapacità di fronteggiare sia l'elusione che l'evasione di TARSU, TIA e TASI, ha determinato l'impegno di ingenti risorse finanziarie al fine di scongiurare una gravissima emergenza occupazionale ed economica, risorse che avrebbero potuto essere investite per infrastrutture, raccolta differenziata e acquisto di mezzi ed attrezzature di servizio.

La prima fase commissariale venne chiusa il 31 dicembre 2006.

Dopo la fine della prima fase commissariale (nell'ambito della quale non venne comunque conformato il ciclo dei rifiuti all'allora vigente decreto legislativo n. 22 del 1997), la Regione siciliana, con la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, istituì il dipartimento regionale acqua e rifiuti che dal 1° gennaio 2010 sostituì l'Agenzia regionale rifiuti ed acque (d'ora in poi ARRA).

Durante il 2008 la crisi finanziaria di quasi tutti gli ATO venne alla luce in tutta la sua drammaticità, tant'è che il 9 luglio del 2008 il governo Lombardo, con DA n. 2171, istituì, ai sensi della legge regionale n. 19 del 2005, un fondo di rotazione che in teoria avrebbe dovuto essere finalizzato alla infrastrutturazione della gestione, ma di fatto però venne impiegato solamente per pagare stipendi e parte dei debiti già accumulati dalle società d'ambito.

Si tratta di 800 milioni di euro elargiti in due anni dalla Regione siciliana a favore del sistema degli ATO che, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, dovrebbero essere recuperati dai comuni. Tale piano di rientro, come si avrà modo di esplicitare, resta ad oggi di dubbia fattibilità.

Vista la crisi gestionale ed economica degli ATO, il consiglio regionale siciliano ha approvato la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 per riformare l'intero sistema di gestione dei rifiuti anche attraverso la riduzione degli ATO che sono passati da 27 a 10. Il faticoso tentativo di operare in un regime ordinario è stato interrotto con la dichiarazione di un nuovo stato di emergenza, disposto con la ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2010, n.3887.

Gli avvenimenti descritti fin qui in forma sintetica sono stati approfonditi durante la passata legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti attraverso una relazione approvata dall'organo bicamerale nella seduta del 20 ottobre 2010¹. La presente relazione, quindi, si prefigge lo scopo di evidenziare quanto successo a partire dalla seconda fase commissariale, terminata il 31 dicembre 2013, fino ad oggi.

Va da subito sottolineato come la gestione dei rifiuti in Sicilia, dal 2010 in poi, si sia connotata per le continue emergenze da affrontare; emergenze che, per un periodo, sono state affrontate attraverso i dispositivi conseguenti all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010, per un altro periodo attraverso l'emaneazione di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La fase emergenziale aperta dal Governo nazionale nel 2010 aveva come principale obiettivo quello di predisporre un nuovo piano rifiuti. Come vedremo di seguito, a distanza di sei anni l'iter non è ancora concluso giacché l'adeguamento approvato dalla Giunta regionale nel gennaio del 2016 ha bisogno di una nuova VAS poiché il nuovo testo dovrà contenere la previsione degli impianti di incenerimento così come delineato dallo adottando schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri redatto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014.

Durante l'approfondimento che questa Commissione ha effettuato in merito alla gestione dei rifiuti in Sicilia, sulla questione relativa al piano ci sono state diverse opinioni riguardanti l'effettiva o presunta conclusione dell'iter di approvazione. A fare chiarezza su questo punto è stata sia la Commissione europea con l'apertura di una procedura di infrazione che il contenuto dell'ordinanza contingibile ed urgente 5/rif del 7 giugno 2015. Invero tutti i più importanti atti emanati dal 2010 in poi, non sono collegati a nessun Piano ma seguono la logica della continua e perdurante emergenza.

In sintesi si può affermare che tutto ciò che riguarda: la capacità di smaltimento delle discariche, il trattamento dei rifiuti, la costituzione delle SRR, la raccolta differenziata dei comuni, l'impiantistica a supporto del riciclo e molto altro ancora; è regolamentato attraverso provvedimenti di somma urgenza che, di volta in volta, contengono deroghe a diverse norme regionali, leggi nazionali e soprattutto direttive europee. Nella sostanza, negli ultimi anni, si è passati dalle ordinanze del commissario di Governo a quelle del presidente della Regione. Stumenti diversi che hanno portato ad identici risultati.

Infatti, il 4 maggio 2016, attraverso la delibera di giunta n. 174, il presidente Crocetta ha ufficialmente chiesto ai competenti organi dello Stato la dichiarazione dello stato di emergenza per la grave situazione del sistema dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana, per un periodo di

¹ Doc XXIII n. 2

dodici mesi. Purtuttavia il Governo nazionale non ha concesso lo *status* speciale alla Regione siciliana ma gli ha consentito di emanare ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In questa parte di relazione viene posta particolare attenzione alla:

- a) programmazione della Regione siciliana, ossia al piano del 2012 ed al suo adeguamento;
- b) fase cosiddetta “ordinaria”, contraddistinta dall'emergenza discariche e dalla promulgazione di numerose ordinanze contingibili ed urgenti;
- c) normativa sui soggetti gestori e questioni finanziarie relative agli ATO.

1.2 L'emergenza del 2010

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2010² è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Regione siciliana in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi. Contestualmente alla dichiarazione dello stato di emergenza, il presidente della Regione siciliana è stato nominato commissario delegato con il compito di predisporre l'adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti del 2002.

A far data del 31 dicembre 2012³, dopo due proroghe dello stato di emergenza (negli anni 2011 e 2012), non vi sono state ulteriori proroghe.

Tuttavia la grave condizione di criticità nel settore rifiuti della discarica di Bellolampo - sia per gli aspetti di gestione del percolato, sia per l'incendio del luglio del 2012, che ha portato al sequestro dell'intera area nell'aprile del 2013 - ha indotto il Governo nazionale a dichiarare nuovamente lo stato di emergenza in materia di rifiuti con l'approvazione del decreto legge n. 43 del 2013⁴ che interessava esclusivamente la città di Palermo e la discarica di Bellolampo (al fine di completare le attività di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3875 del 2010, nonché quelle previste dall'articolo 1, comma 2, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010) per poi comprendere, con la legge di conversione n. 71 del 2013, l'implementazione del sistema impiantistico regionale.

In particolare, la normativa sopra richiamata prevedeva specificatamente di:

- a) completare la realizzazione ed autorizzazione della cosiddetta sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo;
- b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti;

² OPCM n. 3887/2010:

http://pti.regione.sicilia.it/portale/page/portale/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_OPCM3887/opcm_3887_del_972010_rifiuti_sicilia_20101.pdf

³ (Doc.554/2)

⁴ <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-26:43>

- c) mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completare il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati;
- d) migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo;
- e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012).

Per effetto della citata legge n. 71 del 2013, in virtù della quale veniva prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2013, il presidente della Regione siciliana nominava il dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, Marco Lupo, commissario delegato. Al commissario delegato veniva intestata la contabilità speciale 5446 nonché i poteri di deroga di cui all'articolo 9 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010.

Nel febbraio del 2013 si avviavano nel frattempo i lavori della sesta vasca della discarica di Bellolampo per un importo di circa 24 milioni di euro (primo lotto consegnato nel settembre 2013) e si avviava il conferimento dei rifiuti per effetto di ordinanza commissariale, nelle more della realizzazione dell'impianto di biostabilizzazione; tale impianto è stato progettato e approvato nell'agosto del 2013 con relativo bando nel settembre dello stesso anno.

Sempre nel periodo di vigenza dell'emergenza di cui alla legge n. 71 del 2013, venivano effettuati i lavori per la messa in sicurezza delle vasche I, II, III, III bis, IV e per l'implementazione della VI; contemporaneamente veniva gestito il percolato in maniera adeguata e veniva progettato e bandito il sistema di raccolta differenziata denominato "Palermo Differenzia 2". Sul fronte dell'impiantistica regionale, negli otto mesi di emergenza venivano bandite quattro gare di appalto per la realizzazione delle tre piattaforme di Enna, Messina e Gela.

Con la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti, avvenuta in data 31 dicembre 2013, è stata emanata l'ordinanza del capo della protezione civile n. 148 del 18 febbraio 2014⁵, con la quale si è disposto che la Regione siciliana sia individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 71 del 2013.

L'ordinanza citata ha individuato il dirigente generale del dipartimento acqua e rifiuti quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione siciliana nel coordinamento degli interventi citati.

L'articolo 1, comma 6, della succitata ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 148 del 18 febbraio 2014 ha disposto inoltre che il dirigente generale del dipartimento acqua e rifiuti, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2, può provvedere con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5446 che è stata allo stesso intestata per dodici mesi

⁵ http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG44175

decorrenti dalla data di pubblicazione della ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con successiva ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 227 del 2015 la durata della stessa contabilità speciale è stata prorogata sino al giugno 2016.

1.3 Il piano rifiuti

Il piano regionale per la gestione dei rifiuti è stato redatto dopo la nomina del presidente della Regione siciliana quale commissario delegato.

Il piano è stato approvato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010 ("Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione siciliana"), con decreto del Ministero dell'ambiente dell'11 luglio 2012 (Gazzetta ufficiale n. 179 del 2012), prot. GAB-DEC-2012-0000125, previo parere vincolante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Va sottolineata la specificazione per cui "il piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia dovrà essere sottoposto alle previste procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)".

Ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 5, del decreto legislativo n.152 del 2006 - essendo il piano 2012 stato approvato da un'autorità nazionale - la procedura di VAS deve essere svolta in sede statale. Quindi è stata individuata come autorità competente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il parere motivato è stato adottato di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, che ha collaborato alla relativa attività istruttoria. Ai fini dell'espletamento della suddetta procedura VAS, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è avvalso del supporto tecnico-scientifico della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

Il piano così redatto, in sintesi, prevede:

- la ricognizione dei flussi di rifiuti e dello stato attuale di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- la definizione di un nuovo sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- la definizione degli obiettivi da raggiungere, articolati in tre fasi: emergenziale (con interventi del commissario delegato da gennaio 2011 a dicembre 2012), transitoria (da gennaio 2012 a dicembre 2013) e di regime (da gennaio 2014 a dicembre 2015);
- la definizione della potenzialità degli impianti necessari alla gestione ed al trattamento dei rifiuti urbani (sulla base dei flussi e del sistema integrato di gestione definiti) a scala provinciale;
- la definizione della potenzialità degli impianti necessari alla gestione ed al trattamento dei rifiuti urbani (sulla base dei flussi e del sistema integrato di gestione definiti) di interesse regionale;

- la pianificazione degli interventi infrastrutturali indispensabili al conseguimento degli obiettivi prefissati; la stima di massima di costi per l'infrastrutturazione prevista.

Il piano è stato esaminato dalla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che, con parere n. 1625 del 17 ottobre 2014, si è espressa favorevolmente in ragione però di precise e accurate prescrizioni in ordine alla riformulazione sia del rapporto preliminare che del rapporto ambientale, oltreché in ordine alla sintesi non tecnica, prescrizioni cui ottemperare in tempi contenuti.

Lo stesso Ministero dell'ambiente ha emanato, quindi, congiuntamente al Ministero dei beni culturali, il decreto n. 100 del 28 maggio 2015, esprimendo parere positivo sulla proposta di piano regionale per la gestione dei rifiuti della Regione siciliana, del quale fa parte integrante il relativo rapporto ambientale a condizione che “nella stesura dell'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, già avviata e nel relativo rapporto ambientale, siano tenute in considerazione le condizioni, osservazioni e prescrizioni del summenzionato parere n. 1625 del 17 ottobre 2014”.

In sostanza e riassuntivamente, il piano regionale per la gestione dei rifiuti della Regione siciliana è stato:

- redatto ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010;
- approvato a luglio del 2012;
- verificato positivamente con prescrizioni dalla commissione tecnica ad ottobre 2014;
- decretato per la VAS a maggio 2015 dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dei beni culturali.

Proprio su questo è intervenuta Vania Contrafatto, assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ascoltata presso la Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti il 25 febbraio 2015, la quale ha dichiarato: “Per quanto attiene alla questione della revisione del piano rifiuti, di cui mi chiedeva l'onorevole, il piano rifiuti (che in questo momento è pubblicato anche sul sito del nostro assessorato ed è questo di cui aspettiamo il decreto), essendo un piano che è stato formulato ed emesso in base a un'ordinanza emergenziale, è stato formato e trasmesso con procedure semplificate. Una volta che sarà terminata l'ordinanza emergenziale, quindi, siamo nell'ordinario: il piano non può più considerarsi adeguato alla situazione normativa vigente, perché per essere un piano adeguato - legislativamente parlando - alle direttive europee, esso deve seguire degli iter, con acquisizioni di parere e passaggi particolari, che in quell'occasione furono saltati proprio perché eravamo in emergenza. Quindi, era un piano fatto in emergenza che voleva superare un'emergenza. Ora che l'emergenza non è stata più reiterata, in automatico è un piano che, a stretto rigore di diritto, non è conforme. Ciò non significa che sia un piano illegittimo o illegale, come taluni in alcuni scritti giornalistici sostengono: era perfettamente legale e legittimo per la situazione in cui è stato creato e formato. Tuttavia, esso non lo è più adesso perché non siamo più in emergenza. Per questo occorre aggiornarlo, integrandolo di quei pareri e di quelle parti che servono, anche perché riscriverlo tutto da capo significherebbe, intanto, perdere l'attuazione di quello che c'è (vedasi gli impianti di compostaggio eccetera).”

Il crono programma previsto nel piano del 2012 è stato del tutto disatteso giacché conteneva un preciso schema in forza del quale, entro gennaio 2014, sarebbe dovuta cessare l'emergenza nella Regione siciliana.

Invece, come si avrà modo di precisare, ancora oggi permane la fase straordinaria dal momento che il ciclo dei rifiuti viene disciplinato attraverso le ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, firmate dal presidente Crocetta.

In merito all'approvazione del piano, Domenico Armenio, dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione siciliana, ascoltato presso la Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti il 25 giugno 2015, ha dichiarato: "Il piano è stato fatto e approvato dallo Stato perché era del commissario, è vigente, alcuni impianti del piano sono stati realizzati e l'approvazione del piano ci permetterà di superare le condizionalità *ex ante* e quindi di accedere alla programmazione 2014-2020, quindi è importantissimo. Credo che la Pilot che era stata attivata per questa infrazione verrà sostanzialmente superata, fermo restando che faremo questo aggiornamento prescritto dal Ministero con riferimento anche tecnico, perché alcuni dati non erano stati correttamente imputati, quindi si tratta di andare a riprendere tutte le varie prescrizioni e la VAS e di correggere nei numeri e nelle previsioni il piano che è dimensionato per il 50 per cento di differenziata."

In sostanza il piano del 2012 è la condizione necessaria ma non sufficiente per accedere ai fondi europei, ovvero spingere la Commissione europea a non aprire una procedura di infrazione.

E tuttavia nel mese di ottobre 2015, è stata avviata una procedura di infrazione attraverso l'atto 2015/2165 avente come oggetto: piani regionali di gestione dei rifiuti, attuazione degli articoli 28, 30 e 33 della direttiva 2008/98/CE.

D'altra parte a più riprese la stessa Commissione europea aveva chiarito la necessità per la Sicilia di dotarsi di un nuovo piano rifiuti.

Basti pensare che con nota del 12 marzo 2015 (prot. ENV.D.2/GM/vf/CHAP(2014)3954) nell'ambito della denuncia CHAP(2014)3954 Bruxelles precisava: "questi servizi chiederanno alle autorità italiane di chiarire in quale misura sia stato attuato il piano di gestione dei rifiuti della Sicilia adottato nel 2012 e di garantire che il prossimo piano sia concepito e attuato in modo da ottenere un significativo aumento della raccolta differenziata, del recupero e del riciclaggio".

La procedura di infrazione, quindi, dimostra come secondo la Commissione europea la Regione siciliana non abbia ancora valutato e riesaminato il proprio piano. D'altronde è lo stesso decreto n. 100 del 28 maggio 2015 che fa riferimento alla necessità di un aggiornamento del piano tenendo bene a mente le osservazioni e le prescrizioni del parere n. 1625 del 17 ottobre 2014. Prescrizioni che, in larga parte, dimostrano come il piano su cui è stata concessa la VAS sia ormai datato.

A titolo esemplificativo:

- nel rapporto preliminare ambientale (RPA) è riportata la normativa fino al 2010, quindi vanno aggiornate le normative comunitarie, nazionali e regionali;
- i dati ISPRA relativi alla produzione dei rifiuti urbani e alle raccolte differenziate sono riportati fino all'anno 2009, quindi vanno aggiornati attenendosi all'ultimo rapporto ISPRA;

- anche i dati del censimento delle strutture (centri comunali di raccolta e isole ecologiche esistenti, effettuato dal dipartimento regionale acqua e rifiuti servizio osservatorio dei rifiuti della Regione siciliana) risalgono al 2010.

Si tratta di prescrizioni che, prendendo atto del fallimento degli interventi rispetto alle tre fasi previste nel crono programma, impongono alla Regione siciliana di fornire una spiegazione sul mancato raggiungimento degli obiettivi previsti sia dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2010 n. 3887 che dal piano stesso, e che impongono una revisione ed un aggiornamento dei dati riguardanti l'impiantistica.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, di fronte all'inoperatività della Regione siciliana, il 7 agosto 2015 ha inviato una diffida affinché il presidente *pro tempore* approvi, entro 60 giorni, il piano regionale di gestione dei rifiuti adeguato alle prescrizioni definite in sede di VAS dal decreto del Ministero dell'ambiente n. 100 del 28 maggio 2015.

In risposta alla diffida, con deliberazione della giunta regionale n. 2 del 18 gennaio 2016, è stato approvato l'adeguamento del piano regionale rifiuti alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale n. 100 del 28 maggio 2015. Per completezza si evidenzia come questo atto riguardi i rifiuti urbani e quindi non includa un rapporto sullo stato della gestione dei rifiuti speciali. A tal riguardo va difatti chiarito che con nota prot. 14963/RIN del 19 novembre 2015, il Ministero dell'ambiente – direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento – ha chiaramente richiesto di tenere distinti il piano per la gestione dei rifiuti urbani che “esiste già...approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'11 luglio 2012 ...(e che) ha anche superato la procedure di VAS” ed il piano di gestione dei rifiuti speciali, per la cui adozione “è necessaria preliminarmente una procedura di VAS apposita”.

Sulla questione della VAS bisogna aggiungere che con nota prot. 18985 del 28 aprile 2015 la Regione siciliana ha comunicato al Ministero dell'ambiente che è in corso la procedura di aggiornamento del piano e che tale aggiornamento verrà sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS regionale. Su tale procedura però non si sono avuti riscontri.

Se è vero che con deliberazione della giunta regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 è stato approvato l'adeguamento del piano regionale rifiuti alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale n. 100 del 28 maggio 2015, da una lettura attenta dei documenti approvati emerge che sono presenti diverse modifiche sostanziali rispetto al piano rifiuti approvato l'11 luglio 2012 dal Ministero dell'ambiente; tra le più evidenti modifiche vi è la previsione di impianti di incenerimento di rifiuti.

Anche per questo, in data 22 gennaio 2016 i parlamentari Claudia Mannino (Camera dei deputati), Ignazio Corrao (Parlamento Europeo) e Giampiero Trizzino (Assemblea regionale siciliana) hanno inviato una diffida all'assessorato regionale competente, chiedendo “di compiere senza indugio alcuno tutti gli atti funzionali all'approvazione e adozione nel rispetto della normativa vigente (anche in materia di valutazione ambientale strategica), che qui si intende integralmente richiamata, del piano regionale rifiuti”.

Nella diffida, inoltrata per conoscenza alla presidenza della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, si chiede di avviare l'iter procedurale, sulla base di quanto previsto dalla normativa, seguendo le modalità di partecipazione e consultazione delle altre amministrazioni pubbliche e dei cittadini (articolo 199, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni) e di integrare il piano con alcuni contenuti obbligatori (ad es. articolo 199, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni).

Inoltre si chiede di procedere alla valutazione ambientale strategica richiamando l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni il quale statuisce, in attuazione della normativa europea, che “la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.

In data 23 febbraio 2016 l'assessorato regionale ha risposto alla diffida, affermando che il piano regionale rifiuti aggiornato è quello approvato con delibera della giunta regionale il 18 gennaio 2016 e che il rapporto ambientale a supporto della VAS è quello predisposto nel 2012.

Come vedremo più avanti invece la VAS andrà fatta in quanto prevista nell'accordo tra Regione siciliana e Ministero dell'ambiente ossia dall'ordinanza contingibile ed urgente 5/Rif del 7 giugno 2016, in quanto l'adeguamento del Piano dovrà contenere una modifica sostanziale dovuta all'individuazione di un numero di impianti di incenerimento aventi una portata complessiva pari a 700.000 tonnellate/anno.

1.4 L'adeguamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti.

Prima di analizzare l'adeguamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti, v'è da chiarire come – ad oggi così come in passato – tali strumenti di programmazione previsti dal testo unico ambientale sono quasi del tutto disattesi dalla Regione siciliana. Per esempio nella realtà di questi mesi la *governance* del ciclo dei rifiuti è stata normata attraverso le ordinanze contingibili ed urgenti, infatti in una di queste, come vedremo più avanti, è contenuto il cosiddetto Piano Stralcio che nulla ha a che fare con il piano regionale previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Fatta questa doverosa premessa passiamo all'analisi dell'adeguamento del piano rifiuti al fine di avere una fotografia dell'impiantistica siciliana ossia degli impianti esistenti, su quelli in fase di realizzazione e su quelli programmati.

La pianificazione impiantistica parte dall'analisi dei flussi di rifiuti che tengono conto degli obiettivi di raccolta differenziata predisposti nel piano.

Su questo occorre preliminarmente chiarire come l'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 preveda per gli ambiti territoriali ottimali, ovvero per i comuni, l'obbligo di raggiungere il 65 per cento di percentuale di raccolta differenziata entro il 2012, mentre il piano prefigura il raggiungimento negli anni di diverse soglie.

Pertanto il dimensionamento del fabbisogno impiantistico è stato effettuato per ogni singolo ATO, prefigurando un incremento di raccolta differenziata suddiviso in due specifici range:

- a) per una raccolta differenziata compresa tra il 20 ed il 35 per cento;
- b) per una raccolta differenziata compresa tra il 40 ed il 65 per cento.

All'interno dell'adeguamento al piano si elenca la necessità di pianificare una rete di siti di trattamento, funzionalmente e (laddove possibile) operativamente collegata ai siti di recapito finale in discarica, che risponda ai seguenti obiettivi strategici:

- 1) ridurre peso e volume dei rifiuti da abbancare;
- 2) intervenire drasticamente sulla fermentescibilità dei rifiuti da collocare in discarica, dal momento che gli impatti principali del sistema-discarica sono collegati alla collocazione di materiali biodegradabili in tali impianti, ed alla conseguente produzione di gas-serra (solo in parte intercettati dai sistemi di captazione del biogas) e percolati a forte aggressività chimica. In tal senso uno dei principi-cardine della riduzione degli impatti dei siti di abbancamento finale resta la bio-stabilizzazione delle componenti fermentescibili, come si evince d'altronde dalla lettura complessiva delle disposizioni conseguenti alla direttiva 99/31, ed in particolare dagli obiettivi di riduzione progressiva dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica;
- 3) rispondere alla necessità di dotare sollecitamente il sistema regionale di tali capacità di trattamento;
- 4) un dimensionamento degli impianti dotato di buona "scalabilità", ossia la capacità di dotare ogni area regionale di sistemi di trattamento senza incorrere in diseconomie per difetto e/o per eccesso della specifica potenzialità di trattamento;
- 5) mantenere il sistema flessibile, laddove la flessibilità va intesa in due direzioni:
 - accogliere ed accompagnare la crescita progressiva della raccolta differenziata, magari convertendo parte delle capacità operative al trattamento di frazioni provenienti dalla raccolta differenziata;
 - rispondere alla variazione delle condizioni di contesto, adattandosi ad esempio ad estrarre.

Nelle tabelle contenute nel piano vengono riportati per singolo ATO i fabbisogni impiantistici, in ragione dei suddetti obiettivi di raccolta differenziata come sopra individuati, relativamente al:

- a) fabbisogno massimo di impianti di compostaggio;
- b) fabbisogno massimo di impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) dei rifiuti urbani residui (RUR) a "bocca di discarica" e non;
- c) trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani residui la quantificazione della massa a possibile recupero energetico;
- d) conferimento in discarica degli scarti in uscita dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani residui, *in presenza di valorizzazione energetica*;
- e) conferimento in discarica degli scarti in uscita dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani residui, *in assenza di valorizzazione energetica*;
- f) fabbisogno di impianti di selezione della " frazione secca" della raccolta differenziata.

In questa relazione si riporta esclusivamente il fabbisogno impiantistico totale.

TAB. 19PI		" REGIONE SICILIANA "	
I PARAMETRI PER LA PIANIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE DELL'ATO (*)			
(*) Su dati desunti dal Dimensionamento dei Flussi			
Tab. A): Fabbisogno max di Imp. di Compostaggio	Tab. B): Fabbisogno max di impianti di TMB del RUR.	Tab. C): Da TMB del RUR. a Recupero Energetico (**)	
1) per R.D. fino a 20/35%: t/a 536.769	1) per R.D. fino a 20/35%: t/a 1.993.144	1) per R.D. fino al 20%: 852.639 (v.m.)	t/a (v.m.) (**)
2) per R.D. > 40% fino a 65%: t/a 1.073.979	2) per R.D. > 40% fino a 65%: t/a 1.501.409	2) per R.D. > 20% fino a 40%: 746.906 (v.m.)	t/a (v.m.) <i>compresa</i>
(*) comprensivo del 30% per "strutturante" ligneo-cellulosico			
Tab. D): Conferimenti in discarica da TMB del RUR. (^)	Tab. E): Conferimenti in discarica da TMB del RUR. (*)	Tab. F): Fabbisogno Imp. Selezione "secco" da R.D.	
1) per R.D. fino al 20%: 609.171 (v.m.)	1) per R.D. fino al 20%: 1.461.810 t/a (v.m.)	1) per R.D. fino al 20%: 281.017 t/a	t/a
2) per R.D. > 20% fino a 40%: 528.600 (v.m.)	2) per R.D. > 20% fino a 40%: 1.275.506 t/a (v.m.)	2) per R.D. > 20% fino a 40%: 619.763 t/a	t/a
2) per R.D. > 40% fino a 65%: 395.299 (v.m.)	2) per R.D. > 40% fino a 65%: 951.458 t/a (v.m.)	2) per R.D. > 40% fino a 65%: 866.722 t/a	t/a
(*) in presenza di recupero energetico del RUR + q.p. (50%) della FOS			
(*) in assenza di recupero energetico del RUR			

Nell'adeguamento al piano vengono elencate, anche per singolo ATO, tutte quelle infrastrutture, sia pubbliche che private, a servizio della gestione integrata:

- a) esistenti;
- b) in fase di realizzazione;
- c) programmate a breve e medio termine, la cui previsione di entrata in esercizio è prevista nell'arco temporale di 24/36 mesi;
- d) da programmare in ragione della determinazione del fabbisogno impiantistico.

Tali infrastrutture possono essere così suddivise:

- 1) i centri comunali di raccolta (CCR) a servizio della raccolta differenziata;
- 2) gli impianti di compostaggio, con produzione di biogas e non;
- 3) gli impianti di selezione della "frazione secca" da raccolta differenziata ;
- 4) le piattaforme CONAI deputate al conferimento della "frazione secca" della raccolta differenziata;
- 5) gli impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani residui "a bocca di scarica e non", con recupero di materia prima secondaria;
- 6) gli impianti di recupero energetico;
- 7) gli impianti di trattamento del percolato;
- 8) il c.d. "compostaggio di comunità".

In merito ai centri comunali di raccolta, di seguito viene riportata una ricognizione effettuata nel 2010 dall'osservatorio del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, relativa ai centri comunali di raccolta esistenti nella Regione, avendo avuto cura peraltro di effettuare una distinzione tra quelli autorizzati ex decreto ministeriale del 8 aprile 2008 ed operanti, quelli realizzati e non operativi, e quelli non autorizzati.

Dal quadro di seguito rappresentato si evince come su ben 98 centri comunali di raccolta realizzati grazie alle risorse provenienti dalla programmazione europea POR 2000-2006 alla data del 2010, oltre il 50 per cento di questi o non era autorizzato ovvero non era in attività.

Sorgono preoccupanti dubbi relativamente alle modalità attraverso le quali si sia proceduto ai collaudi e alla certificazione della spesa comunitaria, visto che tra le condizioni necessarie a garantire l'ammissibilità del finanziamento vi erano il progetto esecutivo con le relative autorizzazioni e l'operatività dell'impianto stesso.

Fatto altrettanto grave ed emblematico della situazione siciliana è che, a distanza di quasi un decennio, la Regione non abbia un quadro chiaro dei centri comunali di raccolta autorizzati e operativi tanto che, a pagina 246 del documento approvato con delibera della giunta regionale n. 2 di giorno 8 gennaio 2016, si legge che "resta assolutamente indispensabile da parte dell'osservatorio rifiuti del dipartimento acqua e rifiuti, effettuare una nuova ricognizione circa la messa in esercizio dei suddetti centri comunali di raccolta in tempi quanto più ravvicinati e rapidi possibili, imponendo con gli strumenti normativi propri dell'amministrazione regionale, sia agli enti locali ovvero alle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR) competenti, l'attivazione delle suddette infrastrutture in argomento".

Visto che si tratta di strutture fondamentali per lo sviluppo e l'ottimizzazione della raccolta differenziata, il loro mancato utilizzo sia da parte dei comuni che delle società d'ambito rappresenta uno degli elementi più sintomatici che spiegano il perché la raccolta differenziata non superi nella Regione siciliana il 12-13 per cento.

Si tratta di una ricognizione che sicuramente andava fatta prima dell'adeguamento del piano.

CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA ESISTENTI

INTERVENTO <i>Fonte: Dipartim. Reg Acque e Rifiuti</i>	Beneficiario	DENOMINAZIONE SRR	autorizzato (si/no)	attività (si/no)
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - MONREALE	COMUNE DI MONREALE	Palermo Provincia Ovest	no	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - VALDERICE	COMUNE DI VALDERICE	Trapani Provincia Nord	si	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - ENNA ZONA VENOVA	COMUNE DI ENNA	Enna provincia	no info	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - BIANCAVILLA	COMUNE DI BIANCAVILLA	Catania Area Metropolitana	no	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - CASTELBUONO	COMUNE DI CASTELBUONO	Palermo Provincia Est	no	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - ENNA ZONA SCIFITELLO	COMUNE DI ENNA	Enna provincia	no info	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - ENNA 5 CENTRI	COMUNE DI ENNA	Enna provincia	no info	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - GELA	COMUNE DI GELA	Caltanissetta provincia Sud	no info	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI	COMUNE DI JOPPOLO	Agrigento Provincia Est	si	no

RACCOLTA - IOPPOLO GIANCAXIO E ALTRI	GIANCAXIO			
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - LEONFORTE	COMUNE DI LEONFORTE	Enna provincia	no info	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - MARSALA C.DA CUTUSIO	COMUNE DI MARSALA	Trapani Provincia Sud	no	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - MARSALA C.DA FIUMARELLA.	COMUNE DI MARSALA C.DA FIUMARELLA	Trapani Provincia Sud	si	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - MASCALUCIA	COMUNE DI MASCALUCIA	Catania Area Metropolitana	no	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - RAGUSA C.DA PALAZZO	COMUNE DI RAGUSA C.DA PALAZZO	Ragusa provincia	no	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - RAGUSA C/DA NUNZIATA VECCHIA	COMUNE DI RAGUSA C.DA NUNZIATA VECCHIA	Ragusa provincia	si	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - SALEMI	COMUNE DI SALEMI	Trapani Provincia Sud	si	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - SORTINO	COMUNE DI SORTINO	Siracusa provincia	no	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - MISTERBIANCO	COMUNE DI MISTERBIANCO	Catania Area Metropolitana	si	si
centro comunale di raccolta di Solarino	privato	Siracusa provincia	no info	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - LENTINI	COMUNE DI LENTINI	Siracusa provincia	si	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI	COMUNE DI	Trapani Provincia Nord	si	si

RACCOLTA - PACECO	PACECO			
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - LIMINA	COMUNE DI LIMINA	Messina Area Metropolitana	no	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - ISPICA	COMUNE DI ISPICA	Ragusa provincia	si	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - RANDAZZO	COMUNE DI RANDAZZO	Catania provincia Nord	no	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - TRAPANI N. 3 CENTRI COMUNALI	COMUNE DI TRAPANI	Trapani Provincia Nord	no info	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - MARSALA C/DA S. PADRE DELLE PERRIERE	COMUNE DI MARSALA	Trapani Provincia Sud	no	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - CALTANISSETTA	COMUNE DI CALTANISSETTA	Caltanissetta provincia Nord		si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - COLLESANO	COMUNE DI COLLESANO	Palermo Provincia Est	no	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - POZZALLO	COMUNE DI POZZALLO	Ragusa provincia	no	no
COMISO CCR	ATO RG1 COMUNE DI COMISO	Ragusa provincia	no info	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - RAGUSA VIA PAESTUM	RAGUSA VIA PAESTUM	Ragusa provincia	si	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI	COMUNE DI	Catania Area	si	si

RACCOLTA - BELPASSO	BELPASSO	Metropolitana		
CCR SCIACCA	ATO ag1	Agrigento Provincia Ovest	no info	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - LAMPEDUSA	LAMPEDUSA	Agrigento Provincia Est	no	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - SANT'AGATA DI MILITELLO	SANT'AGATA DI MILITELLO	Messina provincia	si	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - SERRADIFALCO	SERRADIFALCO	Agrigento Provincia Est	no info	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - RAVANUSA	RAVANUSA	Agrigento Provincia Est	si	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - SIRACUSA (C/DA ARENURA)	COMUNE DI SIRACUSA	Siracusa provincia	no	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - SIRACUSA (C/DA CASSIBILE)	COMUNE DI SIRACUSA	Siracusa provincia	no	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNE DI RACCOLTA - SAN GREGORIO DI CATANIA	COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA	Catania Area Metropolitana	si	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - GUALTIERI SICAMINÒ	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ	Messina Area Metropolitana	no	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - BARCELLONA polizia giudiziaria	COMUNE DI BARCELLONA polizia giudiziaria	Messina provincia	no	si
CCR TERMINI IMERESE	ATO PA5 TERMINI IMERESE	Palermo Provincia Est	no info	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI	COMUNE DI	Palermo Provincia Ovest	si	si

RACCOLTA - BISACQUINO	BISACQUINO			
CENTRO COMUNA DI RACCOLTA - CORLEONE C/DA POGGIO	COMUNE DI CORLEONE (PA)	Palermo Provincia Ovest	si	si
REALIZZAZIONE C.C.R. - MISTRETTA - ATO ME1	ATO ME 1	Messina provincia	si	si
REALIZZAZIONE C.C.R. FLORIDIA - ATO SR1	ATO SR 1	Siracusa provincia	si	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA COMUNE DI MAZZARRONE	COMUNE DI MAZZARRONE (CT)	Catania provincia Sud	no	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA COMUNE DI RAMACCA	COMUNE DI RAMACCA	Catania provincia Sud	no	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA COMUNE DI SCORDIA	COMUNE DI SCORDIA (CT)	Catania provincia Sud	si	si
REALIZZAZIONE C.C.R. - FRANCOFONTE - ATO SR1	ATO SR 1	Siracusa provincia	si	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RAFFADALI	COMUNE DI RAFFADALI	Agrigento Provincia Est	si	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RACALMUTO	COMUNE DI RACALMUTO	Agrigento Provincia Est	si	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA COMUNE DI RIBERA	COMUNE DI RIBERA	Agrigento Provincia Ovest	si	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - S.GIOVANNI GEMINI - ATO AG2	ATO AG 2	Agrigento Provincia Ovest	si	si
REALIZZAZIONE N°5 C.C.R. E N°1	ATO AG 3	Agrigento Provincia	si	no

PIATTAFORMA - LICATA - ATO AG3		Ovest		
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIPOSTO CT1	ATO CT 1	Catania provincia Nord	si	si
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - NICOLOSI - ATO CT3	ATO CT 3	Catania Area Metropolitana	si	si
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - ISOLA ECOLOGICA SANT'AGATA LI BATTIATI VIA MADONNA DI FATIMA	ATO CT 3	Catania Area Metropolitana	si	si
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA CATANIA - CT4	ATO CT 4	Catania Area Metropolitana	no	no
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA COMUNE DI CATANIA	ATO CT 4	Catania Area Metropolitana	no	no
C.C.R. IN C.DA VALLE CICCO COMUNE DI GRAMMICHELE	ATO CT 5	Catania provincia Sud	si	si
REALIZZAZIONE C.C.R. IN MILITELLO VAL DI CATANIA	ATO CT 5	Catania Area Metropolitana	si	si
REALIZZAZIONE C.C.R. -PETRALIA SOTTANA - ATO PA6	ATO PA 6	Palermo Provincia Est	si	si
REALIZZAZIONE DI UN C.C.R. NEL COMUNE DI MELILLI	ATO SR 1	Siracusa provincia	si	si
REALIZZAZIONE C.C.R. - MILAZZO - ATO ME2	ATO ME 2	Messina Area Metropolitana	no	no
REALIZZAZIONE C.C.R. IN C/DA S. ANTONIO_TAORMINA	ATO ME 4	Messina Area Metropolitana	no	no
REALIZZAZIONE DI UN C.C.R. IN C/DA S.	ATO ME 4 COMUNE			

NICOLA	DI MOTTA CAMASTRA	Messina provincia	si	si
REALIZZAZIONE DI UN C.C.R. IN C/DA S. MARINA COMUNE DI FURCI	ATO ME 4	Messina Area Metropolitana	si	si
REALIZZAZIONE DI UN C.C.R. IN C/DA POZZO BOLLENTE - VITTORIA	ATO RG 1	Ragusa provincia	no	no
MANUTENZIONE E COMPLETAM. DEL C.C.R. E STOCCAGGIO M.P.S. E INERTI COMUNE VIZZINI	COMUNE DI VIZZINI	Catania provincia Sud	no	no
REALIZZAZIONE C.C.R. PER RACCOLTA DIFFERENZIATA IN C.DA TIMPA - COMUNE DI PEDARA	ATO CT 3	Catania Area Metropolitana	si	si
REALIZZAZIONE C.C.R. - CEFALÙ - ATO PA5	ATO PA 5	Palermo Provincia Est	si	si
REALIZZAZIONE C.C.R. IN LOCALITÀ TREMONTI	ATO ME 3	Messina Area Metropolitana	si	si
REALIZZAZIONE C.C.R. IN LOCALITÀ GIMPILIERI MARINA	ATO ME 3	Messina Area Metropolitana	si	si
REALIZZAZIONE C.C.R. IN LOCALITÀ SPARTÀ	ATO ME 3	Messina Area Metropolitana	si	si
REALIZZAZIONE C.C.R. IN LOCALITÀ PISTUNINA	ATO ME 3	Messina Area Metropolitana	si	si
REALIZZAZIONE C.C.R. IN LOCALITÀ GRAVITELLI	ATO ME 3	Messina Area Metropolitana	si	si
REALIZZAZIONE DEL C.C.R. IN C/DA MATERAZZI NEL COMUNE DI MENFI	COMUNE DI MENFI	Agrigento Provincia Ovest	si	si
COSTRUZIONE CENTRO				

INTERCOMUNALE DI RR.DD DEI RR.UU- GAGLIANO CASTELF.ATO EN1	ATO EN 1	Enna provincia		no
LAVORI PER UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA AD ALCAMO	COMUNE DI ALCAMO (TP)	Trapani Provincia Sud	si	si
REALIZZAZIONE C.C.R. NEL COMUNE DI PARTANNA	COMUNE DI PARTANNA	Trapani Provincia Nord	si	si
REALIZZAZIONE DEL C.C.R. IN VIA MARSALA NEL COMUNE DI MAZZARA DEL VALLO	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	Trapani Provincia Sud	si	si
REALIZZAZIONE C.C.R. - COMUNE DI SICULIANA	ATO AG 2	Agrigento Provincia Est	si	si
REALIZZAZIONE C.C.R. CUSTONACI - TP1	COMUNE DI CUSTONACI	Trapani Provincia Nord	no	no
REALIZZAZIONE DI UN C.C.R. IN C/DA PILACANE NEL COMUNE DI NISCEMI	COMUNE DI NISCEMI	Caltanissetta provincia Sud	no info	si
REALIZZAZIONE DEL CCR NEL COMUNE DI MALETTO	ATO CT 1	Catania provincia Nord	si	si
REALIZZAZIONE DEL CCR IN C.SA SS. CRISTO DEL COMUNE DI BRONTE	ATO CT 1	Catania provincia Nord	si	si
COMPLETAMENTO PIAZZOLA STOCCAGGIO PER RACC. DIFFERENZ. VIA S. MARIA DI LICODIA (comune di Ragalna)	ATO CT 3	Catania Area Metropolitana	no	no
REALIZZAZIONE CENTRI ZONALI DI RACCOLTA - AGRIGENTO - ATO AG2	ATO AG 2	Agrigento Provincia Ovest	si	si
FORNITURA PIATTAFORMA ECOLOGICA C.C.R. NEL COMUNE DI FAVIGNANA	COMUNE DI FAVIGNANA contrada arena	Trapani Provincia Nord	no	si

FORNITURA PIATTAFORMA ECOLOGICA C.C.R. NEL COMUNE DI FAVIGNANA ISOLA DI LEVANZO	COMUNE DI FAVIGNANA ISOLA DI LEVANZO C.DA	Trapani Provincia Nord	no	si
LAVORI DI REALIZZAZIONE C.C.R. COMUNE DI PALAZZOLO	ATO SR 1	Sicusa provincia	no	si
REALIZZAZIONE C.C.R. LOCALITÀ RIGALLETTA NEL COMUNE DI ERICE	ATO TP 1	Trapani Provincia Nord	no	no
REALIZZAZIONE DI UN CCR PER RSU ED ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO DELLA R.D. ALCAMO	ATO TP 1	Trapani Provincia Nord	no	no
REALIZZAZIONE C.C.R. COMUNE DI PATERNÒ	ATO CT 3	Catania Area Metropolitana	si	si
REALIZZAZIONE C.C.R. COMUNE DI ADRANO	ATO CT 3	Catania provincia Nord	no	no
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - TRAPANI N. 3 CENTRI COMUNALI	ATO TP 1	Trapani Provincia Nord	no	no

Di seguito si riporta la tabella contenente i 40 centri comunali di raccolta programmati a breve termine, da realizzare entro il 31 dicembre 2018 e finanziati dal dipartimento regionale acqua e rifiuti.

La loro realizzazione nel medio periodo (24/36 mesi), contestuale all'azione prefigurata in precedenza, consentirebbe nei territori dove gli stessi sono ubicati una significativa crescita della raccolta differenziata.

N°	DENOMINAZIONE INTERVENTO	SRR (Denominazione)
1	Lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta nel comune di Augusta.	Siracusa provincia
2	Lavori di realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta dei RSU provenienti da raccolta differenziata - Comune di Gioiosa Marea	Messina provincia
3	Progetto per i lavori di realizzazione di un Centro per la Raccolta Differenziata nel	Catania Area Metropolitana

	comune di S. Pietro Clarenza (CT)	
4	Progetto di impianto di CCR nel comune di Calatafimi - Segesta	Trapani Provincia Nord
5	Progetto esecutivo per i lavori di completamento ed ampliamento di una area di stoccaggio per la R.D. di rifiuti da sorgere in Via strada intercomunale Comune di Camporotondo Etneo – Piano Tavola	Catania Area Metropolitana
6	Realizzazione di un CCR per RAEE nel Comune di Lipari - isola di Vulcano	Isole Eolie
7	Realizzazione di un CCR per RAEE nel Comune di Lipari - isola di Filicudi	Isole Eolie
8	Realizzazione di un CCR per RAEE nel Comune di Lipari - isola di Stromboli	Isole Eolie
9	Realizzazione di un CCR per RAEE nel Comune di Lipari - isola di Lipari	Isole Eolie
10	Realizzazione di un CCR per RAEE nel Comune di Lipari - isola di Alicudi	Isole Eolie
11	Centro Comunale di raccolta dei rifiuti al servizio dei comuni ricadenti nella Macroarea "A" da realizzarsi nel comune di Santo Stefano di Camastra	Messina provincia
12	Adeguamento ai sensi del DM 08-04-2008 dei centri di raccolta nei comuni di Misterbianco, Pedara, Belpasso e s.Agata li Battiati	Catania Area Metropolitana
13	Progetto di adeguamento ai sensi del DM 08-04-2008 dei centri di raccolta nei comuni di Adrano, Biancavilla, Motta S.Anastasia, Nicolosi e Paternò	Catania Area Metropolitana
14	Realizzazione di un centro comunale di raccolta 16a da ubicare a valle degli impianti sportivi nella frazione SS. Trinità del comune	Palermo Provincia Est

	di Petralia Soprana ¹⁸	
15	Progetto di trasformazione dell'isola ecologica di Castellana Sicula in Centro Comunale di Raccolta	Palermo Provincia Est
16	Progetto esecutivo per la localizzazione di una stazione ecologica destinata allo stoccaggio provvisorio della raccolta differenziata – Comune di Zafferana Etnea	Catania provincia Nord
17	Realizzazione di un CCR per RAEE nel Comune di Leni - località Valdichiesa	Isole Eolie
18	Progetto per la costruzione di un centro comunale di raccolta (CCR) nel comune di Buscemi.	Siracusa provincia
19	Progetto per la realizzazione di un centro comunale di raccolta differenziata nel comune di Rosolini	Siracusa provincia
20	Progetto esecutivo per la realizzazione di un centro di raccolta ubicato nell'area denominata "Ex Foro Boario" nel territorio Comunale di Castelbuono	Palermo Provincia Est
21	Progetto definitivo per la realizzazione di un centro di raccolta comunale per rifiuti differenziati in Via Napoli – Località Cannizzaro nel comune di Acicastello	Catania Area Metropolitana
22	Progetto per la realizzazione di una tettoia per l'area di stoccaggio rifiuti differenziati del Centro di Raccolta Multimediale sito in contrada Valle Cicco comune di Grammichele	Catania provincia Sud
23	Progetto definitivo di adeguamento funzionale del Centro di raccolta sito in contrada Impiso comune di Mineo	Catania provincia Sud
24	Progetto per la realizzazione di un CCR in Buseto Palizzolo (TP)	Trapani Provincia Nord
25	Ampliamento del centro comunale di raccolta differenziata di Ravanusa	Agrigento Provincia Est

26	Progetto per la realizzazione di un CCR e per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente in Aci Sant'Antonio	Catania Area Metropolitana
27	Progetto per la realizzazione del Centro Comunale di RD dei RSU in c/da Piano Ospedale nel comune di Gangi	Palermo Provincia Est
28	Progetto per la realizzazione del Centro Comunale di RD dei RSU in c/da Campo nel comune di Polizzi Generosa	Palermo Provincia Est
29	Realizzazione di un CCR per RAEE nel Comune di Malfa - Valdichiesa	Isole Eolie
30	Realizzazione di un CCR per RAEE nel Comune di Malfa - località Pirera	Isole Eolie
31	Progetto esecutivo di un centro di raccolta nel comune di Gravina di Catania	Catania Area Metropolitana
32	Lavori di ampliamento e adeguamento del Centro di raccolta di rifiuti differenziati - Comune di Santa Maria di Licodia	Catania Area Metropolitana
33	Progetto definitivo per la realizzazione di un CCR in contrada Poverone a Mussomeli	Caltanissetta provincia Nord
34	Progetto di realizzazione di centri ecologici multimediali per la raccolta differenziata da realizzare nei comuni afferenti all'ex ATO PA2	Palermo Provincia Ovest
35	Progetto di adeguamento funzionale del Centro di Raccolta sito in contrada Monte Altore Comune di Vizzini (CT)	Catania provincia Sud
36	Progetto esecutivo per la realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta differenziata - comune di Acireale	Catania provincia Nord
37	Progetto per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, da ubicarsi in Via Etna, comune di S.Alfio	Catania Area Metropolitana

38	Progetto per la realizzazione dell'isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti - Comune di Mascali	Catania provincia Nord
39	Progetto per la realizzazione di un centro comunale di raccolta differenziata sito in contrada Orsa nel comune di Cinisi	Palermo Area Metropolitana
40	Progetto per dotare l'ATO PA1 di un CCR e di un autoparco a servizio della zona ovest in contrada Parrini nel comune di Partinico utile ad incrementare la raccolta differenziata.	Palermo Area Metropolitana

Va sottolineato che nel territorio siciliano (ovvero in quasi tutti i 390 comuni della Sicilia) esiste almeno un'isola ecologica realizzata in ragione dei criteri di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997.

Le isole ecologiche sono strutture che in molti territori risultano del tutto abbandonate e/o inutilizzate.

Il piano suggerisce che, al fine di non disperdere un tale patrimonio, nei piani d'ambito redatti dalle SRR sia previsto, anche in ragione di una pianificazione per comuni vicini di un unico centro di raccolta intercomunale, l'adeguamento delle suddette isole al decreto ministeriale dell'8 aprile 2008.

In merito al compostaggio, nella tabella C.1 sono indicati gli impianti ad oggi realizzati in Sicilia, in esercizio e non in esercizio.

I dati confermano una potenzialità complessiva che resta oltremodo deficitaria, se confrontata con il fabbisogno complessivo nella Regione di 1.074.000 tonnellate/annue, necessario per il conseguimento di una percentuale di raccolta differenziata del 65 per cento. A seguito di una pianificazione discendente dal "Programma per l'incremento del sistema impiantistico destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti" (di cui alla disposizione del C.D. ex OPCM n. 3887/10 n. 145 del 10 ottobre 2011, successivamente integrata con l'ordinanza n. 274 del 21 novembre 2013 del C.D. ex OPCM n. 3887/10), sono stati programmati cinque impianti di compostaggio nei comuni di Augusta, Noto, S. Cataldo, Casteltermini e Capo d'Orlando.

Per la realizzazione di tali impianti fu bandita una gara nel 2013 dalla struttura commissariale ma senza alcun esito.

Tenuto conto del fatto che gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887/10 sono cessati il 31 dicembre 2013, ad oggi un reitro dei summenzionati bandi sarebbe possibile solo ove effettuato dalle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti di competenza.

E tuttavia, come si evince dalla successiva Tabella C.2, nel breve e medio periodo (24/36 mesi) è preventivabile un sensibile incremento della presenza di impianti di compostaggio nel territorio regionale, anche in ragione di significativi investimenti nel settore da parte di aziende private, come attesta la suddetta Tabella C.2, in relazione ai numerosi procedimenti autorizzatori nell'anno in corso in capo al dipartimento regionale acqua e rifiuti.

Rappresentati come in precedenza gli scenari attuali e futuribili nel breve e medio periodo, circa la realizzazione e l'auspicabile incremento della potenzialità di compostaggio della "frazione organica" proveniente dalla raccolta differenziata, tale programmazione resta sostanzialmente fondata in ragione di quanto previsto dal piano del luglio 2012, oggetto di revisione e dal successivo succitato "piano stralcio".

TABELLA C.1 : (IMP. COMPOSTAGGIO) in esercizio o non in esercizio realizzati		ESISTENTI : IN ESERCIZIO E NON IN ESERCIZIO							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Comune	In esercizio	Gestore (nome o rag. soc.)	Previsione entrata in esercizio anno	Non eserciz. Potenz. autorizzata (t/a.)	Totale Fraz. Umida da R.D. lavorata (t/a)	In Esercizio Potenz. autorizzata (t/a.)	Totale Fraz. Umida da R.D. lavorata (t/a)
Non in esercizio	Senza struttur.		Senza struttur.						
N°	DENOM. SRR/ATO								
1	Agrigento Provincia Est	Joppolo Giancaxio	in esercizio	Giglione S.E. Privato			26.000	19.500	
2	Agrigento Provincia Ovest	Sciacca	in esercizio	SOGEIR Pubb.			14.500	10.875	

3 Caltanissetta provincia Nord

4	Caltanissetta provincia Sud	Gela	non in esercizio	SRK n. 4 Pubb.	2016	11.500	8.625
5	Catania Area Metropolitana	Catania	non in esercizio	Sicula Trasp. Privato	2016	20.000	15.000
5	Catania Area Metropolitana	Catania	non in esercizio	RESYCLING. Privato	2016	19.000	14.200

6 Catania provincia Nord

7	Catania provincia Sud	Ramacca	in esercizio	Utena Amb. Privato			60.000	45.000
---	-----------------------	---------	--------------	--------------------	--	--	--------	--------

7	Catania provincia Sud	Grammichele	in esercizio	SRR n.7 Pubb.				22.000	16.500
8	Enna provincia	Enna	in esercizio	ATO EN. Pubb.				11.000	8.200
9	Isole Eolie								
10 Messina Area Metropolitana									
11 Messina provincia									
12	Palermo Area Metropolitana	Palermo	in esercizio	R.A.P. SpA Pubb.				30.000	22.500
13	Palermo Provincia Est	Castelbuono	in esercizio	Ecologia-Amb. Pubb.				10.000	7.500
13	Palermo Provincia Est	Ciminna	non in esercizio	Gren Planet Privato	2017	3.000	2.250		
13	Palermo Provincia Est	Collesano	non in esercizio	RCM Amb. Privato	2017	20.000	15.000		
14	Palermo Provincia Ovest	Bisacquistano	non in esercizio	ATO PA I. Pubb.	2016	6.600	4.950		
15	Ragusa provincia	Ragusa	non in esercizio	ATO RG. Pubb.	2016	17.000	12.750		
15	Ragusa provincia	Vittoria	non in esercizio	ATO RG. Pubb.	2016	10.000	7.500		
16	Siracusa provincia								
17	Trapani Provincia Nord	Trapani	in esercizio	Trapani Serv. Pubb.				12.000	9.000

			o				
17	Trapani Provincia Nord	Calatafimi	non in esercizio	Terra dei Fenici Pubb. Amb.		36.000	27.000
18	Trapani Provincia Sud	Castellorosso	in esercizio	Pubb.			7.500
							5.625
TOTALE REGIONE SICILIA						143.100	107.275
							193.000
							125.200

TABELLA C. 2 : IMP. COMPOST.: programmati e/o in corso di realizzazione o autorizzazione		PROGRAMMATI NEGLI ANNI 2014/2015						
		1	2	3	4	5	6	7
Fonte: Dipartimento Reg. Acque e Rifiuti (2015)		Comune	Proponente : Pubblico o Privato (nome)	Autori zza- zato (anno)	In corso di autorizz az. (anno)	I appalt n o (ann o)	Potenzial ità autorizza zata o di progetto (t/a.)	Totale Fraz. Um ida da R.D. lavorata (t/a)
N°	DENOM. SRR							Senza struttur.
1	Agrigento Provincia Ovest							
2	Agrigento Provincia Est	Siculiana	RVR srl Privato	2015			45.000	33.750
2	Agrigento Provincia Est	Ravanusa	DEDALO Amb. Pubb.		2015		9.300	6.975
2	Agrigento Provincia Est	Canicatti	MARCO POLO Privato		2015		3.600	2.700
2	Agrigento Provincia Est	Castelterm ini	GE.SA. Pubb.	2013		2016	20.000	15.000
3	Caltanissetta provincia Nord	San Cataldo	ATO CL.1 Pubb.	2013		2016	16.000	12.000
3	Caltanissetta provincia Nord	Acquaviva	SICILCO MPOST		2015		3.200	2.400

		Platani	Privato					
4	Caltanissetta provincia Sud	Gela	SRR n.4 Pubb.	2013		2013	12.000	9.000
5	Catania Area Metropolitana	Paternò	SRR n.5 Pubb.	2013		2016	12.000	9.000
5	Catania Area Metropolitana	Misterbianco	SRR n.5 Pubb.		2015		3.600	2.700
6	Catania provincia Nord							
7	Catania provincia Sud							
8	Enna provincia							
9	Isole Eolie							
10	Messina Area Metropolitana							
11	Messina provincia	Capo d'Orlando	SRR n.11 Pubb.	2013		2016	8.000	6.000
12	Palermo Area Metropolitana							
13	Palermo Provincia Est							
14	Palermo Provincia Ovest	Monreale	SER.ECO Privato		2015		22.000	16.500
15	Ragusa provincia	Ragusa	Gulfi Energ Privato		2015		31.000	23.250
16	Siracusa provincia	Noto	SRR n.16 Pubb.	2013		2016	5.000	3.750
16	Siracusa provincia	Augusta	SRR n.16 Pubb.			2016	36.000	27.000
16	Siracusa provincia	Melilli	Ofelia Amb. Privato	2015			45.000	33.750
17	Trapani Provincia Nord	Custonaci	ECO- WASTE Privato		2015		3.600	2.700
17	Trapani Provincia Nord	Marsala	Vivai del sole Privato		2015		60.000	45.000

18	Trapani Provincia Sud							
TOTALE REGIONE SICILIA							335.300	251.475

Nella seguente tabella C.3 viene invece rappresentato per singolo ATO il fabbisogno impiantistico necessario per il conseguimento di una raccolta differenziata pari al 65 per cento, indi la potenzialità di trattamento:

- a) degli impianti in esercizio;
- b) degli impianti realizzati e non in esercizio;
- c) relativa alla programmazione 2014/2015 di cui alla tabella C.2;
- d) quale differenza tra la potenzialità impiantistica necessaria per il conseguimento di una raccolta differenziata al 65 per cento e quanto programmato in precedenza e/o esistente, la programmazione dell'ulteriore fabbisogno per conseguire la suddetta percentuale di raccolta differenziata

In tabella si sono anche ipotizzati i tempi di messa in esercizio che pressoché coincidono con la fine dell'anno di riferimento tabellato, tenuto conto della data dei provvedimenti autorizzativi e/o dello stato di avanzamento degli stessi, ovvero delle altre incognite legate alla tempistica dello svolgimento di eventuali bandi pubblici (6-8 mesi), e dei tempi tecnici per la realizzazione di tale tipologia di impianti (14-16 mesi)

TABELLA C.3		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fonte: <i>Dipartimento Reg. Acque e rifiuti (2015)</i>		Fabbisogn Tot. per R.D. al 65% (t/a)	Esistenti in esercizio (t/a)	Esistenti non in esercizio (t/a)	Programmati (2014/2015) (t/a)	Da programmare per R.D. al 65% (t/a) (**)	Previsione messa in esercizio 2016	Previsione messa in esercizio 2017	Previsione messa in esercizio 2018	Previsione messa in esercizio 2019
(*) <i>Compreso il 30% di strutturante</i>										
N°	DENOMINAZIONE SRR									
PROVINCIA AG.										
1	Agrigento Provincia Est	72.200,0	26.000,0		77.900,0	31.700 (**)	45.000,0	20.000,0		
2	Agrigento Provincia Ovest	26.500,0	14.500,0			12.000,0				12.000,0
PROVINCIA CL.										
3	Caltanissetta provincia Nord	25.600,0	0,0		19.200,0	6.400,0		3.200,0	16.000,0	6.400,0
4	Caltanissetta provincia Sud	34.000,0	0,0	11.500,0	12.000,0	10.000,0	11.500,0	12.000,0		10.000,0
PROVINCIA CT.										
5	Catania Area Metropolitana	171.500,0	0,0	39.000,0	11.700,0	120.800,0	39.000,0	11.700,0		120.800,0
6	Catania provincia Nord	54.000,0				54.000,0				54.000,0
7	Catania provincia Sud	25.400,0	82.000,0			56.600 (**)				
PROVINCIA EN.										
8	Enna provincia	28.800,0	11.000,0			18.000,0				18.000,0
ISOLE EOLIE										
9	Isole Eolie									
PROVINCIA ME.										
10	Messina Area Metropolitana	101.300,0				101.300,0				101.300,0
11	Messina provincia	36.500,0			8.000,0	28.500,0		8.000,0		28.500,0
PROVINCIA PA.										
12	Palermo Area Metropolitana	200.800,0	30.000,0			170.800,0				170.000,0
13	Palermo Provincia Est	38.500,0	10.000,0	23.000,0		5.500,0		23.000,0		5.500,0
14	Palermo Provincia Ovest	28.500,0		6.600,0	22.000,0	0,0	6.600,0		22.000,0	
PROVINCIA RG.										
15	Ragusa provincia	66.100,0		27.000,0	31.000,0	8.100,0	27.000,0	31.000,0		39.100,0
PROVINCIA										

SR.		85.300,0		86.000,0		0,0		45.000,0		41.000,0	
16	Siracusa provincia	85.300,0		86.000,0		0,0		45.000,0		41.000,0	
PROVINCIA TP.											
17	Trapani Provincia Nord	60.500,0		36.000,0		51.100 (**)		63.600,0		21.200,0	
18	Trapani Provincia Sud	29.200,0		7.500,0		21.200,0		21.200,0		21.200,0	
TOTALE REGIONE SICILIA		1.084.700,0		143.100,0		696.000,0		84.100,0		586.800,0	

QUADRO SINOTTICO POTENZIALITA' IMPIANTI COMPOST DA PROGRAMMARE, IN REGIME DI MUTUALITA' RECIPROCA (*)											
TABELLA C.4											
Fonte: Dipartimento Reg. Acque e Rifiuti (2015)											
(*) Compreso il 30% di strutturante											
N°	DENOMINAZIONE SRR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Fabbisogn Tot. per R.D. al 65% (t/a)	Esistenti in esercizio (t/a)	Esistenti non in esercizio (t/a)	Programmi (2014/2015) (t/a)	Da programmare per R.D. al 65% (t/a)	Previsione messa in esercizio 2016	Previsione messa in esercizio 2017	Previsione messa in esercizio 2018	Previsione messa in esercizio 2019	
PROVINCIA AG.											
1	Agrigento Provincia Est	72.200,0	26.000,0		77.900,0	31.700,0		45.000,0	20.000,0		
2	Agrigento Provincia Ovest	26.500,0	14.500,0								
PROVINCIA CL.											
3	Caltanissetta provincia Nord	25.600,0	0,0		19.200,0	6.400,0		3.200,0	16.000,0	6.400,0	
4	Caltanissetta provincia Sud	34.000,0	0,0	11.500,0	12.000,0	10.000,0	11.500,0	12.000,0	10.000,0		
PROVINCIA CT.											
5	Catania Area Metropolitana	171.500,0	0,0	39.000,0	11.700,0	120.800,0	39.000,0	11.700,0		120.800,0	
6	Catania provincia Nord	54.000,0				56.600,0				56.600,0	
7	Catania provincia Sud	25.400,0	82.000,0								
PROVINCIA EN.											

8	Enna provincia	28.800,0	11.000,0			18.000,0				18.000,0
	ISOLE EOLIE									
9	Isole Eolie									
	PROVINCIA ME.									
10	Messina Area Metropolitana	101.300,0				101.300,0				101.300,0
11	Messina provincia	36.500,0			8.000,0	28.500,0		8.000,0		28.500,0
	PROVINCIA PA.									
12	Palermo Area Metropolitana	200.800,0	30.000,0			170.800,0				170.000,0
13	Palermo Provincia Est	38.500,0	10.000,0	23.000,0		5.500,0		23.000,0		5.500,0
14	Palermo Provincia Ovest	28.500,0		6.600,0	22.000,0	0,0		6.600,0		22.000,0
	PROVINCIA RG.									
15	Ragusa provincia	66.100,0		27.000,0	31.000,0	8.100,0		27.000,0	31.000,0	39.100,0
	PROVINCIA SR.									
16	Siracusa provincia	85.300,0			86.000,0	0,0			45.000,0	41.000,0
	PROVINCIA TP.									
17	Trapani Provincia Nord	60.500,0	12.000,0	36.000,0	63.600,0				63.600,0	
18	Trapani Provincia Sud	29.200,0	7.500,0			51.100,0				
	TOTALE REGIONE SICILIA	1.084.700,0	193.000,0	143.100,0	331.400,0	608.800,0	84.100,0	242.500,0	111.000,0	556.200,0
(**) In rosso e senza campitura le maggiori potenzialità già programmare <i>in regime di mutualità reciproca</i>										
Fonte: Dimensionamento dei Flussi Allegati A1, A2 e A3 della PARTE I ^o della Revisione del PIANO 2012										

Per quanto riguarda l'ubicazione degli impianti di trattamento meccanico biologico, gli stessi sono da intendersi non solo posti "a bocca di discarica", ma anche in luoghi diversi, purché il sito sia rispondente ai criteri di cui all'OC n. 426 del 29 maggio 2002, ovvero in "zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti" individuate ora dai liberi consorzi dei comuni ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

Dalla ricognizione effettuata al fine di predisporre l'adeguamento al piano risulta che gli impianti di cui alla Tabella TMB 1, sistemi impiantistici realizzati e in atto programmati, a seguito di una semplice tritovagliatura, che comporta una riduzione volumetrica dei rifiuti urbani residui, e una biostabilizzazione della FORSU, sostanzialmente al netto della deferrizzazione e delle perdite di umidità della FORSU, prefigurano il conferimento in discarica di quasi tutte le materie in uscita dal trattamento meccanico-biologico. L'evidenza pertanto che tali sistemi già programmati, la cui potenzialità di trattamento come riportato nella suddetta Tabella TMB 1, è pari a circa 1.116.000 tonnellate/anno, esattamente oltre il 50 per cento del fabbisogno complessivo (1.980.800 tonnellate/anno) necessario per il trattamento dei rifiuti urbani residui a valle di una raccolta differenziata compresa tra il 35 ed il 40 per cento, così nell'attuale configurazione non sono assolutamente adatti a garantire l'ottimizzazione dello schema proposto e la rispondenza a tutte le necessità strategiche discernenti dall'attuazione dei paradigmi dello stesso.

L'adozione di sistemi così strutturati, che si riscontra per quasi tutti gli impianti sia in esercizio che programmati a breve termine, anche quando integrati da più performanti sistemi di biostabilizzazione, va dunque intesa come approccio transitorio, da fare evolvere verso sistemi completi sia di stabilizzazione della FOS (degradazione della componente organica) che di linee di selezione del sopravaglio secco finalizzati al recupero delle suddette materie prime secondarie. Evoluzione che favorirebbe l'incremento della produzione di scarti assimilabili al CSS di cui al DM n. 22 del 14 febbraio 2013, o quantomeno di scarti avente p.c.i > di 10-13.000 KJ/Kg., al fine di consentire la realizzazione di un efficace sistema di valorizzazione energetica del residuale da trattamento meccanico-biologico, tale da minimizzare così l'uso delle discariche.

TABELLA TMB.1		1	2	3	4	5	6
ANNO 2015			Proponente: Pubblico o Privato	In corso AIA Capacità prevista	Autorizzaz. AIA Capacità Prevista	Previsione entrata in attività	Previsione entrata in attività
Impianti di TMB del RUR			(nom e)	(ton/a.)	(ton/a)	(2015/2016)	(2017)
Fonte: Dipartimento Region. Acque e Rifiuti		Com une					
N°	DENOM. SRR						
PROVINCIA AG.							
1	Agrigento Provincia Est	Siculiana	Privato		93.600		2017
2	Agrigento Provincia Ovest	Sciacca	Pubblico	96.000			2017
PROVINCIA CL.							
3	Caltanissetta provincia Nord						

4	Caltanissetta provincia Sud	Gela	Pubblico		60.000		2017
PROVINCIA CT.							
5	Catania Area Metropolitana	Catania	Privato		315.000	2015	
6	Catania provincia Nord						
7	Catania provincia Sud						
PROVINCIA EN.							
8	Enna provincia	Enna	Pubblico		47.300		2017
ISOLE EOLIE							
9	Isole Eolie						
PROVINCIA ME.							
10	Messina Area Metropolitana						
11	Messina provincia						
PROVINCIA PA.							
12	Palermo Area Metropolitana	Bellolampo	Pubblico		320.000	2015	
13	Palermo Provincia Est	Castell. Sicula	Pubblico		22.000	2015	
14	Palermo Provincia Ovest						
PROVINCIA RG.							
15	Ragusa provincia	Cava dei Modicani	Pubblico	32.000			2017
PROVINCIA SR.							
16	Siracusa provincia						
PROVINCIA TP.							
17	Trapani Provincia Nord	Trapani	Pubblico		130.000	2015	
18	Trapani Provincia Sud						
				Totale Programm.			
				(ton/a)	ton/a (2015)	ton/a (2017)	
TOTALE REGIONE SICILIA					1.115.900	787.000	328.900

La tabella precedente riassume il contesto attuale degli impianti di trattamento meccanico-biologico, oltre che di quelli programmati anche di quelli in fase di realizzazione, entrambi discernenti dalla pianificazione a stralci effettuata negli scorsi anni.

Alla luce di quanto definito per ciascun ATO in ordine al fabbisogno di tale tipologia di impianti si è redatta la successiva Tabella TMB 2, laddove sono riportati:

- la potenzialità dell'impianto necessaria al trattamento di un RUR a valle di una raccolta differenziata preventivata al 35-40 per cento.
- la previsione dell'anno di messa in esercizio degli impianti programmati nell'aggiornamento del piano.

TABELLA TMB 2	1	2	3	4	5	8	9
----------------------	---	---	---	---	---	---	---

		Fabbisogn Tot. Intermedio per R.D. al 35/40% (t/a)	Esistenti in esercizio (t/a)	Programma ti (2014/2015) (t/a)	Da programm. per R.D. al 35/40% (t/a)	Previsio ne messa in esercizio 2017	Previsio ne messa in esercizio 2018	Previsione messa in esercizio 2019
<i>Fonte: Diparticolato Reg. Acque e rifiuti (2015)</i>								
N°	DENOMINAZIONE SRR				(**)			
PROVINCIA AG.								
1	Agrigento Provincia Est	122.000,0		93.000,0	29.000,0	93.000,0		29.000,0
2	Agrigento Provincia Ovest	43.000,0		96.000,0	53.000 (**)			
PROVINCIA CL.								
3	Caltanissetta provincia Nord	47.300,0			47.300,0			47.300,0
4	Caltanissetta provincia Sud	59.000,0		60.000,0	0,0	60.000,0		
PROVINCIA CT.								
5	Catania Area Metropolitana	334.000,0	315.000,0		0,0			
6	Catania provincia Nord	100.000,0			100.000,0			100.000,0
7	Catania provincia Sud	43.000,0			43.000,0			43.000,0
PROVINCIA EN.								
8	Enna provincia	46.500,0		47.300,0	0,0	47.000,0		
ISOLE EOLIE								
9	Isole Eolie				0,0			
PROVINCIA ME.								
10	Messina Area Metropolitana	187.000,0			187.000,0			187.000,0
11	Messina provincia	57.000,0			57.000,0			57.000,0
PROVINCIA PA.								
12	Palermo Area Metropolitana	394.000,0		320.000,0	74.000,0			74.000,0
13	Palermo Provincia Est	61.000,0	22.000,0		39.000,0			39.000,0
14	Palermo Provincia Ovest	47.000,0			47.000,0			47.000,0
PROVINCIA RG.								
15	Ragusa provincia	118.000,0		32.000,0	86.000,0	32.000,0		86.000,0
PROVINCIA SR.								
16	Siracusa provincia	158.000,0			158.000,0			158.000,0
PROVINCIA TP.								
17	Trapani Provincia Nord	114.000,0	130.000,0		16.000 (**)			
18	Trapani Provincia Sud	50.000,0			50.000,0			50.000,0
TOTALE REGIONE SICILIA		1.980.800,0	467.000,0	648.300,0	917.300,0	232.000,0		917.300,0
(**) In rosso e senza campitura a detrarre le maggiori potenzialità già programmare rispetto all'effettivo fabbisogno dell'ATO								
(*) Fonte "Dimensionamento dei Flussi" Allegati A1, A2 e A3 della PARTE I° della Revisione del PIANO 2012								

In merito alla questione relativa all'incenerimento, l'adeguamento al piano rifiuti deve tenere conto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Tale norma individua gli impianti di incenerimento quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale che ne garantiscono l'autosufficienza nazionale. In tal senso il Ministero dell'ambiente ha predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sottoposto positivamente al voto della conferenza Stato – Regioni, laddove per la Sicilia si riporta quanto segue: “La Sicilia presenta un fabbisogno residuo di incenerimento pari a 685.099 tonnellate/anno, corrispondente al fabbisogno di incenerimento in quanto la Regione risulta priva di qualsiasi infrastruttura impiantistica dedicata all'incenerimento dei rifiuti. Inoltre la Regione è caratterizzata da un pressoché totale ricorso allo smaltimento in discarica dei propri rifiuti urbani ed assimilati e per questo è oggetto di pre-contenzioso europeo oltre ad essere oggetto di procedura di infrazione n. 2015_2165 relativa ai piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE poiché non ha rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione. Si evidenziano inoltre profili di criticità afferenti al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Risulta evidente, pertanto, l'assoluta necessità di localizzare sul territorio dell'isola di almeno due o più impianti di incenerimento di capacità pari al relativo fabbisogno.”

L'adeguamento del piano rifiuti siciliano prende atto di quanto riportato nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, affermando che, per quanto discerne dai bilanci di massa dello schema di gestione integrata dei rifiuti (SGIR), nonché in ragione della quantificazione del fabbisogno impiantistico regionale di cui alla Tabella C del quadro 19 PI, del Capitolo X, circa la massa di rifiuti che potranno essere oggetto di valorizzazione energetica, si può affermare che il tonnellaggio di tale frazione resta pressocché pari a quanto determinato nello schema di decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri allorquando la percentuale di raccolta differenziata non superi il 40 per cento su scala regionale.

Su questo argomento bisogna per di più riportare quanto stabilito attraverso il rapporto preliminare sul programma recante: “individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili” di cui allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n.164. (Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006.)

Il rapporto preliminare entra anche nel merito di quanto stabilito dall'articolo 35 del cosiddetto “Sblocca Italia” - così come definito dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – e la correlazione con le regioni.

Sul punto vanno segnalati i seguenti passaggi:

- occorre evidenziare che, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rimane incardinato in capo alle regioni il compito di declinare ulteriormente a livello

territoriale, in tutte le loro specificazioni localizzative e operative, le scelte strategiche che il legislatore nazionale ha effettuato nell'articolo 35, comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014, di cui lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta, come sopra detto, solo primo strumento di attuazione operativa;

- la concreta realizzazione delle nuove infrastrutture di incenerimento sarà pertanto il risultato delle attività di verifica e coordinamento a livello regionale, provinciale e locale svolte dalle regioni competenti in sede di aggiornamento degli strumenti di pianificazione esistenti e sarà soggettata alle ulteriori, puntuali valutazioni ambientali di cui alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- la natura programmatoria delle disposizioni dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri costituisce il quadro di riferimento per i piani regionali di gestione dei rifiuti e dei relativi adeguamenti ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente agli interventi di infrastrutturazione di impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati;
- l'ubicazione puntuale dell'impiantistica e delle infrastrutture ad essa connesse è dunque formulata esclusivamente in ambito regionale ed è demandata alle singole regioni oggetto di intervento, attraverso l'attuazione dei relativi strumenti programmatori e di pianificazione, ovvero mediante le procedure tecniche ed amministrative necessarie per l'autorizzazione di tali interventi.

Quindi, in sostanza, anche la Regione siciliana nell'adeguamento al piano doveva tener conto delle disposizioni dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri giacché la realizzazione delle nuove infrastrutture di incenerimento sarà il risultato delle attività di verifica e coordinamento a livello regionale, provinciale e locale svolte dalle regioni competenti in sede di aggiornamento degli strumenti di pianificazione esistenti.

Una grave mancanza che viene sanata attraverso l'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 5/rif del 7 giugno 2016, ossia nel testo concordato tra Regione siciliana e Ministero dell'ambiente dove su questo punto si legge: "Il Presidente della Regione procederà all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, alla luce dell'adottando schema di DPCM su richiamato e redatto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014 procedendo all'approvazione dello stesso con proprio decreto, in deroga all'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, su proposta dell'assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previa procedura di valutazione ambientale strategica i cui tempi relativi alla consultazione e alla conclusione della procedura sono ridotti ad un terzo di quelli previsti dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dal decreto presidenziale 8 luglio 2014, n. 23, della regione siciliana. L'eventuale aggiornamento del piano dovrà concludersi entro il 30 agosto 2016"

Il Piano approvato dalla Giunta siciliana nel gennaio del 2016, come detto in precedenza, non fornisce informazioni sulla localizzazione degli impianti di incenerimento, con riferimento alla previsione per la macroarea Sicilia ovvero "sull'assoluta necessità di localizzare sul territorio dell'Isola almeno due o più impianti di incenerimento di capacità pari al relativo fabbisogno" precisa che in ragione dei principi di prossimità e di autosufficienza relativi al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti ritiene necessaria la realizzazione di:

- due impianti di incenerimento o di valorizzazione energetica di potenzialità non superiore a 200.000 tonnellate/anno, da allocare nelle aree metropolitane di Palermo e Catania dove è prodotta la maggior quantità di RSU;
- quattro impianti di potenzialità compresa tra le 60.000 e 80.000 tonnellata/anno in grado di trattare le restanti 300.000 tonnellata/anno, da ubicare nell'ambito territoriale di Messina, nel comparto di Ragusa/Siracusa, nel comparto di Enna/Caltanissetta e nel comparto di Agrigento/Trapani, in ragione di un presupposto di mutualità reciproca.

In merito agli impianti di trattamento del percolato, l'adeguamento al piano sottolinea come resti sufficientemente notorio che dal punto di vista del processo, la biodegradazione dei rifiuti che avviene in impianti di trattamento (biostabilizzazione, compostaggio, TMB) produce un flusso di percolato, stimabile in funzione della massa di rifiuti trattata, pertanto oggetto di possibile stima dell'eluato.

Nelle discariche, di contro, appare del tutto impossibile tale stima, atteso che le precipitazioni atmosferiche intercettate dal bacino in coltivazione contribuiscono notevolmente alla produzione di percolato.

Della quantità di effluente in uscita dagli impianti previsti con la pianificazione da avviare a trattamento, se ne dà conto nella seguente tabella P.1.

<i>TABELLA P.1</i>		1	2	4	5
		Potenz. Imp Compost. per R.D. al 65% (t/a)	Percolato a 1 ratt. da Imp. Compost. (20%) (t/a)	Percolato a 1 ratt. da Imp. TMB (*) (t/a)	TOTALE A TRATTAMEN TO (t/a)
N°	DENOMINAZIONE SRR				
PROVINCIA AG.					
1	Agrigento Provincia Est	72.200,0	14.440,0	2.861,7	17.301,7
2	Agrigento Provincia Ovest	26.500,0	5.300,0	1.038,6	6.338,6
PROVINCIA CL.					
3	Caltanissetta provincia Nord	25.600,0	5.120,0	1.173,9	6.293,9
4	Caltanissetta provincia Sud	34.000,0	6.800,0	1.412,1	8.212,1
PROVINCIA CT.					
5	Catania Area Metropolitana	171.500,0	34.300,0	8.024,4	42.324,4
6	Catania provincia Nord	54.000,0	10.800,0	2.319,6	13.119,6
7	Catania provincia Sud	25.400,0	5.080,0	995,4	6.075,4
PROVINCIA EN.					
8	Enna provincia	28.800,0	11.000,0	1.108,2	12.108,2
ISOLE EOLIE					
9	Isole Eolie				

PROVINCIA ME.					
10	Messina Area Metropolitana	101.300,0	20.260,0	4.525,8	24.785,8
11	Messina provincia	36.500,0	7.300,0	1.371,3	8.671,3
PROVINCIA PA.					
12	Palermo Area Metropolitana	200.800,0	40.160,0	8.403,3	48.563,3
13	Palermo Provincia Est	38.500,0	7.700,0	1.457,4	9.157,4
14	Palermo Provincia Ovest	28.500,0	5.700,0	1.134,0	6.834,0
PROVINCIA RG.					
15	Ragusa provincia	66.100,0	13.220,0	2.843,7	16.063,7
PROVINCIA SR.					
16	Siracusa provincia	85.300,0	17.060,0	3.709,5	20.769,5
PROVINCIA TP.					
17	Trapani Provincia Nord	60.500,0	12.100,0	2.693,4	14.793,4
18	Trapani Provincia Sud	29.200,0	5.840,0	1.194,6	7.034,6
TOTALE REGIONE SICILIA		1.084.700,0	222.180,0	46.266,9	268.446,9

Nell'adeguamento al piano, infine, v'è da sottolineare come manchi completamente l'elenco delle discariche in esercizio, quindi conseguentemente non viene riportata la quantità smaltita giornalmente e la capacità residua di abbancamento. Tale mancanza appare tanto ingiustificata quanto grave soprattutto per uno strumento come il piano che dovrebbe essere soprattutto di programmazione.

1.5 L'emergenza discariche

Parallelamente alla programmazione, la Sicilia vive una quotidiana situazione di emergenza sia con riferimento alla situazione delle discariche che alla difficilissima situazione economica.

Nel 1999 la Regione siciliana è stata per la prima volta commissariata in materia di rifiuti principalmente per due motivi: l'esistenza in Sicilia di moltissime discariche⁶ ex articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e la quasi inesistente raccolta differenziata che in quegli anni era pari a circa l'1 per cento. Le discariche ex articolo 13 vennero realizzate senza studi preliminari e senza che i requisiti ambientali previsti dalle norme tecniche venissero rispettati.

Il metodo era il seguente: si individuava un terreno, si scavava una buca e si interravano i rifiuti. Erano per la maggior parte invasi autorizzati dai comuni ovvero dai prefetti, giacché siti di emergenza, e proprio per tale ragione nella tariffa di conferimento non era prevista né la quota relativa alla gestione della discarica né quella inerente la sua messa in sicurezza ambientale. Erano in sostanza degli sversatoi senza controlli e recinzioni.

Nel territorio erano infatti attive ben 325 discariche, cioè, in media, quasi una discarica per ognuno dei 390 comuni siciliani. Resta da capire, ad oggi, come sono gestite queste ex discariche, in particolare per quanto riguarda il *post mortem* e le bonifiche.

⁶ http://www.regione.sicilia.it/presidenza/ucorifuti/leggi/decreti/dec_020.htm

Negli anni, quindi, si è passati dalle minidiscariche comunali alle maxi discariche, tuttavia la situazione è rimasta molto critica giacché la raccolta differenziata è ancora molto bassa e l'impiantistica è inadeguata. A ciò deve aggiungersi che diversi invasi hanno subito dei provvedimenti restrittivi adottati a seguito delle conclusioni emerse dal lavoro della commissione di verifica degli iter istruttori delle discariche (di cui si tratterà nel dettaglio nel prosieguo della relazione).

Nei fatti la Regione siciliana è stata più volte vicina ad una ulteriore vera e propria emergenza. Per esempio a giugno del 2015 è scattato l'allarme dovuto a:

- 1) l'esaurimento delle volumetrie autorizzate per diverse discariche;
- 2) l'impossibilità di emanare ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del comma 1 dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, visto che i diciotto mesi, previsti dal comma 4, scadevano il 30 giugno 2015;
- 3) l'impossibilità, al 30 giugno 2015, di rendere operative le piattaforme pubbliche ubicate a Gela, Messina ed Enna.

Questi problemi rendevano impossibile lo smaltimento di una quantità pari a circa 2.900 tonnellate delle 6.200 tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolti ogni giorno in media in Sicilia.

Al fine di evitare un possibile disastro ambientale, la Regione siciliana ha chiesto al Ministero dell'ambiente l'attuazione del comma 4 del articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in forza del quale: "Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini."

Sul punto è intervenuto il presidente Crocetta che, ascoltato dalla Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti in data 25 giugno 2015, ha dichiarato: "Attualmente c'è una criticità legata a due vicende, che ci costringono ad accelerare i processi nel campo di una gestione virtuosa dei rifiuti: il blocco della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea della Tirrenoambiente, che sono 750 tonnellate al giorno, e il blocco prossimo venturo della discarica Oikos per circa 1.000 tonnellate. (...) Attualmente Oikos è in esercizio, però rischia di chiudere il 30 giugno. Una situazione gravissima si potrebbe creare a Bellolampo (capacità 1.300), in quanto l'impianto di biostabilizzazione è già pronto, ma sarà attivo dal 30 settembre. Sarebbe veramente disastroso perché la possibilità di ordinanze scade il 30 giugno e noi ci troveremo di fronte a una situazione ingestibile di gestione dei rifiuti, mentre abbiamo avviato una serie di investimenti per appalti in corso, che nell'arco di un anno potranno permetterci di mettere in regola tutta la situazione siciliana. Abbiamo presentato un cronoprogramma preciso (Piano Stralcio), in cui l'azione più virtuosa è il raggiungimento degli obiettivi di differenziata, perché abbiamo a macchia di leopardo una serie di comuni che fanno la differenziata e hanno raggiunto gli obiettivi in pochissimo tempo (quindi si può fare), mentre altri mantengono un livello inaccettabile, a partire dalle aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo, che incidono fortemente sulla gestione dei rifiuti. (...) Ieri ho avuto un confronto con il

Ministero per arrivare a un provvedimento concertato fra la presidenza della Regione e il Ministero relativamente alle vicende legate alle proroghe di questo impianto, perché non posso pensare di chiudere Bellolampo se fra tre mesi sarà in regola e soprattutto proprio nella fase estiva, quando si crea un pericolo per la salute, non avendo dove collocare i rifiuti. Anche in questo caso tutta la vicenda viene lasciata alla Regione tout court, e l'unica apertura da parte del Ministero è stata estendere la possibilità di confisca attualmente prevista per la regione Lazio anche a favore della Regione siciliana, inserendo un emendamento nel DDL della funzione pubblica sugli enti locali. In ogni caso, prima che si trasformi in legge deve passare del tempo, quindi il 30 giugno mi troverò senza possibilità di confische, in scadenza di proroghe, senza i principali impianti siciliani (quelli di Catania, di Palermo e di Agrigento), quindi con 3.800 tonnellate di rifiuti che bisognerebbe smaltire e senza strumenti, quindi sarò costretto a fare delle ordinanze. (...) Non si chiede la deroga per continuare a fare come si è fatto fino ad oggi: si chiede in questo caso di avere potere di ordinanza (il 191, per intenderci) sulla base di un piano preciso. È chiaro che alla fine sarò costretto a fare un'ordinanza per ragioni igienico-sanitarie, però sinceramente non è simpatico scaricare il problema. In questo momento sono io il presidente della Regione, ma cosa facciamo, sorteggiamo il responsabile? Se ci fossero altri, cambierebbe il quadro di situazioni antiche?"

A distanza di quasi un anno dalle parole del presidente Crocetta, l'impossibilità di trattare tutti i rifiuti indifferenziati continua ad essere una delle vere e proprie emergenze della Regione siciliana, infatti al fine di porre rimedio a tale problema il Ministero dell'ambiente ha autorizzato la Regione siciliana ad inserire nell'ordinanza contigibile ed urgente del 7 giugno 2016, l'articolo 2, comma 8, che determina come: "Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dovrà immediatamente attivare tutto quanto necessario al fine di pervenire, entro 30 giorni dalla adozione della presente ordinanza, alla stipula da parte del presidente della Regione Siciliana di specifici accordi con i presidenti delle altre regioni che si rendano disponibili a ricevere i rifiuti raccolti sul territorio della Regione siciliana, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, da concludersi entro il 30 agosto 2016, per l'invio fuori regione dei rifiuti in modo da garantire il rientro progressivo, e comunque totale al termine del regime straordinario operante per effetto della presente ordinanza, nei limiti ordinari di capacità dei singoli impianti di trattamento." Per la prima volta in un'ordinanza firmata da Crocetta si fa riferimento all'esportazione dei rifiuti fuori regione. In realtà nello stesso testo, al fine di aumentare la capacità di trattamento dei pochi impianti presenti in Sicilia, c'è anche il comma 11 dell'articolo 2 della 5/rif, dove si prevede che: "Qualora per acclamate esigenze di organizzazione del servizio di smaltimento si dovesse procedere, in via transitoria, nelle more dell'attivazione degli impianti mobili necessari alla biostabilizzazione, e comunque per un periodo massimo di 45 giorni dalla adozione della presente ordinanza, a destinare in discarica la frazione organica derivante da RUR ove questa sia trattata mediante processi di 12 giorni che siano comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica, il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dovrà disporre in tal senso, sulla base del parere espresso da ARPA regionale, provvedendo nel contempo che sia attuato un piano di sperimentazione volto alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di biostabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico. Ove l'esito della sperimentazione non dovesse essere positivo, la medesima dovrà senz'altro essere interrotta e i rifiuti sulla quale si è svolta dovranno completare il periodo di biostabilizzazione." In parole povere questo comma autorizza a destinare in discarica

materiale organico trattato solo per 12 giorni: un periodo di tempo non idoneo ad abbattere tutta o la gran parte della frazione putrescibile responsabile della formazione del percolato.

1.6 Il piano stralcio di gestione dei rifiuti

Il piano stralcio si inserisce temporalmente in una fase precedente all'adeguamento del piano.

Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, in data 5 giugno 2015, ha emanato il piano stralcio per l'attuazione degli interventi per l'implementazione impiantistica. Si tratta di un documento che si prefigge di raggiungere tre obiettivi:

- 1) aggiornare il piano rifiuti del 2012;
- 2) dimostrare al Ministero dell'ambiente di avere un programma per uscire dall'emergenza;
- 3) chiedere al Ministero dell'ambiente l'attuazione del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 affinché il presidente della Regione siciliana possa continuare, per lo stretto tempo necessario, a firmare le ordinanze contingibili ed urgenti utili a derogare sia alle potenzialità nominali giornaliere di abbancamento che al trattamento dei rifiuti.

Tale piano stralcio⁷, quindi, oltre a contenere le linee programmatiche generali, è stato predisposto al fine di prorogare le gestioni dell'impiantistica regionale, pubbliche e private, comunque di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 2010. Il tutto secondo forme speciali di gestione dei rifiuti previste dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, esclusivamente nelle more dell'entrata in esercizio dell'impiantistica pubblica in corso di costruzione ed in corso di programmazione.

Tale implementazione è relativa all'impiantistica del ciclo integrato dei rifiuti come previsto dal piano regionale dei rifiuti del 2012. Per gli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati, si devono intendere anche quelli elencati nella ordinanza commissariale n. 274/2013 di cui alla seguente tabella stralcio:

<i>Gestore</i>	<i>Comune</i>	<i>Impianto</i>	<i>Provvedimenti rilasciati</i>	<i>Capacità</i>
RAPSpA	Palermo	Impianto di smaltimento - VI vasca	In fase di realizzazione	1.700.000 Mc
RAPSpA	Palermo	Impianto TMB	ALA. - ODS1348 del 09.08.13 Aggiudicazione in corso	365.000 t/a
RAPSpA	Palermo	Impianto trattamento percolato	AIA - DDS 1348 del 09.08.13 Gara aggiudicata	15.000t/a
Alto Belice	Camporeale	Piattaforma	AIA in istruttoria	242.000

⁷ Doc.554/2

Ambiente SpA		integrata in contrada Incarcavecchio		
SRR	Terrasini	Impianto di compostaggio	Bando in fase di ripubblicazione	36.000 t/a
SRR	Castelbuono	Impianto di Compostaggio	Bando in fase di ripubblicazione	36.000 t/a
Terra dei Fenici	Trapani	Piattaforma integrata in cda Montagnola	DDG n. 694 del 27.09.11	618.000 mc
SRR	Castelvetrano	Impianto di compostaggio	Bando in fase di ripubblicazione	
Terra dei Fenici	Catalafimi	Impianto di compostaggio	Art. 208	36.000 mc
SRR	Augusta	Impianto di compostaggio	Bando in fase di ripubblicazione	36.000 t/a
SRR	Noto	Impianto di compostaggio	Bando in fase di ripubblicazione	8.000 t/a
SRR	Gela	Piattaforma integrata in contrada Timpazzo	AIA DDS 2523 del 23 dicembre 2013	790.000 mc
SRR	San Cataldo	Impianto di compostaggio	Bando in fase di ripubblicazione	16.000 t/a
SRR	Casteltermini	Impianto di compostaggio	Bando in fase di ripubblicazione	36.000 t/a
SRR	Ravanusa	Impianto di compostaggio		16.000 t/a
SRR	Sciacca	Impianto di compostaggio, ampliamento		14.000 t/a
EnnaEuno	Enna	Piattaforma integrata di contrada Cozzo Vuturo – Vasca B2	AIA DDG 254 – 27.04.2012	417.000 mc
SRR	Paternò	Impianto di compostaggio		36.000 t/a
SRR	Granmichele	Impianto di compostaggio	Ampliamento	618.000 mc
SRR	Capo d'Orlando	Impianto di compostaggio	Bando in fase di ripubblicazione	36.000 t/a
Messina Ambiente	Messina	Piattaforma integrata contrada Pace	DRS AIA 886 del 13.08.2009 e DRS 459 del 13.07.2010	330.000 mc
Messina Ambiente	Messina	Impianto di compostaggio		30.000 t/a

Priorità impiantistiche da attuare nella prima fase emergenziale.

Per le attività *in itinere* si registrano le aggiudicazioni definitive degli appalti relativi alle tre piattaforme:

- piattaforma integrata sita in Gela (CL) contrada Timpazzo (TMB e vasca E);
- piattaforma integrata sita in Enna contrada Cozzo Vuturo (TMB e Vasca B2);
- piattaforma integrata sita in Messina contrada Pace (TMB, Vasca ed Impianto percolato).

Trattandosi di piattaforme integrate, contemplano anche la realizzazione di discariche⁸ ove conferire rifiuti trito vagliati, separati e biostabilizzati.

Per Gela è già stata appaltata la realizzazione della vasca per 790.000 metri cubi di volumetria per la discarica, con la realizzazione di impianto di triturazione, di vagliatura e di selezione del rifiuto indifferenziato con separazione della frazione secca, materiali ferrosi e non ferrosi ed il successivo impianto di biostabilizzazione della restante frazione umida per una potenzialità di 60.000 tonnellate annue (450 tonnellate/giorno). Lo stesso impianto comprende la fase di compostaggio dell'umido derivante dalla raccolta differenziata, da attivare alla diminuzione del volume indifferenziato prodotto nell'ambito territoriale. E' stata inoltre appaltata la realizzazione della vasca di stoccaggio del percolato per una capacità di 600 metri cubi. Il percolato viene successivamente smaltito nella vicina raffineria di Gela mediante impianto regolarmente autorizzato.

Per Enna è già stata appaltata la realizzazione della vasca per 417.000 metri cubi di volumetria per la discarica, con la realizzazione di impianto di triturazione, di vagliatura e di selezione del rifiuto indifferenziato con separazione della frazione secca, materiali ferrosi e non ferrosi ed il successivo impianto di biostabilizzazione della restante frazione umida per una potenzialità di 20.000 tonnellate annue. Lo stesso impianto comprende la fase di compostaggio dell'umido derivante dalla raccolta differenziata, da attivare alla diminuzione del volume indifferenziato prodotto nell'ambito.

Per Messina è stata appaltata la realizzazione della vasca per 330.000 metri cubi di volumetria per la discarica, con la realizzazione di impianto di triturazione, di vagliatura e di selezione del rifiuto indifferenziato ed il successivo impianto di biostabilizzazione della frazione umida per una potenzialità di 280 tonnellate/giorno. Lo stesso impianto comprende la fase di compostaggio dell'umido derivante dalla raccolta differenziata, da attivare alla diminuzione del volume indifferenziato prodotto nell'ambito. E' stata appaltata la realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato per una potenzialità massima di 60 metri cubi/giorno.

Le procedure di gara per l'assegnazione dei lavori per le tre piattaforme sono state avviate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice degli appalti).

Le anzidette gare (nonché quella per l'impianto TMB di Bellolampo), per oltre 100 milioni di euro, si sono svolte in deroga all'obbligo di farle celebrare all'Urega (Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici), come disposto dall'articolo 9 della legge

⁸ Doc. 682/2

regionale n. 9 del 2011 - che non compare tra le norme derogabili dal Commissario delegato ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010 - e sono state aggiudicate da commissioni composte anche da soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Va dato altresì atto che tra le imprese che si sono aggiudicate i lavori della gara in deroga per Bellolampo, indetta nel 2013, vi è anche la Sogeri spa le cui quote sociali sono state sequestrate nell'ambito dell'operazione "mafia capitale" anche per la gara di Bellolampo.

Le aziende appaltatrici vincitrici dei relativi appalti risultano essere le seguenti.

a) Gela, due appalti separati.

Appalto per costruzione del TMB = raggruppamento d'impresе

Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa	Via Marco Lepido, 182/2 – 40132 Bologna
Consorzio Stabile Agoraa srl	Corso Sicilia, 24 -95024 Acireale (CT)

Appalto per ampliamento discarica e vasca di percolato = raggruppamento d'impresе

Paradivi Servizi srl	Stradale Primosole, 13 – 95121 Catania
Cospin srl	Corso Sicilia, 40 – 95100 Catania

b) Enna = raggruppamento d'impresе

Vittadello S.p.A	Via L. Pierobon, 46 – 35010 Limena (PD)
Toricelli srl	Via A. Masetti, 11/L – 47122 Forlì (FC)
Loto Impianti srl	Via Arsenale, 44/46 – 96100 Siracusa
SO.GE.RI	Piazza Sallustio, 3 – 00187 Roma

c) Messina = raggruppamento d'impresе

Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa	Via Marco Lepido, 182/2 – 40132 Bologna
SICS SpA	Strada provinciale 25 Priolo – Florida al km 2 – Priolo Gargallo (SR)
Consorzio Stabile C.F.C. Srl	Via provinciale, 45 – Santa Venerina (CT)

Gli appalti sopra indicati hanno previsto un impegno economico come di seguito rappresentato, al lordo dei ribassi offerti in sede di gara non ancora scomputabili.

Gela, euro 33.284.810,66;

Enna, euro 17.903.452,97;

Messina, euro 14.965.813,60.

La copertura finanziaria è a valere sui fondi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2010, n. 3887 a valere sulle risorse FAS 2007/2013, assegnate alla Regione siciliana con delibera CIPE n.1 del 6 marzo 2009 di ammontare pari a euro 200.000.000. Gli oneri derivanti dall'attuazione saranno rendicontati secondo quanto disposto

dell'articolo 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2010 n. 3887, sulla contabilità speciale n. 5446/10. Gli appalti sono stati indicati dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 71 del 2013 che ha prorogato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti per la Regione siciliana di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010 fino al 31 dicembre 2013 e che prevede espressamente quale compito del commissario delegato l'implementazione dell'impiantistica. Quindi, in definitiva, i progetti sono stati finanziati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nell'anno 2013.

In merito alla gestione di questi impianti, v'è da segnalare come la scelta sia demandata alle SRR che individuerà il gestore mediante le forme previste dalla normativa vigente di settore o mediante sistemi di gestione *in house*. Quindi, ad appalti ultimati e collaudati, le tre piattaforme verranno consegnate alle SRR di riferimento che risultano essere: SRR Messina provincia società consortile; SRR Enna provincia e SRR Caltanissetta provincia sud.

L'ubicazione delle tre piattaforme è stata individuata dalle società d'ambito ATO che hanno avviato le progettazioni in anni antecedenti al finanziamento poi avvenuto nel 2013. Le tre piattaforme risultavano già autorizzate o comunque pianificate.

In particolare:

- per ciò che riguarda Gela, il progetto preliminare è stato redatto dall'ATO CL2, oggi in liquidazione e che gestisce l'attuale discarica in esercizio, poi acquisito dal commissario delegato nel 2013, portato ad autorizzazione AIA nel dicembre 2013 ed appaltato nello stesso mese. L'impianto verrà realizzato su terreni già disponibili della stessa ATO CL2, mentre l'ampliamento della discarica avverrà in parte sui terreni già disponibili della stessa ATO CL 2 ed in parte su terreni da espropriare di proprietà privata la cui procedura risulta già conclusa per tramite del comune di Gela;
- per ciò che riguarda Enna, il progetto preliminare è stato redatto dall'ATO Enna Euno, che ha gestito l'esistente discarica, e prevede la soprelevazione della discarica esistente su terreni di proprietà dello stesso ATO. Il progetto successivamente è stato acquisito dal commissario delegato nell'anno 2013 ed appaltato nel dicembre dello stesso anno. L'impiantistica verrà realizzata su terreni limitrofi di proprietà di privati con procedura di esproprio già avviata dalla stessa società d'ambito, oggi in liquidazione. Le procedure di esproprio sono state eseguite per tramite del comune di Enna e l'immissione in possesso è avvenuta a metà luglio 2015;
- per ciò che riguarda Messina, il progetto è stato redatto dalla Messinambiente SpA, società *in house* del comune di Messina oggi in liquidazione e che gestisce le stazioni di trasferta ove realizzare la discarica. Il progetto è stato acquisito dal commissario delegato nell'anno 2013 ed appaltato nel dicembre dello stesso anno. La piattaforma verrà realizzata in parte su terreni già disponibili del comune di Messina ed in parte su terreni da espropriare di proprietà privata la cui procedura risulta già conclusa per tramite del comune di Messina.

Queste tre piattaforme⁹, quando saranno in esercizio, contribuiranno a soddisfare le domande dei bacini di appartenenza e contribuiranno ad alleggerire le piattaforme oggi sovrautilizzate per

⁹ Doc.554/2

effetto delle ordinanze ex articolo 191 di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 necessarie ed imprescindibili e senza le quali ci si troverebbe nelle condizioni di non poter conferire in discarica buona parte dei rifiuti giornalmente prodotti sul territorio regionale.

Il completamento delle piattaforme sopra citate è stimato in otto mesi dalla data di consegna dei lavori nel mese di luglio 2015.

Relativamente alle ulteriori iniziative finalizzate alla realizzazione di infrastrutture utili alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come da piano interventi, nel documento del piano stralcio si rappresenta che si è provveduto a stipulare apposita convenzione di avviamento con il dipartimento regionale tecnico per l'utilizzo del personale in servizio presso gli uffici del genio civile delle varie provincie, al fine di progettare ed autorizzare l'impiantistica sopracitata ancora non avviata.

Per effetto di detto accordo interdipartimentale finalizzato all'affidamento degli incarichi utili al completamento degli interventi avviati dal commissario delegato, le progettazioni dovranno essere consegnate entro sessanta giorni ai quali seguirà l'iter autorizzativo preliminare alla pubblicazione del bando di gara.

Unitamente all'acquisizione dei progetti, e facendo sempre specifico riferimento ad interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati (vedi ordinanza commissariale 274/2013), si sta provvedendo all'avvio, in regime totalmente ordinario, di ulteriori piattaforme quali quelle relative agli impianti di compostaggio.

Si tratta, in particolare, dei seguenti impianti:

- a) impianto di compostaggio sito nel comune di Noto;
- b) impianto di compostaggio sito nel comune di San Cataldo (CL);
- c) impianto di compostaggio sito nel comune di Capo d'Orlando (ME);
- d) impianto di compostaggio sito nel comune di Ravanusa (AG).

I quattro impianti di compostaggio sopra citati e relativi ai comuni di Noto, San Cataldo, Capo d'Orlando e Ravanusa rientrano nelle gare avviate nel 2012 (e che comprendevano anche Augusta e Casteltermini) sulla base di progettazioni preliminari, gare che sono andate deserte o non aggiudicabili. Con l'emergenza del 2013 la Regione non ha dato corso alle previsioni del programma del 2011, approvato con la disposizione n. 164 del 2011, che prevedeva la realizzazione di impianti alternativi alle discariche e non risulta che abbia utilizzato i 100 milioni di euro a quei fini.

Le gare sono state quindi sospese; per una di esse, e precisamente per l'impianto di Casteltermini è ancora pendente un ricorso di fronte al TAR Lazio.

Gli appalti di cui sopra verranno affidati con le procedure previste dall'articolo 143 del codice degli appalti al fine di rendere gli impianti immediatamente operativi dopo la realizzazione; il crono programma prevede una conclusione dei lavori per il mese di giugno 2016.

Sulla realizzazione degli impianti che dovranno trattare l'umido proveniente da raccolta differenziata, è intervenuta Vania Contrafatto, assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, che il 25 febbraio 2015, dinanzi alla Commissione bicamerale sul ciclo dei

rifiuti, ha dichiarato: “Per quanto riguarda gli impianti di compostaggio, con il vecchio PO FESR 2007-2013, tre sono stati realizzati e finiti, mentre altri, invece, erano in gara di appalto di realizzazione. Questi realizzati e finiti in questo momento, dalle richieste che ho fatto io all’atto del mio insediamento, non erano utilizzabili per questioni di titolarità dell’impianto, perché erano stati finanziati con fondi europei, che furono dati agli ATO. Nel frattempo, però, gli ATO sono stati tutti posti in liquidazione e sono subentrate le SRR. (...) Stiamo cercando di svincolare quello [l’impianto di compostaggio ndr.] di Bisacquino attraverso il commissario e quindi di farlo partire a stretto giro di settimane. Serve il tempo per riuscire, con la curatela, ad ottenere il possesso degli impianti di compostaggio. Per gli altri due impianti terminati, di Ragusa e Vittoria, ho convocato i presidenti delle SRR ma anche i commissari liquidatori degli ATO, perché vorrei che partisse l’avviamento dell’impianto di compostaggio ancora sotto l’ATO in liquidazione e poi, una volta partito, questo passasse alle SRR, perché non essendovi coincidenza tra i comuni che facevano parte dell’ATO e i comuni che fanno parte della SRR, andremmo sempre in infrazione comunitaria, posto che il soggetto che ha ricevuto il finanziamento deve coincidere con quello che lo utilizza. Spero di farli partire entro poche settimane.”

Un capitolo importante del piano riguarda la fase attuativa per l’implementazione degli attuali impianti di tritovagliatura e preselezione del rifiuto, presenti nella piattaforme in esercizio o in corso di realizzazione, al fine di aumentare in maniera considerevole la frazione secca da valorizzare in modo da far diminuire quella da conferire in discarica, secondo le migliori tecnologie disponibili.

Tali frazioni secche, residuali, inoltre, verranno trattate ulteriormente maturandone il contenuto fino al raggiungimento dello stato definito di combustibile solido secondario (CSS) per il quale, come da piano vigente, è previsto il recupero in diverse forme in coerenza con le direttive europee, non trattandosi di rifiuto e possedendo un elevato potere calorifero in considerazione dell’assenza di frazione umida. Tali implementazioni tecnologiche, quindi, sono così programmate:

- piattaforma integrata sita in Palermo contrada Bellolampo (TMB); implementazione del processo di tritovagliatura e selezione - maturazione CSS;
- piattaforma integrata sita in Enna contrada Cozzo Vuturo (TMB e Vasca B2); Implementazione del processo di tritovagliatura e selezione - maturazione CSS;
- piattaforma integrata sita in Messina contrada Pace (TMB, Vasca ed Impianto percolato); Implementazione del processo di tritovagliatura e selezione - maturazione CSS.

La formazione di CSS, ovvero il trattamento dei rifiuti indifferenziati conforme alle normative, produrrà un allungamento della vita delle discariche. Si segnala, però, come il documento non riporti la destinazione finale del combustibile solido secondario.

Il piano stralcio sottolinea come si stiano completando gli adeguamenti degli impianti di compostaggio esistenti e non in esercizio, in particolare di quelli presenti nei comuni di Bisacquino, Vittoria e Ragusa. Per tale impiantistica, realizzata dagli enti locali con fondi di programmazione europea, sono in corso, da parte delle SRR e dei commissari straordinari, le procedure per l’efficientamento per l’avvio in esercizio.

Nel redigendo aggiornamento, al fine di ottemperare alle prescrizioni VAS, e nelle more di completare l'offerta relativa all'impiantistica utile al recupero/smaltimento del sistema rifiuti, dovranno essere previste almeno altre due piattaforme pubbliche necessarie alla sostituzione delle piattaforme che sono state chiuse, o che chiuderanno a breve, per le motivazioni anzidette.

Per tale motivo, in ottemperanza alle linee guida e prescrizioni di carattere vincolistico dettate dalla normativa vigente secondo un quadro programmatico che tiene conto sia della VAS già citata nonché degli aspetti di natura geografica ed ambientale, sono in corso di valutazione diversi siti nei territori provinciali di Enna, Catania, Siracusa e di Palermo. Anche e soprattutto nelle more del completamento di tale impiantistica, per la Regione siciliana risulta imprescindibile continuare a gestire i rifiuti nei termini attuali imponendo agli impianti attualmente in esercizio, attraverso forme speciali di gestione dei rifiuti, conferimenti in deroga ai limiti potenziali giornalieri o ai processi di biostabilizzazione.

Le piattaforme prima citate, quelle in costruzione e quelle previste, che implementano il sistema con quelle esistenti, non sono state dimensionate nel piano per trattare le circa 6.000 tonnellate/giorno che attualmente vengono prodotte, e che corrispondono all'87 per cento circa di raccolta indifferenziata sulla produzione di rifiuti totale giornaliera, ma devono essere destinate a trattare (pretrattare, biostabilizzare e maturare) non più del 50 per cento delle attuali 6.000 tonnellate/giorno.

Sulla base dei dati disponibili il piano stralcio predisposto a giugno 2015 e con un orizzonte temporale di un anno, appare in buona parte disatteso. Per ciò che riguarda l'impiantistica, ecco un prospetto riepilogativo:

Impianti di compostaggio di Ravanusa, Noto, San Cataldo e Capo d'Orlando

Promessa - Aggiudicazione lavori prevista per settembre 2015

Realtà - A fine 2015 erano stati acquisti (o in corso di acquisizione) i progetti esecutivi (condizione preliminare per la predisposizione del bando, lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione dei lavori)

Ritardo stimato - 6/8 mesi

Piattaforma Gela (incluso impianto TMB)

Promessa - Avvio lavori previsto per agosto 2015

Realtà - Avvio lavori previsto per gennaio 2016

Ritardo Stimato - 6 mesi

Motivazione ritardo: acquisizione aree soggette ad esproprio

Piattaforma Trapani

Promessa - Progettazione esecutiva per luglio 2015

Realtà - Progettazione esecutiva ora prevista per gennaio 2016

Ritardo stimato - 6 mesi

Piattaforma Enna (incluso impianto TMB)

Promessa - Avvio lavori previsto per ottobre 2015

Realtà - Avvio lavori previsto per gennaio 2016

Ritardo stimato - 4 mesi

Motivazione ritardo: operazione messa in sicurezza vasche B1 e B2

Piattaforma Messina (incluso impianto TMB)

Promessa - Avvio lavori previsto per agosto 2015

Realtà - Procedimento interrotto per parere negativo Dipartimento regionale BB.CC.AA.

Dal punto di vista degli obiettivi previsti dal piano stralcio in tema di gestione dei rifiuti, senza considerare gli irrealistici obiettivi di raccolta differenziata previsti nel piano, un indicatore del fallimento del percorso sottoposto dalla Regione al Ministero sta nella previsione che al febbraio 2016 la Sicilia avrebbe dovuto trattare in regime straordinario ed emergenziale solo 898 tonnellata/giorno di rifiuti mentre i dati forniti dall'osservatorio regionale rifiuti indicano che si tratta di almeno 3.340 tonnellata/giorno.

Infine bisogna sottolineare come sia il piano stralcio che quello previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, siano provvedimenti straordinari giacché questi sono stati approvati dal presidente Crocetta senza l'avallo dei consiglieri dell'Assemblea regionale siciliana. In parole povere si può facilmente affermare che, seppur in punta di diritto, la Regione siciliana non sia commissariata lo è invece nei fatti poiché nessun consigliere regionale può discutere e votare tali provvedimenti.

Nel merito della strana coesistenza dei due piani (quello stralcio e quello previsto dal testo unico ambientale), bisogna aggiungere che guardando gli atti si evince come il primo acquisisca maggiore importanza del secondo, infatti nell'ordinanza contingibile ed urgente del 7 giugno 2016, ossia nel testo concordato tra la Regione siciliana e il Ministero dell'ambiente, il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti viene autorizzato nelle more dell'attuazione del piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Il paradosso è che di ordinario non c'è nulla poiché si emana un'ordinanza che deroga diverse norme nelle more dell'attuazione di un piano che è esso stesso un provvedimento di somma urgenza.,

1.7 Le ordinanze contingibili e urgenti

In Sicilia la fine dei poteri speciali ossia derogatori messi in campo attraverso le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri è coincisa con l'emanazione da parte del presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si è passati, quindi, dalle ordinanze del commissario di Governo a quelle di somma urgenza del presidente della Regione. Sebbene lo strumento sia cambiato, nei fatti la sostanza resta quasi identica, giacché si continua ad andare in deroga a diverse norme regionali, leggi nazionali e soprattutto direttive europee.

In merito alla normativa comunitaria, per di più, bisogna evidenziare come la Sicilia abbia enormi difficoltà a rispettare la direttiva 1999/31/CE, in particolare l'articolo 6 che novella il trattamento dei rifiuti. Al 30 giugno del 2015, nella Regione siciliana viene trattata meno della metà dei rifiuti che sono giornalmente conferiti in discarica, atteso che l'unico impianto funzionante di trattamento meccanico biologico ad elevata portata è quello della Sicula Trasporti.

PV	Comune	Località	Gestione	Gestore	Tritovagliatura	Biostabilizzazione
AG	Sciacca	Salinella	Pubblica	SO.GE.I.R. SpA – ATO AG1	Si	
AG	Siculiana	Materano	Privata	Catanzaro Costruzioni Srl	Si	
CL	Gela	Timpazzo	Pubblica	ATO CL2 SpA	Si	
CT	Catania	Grotte S.Giorgio	Privata	Sicula Trasporti Srl	Si	Si
CT	Motta S.Anastasia	contrada di Volpe	Privata	Oikos SpA	Si	Si (presso impianto Sicula Trasporti)
ME	Mazarrà Sant'Andrea		Privata	Tirrenoambiente	Si	
PA	Castellana	Cassanisa	Pubblica	Alte Madonie Ambiente SpA – ATO PA 6	Si	Si
PA	Palermo	Bellolampo	Pubblica	Rap	Si	In costruzione
RG	Ragusa	Cava dei Modicani	Pubblica	Ragusa Ambiente SpA – ATO RG 1	Si	
TP	Campobello di Mazara	Campana Misiddi	Pubblica	Belice Ambiente SpA- ATO TP 2	Si	
TP	Trapani	Borronea	Pubblica	Trapani Servizi Srl	Si	Si

Discariche attive nel 2014 (Doc. 685/2)

L'intero quantitativo dei rifiuti prodotti nel territorio della Regione siciliana ed abbancati in discarica viene tritovagliato (circa 6.200 tonnellata/giorno); meno della metà viene sottoposto a biostabilizzazione; pertanto è facile dedurre come in molte discariche ubicate in Regione siciliana si continui a sversare il c.d. tal quale ovvero trito vagliato, *modus operandi* in palese violazione dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, letto in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/31/CE e con gli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE così come confermato dalla causa C-323/13¹⁰ riguardante la regione Lazio nella sentenza della Corte di giustizia europea del 15 ottobre 2014.

Quanto il ciclo dei rifiuti in Regione siciliana sia dipendente da tali provvedimenti straordinari, lo si è notato il 7 giugno 2016, giacché la precedente ordinanza contigibile ed urgente non era stata reiterata poiché la Regione attendeva l'accordo con il Ministero dell'ambiente. Tale *vacatio legis*, durata un giorno, ha comportato la chiusura della discarica di Siculiana e quella dell'Oikos di Motta Sant'Anastasia, con conseguenti problemi sulla raccolta dei rifiuti.

¹⁰

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158610&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=108706>

Il potere di sottoscrivere le ordinanze contingibili ed urgenti, è affidato anche ai sindaci. Per esempio il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato le seguenti:

- Ordinanza n.19 del 21/01/2014;
- Ordinanza n.96 del 20/03/2014;
- Ordinanza n.203 del 24/06/2014;
- Ordinanza n.226 del 01/08/2014;
- Ordinanza n.20 del 20/01/2015;
- Ordinanza n.39 del 10/02/2015;
- Ordinanza n. 168 del 30/06/2015.

Le ordinanze hanno tutte come oggetto: “autorizzazione in deroga per il conferimento dei rifiuti presso il primo, secondo e quarto settore della VI vasca nella piattaforma logistica di Bellolampo (proroghe)”. Nelle premesse di queste ordinanze vengono riportate le motivazioni d’urgenza che, attraverso l’articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, “giustificano” l’intervento del sindaco. Le ordinanze citate, tra le altre cose, autorizzano in deroga e nelle more della realizzazione e attivazione degli impianti di trattamento previsti nel decreto AIA, DDS n.1348 del 9 agosto 2013 “l’utilizzo dei tre impianti mobili disponibili in discarica individuati nella nota prot n. 340 del 29 luglio 2013 di Rap SpA, al fine di garantire il pretrattamento mediante triturazione e deferrizzazione di una quantità massima di 1000 tonnellate/giorno di rifiuti solidi urbani”.

Pertanto la discarica di Bellolampo per anni ha funzionato solo perché il sindaco, tramite le sue ordinanze, ha concesso le deroghe. Le ordinanze contingibili ed urgenti sono diventate, quindi, per la Regione siciliana un *modus operandi* attraverso il quale si tenta di gestire l’emergenza rifiuti. Negli ultimi mesi, infatti, il presidente Crocetta di queste ordinanze ne ha sottoscritte diverse. Nella seguente tabella se ne riportano alcune:

Numero	Data	Oggetto
Ordinanza 19/Rif	8 luglio 2015	Misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell’impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attuazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, decreto legislativo n. 36 del 2003, circolare Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2013.
Ordinanza 18/Rif	30 giugno 2015	Sistema impiantistico regionale e reitera gestione commissariale.
Ordinanza 17/rif	16 giugno 2015	Reitera autorizzazione temporanea in deroga al conferimento dei rifiuti urbani del territorio della Regione siciliana.
Ordinanza 16/Rif	8 giugno 2015	Misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell’impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attuazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, decreto legislativo n. 36 del 2003, circolare Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2013.
Ordinanza 15/ Rif	29 maggio 2015	Autorizzazione temporanea in deroga al conferimento dei rifiuti urbani del territorio della Regione siciliana.

Ordinanza 13/Rif	7 maggio 2015	Misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attuazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, decreto legislativo n. 36 del 2003, circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2013.
Ordinanza 12/Rif	24 aprile 2015	Autorizzazione in deroga per il conferimento dei rifiuti urbani presso il terzo settore della VI vasca nella piattaforma logistica di Bellolampo.
Ordinanza 11/Rif	7 aprile 2015	Autorizzazione in deroga per il conferimento dei rifiuti urbani presso il terzo settore della VI vasca nella piattaforma logistica di Bellolampo.
Ordinanza 10/Rif	31 marzo 2015	Misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attuazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, decreto legislativo n. 36 del 2003, circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2013.
Ordinanza 9/Rif	10 marzo 2015	Autorizzazione in deroga per il conferimento dei rifiuti urbani presso il terzo settore della VI vasca nella piattaforma logistica di Bellolampo e discarica di Siculiana.
Ordinanza 8/Rif	3 marzo 2015	Autorizzazione integrata ambientale articolo 29 bis rilasciata con DDG n.76/2010 e ss.mm.ii. al 1244 del 26 luglio 2013. Aumento volumetrico di 100.000 metri cubi ditta Sicula Trasporti Srl Discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Grotte San Giorgio – Catania e Lentini.
Ordinanza 7/Rif	27 febbraio 2015	Misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attuazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, decreto legislativo n. 36 del 2003, circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2013.
Ordinanza 6/Rif	12 febbraio 2015	Misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attuazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, decreto legislativo n. 36 del 2003, circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2013.
Ordinanza 5/Rif	30 gennaio 2015	Misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attuazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, decreto legislativo n. 36 del 2003, circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2013.
Ordinanza 4/Rif	27 gennaio 2015	Misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attuazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, decreto legislativo n. 36 del 2003, circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2013.
Ordinanza 3/Rif	20 gennaio 2015	Misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attuazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, decreto legislativo n. 36 del 2003, circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del

		territorio e del mare del 6 agosto 2013.
Ordinanza 1/Rif	3 gennaio 2015	Misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attuazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, decreto legislativo n. 36 del 2003, circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2013.
Ordinanza 9/Rif	24 dicembre 2014	Misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attuazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, decreto legislativo n. 36 del 2003, circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2013.
Ordinanza 7/Rif	6 novembre 2014	Misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attuazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, decreto legislativo n. 36 del 2003, circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2013.
Ordinanza 6/Rif	30 ottobre 2014	Misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attuazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla direttiva 1999/31/CE, decisione 2003/33/CE, decreto legislativo n. 36 del 2003, circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2013.

Nonostante quanto dichiarato dal presidente della Regione siciliana davanti alla Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti in data 25 giugno 2015, ossia che lui stesso - senza l'intervento del Ministero dell'ambiente - non avrebbe più potuto firmare le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è stata emanata l'ennesima ordinanza, la n.20/Rif¹¹ dal titolo: "ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana nelle more dell'attuazione del piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario del ciclo integrato dei rifiuti", firmata dallo stesso Crocetta il 14 luglio 2015.

Un documento onnicomprensivo di 34 pagine, che interviene su tutto ciò che ruota intorno al sistema rifiuti. Di tutte le premesse contenute all'interno del testo, si segnala:

- 1) la motivazione dell'urgenza, ossia il prevenire le problematiche igienico sanitarie;
- 2) le deroghe contenute all'interno dell'ordinanza.

Di seguito si riportano alcuni passaggi significativi: "(...) considerato che sono di competenza del presidente della Regione l'attuazione di forme speciali di gestione di rifiuti per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico sanitarie in tutto il territorio regionale; (...) considerato che nelle more della realizzazione degli impianti sopra elencati, dell'adeguamento della disposizione commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, la capacità impiantistica di trattamento

¹¹

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_PubblicazioneDecreteriart68LR12082014n21/PIR_Decreti_art_68_LR_212014_anno2015/PIR_art68LR_212014_Luglio_2015/Ordinanza%2020_rif%20del%2014%20lug%202015_Gestione%20rifiuti%20nelle.pdf

meccanico biologico limitata ai valori nominali, non è nelle condizioni di far fronte all'intera produzione giornaliera regionale, con necessità di conferimento di quantitativi di rifiuti tal quali presso le discariche ad oggi autorizzate, dotate di impianti di sola triturazione e deferrizzazione; (..) ritenuto che, al fine di poter far ricorso temporaneo ad una forma speciale di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana nelle more dell'attuazione del piano stralcio attuativo per il modello di gestione ordinario del ciclo integrato dei rifiuti, è assolutamente necessario disporre deroghe specifiche sulle autorizzazioni integrate ambientali relative ai singoli impianti di smaltimento regionali nonché deroghe agli articoli 14 e 19 della legge regionale n. 9 del 2010; (..) rilevato che le deroghe previste dal provvedimento, con le iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione nel piano stralcio specificato in oggetto, appaiano imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti (...)"

L'ordinanza del 14 luglio del 2015, a differenza di quelle precedenti, nelle premesse contiene come unica novità il richiamo all'attuazione del piano stralcio. Del resto il documento interviene su diversi temi, dal trattamento dei rifiuti alle discariche, dalle AIA al passaggio dagli ATO alle SRR, fino a fissare previsioni relative alla cosiddetta ecotassa, intervenendo su una materia che di norma viene regolata da legge regionale e mai da una ordinanza contingibile ed urgente.

L'ordinanza n. 20 del 14 luglio del 2015 è stata reiterata nuovamente attraverso l'ordinanza n. 1 del 14 gennaio 2016 e quelle del 31 maggio 2016 la nn. 3/rif e 4/rif.

Alla luce dell'ordinanza n. 1 del 14 gennaio 2016, in data 26 gennaio 2016 la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti in base al possibile abuso di tale strumento ha chiesto informazioni al Ministero dell'ambiente che, il 29 febbraio del 2016, ha risposto come segue:

- “alla data odierna (29 febbraio 2016) sono state emesse dal presidente della Regione siciliana n.30 ordinanze a partire dalla n. 8 del 27 settembre 2013:
- l'ordinanza n. 8/2013 è stata emessa in deroga agli articoli 14 e 19 della legge regionale n. 9 del 2010, che prevede la nomina di un commissario straordinario da parte dell'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità per garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e la definizione delle procedure necessarie all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti;
- nel 2014 sono state emesse sette ordinanze di cui tre di reiterazione dell'ordinanza n. 8/2013 e quattro ordinanze riguardanti: l'impianti TMB di Catania gestito dalla Sicula Trasporti Srl, l'impianto sito nel comune di Motta Santa Anastasia gestito dalla Oikos SpA, la discarica di Siculiana (AG) gestita dalla Catanzaro Costruzioni, l'impianto di Castellana Sicula gestito dalla Alte Madonie Ambiente SpA, la discarica di Bellolampo (PA) gestito dalla Rap SpA, la discarica di Gela loc. Timpazzo gestita dall'ATO Ambiente CL2, la discarica di Trapani gestita dalla Trapani Servizi, la discarica di Sciacca (AG) gestita dalla SO.Ge.I.R.
- nell'anno 2015 sono state emesse ventuno ordinanze di reiterazione delle precedenti e di nuova emissione relativamente a diverse modalità di gestione dei rifiuti;

- nel 2016, fino alla data odierna, è stata emessa solo l'ordinanza n. 1 del 14 gennaio 2016 che reitera le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 20 del 14 luglio 2015.

Si ritiene, altresì, utile evidenziare gli atti intercorsi tra il Ministero dell'ambiente e la Regione siciliana a partire dalla nota del 5 giugno 2015 con la quale il Presidente di quest'ultima ha chiesto al Ministro dell'ambiente l'intesa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 191 decreto legislativo n. 152 del 2006, con allegata copia del "Piano Stralcio per l'attuazione degli interventi per l'implementazione impiantistica". Tale intesa non è stata accordata e in data 23 giugno 2015 la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero, a seguito del perdurare ricorso ad ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 191, rappresentava alla Regione siciliana l'opportunità di formulare una unica ordinanza che evidenziasse i contenuti delle precedenti individuando le maggiori criticità ancora in essere. Anche in considerazione della predetta nota la Regione siciliana ha emesso l'ordinanza n. 20 del 2015.

In tale contesto, in data 7 agosto 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha formulato due diffide nei confronti della Regione siciliana. Con la prima, il Presidente del Consiglio ha diffidato la Regione siciliana a provvedere, entro 60 giorni, all'approvazione definitiva del piano regionale di gestione dei rifiuti; con la seconda, invece, ha diffidato la Regione siciliana a riperimetrare gli ATO entro 30 giorni, a costituire gli organi amministrativi entro 150 giorni e ad adeguare la legislazione regionale in materia di gestione dei rifiuti entro 60 giorni.

Il 29 dicembre 2015 il Ministero dell'ambiente ha ulteriormente chiesto alla Regione siciliana le iniziative assunte per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti con l'invito a fornire ogni elemento utile al fine di valutare le conseguenti azioni dovute per il ripristino della regolare gestione del ciclo rifiuti.

In riscontro alla suddetta nota, la Regione siciliana, assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, in data 19 gennaio u.s. ha reiterato la richiesta di intesa del comma 4 dell'articolo 191, al fine di prorogare le speciali forme di gestione dei rifiuti in atto."

A fine marzo 2016, la Regione siciliana, nella persona del dottor Armenio, ha inviato al Presidente del Consiglio dei ministri la richiesta di stato d'emergenza.

Il documento che sorregge la domanda si apre con un *check-up* degli impianti di smaltimento esistenti.

Sono otto quelli in funzione: Bellolampo, Castellana Sicula, Trapani, Siculiana, Gela, Ragusa, Catania, Motta Sant'Anastasia. Il primo dato è emblematico: la produzione dei rifiuti in Sicilia è oggi di circa 6.200 tonnellate al giorno mentre, in regime ordinario, la capacità degli impianti è di 4.500 tonnellate al giorno.

Come si è colmato sinora il *deficit*? Attraverso provvedimenti "contingibili e urgenti" che hanno fatto sì che, nelle stesse discariche, si conferisse una quantità maggiore di rifiuti. Il presidente della Regione, nel luglio scorso, aveva infatti firmato un'ordinanza che aveva ampliato - almeno sulla carta - la capienza delle strutture, oltre ad estendere la biostabilizzazione a quasi tutti i rifiuti prodotti nell'Isola.

L'ultimo atto "contingibile e urgente" è stato firmato da Crocetta il 14 gennaio scorso. Ma ora, scrive Armenio, questi provvedimenti di emergenza "non sono più reiterabili poiché in qualche caso sono stati superati i termini previsti dalla legge".

La relazione affronta anche il tema della raccolta differenziata ai minimi: "Tale situazione oltre a rappresentare un problema per l'ambiente rappresenterà quasi certamente un problema di carattere economico finanziario perché ciò potrebbe costituire presupposto per l'apertura di specifiche procedure d'infrazione da parte dell'Unione europea".

Uno degli effetti delle citate ordinanze è quello di aumentare la quantità di rifiuti smaltiti presso le discariche siciliane ossia di andare in deroga alle autorizzazioni concesse.

La giunta regionale siciliana, attraverso la deliberazione n. 174 del 4 maggio 2016, ha ufficialmente chiesto ai competenti organi dello Stato la dichiarazione dello stato di emergenza per i motivi sopra riportati ossia per la grave situazione del sistema dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana, per un periodo di dodici mesi.

Il regime commissariale, secondo il presidente Crocetta, dovrebbe consentire:

- a) di proseguire l'esercizio delle discariche esistenti nel territorio regionale sulla base di quanto già disposto con le ordinanze contingibili ed urgenti;
- b) di potenziare le capacità, entro i limiti di legge, degli impianti di compostaggio in esercizio nella Regione siciliana;
- c) di ridurre la tempistica per la realizzazione degli impianti, soprattutto quelli dedicati alla raccolta differenziata, previsti dal "piano stralcio per l'attuazione degli interventi dell'implementazione impiantistica";
- d) di attivare i percorsi, le azioni e la dotazione finanziaria per l'eventuale trasporto extra regionale dei rifiuti prodotti nel territorio regionale qualora si verificassero eccedenze rispetto a quelli non smaltibili in loco attraverso un intervento legislativo concertato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Ministero dell'ambiente, rispondendo alla richiesta della Regione siciliana, non concede un nuovo commissariamento ma accorda – ai sensi del comma 4 art. 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – l'emanazione da parte del Presidente Crocetta di una nuova ordinanza contingibile ed urgente. Tale autorizzazione del MATTM viene comunicata alla Regione siciliana il 31 maggio 2016, attraverso una lettera dal titolo: "Situazione emergenziale nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Siciliana – Prescrizioni per la concessione dell'intesa ex articolo 191, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Alla luce di tale accordo raggiunto, il presidente Crocetta firma, in data 7 giugno 2016, una nuova ordinanza la 5/rif.

E' un provvedimento omnibus che, nei fatti, assomiglia ad un vero e proprio commissariamento. L'ordinanza, firmata dal governatore Rosario Crocetta dopo il via libera al testo da parte del ministero dell'Ambiente sarà in vigore fino al 30 novembre, indica in poco più di 50 pagine il cronoprogramma concordato con il Governo nazionale e annuncia il pugno di ferro della Regione, pronta a commissariare i Comuni inadempienti e a requisire le discariche non in regola.

Sull'osservanza delle prescrizioni e, soprattutto, sul rispetto dei tempi dettati dall'ordinanza vigilerà il ministero dell'Ambiente. Con cadenza trimestrale (la prima scadenza è fissata per il 30 agosto) Roma verificherà lo stato di avanzamento degli interventi. E al ministero il governo targato Crocetta è chiamato a rispondere inviando report mensili sulle azioni realizzate.

Tra le pieghe del provvedimento c'è spazio per la realizzazione dei termovalorizzatori. L'articolo 14 dell'ordinanza, infatti, autorizza il governo, entro 60 giorni dall'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti alla "predisposizione di apposita procedura di evidenza pubblica per la realizzazione di termovalorizzatori con le migliori pratiche disponibili in materia di tutela ambientale e della salute umana entro un fabbisogno stimato in circa 700 mila tonnellate l'anno". Alla Regione spetterà decidere il numero degli impianti, mentre sulla localizzazione l'ordinanza spiega che potranno sorgere "esclusivamente in aree in esercizio a discariche pubbliche ovvero in aree pubbliche dismesse di discariche non in esercizio ovvero in aree industriali, anche in prossimità delle stesse, disponendo che le stesse procedure vengano svolte con i termini ridotti previsti per motivi di urgenza". La realizzazione dei termovalorizzatori da un lato e l'incremento della raccolta dall'altro. Anche su questo fronte l'ordinanza detta scadenze precise.

In sei mesi l'aumento dovrà raggiungere almeno i sei punti percentuali: il 3 per cento entro fine agosto e un altro 3 per cento entro novembre. 'Sorvegliate speciali' sono le città di Palermo, Catania e Messina, che hanno tempo 15 giorni dall'emissione dell'ordinanza per presentare al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e all'Arpa un piano comunale di raccolta differenziata da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli comunali e da avviare "inderogabilmente" entro il 30 giugno. In caso di inadempienza alla prescrizione l'orizzonte è quello del commissariamento. "I sindaci e i Consigli comunali inadempienti sono commissariati nelle funzioni mediante la nomina di commissari straordinari" recita l'ordinanza, spiegando che l'avvio dell'intervento sostitutivo comporta anche "la conseguenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale". Spetterà, invece, ai sindaci prevedere incentivi economici per i cittadini che effettuano operazioni di compostaggio domestico e misure straordinarie per aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi e degli ingombranti. Infine, l'ordinanza prevede anche la possibilità di portare fuori dai confini regionali l'immondizia prodotta nell'Isola. Il governatore siciliano, infatti, potrà siglare accordi con altri presidenti di Regione disponibili a ricevere la spazzatura raccolta sul territorio regionale.

Vista l'importanza dell'ordinanza si riportano gli articoli più significativi:

Articolo 1

(reitera con modificazioni del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., per le motivazioni di cui in premessa e sulla base dell'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si dispone il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il periodo dal 7 giugno 2016 sino al 30 novembre 2016, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del

modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali, di reiterare con modifiche gli effetti della ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016, secondo le determinazioni contenute negli articoli seguenti, in deroga alla normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 2

(Attività straordinaria per programmazione operativa in materia di rifiuti)

1. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà provvedere, inderogabilmente entro 7 giorni lavorativi dalla entrata in vigore della presente ordinanza, a porre in essere le seguenti azioni:

- a. Predisporre un piano di azione che fornisca un quadro esaustivo delle infrastrutture dedicate alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati presenti sul territorio regionale finalizzato alla piena ed effettiva utilizzazione delle stesse;
- b. Predisporre un piano di azione che individui, in caso di accordi o gare per il trasferimento dei rifiuti fuori Regione, apposite aree qualificate come stazioni di trasferimento, nelle quali i rifiuti potranno essere temporaneamente conferiti prima del loro recupero o smaltimento previo idoneo trattamento in impianti fuori regione. Tali stazioni di trasferimento dovranno essere autorizzate come operazioni sia di recupero R13 sia di smaltimento D15;
- c. Predisporre un cronoprogramma dettagliato, volto a garantire la realizzazione degli impianti necessari nel rispetto del principio di prossimità e di autosufficienza e di sostenibilità ambientale, con indicazione delle risorse economiche necessarie per tale attuazione. Tale cronoprogramma dovrà tenere conto anche dello schema di DPCM che sarà adottato ai sensi dell'articolo 35 comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014 e che prevede un fabbisogno di incenerimento di circa 700.000 tonnellate l'anno;
- d. elaborare un piano operativo comprensivo di cronoprogramma (GANTT) con indicazione delle azioni e degli obiettivi intermedi di raccolta differenziata e conseguente riduzione dei Rifiuti Urbani Residui, anche in ordine ai contenuti degli elaborati di cui ai precedenti punti a) c b), con proiezione dei tempi c delle attività necessarie a determinare l'effettiva riduzione del gap infrastrutturale e del conferimento in discarica dei rifiuti in accordo alla gerarchia di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Il Presidente della Regione procederà all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, alla luce dell'adottando schema di DPCM su richiamato e redatto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014 procedendo all'approvazione dello stesso con proprio decreto, in deroga all'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previa procedura di valutazione ambientale strategica i cui tempi relativi alla consultazione e alla conclusione della procedura sono ridotti ad un terzo di quelli previsti dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 152/2006 e dal decreto presidenziale 8 luglio 2014, n. 23, della regione siciliana. L'eventuale aggiornamento del piano dovrà concludersi entro il 30 agosto 2016;

3. L'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dovrà presentare inderogabilmente entro 15 giugno 2016 un disegno di legge che determini una totale

riorganizzazione della *governance* regionale dei rifiuti attraverso una drastica riduzione degli ambiti territoriali, prevedendo ambiti territoriali di affidamento di dimensione ultraprovinciale, in modo da garantire le opportune economie di scala nella gestione dei rifiuti, nonché realizzare forme di mobilità di personale del settore le quali - pur tenendo conto dell'esigenza di mantenere significativi livelli occupazionali – garantiscano adeguatamente l'economicità e l'efficienza delle gestioni del servizio e della relativa attività amministrativa.

4. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nelle more della riorganizzazione della *governance* regionale di settore di cui al punto precedente, dovrà provvedere entro il 31 luglio 2016 all'adozione di un piano di azione che preveda la riduzione e ristrutturazione funzionale ed organizzativa delle SRR, almeno secondo il criterio della ultraprovincialità ed il rispetto dei principi di economicità, funzionalità e efficacia operativa del servizio di gestione d'ambito anche ai fini della potenziale riduzione della tariffa a carico dell'utenza.

5. L'attività di cui al comma precedente può essere attuata attraverso la nomina di uno o più commissari straordinari disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

6. Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di verificare, attraverso l'azione dei commissari straordinari già nominati in forza della Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016, la immediata adozione dei piani d'ambito e delle dotazioni organiche delle SRR, disponendo, in caso di accertata omissione, la decadenza degli organi societari e la sostituzione dei commissari inadempienti, nonché l'avvio della consequenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale, sulla base di quanto previsto all'art. 14 comma 6 della Legge regionale 8 aprile 2010

7. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà predisporre un piano di azione che preveda la nomina presso i comuni di commissari straordinari autorizzati a disporre variazioni di bilancio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori TIA, in coerenza allo standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa di smaltimento dei rifiuti per i comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Nella indicazione dello *standard* si dovrà tenere conto del livello di effettiva riscossione dell'ultimo triennio solare. I commissari straordinari nominati devono adeguare la TIA o la TARSU allo standard fermo restando che, nel caso in cui si determini uno scostamento rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione del servizio, sono comunque tenuti a individuare nel bilancio comunale le risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelli provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.

8. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà immediatamente attivare tutto quanto necessario al fine di pervenire, entro 30 giorni dalla adozione della presente ordinanza, alla stipula da parte del Presidente della Regione Siciliana di specifici accordi con i Presidenti delle altre Regioni che si rendano disponibili a ricevere i rifiuti raccolti sul territorio della Regione siciliana, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, da concludersi entro il 30 agosto 2016, per l'invio fuori Regione dei rifiuti in modo da garantire il rientro progressivo, e comunque totale al

termine del regime straordinario operante per effetto della presente ordinanza, nei limiti ordinari di capacità dei singoli impianti di trattamento.

9. L'ARPA Sicilia assicura, al Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, il supporto di una segreteria tecnica per le attività di monitoraggio, elaborazione dati sui rifiuti e assistenza specialistica per l'elaborazione di scenari e azioni operative per la più efficace attuazione della presente ordinanza.

10. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è autorizzato ad avvalersi del supporto professionale dell'Università degli Studi di Palermo ~ Dipartimento di Ingegneria Civile, ambientale, aerospaziale e dei materiali ovvero d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare - Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, di enti, di organismi e società in house del Governo Nazionale, in relazione alle esigenze valutate dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sentito il Presidente della Regione, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica regionale.

11. Qualora per acclamate esigenze di organizzazione del servizio di smaltimento si dovesse procedere, in via transitoria, nelle more dell'attivazione degli impianti mobili necessari alla biostabilizzazione, e comunque per un periodo massimo di 45 giorni dalla adozione della presente ordinanza, a destinare in discarica la frazione organica derivante da RUR ove questa sia trattata mediante processi di 12 giorni che siano comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà disporre in tal senso, sulla base del parere espresso da ARPA Regionale, provvedendo nel contempo che sia attuato un piano di sperimentazione volto alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di biostabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico. Ove l'esito della sperimentazione non dovesse essere positivo, la medesima dovrà senz'altro essere interrotta e i rifiuti sulla quale si è svolta dovranno completare il periodo di biostabilizzazione.

Articolo 3

(Azioni per l'incremento della raccolta differenziata)

1. I Sindaci ed i Consigli Comunali del territorio della Regione Siciliana, devono adottare o adeguare, entro e non oltre il 7 luglio 2016, il Regolamento comunale per la raccolta differenziata che tenga conto sia dei progressivi aggiornamenti normativi sia di quanto si rende necessario attuare con l'avvio immediato del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziati imposto in forza della presente ordinanza.

2. I Sindaci sono onerati entro il 15 luglio 2016 ad inviare con valore di notifica copia al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il Regolamento adottato entro i termini indicati al comma precedente.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma I, il Presidente della Regione adotta con proprio Decreto, su proposta del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, un Regolamento-tipo per la raccolta differenziata per le Amministrazioni comunali inadempienti, con

efficacia di regolamento comunale dalla data di pubblicazione dello stesso sulle Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

4. I Regolamenti di cui ai commi precedenti devono privilegiare in via prioritaria la raccolta differenziata presso le utenze commerciali anche ai fini della massimizzazione dei benefici economici derivanti dal servizio di R.D. espletato.

5. Stante l'inderogabilità del rispetto di incremento del target di R.D. nell'allegato C) che fa parte integrante della presente ordinanza è disposto il contingentamento del conferimento dei rifiuti indifferenziati per i Comuni inadempienti in misura corrispondente ai punti percentuali non rispettati.

6. Le SRR, ovvero i comuni in forma singola o associata, fatte salve le procedure di affidamento già avviate alla data della presente ordinanza, per le quali si dovrà operare una revisione dell'appalto appena assegnato per il secco/umido, qualora tale assegnazione è avvenuta contravvenendo i termini di cui al D.Lgs. n. 152/2006, provvedono entro il 7 luglio 2016 ad indire le procedure di gara mediante lo strumento degli accordi quadro d'ambito per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti mediante l'obbligo per i Comuni afferenti l'ambito territoriale ottimale di riferimento di aderire con appositi contratti di servizio *standard* agli accordi quadro aggiudicati dalla SRR.

7. Decorso inutilmente il termine del 7 luglio 2016, la SRR, mediante l'attivazione di un intervento sostitutivo, e quindi con la nomina di un commissario straordinario, provvederà sulla base di uno schema standard predisposto dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ad indire mediante il Sistema di Acquisti in rete (CONSIP) ovvero mediante la Centrale Unica di Committenza presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, se operativa, la gara secondo le stesse procedure in carico alle SRR inadempienti alla data del 7 luglio 2016, con oneri a carico delle SRR inadempienti;

8. I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana sono obbligati ad attivare, entro dieci giorni dalla emissione della presente ordinanza:

a) ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata che dovrà determinare, allo scadere del primo trimestre dall'avvio, quindi entro il 30 agosto 2016, un incremento della percentuale di raccolta differenziata di almeno 3 punti percentuali rispetto al dato ISPRA/ARPA SICILIA relativo all'anno 2015 e allo scadere del secondo trimestre almeno di ulteriori 3 punti percentuali entro il 30 novembre 2016;

b) Ogni azione utile per incrementare le percentuali della raccolta differenziata nei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli e nei centri della grande distribuzione;

c) Misure straordinarie di raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato, con espresso divieto di smaltire nelle discariche site nel territorio della Regione Siciliana;

d) Misure straordinarie per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli in uso domestico e dei rifiuti inerti;

e) L'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale;

f) la separazione dei circuiti di raccolta dell'umido alimentare (scarti e i pasti) e del verde (scarti di manutenzione di parchi e giardini), che consente la rarefazione delle frequenze per il verde c

economie di raccolta conseguibili con l'uso di mezzi a vasca, più economici e adatti allo scarto alimentare per il suo alto peso specifico, in luogo dei compattatori di grandi dimensioni;

g) lo sviluppo del compostaggio domestico e la possibilità di conferimento del "verde" in stazioni ecologiche (centri comunali di raccolta, ed eventualmente di compostaggio in loco), con la conseguente rarefazione o, al limite, eliminazione delle raccolte domiciliari del verde.

9. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere incentivata in quelle parti del territorio regionale che si caratterizzano per:

a) notevole distanza e dispersione rispetto ai centri maggiori, distanza che influisce sensibilmente sui costi di viaggio dei mezzi di raccolta;

b) realtà a prevalente economia agricola, che quindi dispongono di possibilità "alternative" al conferimento al servizio di raccolta per lo smaltimento/valorizzazione in loco degli scarti organici;

c) la presenza di abitazioni che dispongono di un giardino o di un orto.

10. Ai Comuni che abbiano dimostrato di avere superato le soglie sopra richiamate di raccolta differenziata sarà riconosciuta una priorità nel finanziamento di attrezzature e/o infrastrutture per la R.D.

11. I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana dovranno prevedere in sede di redazione cd approvazione dei Regolamenti comunali per la Raccolta Differenziata misure di incentivi economici per i cittadini che effettuano operazioni di compostaggio domestico.

12. I Sindaci delle Città Metropolitane di Palermo, Messina, Catania e i Presidenti dei Liberi Consorzi Comunali assicurano una azione di monitoraggio e di controllo del regolare funzionamento delle operazioni di avvio della raccolta differenziata nell'ambito del territorio di competenza.

13. Alla validazione dei *target* di raccolta differenziata ordinati con le disposizioni di cui ai commi precedenti provvede l'ARPA Sicilia entro la prima scadenza trimestrale di monitoraggio di cui al precedente comma 8 lettera a).

Articolo 5

(Attività straordinaria per gli impianti di smaltimento R.S. U.)

1. Stante l'inderogabilità dei limiti imposti dalla normativa comunitaria alle autorizzazioni integrate ambientali all'esercizio degli impianti ed entro un limite di trattamento di biostabilizzazione per un tempo pari ad almeno 15 giorni nell'ambito dell'obbligatorio trattamento dei rifiuti indifferenziati negli impianti TMB (trattamento meccanico biologico) già esistenti e/o autorizzati ovvero autorizzati ma non in esercizio (impianti mobili) sono disposte le seguenti autorizzazioni al conferimento, vale a dire gli Allegati A) e B), distinte per Comune e Impianto di Conferimento, sulla base del valore medio di tonn/gg conferibili determinato sulla base dei dati annuali riferiti all'anno 2014, riconfermati da ISPRA per l'anno 2015 delle tonn/anno per Comune al netto dei dati di raccolta differenziata.

2. Il piano di conferimento con validità dalla entrata in vigore della presente ordinanza sino al 30 giugno 2016 è quello riportato nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente ordinanza con valore di autorizzazione, in deroga all'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 912010, al conferimento per i singoli Comuni e per gli Impianti di smaltimento corrispondenti.

3. Il piano di conferimento con validità dal 1 luglio 2016 sino al 30 novembre 2016 è quello riportato nell'allegato B) che costituisce parte integrante della presente ordinanza con valore di autorizzazione, in deroga all'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 9/2010, al conferimento per i singoli Comuni e per gli Impianti di smaltimento corrispondenti.

4. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è autorizzato a provvedere, in relazione ad esigenze sopravvenute, indifferibili ed urgenti, sentito il Presidente della Regione Siciliana, alle modifiche alle autorizzazioni al conferimento di cui ai commi precedenti indispensabili per ottimizzare ulteriormente il razionale utilizzo degli impianti presenti e autorizzati nel territorio regionale.

5. Per il superamento dell'immediata emergenza e nelle more dell'attivazione degli impianti mobili necessari alla biostabilizzazione, e comunque per un periodo massimo di 45 giorni dalla adozione della presente ordinanza, la frazione organica derivante da RUR potrà essere destinata in discarica ove questa sia stata trattata mediante processi biologici di durata non inferiore a 12 giorni che siano comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica tenuto conto del potenziale rischio di insorgenza di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale, in caso di mancata deroga; tale obiettivo dovrà essere verificato mediante un piano di sperimentazione volto alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dal trattamento di bio-stabilizzazione, affinché si verifichi che l'indice di respirazione dinamico potenziale abbia subito una riduzione pari almeno al 50%.

6. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà disporre le procedure per l'acquisizione di un parere favorevole da parte di ARPA regionale, nonché l'attuazione di un piano straordinario di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di biostabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico. Ove la riduzione del suddetto indice respirometrico non risultasse almeno pari al 50% la frazione organica prodotta non potrà essere considerata utilmente trattata ai fini dello smaltimento in discarica. Ove l'esito della sperimentazione non dovesse essere positivo, la medesima dovrà senz'altro essere interrotta e i rifiuti sulla quale si è svolta dovranno completare il periodo di biostabilizzazione.

Articolo 11

(Attività straordinaria per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata e obbligo di pretrattamento)

1. Le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e ai Comuni, in forma singola o associata, dovranno procedere conformemente alla legge regionale n. 9/2010 all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della frazione biodegradabile da conferire in discarica previsti dalla normativa vigente.

2. Nelle more del funzionamento a regime del complesso sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, ai soggetti gestori impianti di compostaggio e di quelli destinati al trattamento della frazione organica dei rifiuti, in esercizio sul territorio regionale, di poter aumentare, nella vigenza del presente provvedimento contingibile ed urgente, la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino al 30 per cento, previa acquisizione dei pareri tecnici e tecnici-sanitari.

Articolo 12

(Requisizione in uso delle discariche e degli impianti di smaltimento)

1. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà procedere, sulla base di direttive del Presidente della Regione Siciliana, qualora ciò si rendesse necessario per esigenze ambientali, alla requisizione in uso delle discariche e/o degli impianti siti nel territorio regionale al fine di poter normalizzare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e tecnica di settore, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ed in particolare, in particolare mediante l'uso di impianti mobili di biostabilizzazione, prima del possibile smaltimento definitivo o recupero.

2. Sulla base di quanto previsto al precedente comma 1 si procederà all'avvalimento temporaneo del complesso aziendale attualmente operante, quindi anche del personale addetto, senza che ciò possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nello specifico della finanza regionale.

3. La discarica e/o l'impianto requisito, per tutta la durata della presente ordinanza, sarà assegnato temporaneamente a Dipartimento Regionale della Protezione Civile che opererà di concerto con il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sentito il Prefetto competente per territorio.

4. L'indennità di requisizione per il soggetto proprietario della discarica e/o dell'impianto, previa compilazione di apposito verbale di consistenza della discarica e/o dell'impianto requisito, sarà determinata da una successiva deliberazione di Giunta Regionale sulla base della proposta avanzata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Articolo 13

(Avvio straordinario delle procedure di gara per l'invio fuori dal territorio regionale della frazione secca da r.i.)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso temporaneo anche in deroga alla pianificazione regionale, a cura del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, all'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica per destinare, mediante servizio di packaging, trasporto e logistica la frazione secca in uscita dal trattamento di tritovagliatura, da qualificare preferenzialmente come

CSS-Rifiuto, per essere destinata prioritariamente ad impianti di recupero energetico presenti sul territorio regionale ovvero mediante accordi ex art.182, comma 3 D.Lgs. 152/2006 se fuori dal territorio regionale.

2. Ai fini del conferimento di rifiuti preferenzialmente come CSS-Rifiuto, per essere destinata prioritariamente ad impianti di recupero energetico fuori dal territorio regionale.

Articolo 14

(Altri adempimenti straordinari)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 152/2006 e per le motivazioni di cui in premessa, si autorizza il ricorso temporaneo anche in deroga alla pianificazione regionale, a cura del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, entro 60 giorni dall'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti secondo le modalità previste all'articolo 2, comma 1 della presente ordinanza, alla predisposizione di apposita procedura di evidenza pubblica per la realizzazione di termovalorizzatori con le migliori pratiche disponibili in materia di tutela ambientale e della salute umana entro un fabbisogno stimato in circa 700.000 tonn/anno da localizzare esclusivamente in aree in esercizio a discariche pubbliche ovvero in aree pubbliche dismesse di discariche non in esercizio ovvero in aree industriali, anche in prossimità delle stesse, disponendo che le stesse procedure vengano svolte con i termini ridotti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 per motivi di urgenza.

2. Le Pubbliche Amministrazioni interessate o dei soggetti che operano in analogia, dovranno attenersi, per tutte le procedure di evidenza pubblica previste nella presente ordinanza, ai tempi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure semplificate casi di necessità ed urgenza.

3. Il Dipartimento Regionale è autorizzato a derogare alla Legge regionale n. 19/2008 e s.m.i. ed alla Legge regionale 9/2010 nonché alle relative norme regolamentari ed amministrative correlate, al fine di effettuare tutte le modifiche organizzative, funzionali ed operative ritenute utili e necessarie per il corretto adempimento degli obblighi discendenti dalla presente ordinanza e finalizzati al superamento della situazione emergenziale attuale, mediante la proposta di Decreto del Presidente della Regione.

4. I Sindaci ed i Consigli Comunali inadempienti negli obblighi inderogabili di cui alla presente ordinanza sono commissariati nelle funzioni mediante la nomina di commissari straordinari su proposta del Dipartimento Regionale con Decreto del Presidente della Regione, costituendo la presente ordinanza diffida ad adempiere.

5. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è autorizzato a proporre ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti al Presidente della Regione Siciliana, sentito il Ministero dell'Ambiente in attuazione alla pianificazione delle attività di cui all'art. 2 della presente.

6. Qualora per acclerate esigenze di organizzazione del servizio di smaltimento si dovesse procedere, in via transitoria, nelle more dell'attivazione degli impianti mobili necessari alla

biostabilizzazione, e comunque per un periodo massimo di 45 giorni dalla adozione della presente ordinanza, a destinare in discarica la frazione organica derivante da RUR ove questa sia trattata mediante processi anche inferiori a 15 giorni che siano comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà disporre le procedure per l'acquisizione di un parere favorevole da parte di ARPA regionale, nonché allo svolgimento del buon esito di un piano di analisi dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di biostabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico.

7. Le SRR ovvero i gestori pubblici delle discariche in esercizio sono autorizzate a procedere all'acquisizione di impianti mobili di biostabilizzazione con eventuale anticipazione finanziaria a carico della Regione Siciliana ~ Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti da restituire entro 24 mesi maggiorati degli interessi legali, previa autorizzazione del medesimo Dipartimento.

8. Fermo restando i principi contenuti nella parte prima del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii i termini contenuti nel Decreto Legislativo afferenti le procedure VAS, VIA ed A.I.A. afferente l'impiantistica esistente e da realizzare in attuazione alla presente ordinanza sono ridotti a un terzo, fermo restando l'obbligo di pubblicazione e consultazione pubblica previsto in sede procedurale.

9. Le determinazioni finali circa i pareri, nulla osta, intese, concerto, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati da acquisire ai fini della emissione dei provvedimenti di VAS, VIA e AIA sono assunte in sede di unica conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. da indire e concludersi inderogabilmente entro 30 giorni dall'avvio del procedimento a cura del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

10. Le disposizioni e/o atti amministrativi, richiesti in attuazione alla presente ordinanza da parte del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ad altri rami dell'Amministrazione Regionale o altri Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 10/2000 anche in deroga alle norme di contabilità pubblica regionale di cui alla legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni sono disposte senza indugio entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento.

11. L'inadempimento delle disposizioni di cui ai precedenti commi 8,9 e 10 costituisce causa di risoluzione unilaterale dei contratti individuali dei dirigenti individuati responsabili.

12. Gli adempimenti attuativi derivanti dalla presente ordinanza in capo al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti costituiscono obiettivi con priorità alta con peso pari al 70% sia per il Dirigente Generale, per i Dirigenti delle Strutture intermedie e per il Personale del Comparto non Dirigenziale destinatario del Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni di cui al CAPO III del Contratto Collettivo di Lavoro vigente con deroga specifica agli Accordi Sindacali;

13. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà stabilire entro il 30 agosto 2016, un capitolo di bilancio nel quale fare confluire le somme introitate dai Comuni a fronte dei versamenti delle tariffe, destinate allo smaltimento e al recupero dei rifiuti.

Di seguito si riportano le tabelle allegate alla citata ordinanza che determinano i conferimenti autorizzati presso le discariche siciliane.

ALLEGATO A)

Piano riabilitativo conferimenti

GESTORE	LOCALITA'	GESTORE T/g			R.D. +		Capacità res.	Giorni residui	GG al 30 nov	Impianto TMB							
		ATTUAL E	RIMODUL ATO	Variazi oni	0,03	0,06				Tonn v.a.	T/g oggi	T/g + 6% RD	TM MAX	TB 28 gg	TB 21 gg	TB 15 gg	TB 12 gg
ATO AMBIENTE CL 2	GELA	175	-	0%	-	-	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATO PA6 - ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.	CASTELLANA	67	95	29%	92	89	200.000	2.110	2.053	100	32	45	45	45	45	45	45
CATANZARO COSTRUZIONI S.P.A.	SICULIANA	1.187	-	0%	-	-	1.000.000	-	-	1.300	-	-	-	-	-	-	-
OIKOS S.P.A.	MOTTA	921	1.037	11%	1.006	974	600.000	579	424	1.300	-	-	-	-	-	-	-
RAP S.P.A.	BELLOLAMPO	781	781	0%	758	734	750.000	960	830	1.800	450	540	630	630	675	675	675
SICULA TRASPORTI S.R.L.	GROTTE S GIORGIO	2.009	3.196	37%	3.101	3.005	900.000	282	108	4.000	810	900	990	990	1.440	1.440	1.440
TRAPANI SERVIZI S.P.A.	TRAPANI	379	410	8%	398	385	350.000	854	717	600	203	250	270	270	270	270	270
ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.	RAGUSA	93	93	0%	90	87	20.000	215	37	100	68	68	68	68	68	68	68
TOTALI		5.612	5.612		5.444	5.275	3.829.000			9.450	1.562	1.803	2.003	2.003	2.498	2.498	2.498

ALLEGA
TO B)

Piano riabilitativo conferimenti

GESTORE	LOCALITA'	GESTORE			R.D. +	R.D. +	Capacità res.	Giorni residui	GG al 30 nov	Impianto TMB					
		ATTUALE	RIMODUL ATO	Variaz oni						T/g + 6% RD	TM MAX	TB 28 gg	TB 21 gg	TB 15 gg	TB 12 gg
ATO AMBIENTE CL 2	GELA	175	-	0%	-	9.000	-	-	-	250	-	-	-	-	-
ATO PA6 - ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.	CASTELLAN A	67	95	29%	92	200.000	2.110	2.053	100	32	45	45	45	100	100
CATANZARO COSTRUZIONI S.P.A.	SICULIANA	1.187	-	0%	-	1.000.000	-	-	1.300	-	-	-	-	-	-
OIKOS S.P.A.	MOTTA BELLOLAMP O	921	1.037	11%	1.006	600.000	579	424	1.300	-	-	-	-	1.040	1.040
RAP S.P.A.		781	1.235	37%	1.197	750.000	608	455	1.800	450	540	630	675	1.240	1.240
SICULA TRASPORTI S.R.L.	GROTTE S GIORGIO	2.009	2.712	26%	2.631	900.000	332	162	4.000	810	900	990	1.440	3.200	3.200
TRAPANI SERVIZI S.P.A.	TRAPANI	379	441	14%	428	350.000	794	653	600	203	250	270	270	450	450
ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.	RAGUSA	93	93	0%	90	20.000	215	37	100	68	68	68	68	150	150
TOTALE		5.612	5.612		5.444	3.829.000			9.450	1.562	1.803	2.003	2.498	6.180	6.180

Il sito di Bellolampo, nonostante sia stato oggetto di interventi specifici finanziati dal Commissario di Governo, ha continuato per lungo tempo ad essere gestito in deroga principalmente per il mancato trattamento dei rifiuti conferiti in discarica, come invece previsto dalla direttiva europea 1999/31/CE. Nel periodo *post* commissariale l'adozione delle ordinanze sindacali e quelle di somma urgenza del presidente della Regione siciliana hanno "garantito" il funzionamento della discarica di Palermo.

1.8 Gli ambiti territoriali ottimali

Prima dell'approvazione del piano dei rifiuti del 2012 era vigente quello del 2002, al centro del quale si poneva l'ordinanza¹² del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 1069 del 28 novembre 2002, con cui si costituivano le società d'ambito, ossia le aggregazioni dei comuni alle quali i comuni stessi dovevano trasferire le proprie competenze in materia.

Il compito degli ATO (ambiti territoriali ottimali), quindi, sarebbe stato quello di pianificare e programmare la gestione integrata sul proprio territorio, compresa la realizzazione degli impianti, il livello di raccolta differenziata e l'affidamento della gestione integrata, predisponendo a tal fine, ciascuno, un proprio piano d'ambito e perseguendo, in primo luogo, gli obiettivi minimi di riciclo.

La Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti della precedente legislatura, aveva già evidenziato l'assoluta inefficienza dei ventisette ATO siciliani. Tant'è che, tra le altre cose, nella relazione territoriale sulla Sicilia¹³ si legge: "Ciò che preme sottolineare in questa sede è che l'indebitamento degli ATO Siciliani, l'utilizzo clientelare delle assunzioni, le incapacità politiche ed amministrative che ne hanno caratterizzato la gestione vanno realisticamente ricondotti non solo ad inefficienze amministrative ma, più realisticamente, a una commistione tra queste ultime e vaste sacche di illegalità, che hanno favorito l'ingresso della criminalità organizzata in questo settore. (...) L'aumento sconsiderato di personale all'interno delle società d'ambito, la nomina di amministratori incapaci, privi di alcuna esperienza nel settore (con la conseguente necessità di affidare numerose e costose consulenze esterne), la creazione di strutture tanto articolate quanto inutili ha determinato evidentemente un aumento consistente dei costi del servizio, e quindi delle tariffe, a fronte di un peggioramento del servizio medesimo, sicché i cittadini si sono rifiutati di pagare quanto dovuto. Si è in tal modo innescato il circolo vizioso che ha portato al disastro finanziario che si registra all'interno delle società d'ambito. Ed allora appare estremamente riduttivo ricondurre il fallimento degli ATO a mere incapacità gestionali e amministrative, ma va più realisticamente ricondotto a quello che può essere definito un intreccio tra cattiva gestione, incapacità politica, sia a livello regionale che a livello degli enti territoriali, connivenze e, in qualche caso, complicità tra pubblica amministrazione e criminalità organizzata. Non si spiega diversamente la pervicacia con cui sono state effettuate assunzioni di personale (in molti casi si trattava di soggetti pregiudicati con collegamenti con la criminalità organizzata), sebbene fossero

¹² <http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Rifiuti/2002/sicilia%20ord%20comm%202002%20n.1069.htm>

¹³ Doc XXIII n. 2 della XVI legislatura <http://www.camera.it/dati/leg16/lavori/bollet/201010/1006/pdf/39.pdf>

state già emanate dalla Regione prescrizioni, direttive, circolari di richiamo al rispetto della normativa vigente.”

La costituzione degli ATO ebbe come ulteriore sciagurata conseguenza la deresponsabilizzazione dei comuni che, in molti casi, non versavano gli introiti relativi alle tariffe sulla spazzatura. Alcuni enti locali, addirittura, neanche inserivano la voce in bilancio.

Nei territori siciliani, per di più, l'evasione degli utenti raggiungeva percentuali di circa il 40 per cento. I sindaci, con la costituzione delle società d'ambito, non rispondevano più della gestione dei rifiuti, ma erano semplicemente soci di un'assemblea di amministratori locali, con la diretta conseguenza che la responsabilità dei disservizi o degli aumenti delle tariffe era imputabile solo al consiglio d'amministrazione ed al presidente della società d'ambito.

Ci furono dei casi, non poco frequenti, in cui i primi cittadini si ergevano a capipopolo contestando gli aumenti di tariffa, per poi recarsi all'assemblea dei soci ad approvare tali misure. Da una parte protestavano e dall'altra votavano a favore di bilanci che, il più delle volte, risultavano gonfiati ed illegali. Gli aumenti delle imposte erano dovuti alle esorbitanti spese a cui dovevano far fronte queste società per azioni. Questi costi, oltre alle inutili assunzioni, erano dovuti anche agli altissimi compensi degli amministratori, con l'aggravante che, essendo il più delle volte inadeguati, avevano bisogno di numerose e costose consulenze esterne.

La creazione di strutture tanto articolate quanto inutili, determinò evidentemente un aumento del costo del servizio, e quindi delle tariffe, nonché un peggioramento del servizio stesso, sicché i cittadini ad un certo punto si rifiutarono di pagare quanto dovuto. In tal modo si innescò un circolo vizioso che portò alla montagna di debiti accumulati dagli ATO. Dunque le società non riuscirono a coprire le spese per i servizi resi e furono sempre più frequenti i mancati pagamenti alle imprese che si occupavano del trasporto dei rifiuti, della pulizia delle strade e del conferimento in discarica. Le ditte poi a loro volta non riuscirono a pagare i loro dipendenti che cominciarono a protestare avviando gli scioperi. Il risultato di questo vorticoso giro è facilmente intuibile: disservizi e rifiuti per strada.

1.9 Gli ATO, i comuni e la regione: un pericoloso corto circuito finanziario

Durante le tre missioni in Sicilia e le audizioni svolte a Roma, diversi componenti della Commissione parlamentare di inchiesta hanno più volte sollevato la questione relativa alla quantificazione del debito complessivo degli ATO, ma deve prendersi atto del fatto che le risposte sono state vaghe ed imprecise. Allorquando, invece, sono state fornite delle cifre, queste sono risultate stime al ribasso poiché, come vedremo più avanti, l'entità esatta è difficilmente quantificabile.

Sul punto, Vania Contrafatto, assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, durante l'audizione del 25 febbraio 2015 ha dichiarato: “Ho chiesto ai commissari regionali di darmi i bilanci e le scritture contabili di ogni singolo ATO. Alcuni li hanno fatti

pervenire, altri hanno detto che non li hanno mai approvati, altri ancora forse non li hanno mai fatti. (...) Non sappiamo a quanto ammonti il debito se non depositano le scritture o i bilanci da cui ciò emerge. (...) Stiamo chiedendo, quindi, tutte le documentazioni possibili e immaginabili per renderci conto di quale sia veramente la situazione, perché anche lì ci sono stati commissari liquidatori più attivi e incisivi, mentre altri che hanno detto che in un determinato paese un tizio con la coppola avrebbe potuto dire loro di sapere dove abitavano sia loro che i loro figli! In occasione dell'ultima proroga concessa a questi commissari per l'ATO, abbiamo sostituito quelli più «paurosi» con altri che sembravano essere più abituati a come si deve resistere in Sicilia.”

La Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti della precedente legislatura aveva già affrontato il problema riguardante l'entità del complessivo *deficit* finanziario degli ATO siciliani, riportando nella relazione finale le dichiarazioni dell'allora presidente Raffaele Lombardo, il quale, nel corso dell'audizione del 3 febbraio 2010, precisò che il debito complessivo, a quella data, ammontava ad oltre 800 milioni di euro.

Su questo argomento è intervenuta negli anni la Corte dei conti siciliana attraverso due deliberazioni, la n. 01/2012/VSGF dal titolo “Indagine sulla gestione dei rifiuti solidi urbani tramite ambiti territoriali ottimali nella Regione siciliana”¹⁴ e la più recente n. 207/2015/GEST dal titolo “La finanza locale in Sicilia 2013-2014.”¹⁵

La prima delibera riguarda un'indagine della magistratura contabile avviata nel gennaio del 2010 e conclusasi a dicembre dello stesso anno. La sezione di controllo acquisì i bilanci delle ventisette società d'ambito - relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 - che gestiscono, a decorrere dall'anno 2002, il ciclo integrato dei RSU nei corrispondenti ambiti territoriali in cui è stata suddivisa la Regione siciliana.

La Corte dei conti rilevò per quasi tutte le società d'ambito lo stato di insolvenza che emergeva dallo stato patrimoniale ove, a fronte di passività reali per servizi fatturati dai gestori, risultavano crediti verso i comuni e verso gli utenti/contribuenti, sostanzialmente inesigibili.

Su questo ultimo punto, la magistratura contabile evidenziò come, nel passaggio dal regime TARSU a quello TIA, la nuova tariffa venne determinata ed approvata dagli ATO e non dai consigli comunali sulla base di una errata interpretazione della normativa vigente e degli stessi statuti delle società d'ambito. Tale incompetenza fu confermata dal TAR e dalle Commissioni tributarie, quindi gli ATO si trovarono ad avere crediti inesigibili per milioni e milioni di euro giacché privi di fondata legittimità.

La Sezione di controllo, per di più, quantificò il crescente indebitamento che, a fine 2009, ammontava ad oltre 900 milioni di euro.

Inoltre fra le cause dello squilibrio e le difficoltà gestionali segnalò le seguenti:

- l'eccesso di personale rispetto alle reali esigenze;
- l'elevato numero dei componenti dei consigli di amministrazione con elevata indennità;

¹⁴ http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sicilia/2012/delibera_101_2012.pdf

¹⁵ http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sicilia/2015/delibera_207_2015.pdf

- la grave difficoltà degli ATO nel riscuotere i crediti sia dai cittadini utenti, sia dagli stessi comuni con l'emergere di un diffuso contenzioso;
- il mancato versamento agli ATO delle tariffe riscosse dai comuni.

Nella tabella che segue, per ciascun ATO viene riportato il numero dei dipendenti ed il rapporto tra il costo del personale e quello di produzione.

Denominazione ATO	Costo della produzione 2009	Spesa per il personale 2009	Costo del personale/ costo produzione	Dipendenti	Società con attività caratteristica esternalizzata
SO.GE.I.R. AG1	13.519.013	6.136.450	47%	178	No
GE.S.A. AG2 ***	37.622.369	4.101.909	11%	103	Si
DEDALO AG3	18.641.117	10.541.524	57%	235	No
JONIAMBIENTE CT 1 ****	23.100.726	416.523	2%	5	Si
ACIAMBIENTE CT 2 ***	23.955.686	354.046	1%	10	No
SIMETO AMBIENTE CT 3 ***	51.234.291	871.588	2%	14	Si
CATANIA AMBIENTE CT 4 **	2.518.782	n.d	n.d	n.d	n.d
KALAT AMBIENTE CT 5	17.334.882	1.679.571	10%	45	No
ENNAUNO *	n.d.	n.d	n.d	n.d	n.d
SERVIZI COM.LI INT RSU PA 1	22.575.588	10.765.228	48%	227	No
ALTO BELICE PA 2	21.229.442	10.977.002	52%	294	No
PALERMO AMBIENTE PA 3 ***	4.218.079	2.343.248	56%	75	Si
CO.IN.RE.S PA 4 ***	31.377.150	17.928.724	57%	524	No
ECOLOGIA E AMBIENTE PA 5	17.580.871	8.980.704	51%	230	No
ALTE MADONIE AMBIENTE PA 6	6.494.732	2.615.897	40%	72	No
ATO CL 2	12.290.823	211.471	n.d	n.d	No
ATO CL 1	n.d.	n.d	n.d	n.d	n.d
ATO ME 1 ***	16.076.107	497.972	3%	15	Si
ATO ME 2	31.097.984	3.018.877	10%	85	Si
ATO ME 3 ***	39.168.461	1.728.385	4%	61	Si
ATO ME 4 ***	12.901.060	145.413	1%	4	No
EOLIE PER L'AMBIENTE ME 5 ***	5.699.674	133.761	2%	4	Si
RAGUSA	21.591.836	233.057	1%	6	No

AMBIENTE RG 1					
ATO SR 1 ***	13.153.146	48.251	n.d	n.d	Si
ATO SR 2 ***	4.150.976	186.800	n.d	n.d	No
TERRA DEI FENICI TP 1 ***	6.077.817	102.279	n.d	n.d	Si
BELICE AMBIENTE	25.306.327	13.196.243	52%	262	no

Fonte: Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 101/2012. * ATO CL1 ed ATO EN1 non hanno approvato i bilanci 2008/2009. ** ATO CT4 Catania Ambiente non ha istaurato rapporti di lavoro subordinato, si avvale di personale distaccato dal comune di Catania e collaborazioni con incarichi co.co.co ed a progetto. *** Il conto economico del bilancio contiene, sotto la voce “costi per servizio”, anche la spesa sostenuta per la retribuzione del personale altrui impiegato comunque nella gestione integrata dei rifiuti. ****La società presenta un valore elevato alla voce B6 del conto economico.

Al dissesto economico degli ambiti territoriali ottimali è seguito quello dei comuni, motivo per cui la Corte dei conti - nella relazione approvata durante l’adunanza del 19 giugno 2015 e dal titolo: “La finanza locale in Sicilia 2013-2014”¹⁶ - dedica un capitolo all’esposizione debitoria nei confronti degli ATO rifiuti, affermando che un fattore di estrema problematicità per la finanza dei comuni siciliani è costituito proprio da questa massa ingente di debiti verso le società d’ambito, le cui gestioni antieconomiche hanno dato luogo ad una diffusa situazione di illiquidità, talvolta culminata in vero e proprio stato di emergenza sanitaria.

La mancanza di liquidità dei comuni, quindi, ha costretto la Regione ad intervenire al fine di garantire la continuità di un servizio essenziale per la collettività. Tant’è che la Regione siciliana ha approvato una serie di leggi che hanno autorizzato l’intervento anticipatorio degli obbligati *ex lege* in via sussidiaria per assicurare l’integrale copertura del servizio.

Le norme che hanno consentito alla Regione di intervenire economicamente sono:

- l’articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;
- l’articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6;
- l’articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- l’articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1.

L’intervento finanziario, in un secondo momento, è stato garantito attraverso alcuni provvedimenti emergenziali, disposti da organi commissariali dapprima in attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2010 n. 3887, e, successivamente, da ordinanze del presidente della Regione, emanate ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (ordinanza del presidente della Regione siciliana n. 8/RIF del 27 settembre 2013, e successive).

Si riportano le somme autorizzate tramite le norme richiamate:

Normativa di riferimento	anno	Anticipazioni	Recuperi e/o trattenute periodi precedenti	Debito consolidato al 31/12/2014
Anticipazioni articolo 21, c. 17,	2006	euro 18.589.444,81	euro 0,00	euro 18.589.444,81

¹⁶ http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sicilia/2015/delibera_207_2015.pdf

legge regionale 19/2005				
Anticipazioni articolo 21, c. 17, legge regionale 19/2005	2007	euro 25.413.705,03	euro 0,00	euro 25.413.705,03
Anticipazioni articolo 21, c. 17, legge regionale 19/2005	2008	euro 41.027.800,00	euro 9.908.479,00	euro 31.119.321,00
Anticipazioni articolo 21, c. 17, legge regionale 19/2005	2009	euro 37.043.569,10	euro 0,00	euro 37.043.569,10
TOTALE ex articolo 21		euro 122.074.518,94	euro 9.908.479,00	euro 112.166.039,94
Anticipazioni articolo 11, legge regionale 6/2009	2009	euro 261.553.249,65	euro 60.631.981,62	euro 200.921.268,03
Anticipazioni articolo 11, legge regionale 6/2009	2010	euro 30.641.740,42	euro 3.222.435,60	euro 27.419.304,82
Anticipazioni articolo 11, legge regionale 6/2009	2011	euro 28.092.088,68	euro 3.034.208,87	euro 25.057.879,81
Anticipazioni articolo 11, legge regionale 6/2009	2012	euro 1.780.000,00	euro 790.000,00	euro 990.000,00
TOTALE ex articolo 11		euro 322.067.078,75	euro 67.678.626,09	euro 254.388.452,66
Anticipazioni articolo 46, legge regionale 11/2010	2010	euro 25.020.097,98	euro 1.973.906,34	euro 23.046.191,64
Anticipazioni straordinarie*	2010	euro 10.000.000,00	euro 0,00	euro 10.000.000,00
Anticipazioni straordinarie*	2011	euro 6.000.000,00	euro 0,00	euro 6.000.000,00
TOTALE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE*		euro 16.000.000,00	euro 4.564.066,68	euro 11.435.933,32
Anticipazioni ex OPCM	2011	euro 97.102.918,47	euro 18.358.482,75	euro 78.744.435,72
Anticipazione su Piani di rientro	2013	euro 131.165.084,35	euro 12.680.183,59	euro 118.484.900,76
Anticipazione su Piani di rientro	2014	euro 8.980.010,43	euro 0,00	euro 8.980.010,43
Totale Anticipazioni su Piani di rientro		euro 140.145.094,78	euro 12.680.183,59	euro 127.464.911,19

TOTALE		euro 722.409.708,92	euro 115.163.744,45	euro 607.245.964,47
---------------	--	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

* concesse in nome e per conto dei comuni, a valere sul gettito TIA /TARSU riscosso da Serit Sicilia SpA

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

La Regione siciliana ha precisato¹⁷ che, al 31 luglio 2015, a fronte di un importo complessivo pari a oltre 722,4 milioni di euro che la stessa Regione ha destinato al comparto dei rifiuti - dei quali sono stati effettivamente erogati 662,9 milioni di euro -, risultano recuperati a carico della finanza locale 117,8 milioni di euro pari al 17,8 per cento.

L'esposizione debitoria che, quindi, ne deriva a titolo di anticipazioni ammonta, al netto dei recuperi *medio tempore* effettuati dalla Regione, a 545,1 milioni di euro. Tali importi, che vanno ben oltre i livelli di sostenibilità, risultano spesso non correttamente contabilizzati dagli enti locali e finiscono per costituire una consistente "posta occulta", ovvero debito fuori bilancio in un contesto finanziario locale già di per sé fortemente problematico.

La Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione siciliana, inoltre, ha fornito la situazione debitoria delle società d'ambito, aggiornata al 15 giugno 2015, che è quantificabile in euro 1.053.717.774.

Tabella. Situazione debitoria ATO

	<i>Situazione debitoria certificata dai liquidatori al 31/07/2011</i>	<i>Certificazione debiti ATO al 31/12/2011 aggiornata al 03/07/2012</i>	<i>Situazione debitoria ATO al 31/12/2013 aggiornata al 15/06/2015</i>
ATO AG. 1 - SOGEIR	euro 9.294.178	euro 17.209.045	euro 20.117.125
ATO AG. 2 - GE.S.A.	euro 24.096.754	euro 24.270.625	euro 61.930.097
ATO AG. 3 - DEDALO AMBIENTE	euro 23.301.068	euro 23.323.754	euro 31.026.458
ATO CL 1	euro 15.270.000	euro 23.164.275	-
ATO CL 2	euro 11.408.727	-	euro 48.525.942
ATO EN 1	euro 62.934.393	euro 173.330.912	euro 227.051.377
ATO CT 1 - JONIAMBIENTE	euro 31.261.067	-	euro 34.924.751
ATO CT 2 - ACI AMBIENTE	euro 15.414.912	euro 18.072.253	euro 13.233.772
ATO CT 3 - SIMETO AMBIENTE	euro 69.734.773	euro 43.702.628	euro 199.561.445
ATO CT 4 - CATANIA AMBIENTE	-	-	-
ATO CT5 - KALAT AMBIENTE	-	euro 15.971.066	euro 20.870.008
ATO ME 1	euro 37.584.862	euro 49.462.187	euro 96.391.761

¹⁷Doc. n. 685/2

ATO ME 2	euro 52.998.419	euro 63.452.384	-
ATO ME 3	euro 25.219.288	euro 25.875.785	-
ATO ME 4	euro 15.042.000	euro 27.445.229	euro 29.882.514
ATO ME 5 - EOLIE PER L'AMBIENTE	-	-	euro 3.539.111
ATO PA 1 - SERVIZI COMUNALI INTEGRATI	euro 41.934.644	-	-
ATO PA 2 - ALTO BELICE AMBIENTE	euro 46.884.276	-	euro 73.479.772
ATO PA 3 - PALERMO AMBIENTE	-	-	euro 833.358
ATO PA 4 - Coinres	euro 65.954.293	-	euro 81.716.943
ATO PA 5 - ECOLOGIA E AMBIENTE	euro 13.641.842	euro 14.666.265	euro 22.074.991
ATO PA 6 - ALTE MADONIE AMBIENTE	-	-	euro 4.054.819
ATO RAGUSA AMBIENTE	euro 17.396.031	euro 21.799.903	euro 45.062.235
ATO SR 1	euro 32.511.029	-	euro 11.977.525
ATO SR 2	euro 5.187.838	euro 5.924.673	euro 9.119.594
ATO T.P. 1 - TERRA DEI FENICI	-	-	euro 18.344.176
ATO TP 2 - BELICE AMBIENTE	euro 30.500.001	euro 45.844.102	-
TOTALE	euro 647.570.395	euro 593.515.086	euro 1.053.717.774

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

L'importo di oltre 1 miliardo di euro va inteso per difetto visto che, come riportato in tabella, alcune società non hanno risposto alle rilevazioni mentre altre non hanno aggiornato la loro posizione, fatti già denunciati - come precedentemente riportato - da Vania Contrafatto, assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, in occasione della sua audizione in Commissione parlamentare di inchiesta.

Come si vedrà più avanti, questi debiti sono relativi alla fase antecedente alla data del 30 settembre 2013 e non includono quelli accumulati durante la fase emergenziale, a partire dal 1° ottobre 2013.

La magistratura contabile, inoltre, ha segnalato come inserendo anche gli importi più aggiornati forniti in precedenza dagli ATO inottemperanti, le passività complessive delle società e dei consorzi d'ambito potrebbero ascendere ad oltre 1.164.660.795 euro.

1.10 Dagli ATO alle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR): la difficile transizione

In Sicilia, il sistema dei RSU è stato riformato con la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, che prevede:

- la riorganizzazione degli ATO (che sono passati da 27 a 10) in circoscrizioni territoriali e non più in enti gestori;
- la costituzione delle SRR (società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti), organismi deputati a redigere i piani d'ambito ed il relativo piano economico finanziario di supporto, nonché ad organizzare all'interno di ogni ATO la gestione integrata dei rifiuti e controllare l'attività dei soggetti affidatari;
- il conferimento ai comuni della titolarità, nei rispettivi territori, a stipulare contratti di appalto per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti con i soggetti individuati dalle SRR;
- l'articolo 19 della stessa legge ha statuito che al 30 settembre 2013 venisse a cessare ogni attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti da parte delle attuali società e consorzi d'ambito.

Successivamente all'entrata in vigore della riforma, la Regione è intervenuta per disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema. Obiettivo principale era quello di governare la liquidazione delle società d'ambito e la costituzione delle nuove società consortili e, inoltre, di definire l'aspetto finanziario della riforma specie con riferimento al ripianamento dei debiti accumulati dagli enti locali soci delle società d'ambito da porre in liquidazione.

Per ultimo, è intervenuta la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, che ha previsto l'istituzione degli ARO (ambiti di raccolta ottimali), destinati a sostituire gli ATO (concepiti come delimitazioni geografiche), e ha riassegnato ai comuni l'onere di provvedere alla raccolta dei rifiuti.

Purtroppo il passaggio dagli ATO alle SRR è ancora lontano dall'essere completato. Tanto è vero che, ancora oggi, esistono gli ambiti territoriali ottimali, ognuno dei quali ha un commissario gestore ed uno liquidatore.

Pier Camillo Russo - ex assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana - in occasione della missione che la Commissione parlamentare di inchiesta ha effettuato a Trapani e Palermo dal 24 al 27 marzo 2015, ha spiegato sia il senso della legge n. 9 del 2010 sia le motivazioni che ne hanno ritardato l'applicazione, dichiarando: "L'idea della legge n. 9 del 2010 di anticipare ciò che arriverà quattro anni dopo, vale a dire creare una centrale unica di committenza, togliere all'autorità d'ambito, diventata società di regolazione dei rifiuti, i poteri gestori, ma farne a mo' di CONSIP – nulla di particolarmente originale, solo una buona attività di copiatura – il soggetto che poneva a gara un contratto normativo. (..) A mio modo di vedere, ma è in realtà è un riscontro normativo, il vero problema che non ha consentito di portare a esecuzione nella sua interezza la legge n. 9 del 2010 è che l'appalto per centrale di committenza non consente gestioni territoriali. Cercherò di dirlo nel modo più elegante possibile. Eleva i parametri di valutazione delle condizioni di contrasto alla criminalità organizzata. Essendo un appalto di valore

ben più elevato, i parametri sono necessariamente più elevati. Non basta la certificazione camerale che c'era all'epoca, ma è necessaria l'informativa prefettizia. Troverete un altro elemento particolarmente «urticante» ai commi 6 e 7 dell'articolo 19 della legge n. 9 del 2010, laddove, unica legge a mia memoria in Sicilia – di norma, ho buona memoria – non si consentiva la sanatoria dei rapporti di lavoro illecitamente costituiti. Diceva che potevano essere trasferiti dalle società d'ambito alle SRR soltanto coloro che a quella data si trovassero in certe condizioni, ovvero che avessero conseguito la titolarità del rapporto di lavoro in forza di sentenza che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata. Quella è stata una cosa veramente urticante. (...) Ripeto che l'idea delle SRR è quella di essere un soggetto meramente regolatore. Serve anche, brutalizzando il concetto, a evitare la sommosa: se è stato assunto un certo numero di persone, se si licenzia, scatta la sommosa. Allora, l'idea è stata di incardinare quelle persone sul soggetto regolatore, che però fornisce questa manodopera all'appaltatore che si è aggiudicato il servizio, il quale li organizza per rendere il servizio. (...) L'idea, quindi, era anche quella secondo la quale, nel momento in cui una società vince il servizio, che si accollerà il personale. Acquisisce il personale per la gestione. Questo era l'unico modo per evitare il licenziamento delle persone e per dire che la Regione siciliana si impegnava a garantire il posto di lavoro, non quel posto di lavoro. Vi è un passaggio nell'articolo 19 che, se non si ha il background di fatto noto, diventa incomprensibile. A un certo punto, si parla di SRR organizzate in modo da garantire un rapporto tra personale addetto ai servizi strumentali e quello operativo di 1 a 9. Il rapporto è stato di 3,8 a 6,2, i primi in ufficio e i secondi a spazzare le strade. L'impegno era stato quello di garantire il posto di lavoro, non quel posto di lavoro.”

Sull'istituzione delle SRR è intervenuto anche Marco Lupo - ex dirigente generale del dipartimento della Regione siciliana delle acque e dei rifiuti ed ex commissario per l'emergenza rifiuti da aprile a dicembre 2013 - che, il 3 marzo 2015, dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta, sul punto ha dichiarato: “Sono stato io a fare le SRR, su 382 comuni ho fatto 210 delibere di consiglio comunale (io con il mio dipartimento) mandando il funzionario presso quel consiglio comunale, diffidandolo a fare la delibera della SRR, loro non la facevano e io facevo la delibera, poi dovevamo andare dai notai (...). Se in Sicilia c'è una norma di legge che non piace non la applico, questo è un discorso fatto da consigli comunali e sindaci. C'è una norma regionale, approvata tra l'altro all'unanimità con 1 astenuto, perché così è stata approvata la legge n. 9 del 2010, che prevede la costituzione delle SRR e nessuno le vuole costituire. Da un notaio, siccome i comuni soci erano 30, non potevo mandare un solo funzionario, perché purtroppo, siccome si eleggono dal notaio anche gli organi di amministrazione, uno stesso commissario non può rappresentare più di un ente locale altrimenti ha un interesse confliggente, quindi dovevo mandare 20 funzionari che la mattina andavano tutti a Catania dal notaio, verificavano quale comune era assente, mi telefonavano, io inserivo nella delibera che avevo preparato il nome del comune e la mandavo posta certificata al notaio. Questo è il modo in cui ho lavorato, ma secondo voi è un Paese civile quello in cui, su 380 delibere di Consiglio comunale, 210 le deve fare il direttore del dipartimento delle acque e dei rifiuti? Penso di no.”

Dopo l'approvazione della legge regionale n. 9 del 2010, ci sono state varie proroghe rispetto alla cessazione della attività delle società d'ambito, sicché a seguito delle novità introdotte dalle leggi regionali 9 maggio 2012 n. 26, 19 settembre 2012, n. 49 e 9 gennaio 2013, n. 3, è risultata estremamente difficoltosa la costituzione delle SRR.

Al fine di sbloccare una situazione di stallo, derivante dalla contemporanea attività di liquidazione e di gestione degli ATO, fonte di aggravio della situazione debitoria, il presidente Crocetta ha firmato inizialmente tre ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'ordinanza n. 8/RIF del 27 settembre 2013¹⁸, prorogata, fino al 30 giugno 2015 per effetto dell'ordinanza n. 2/RIF del 14 gennaio 2015¹⁹ e la n.18/Rif del 30 giugno del 2015²⁰ che reitera gli effetti della ordinanza del presidente della Regione siciliana n.8/RIF fino al 14 luglio del 2015.

L'ordinanza 8/RIF costituisce la gestione liquidatoria presso l'assessorato regionale all'economia in cui sono confluite tutte le gestioni risarcitorie. Inoltre, il dipartimento dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è stato individuato quale soggetto autorizzato ad anticipare risorse finanziarie. Per ciascun ambito, quindi, è stato individuato e nominato un commissario straordinario (quindici in totale) con il compito di adottare tutti gli atti per arrivare al nuovo assetto gestionale e a garantire, al contempo, la continuità del servizio.

L'ordinanza all'articolo 3 disciplina gli oneri per tali attività, per i quali è istituita separata contabilità, e che sono posti proporzionalmente a carico degli amministratori locali e, in caso di mancata corresponsione, c'è la possibilità da parte della Regione siciliana di attingere, previa diffida, ai trasferimenti regionali di loro spettanza.

Di fatto, il sistema previsto dalla citata ordinanza ha ulteriormente prorogato i termini per la cessazione delle attività degli ATO, tant'è che la compresenza di commissari straordinari (per la gestione dal 1° ottobre 2013 in poi) e di commissari liquidatori (per la gestione dell'esposizione debitoria fino al 30 settembre 2013), non pare abbia garantito adeguatamente la transizione verso i nuovi assetti gestionali.

Intanto le gestioni commissariali, sulla base dell'elaborazione della Corte dei conti su dati comunicati dal dipartimento acqua e rifiuti, hanno accumulato di già un'esposizione debitoria, al 31 marzo 2015, pari a circa 44,48 milioni di euro.

Importi da recuperare durante la fase commissariale

<i>Ambito territoriale ottimale</i>	<i>Numero enti</i>	<i>Importo</i>
AG 1	14	euro 1.966.420,33
AG 2	3	euro 1.725.659,14
AG 3	3	euro 1.526.061,51
CL 1	11	euro 945.940,45
EN 1	20	euro 6.393.555,06
PA 1	12	euro 11.047.327,17

¹⁸ <http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/24434343.PDF>

¹⁹ http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifuti/PIR_ArchivioNews_Dipartimentodellacquaedeirifuti/PIR_News/PRES_Ordinanza%202%20Rif%20del%2014-01-2015.pdf

²⁰ http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifuti/PIR_PubblicazioneDecretiart68LR12082014n21/PIR_Decreti_art_68_LR_212014_anno2015/PIR_art68LR_212014_Giugno_2015/Ordinanza%2018%20Rif%20del%2030%20giu%202015_Sistema%20impiantistico%20R.pdf

PA 4	7	euro 3.572.754,94
PA 5	9	euro 8.876.647,06
TP 2	11	euro 8.432.137,09
Totale	90	euro 44.486.502,75

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati comunicati dal dipartimento acqua e rifiuti

Anche in questo caso gli oltre 44 milioni di euro di debiti, vanno intesi come una cifra quantificata per difetto giacché i dati fanno riferimento a soli 90 comuni. Inoltre, questi numeri sono stati forniti sulla base della semplice prospettazione dei commissari straordinari.

Per recuperare tali somme, come è stato già riportato, la Regione siciliana ha inviato nei confronti dei comuni una serie di diffide ad adempiere, prospettando, in caso di inottemperanza, l'attivazione della procedura sostitutiva prevista dall'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7.

In merito al recupero dei crediti, va nuovamente sottolineato come tale operazione sia molto difficile, tanto è vero che alcuni comuni hanno contestato, anche in sede giudiziale, l'esistenza del debito. Per tali motivi, in data 7 novembre 2014, la Regione siciliana ha costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale affinché si possa giungere a una stima quanto più realistica delle posizioni creditorie dell'amministrazione regionale nei confronti degli enti locali.

La Corte dei conti, quindi, nella relazione "La finanza locale in Sicilia 2013-2014", sommando all'esposizione debitoria a titolo di anticipazione l'importo dei debiti certificati dai commissari liquidatori e, successivamente, i debiti accumulati durante la fase dei commissari straordinari, ha stimato il debito complessivo a carico della finanza pubblica, allo stato, ad oltre 1,816 miliardi di euro. Una massa di debiti enorme che risulta difficilmente sostenibile sia per gli enti locali che per la finanza regionale, un rischio di insolvenza che ne lega le sorti.

Per consentire ai comuni di cercare di rientrare dall'esposizione debitoria, la Regione siciliana – attraverso l'articolo 19, comma 2-bis della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e la circolare n. 2 del 10 novembre 2012 - ha consentito agli enti di prossimità di presentare richieste di anticipazione di cassa, previa deliberazione del Consiglio comunale, finanche per chiudere celermente le gestioni liquidatorie degli ATO.

Novantotto comuni hanno presentato ²¹ richieste deliberate dai consigli comunali di anticipazioni di cassa per complessivi euro 156.303.340,09 ai fini dell'estinzione di tutti i debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti finalizzata alla più celere chiusura delle gestioni liquidatorie dei consorzi e delle società d'ambito.

Le tabelle che seguono mostrano le cifre dei 105 piani di rientro che - per il 2013 ed il 2014, secondo la magistratura contabile - sono stati presentati dai comuni.

Piani di rientro presentati per Ambito territoriale

Anno 2013

<i>ATO</i>	<i>N. Piani</i>	<i>Anticipazione richiesta con</i>	<i>Recupero somme già</i>	<i>Totale anticipazione</i>	<i>Importi versati dai</i>

²¹ Doc 685/2

		<i>delibera del Consiglio Comunale</i>	<i>anticipate con disp. n. 165/11, 7 e 24/12 del Commissario Rifiuti</i>	<i>da erogare al comune in cinque annualità</i>	<i>comuni in base ai piani di rientro</i>
AG 1	10	euro 8.937.037,66	euro 0,00	euro 8.937.037,66	euro 967.771,40
AG 2	15	euro 35.169.904,37	euro 3.342.439,00	euro 31.827.465,37	euro 1.963.211,07
AG 3	2	euro 6.643.407,16	euro 0,00	euro 6.643.407,16	euro 1.263.351,42
CL 2	4	euro 5.079.560,69	euro 331.540,20	euro 4.748.020,49	euro 610.295,03
CT 2	5	euro 10.777.174,29	euro 1.995.746,31	euro 8.781.427,98	euro 1.089.595,79
CT 3	11	euro 29.935.594,80	euro 5.781.320,97	euro 24.154.273,83	euro 2.568.986,21
CT 5	9	euro 7.272.181,25	euro 0,00	euro 7.195.447,02	euro 528.158,71
ME 1	7	euro 15.069.494,24	euro 1.934.779,40	euro 13.134.714,84	euro 830.783,60
ME 4	18	euro 14.360.906,18	euro 1.751.198,33	euro 12.609.707,85	euro 1.753.806,47
PA 4	1	euro 668.374,36	euro 117.728,41	euro 550.645,95	euro 0,00
PA 5	4	euro 4.042.572,25	euro 587.975,80	euro 3.454.596,45	euro 534.544,43
RG	1	euro 355.234,08	euro 29.486,67	euro 325.747,41	euro 35.523,41
SR 2	3	euro 3.516.754,31	euro 435.820,08	euro 3.080.934,23	euro 117.772,80
TP 2	3	euro 6.691.100,63	euro 969.442,52	euro 5.721.658,11	euro 416.383,26
Totale	93	euro 148.519.296,27	euro 17.277.477,69	euro 131.165.084,35	euro 12.680.183,59

Anno 2014

<i>ATO</i>	<i>N. Piani</i>	<i>Anticipazione richiesta con delibera del Consiglio Comunale</i>	<i>Recupero somme già anticipate con disp. n. 165/11, 7 e 24/12 del Commissario Rifiuti</i>	<i>Totale anticipazione da erogare al comune in cinque annualità</i>	<i>Importi versati dai comuni in base ai piani di rientro</i>
CL 1	3	euro 2.446.147,00	euro 11.000,00	euro 2.435.147,00	euro 0,00
CT 1	1	euro 508.214,74	euro 63.610,99	euro 444.603,75	euro 0,00

ME 4	2	euro 1.084.010,07	euro 161.670,35	euro 922.339,72	euro 0,00
PA 1	1	euro 2.731.566,14	euro 272.289,28	euro 2.459.276,86	euro 0,00
PA 4	1	euro 1.209.516,66	euro 197.862,88	euro 1.011.653,78	euro 0,00
PA 6	2	euro 1.216.143,86	euro 0,00	euro 1.216.143,86	euro 0,00
SR 1	2	euro 865.417,02	euro 374.571,56	euro 490.845,46	euro 0,00
Totale	12	euro 10.061.015,49	euro 1.081.005,06	euro 8.980.010,43	euro 0,00

Corte dei conti “La finanza locale in Sicilia 2013/2014”

Per i 98 comuni precedentemente richiamati, la Regione siciliana ha ulteriormente precisato come a seguito di istruttoria favorevole sono stati emessi altrettanti decreti di impegno pluriennale e di pagamento, così da concedere a questi enti di prossimità – a valere sul decreto DDS n. 2114 del 14 dicembre 2011 con il quale è stato disposto sul capitolo n. 243311 denominato “Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti” l’impegno della somma di euro 49.695.000 per l’esercizio finanziario del 2011 e l’impegno pluriennale di complessivi euro 447.255.000 per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2020 – anticipazioni di cassa per complessivi euro 137.398.654,38.

Tale importo risulta inferiore alle richieste pervenute in quanto si sono attivate le procedure di recupero delle somme già concesse ed erogate con le disposizioni numeri 165 del 2011 e 7 e 24 del 2012 del commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Sicilia per complessivi euro 18.904.685,71 inserite anch’esse nei nuovi piani di rientro.

Negli esercizi finanziari 2013 e 2014, a fronte di euro 140.145.094,78 inerenti la sommatoria dei piani di rientro, sono state effettivamente erogati euro 80.599.751,82 per effetto della mancata restituzione delle rate da parte dei comuni che ha causato, quindi, l’interruzione delle erogazioni.

Ulteriori undici comuni hanno fatto richiesta di anticipazioni per complessivi euro 39.269.483,17 per i quali non è stato possibile emettere decreti di pagamento in quanto gli stessi hanno presentato piano di riequilibrio ai sensi dell’articolo 243-*bis* o dichiarato dissesto ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Alla data del 31 luglio 2015, quindici comuni hanno già provveduto a versare sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 5414 le quote dell’anticipazione di cassa erogata sulla base del piano di rientro approvato per complessivi euro 2.243.817,65; agli altri comuni beneficiari delle anticipazioni di cassa è stata inviata apposita nota di sollecito per la restituzione della quota, subordinando a questo adempimento l’erogazione della terza rata come da accordo di programma sottoscritto.

Il dipartimento acqua e rifiuti ha infine trasmesso al dipartimento delle autonomie locali della Regione siciliana la richiesta di trattenere, ai sensi dell’articolo 19, comma 2-*ter*, della legge

regionale n. 9 del 2010, la prima delle tre rate ad euro 17.038.826,94 ciascuna a valere sui trasferimenti sulle trimestralità di parte corrente del fondo delle autonomie locali per l'anno 2013, relative alle quote di anticipazioni erogate dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia – con le disposizioni numeri 165 del 2011 e 7 e 24 del 2012 – agli ATO in conto ai comuni soci per l'estinzione dei debiti relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti, comuni che non hanno presentato richiesta di ulteriore anticipazione o piano di rientro.

Con l'introduzione dell'articolo 9 della legge regionale 11 giugno 2014, n.13, denominato "Modifiche di norme relative a anticipazioni finanziarie in materia di gestione dei rifiuti" è stato disposto che le anticipazioni già erogate, per le quali era previsto il recupero in tre annualità, devono essere recuperate in dieci annualità, con l'aggravio degli interessi pari al tasso medio applicato alle remunerazioni delle somme giacenti presso il cassiere regionale Unicredit SpA e comunque non inferiore all'uno per cento.

Alla luce della modifica normativa, su iniziativa del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti è stato costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale tra lo stesso, il dipartimento delle autonomie locali e il dipartimento del bilancio e tesoro che si è insediato ed ha in corso un'attività di ricognizione delle posizioni debitorie degli ATO e dei comuni per addivenire alla somma complessiva da recuperare, oltre che provvedere alla rimodulazione del piano di rientro su base decennale delle somme già recuperate.

Inoltre, non si può non evidenziare che nell'ambito delle procedure di recupero delle anticipazioni sono sorte delle contestazioni giudiziali tra i comuni e la Regione, oltre che tra i comuni e le rispettive società d'ambito. Tali contestazioni sono spesso frutto di decisioni unilaterali adottate dai comuni volte a negare il riconoscimento di una consistente parte del debito nei confronti delle società d'ambito, per via dei servizi non effettuati (come il servizio di raccolta differenziata), ovvero non resi secondo gli *standard* qualitativi e/o quantitativi pattuiti.

In alcuni casi il contenzioso è culminato nell'annullamento dei bilanci delle società o dei consorzi d'ambito; in altri, addirittura, l'insostenibile esposizione debitoria delle società d'ambito ne ha causato la dichiarazione di fallimento (ATO PA 2).

Tali circostanze, ovviamente, rendono ancora più difficile l'asseveramento dei reciproci rapporti di debito/credito e dunque l'allineamento contabile tra enti locali e società d'ambito, che costituisce il presupposto per l'approvazione dei piani di rientro e, in termini più generali, per il passaggio ai nuovi assetti gestionali.

Tra le cause dell'indebito procrastinarsi delle gestioni liquidatorie per quanto attiene gli ATO, vi è anche la presenza di un quadro regolamentare regionale non sempre chiaro e di facile attuazione, che ha dato luogo, spesso, all'insorgenza di ulteriore contenzioso.

In questo contesto si colloca, ad esempio, l'introduzione della gestione liquidatoria unitaria, in cui sono confluiti tutti i rapporti attivi e passivi delle società d'ambito che, anche per le evidenti peculiarità rispetto alla disciplina del codice civile (articolo 2484 e seguenti), ha causato una serie di

problematiche interpretative ed applicative, con l'esperimento di svariate azioni di pignoramento presso terzi nei confronti della Regione, con evidente rischio di danno per la finanza pubblica regionale.

L'estrema problematicità del quadro tratteggiato costituisce la principale causa dell'anomalo protrarsi della situazione emergenziale, che stenta ormai a conciliarsi con i presupposti stessi della contingibilità.

Tra i fattori di grave criticità si possono evidenziare i seguenti:

- situazione finanziaria, con particolare riferimento all'ammontare e alla natura di crediti e debiti al 30 settembre 2013, in alcuni casi molto grave;
- attività correlate alla riscossione di crediti, in taluni ambiti particolarmente preoccupante;
- controversie nei rapporti ATO/enti locali correlate alla definizione delle posizioni di debito/credito;
- situazione del personale dipendente con enorme mole di contenzioso giuslavoristico;
- procedimenti penali.

Lo scenario fin qui descritto risulta molto più problematico nel caso di comuni in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in quanto tale aspetto critico può determinare una lievitazione dei costi di servizio in grado di compromettere il buon esito della citata procedura di riequilibrio.

Il dipartimento acqua e rifiuti nell'ambito delle attività di coordinamento per la chiusura celere delle gestioni liquidatorie dei consorzi e delle società d'ambito ha richiesto ai liquidatori di relazionare sullo stato dell'arte delle liquidazioni stesse. Dall'esame delle relazioni aggiornate rese da parte dei liquidatori emerge una situazione contabile riguardo ai crediti e ai debiti come da prospetto che segue:

ATO	Crediti (euro)	Debiti (euro)	Saldo (euro)	Data
ATO AG1	11.182.406	10.584.205	598.201	30/04/2015
ATO AG 2			0,00	
ATO AG3	15.060.774,44	16.380.146,54	-1.319.372,10	30/04/2015
ATO CL 1	49.376.262,00	47.595.196,00	1.781.066,00	30/09/2013
ATO CL 2	44.084.024,00	21.932.395,00	22.151.629,00	30/04/2015
ATO CT 1	Dati non trasmessi	Dati non trasmessi	0,00	
ATO CT 2	8.336.150,00	7.005.952,00	1.330.198,00	30/04/2015
ATO CT 3	Dati non trasmessi	Dati non trasmessi	0,00	
ATO CT 4	Dati non trasmessi	Dati non trasmessi	0,00	
ATO CT 5	14.618.237,00	10.639.094,00	3.979.143,00	31/12/2014
ATO EN 1	Dati non trasmessi	Dati non trasmessi	0,00	
ATO ME 1	93.828.873,00	94.221.390,00	-392.517,00	31/12/2014
ATO ME 2	Dati non trasmessi	Dati non trasmessi	0,00	

ATO ME 3	Dati non trasmessi	Dati non trasmessi	0,00	
ATO ME 4	Dati non trasmessi	Dati non trasmessi	0,00	
ATO ME 5	Dati non trasmessi	Dati non trasmessi	0,00	
ATO PA 1	Dati non trasmessi	Dati non trasmessi	0,00	
ATO PA 2	Dati non trasmessi	Dati non trasmessi	0,00	
ATO PA 3	421.964,00	660.791,00	-238.827,00	31/12/2014
ATO PA 4	Dati non trasmessi	Dati non trasmessi	0,00	30/04/2015
ATO PA 5	17.876.012,72	16.506.900,32	1.369.112,40	30/04/2015
ATO PA 6	6.326.387,00	8.345.527,00	-2.019.140,00	30/04/2015
ATO RG 1	41.430.733,00	41.889.326,00	-458.593,00	30/04/2015
ATO SR 1	4.817.075,00	5.108.929,00	-291.584,00	
ATO SR 2	Dati non trasmessi	Dati non trasmessi	0,00	
ATO TP 1	Dati non trasmessi	Dati non trasmessi	0,00	
ATO TP 2	Dati non trasmessi	Dati non trasmessi	0,00	
	307.358.898,16	280.869.851,86	26.489.046,30	

Alla luce dei dati la situazione tra crediti e debiti delle società e dei consorzi d'ambito che hanno risposto alla richiesta (12 su 27) del dipartimento acqua e rifiuti della Regione siciliana evidenzia una complessiva e sostanziale situazione di equilibrio o addirittura di posizioni creditorie che vanno al di là dei debiti.

In questa ottica sembrerebbe quasi – al netto delle gravi problematiche prima citate – che il protrarsi delle liquidazioni possa essere addebitato unicamente alla incapacità dei liquidatori di riscuotere le partite attive e quindi di procedere alla estinzione dei debiti per arrivare alla chiusura definitiva delle società e consorzi d'ambito.

La situazione è in realtà molto più complessa.

Invero, dopo l'approvazione della legge regionale n. 9 del 2010, si è scelto di intervenire prima tramite leggi ordinarie per poi passare agli atti d'urgenza.

Tanto è vero che nella difficile transizione dagli ATO alle SRR si inserisce l'ultimo (in ordine di tempo) provvedimento del presidente Crocetta ossia l'ordinanza contingibile ed urgente n.20/Rif del 14 luglio 2015²² che, in sintesi, prevede:

- la nomina, fra i dirigenti regionali in servizio, di uno ovvero più commissari straordinari a cui attribuire poteri accertativi ed, eventualmente, sostitutivi in ordine ai compiti e alle

²²

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_PubblicazioneDecretiart68LR12082014n21/PIR_Decreti_art_68_LR_212014_anno2015/PIR_art68LR_212014_Luglio_2015/Ordinanza%20ri%20del%2014%20lug%202015_Gestione%20rifiuti%20nelle.pdf

- funzioni di seguito specificate: *a)* immediata redazione e presentazione del piano d'ambito; *b)* immediata adozione e trasmissione della dotazione organica nonché dell'accordo quadro sottoscritto con le parti sociali; *c)* immediata adozione di tutte le iniziative utili a favorire l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti; *d)* immediata attivazione delle procedure necessarie per l'individuazione del gestore del servizio integrato dei rifiuti; *e)* verifica della procedura di assunzione del personale nella SRR; *f)* ogni altra attività utile all'avvio straordinario delle società per la regolamentazione dei rifiuti;
- l'utilizzo del personale, assunto nella SRR, dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni;
 - che nelle società per la regolamentazione dei rifiuti prive di dotazione organica e di piani d'ambito ovvero che non hanno ricevuto ancora l'approvazione della stessa dotazione organica ovvero la conformità del piano d'ambito, il commissario straordinario accerti che si provveda, con la massima tempestività, a velocizzare l'approvazione dei suddetti atti programmatici e, inoltre, qualora necessario, lo stesso commissario straordinario provveda a garantire, presso ogni società o consorzio d'ambito, la continuità del servizio sulla base di quanto previsto dall'articolo 10;
 - che il commissario straordinario nominato nella società per la regolamentazione dei rifiuti dotata di piano d'ambito e di dotazione organica avrà un incarico limitato alla piena esecuzione della dotazione organica stessa e, comunque, fino alla garanzia della continuità del servizio nell'ambito territoriale ottimale di riferimento della singola società o consorzio d'ambito;
 - che il commissario straordinario nominato presso la società per la regolamentazione dei rifiuti garantisca nella qualità di commissario straordinario in nome e per conto dei comuni ricadenti nel territorio nelle società e consorzi d'ambito esistenti, qualora necessario, la continuità del servizio nel quadro delle gestioni esistenti, avvalendosi della struttura organizzativa, nonché dei mezzi, delle attrezzature utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai consorzi e società d'ambito;
 - che il commissario straordinario, per gli oneri derivanti dall'attività di cui appena sopra, istituisca una contabilità separata rispetto a quella della liquidazione e di porre tali oneri proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio;
 - che nelle more, comunque, della attuazione della procedura ordinaria prevista dalla legge regionale n. 9 del 2010 e di quella dettata da questa ordinanza le attuali gestioni, in deroga all'articolo 19 comma 2-*bis* della legge regionale n. 9 del 2010, delle società e dei consorzi d'ambito continuano ad operare al fine di evitare interruzioni del servizio di gestione dei rifiuti e al fine di garantire la continuità lavorativa del personale dipendente;
 - che, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, nelle more della piena definizione della speciale forma di gestione prevista nel presente provvedimento, gli effetti dei decreti assessoriali di nomina degli attuali commissari straordinari nelle società e consorzi d'ambito sono prorogati fino al 31 luglio al fine di definire tutte le attività connesse alle procedure amministrative e contabili in essere;

- che il dirigente generale del dipartimento tecnico, da cui dipende funzionalmente l'ufficio regionale per l'espletamento delle gare per l'appalto dei lavori pubblici, attivi qualsiasi iniziativa utile per addivenire all'aggiudicazione provvisoria delle procedure di gara, al fine di giungere all'aggiudicazione definitiva entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.

L'ultimo provvedimento in ordine di tempo, è l'ordinanza 3/Rif del 31 maggio 2016, che prevede quanto segue:

Articolo 1

(reitera del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, di reiterare gli effetti della ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, secondo le seguenti determinazioni, per il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il periodo dal 1 giugno 2016 sino al 30 settembre 2016, al fine evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata pianificazione della *governance* aziendale di settore in ottemperanza di quanto disposto dalla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali.

Articolo 2

(Avvio straordinario per la piena funzionalità delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso temporaneo ad una straordinaria forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana, in deroga agli articoli 14 e 19 comma 2-*bis* della Legge regionale n. 9/2010, al fine di consentire l'immediata attuazione del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010.

2. All'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, su proposta del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, di nominare, fra i dipendenti regionali in servizio - in deroga ai termini e alla procedura prevista all'articolo 14 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 - nelle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, fatte salve le disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 3 comma 5, uno ovvero più commissari straordinari cui attribuire poteri accertativi ed, eventualmente, sostitutivi in ordine ai compiti e alle funzioni di seguito specificate:

- a) redazione e presentazione, entro il 30 giugno 2016, del piano d'ambito sulla base di quanto previsto all'art. 10 della Legge regionale n. 9/2010;

- b) adozione e trasmissione, entro il 30 giugno 2016, della dotazione organica sulla base delle indicazioni dell'art. 7 commi 9 e 10 e 19 della Legge regionale n. 9/2010, nonché dell'accordo quadro sottoscritto con le parti sociali in data 6 agosto 2013 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della L.R. n. 9/2010;
- c) adozione, entro il 30 giugno 2016, di tutte le iniziative utili a favorire l'incremento delle percentuali della raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In particolare, i commissari straordinari dovranno privilegiare immediatamente tutte le azioni utili a favorire l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata delle utenze commerciali. Inoltre, i commissari straordinari che esplicano la propria attività nei territori di competenza delle Città Metropolitane dovranno immediatamente attivare ogni azione utile per garantire l'incremento delle percentuali di raccolta della frazione organica e delle frazioni secche riciclabili nei territori di propria competenza;
- d) immediata attivazione delle procedure necessarie per l'individuazione del gestore del servizio integrato dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della Legge regionale n. 9/2010;
- e) verifica della procedura di assunzione del personale nella S.R.R. così come previsto dalla Legge regionale n. 9/2010 e così come previsto dal successivo comma 3;
- f) Ogni altra attività utile all'avvio straordinario delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti;

3. La presente Ordinanza costituisce atto di diffida e messa in mora per il Presidente della S.R.R. che dovrà porre in essere i compiti e le funzioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b) e c) entro il 10 giugno 2016.

4. Alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti con dotazione organica approvata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 commi 9 e 10 della Legge regionale n. 9/2010, nel caso in cui i Comuni, in forma singola o associata, provvedano all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, anche in attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nelle more che si proceda all'affidamento ordinario previsto dai piani di intervento (c.d. ARO) ovvero si proceda all'affidamento del servizio *ex art. 15* della Legge regionale n. 9/2010, di procedere all'assunzione del personale, di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 della Legge regionale n. 9/2010, nella S.R.R. - in deroga al comma 8 dell'art. 19 della Legge regionale n. 9/2010.

5. L'utilizzo del personale, assunto nella S.R.R., dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

6. Nelle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti prive di dotazione organica e di piano d'ambito ovvero che non hanno ricevuto ancora l'approvazione della stessa dotazione organica di cui all'art. 7, commi 9 e 10 ovvero la conformità del piano d'ambito, che il commissario straordinario accerti che si provveda, con la massima tempestività, a velocizzare l'approvazione dei suddetti atti programmatici di cui al precedente comma 2 punti *a)* e *b)* ed, inoltre, qualora necessario lo stesso commissario straordinario provveda a garantire, presso ogni società o consorzio d'ambito, la continuità del servizio sulla base di quanto previsto nel successivo articolo 3.

7. Il Commissario straordinario nominato nella Società per la Regolamentazione dei Rifiuti dotata di piano d'ambito e di dotazione organica avrà un incarico limitato alla piena esecuzione della dotazione organica stessa e, comunque, fino alla garanzia della continuità del servizio nell'ambito territoriale di riferimento della singola società o consorzio d'ambito.

8. In esito alla predetta attività accertativa dovrà essere predisposta apposita relazione, da inviare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale il Commissario straordinario (o i commissari straordinari) riferirà in ordine alla sussistenza o meno di gravi e reiterate violazioni di legge che possa dar luogo all'adozione di provvedimenti decadenziali nei confronti di chi si sia reso eventualmente responsabile delle predette violazioni sulla base di quanto previsto in particolare dall'art. 14 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

9. Al Commissario straordinario, nell'espletamento della propria attività, di avvalersi delle strutture e degli organi in atto esistenti nelle stesse Società di Regolamentazione dei Rifiuti ovvero delle risorse umane e strumentali delle società e consorzi d'ambito esistenti.

10. Il Commissario straordinario è onerato alla verifica della presentazione da parte del liquidatore delle società e consorzi d'ambito attualmente esistenti della relazione da presentare all'Assessorato Regionale dell'Economia circa l'attività di liquidazione svolta sino al 31 dicembre 2015 sulla base di quanto disposto dall'art. 8, comma 9 dell'ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016. Il Commissario straordinario dovrà provvedere all'inoltro della suddetta relazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e, in caso di mancata presentazione della stessa, lo stesso commissario dovrà provvedere disporrà specifica segnalazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

11. In caso di inoperatività di cui ai termini previsti dal precedente comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* i commissari straordinari sono considerati decaduti e sostituiti con decreto assessoriale.

12. I Commissari straordinari, in caso di passaggio di gestione al nuovo soggetto gestore, dovranno vigilare, ed eventualmente in caso di violazione segnalare all’Autorità competente, il rispetto di quanto previsto in materia di personale dalla L.R. n. 9/2010 e dall’art. 202, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

13. Il Liquidatore delle società e consorzi d’ambito nonché i comuni/soci, nel periodo di vigenza della presente ordinanza, sono inibiti dal porre in essere atti e/o azioni che possano creare nocimento all’azione del commissario straordinario.

Articolo 3

(Garanzia della continuità del servizio)

1. Al commissario straordinario nominato presso la Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, oltre agli adempimenti accertativi e sostitutivi previsti nell’articolo precedente, di garantire, nella qualità di commissario straordinario in nome e per conto dei comuni ricadenti nel territorio nelle società e consorzi d’ambito esistenti, qualora necessario – in deroga ai termini di cui all’art. 19 comma 2-*bis* della Legge regionale n. 9/2010 - la continuità del servizio nel quadro delle gestioni esistenti, avvalendosi della struttura organizzativa, nonché dei mezzi, delle attrezzature utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e società d’ambito, nel rispetto della normativa vigente in materia ed, in particolare, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale dagli articoli 7 e 19 commi 6, 7 e 8 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. e dall’accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 06 agosto 2013 nonché del conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni.

2. Al commissario straordinario, per gli oneri derivanti dall’attività di cui appena sopra, di istituire una contabilità separata rispetto a quella della liquidazione e di porre tali oneri proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio.

3. La funzione di garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti nell’ambito territoriale di competenza sarà determinato nello stesso decreto di nomina del commissario straordinario della S.R.R..

4. In deroga all’art. 19 comma 2-*bis* della legge regionale n. 9/2010, che le attuali gestioni delle società e dei consorzi d’ambito, nelle more dell’attuazione della procedura ordinaria prevista dalla Legge regionale n. 9/2010 e di quella dettata dal presente provvedimento, continuino ad operare al fine di evitare interruzioni del servizio di gestione dei rifiuti e al fine di garantire la continuità lavorativa del personale dipendente.

5. Al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, nelle more della piena definizione della speciale forma di gestione prevista nel presente provvedimento, gli effetti dei decreti assessoriali di

nomina degli attuali commissari straordinari delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti sono prorogati fino al 30 giugno 2016. Resta inteso che, entro tale data, si provvederà alla nomina dei nuovi commissari straordinari con decreto assessoriale.

1.11 Gli ATO e il danno erariale, le difficoltà della Corte dei conti

La procura regionale della Corte dei conti²³ è stata sovente destinataria di esposti e denunce relative alla gestione della raccolta dei rifiuti da parte degli ATO siciliani. In esito alle numerose istruttorie avviate, aventi ad oggetto sia l'irregolare gestione del ciclo dei rifiuti che ipotesi ricorrenti di responsabilità amministrativo-contabile (quali il ricorso ingiustificato a consulenze, nonché l'effettuazione di spese senza valutazione di congruità o di spese ingiustificate, per il personale), la procura regionale ha accertato la sussistenza di danni erariali, anche di importo assai significativo.

Di recente le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 26283 del 25 novembre 2013 (confermata da successive pronunce), ha affermato la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti delle società *in house*, nell'ipotesi in cui l'attività societaria sia caratterizzata dalla presenza dei seguenti requisiti:

- partecipazione pubblica totalitaria;
- incedibilità delle quote a soggetti privati;
- controllo analogo esercitato dall'ente pubblico.

Gli statuti di tutti gli ATO siciliani sono caratterizzati dalla mancata previsione del controllo analogo da parte dell'ente proprietario e dalla previsione dell'acquisizione di quote di minoranza da parte dei privati. Ciò ha reso l'attività dannosa delle società d'ambito impermeabile all'azione di responsabilità esercitata dal pubblico ministero contabile.

Come più volte rimarcato dalla Corte dei conti in diverse sedi istituzionali, tale vicenda esprime l'inadeguatezza del sistema di tutela e la necessità di un intervento legislativo che espliciti la sottoposizione alla giurisdizione contabile di tutte le società a prevalente o totalitaria partecipazione pubblica, in quanto enti funzionali a dotazione erariale.

Con particolare riguardo alla problematica della gestione del ciclo dei rifiuti, la questione dei limiti dell'attività d'indagine del procuratore regionale della Corte dei conti è stata perpetuata con le società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti costituite in esecuzione della legge di riforma degli ambiti territoriali ottimali (approvata con legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010).

Infatti, gli statuti delle nuove società non prevedono l'esercizio del controllo analogo da parte degli enti pubblici soci (o dell'ente pubblico con partecipazione maggioritaria). Sarebbe, pertanto, auspicabile un intervento normativo che disponga la modifica statutaria nel senso indicato.

²³ Doc 453/2

1.12 Il Giudizio dell'ANAC

L'ANAC ha redatto una relazione avente come oggetto “la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana: stato di attuazione della riforma e analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema. comunicazione delle risultanze istruttorie.” Il documento è stato presentato al consiglio delle autorità il 20 gennaio 2016 e successivamente è stato inviato al presidente Crocetta, all'assessore Contrafatto e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti.

1.13 Le valutazioni e le conclusioni a cui è giunta l'ANAC.

a) La mancata attuazione del sistema delineato dalla legge regionale n. 9 del 2010

La disciplina sui rifiuti contenuta nella legge regionale n. 9 del 2010 si è dimostrata non solo contraddittoria, ma anche difficilmente applicabile. I cinque interventi di modifica, disposti ad opera delle leggi regionali n. 11 del 2010, n. 26 del 2012, n. 49 del 2012, n. 3 del 2013, n. 13 del 2014, non sono, tuttavia, da soli sufficienti a determinare il reale grado di instabilità e conseguente inapplicabilità legislativa, legata – ad avviso dell'Autorità - a ulteriori criticità.

La prima concerne la gestione della fase transitoria: l'incapacità della Regione di programmare i tempi di entrata in vigore della nuova disciplina e i ritardi – a volte colpevoli - delle amministrazioni comunali spingono a sistematici differimenti. Dal 2013 al 2015 si contano sei ordinanze del presidente della Regione ex articolo 191, decreto legislativo n. 152 del 2006 e innumerevoli ordinanze contingibili e urgenti adottate dai sindaci.

Un ulteriore elemento disgregatore della coerenza normativa della legge regionale n. 9 del 2010 è rappresentato dalle circolari assessoriali n. 1 del 1° febbraio 2013 e n. 2 del 23 maggio 2013, adottate secondo le contingenti necessità amministrative: questo *modus operandi* ha tuttavia ingenerato un sostanziale svuotamento del principio di unicità della gestione integrata dei rifiuti, come delineato dal Codice dell'ambiente.

b) La programmazione multilivello

A fianco della normativa legislativa si collocano, poi, gli atti amministrativi generali di pianificazione e programmazione del ciclo dei rifiuti e di localizzazione degli impianti. Questi piani si susseguono – sostanzialmente – su tre livelli territoriali interessati: regionale (piano regionale di gestione dei rifiuti), d'ambito ottimale (ogni SRR adotta il proprio piano d'ambito) e comunale (ogni ARO presenta un autonomo piano d'intervento). I rapporti tra livelli di governo sono improntati alla logica della pianificazione a cascata, per cui l'esercizio delle competenze da parte del livello inferiore presuppone che quello superiore abbia esercitato le proprie, con i conseguenti rischi di paralisi decisionale. Le varie amministrazioni tuttavia faticano a dare esecuzione ai principali adempimenti loro assegnati: dal 2013 a oggi sono ancora poche le SRR che hanno adottato il piano d'ambito (cfr. articolo 9, ordinanza n. 20/Rif del 14 luglio 2015) e gli ARO (*rectius* le ARO) si rivolgono generalmente ai professionisti o alle società operanti nel settore dei rifiuti per la redazione dei piani d'intervento.

c) La sovrapposizione dei livelli di regolazione all'interno dell'ATO e la stratificazione dell'assetto organizzativo nei rapporti tra SRR e i soggetti dell'ARO.

La natura giuridica della SRR

Nonostante l'esperienza fallimentare delle 27 società d'ambito, il legislatore regionale ha tuttavia confermato il mantenimento della forma di società consortile di capitali (SpA o Srl) per l'ente di governo dell'ATO. Alla nuova SRR partecipano obbligatoriamente i comuni per il 95 per cento delle quote e la provincia di riferimento territoriale per il restante 5 per cento. Secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2010, "Per il funzionamento della SRR si applicano le norme del codice civile. L'amministrazione ed il controllo sulle società sono disciplinati altresì dagli atti costitutivi e statuti che si conformano alle previsioni di cui alla presente legge". La nuova SRR, pur non esercitando alcuna attività di impresa ma solo compiti autoritativi non può ricorrere – avendo adottato una formula organizzativa deputata all'esercizio di un'attività economica disciplinata dal codice civile – alle tutele offerte dal diritto amministrativo, *in primis* l'autotutela amministrativa. Inoltre, la disciplina codicistica sui processi decisionali societari delinea un sistema chiuso che non solo non tollera interventi esterni nella *governance* societaria da parte di organi tutori (ad esempio, la regione), ma, almeno per la società azionaria, limita l'intervento dell'assemblea dei soci in generale e del socio in particolare in spazi definiti e mai invasivi delle competenze dell'organo gestorio.

Queste brevi riflessioni inducono a ritenere che le nuove SRR sarebbero connotate dalle medesime criticità proprie delle ex società d'ambito e a suggerire la loro trasformazione in enti di diritto pubblico.

1.14 L'introduzione delle ARO con circolare assessoriale 1 febbraio 2013 e il principio di unicità della gestione integrata dei rifiuti ex articolo 200, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 152 del 2006

Con riferimento al fenomeno della sovrapposizione dei livelli regolativi l'introduzione del comma 2-ter all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2010, come interpretato dalla circolare assessoriale n. 1 del 1° febbraio 2013, ha determinato – attraverso la previsione delle ARO – l'attribuzione ai comuni, in forma singola o associata, della fondamentale funzione intestata alla SRR in qualità di ente di governo dell'ATO ovvero quella di procedere all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti. Non si ritiene tuttavia corretta la gestione autonoma del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ad opera del comune che è contemporaneamente socio della SRR, per aperto contrasto col principio di unicità della gestione integrata dei rifiuti come previsto dall'articolo 200, comma 1, lettera a), del Codice dell'ambiente, secondo cui la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base – tra gli altri - del criterio del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti. Con successiva circolare, la n. 2 del 23 maggio 2013, l'assessore regionale *pro tempore* ha introdotto – attraverso un atto amministrativo – l'ennesima deroga al comma 2-ter dell'articolo 5, legge regionale n. 9 del 2010, invitando i comuni che volessero procedere autonomamente all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di dotarsi di un piano d'intervento, da inoltrare alla Regione per la successiva approvazione, anche in assenza del piano d'ambito di competenza della SRR di riferimento, che invece la legge regionale pone quale presupposto di legittimità della pianificazione comunale.

Evoluzione delle ARO (o degli ARO) e dei relativi piani d'intervento

Poiché in base alle disposizioni previste dall'articolo 5 comma 2-ter della legge regionale n. 9 del 2010, i comuni singoli o associati possono procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di perimetrazioni territoriali da loro stessi definite, su 390 comuni della Sicilia, in 260 hanno costituito l'ARO (area o ambito di raccolta ottimale) che in buona parte dei casi – per l'esattezza 103 - coincide con il comune stesso. La disamina a campione degli ARO costituiti e dei relativi piani d'intervento approvati testimonia l'evidente irragionevolezza del sistema delineato dalla legge regionale n. 9 del 2010 come interpretato dalle due circolari assessoriali del 2013 e la sostanziale inapplicabilità di alcuni piani d'intervento. Accanto agli ARO monocomunali con popolazione che supera di poco i 6.000 abitanti, ci sono degli ARO a 3 con facoltà di recesso unilaterale da parte dei comuni che ne fanno parte e casi di ARO a 4, i cui comuni tuttavia ricadono in ambiti territoriali appartenenti a 2 ATO/SRR diversi, contravvenendo peraltro a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2010. Tale ultimo esempio dovrebbe spingere il legislatore regionale a ripensare la decisione di duplicare in 18 le iniziali 9 SRR (+1) che coincidevano, sostanzialmente, con il territorio delle nove province. Inoltre, l'adozione dei piani d'intervento in assenza dei piani d'ambito determina non solo un illegittimo capovolgimento della logica della pianificazione a cascata, ma anche una vera e propria frammentazione sistemica di servizi e territorio, vanificando la *ratio* dello schema delineato dal decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero la creazione di servizi omogenei tali da consentire economie di scala. Quanto, infine, all'analisi dei piani finanziari presentati dagli ARO assieme ai piani d'intervento, dall'indagine svolta è emerso che i comuni identificano come oneri per la gestione del servizio dei rifiuti i soli costi legati all'attuazione del piano d'intervento propriamente inteso, omettendo sia la quantificazione degli oneri che dovranno sostenere per il funzionamento della SRR di cui fanno parte (articolo 6) e per i servizi da questa erogati, sia la contabilizzazione degli oneri relativi ai debiti maturati nei confronti delle società d'ambito in liquidazione (articolo 19). Inoltre, per poter definire l'effettivo costo del servizio che poi pagheranno i cittadini attraverso l'imposta comunale, va aggiunto quanto previsto dall'articolo 7, comma 9, del decreto legge n. 78 del 2015, che impone di calcolare tra le componenti di costo della tassa sui rifiuti, anche “gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”.

Il ruolo degli UREGA

Ai sensi dell'articolo 15, legge regionale n. 9 del 2010, il servizio di gestione integrata dei rifiuti viene affidato dalla SRR in nome e per conto dei comuni consorziati, che si avvale, per l'espletamento delle gare, dell'ufficio regionale espletamento gare di appalto (UREGA). Le ARO che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara pubblica devono parimenti rivolgersi, ex articolo 47, comma 20, della legge regionale n. 5 del 2014, all'UREGA, più precisamente alle competenti sezioni provinciali in cui è strutturato l'ufficio regionale. Dall'analisi dei pochi bandi pubblicati 25 si evince che il ruolo svolto dagli UREGA non sembra paragonabile a quello normalmente svolto dalla stazione unica appaltante (SUA). Gli schemi dei bandi di gara vengono infatti predisposti dai comuni, presso i quali sono conseguentemente disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione complementare di gara. Non è chiaro, inoltre, quale dei due soggetti (ARO o UREGA) sia deputato a rispondere alle FAQ (*frequently asked questions*), né chi gestisce l'eventuale contenzioso.

d) Le ordinanze sindacali

La disamina a campione delle ordinanze sindacali, ex articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha evidenziato che le stesse vengono adottate basandosi, generalmente, su un triplice ordine di considerazioni:

- sono le stesse ordinanze del presidente della Regione a testimoniare l'eccezionalità della situazione che consente, anche ai sindaci, il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;
- le SRR, ancorché formalmente costituite, non sono tuttavia operative: non hanno adottato il rispettivo piano d'ambito e non hanno proceduto all'affidamento del servizio;
- l'ARO, sebbene costituito e con un piano d'intervento approvato dalla Regione, non può comunque indire la gara per l'affidamento del servizio ma deve obbligatoriamente rivolgersi all'UREGA provinciale, di cui però non controlla i tempi di pubblicazione del bando di gara né del successivo espletamento delle procedure concorsuali.

Delle varie giustificazioni addotte per legittimare l'emissione delle ordinanze contingibili e urgenti, come sopra sintetizzate, la meno convincente – ad avviso dell'autorità - è quella che attiene al mancato funzionamento delle SRR. I sindaci ne parlano come di un soggetto terzo, senza considerare che i comuni da loro governati sono soci di quelle società e che, conseguentemente, il loro mancato funzionamento è spesso in larga parte da addebitare a loro stessi.

Nulla evidentemente impedisce al sindaco, in presenza di una fase di stallo per l'impossibilità della SRR di assicurare il servizio, di sostituirsi all'ente preposto adottando, legittimamente, le ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. L'ordinamento, tuttavia, giustifica la loro emissione solamente in presenza di casi realmente eccezionali che – in quanto tali – non possono riguardare un così alto numero di territori comunali. I sindaci, pertanto, se da un lato possono avvalersi di strumenti eccezionali quali sono le ordinanze ex articolo 191, codice dell'ambiente, dall'altro sono obbligati ad attuare ciò che l'ordinamento prescrive loro in via ordinaria ovvero essere soci attivi delle SRR alle quali il legislatore ha affidato la gestione integrata del servizio.

Conclusioni

In base a quanto sopra considerato, il consiglio dell'autorità, nella predetta seduta del 20 gennaio 2016, ha approvato le precedenti valutazioni ed autorizzato a formulare, in particolare, i seguenti rilievi:

- sul numero eccessivo dei soggetti titolari di competenze e funzioni in materia di gestione del servizio integrato dei rifiuti; si invita il legislatore regionale a:
 - i) ridurre il numero degli ATO/SRR esistenti e ad assegnare a loro il ruolo di SUA,
 - ii) intestare alla sola Regione la possibilità di individuare eventuali sub-ambiti in cui riunire gli attuali 260 ARO,
 - iii) modificare, di conseguenza, il comma 2-ter dell'articolo 5, legge regionale n. 9 del 2010,
 - iv) ripensare, inoltre, alle competenze assegnate dalla legge regionale n. 15 del 2015 in materia di gestione dei rifiuti al libero consorzio comunale;
- sulla mancanza di una pianificazione integrata: in un quadro di competenze e soggetti così complesso e variegato, le migliori pratiche che impongono un sistema di gestione integrata e

tecnologicamente evoluta hanno spesso ceduto il passo a fenomeni di frammentazione e logiche localistiche. Si rende, pertanto, necessaria un'istanza di complessiva coerenza degli atti di pianificazione;

- sull'inadeguatezza del modello societario delle SRR: ad avviso dell'autorità un'importante causa che ha determinato il blocco del meccanismo delineato dalla legge regionale n. 9 del 2010 è rappresentato dalla scelta del modello della società di capitali per l'ente di governo dell'ATO. L'analisi della giurisprudenza amministrativa ha peraltro confermato che spesso i sindaci non conoscono a fondo la disciplina codicistica che regola i rapporti tra gli stessi e le suddette società;

- sulla reiterazione delle proroghe dei contratti in essere e poche indizioni di nuove gare: la particolare complessità delle gare relative a questi servizi determina spesso la proroga della gran parte dei contratti vigenti e questa prassi, accanto alle interminabili gestioni delle società d'ambito in liquidazione, sono la causa principale dei pochi nuovi affidamenti nel settore. Si sollecita pertanto le SRR in qualità di enti di governo degli ATO a predisporre quanto prima dei nuovi bandi di gara, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli ARO nei relativi piani d'intervento già approvati dalla Regione, eventualmente ispirandosi al modello utilizzato da Consip nell'indire la gara comunitaria per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari, su delega di un'unione di comuni.

1.15 Le discariche abusive e la condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea

La prima sentenza²⁴ della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardante le discariche abusive ubicate in Italia è del 2007. La Corte ha dichiarato che il nostro Paese era venuto meno, in modo generale e persistente, agli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti stabiliti dalla:

- direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991 (GU L 78);
- direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377);
- direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182).

La Commissione europea, nel 2013, ha evidenziato come l'Italia non avesse dato piena esecuzione alla sentenza del 2007, giacché 218 discariche, ubicate in 18 delle 20 regioni italiane, erano ancora non conformi alle direttive citate. La CE ha quindi nuovamente deferito il nostro Paese dinanzi alla Corte. Nel corso della seconda causa, Bruxelles ha affermato che, secondo le informazioni più recenti, 198 discariche non erano ancora conformi alla direttiva "rifiuti" e che, di

²⁴ Sentenza della Corte del 26 aprile 2007, Commissione/Italia (causa C-135/05).

esse, 14 non erano conformi neppure alla direttiva “rifiuti pericolosi”. Inoltre, sarebbero rimaste due discariche non conformi alla direttiva “discariche di rifiuti”.

Nella sentenza²⁵ del 2 dicembre del 2014, la Corte ha chiarito come la mera chiusura di un vaso ovvero la copertura dei rifiuti con terra e detriti non può essere considerata azione sufficiente al fine di ottemperare agli obblighi derivati dalla direttiva “rifiuti”.

E quindi, i provvedimenti di chiusura e di messa in sicurezza delle discariche non sono sufficienti ad adempiere a quanto stabilito dal diritto comunitario in materia. Pertanto gli Stati membri sono tenuti a verificare se sia necessario bonificare le vecchie discariche abusive e, all’occorrenza, sono tenuti a farlo. Il sequestro della discarica e l’avvio di un procedimento penale contro il gestore non costituiscono misure sufficienti.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, inoltre, ha rilevato che l’Italia non ha rispettato il termine impartito; infatti, alla data di constatazione dell’inadempimento (fase di emissione del parere motivato), i lavori di bonifica erano ancora in corso o non erano stati iniziati in certi siti; riguardo ad altri siti, la Corte constata che non è stato fornito alcun elemento utile a determinare la data in cui detti lavori sarebbero stati eseguiti.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, quindi, ha concluso che l’Italia non ha adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 2007 e che è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione. Di conseguenza, la Corte ha condannato il nostro Paese a pagare una somma forfettaria di 40 milioni di euro. La Corte ha rilevato poi che l’inadempimento perdura da oltre sette anni e che, dopo la scadenza del termine impartito, le operazioni sono state compiute con grande lentezza; un numero importante di discariche abusive si registra ancora in quasi tutte le regioni italiane. E’ stata quindi prevista una penalità decrescente, il cui importo sarà ridotto progressivamente in ragione del numero di siti che saranno messi a norma conformemente alla sentenza, computando due volte le discariche contenenti rifiuti pericolosi. L’imposizione su base semestrale consentirà di valutare l’avanzamento dell’esecuzione degli obblighi da parte dell’Italia. La prova dell’adozione delle misure necessarie all’esecuzione della sentenza del 2007 dovrà essere trasmessa alla Commissione prima della fine del periodo considerato.

La Corte ha condannato quindi l’Italia a versare altresì una penalità semestrale a far data dal 2 dicembre 2014 e fino all’esecuzione della sentenza del 2007. La penalità sarà calcolata, per quanto riguarda il primo semestre, a partire da un importo iniziale di 42.800.000 euro. Da tale importo saranno detratti 400.000 euro per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma ed 200.000 euro per ogni altra discarica messa a norma. Per ogni semestre successivo, la penalità sarà calcolata a partire dall’importo stabilito per il semestre precedente detraendo i predetti importi in ragione delle discariche messe a norma in corso di semestre.

L’Italia ha già pagato la somma forfettaria ed il 13 luglio 2015 la Commissione europea ha inviato al nostro Paese una lettera con cui sollecita il pagamento della penale dovuta per il primo

²⁵

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160245&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&di=&occ=first&part=1&cid=554988>

semestre successivo alla sentenza. La somma richiesta in tale lettera ammonta a 39.800.000 euro importo dal quale si evince come l'Italia abbia bonificato solo poche discariche rispetto alle 198 oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

V'è da ricordare come su questo argomento, giovedì 18 dicembre 2014 presso le Commissioni riunite (VIII e XIV) della Camera dei deputati, è stato ascoltato il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, che, tra le altre cose, ha dichiarato: “le somme delle sanzioni pagate dallo Stato italiano sono oggetto del diritto di rivalsa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti delle regioni secondo gli importi a ciascuno spettanti, computando le discariche di pertinenza secondo quanto disposto dall'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234”.

Nella seguente tabella si riportano le discariche siciliane oggetto della condanna da parte della Corte.

Sicilia	Discarica (comune)	Discarica (località)
1	S. Filippo del Mela	Contrada S. Agata
2	Cammarata	Contrada S. Martino
3	Racalmuto	Oliva Troiana
4	Siculiana	Contrada Scalilli
5	Leonforte	Contrada Tumminella
6	Augusta	Campo Sportivo
7	Augusta	Rada di Augusta
8	Paternò	Contrada Petulenti
9	Monreale	Contrada Zabbia
10	Mistretta	Contrada Muricello
11	Cerda	Contrada Caccione
12	Priolo Gargallo	Penisola Magnisi

La Regione siciliana, su richiesta della Commissione bicamerale, ha inviato un documento²⁶ relativo allo stato dell'arte delle discariche abusive ubicate sul proprio territorio al 4 giugno 2015, che risulta il seguente:

1) Comune di Racalmuto - ex discarica c/da Oliva Troiana:

Trattasi di un sito oggetto di abbancamento di rifiuti solidi urbani negli anni '60. A seguito di sopralluogo, effettuato in data 23 marzo 2015, è stata accertata la reale condizione del sito ed è stato concordato con il comune di Racalmuto di attivare un piano di indagine preliminare le cui risultanze analitiche, è assai verisimile pensare, potrebbero evidenziare assenza di contaminazioni e quindi la chiusura del procedimento ambientale. Da successive interlocuzioni con il comune è stato acquisito, per le vie brevi, che lo stesso si è attivato per elaborare apposita perizia e contestualmente avviare le attività di indagini preliminari le cui risultanze analitiche saranno disponibili entro il 30 giugno 2015.

²⁶ Doc. 487/6

2) Comune di Siculiana - c/da Scalini:

In data 23 marzo 2015 è stato effettuato un sopralluogo che ha consentito di accertare che il progetto definitivo, agli atti dello scrivente, necessita di essere rivisto e rimodulato in considerazione del fatto che non sussistono particolari problematiche di natura ambientale. Il comune ha già trasmesso il progetto esecutivo relativo all'intervento di messa in sicurezza, di cui alla nota prot. 17784 del 21 aprile 2015, per un importo di euro 269.000,00.

3) Comune di Cammarata - c/da S. Martino

Trattasi di una ex discarica che ha esaurito la sua vita utile già nell'anno 1988 e su cui non si è più abbancato da quella data. Il comune si è attivato trasmettendo il progetto esecutivo, acquisito con nota prot. 17470 del 20 aprile 2015. Il fabbisogno finanziario dell'intervento, pari ad euro 462.000,00, risulta inferiore alla disponibilità prevista dall'APQ che è di euro 522.400,00.

4) Comune di Monreale - c/da Zabbia:

Al momento attuale risulta agli atti un progetto preliminare di importo stimato pari ad euro 414.782,25. A seguito del tavolo tecnico del 10 marzo 2015 è stato condiviso un cronoprogramma che individuava la data ultima del 31 marzo 2015 per la presentazione del progetto esecutivo. In data 16 marzo 2015 è stato effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici del comune presso il sito interessato con redazione di apposito verbale rappresentando l'urgenza di redigere un elaborato progettuale che prevedesse la messa in sicurezza del sito. Alla data odierna non risulta pervenuto alcun elaborato progettuale; il comune è stato sollecitato, con nota prot. 17530 del 20 aprile 2015 e con nota prot. 22458 del 20 maggio 2015, ad elaborare la relativa progettazione e trasmetterla a questo dipartimento. Si è in attesa dell'elaborato progettuale.

5) Comune di Cerda - c/da Caccione:

Agli atti è presente un progetto definitivo di cui è in fase di redazione la stesura finale esecutiva per un importo di euro 617.702,21. Da contatti per le vie brevi con l'amministrazione comunale, sono state acquisite garanzie che entro il 15 giugno 2015 il progetto esecutivo sarà trasmesso al dipartimento regionale.

6) Comune di Mistretta - c/da Muricello:

Con precedenti comunicazioni sono già stati forniti aggiornamenti al Ministero dell'ambiente, evidenziando che l'intervento di messa in sicurezza è stato ultimato in data 10 novembre 2014, come si evince dal certificato di ultimazione dei lavori. Lo stato di fatto costituisce elemento sufficiente per dimostrare l'ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia europea.

7) Comune di San Filippo del mela - c/da S. Agata:

Come già comunicato con le diverse note di aggiornamento al Ministero dell'ambiente, l'intervento di messa in sicurezza è stato realizzato, come si evince dal certificato di regolare esecuzione redatto in data 9 settembre 2014. Tale stato di fatto costituisce elemento sufficiente per dimostrare l'ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia europea.

8) Comune di Leonforte - c/da Tumminella - Granfonte:

Il comune ha trasmesso il progetto che è stato reso esecutivo con ulteriori integrazioni e pertanto risulta finanziabile. Il fabbisogno finanziario dell'intervento, pari ad euro 301.956,00, risulta pari alla disponibilità prevista dall'APQ che è di euro 301.956,00.

9) Comune di Paterno - c/da Petulenti:

Non risulta pervenuto alcun elaborato progettuale; il comune è stato sollecitato, con nota prot. 17526 del 20 aprile 15 e con nota prot. 22452 del 20 maggio 2015 ad elaborare la relativa progettazione e trasmetterla a questo dipartimento. Non risulta trasmessa alcuna progettazione. Al fine di poter procedere al finanziamento degli interventi in questione questo dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti si è già attivato per richiedere alla Ragioneria generale della Regione la istituzione di un apposito capitolo di bilancio, con la dotazione pari all'importo dell'APQ; ciò risulta necessario per poter successivamente richiedere al Ministero dell'ambiente la erogazione di quanto previsto dai vari SAL che verranno trasmessi allo stesso.

Considerazione a parte meritano i siti interni alle aree SIN e precisamente:

- 1) Augusta (SR) - Campo sportivo
- 2) Augusta (SR) - Rada di Augusta
- 3) Priolo Gargallo (SR) - Penisola Magnisi

Specificatamente per i progetti relativi al campo sportivo Fontana (nel comune di Augusta) ed alla rada di Augusta, si rappresenta che entrambi sono inseriti nell'APQ (accordo di programma quadro) rafforzato, già apprezzato dalla giunta regionale, ed in corso di sottoscrizione da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente.

In particolare si rappresenta che, relativamente al campo sportivo Fontana, ricadendo in area SIN, si dispone già di una progettazione valutata in conferenza decisoria per il parere di competenza da parte del Ministero dell'ambiente. Per tale progetto si prevede una spesa complessiva di euro 6.572.494,62, già disponibili nella contabilità speciale 2854 intestata al dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti. Il progetto, quindi, sarà appaltabile appena verrà approvato ed il tempo necessario per il completamento dei lavori si stima in sedici mesi circa dalla data odierna. Per il progetto della rada di Augusta si prevede una spesa di euro 4.000.000,00, all'interno del citato APQ, comprensiva della somma destinata alla progettazione, all'acquisizione della quale si provvederà a definire la tipologia di contaminazione e la relativa necessità di bonifica anche nell'ottica di ridefinire il concetto di discarica abusiva applicata al caso in argomento. Il progetto sarà disponibile entro sei mesi. Per quanto riguarda il sito relativo alla penisola Magnisi si rappresenta che trattasi di sito privato per il quale sono già in corso avanzato i lavori di MISE la cui conclusione è prevista entro il 2015.

A seguito della disamina della documentazione trasmessa dalle autorità italiane a dicembre 2015, in data 8 febbraio 2016 la Commissione europea ha riconosciuto la messa a norma di 29 discariche, nonché l'errore di censimento, escludendo i relativi siti dal computo della penalità semestrale, e ha contestualmente notificato l'ingiunzione di pagamento della seconda penalità semestrale per le discariche restanti, per un ammontare di euro 33.400.000. Per quanto riguarda la

Sicilia, il nuovo aggiornamento arrivato da Bruxelles (seconda sanzione semestrale) ha evidenziato come esistano ancora undici invasi da bonificare giacché, rispetto ai sei mesi precedenti, solo la discarica ubicata in località rada di Augusta è stata tolta dall'elenco in quanto è stato riconosciuto un errore di censimento. Nell'aprile del 2016 il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato l'azione di rivalsa nei confronti di regioni e comuni, tra cui la Sicilia, per ciò che riguarda la sanzione forfettaria iniziale e la prima multa semestrale. A seguito di un accordo in conferenza Stato-Regioni è stata sospesa *sine die* l'azione di rivalsa al fine di approfondire la misura e le modalità attraverso le quali gli enti locali dovranno farsi carico di tali importi. Oggetto di discussione dovrà essere anche la rivalsa nei confronti dei comuni come Augusta e Priolo, le cui discariche "condannate" rientrano nei siti di interesse nazionale, di esclusiva responsabilità ministeriale e oggetto di programmi quadro con le autorità regionali.

La procura regionale della Corte dei conti della Campania ha effettuato a metà del 2016 la quantificazione del danno erariale connesso alla condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, con riferimento alle responsabilità amministrative di amministratori locali *pro-tempore* che non si sono occupati della bonifica delle discariche oggetto della sentenza. Nel settembre 2015 analogo esposto è stato presentato a Palermo presso la procura regionale della Corte dei conti della Sicilia.

2. PARTE SECONDA

Introduzione

La seconda parte della relazione è dedicata all'analisi delle singole province della Sicilia occidentale (Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta) e della Sicilia orientale (Enna, Messina, Siracusa, Ragusa e Catania).

Come già detto, le missioni effettuate dalla Commissione in Sicilia hanno consentito di audire in loco i rappresentanti delle forze dell'ordine e i magistrati degli uffici di procura che si occupano dei reati ambientali e dei reati di criminalità organizzata di stampo mafioso.

Diverse e importanti sono le indagini segnalate dall'autorità giudiziaria sia con riferimento alla criminalità, per così dire, comune in materia ambientale, sia con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti, notoriamente appetibile per le associazioni mafiose.

Come si avrà modo di precisare, il forte interesse economico nel ciclo dei rifiuti nasce dalla permanente situazione di emergenza (che rischia poi di sfociare in emergenza sanitaria) in cui versa la Regione siciliana, dalla carenza di discariche "a norma", dalle molteplici difficoltà di avviare l'impiantistica, dalla imponenza dei trasporti connessi al settore dei rifiuti.

Le innumerevoli carenze nella gestione del ciclo dei rifiuti costituiscono altrettante opportunità per la criminalità di stampo mafioso di infiltrarsi e il settore dei trasporti costituisce un esempio classico di come anche le attività cosiddette "collaterali" al settore dei rifiuti rappresentino un'evidente fonte di ricchezza e di profitti illeciti per le organizzazioni criminali, che si alimentano

delle gravissime inefficienze amministrative e delle corrottele che si consumano negli uffici pubblici.

Significativo è quanto rappresentato da numerosi magistrati nel corso delle audizioni in merito ad una sorta di attività di "supplenza" che la magistratura è in qualche modo costretta a fare rispetto alle gravi inefficienze della pubblica amministrazione.

Si riporta un passaggio delle dichiarazioni rese in sede di audizione innanzi alla Commissione parlamentare dal procuratore della Repubblica di Palermo, Francesco Lo Voi: "Mi permetto di aggiungere un'altra annotazione prima della parte riservata. Sia da quanto ha riferito il procuratore aggiunto De Luca sia da quanto ha riferito il sostituto dottor Ferrara, voi avrete notato che, sia pure con il rispetto delle norme procedurali e quindi nell'ambito di procedimenti penali, la procura di Palermo si è dovuta far carico in questi anni di quella che a volte viene definita «supplenza». Sia pure con provvedimenti adottati nell'ambito e nel rispetto delle norme procedurali, i sequestri preventivi al fine di ottenere l'adozione di determinate misure correttive in qualche modo vedono coinvolto un ufficio giudiziario in un'attività che, come è stato ricordato, non è affatto propria dell'ufficio giudiziario. Noi non possiamo metterci a gestire le discariche evidentemente. Tuttavia, questo tipo di provvedimenti sono stati resi necessari dalle contingenze e dalle emergenze che si sono verificate e che ci sono state rappresentate."

SICILIA OCCIDENTALE : PROVINCE REGIONALI DI PALERMO, TRAPANI, AGRIGENTO E CALTANISSETTA

2.1 . PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

2.1.1 Attività svolte dalla Commissione

La Commissione parlamentare di inchiesta ha approfondito la situazione della provincia di Palermo nel corso della seconda missione in Sicilia, dal 24 al 27 marzo 2015, attraverso l'audizione del del prefetto di Palermo, Francesca Cannizzo, del questore di Palermo, Guido Longo, del comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Palermo, Nunzio Sapuppo, del professore di ingegneria sanitaria ambientale presso l'Università degli studi di Palermo, Gaspare Viviani, del sindaco del comune di Palermo, Leoluca Orlando, del presidente della società Risorse Ambiente Palermo, Sergio Marino, del comandante della Capitaneria di porto di Palermo, Gaetano Martinez, del direttore dell'Agenzia delle dogane di Palermo, Lucilla Cassarino, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi, Salvatore De Luca, procuratore aggiunto presso il tribunale di Palermo.

2.1.2 Produzione e modalità di gestione dei rifiuti urbani.


La produzione di rifiuti urbani nella provincia di Palermo nel 2014 è stata pari a 595.895 tonnellate con una raccolta differenziata di 46.423 tonnellate. Negli ultimi quattro anni si rileva una

diminuzione nella produzione di rifiuti ed un limitato incremento dei valori di raccolta differenziata che passano dal 6,81 per cento nel 2010 al 7,79 per cento nel 2014; nel 2012 e 2013 la raccolta differenziata aveva raggiunto il 9 per cento ma nell'ultimo anno si è registrato un decremento.

I dati a scala comunale riportati mostrano una situazione molto eterogenea con alcuni comuni che hanno raggiunto valori di raccolta differenziata compresi tra il 30 per cento e 40 per cento mentre la maggior parte ha valori inferiori al 10 per cento. Nei comuni più piccoli la raccolta differenziata è praticamente inesistente e questa situazione non è di fatto cambiata nel tempo.


La composizione merceologica della raccolta differenziata (cfr. figura n. 4.1) indica che la frazione organica rappresenta il 42 per cento di quanto intercettato, seguita dalla carta con il 27 per cento, dal vetro con il 10 per cento, da plastica con l'8 per cento e dal legno con il 4 per cento.

Figura 4.1.> Trend della produzione totale e della raccolta differenziata dal 2010 al 2014



Fonte dati: BD Ispra 2015

Figura 4.2.> Composizione merceologica della RD a scala provinciale, anno 2014



Fonte dati: BD Ispra 2015

(doc n. 163/2)

Nella provincia di Palermo per il trattamento della frazione organica selezionata è operativo un impianto pubblico situato nel comune di Castelbuono, mentre non è operativo l'impianto di Bisacquino per il quale, secondo la documentazione inviata dal dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 5/rif. del 7 giugno 2016, sono necessari 80.000 euro per i lavori di adeguamento e la rimessa in funzione e, sempre sulla base della medesima documentazione, si prevede sia in esercizio a partire dal settembre 2016.

A partire dal 1° luglio 2016 risulta in esercizio a regime l'impianto di trattamento meccanico-biologico presso la discarica di Bellolampo, che presenta anche una linea per il compostaggio, attualmente non utilizzata a causa della necessità di sfruttare tutte le celle disponibili per la biostabilizzazione della frazione organica proveniente dai rifiuti solidi urbani indifferenziati.

Per quanto attiene alle discariche in esercizio, nella provincia sono attivi due siti di titolarità e gestione pubblica:

1 - La discarica di Bellolampo, gestita dalla Rap, società interamente partecipata dal comune di Palermo, che è nata dopo il fallimento di Amia. Come noto, negli anni precedenti l'impianto è stato oggetto di urgenti interventi straordinari realizzati anche dal prefetto *pro-tempore* di Palermo nominato commissario straordinario. Attualmente, in forza di una ordinanza contingibile ed urgente emessa dal presidente della Regione siciliana, presso il suddetto impianto vengono conferite circa 1500 tonnellate/giorno di rifiuti urbani. Di fatto, in questo come negli altri casi, le capacità autorizzate con ordinanza si sono rivelate oltre la stessa capacità massima tecnicamente possibile e pertanto i conferimenti effettivi si attestano tra le 1.100 e le 1.300 tonnellate/giorno. L'incremento dei conferimenti autorizzato negli ultimi tempi porterà inevitabilmente al colmamento anticipato della sesta vasca rispetto a quanto originariamente preventivato. In tale quadro assume specifico rilievo la progettazione della settima vasca e lo studio in corso per la realizzazione di selle di collegamento tra le vasche esistenti, che consentirebbe un sensibile incremento della capacità dell'impianto, garantendo fino a tre anni di autonomia. Le rimanenti vasche sono state messe in sicurezza, atteso che risultavano compromesse le matrici ambientali prossime all'impianto e le falde acquifere sottostanti, peraltro utilizzate per l'approvvigionamento idrico del capoluogo. Oltre alla messa in sicurezza della quinta vasca, risulta in corso il piano di caratterizzazione dell'intera discarica, composta da sei vasche, di cui solo la sesta è ad oggi attiva e gestita dalla RAP. A tal proposito, di notevole criticità rappresenta la questione connessa all'attribuzione della responsabilità operativa ed economica delle prime cinque vasche della discarica. La situazione sanitaria e ambientale connessa alle prime cinque vasche ad oggi non più utilizzate della discarica di Bellolampo risulta estremamente delicata, come testimoniato dai verbali di sopralluogo periodico delle autorità competenti e dalla cronologia delle attività giudiziarie relative, a partire dal provvedimento di sequestro disposto dalla procura di Palermo del 26 febbraio 2013 e poi confermato dal giudice per le indagini preliminari, che enucleava le criticità connesse alla gestione del percolato, alla messa in sicurezza delle vasche, alla contaminazione dei terreni circostanti, del sottosuolo, delle acque, superficiali e sotterranee, e all'inquinamento dell'aria. Sulla scorta della normativa vigente la gestione *post mortem* delle prime cinque vasche della discarica di Bellolampo spetterebbe al soggetto gestore, l'AMIA SpA, che è stata dichiarata fallita dal tribunale di Palermo con decreto n. 38 del 22 aprile 2013. Come evidenziato durante le audizioni della Commissione è però emerso un contenzioso in quanto non è ancora stato possibile individuare i fondi per la gestione del post mortem né nei bilanci comunali né nei bilanci della fallita AMIA SpA. In sostanza

si assiste al fatto che la curatela fallimentare di AMIA SpA, il comune di Palermo, il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e la RAP SpA disconoscono qualsiasi responsabilità in tal senso, col paradosso che nessuno tra i soggetti sopra indicati incassa i proventi per la captazione del biogas da parte della ditta concessionaria Asja s.p.a. Tale circostanza è confermata dalle premesse e dai contenuti dell'ordinanza del sindaco di Palermo n. 225 del 19 settembre 2015 (avente ad oggetto "Impianto di produzione di energia elettrica da biogas nella discarica di Bellolampo – vasche I, II, III, III bis, IV, V e V bis. Messa in sicurezza di emergenza tramite la realizzazione di nuovi pozzi"). Ad oggi dunque la collettività sostiene tramite l'erario gli oneri per la gestione *post mortem* della discarica, mentre vengono lasciati al privato gli unici proventi di gestione a causa della mancata individuazione del responsabile della gestione delle prime cinque vasche della discarica di Bellolampo.

Nel resoconto stenografico della seduta del 3 marzo 2015 della Commissione si legge la seguente dichiarazione dell'ex dirigente generale del dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti nonché ex commissario per l'emergenza da aprile a dicembre 2013, dott. Marco Lupo: "La situazione di Bellolampo è tipica. Io ho messo in sicurezza il 75 per cento della superficie totale delle vecchie vasche, quindi circa 25 ettari, e ho assistito (e di questo ho informato anche la procura di Palermo) a un rimbalzo di responsabilità. La discarica era di AMIA posseduta al cento per cento dal comune di Palermo, fallita AMIA va a un'altra società, RAP, sempre posseduta al cento per cento dal comune. Nella logica (non sono un giurista) rilevo che è come sostenevo per iscritto: AMIA è tua al cento per cento, RAP è tua al cento per cento, la discarica è nel territorio del tuo comune, tu sei l'autorità sanitaria di quel comune, a me non interessa chi dei tre gestisce il post mortem, ma certamente non posso farlo io, perché comunque RAP, AMIA e Comune li vedo un po' come la stessa cosa. Questa cosa è stata fortemente avversata da RAP, quindi quando è finita l'emergenza io volevo consegnargli le vecchie vasche e non era possibile, perché obiettavano di essere la nuova società e di non avere la proprietà di quelle vasche, quindi io dovevo continuare a gestirle e non sapevo come uscire da questa situazione. A un certo punto addirittura il sindaco del comune di Palermo ha fatto un 191, in cui ha ordinato a me in qualità di custode della procura di Palermo (vedete dove è arrivata la disperazione perché non è neanche «colpa» del sindaco, in quanto si trova a gestire una situazione pesante per tutti), è arrivato a fare un'ordinanza 191 che ordinava a me, custode della procura, di gestire le vecchie vasche".

Nel resoconto stenografico della seduta del 26 marzo 2015 della Commissione si legge la seguente dichiarazione del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: "Con riferimento al tema del *post mortem* (delle prime cinque vasche, n.d.r.), la posizione dell'amministrazione comunale nei confronti anche degli organi fallimentari è di assoluta estraneità rispetto a quello che è accaduto". Nel resoconto stenografico della seduta del 26 marzo 2015 della Commissione si legge la seguente dichiarazione dell'Ing. Sergio Marino, presidente della RAP: "La circostanza di complessità che mi preme rappresentare è che il passaggio dal fallimento (AMIA, n.d.r.) a RAP ha comportato un conflitto con la curatela. Io capisco che la curatela non è un soggetto che possa gestire le vecchie discariche, ma sul piano del diritto noi riteniamo che le vasche vecchie siano di proprietà della curatela. L'aver consegnato a RAP, che non ha i fondi per gestirle – noi prendiamo dalle tariffe i fondi per gestire la sesta vasca, ivi compreso il percolato della sesta vasca – tout court, in maniera molto rapida, a seguito del dissequestro, le vecchie vasche è una situazione avverso la quale noi abbiamo fatto opposizione in Cassazione e attendiamo l'esito del giudizio. Ciò comporta, infatti, a RAP degli oneri gestionali che, secondo me, non sono appropriati. È il mio punto di vista, ovviamente. Noi

abbiamo fatto, ripeto, opposizione perché il percolato che oggi produce la discarica di Bellolampo è per un terzo riconducibile alla sesta vasca, che legittimamente RAP è obbligata a conferire e a depurare, mentre gli altri due terzi provengono dalle vecchie vasche. La situazione delle vecchie vasche, a mio avviso, comporta ancora oneri gestionali piuttosto significativi. Noi abbiamo ritenuto l'averli dati come responsabilità gestionale a RAP non rispondente alla reale situazione giuridica. Noi abbiamo sempre offerto la nostra disponibilità a essere soggetti referenti per la gestione, ma le responsabilità gestionali riteniamo che non possano essere condotte a un soggetto nuovo. Noi riteniamo – forse sbaglieremo – che ci sia una separazione netta sul piano delle responsabilità tra AMIA e RAP, ossia tra il soggetto fallito e RAP, il soggetto nuovo, tant'è vero che noi paghiamo gli affitti dei locali che attualmente occupiamo con gli autoparchi e anche con la sede dell'azienda". Con diverse e successive ordinanze sindacali (l'ultima delle quali la n. 327 del 27 novembre 2015) il sindaco di Palermo ha ordinato a RAP SpA di provvedere alla gestione *post* operativa delle prime cinque vasche denominate e la messa in sicurezza degli impianti di stoccaggio del percolato procedendo alle attività di prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento del percolato. In tali ordinanza il comune afferma che promuoverà azione di rivalsa nei confronti dei soggetti individuati quali titolari della gestione *post* operativa e/o responsabili delle criticità in ordine allo smaltimento del percolato, "distinti dall'amministrazione comunale come in punto di diritto di recente confermato dalla Suprema Corte intervenuta nella materia *de qua*".

Nelle sentenze n. 10172/2014 e 10175/2014 del tribunale amministrativo regionale per il Lazio (RAP spa vs commissario straordinario gestione rifiuti Regione siciliana) si afferma che "Il Commissario delegato, quindi, avrebbe dovuto – e a ciò dovrebbe provvedere la struttura ora competente dal 1° gennaio 2014 ai fini dell'effetto conformativo della presente sentenza – ad approfondire in contraddittorio con tutti i soggetti interessati (RAP spa, Curatela del fallimento Amia SpA, custode giudiziario e struttura commissariale) il profilo riguardante gli oneri di gestione della parte esaurita della discarica di Bellolampo, inserendo una congrua motivazione in eventuali ulteriori provvedimenti in punto di imputazione dei relativi costi".

A seguito di una diffida del 14 dicembre 2015 da parte di una parlamentare nazionale, Claudia Mannino, il direttore generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha convocato nel gennaio 2016 una prima conferenza di servizi al fine di individuare la responsabilità della gestione delle prime cinque vasche della discarica di Bellolampo, sia perché tale individuazione è attività necessaria per conformarsi ad una sentenza della giustizia amministrativa sia perché la perdurante mancanza di un soggetto definito per la gestione *post mortem* delle prime cinque vasche della discarica di Bellolampo rappresenterebbe una violazione dell'art. 13 della direttiva 1999/31/CE e s.m.i. Purtroppo ad oggi tale criticità non risulta superata, a dimostrazione della lentezza amministrativa nell'andare a definire vicende assolutamente prioritarie dal punto di vista ambientale e sanitario.

Altro esempio analogo si riscontra con riferimento alla realizzazione dell'impianto di trattamento di percolato. Il percolato rappresenta una delle principali criticità ambientali e sanitarie con riferimento alla discarica di Bellolampo, in virtù del conferimento per decenni di rifiuti indifferenziati privi di alcun trattamento adeguato, come previsto dalle normative vigenti e lo smaltimento del percolato ha rappresentato e ad oggi rappresenta una delle principali voci di costo connesso alla gestione della piattaforma di Bellolampo, sia con riferimento alle prime cinque vasche della discarica che alla sesta, attualmente in uso. L'articolo 3 del DDS 1348/2013 (decreto AIA della piattaforma logistica per la gestione integrata dei rifiuti sita a Bellolampo) prevede la

realizzazione e la gestione dell'impianto di trattamento di percolato e la riattivazione dell'impianto esistente di percolato cosiddetto IBI, per un quantitativo massimo complessivo di trattamento rifiuti di 350 tonnellate/giorno. La realizzazione di un impianto di trattamento del percolato viene esplicitamente richiamata nel decreto AIA come una delle prescrizioni vincolanti del DDG n. 580 del 24 ottobre 2012 con il quale il dipartimento regionale all'ambiente ha rilasciato giudizio di compatibilità positivo sul progetto "piattaforma logistica per la gestione integrata dei rifiuti sita in località Bellolampo"; tale giudizio è stato successivamente ribadito dal Servizio 1 VIA-VAS dell'assessorato regionale per il territorio e l'ambiente. L'articolo 4 del DDS 1348/2013 (decreto AIA) statuisce che l'autorizzazione integrata ambientale è subordinata al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni del parere VIA espresso dall'assessorato regionale per il territorio e l'ambiente con DDG n. 580 del 24 ottobre 2012.

Nel resoconto stenografico della seduta del 23 febbraio 2015 della Commissione si legge la seguente dichiarazione dell'assessore Contrafatto: "Nell'autorizzazione integrata ambientale (di Bellolampo, n.d.r.) i responsabili hanno chiesto di avere un impianto di trattamento del percolato, che però non hanno ancora realizzato. Proprio per questo motivo, in questi giorni, abbiamo fatto partire le lettere con cui chiediamo a che punto essi siano e perché ancora non sia stato realizzato alcun impianto di trattamento del percolato".

Nel resoconto stenografico della seduta del 3 marzo 2015 della Commissione si legge la seguente dichiarazione dell'ex dirigente generale del dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti nonché ex commissario per l'emergenza da aprile a dicembre 2013, dott. Marco Lupo: "Anche sulla questione del percolato c'è stata una diatriba tra la struttura del commissario e la RAP, perché io ho inserito all'interno dell'AIA anche un impianto fisso di trattamento del percolato. Come ho fatto a inserirlo? La precedente società, AMIA, aveva fatto una gara pubblica, che era stata vinta da una società, per la realizzazione in *project financing* di un impianto fisso di gestione del percolato. Non conosco la procedura ad evidenza pubblica perché non l'ho fatta io, però ho preso quel progetto che aveva vinto la gara e l'ho autorizzato in AIA, dando ovviamente le prescrizioni. Questa opera non poteva essere realizzata dal commissario, perché un *project financing* significa che la ditta avrebbe fatto l'opera a spese sue e l'amministrazione si sarebbe dovuta impegnare per cinque anni, attraverso il pagamento della tariffa, a restituire sia le spese di gestione che la parte di realizzazione, quindi non era un contratto che potevo fare come commissario in scadenza dopo qualche mese, ma avrebbe dovuto farlo RAP".

Nel resoconto stenografico della seduta del 26 marzo 2015 della Commissione si legge la seguente dichiarazione dell'ing. Sergio Marino, presidente della RAP: "Anche con riferimento al percolato, che è forse l'aspetto più delicato che oggi ci impegna a Bellolampo, abbiamo trovato un vecchio progetto che è stato, secondo me, inserito in maniera non adeguata e appropriata nell'AIA, che è frutto di una gara avviata dalla vecchia AMIA e aggiudicata provvisoriamente a una ditta. Nel momento in cui è attribuita la gestione della discarica con ordinanza commissariale a RAP, è stata anche richiesta la definizione del (...) Noi abbiamo insediato una Commissione formata da soggetti di RAP e della regione e da un esperto, che peraltro è stato audito prima, il professor Viviani, che ha riprodotto un documento che io ho presente. Il RUP della pratica, che era un dipendente di AMIA transitato in RAP, ha fatto presente che i costi gestionali di questo impianto erano elevati. Anche dal punto di vista dei lavori pubblici questo progetto non era mai stato approvato in linea tecnica, il che è obbligatorio. Trattandosi di un progetto di 20 milioni di euro, non poteva essere approvato dal RUP. Il progetto era stato oggetto anche in sede AIA di modifiche che comportavano un aumento

dei costi significativo, che noi abbiamo ritenuto di non poter affidare alla ditta che aveva vinto la gara con l'importo più basso. Il confronto fra i costi, il rapporto del RUP e il rapporto della Commissione ci ha portato a fare una scelta, se vogliamo, di grande responsabilità, che mi rendo che probabilmente qualcuno non capirà, ma che noi riteniamo ineludibile, ossia quella di abbandonare quella gara, che peraltro era, ripeto, riconducibile a un soggetto diverso. Noi abbiamo visto un parere e riteniamo di non avere alcun vincolo nei confronti di questa ditta, che con noi non ha mai avviato alcun rapporto. Ora intendiamo, con il conforto del comune, riavviare l'impianto di IBI che esiste lì, che non è mai entrato in funzione, anzi è stato fermato per effetto di un parere dell'allora Ministero dell'ambiente. Sempre il dottor Lupo era all'epoca direttore al ministero. Vogliamo, quindi, riattivare l'impianto IBI, potenziandolo, cosa che abbiamo già avviato. Abbiamo già fatto il revamping e abbiamo visto che l'impianto non si trova in condizioni precarie, come avrebbe potuto essere. Può essere, quindi, rimesso in funzione in tempi brevi, con costi molto accettabili. [...] L'impianto IBI, per fare degli esempi, comporta costi di trattamento – voglio anche esagerare – di 30-35 euro a tonnellata. Noi oggi portiamo fuori in media i materiali con 60 euro a tonnellata. L'impianto di quel depuratore vecchio mai realizzato, che noi abbiamo bloccato, avrebbe comportato dei costi simili, intorno ai 60 euro a tonnellata.

In pratica, abbiamo fatto i conti, calcolando che, fra il conferimento non gradito e non voluto – ci tengo a precisarlo – ma che è una condizione per ora indispensabile, del percolato in autobotte fra Sicilia e Calabria a 68 euro a tonnellata e l'impianto da appaltare a quella ditta a circa 60 euro a 6/16 tonnellata non ci fosse poi tutto questo risparmio che potesse determinare una rapida prosecuzione di quell'impianto. Con questa soluzione, invece, noi riteniamo di risparmiare, e non soltanto, ma anche di gestire in proprio, come abbiamo fatto. Tengo a precisare che la discarica di Bellolampo non ha alcun affidamento a ditte esterne, a terzi. Abbiamo il noleggio di mezzi fatto con ditte che noi riteniamo di grande importanza nazionale, non con soggetti locali. È un noleggio soltanto a freddo, con personale nostro. Abbiamo cercato, quindi, di internalizzare, anche per motivi economici, non avendo grandi capacità e risorse, tutti i servizi di Bellolampo, con un progetto obiettivo che ci consente di offrire al personale un minimo di ristoro per le condizioni di disagio che vivono. Mi pare, onestamente, giusto e corretto. Questa è la situazione della progettazione sulla discarica di Bellolampo, in particolare sulla sesta vasca. Nelle vecchie vasche aspettiamo che la regione completi la bonifica o il capping per intero, in modo tale da poter determinare una significativa riduzione del percolato proveniente dalle vecchie vasche, che, come vi ho detto, rappresenta la parte più significativa di tutto il percolato prodotto”.

Nel piano stralcio per l'attuazione degli interventi per l'implementazione impiantistica (prot. 24911 del 5 giugno 2015, a firma del dirigente generale del dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti, ing. Domenico Armenio) si legge che “alla scadenza della reiteratione dell'ordinanza sindacale non sarà più possibile per il sindaco di Palermo attuare altre proroghe e quindi dal 1° luglio 2015, di fatto, la piattaforma di Bellolampo dovrà essere chiusa poiché la stessa al momento non è ottemperante in maniera completa delle prescrizioni impartite dall'AIA di cui al DRS n. 1348/2013. Infatti, ancorché l'impianto di biostabilizzazione è completato, ma ancora in fase di collaudo, l'impiantistica per il trattamento del percolato non è ancora pronta come non sono completati i presidi di sicurezza ambientali relativi alle nuove vasche”. Tale piano stralcio e l'ordinanza del presidente della Regione siciliana n. 20 del 14 luglio 2015 prevedevano l'avvio dei lavori per l'impianto di trattamento di percolato a Bellolampo per la fine di settembre 2015, il collaudo per aprile 2016 e l'impianto operativo per giugno 2016. Nulla di tutto questo è stato fatto al luglio 2016.

Nel dicembre 2015, a seguito di diffida del 1° dicembre 2015 da parte di una parlamentare nazionale, Claudia Mannino, l'assessore Contraffatto ha avviato una *task force* che avrebbe dovuto fare entro trenta giorni un censimento dello stato di tutti gli impianti di trattamento del percolato presenti sul territorio regionale al fine di individuare gli interventi da realizzare, inclusi quelli su Bellolampo. Al luglio 2016 non è stato ancora finalizzato il lavoro di tale *task force* e ovviamente non è intervenuta alcuna decisione relativamente all'impianto di trattamento di Bellolampo.

In generale si riconosce l'incapacità o la mancanza di volontà da parte dell'assessorato regionale competente nel portare a termine in tempi ragionevoli procedimenti dirimenti.

In sintesi la situazione di Bellolampo appare estremamente incerta e confusa dal punto di amministrativo, con rilevanti conseguenze sull'effettiva gestione delle criticità ambientali – specie connesse alle vecchie vasche – e alla realizzazione di tutta l'impiantistica necessaria.

La discarica è al centro di plurime vicende giudiziarie: tra queste si segnala quella sulla base della quale nel giugno 2013 l'ex sindaco di Palermo, Diego Cammarata, ed i vertici dell'Amia, municipalizzata di Palermo che si occupava della raccolta dei rifiuti e della gestione della discarica, sono stati rinviati a giudizio dinanzi al tribunale di Palermo per disastro doloso e violazioni della normativa ambientale e dei rifiuti, a seguito delle fuoriuscite di percolato dalla discarica verificatesi nel 2010. Il procedimento in primo grado ha visto la condanna a tre anni di reclusione dell'ex direttore generale di Amia SpA, Orazio Colimberti. Prima dell'ordinanza del presidente della Regione n. 5/rif. del 7 giugno 2016, conferivano a Bellolampo solo il comune di Palermo, il comune di Ustica e l'Aeroporto Falcone-Borsellino mentre a partire dal primo luglio 2016 vi conferiscono altri 27 comuni del territorio della provincia. I restanti comuni conferiscono presso la discarica di Castellana Sicura e presso la discarica della Sicula trasporti s.r.l., sita nel territorio della provincia di Catania, a oltre 200 chilometri di distanza.

2 - La discarica di Castellana Sicula, gestita dall'ATO PA6. Attualmente, in forza di una ordinanza contingibile ed urgente emessa dal presidente della Regione siciliana, presso tale impianto vengono conferiti circa 100 tonnellata/giorno di rifiuti urbani.

Le discariche fuori dalla provincia sono utilizzate, di volta in volta, previa autorizzazione al conferimento dell'assessorato regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, in relazione alla capacità di abbancamento degli impianti.

Gli ATO operativi nel territorio provinciale sono sei; la loro situazione è simile a quella che caratterizza gli ambiti nelle altre province. La carenza di risorse economiche, aggravata dall'attuale stato di liquidazione degli enti di gestione degli ATO, determina frequenti agitazioni del personale e la mancata manutenzione dei mezzi, con immediate ripercussioni sull'efficienza delle attività. Essi sono gestiti da un commissario liquidatore e hanno una struttura amministrativa complessa che incide notevolmente sui costi di gestione.

Le situazioni più critiche si registrano nell'ATO 1 (comuni di: Balestrate, Borgetto, Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Partinico, Terrasini, Torretta e Trappeto), nel quale la società d'ambito è stata dichiarata fallita per cui tutto il personale dovrebbe transitare in una società di scopo non ancora istituita. Mentre l'ATO 4 di Palermo (comuni di Alia, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Bolognetta, Campo Felice di Fitalia, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Ciminna, Ficarazzi, Godrono, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Roccapalumba, Santa Flavia, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati, Provincia Regionale di Palermo) è stato coinvolto fin dal 2010 nelle vicende giudiziarie che

avevano messo in evidenza le inefficienze del Coinres di Bagheria alla base delle quali vi erano connivenze non solo di tipo mafioso ma anche politico da parte della precedente amministrazione.

Problematiche segnalate dal prefetto e dal questore di Palermo

Il prefetto di Palermo *pro-tempore*, dottoressa Francesca Cannizzo, nella nota inviata alla Commissione alla data del 15 gennaio 2015²⁷, ha evidenziato come le principali criticità rilevate nel settore dei rifiuti siano riconducibili alla nota carenza impiantistica della Regione e all'assenza di una strategia gestionale che consenta di superare le continue fasi emergenziali.

In assenza di concrete alternative, nella Regione permane e si rafforza il ricorso allo smaltimento presso le discariche, prevalentemente gestite da privati o da società partecipate.

Come noto, la legge regionale n. 9 del 2010 ha previsto:

- la riorganizzazione degli ATO, circoscrizioni territoriali nelle quali è operata la gestione integrata dei rifiuti;
- la costituzione delle SRR, organismi deputati a redigere i piani d'ambito ed il relativo piano economico finanziario di supporto, nonché ad organizzare all'interno di ogni ATO la gestione integrata dei rifiuti e a controllare l'attività dei soggetti affidatari;
- la competenza dei comuni, nei rispettivi territori, a stipulare contratti di appalto per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti con i soggetti individuati dalle SRR;
- lo scioglimento e la messa in liquidazione delle società d'ambito previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per ultimo, è intervenuta (come già evidenziato nella prima parte della relazione) la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, che ha previsto l'istituzione degli ARO, destinati a sostituire gli ATO, e ha riassegnato ai comuni l'onere di provvedere alla raccolta dei rifiuti.

Il prefetto ha riferito che, al momento dell'invio della nota alla Commissione (15 gennaio 2015), gli ARO non erano ancora stati attivati. Per gli ATO, sebbene in liquidazione, era stata prevista una proroga sino al 15 gennaio: “alla data odierna non è dato conoscere quali siano le scelte future e le SRR non sono ancora operative, talché la responsabilità per la redazione dei piani di intervento risale di fatto ai comuni”.

Il prefetto ha sottolineato come, nella provincia di Palermo, tali problematiche organizzative abbiano avuto gravi conseguenze sulla gestione del servizio.

In particolare, la carenza di risorse economiche, aggravata dall'attuale stato di liquidazione degli enti di gestione degli ATO, ha determinato frequenti agitazioni del personale e la mancata manutenzione dei mezzi, con immediate ripercussioni sull'efficienza delle attività.

Le società d'ambito in liquidazione, infatti, svolgono il servizio di raccolta con irregolarità, causando frequenti accumuli di rifiuti non smaltiti.

In sede di audizione, il 25 marzo 2015, il prefetto ha affrontato essenzialmente tre problematiche:

²⁷ Doc n. 163/2

- il ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti da parte dei comuni;
- i limiti delle *white list*;
- le modalità di infiltrazione della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti.

Sotto il primo profilo, ha esplicitato il prefetto, la mancata dichiarazione dello stato di emergenza ha fatto sì che venissero emesse ordinanze contingibili ed urgenti per consentire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, con tutte le conseguenze negative connesse ai provvedimenti emergenziali, privi di una organica pianificazione.

Con riferimento alle *white list*, dalle verifiche effettuate dalla prefettura nessuno dei sindaci ha fatto ricorso a ditte non iscritte in esse. Il problema evidenziato dal prefetto è che l'iscrizione nelle *white list* equivale, secondo l'interpretazione della normativa vigente, alla richiesta di iscrizione. Il sindaco che attinge dalla *white list* assolve, quindi, all'obbligo normativo.

Spesso però non vi è il tempo di effettuare gli approfondimenti necessari per valutare l'iscrivibilità o meno di un'impresa nella *white list* e, nonostante le possibili incertezze, le ditte hanno titolo per operare per il fatto stesso di esservi iscritte.

Sul punto si è espresso anche il questore di Palermo, evidenziando come non sempre sia possibile fornire ai prefetti informazioni dettagliate atteso che si tratta d'informazioni che spesso traggono origine da indagini in corso, coperte quindi da segreto istruttorio e non ostensibili.

E quindi, da un lato, le informazioni inoltrabili alla prefettura non possono riguardare le indagini in corso, dall'altro, le semplici contiguità parentali con esponenti mafiosi non sono considerate sufficienti dal TAR, con il rischio che il provvedimento di diniego dell'iscrizione venga poi annullato in sede di giustizia amministrativa.

Conclusivamente, sulla questione della *white list* (in relazione alla quale sono state espresse numerose perplessità da parte degli auditi), il problema è la sfasatura tra i tempi e le modalità di accertamento dei presupposti per l'iscrizione e la necessaria celerità del procedimento amministrativo, che non deve comunque essere di ostacolo ai rapporti economico/imprenditoriali.

Permangono, dunque, aspetti da risolvere a livello normativo.

Quanto alle infiltrazioni della criminalità di stampo mafioso e non nella provincia di Palermo, nella nota sopra citata il prefetto, dopo aver premesso che non si possiedono riscontri certi su un coinvolgimento diretto di "cosa nostra" nel ciclo di gestione dei rifiuti, ha nondimeno evidenziato l'interesse mostrato dalla criminalità verso un settore altamente remunerativo e poco rischioso, qual è attualmente quello dei rifiuti.

In particolare, la dottoressa Cannizzo ha fatto riferimento al condizionamento degli appalti pubblici nel settore ed a un "coacervo di multiformi interessi illeciti, composti in una situazione di fatto in cui imprenditori, funzionari pubblici, esponenti politici ed appartenenti alla criminalità mafiosa convivono con reciproci vantaggi".

Il prefetto ha citato in particolare la vicenda del Coinres, già affrontata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella relazione territoriale sulla Sicilia approvata nella scorsa legislatura.

Si tratta del consorzio intercomunale rifiuti, energia, servizi, nato con lo scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani in tutti i comuni consorziati²⁸.

Il prefetto ha riferito che sin dall'anno 2006 la gestione del consorzio si è mostrata fallimentare sotto il profilo contabile, economico e giudiziario: “Diverse le vicende giudiziarie ed amministrative che, nel corso degli anni, hanno colpito e caratterizzato il menzionato consorzio: assunzioni di personale senza programmazione, affidamenti di appalti senza procedure di gara, nessuna programmazione o investimenti per le spese di impianti ed attrezzature, perdite di gestione tra il 2007 ed il 2013, progressioni di carriera senza concorsi, infiltrazioni mafiose, assenteismo e interruzione di pubblico servizio denunciati all'autorità giudiziaria e alla magistratura contabile (nel 2011 sono stati denunciati all'autorità giudiziaria 47 dipendenti per interruzione di pubblico servizio), mancata relazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché sentenze che annullano i bilanci dal 2010 al 2013 e che dichiarano nulli i bilanci 2007 - 2008 - 2009.”

Nella nota inviata dal prefetto alla Commissione si sottolineano poi i numerosi episodi di proteste da parte dei lavoratori del consorzio citato, i quali, contestando il ritardo nei pagamenti delle loro spettanze, hanno rallentato l'attività di raccolta dei rifiuti, causando, oltre a criticità riconducibili all'ordine ed alla sicurezza pubblica (incendio dei cumuli di rifiuti), anche pregiudizi di natura igienico-sanitaria.

In merito, si cita in particolare la vicenda del comune di Bagheria, la cui giunta neo-eletta deliberava il recesso dal consorzio Coinres nel settembre 2014.

Il prefetto ha dichiarato in particolare: “A seguito di detta delibera, e a causa di ritardi nei pagamenti delle spettanze dei dipendenti, nel mese di settembre 2014 un nutrito numero di dipendenti del consorzio occupava alcuni uffici comunali e minacce da parte di dipendenti sono state denunciate dal sindaco Patrizio Cinque e dall'assessore ai lavori pubblici.”

2.1.3. Gli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti.

Indagini segnalate dalla magistratura

L'approfondimento relativo alla infiltrazione della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti e, più in generale, agli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti nella provincia di Palermo, è stato effettuato nel corso della missione in Sicilia, attraverso l'audizione del procuratore della Repubblica di Palermo, Francesco Lo Voi, del procuratore aggiunto, Salvatore De Luca, e dei sostituti che hanno direttamente seguito le indagini più significative nella materia dei reati ambientali.

Sono stati inoltre prodotti dall'ufficio di procura sopra indicato documenti e note (doc. n. 217/2, doc. n. 297/1; 297/2, 2973) e, da ultimo, sono stati auditi a Roma in data 25 gennaio 2016 i magistrati Salvatore De Luca, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Palermo, e il sostituto procuratore Sergio Demontis.

²⁸ Si tratta dei Comuni di Alia, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Bolognetta, Campo Felice di Fitalia, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Ciminna, Ficarazzi, Godrono, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Roccapalumba, Santa Flavia, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villa/rati, Provincia Regionale di Palermo

Preme sottolineare sin d'ora come una serie di elementi evidenziati nella relazione territoriale sulla Regione siciliana approvata nella scorsa legislatura abbiano poi trovato conferma anche dal punto di vista penale, nel senso che fenomeni rilevati dalla Commissione hanno poi avuto uno sviluppo investigativo e processuale. In sostanza, quelle che in precedenza erano state considerate "anomalie" sintomatiche di una presenza della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti, sono state approfondite dagli inquirenti che hanno ravvisato la rilevanza penale delle condotte segnalate, tanto che sono in corso i relativi procedimenti.

Il procuratore aggiunto di Palermo, Salvatore De Luca, ha dichiarato che dal complesso delle indagini svolte dalla procura di Palermo sono emersi due elementi fondamentali: la presenza di cosa nostra nel settore dei rifiuti cui si aggiungono l'inefficienza, l'inerzia e l'inadeguatezza della pubblica amministrazione (anche nel caso, non infrequente in cui si consumano corruzioni).

2.1.3.1. Illegittimità e illeciti connessi alle attività amministrative. Il procedimento a carico di Cannova più altri

Con riferimento alle illiceità che connotano l'attività amministrativa, è stato segnalato il procedimento a carico dell'architetto Cannova più altri, procedimento che fornisce uno spaccato parziale (ma emblematico di quanto i fenomeni corruttivi si alimentino in questo settore) di ciò che accade all'interno degli uffici pubblici e di come l'interesse pubblico, in questo caso connesso anche al bene ambientale, sia sistematicamente frustrato per il perseguimento di interessi privatistici.

Il pubblico ministero ha dichiarato: "L'inefficienza è il grosso problema. Nel calderone dell'inefficienza, sempre muovendo da ciò che emerge dagli atti processuali, c'è di tutto: si va dalla corruzione non provata – perché non sempre si riesce a provarla – alla farraginosità burocratica, dall'incompetenza al quieto vivere".

Ovviamente tanto più le maglie della pubblica amministrazione sono larghe tanto più facile sarà per la criminalità comune e per la criminalità organizzata di stampo mafioso insinuarsi e condizionare illecitamente l'azione amministrativa.

Appare opportuno riportare integralmente un passaggio dell'audizione del dottor Salvatore De Luca, il quale ha rappresentato che: "Dagli atti a nostra disposizione emerge che l'attuale sistema di gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia è assai carente. Lo definirei disastroso, ma non voglio osare. Abbiamo gravi elementi, in alcuni casi sentenze di primo grado, per affermare che né le discariche pubbliche (le chiamo così, anche se in realtà non sono pubbliche), come quella di Bellolampo, né le discariche private in molti casi sono a norma di legge. Purtroppo l'intervento della magistratura e in seguito della pubblica amministrazione avviene a buoi scappati, quando già magari c'è stato un disastro ambientale e quando il percolato – vedi Bellolampo – ha inquinato anche la falda acquifera. Scusatemi se forse travalico le mie funzioni. Mi sento di dire che questo sistema non funziona. Spetterà al potere politico, nella sua sovranità, scegliere vie alternative: raccolta differenziata, termovalorizzatori, mandare all'estero. Io non lo so, o meglio lo saprei come cittadino, ma non voglio entrare nel merito, perché questa è la sovranità del potere politico, che deve, però, trovare una soluzione alternativa, in quanto questo sistema non funziona. A volte noi ci troviamo nell'enorme difficoltà – vedasi Bellolampo – di dover scegliere fra un male e un male forse

peggiore. Che facciamo? Sequestriamo e chiudiamo questa discarica? Se chiudiamo la discarica, che succede? A volte, appena c'è una situazione di miglioramento e si intravede una possibile soluzione politica, restituiamo quanto in sequestro, anche perché gestire una discarica – cito Bellolampo – da parte dell'autorità giudiziaria non è facile e non è il massimo da un punto di vista concettuale. Dovremmo metterci a fare i pubblici amministratori."

Sicuramente degno di rilievo è procedimento a carico di Cannova più altri nell'ambito del quale sono state ravvisate numerose ipotesi corruttive dalle quali, ha aggiunto il procuratore, "si può ragionevolmente presumere una permanente deviazione delle funzioni pubbliche in favore di imprese private operanti nel settore di interesse".

Tale procedimento ha ad oggetto sostanzialmente diverse ipotesi di corruzione perpetrate nell'ambito dell'assessorato regionale al territorio e all'ambiente (ARTA) dall'architetto Gianfranco Cannova e da diversi imprenditori, titolari di società a vario titolo interessate alla gestione dei rifiuti nel territorio siciliano.

In particolare, l'architetto Cannova all'epoca dei fatti era funzionario in servizio presso l'ufficio servizio II – VIA – VAS dell'assessorato del territorio e dell'ambiente (ARTA), con sede a Palermo. L'architetto Cannova curava in particolare l'istruttoria delle pratiche per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni AIA (autorizzazione integrata ambientale) nonché degli altri atti amministrativi necessari per l'avvio, l'ampliamento ed il mantenimento degli impianti di smaltimento dei rifiuti operanti nella Regione siciliana.

Unitamente al Cannova, il procedimento penale ha coinvolto Proto Domenico, Sodano Calogero, Sodano Nicolò e Antonioli Giuseppe.

Per una più agevole comprensione delle dinamiche dell'attività illecita e dei ruoli dei diversi protagonisti, appare opportuno segnalare che:

- Proto Domenico era presidente della Oikos SpA, società che gestisce lo smaltimento di rifiuti non pericolosi a mezzo di una discarica sita in Motta Sant'Anastasia (CT), C. da Tiriti, come da autorizzazione AIA nr. DRS n. 562 del 27 giugno 2007;
- Sodano Calogero e Sodano Nicolò erano titolari di due società ed in particolare della Sicedil Srl con sede in Villaseta in contrada Zunica (Agrigento), che si occupa dello smaltimento di rifiuti, e della Soambiente Srl, con sede in Villaseta in contrada Zunica – Agrigento che si occupa del trattamento, trasporto e smaltimento di rifiuti, di varie tipologie;
- Antonioli Giuseppe, infine, era amministratore delegato, tra le altre, della società Osmon SpA che, all'interno della discarica gestita dalla Tirrenoambiente SpA, presso il comune di Mazzarà Sant'Andrea (ME), utilizzando la captazione dei biogas prodotti dai rifiuti solidi urbani della discarica, ha costruito un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) e conseguente elettrodotto.

Il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini, costituito principalmente da attività di intercettazione telefonica e ambientale e dai connessi riscontri esterni (attività di osservazione controllo e pedinamento, acquisizioni documentali), ha consentito di ottenere dal Gip l'emissione in data 14 luglio 2014 di cinque ordinanze di applicazione di misure cautelari personale (custodia cautelare in carcere per il funzionario, arresti domiciliari per gli imprenditori).

2.1.3.1.1 Le condotte oggetto dell'indagine. I caratteri del sistema corruttivo connesso alla gestione delle discariche e dello smaltimento dei rifiuti

Le indagini hanno consentito²⁹ di mettere in luce come nel settore in rassegna, caratterizzato da una stratificazione normativa e da un complesso e macchinoso apparato burocratico, le diverse fasi della procedura amministrativa permettono al funzionario infedele di avere gioco facile sia nel rilascio dei provvedimenti che nell'agevolare gli imprenditori anche nell'ordinaria attività di controllo e monitoraggio, da parte della pubblica amministrazione, sulle concrete modalità di gestione delle discariche e dello smaltimento dei rifiuti.

Se questo è il quadro di fondo, non diventa difficile intuire quanto sia elevato il rischio che i pubblici funzionari in servizio presso le amministrazioni istituzionalmente deputate alle attività di controllo di questo delicatissimo settore possano essere destinatari di proposte corruttive volte a garantirsi, da parte di chi le formula, la certezza dell'impunità e della massimizzazione del profitto.

Nel caso in esame, l'utilità ottenuta dagli imprenditori deriva da precise condotte del funzionario infedele (a disposizione dei *desiderata* dei suoi interlocutori), riassumibili in sintesi nel modo seguente:

- nel rilascio o nel rinnovo dei necessari provvedimenti autorizzativi, o comunque nel garantire una corsia preferenziale al relativo procedimento;
- nell'attività di consulenza tecnica sugli aspetti amministrativi che interessano i rapporti pubblico-privato;
- nell'attività di *intelligence*, concretizzatasi nell'avvertire l'imprenditore in caso di controlli "a sorpresa", ovvero nell'anticipare il contenuto di riunioni e comunicarne successivamente gli esiti;
- nel garantire comunque all'imprenditore la continuità dell'esercizio dell'attività, e quindi la percezione degli introiti fatturati, anche nel caso in cui, per problemi tecnici, l'azienda avrebbe, invece, dovuto interrompere.

Il quadro di corruzione venuto alla luce è senza ombra di dubbio caratterizzato da estremi di devastante gravità, raramente riscontrata in indagini giudiziarie volte alla repressione di questo genere di illeciti (in questo senso si sono esplicitamente espressi i magistrati).

Il sistema venuto alla luce mostra tutte le patologie di una impropria interazione tra funzionari pubblici e imprese private.

Detta interazione, riscontrata nella menzionata indagine, vizia gravemente la regolarità delle procedure che dovrebbero ispirarsi ai principi di imparzialità, correttezza, economicità e trasparenza dell'agire pubblico nel suo insieme, con gravi danni per l'ambiente e per la salute dei componenti delle comunità territoriali interessate ai relativi provvedimenti amministrativi.

²⁹ Doc. 217/2

Nel caso di specie, il *pactum sceleris* intercorso tra Cannova, funzionario infedele, e i diversi imprenditori coinvolti nell'indagine non si è caratterizzato per l'individuazione di uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio (alcuni dei quali sono stati comunque individuati). Piuttosto, si è trattato di una "messa a disposizione" ("a libro paga") del funzionario pubblico, che si impegna a fare il possibile per realizzare quanto è stato dal privato di volta in volta richiesto, accettando, quale corrispettivo, la promessa e poi l'erogazione di somme di denaro e/o altre utilità.

Di conseguenza gli atti del funzionario infedele paiono sistematicamente perseguire obiettivi esclusivamente connessi alle convenienze delle imprese private, al di là dei rilevanti interessi pubblici sottesi ad ogni singolo provvedimento amministrativo. Interessi pubblici che in materia di discariche e di smaltimento di rifiuti si collegano significativamente alla salubrità dell'ambiente e quindi alla salute dei cittadini.

Peraltro, le "prestazioni illegali" del Cannova, riconducibili al *pactum sceleris* con gli imprenditori-corruttori, sono andate oltre gli atti di stretta competenza dell'ufficio dove costui operava direttamente. In effetti, dalle indagini è emersa una disponibilità del funzionario Cannova a farsi intermediario degli interessi privatistici dei corruttori con soggetti operanti in altri uffici pubblici, anch'essi impegnati nel settore delle discariche e dello smaltimento dei rifiuti, grazie alla capacità del primo di intessere rapporti e amicizie strumentali a progetti di indebita accumulazione di vantaggi personali.

Vengono a tal fine in rilievo, ad esempio, quei casi in cui il Cannova fungeva da "mediatore" nei rapporti con altri funzionari o soggetti dell'apparato amministrativo preposti istituzionalmente al monitoraggio e controllo in materia ambientale, in alcuni casi persino preannunciando in anticipo le attività di "ispezione a sorpresa" ovvero anticipando la sorte delle pratiche curate da altri uffici pubblici.

Notizie riservate se non propriamente segrete anche queste prontamente portate a conoscenza dall'architetto Cannova ai suoi referenti delittuosi al fine di agevolarli ingiustamente nelle procedure di loro interesse creando, anche attraverso questi interventi, delle indebite "corsie preferenziali".

2.1.3.1.2 Le società e le discariche oggetto di indagine

Pare opportuno riportare integralmente quanto trasmesso dalla procura di Palermo³⁰:

1) Oikos SpA, sita in Motta Sant'Anastasia (CT)

Come detto in premessa, Proto Domenico era presidente della Oikos SpA, società che gestisce lo smaltimento di rifiuti non pericolosi a mezzo di una discarica sita in Motta Sant'Anastasia (CT), contrada Tiriti, come da autorizzazione AIA nr. DRS n. 562 del 27 giugno 2007.

³⁰ Doc. 217/2

Detta società aveva presentato agli uffici dell'assessorato in cui il Cannova prestava servizio richiesta di autorizzazione all'ampliamento della discarica nella limitrofa contrada Valanghe d'Inverno, anch'essa nel comune di Motta Sant'Anastasia.

In sostanza Proto, all'epoca dei fatti gestiva due discariche, entrambe ai confini tra i comuni di Motta Sant'Anastasia e di Misterbianco, sempre in provincia di Catania:

- la prima discarica, sita in contrada Tiriti, era già operativa ed aveva provocato le lamentele della cittadinanza di Misterbianco per i cattivi odori e miasmi dalla stessa provenienti;
 - la seconda discarica, sita nell'adiacente contrada Valanghe d'Inverno, era stata già autorizzata dalle autorità competenti, ma non era ancora operativa in quanto in attesa del collaudo dell'ampliamento richiesto dal Proto.
- Il comune di Motta Sant'Anastasia voleva ampliare il vincolo paesaggistico intorno al parco del castello di circa 200 metri un'iniziativa che, di fatto, sarebbe andata contro l'ampliamento della discarica sita in contrada Valanghe d'Inverno.

Gli investigatori hanno dato atto che il sito privato di smaltimento rifiuti gestito dalla Oikos era tra i più grandi di tutta la Sicilia, con volumi d'affari di circa 30 milioni di euro di fatturato nel 2011.

In particolare:

- la società disponeva di un'area autorizzata di 30 ettari, di cui 20 coltivati a RSU (rifiuti solidi urbani);
- la capienza della discarica era stimata intorno ai due milioni e mezzo di metri cubi;
- la struttura nella contigua contrada Valanghe d'Inverno - oggetto della richiesta di ampliamento - si trovava a ridosso del comune di Misterbianco, ma nel comune di Motta;
- i cittadini dei due paesi, come si evinceva dalle cronache locali e dall'attività di intercettazione, da anni si opponevano, riuniti in due comitati "No discarica", al detto ampliamento in contrada Valanghe d'Inverno, rivendicando il fatto che si tratterebbe in realtà di un impianto nuovo - non di un ampliamento - della capacità potenziale di tre milioni di metri cubi, che farebbero della discarica gestita dalla Oikos il sito emergenziale più grande dell'isola, preoccupati quindi delle ricadute sul piano della salubrità dei luoghi;
- il sito insisteva in una porzione di territorio ancora più ampia in quanto, nelle adiacenze della discarica, si trova una discarica di inerti e una cava di sabbia, di proprietà della società, per un totale complessivo che supera i 200 ettari;
- l'Oikos SpA da più di trent'anni opera nel settore della gestione ambientale, risultato dell'eredità imprenditoriale di tre generazioni;
- nell'ambito del riciclaggio, la Oikos gestisce un impianto di triturazione d'inerti, mentre, nell'ambito dei servizi di gestione ambientale, la Oikos si occupa dei Servizi di gestione dei rifiuti urbani all'interno del Consorzio SIMCO per i comuni dell'ATO CT3, ovvero della raccolta dei rifiuti in alcuni centri etnei per conto della Simeto Ambiente.

Inoltre, come accertato dalla polizia giudiziaria, all'epoca dei fatti non pochi ostacoli si frapponavano alle discariche in esame, e infatti:

- il comitato “No discarica” di Misterbianco, nell'estate del 2011, aveva sollevato parecchi timori per il livello delle polveri sottili, chiedendo all'amministrazione regionale un intervento in tempi rapidi affinché si revocasse l'autorizzazione di ampliamento dell'impianto di smaltimento dei RSU e lo si delocalizzasse;
- ad inizio di agosto l'ARPA aveva comunicato che i valori d'inquinamento, registrati alla fine di giugno, delle polveri all'interno della discarica di contrada Tiriti erano al di sopra dei limiti consentiti dalla legge, ed aveva invitato il gestore della discarica ad adottare ed a comunicare le soluzioni messe in atto per abbassare tale limite;
- la discarica accoglie i rifiuti di diciannove comuni della fascia pedemontana;
- l'ampliamento, deliberato dal governo Lombardo con due distinte autorizzazioni il 19 marzo 2009 e il 4 marzo 2010, di fatto consentirà alla Oikos di triplicare le dimensioni e gli effetti dell'impianto: il conferimento dei rifiuti giungerebbe di tal maniera a circa 2,5 milioni di metri cubi, con evidenti maggiori e consistenti profitti;
- quale fosse l'interesse del presidente di Oikos SpA, Domenico Proto, nell'evitare intralci nel procedimento volto all'ampliamento è pienamente manifesto dalla nota da lui diramata in data 2 settembre 2011, ripresa in diversi siti Internet, con cui, con toni perentori, intimava: Oikos SpA si è già impegnata con diversi istituti bancari a sostenere esborsi economici, per investimenti direttamente o strettamente correlati ai predetti impianti autorizzati, per euro 31.622.264,10 di cui già spesi ad oggi pari ad euro 28.572.686,55. Risulta evidente che l'eventuale revoca in autotutela dei decreti ammessi provocherebbe ingenti ed ingiustificati danni economici all'intera collettività;
- il riferimento è alle autorizzazioni integrate ambientali concesse dalla Regione quando il governo di Raffaele Lombardo decise di bloccare gli inceneritori programmati da Cuffaro: anche l'impianto di contrada Tiriti era ricompreso nella lista delle dodici discariche da ampliare, eppure la discarica era già attiva da trent'anni, ad una distanza dai centri abitati ben inferiore ai 5 chilometri prescritti da una legge del 1994;
- da fonte di cronaca emerge anche una richiesta di revoca dell'ampliamento dell'impianto di contrada Tiriti sino a espandersi in contrada Valanghe d'Inverno, che il comune di Misterbianco ha reiterato con una nota del giugno 2012, a firma del sindaco Antonino Di Guardo, con cui si evidenziava: la mancanza della distanza minima prevista dalla legge che deve essere di oltre 5 chilometri dal centro abitato e la persistenza di odori nauseabondi con conseguenti disagi per la popolazione residente.

È evidente, dunque, il contesto in cui matura il rapporto corruttivo tra Cannova e Proto.

Cannova è, riferiscono ancora i magistrati nella documentazione trasmessa, “a libro paga dell'imprenditore” e, per soddisfare i suoi *desiderata*, agisce in assoluta simbiosi

con quest'ultimo, presentandosi come un vero e proprio consulente alle dipendenze del secondo.

La natura delle prestazioni del Cannova a favore del Proto appare eterogenea.

Cannova è disponibile a fare da mediatore nei rapporti con altri funzionari competenti nel settore; dà consigli sul contenuto dei provvedimenti che il Proto avrebbe dovuto depositare di lì a breve; comunica in anticipo notizie riservate, quali ad esempio quelle di imminenti ispezioni programmate a sorpresa presso i siti del corruttore.

Addirittura il Cannova, venuto a conoscenza dell'intenzione di revocare l'AIA alla società del Proto, immediatamente rivela la notizia al diretto interessato affinché questi possa correre ai ripari, muovendo eventualmente proprie conoscenze e amicizie, tra cui quella con l'allora governatore della Regione, Raffaele Lombardo (in quel periodo commissario straordinario all'emergenza rifiuti per la Sicilia), il quale lo riceverà privatamente, come poi racconterà il Proto stesso in una intercettazione.

Significativi sono anche i due episodi di fermo impianto verificatisi nell'aprile del 2012, in relazione ai quali il Cannova interviene anche questa volta per soddisfare gli interessi economici del Proto e infatti, nonostante il guasto dell'impianto, grazie ai consigli ed all'intervento del Cannova, che si è attivamente adoperato affinché la società non subisse alcun tipo di controllo, la società Oikos ha continuato a ricevere e contabilizzare i rifiuti, continuando a riscuotere indebitamente ingenti somme di denaro, quale corrispettivo per il pagamento delle tariffe per l'effettuazione dell'operazione di trattamento preliminare del rifiuto e per l'operazione di smaltimento definitivo in discarica.

Nel dettaglio, ai fini che in tale sede interessano, appare opportuno specificare la vicenda dei due guasti verificatisi nell'aprile del 2012 presso l'impianto gestito dalla società Oikos.

È qui bastevole considerare che la Oikos SpA all'epoca dei fatti gestiva gli impianti, complementari tra loro:

- di pretrattamento/selezione, denominato (IPPC);
- di discarica per rifiuti non pericolosi; entrambi siti in contrada Tiriti del comune di Motta S. Anastasia.

Per lo smaltimento di tutti i rifiuti ricevuti, la citata società applicava, nei confronti dei conferitori (ATO e società di privati) e a seconda della destinazione dei rifiuti (verso l'impianto di trattamento o direttamente in discarica), due distinte tariffe: quella relativa al trattamento preventivo, pari a euro 72,57 a tonnellata, e quella relativa allo smaltimento definitivo in discarica, pari a euro 9,25 a tonnellata.

Dalle indagini svolte risultano una serie di anomalie, tra cui, in sede di sopralluogo dei Carabinieri del NOE del 24 maggio 2012, veniva accertata, in una porzione d'area della discarica, la presenza di rifiuti la cui tipologia non era consentito conferire ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003 o meglio:

- alcuni rifiuti che necessitavano in forza della loro tipologia, di essere sottoposti a pre-trattamento, che non avevano, invece, sostenuto;
- altri rifiuti (per esempio traversine in cemento armato, materiale in legno, plastica e ferro) non potevano invece proprio essere smaltiti in quella discarica, perché per tale tipologia è necessario uno specifico pretrattamento con un impianto particolare, di cui la società Oikos non dispone, per il successivo conferimento in discarica per i rifiuti inerti.

A corredo di questa attività veniva acquisita la documentazione ambientale ed in particolare i registri di carico e scarico e le “bindelle di pesa” dei rifiuti.

Come anticipato, il guadagno della società era connesso alla quantità di rifiuto trattato, per cui la stessa emetteva una prima fattura di trattamento, pari a euro 72,57, e poi una seconda relativa allo smaltimento definitivo in discarica euro 9,25 a tonnellata, i cui importi sono ovviamente parametrati alle quantità di rifiuto trattate e smaltite, dimostrabili dalle attività di pesa e tenuta dei registri.

Il fermo impianto verificatosi nell’ultima settimana di aprile 2012 non ha consentito di operare il pretrattamento nei termini dovuti, peraltro in questi casi il gestore della discarica doveva prontamente avvertire tutti gli enti preposti al controllo – regione, ARPA e provincia – affinché potessero mettere in atto le misure necessarie per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti salvaguardando la salute pubblica.

A tal proposito il dirigente del servizio, ing. Natale Zuccarello, ha riferito che, in caso di interruzione dell’impianto e qualora la vasca di raccolta cd. “tramoggia” sia colma, il gestore avrebbe l’obbligo di interrompere il conferimento dei rifiuti qualora non vi sia un’area di stoccaggio temporanea già predisposta e preventivamente autorizzata. In questo caso, fatti salvi gli eventuali danni ambientali la cui valutazione è di competenza del servizio, il gestore deve darne comunicazione immediata agli enti preposti alla pianificazione e verifica della corretta gestione integrata dei rifiuti, e cioè assessorato energia, nonché agli enti preposti alla vigilanza, ARPA e provincia, ed infine anche alla prefettura.

I dati fin qui esposti dimostrano, secondo la prospettazione accusatoria, la consolidata prassi criminosa seguita dal Cannova e dal Proto dovendosi ancora evidenziare che in riferimento alle molteplici anomalie burocratiche ed amministrative risulta particolarmente esplicita anche la relazione denominata “Iter autorizzativo per le discariche ed impianti della società Oikos SpA” redatta dalla Commissione per la verifica degli atti relativi alla discariche private in esercizio per rifiuti non pericolosi site nel territorio siciliano, istituita con decreto n. 54 datato 17 gennaio 2014 dell’assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.

Da tale relazione, risulta che dalla disamina del complesso iter amministrativo riguardante l’evoluzione delle discariche di contrada Tiriti e di contrada Valanghe di Inverno “emergono una serie di incongruenze, discrasie e/o anomalie. (...) La Commissione ritiene inoltre di dover segnalare che, essendo presenti atti e documenti che dimostrano il mancato rispetto delle norme tecniche nelle attività di gestione rifiuti poste in essere nel tempo nel sito in questione, con ricadute di carattere ambientale, è necessario provvedere con urgenza delle attività per valutare e definire le aree che nel tempo sono state oggetto di abbancamento rifiuti nonché se le stesse coincidono con

aree impermeabilizzate ed eventualmente effettuare le conseguenti attività di messa in sicurezza ...”.

(...)

2) Sicedil Srl con sede in Villaseta in contrada Zunica (AG) e Soambiente Srl con sede in Villaseta in contrada Zunica –

Lo stesso *modus operandi* già evidenziato nei rapporti con il Proto, è stato seguito dal Cannova, secondo gli accertamenti investigativi, con i fratelli Sodano, ai quali il funzionario ha offerto le proprie competenze a pagamento mettendo anche in questo caso “a disposizione” l’ufficio e la funzione pubblica da lui ricoperti per un tornaconto economico.

Un tornaconto rappresentato in cospicue e ripetute dazioni di denaro nonché dalla promessa di una villetta per vacanze, ancora in fase di progettazione, il tutto quale corrispettivo del suo interessamento per il buon esito delle procedure amministrative funzionali al rilascio di autorizzazioni in favore dei Sodano.

Questi ultimi, come già detto, sono titolari di due società, la Sicedil Srl con sede in Villaseta in contrada Zunica (AG), operante nello smaltimento di rifiuti, e la Soambiente Srl con sede in Villaseta in contrada Zunica, operante nel trattamento, trasporto e smaltimento di rifiuti, di varie tipologie.

In questa loro veste i fratelli Sodano erano impegnati nella ricerca di siti, prevalentemente cave dismesse, allocate in diverse province siciliane, da destinare a discariche per varie tipologie di rifiuti in specie per risolvere i problemi connessi alla gestione della società Sicedil Srl in riferimento alla discarica, in fase di saturazione, per rifiuti non pericolosi in località Monserrato di Agrigento.

Tramite l’ufficio dell’assessorato regionale al territorio e ambiente, in cui prestava servizio l’architetto Cannova, il 18 aprile 2011 i medesimi Sodano ottenevano l’autorizzazione (DDG n. 253), non ancora esecutiva (per via dei ricorsi amministrativi presentati da un comitato di cittadini), per un’ulteriore discarica, sita ad un centinaio di metri della precedente, da gestire tramite la Soambiente Srl e da destinare alla medesima categoria di rifiuti, ovvero *rifiuti non pericolosi*.

Sempre tramite la Soambiente Srl, gli stessi fratelli Sodano erano interessati ad ottenere autorizzazioni per diverse altre discariche, per varie tipologie di rifiuti, localizzate in ambito regionale, anche extraprovinciale (Pachino, Noto, Sciacca e Siculiana).

Anche in quest’occasione il Cannova si è ripetutamente e sollecitamente attivato ogniqualvolta gli imprenditori Sodano ne caldeggiavano un intervento, tanto più che talvolta è stato proprio lui a sollecitare i predetti fratelli, nel corso delle diverse fasi dei procedimenti amministrativi, ad assumere più iniziative; sollecitazioni che si concretizzavano in incontri anche a stretto giro, per i quali Cannova si dichiarava perfino disponibile a raggiungere questi imprenditori ad Agrigento.

Dalle indagini emerge che i Sodano abbiano dato del denaro al Cannova, corrompendolo al fine di ottenere le autorizzazioni AIA per le discariche da costituire

nei comuni di Noto e Pachino, intervento che non aveva dato l'esito sperato perché la conferenza dei servizi allo scopo convocata aveva dato parere negativo all'ottenimento dell'AIA per il progetto della discarica, sita in contrada Camporeale nel territorio di Pachino (SR).

Per una migliore comprensione dei fatti, di seguito si delinea a grandi linee il tortuoso iter burocratico avente ad oggetto la discarica di Pachino (SR), così come riscontrato da successiva acquisizione documentale effettuata presso l'ARTA di Palermo: la Soambiente Srl aveva presentato un'istanza per i lavori di recupero ambientale di una ex cava di calcarenite, mediante la realizzazione di un impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi, principalmente terre e rocce da scavo. Ma lo *stop* definitivo alla realizzazione della discarica di contrada Camporeale, che rischiava di essere riempita con materiali terrosi provenienti da siti fortemente inquinati, avveniva con il diniego del comune di Pachino che fece marcia indietro dopo avere espresso il proprio favore, correggendo dunque l'indirizzo frettolosamente espresso.

La casa municipale, inizialmente, giustificò il proprio assenso poiché il progetto prevedeva lo stoccaggio di inerti e materiali terrosi non pericolosi. Tuttavia si scoprì, successivamente, che i codici indicanti i materiali stoccabili prevedevano anche quelli provenienti da siti industriali potenzialmente inquinati. Spinto da una vera e propria sommosa popolare, il sindaco Bonaiuto rivide la propria posizione e negò le autorizzazioni prima concesse.

In questa sede, sempre al fine di delineare il comportamento opaco e disinvolto del Cannova, è opportuno richiamare un documento del comune di Pachino, a firma del capo area tecnica, architetto Vincenzo Frazzetto, in cui il medesimo funzionario comunale, dietro precisa richiesta del sindaco di Pachino, forniva delucidazioni in merito al primo parere positivo dato al progetto di discarica gestita dalla Soambiente. Scriveva tra l'altro nella sua nota, il Frazzetto, questo passaggio di particolare importanza: "Il responsabile dell'urbanistica ed il responsabile del SUAP non ha mai espresso parere per l'impianto, in quanto si è limitato a trasmettere via fax alla CDS il parere dell'articolo 40 in fax, tanto che in data posteriore alla CDS del 13 aprile 2011 l'architetto Cannova, responsabile di procedimento richiedeva stranamente per via telefonica al sottoscritto al posto del parere inviato via fax lo stesso parere ma con intestato l'assessorato ARTA di Palermo, servizio 1 VIA-VAS inviato il 21 aprile 2011 con nota n. 13492 via fax, quindi oltre che parere endo-procedimentale da non prendere in considerazione, fuori termine e assolutamente ininfluenza per il procedimento; [...] inoltre si comunicava in data 27 maggio 2011 con nota prot. n. 17660 che la soprintendenza di Siracusa non era stata invitata alle precedenti CDS per cui si invitava l'ARTA a voler invitare la soprintendenza di Siracusa la sezione archeologica".

Si vuole, infine, rappresentare che la Soambiente Srl riusciva ad ottenere l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di un impianto di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi in data 8 gennaio 2013 dall'ARTA e il responsabile del procedimento AIA era Gianfranco Cannova.

3) Società Osmon SpA, relativa alla discarica gestita dalla Tirrenoambiente SpA presso il comune di Mazzarà Sant'Andrea.

L'imprenditore Giuseppe Antonioli, oltre ad essere il proprietario di svariate società, è l'amministratore delegato, tra le altre, della società Osmon SpA che, all'interno della discarica gestita dalla Tirrenoambiente SpA, presso il comune di Mazzarà Sant'Andrea (ME), utilizzando la captazione dei biogas prodotti dagli RSU (rifiuti solidi urbani) della discarica, ha costruito un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) e conseguente elettrodotto.

Nell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, Antonioli è ricorso al contributo del Cannova.

Anche il procedimento che avrebbe dovuto portare la società dell'Antonioli (nella quale ha figurato quale consigliere fino al 2005 anche Giuseppino Innocenti, presidente della Tirrenoambiente SpA) ad ottenere l'autorizzazione all'impianto di captazione del biogas ed il consequenziale elettrodotto presso la discarica di Mazzarà Sant'Andrea, ha subito nel corso degli anni diversi arresti, che si possono sintetizzare nel modo seguente – così come emerso dall'analisi dei relativi atti acquisiti presso l'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - dipartimento dell'energia:

- in data 21 giugno 2007 la Osmon presenta domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; in data 17 ottobre 2008 l'ARTA invia il proprio parere all'assessorato regionale industria. In risposta ad una richiesta di valutazione per la conferenza dei servizi (CFS) da tenersi in data 20 ottobre 2008, nel quale in sostanza l'ARTA scriverà, a mezzo del dirigente pro tempore, ing. Sansone Vincenzo del servizio 2 Vas/Via (ove lavorava come funzionario addetto il Cannova Gianfranco), che: “[...] poiché la potenza termica complessiva non è superiore ai 50 mw il progetto non rientra tra le tipologie di cui all'allegato IV, punto 2 lett. a) del decreto legislativo n. 4 del 2008 e pertanto lo stesso non dovrà essere sottoposto ad alcuna delle procedure di cui al decreto legislativo n. 4 del 2008”; quindi come da verbale di CdS (conferenza dei servizi), propedeutica al rilascio della prescritta autorizzazione di esercizio dell'impianto, del 20 ottobre 2008, ove venivano acquisiti i vari pareri degli enti interessati risulta che tra gli altri: “[...] Prende la parola l'architetto Cannova in rappresentanza dell'assessorato regionale territorio e ambiente servizio II, che consegna in conferenza di servizi il DDS n. 200 del 2 marzo 2007, debitamente conformizzato e si riserva di trasmettere all'assessorato Industria gli atti propedeutici al rilascio dello stesso, acquisite dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento istruttorio, nonché i verbali di conferenza.”
- L'iter autorizzatorio subiva, però, una prima battuta di arresto quando, a seguito di due distinti sopralluoghi effettuati dapprima dall'agenzia delle dogane di Messina in data 20 ottobre 2008 e successivamente anche dall'ARPA - struttura territoriale di Messina - in data 21 novembre 2011, entrambi gli enti rappresentavano al dipartimento per l'energia che la Osmon aveva già attivato l'impianto di conversione energetica, senza aver dato il relativo avviso di inizio delle attività alle autorità competenti. La società Osmon, a tal punto, si difendeva, adducendo di avere acquisito l'autorizzazione richiesta secondo l'istituto del cosiddetto silenzio-assenso,

ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 20 e 2 della legge n. 241 del 1990; per tale motivo la Osmon continuava asserendo di aver proceduto legalmente alla realizzazione ed all'avvio di esercizio dell'impianto.

L'imprenditore, dunque, viste le difficoltà incontrate nell'iter amministrativo relativo all'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili presso il comune di Mazzarà Sant'Andrea (ME), nel novembre del 2011, decideva di contattare il Cannova chiedendo allo stesso di aiutarlo nell'ottenimento della succitata autorizzazione di esercizio....”

Ebbene, le dettagliate informazioni acquisite in merito al procedimento in corso a carico di Cannova più altri consentono di delineare un quadro allarmante in merito allo svolgimento dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale.

Sebbene il tema verrà più approfonditamente trattato nella terza parte della relazione, con particolare riferimento alle iniziative assunte dall'ex assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità, Nicolò Marino, sullo specifico tema del rilascio dell'AIA, in questa sede possono già evidenziarsi alcuni punti fondamentali:

- il quadro di corruzione venuto alla luce è senza ombra di dubbio caratterizzato da estremi di devastante gravità mostrando tutte le patologie di una impropria interazione tra funzionari pubblici e imprese private;
- i fatti di corruzione specificamente accertati non coprono l'intero sistema corruttivo che si è consumato per anni in un ufficio nevralgico della Regione siciliana nel settore dei rifiuti, ossia l'ufficio deputato al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- l'iniziativa dell'ex assessore Marino, recepita in legge regionale, di trasferire le competenze in merito al rilascio dell'AIA degli impianti connessi alla gestione integrata dei rifiuti dall'assessorato ambiente (dipartimento ambiente) all'assessorato energia (dipartimento dell'acqua e dei rifiuti);
- di evidente utilità per la magistratura sono stati gli approfondimenti effettuati dalla commissione ispettiva di verifica degli iter istruttori delle discariche private e alle tariffe da esse applicate, istituita con decreto dell'ex assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità, Nicolò Marino.

Peraltro, come hanno riferito i magistrati, sono state avviate altre indagini a seguito del segnalato procedimento e sono state iscritte diverse ipotesi di corruzione a carico di funzionari pubblici ed imprenditori privati.

Gli ulteriori sviluppi investigativi.

Dall'indagine sopra descritta sono emersi ulteriori spunti investigativi in merito alle modalità di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di impianti di gestione e smaltimento dei rifiuti e/o dei connessi atti di ampliamento e/o di proroga.

Si segnala che in data 21 giugno 2016 è pervenuta alla Commissione una nota a firma di Giuseppe Catanzaro che qui si riporta:

“Con precedente a. r. del 19-10-2015 è stato comunicato, tra l'altro, " ... per il dovuto rispetto alla ecc.ma Commissione, che lo scrivente ha autonomamente provveduto a segnalare alla competente autorità giudiziaria che le affermazioni dal citato N. Marino rese innanzi alla Commissione lo scorso 21-03-2015 siano documentamente smentite e ciò al fine di valutare la rilevanza penale ... " . Con la presente, ad integrazione, si comunica che per le anzidette dichiarazioni rese innanzi a codesta ecc.ma Commissione risulta pendente apposito procedimento penale n. 3846/2015 nei confronti di N. Marino presso la procura della Repubblica di Perugia che procede per i reati di cui agli art. 368 e 595 c.p.. La detta A.G. è competente a giudicare i Magistrati in servizio presso il tribunale di Roma come nel caso dell'audito in data 23-02-2015. In detto procedimento penale risulta parte offesa il rappresentante legale della società nell'interesse della quale inoltro la presente.

Colgo l'occasione per comunicare, inoltre, che il legale di fiducia dello scrivente ritiene adesso ostensibile la notizia che la procura della Repubblica di Palermo ha presentato richiesta di archiviazione dei rappresentanti della Catanzaro Costruzioni Srl nel procedimento penale (Cannova + altri) n. 9190/2013 REG NR n. 5912/13 RGGIP accolta dal GIP Dott. N. Aiello con decreto di archiviazione del 04-08-2015. Si segnala che la chiusura del procedimento in commento è intervenuta senza che l' A.G. abbia ritenuto opportuno sentire i diretti interessati rappresentanti della società nell'interesse della quale scrivo. Provvedo a far conoscere detta determinazione della competente A.G. stante che in sede di audizione dello scrivente in data 08-06-2015 sono state formulate domande in ordine al citato "Cannova".

Rimango a disposizione della ecc.ma Commissione per ogni altro elemento di cui vorrà eventualmente disporre.”³¹

Si riporta integralmente la richiesta di archiviazione³² nella quale, sebbene non emergano fatti di rilevanza penale, tuttavia si dà atto dell'esistenza di "zone d'ombra" nelle condotte dei pubblici funzionari e degli imprenditori coinvolti nelle vicende oggetto di indagine, di costanti irritualità, di un modus operandi anomalo.

"Il presente procedimento costituisce il naturale seguito del procedimento penale n. 10308/11 RGNR avente ad oggetto un articolato sistema corruttivo che ha visto come protagonista principale Gianfranco Cannova, funzionario regionale presso l'assessorato territorio ambiente, nei cui confronti, all'esito dell'attività di indagine di cui al procedimento "madre", sono emersi evidenti e gravi indizi di reità relativamente ad una

³¹ Lettera prot. n. 4192

³² Doc 1172/1

serie di condotte che lo vedono coinvolto assieme a imprenditori attivi nel settore della gestione dei rifiuti.

Nella specie il Cannova è risultato percettore di "mazzette" ed altre utilità economiche come corrispettivo di favori resi nell'ambito delle mansioni svolte, mettendo a disposizione la propria funzione di soggetto istituzionalmente preposto ai procedimenti AIA e VIA/VAS.

La polizia giudiziaria, all'esito delle indagini, supportate da attività tecnica, trasmetteva informativa a carico del Cannova e degli imprenditori coinvolti, cui seguiva richiesta di misura nell'ambito del procedimento originario per una serie di condotte ivi riportate. Il richiamato procedimento, attualmente, pende in fase dibattimentale innanzi a codesto tribunale.

La detta informativa compendia anche l'esito dell'attività relativa ai rapporti intercorsi tra il Cannova e rispettivamente Martello Rocco, Leonardi Antonino e Amara Giuseppe (cfr. pag. 292 ss. informativa, allegata in copia).

Orbene, ritiene questo pubblico ministero che, ai primi spunti investigativi che hanno consentito l'avvio dell'attività di intercettazione, non ha fatto seguito l'acquisizione di elementi probatori sufficienti a corroborarli e, di conseguenza, non emergevano elementi per l'utile esercizio dell'azione penale.

La attività di indagine nasceva dall'esigenza di riscontrare ulteriori episodi corruttivi a carico dell'architetto Cannova Gianfranco, funzionario regionale all'epoca dei fatti responsabile, all'interno dell'assessorato regionale ambiente e territorio/servizio 1 VIA/VAS, dei vari procedimenti autorizzatori dell'iter di approvazione delle discariche, individuate in diverse province della Sicilia.

In particolare, dall'attività già effettuata emergevano aspetti su cui si è ritenuto opportuno approfondire in quanto vi era il *fumus* che l'attività criminosa corruttiva fosse ancora in corso e che, superando le singole dazioni illegali, fondasse un vero e proprio sistema criminale.

L'opzione investigativa risultava tanto più fondata in quanto, in epoca prossima all'esecuzione della misura cautelare del luglio 2014, il Cannova era riuscito a evitare il suo trasferimento ad altro assessorato, dati i fortissimi interessi che lo stesso aveva nel mantenere il suo incarico. Nel mese di gennaio del 2013, infatti, per volontà del neo presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, si decideva di trasferire il 30 per cento dei dipendenti dell'assessorato regionale all'ambiente e territorio (ARTA) per metterli a disposizione dell'assessorato regionale alla funzione pubblica. Tra il personale trasferito figurava anche l'attuale indagato architetto Cannova Gianfranco, il quale con comunicazione ufficiale del 31 gennaio 2013 del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, era stato trasferito presso il dipartimento regionale dell'energia.

Rappresentando che il predetto trasferimento veniva successivamente revocato in data 13 febbraio 2013 poiché, come si legge nella nota a firma del dirigente generale dell'assessorato alla funzione pubblica, Bologna "[...] il segretario generale del S.A.Di.R.S. comunica di non concedere il nullaosta al trasferimento del suddetto dipendente - dirigente sindacale - si dispone la revoca del sopracitato trasferimento [...]".

Il mancato trasferimento del Cannova dall'ARTA, nonché l'esposto a firma del sindaco del comune di Furnari (ME) di cui si dirà meglio nel seguito, inducevano questo pubblico ministero a porre in essere attività tecnica a carico del Cannova e degli altri funzionari regionali ed imprenditori indagati.

È opportuno qui richiamare la conversazione ambientale all'interno dell'autovettura del Cannova recante numero progressivo 2555 (vedi informativa di polizia giudiziaria della squadra mobile di Palermo, del 4 aprile 2013, da cui originava l'indagine oggetto del presente procedimento).

La conversazione suddetta fotografa, infatti, quelle che erano le modalità di interlocuzione a cui erano soliti gli indagati (in particolare, i protagonisti della conversazione richiamata, Cannova Gianfranco e l'amministratore delegato di una società di consulenze ambientali ingegnere Rocco Martello): con un *modus operandi* che tradisce una certa ambiguità di fondo e che rendeva opportuno quantomeno un approfondimento investigativo, i suddetti si proponevano di attuare un ben definito programma finalizzato al compimento di ulteriori condotte con il coinvolgimento di vari imprenditori che a vario titolo vi parteciperanno, il tutto finalizzato sempre all'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale, per la costituzione di nuove discariche in Sicilia.

Oggetto del procedimento erano in particolare, gli iter amministrativi che avevano riguardato la discarica di Mazzarà Sant'Andrea (in provincia di Messina e riconducibile al Leonardi, indagato nel presente procedimento), l'impianto sito in contrada Costa di Gigia ad Augusta e riconducibile all'imprenditore emiliano Mussini Emidio, e quella di Siculiana, appartenente ai fratelli Catanzaro e sita in provincia di Agrigento.

La discarica di Mazzarà Sant'Andrea.

Con riferimento alla prima discarica, l'attività di indagine della polizia giudiziaria aveva ad oggetto, tra l'altro, l'esposto firmato dal sindaco di Fumari, avvocato Mario Foti, del 17 febbraio 2013.

Il sindaco del piccolo comune del messinese, limitrofo alla discarica di Mazzarà Sant'Andrea (ME), il cui gerente è la società Tirrenoambiente SpA, lamentava delle macroscopiche "sviste" commesse dal RUP (architetto Cannova Gianfranco) nell'iter procedimentale finalizzato al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale avviato su istanza della Tirrenoambiente SpA.

Nell'esposto si lamentava che l'intera procedura di valutazione di impatto ambientale sembrava essere stata viziata poiché, tra le altre cose, vi era che la discarica sorgeva a meno di trecento metri dal centro abitato di Fumari (quando per legge la distanza minima da rispettare deve essere quella di tre chilometri).

Dall'analisi della corposa documentazione acquisita (si vedano i fascicoli relativi ai procedimenti riuniti al presente: nn. 1250/13 mod. 45 "Nota del comune di Fumari del 22 febbraio 2013"; 12185/2013 RGNR mod. 44 iscritto nei confronti di persone ignote per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale; 19095/14 RGNR mod. 44 iscritto nei confronti di persone ignote per i reati di cui agli articoli 323 e 640 del codice penale) non è emersa alcuna ipotesi di illiceità tale da configurare condotte penalmente rilevanti ma, al più, irregolarità amministrative da far valere in altre sedi.

La discarica di Catania gestita da Sicula Trasporti SpA

Altro rapporto professionale oggetto di attenzione degli inquirenti è stato il procedimento amministrativo che ha interessato l'impianto di recupero di rifiuti pericolosi della Sicula Trasporti SpA sita nel comune di Catania.

Nell'ambito di questo filone di indagine sono state oggetto di attenzione investigativa le persone di Leonardi Antonino, presidente della Sicula Trasporti, Martello Rocco, quale consulente ambientale del Leonardi (come pure di diverse altre società gravitanti nel settore) e lo stesso Cannova.

Altre figure di interesse investigativo sono quelle di Marco Lupo, all'epoca dei fatti commissario straordinario all'emergenza rifiuti per la Regione siciliana oltre che direttore generale del dipartimento acque e rifiuti, e di Salvo Puccio, coordinatore della struttura. L'esito delle attività di indagine effettuate su delega di questo ufficio dal NOE dei Carabinieri di Palermo, consistite in acquisizioni documentali, intercettazioni telefoniche e ambientali, e assunzione di sommarie informazioni, non ha consentito di accertare la consumazione di condotte corruttive, o comunque di fatti penalmente rilevanti (quantomeno, per quanto di competenza territoriale di questo ufficio); si veda, in particolare, il contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria redatto dallo stesso NOE il 15 luglio 2014, che in estrema sintesi, riduce a paventate condotte di illecito smaltimento di rifiuti riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 256, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, se non altro per incompetenza territoriale, non ha interesse nell'ambito del presente procedimento.

Anche la posizione di Lupo, al di là di un interessamento verso la discarica di Sicula Trasporti che poteva apparire anomalo, non è stata attinta da indizi di reità in relazione a ipotesi corruttive né ad alcun altro reato. Piuttosto, deve prendersi atto di un *modus operandi* da parte dei diversi protagonisti delle pratiche amministrative in cui sussistono sicuramente interessi economici o, per i pubblici ufficiali, interessi lato sensu politici, attesa la particolare rilevanza economica e politica che aveva assunto la gestione delle discariche di rifiuti da parte di soggetti privati. Tuttavia, non si è riusciti a provare la sussistenza di interessi illeciti da parte di questi soggetti, né tantomeno il ricorso a pratiche corruttive strumentali al perseguimento dei suddetti interessi (a titolo esemplificativo del tenore di certe conversazioni, si vedano le numerose telefonate intercorse tra lo stesso Lupo e Patella, dirigente del servizio 7 del dipartimento, da un lato, e quelle sempre tra Lupo e Puccio Salvo, coordinatore della struttura commissariale e "uomo di fiducia" di Lupo, dall'altro).

La discarica di Contrada Costa di Gigia ad Augusta

Emidio Mussini, imprenditore interessato all'ottenimento dell'AIA per la società Green Ambiente Srl e finalizzata alla gestione della discarica in oggetto, è risultato avere molteplici contatti telefonici con il solito Cannova, nella qualità di presidente della conferenza dei servizi strumentale al rilascio del provvedimento autorizzativo.

In questo caso, al di là delle immancabili irrivalenze nella gestione del proprio ruolo di pubblico ufficiale (si veda, in proposito, la nota della squadra mobile di Palermo del 28 luglio 2014, ali. 22 alla nota del NOE di Palermo del 21 luglio 2014 [faldone n. 2]), non si è pervenuti ad accertare, neanche a livello di gravità indiziaria, la consumazione di condotte corruttive che abbiano interessato i due.

La discarica di Siculiana

Per quanto attiene invece agli interessi imprenditoriali dei f.lli Catanzaro Giuseppe e Lorenzo, nonché del loro impiegato, referente IPPC per la società Catanzaro Costruzioni, architetto Biagio Burgio, essi vertono sugli impianti di discarica siti in Siculiana (AG). Detti impianti, tra l'altro, hanno assunto ancora maggior rilevanza a seguito della istituzione di una commissione regionale di inchiesta, su iniziativa dell'allora assessore all'energia Nicolò Marino.

Anche in questo caso si sono ipotizzate anomalie nel rilascio dell'AIA con cui è stata autorizzata la discarica di Siculiana (AG), gerente la Catanzaro Costruzioni.

L'indagine, compendiata nell'annotazione di polizia giudiziaria del NOE di Palermo del 21 luglio 2014, ha interessato - oltre all'onnipresente Cannova - i due fratelli Catanzaro, il loro dipendente Burgio Biagio e Lupo Marco.

Le problematiche attinenti alla discarica di Siculiana hanno inizio negli ultimi mesi del 2006, quando il sindaco dell'omonimo comune formalizzava a vari enti, tra cui il Ministero dell'ambiente, una serie di irregolarità commesse dal gestore della discarica di quel comune. La discarica, di proprietà dell'ente locale, era stata realizzata tra il 1994 e il 1997 dalla società Catanzaro Costruzioni Srl, quale associata della capogruppo Forni ed Impianti Industriali SpA con sede in Milano. Alla realizzazione conseguiva la stipula della convenzione per la gestione della stessa cosicché a svolgere tale attività rimaneva la Catanzaro Costruzioni.

In tale quadro le esigenze di abbancamento dei rifiuti si facevano ancor più pressanti e il comune rivolgeva al prefetto istanza per l'ampliamento della discarica con l'affidamento dei lavori di realizzazione e di gestione alla società Catanzaro Costruzioni.

Il provvedimento di compatibilità ambientale veniva rilasciato il 4 agosto 2005 a favore della società Catanzaro Costruzioni e successivamente, in relazione a tutto rimpianto di discarica, la Catanzaro Costruzioni otteneva anche l'AIA.

I tentativi del comune di Siculiana di contestare nel merito e nella forma i provvedimenti di compatibilità ambientale e di AIA rilasciati a favore della Catanzaro Costruzioni, rispettivamente a firma del dottor Sansone Vincenzo e dell'architetto Cannova Gianfranco, non avevano l'esito atteso e, pertanto, la Catanzaro Costruzioni di fatto esautorava il comune, nonostante proprietario dei terreni, dalla realizzazione e dalla gestione della discarica.

I fatti, così in sintesi rappresentati, venivano compendiati nell'annotazione di polizia giudiziaria nr. 14/2 del 12 febbraio 2007 del NOE e indirizzati alla procura della Repubblica di Palermo e di Agrigento, segnalando le supposte illecite condotte poste in essere oltre che dai responsabili legali della Catanzaro Costruzioni Srl, anche dai predetti funzionari pubblici (Vincenzo Sansone e Gianfranco Cannova). Nel procedimento aperto ad Agrigento, la locale procura della Repubblica presentava richiesta di archiviazione il 21 febbraio 2014.

Da allora ad oggi, la società Catanzaro Costruzioni ha avuto il pieno e completo controllo della discarica di Siculiana.

La Catanzaro Costruzioni ha assunto il monopolio nella gestione, per quanto riguarda la fase dello smaltimento, dei rifiuti solidi urbani della Sicilia occidentale essendo, quello di Siculiana, l'unico impianto verso cui conferiscono i propri rifiuti la maggior parte dei comuni.

Nel corso delle indagini sono stati riscontrati contatti del Cannova con Burgio e con lo stesso Catanzaro (Giuseppe), oltre che ancora il coinvolgimento di Lupo, che sembra mostrare anche in questa vicenda un forte interessamento alle pratiche che riguardavano la discarica dei Catanzaro.

Anche in questo caso, pur non potendosi sottacere perplessità e zone d'ombra sulla condotta dei funzionari pubblici e degli imprenditori coinvolti, deve prendersi atto che ai primi spunti investigativi che hanno consentito l'avvio dell'attività di intercettazione non ha fatto seguito l'acquisizione di elementi probatori sufficienti a corroborarli e, di conseguenza, non emergono elementi per l'utile esercizio dell'azione penale.

Gli sviluppi della vicenda corruttiva tra Proto e Cannova

Protagonisti dell'ultima tranche di indagine sulla vicenda in oggetto sono – oltre all'imprenditore Domenico Proto, la cui posizione è però stata separata totalmente in quanto oggetto di ulteriori contestazioni nell'ambito del procedimento originario n. 10308/11 RGNR - i suoi collaboratori Puglisi Veronica, Marletta Grazia e Maugeri Salvatore, Carrà Anastasio oltre che il funzionario ARPA di Catania, D'Urso Francesco. (...), gli accertamenti compiuti nel presente procedimento hanno riguardato la ricerca di elementi indiziari a carico degli stessi circa un ipotizzato concorso nella corruzione del Proto.

La discarica di Mazzarà Sant'Andrea

L'attività di intercettazione telefonica a carico del Cannova ha consentito di ascoltare decine di conversazioni che hanno avuto come interlocutori lo stesso Cannova e il presidente della Tirrenoambiente SpA, Giuseppino "Pino" Innocenti.

In diverse occasioni Cannova e Innocenti parlano dell'AIA di interesse del sito della discarica di Mazzarà Sant'Andrea.

Di seguito, si riporta stralcio di due conversazioni telefoniche esemplificative del rapporto intercorrente tra i due (cfr. nota di polizia giudiziaria della squadra mobile di Palermo del 4 aprile 2013).

In un caso, Innocenti chiede al Cannova di supervisionare i progetti della discarica e di dare le dovute "indicazioni" ai suoi tecnici: "Innocenti: [...]se ci fosse qualche errore, qualche cosa da correggere eccetera eccetera eccetera lo possiamo, possiamo poi metterci mano ok?[...]".

In un altro caso, Innocenti detta al Cannova (RUP del procedimento amministrativo) un preciso *modus operandi*:

"Innocenti Giuseppino: Io non ti dico mica di darmi l'autorizzazione, prendi atto, punto e mandami una, prendiamo atto della lettera da voi inviata stop. Il mal di pancia da lì in avanti me lo prendo io.

Cannova Gianfranco: E te la faccio io a firma mia?

Innocenti Giuseppino: Ehh...che cosa vuoi che me ne freggi, mica voglio l'autorizzazione, voglio che tu come Regione prenda atto che ti ho mandato la documentazione, ti faccio vedere cosa abbiamo costruito scusami, se tu mi dai un attimo..[...]“.

Anche in questo caso, e al di là dei rapporti di corruzione oggetto di contestazione nell'ambito del procedimento n. 10308/11 RGNR e riguardanti le autorizzazioni ambientali rilasciate nell'interesse della Tirrenoambiente e Osmon SpA, in questa sede non si è addivenuti a riscontrare altre e diverse condotte corruttive, da addebitarsi all'Innocenti o ad altri amministratori delle medesime società.

Alla luce dell'articolata attività di indagine, svolta nell'ambito di questo procedimento penale e, prima ancora, del proc. n. 10308/11, deve prendersi atto che nessuna partecipazione attiva alla vicenda corruttiva che ha riguardato Proto e Cannova può addebitarsi ai soggetti indagati."

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, è stata inoltrata richiesta di archiviazione al Gip che ha provveduto con decreto all'archiviazione del procedimento.

Si segnala inoltre che l'assessore Mariella Lo Bello ha comunicato alla procura di Palermo in data 3 marzo 2014 rapporti oscuri tra il Cannova e l'imprenditore Antonioli (discarica di Mazzarà

S.Andrea), che sono stati utilizzati ai fini dell'adozione dell'ordinanza del tribunale di Palermo - Ufficio del Gip n. 10308/11 RGNR del 14 luglio 2014.

2.1.3.2. Procedimenti penali relativi alla discarica di Bellolampo

Numerose indagini hanno riguardato la discarica di Bellolampo sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista delle modalità gestionali.

Va sottolineato come la discarica di Bellolampo fosse stata ampiamente trattata nella relazione territoriale sulla Sicilia redatta dalla Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti della scorsa legislatura. In quella sede furono affrontate le gravissime problematiche ambientali, le modalità di smaltimento del percolato prodotto dalla discarica (dietro il quale si riteneva potessero esserci rilevanti interessi economici legati all'illecito smaltimento), la gestione scellerata da parte dell'Amia e le assunzioni clientelari effettuate all'interno della società.

In particolare la Commissione rilevava che:

“la situazione più critica è quella della provincia di Palermo per la quale periodicamente viene dichiarato lo stato di emergenza, determinata anche dallo stato di dissesto finanziario dell'Amia SpA (società affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dal comune di Palermo, nonché soggetto gestore della discarica di Bellolampo) interamente partecipata dal comune di Palermo, e dalle connesse gravi problematiche relative alla gestione della discarica di Bellolampo. Il 16 gennaio 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nella provincia di Palermo ed in data 5 febbraio 2009 il prefetto di Palermo è stato nominato commissario delegato per la gestione dell'emergenza stessa con particolare riferimento alla discarica di Bellolampo (nella quale vengono conferiti i rifiuti urbani ed assimilati del territorio di quattro ATO per un totale di cinquantatré comuni). In ragione della mancata definizione dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa alla discarica di Bellolampo, il presidente della Regione siciliana ha emesso ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'esercizio provvisorio della discarica.”(...)

Le vicende giudiziarie di Amia e le cause del dissesto finanziario

Il procedimento per il reato di false comunicazioni sociali ex articoli 2621 e 2624 del codice civile è stato contestato a tredici imputati, tutti già amministratori, revisori dei conti, sindaci e direttori generali dell'Amia. In relazione a tale procedimento è stata esercitata l'azione penale ordinaria nei confronti degli imputati e contestato alla società l'illecito amministrativo ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Con riferimento ad entrambe le ipotesi di reato di falso in bilancio, è stato contestato poi al revisore dei conti il reato di cui all'articolo 2624 del codice civile in quanto, attestando falsamente nella relazione indirizzata all'assemblea degli azionisti Amia SpA, che i

bilanci di esercizio al 31 dicembre 2005 e al 31 dicembre 2006 erano stati redatti con chiarezza e che rappresentavano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico della società, aveva cagionato un danno patrimoniale al comune di Palermo consistito nel peggiorare il deficit finanziario di Amia SpA.

Con provvedimento del 27 gennaio 2010 il tribunale fallimentare di Palermo ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Amia SpA in liquidazione, nominando contestualmente tre commissari giudiziali. Il comune di Palermo, al fine di potere accedere alla procedura di amministrazione straordinaria ha adottato una serie di delibere finalizzate a restituire solidità finanziaria alla società.

Anche in ragione delle considerazioni espresse nella loro relazione dai commissari giudiziali in merito alla risanabilità dell'impresa, il tribunale civile di Palermo, con decreto del 12 aprile 2010, ha ammesso la società Amia SpA alla procedura di amministrazione straordinaria, disponendo contestualmente che la gestione dell'impresa fosse affidata ai commissari giudiziali, in attesa della nomina del commissario straordinario.

Sotto il profilo economico finanziario è stata evidenziata, da un lato, l'esistenza di un debito di 85 milioni di euro circa della società Amia nei confronti di fornitori e manutentori. I dipendenti di Amia della controllata Amia Essemme sono risultati essere complessivamente 3.000 (anziché pari a 1.670 unità); vi era inoltre un indotto che è stato calcolato in oltre 2.000 unità. Quindi era complessivamente una realtà di oltre 5.000 lavoratori. Tra le persone assunte, vi erano persone che provenivano dalle cooperative sociali create proprio per il reinserimento degli ex detenuti.

A fronte poi del numero sproporzionato di dipendenti, vi è stata un'assoluta inefficienza nel servizio e la società si è trovata a dover affidare ad imprese terze, con conseguente aggravio dei costi di gestione, una serie di servizi che, ove vi fosse stata una corretta amministrazione, avrebbe potuto effettuare con le proprie risorse umane e di mezzi.

Parallelamente la società Amia vantava crediti nei confronti degli ATO e dei comuni che conferiscono i rifiuti nella discarica di Bellolampo per circa 84 milioni di euro.

La situazione riscontrata è risultata essere paradossale se si tiene conto che per otto, nove anni i numerosi comuni della provincia che hanno conferito e conferiscono i rifiuti nella discarica di Bellolampo non hanno pagato alla società di gestione l'importo dovuto per il conferimento dei rifiuti, senza che siano state intraprese da parte degli amministratori dell'Amia misure in modo tempestivo.

I problemi ambientali della discarica nel periodo di gestione di Amia SpA.

Sin dalle prime audizioni effettuate in Sicilia era emerso con assoluta evidenza come la messa in sicurezza della discarica di Bellolampo rappresentasse un'emergenza assoluta dal punto di vista ambientale.

Era noto che vi fosse una grave perdita di percolato dalla discarica, ma non era noto quanto percolato vi fosse, sicché la discarica si sarebbe potuta trasformare nel giro di breve tempo in una vera e propria bomba ecologica.

L'Amia SpA aveva relazionato sullo stato degli interventi posti in essere segnalando l'impossibilità di adempiere alle prescrizioni impartite in ragione della grave situazione finanziaria della società.

Il Ministero dell'ambiente aveva autorizzato il commissario delegato a procedere, in sostituzione ed in danno dell'Amia, all'avvio del complesso delle misure per la messa in sicurezza della discarica, a garanzia della salute dei cittadini e delle matrici ambientali.

Quindi, la struttura commissariale si è fatta carico della risoluzione nell'immediato dell'emergenza relativa allo smaltimento del percolato che è stato inviato presso il sito di Gioia Tauro, non essendo presenti nella Regione siciliana adeguati siti per lo smaltimento.

Nella gestione della discarica di Bellolampo si sono intrecciate in qualche modo tutte le problematiche connesse da un lato al reato ambientale e dall'altro alle inefficienze della pubblica amministrazione e, ancora, alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti, nei termini di seguito esposti.

Negli anni il percolato non è stato smaltito secondo modalità adeguate in termini di quantità e tempi di prelevamento. Ciò ha comportato indubbi problemi gestionali che si sono manifestati con la fuoriuscita di percolato dall'impianto e l'interessamento delle zone limitrofe, alcune caratterizzate dalla presenza di immobili di natura residenziale.

La mancata adeguata copertura dei rifiuti conferiti ha determinato un aumento sensibile dei quantitativi di percolato poiché non sono state allontanate le acque meteoriche dall'area di sedime dei rifiuti. Il conferimento presso la discarica di tipologie di rifiuti non consentite, ossia di rifiuti ingombranti, pericolosi e non, ha evidentemente determinato un aumento dei volumi conferiti con conseguente diminuzione della capacità residua della discarica.

Ebbene, tale situazione è il risultato di un lungo periodo di mala gestione che avrebbe dovuto essere interrotta prima che si arrivasse ad una situazione limite rispetto ad un possibile disastro ambientale.

Si è verificato invece un intreccio tra mala gestione, rapporti clientelari, deresponsabilizzazione degli enti, incapacità amministrative che hanno impedito non solo l'effettiva soluzione, ma anche l'arginamento dei problemi.

Il percolato, allo stato, viene rimosso attraverso un sistema molto costoso, ossia attraverso autobotti che lo prelevano e lo conferiscono presso impianti situati nella regione Calabria, a costi particolarmente elevati che il comune non è in grado di sopportare.

La discarica, inoltre, presenta un'altra grave criticità che è costituita dall'ormai prossimo esaurimento della capacità di abbancamento dei rifiuti.

Una situazione di crisi a Bellolampo determinerebbe un effetto a cascata su tutta la Regione con un'amplificazione della situazione di crisi oltre i confini della provincia di Palermo.

Ciò che risulta evidente con riferimento all'Amia ed alla discarica di Bellolampo è la permanenza di una situazione di emergenza nella gestione della discarica che si protrae da moltissimo tempo senza che si sia riusciti ad effettuare le opere, quanto meno provvisorie,

idonee a contenere i danni e ad evitare che la discarica si trasformasse in una bomba ecologica. La messa in sicurezza della discarica di Bellolampo rappresenta un'emergenza assoluta dal punto di vista ambientale. In questo senso non paiono soddisfacenti le attività effettuate dalla struttura commissariale operante.

I dati acquisiti dalla Commissione inducono a ritenere che, dietro alla vicenda percolato, vi siano importanti interessi economici legati al suo smaltimento e che quindi non vi sia realmente da parte di tutti la volontà di risolvere in maniera radicale il problema, che per certi versi potrebbe essere stato alimentato proprio in ragione degli interessi economici summenzionati.

Il percolato viene smaltito attraverso autobotti che lo trasportano, per il successivo smaltimento, in un impianto sito in Calabria e precisamente a Vibo Valentia. Per molto tempo è stato smaltito presso un impianto sito in Gioia Tauro.

Per inciso, va evidenziato come fosse stato realizzato a Bellolampo un impianto di smaltimento del percolato, che però è stato bloccato in quanto operava attraverso il ricircolo del percolato stesso, procedura questa vietata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La scelta naturale sarebbe stata quella di realizzare un impianto a norma per lo smaltimento del percolato sul posto.

Ulteriori importanti informazioni riguardano anche le scelte discutibili fino ad oggi evidentemente assunte dall'Amia in merito alle modalità di smaltimento ed ai costi sostenuti (80 euro a tonnellata).

Probabilmente (conclude la Commissione) non è sbagliato parlare di "percolato ricco", almeno per tutti quelli che hanno avuto ed hanno interesse a che non venga mai smaltito del tutto, indifferenti rispetto al disastro ambientale in atto, e che traggono evidenti vantaggi economici dal perdurare della «emergenza»."

La situazione che si è avuto modo di registrare nella attuale inchiesta (salvo le attività che sono state effettuate sulla discarica successivamente al sequestro da parte della procura di Palermo ed agli interventi emergenziali effettuati dalla Regione in sinergia con la magistratura) costituisce per molti versi un ulteriore aggravamento di quella precedentemente accertata.

Amia SpA e Rap SpA

Nell'ambito del procedimento penale 19521/09 RGNR a carico di Cammarata Diego+13 sono stati accertati numerosi reati ambientali, tra cui il disastro doloso (articolo 434 del codice penale), la adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (articolo 440, comma 1, del codice penale), le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006) ed altre fattispecie delittuose e contravvenzionali in materia ambientale, contestati all'allora sindaco di Palermo Diego Cammarata e ad altri amministratori della azienda municipalizzata per l'igiene ambientale, successivamente sottoposta a procedura di insolvenza, in ordine alle condotte di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle falde acquifere derivanti dalle irregolarità nella

gestione della più grande discarica di rifiuti solidi urbani del meridione (la discarica di Bellolampo), con particolare riferimento, ma non esclusivamente, alle modalità di trattamento, smaltimento e gestione del rifiuto pericoloso costituito dal percolato.

Il dibattito in corso di celebrazione a carico di quattordici imputati è ormai prossimo alla definizione e, peraltro, dalle indagini sono nati ulteriori procedimenti relativi alla prosecuzione illecita nella gestione della medesima discarica.

Invero, secondo quanto rappresentato dai magistrati, nonostante l'avvio del sopracitato procedimento penale, nessuna concreta ed efficace misura è stata intrapresa per ricondurre la gestione della discarica nell'alveo della legalità.

Ed infatti, anche a seguito dell'avvio della procedura di amministrazione straordinaria dell'Amia e del mutamento dei vertici aziendali con la nomina di commissari giudiziari nelle persone dei dottori Lupi, Sorbello e Romano, poi sostituito da Foti, la situazione di grave pregiudizio per l'ambiente causata dalla pessima gestione della discarica non ha registrato significativi miglioramenti; piuttosto, nel tempo si è verificata una *escalation* della situazione di emergenza che ha determinato la necessità, da parte della procura, di intervenire con un provvedimento di sequestro preventivo in via d'urgenza nel mese di febbraio 2013 emesso nell'ambito del procedimento n. 19570/12 RGNR.

Il provvedimento in questione si è reso necessario a causa dell'inadeguatezza di qualsiasi forma di intervento effettuato, sia sotto il profilo del contenimento della produzione di percolato e del corretto smaltimento dello stesso, sia in relazione al conferimento dei rifiuti in discarica, effettuato in totale spregio delle più elementari regole e prescrizioni in materia.

La situazione estremamente critica per la discarica era emersa nel corso delle indagini avviate a seguito di informative del NOE del carabinieri (sin dal mese di febbraio 2012) e di segnalazioni della provincia regionale di Palermo; venivano così disposte approfondite indagini, anche attraverso il conferimento di una consulenza tecnica volta a chiarire l'entità della contaminazione delle matrici ambientali.

Sulle condizioni allarmanti nelle quali versava la discarica, peraltro, si è innestato un gravissimo fenomeno incendiario sviluppatosi in data 29 luglio 2012 che ha interessato, praticamente, l'intero sito di Bellolampo comportandone la chiusura per oltre un mese con conseguenti gravissimi disagi e costi (procedimento penale 13171/12 RGNR).

Tale evento, di probabile natura dolosa, ha fatto emergere, ancora una volta, le gravissime disfunzioni, irregolarità e carenze nella gestione della discarica, anche con riferimento alla mancata adozione delle misure di sicurezza antincendio ed alle modalità di conferimento, deposito, stoccaggio e gestione che aggravavano in maniera considerevole le conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente e per la salute umana (ad esempio in termini di emissioni incontrollate di diossina ed altre sostanze nocive nell'atmosfera) di tale evento.

Anche a seguito di tali eventi le condizioni di gestione dell'impianto "precipitavano" nei mesi successivi, dando luogo ad una autentica emergenza ambientale che imponeva l'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza per arginare l'accertata situazione di disastro ambientale.

In particolare si rilevava come la prosecuzione della gestione dell'impianto, secondo le modalità non conformi ai criteri di corretta gestione e con la sostanziale incapacità degli organi a ciò preposti, avrebbe determinato con certezza l'aggravamento dei reati già commessi, con il conseguente fenomeno di inquinamento ambientale nell'area limitrofa l'impianto (inquinamento del suolo, del sottosuolo, dell'aria e della zona circostante e conseguenze potenzialmente nocive - già verificatesi ed ulteriormente in corso - per la salute umana); fenomeno potenzialmente molto pericoloso cui doveva essere posto immediatamente termine.

Tuttavia, se da una parte ragioni di estrema urgenza rendevano necessaria l'adozione di un decreto motivato di sequestro, al fine di impedire che la libera disponibilità dell'impianto da parte dei soggetti che l'avevano gestito fino a quel momento consentisse il reiterarsi della consumazione dei reati accertati con conseguente grave ed irreparabile pregiudizio al bene ambiente, d'altra parte è apparso evidente come la completa chiusura della discarica, con il totale blocco del conferimento dei rifiuti avrebbe comportato effetti ancora più dannosi e/o pericolosi per la salute pubblica e per l'ordine pubblico; per tale ragione, si è reputato opportuno, contestualmente al provvedimento di sequestro dell'impianto, che lo stesso fosse affidato in custodia, gestione ed amministrazione (ex articolo 85 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale) all'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, che già stava intervenendo in via sostitutiva, dimostrando di essere in grado di fronteggiare le gravi emergenze verificatesi.

Si procedeva pertanto al sequestro con contestuale nomina dell'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità quale amministratore e custode giudiziario dell'impianto con facoltà di nominare quale delegato un dirigente appartenente alla medesima amministrazione, tenuto alla gestione dell'impianto con facoltà di utilizzo in conformità alla normativa vigente in materia ambientale.

All'indomani del provvedimento di sequestro, il dottor Marco Lupo, dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, già designato dall'assessore regionale quale custode e amministratore giudiziario, veniva designato commissario straordinario per l'emergenza rifiuti nella Regione siciliana, con conseguente conferimento di poteri e compiti atti a evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo.

Nel corso della gestione da parte del commissario straordinario Lupo venivano avviate una serie di attività di messa in sicurezza delle vasche ormai chiuse e di corretto smaltimento del percolato prodotto dalle stesse, di attivazione di una nuova vasca di raccolta (la sesta vasca).

Parallelamente si è verificato, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'Amia SpA, il subentro di Rap SpA nell'intera posizione contrattuale della società fallita, e in particolare nel contratto di servizio concluso tra questa e il comune di Palermo nel 2001, che include la gestione della fase *post mortem* delle vasche dismesse.

Rilevato pertanto il mutamento del soggetto giuridico preposto alla gestione della discarica di Bellolampo e preso atto che nel periodo di gestione del commissario straordinario per l'emergenza rifiuti (aprile 2013 - maggio 2014) la situazione di grave e irreparabile pregiudizio per l'ambiente appariva, allo stato, oggettivamente scemata, su richiesta della procura, il giudice dell'udienza preliminare nell'ottobre 2014 ha disposto il dissequestro della discarica e la restituzione dell'intero impianto alla Rap SpA.

Per quel che concerne lo sviluppo del procedimento penale sulla discarica di Bellolampo, all'esito dell'attività di indagine si accertavano le responsabilità personali dei singoli soggetti e si procedeva con richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei commissari straordinari Amia SpA nonché dei dirigenti preposti al funzionamento della discarica per i reati di disastro ambientale, inquinamento delle acque, gestione illecita di rifiuti oltre a specifiche violazioni della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di specie, gli effetti delle condotte contestate hanno assunto caratteristiche di diffusività e di nocività sull'ambiente (complessivamente inteso), tali da coinvolgere l'incolumità pubblica. La messa in pericolo del bene giuridico si è verificata in quanto la gestione della discarica ha messo concretamente in pericolo il territorio nelle sue componenti essenziali – acqua, aria, suolo - con notevole rischio di incidenza sulla salute dell'uomo e degli animali, sull'assetto del territorio e stabilità idrogeologica della zona dell'impianto, posti in pericolo dai comportamenti reiteratamente tenuti nel tempo dai soggetti responsabili nel disprezzo di ogni disposizione di legge e con la consapevolezza di realizzare fatti (di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, di adulterazione delle acque) dagli effetti irreversibili sulla pubblica incolumità.

Sul punto sono state rese dichiarazioni nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione parlamentare dal sostituto procuratore di Palermo, Calogero Ferrara:

"In particolare, per agganciarci a quello che ha detto da ultimo il procuratore aggiunto, vorrei parlare della vicenda Bellolampo, perché a mio parere è abbastanza emblematica, da un lato, delle disfunzioni che si sono determinate nella gestione del ciclo dei rifiuti e, dall'altro, degli effetti positivi che a volte l'autorità giudiziaria può conseguire anche nell'ambito della gestione «amministrativa» della discarica. Cos'è successo a Bellolampo? Ai tempi dell'audizione del 2010, quando siete venuti l'ultima volta, era stata appena esercitata l'azione penale sulla discarica di Bellolampo per traffico di rifiuti, disastro ambientale, avvelenamento di acque e altri reati minori, contestati agli allora amministratori di Amia SpA, l'azienda municipalizzata di Palermo che gestiva la discarica ed era prossima all'amministrazione straordinaria, cosa che in effetti è avvenuta poco tempo dopo. Quella prima indagine si è conclusa con l'esercizio dell'azione penale a carico dell'allora sindaco di Palermo e degli amministratori di Amia SpA, procedimento tuttora in corso e prossimo alla definizione davanti al Tribunale di Palermo alla quarta sezione penale. Purtroppo, anche a seguito dell'amministrazione straordinaria, con la nomina degli amministratori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze in concerto con il tribunale fallimentare dopo la dichiarazione di amministrazione straordinaria di Amia, la situazione non si è modificata. Siamo giunti al paradosso che gli amministratori para-pubblici o para-giudiziari, che sono stati nominati appunto dal tribunale fallimentare di concerto con il Ministro dell'economia che ne ha fornito l'indicazione, due anni dopo sono stati ugualmente raggiunti da analogo procedimento giudiziario fondamentalmente per gli stessi reati. A ciò si è aggiunta l'aggravante che nel corso della gestione dell'amministrazione giudiziaria si è verificato un gravissimo evento incendiario a Bellolampo, presumibilmente doloso, ma comunque aggravato nelle sue conseguenze dannose, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista finanziario, dalle condizioni in cui era tenuta la discarica anche sotto l'amministrazione straordinaria. Questo ha comportato per oltre un mese e mezzo la chiusura della discarica. L'incendio ha provocato l'emissione in atmosfera di sostanze nocive, visto che per due o tre giorni la discarica ha bruciato senza che si riuscisse a fermarlo per evidenti motivi. Inoltre, questo

incendio ha comportato dei costi successivi per lo smaltimento dei rifiuti, con la necessità di trasportarli per oltre un mese e mezzo in altre discariche in Sicilia o al di fuori del territorio siciliano. Questo mese di gestione dei rifiuti in questo modo è stato quantificato a occhio e croce in oltre 10 milioni di euro. All'esito di questo secondo procedimento, tuttora in corso – chiaramente, essendo un periodo successivo, il dibattimento è appena cominciato – l'ufficio della procura della Repubblica ha adottato un provvedimento di sequestro della discarica, ovviamente confermato dal giudice per le indagini preliminari, con la nomina di un amministratore giudiziario, di concerto con l'amministrazione regionale che ne ha fornito le indicazioni. Dal 2013, all'incirca da quando si è adottato questo provvedimento di sequestro, la gestione della discarica di Bellolampo ha sicuramente conosciuto dei miglioramenti considerevoli, nonostante le enormi problematiche di gestione da parte dell'autorità giudiziaria. Infatti, come evidenziavano sia il procuratore aggiunto sia il procuratore della Repubblica, chiaramente una procura della Repubblica non è l'ente più idoneo per la gestione di una discarica o comunque per lo svolgimento di attività amministrative. Comunque, in questo caso l'effetto del procedimento penale è stato sicuramente positivo, perché attualmente la gestione della discarica di Bellolampo non è certamente quella del 2010 o del 2012 che aveva portato all'adozione del provvedimento di sequestro".

Ugualmente correlato alle attività di gestione svolte presso il sito di Bellolampo è il procedimento penale 4705/2012 RGNR mod. 44 a carico di ignoti per i reati di cui agli articoli 434 in relazione all'articolo 449 del codice penale; 674 del codice penale; 192 e 242 sanzionati ex articolo 256-257 decreto legislativo n. 152 del 2006; 183 e 208 sanzionati ex articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i fatti commessi in Palermo (località Bellolampo – area denominata dell'ex poligono di tiro), nel cui ambito, nel corso delle indagini, è stato disposto in via d'urgenza il sequestro dell'area interessata poiché è stato accertato un vasto fenomeno di inquinamento del suolo. In particolare, un primo riscontro sulla gravità del fenomeno di inquinamento oggetto di indagine si aveva con i risultati analitici relativi ad un campione di *top soil* prelevato il 4 novembre 2011 nell'area ex poligono di tiro, da cui emergeva una grave contaminazione del suolo oggetto di campionamento e, in particolare, dal confronto tra i valori delle concentrazioni rilevate ed i valori limite delle concentrazioni previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 parte IV, per un suolo industriale non contaminato si evidenziava la contaminazione di PCDD-PCDF (policlorodibenzodiossine-policlorodibenzofurani); antimonio(Sb); cadmio (Cd); piombo (Pb); rame (Cu); stagno (Sn); zinco (Zn). A seguito della bonifica e messa in sicurezza dell'area, la stessa è stata restituita all'avente diritto (comune di Palermo).

E' stato quindi evidenziato dal pubblico ministero nel corso dell'audizione che, ancora una volta, l'intervento dell'autorità giudiziaria ha avuto un effetto propulsivo rispetto alle attività di bonifica e alla messa in sicurezza dell'area: "Il procedimento giudiziario si è definito a carico di ignoti, perché di fatto l'inquinamento risale ai 20-30 anni precedenti di gestione del poligono, ma, come spesso purtroppo accade, solo con l'intervento del provvedimento giudiziario si è potuta spingere l'attività di bonifica. In questo caso almeno il procedimento giudiziario ha consentito l'adozione della bonifica e quindi il risanamento dell'area."

Sono state inoltre effettuate indagini mirate sempre su Bellolampo e sull'Amia in merito a possibili infiltrazioni mafiose nella gestione della discarica. Si tratta di indagini che hanno riguardato sia infiltrazioni in senso ampio, cioè sul sistema generico della discarica, sia infiltrazione sui singoli subappalti, sulle assunzioni, su ipotesi di truffa e su altre condotte riconducibili direttamente o indirettamente a cosa nostra.

E' stata svolta, come si è precisato nel corso dell'audizione, un'indagine molto dettagliata, sia con l'audizione di numerosi collaboratori di giustizia sia con l'adozione di attività tecniche, durata due anni e su cui il giudice per le indagini preliminari ha ordinato ulteriori indagini alla procura della Repubblica.

Nonostante gli approfondimenti investigativi, non è stata accertata una diretta infiltrazione di cosa nostra sulla gestione della discarica. Sono stati individuati tanti piccoli episodi di possibile infiltrazione, ad esempio nella gestione di piccoli lavori di manutenzione su determinate aree e nel noleggio degli automezzi per lo svolgimento dell'attività, però non si è riscontrata probatoriamente l'ipotesi investigativa di una diretta gestione di cosa nostra sulla discarica di Bellolampo.

Sono comunque ancora in corso attività di indagine su questo tema.

In stretta connessione con la problematica della gestione dei rifiuti a Palermo merita di essere evidenziato che, in diverse occasioni, nel mese di marzo 2012 e nel mese di dicembre 2013, sono stati registrati gravi fenomeni di interruzione di pubblico servizio da parte di oltre 200 dipendenti della società incaricata della raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Palermo Amia SpA, in un primo caso, e successivamente di circa 120 dipendenti della Rap SpA, succeduta ad Amia nel servizio, nel secondo caso. In entrambe le circostanze si è accertata una ingiustificata assenza dal servizio dei dipendenti che determinava una grave situazione di disagio per la cittadinanza e pericolo per la salute pubblica. In relazione a tali episodi si è proceduto con la citazione diretta a giudizio per il reato di interruzione di pubblico servizio nei confronti degli stessi dipendenti nell'ambito di numerosi procedimenti penali, tra i quali si segnala in particolare il procedimento penale 5088/2014 per il reato di interruzione di pubblico servizio nei confronti di oltre 120 dipendenti della Rap SpA e nei confronti di due dirigenti per il reato di inadempimento di contratto in pubbliche forniture.

Il processo per le contravvenzioni già previste e punite dagli articoli 2621 e 2624 del codice civile a carico di amministratori e sindaci di Amia SpA definito in primo grado con la condanna degli stessi, si è concluso in appello con declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione (come già rilevato nel corso della precedente audizione, non era stato possibile contestare il delitto di cui all'articolo 2622 del codice civile, perché il sindaco *pro tempore* non aveva presentato la prescritta querela). Tuttavia, nei confronti dei detti amministratori è in corso il processo per bancarotta societaria (articolo 223 L.F.) connessa con il falso in bilancio di cui trattasi.

Per quanto riguarda le inchieste sulle ditte che trasportano il percolato, vi è un'indagine in corso, in particolare in relazione ai trasporti presso il porto di Gioia Tauro, che è fondamentale uno dei terminali del percolato. I costi di gestione sono molto elevati, perché ogni giorno 20-30 autobotti devono recarsi a Gioia Tauro. Questo è un problema che è nato anche dalla mancanza di impianti di gestione sufficienti all'interno della Regione siciliana. Vi sono due piccoli impianti, uno a Carini e uno nella zona di Acqua dei Corsari, che comunque non sono sicuramente idonei al volume

prodotto a Bellolampo, anche se ora, con le nuove forme di gestione un po' più corrette, si è abbattuto il trasporto del percolato che viene smaltito. Erano stati evidenziati dei possibili collegamenti con una società di Gioia Tauro, che si chiama IAM.

La procura della Repubblica ha contestato l'illecita gestione nell'ambito del procedimento Bellolampo per come il trasporto veniva effettuato, però non sono emersi collegamenti con la criminalità organizzata di stampo mafioso.

Per quanto riguarda l'invio degli atti alla Corte dei conti, in merito a tutti i processi che hanno visto coinvolti gli amministratori pubblici la procura della Repubblica ha informato immediatamente la Corte dei conti in merito al danno erariale.

La gestione della discarica dopo il sequestro.

Sulla base di quanto dichiarato alla Commissione (doc 249/1) dal dottor Marco Lupo si possono ricostruire le vicende di Bellolampo nel periodo successivo al sequestro. Il dottor Marco Lupo è stato:

1. dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti (dal 19 luglio 2012 al 25 settembre 2014);
2. custode giudiziario della discarica di Bellolampo (dal febbraio 2013 a giugno 2014);
3. commissario per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo ex art. 2 decreto legge 43 del 2013 convertito nella legge 71 del 2013 (dal maggio 2013 a dicembre 2013).

Nella relazione trasmessa alla Commissione³³ è stato evidenziato che dal 2010 nessuna iniziativa era stata avviata per la soluzione della problematica di Bellolampo e che non erano neppure iniziati i lavori di realizzazione della sesta vasca e le vecchie vasche (ormai sature) non erano state messe in sicurezza. Si riporta integralmente parte della relazione trasmessa:

"La VI vasca della discarica di Bellolampo è stata realizzata dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti come previsto dal decreto AIA di autorizzazione. La stessa è ad oggi utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla città di Palermo in regime di contingibilità ed urgenza ex articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, mediante ordinanza sindacale, in quanto l'impiantistica a servizio della stessa (impianto TMB e impianto di trattamento del percolato) non è ancora disponibile.

Se per l'impianto TMB i lavori sono già in fase di completamento e si prevede che lo stesso possa entrare in funzione nel mese di aprile 2015, i lavori per l'impianto di trattamento del percolato *in situ* non sono ancora incominciati. Ciò rappresenta un elevatissimo costo ambientale e gestionale, dal momento che il sistema di smaltimento fuori sito del percolato si basa essenzialmente sull'utilizzo di impianti extraregionale e sull'affidamento diretto e in regime di emergenza dei trasporti in tal senso.

Le scelte progettuali di sottoporre a trattamento di selezione con biostabilizzazione della frazione umida del rifiuto tal quale prodotto dalla città di Palermo nasce da specifiche

³³ Doc. 249/1, all. 20

esigenze di adeguare alla normativa vigente il sistema di smaltimento dei rifiuti. In particolare il decreto legislativo 36 del 2003, che come noto costituisce norma per l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili nell'ambito della realizzazione e gestione delle discariche impone all'articolo 7 che i rifiuti possano essere collocati in discarica solo previo trattamento mirato a ridurre la quantità ed i rischi per la salute umana e l'ambiente. In tal senso l'impianto opera una drastica diminuzione del rifiuto da abbancare in discarica, in quanto il biostabilizzato prodotto ha caratteristiche tali da poter essere riutilizzato nel rispetto della normativa del recupero di materia in sostituzione di materiale proveniente dalle cave per le opere di copertura giornaliera, provvisoria e definitiva della realizzanda sesta vasca nonché delle vecchie vasche già esaurite a Bellolampo. La scelta progettuale di arrivare ad uno biostabilizzato da rifiuti che possa essere oggetto di recupero di materia prima seconda, affiancato da un impianto di compostaggio su tutti quei rifiuti organici che possono essere oggetto di raccolta differenziata, mira al raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa, che come noto a tutti sino ad oggi non sono stati raggiunti proprio per carenza di impianti a servizio della città di Palermo in grado di valorizzare in termini di produzione di compost l'eventuale organizzazione di un sistema di raccolta domiciliare e presso le grandi utenze dei rifiuti a elevata componente organica.

Relativamente al dimensionamento dell'impianto, con una capacità giornaliera di 1.000 tonnellate/giorno, si fa presente che la stessa è stata tarata sulla quantità realisticamente prodotta nella città di Palermo e smaltita a Bellolampo negli ultimi due anni. Le prescrizioni già imposte in tal senso dal provvedimento di valutazione di impatto ambientale emesso dal competente assessorato territorio e ambiente prevedono l'abbattimento di tali quantità in ingresso in funzione del raggiungimento del 30 per cento di raccolta differenziata a 700 tonnellate/giorno senza che l'impianto vada in crisi gestionale.

Nonostante le scelte progettualmente approvate in AIA, la crisi emergenziale che ha colpito la Sicilia negli ultimi mesi ha indotto le autorità competenti ad utilizzare la discarica di Bellolampo, oltre che per la città di Palermo, anche per lo smaltimento dei rifiuti prodotti da altri 47 comuni della provincia di Palermo e di Agrigento, elevando la quantità massima ammissibile giornalmente in discarica da 1.000 a 1.500 tonnellate.

Relativamente alle vecchie vasche, oggetto di indagini per disastro ambientale e di sequestro da parte della magistratura nel corso del 2013, si segnala che non risulta ancora definitivo il *capping* provvisorio delle stesse, con particolare riferimento alle vasche V e V-bis, interessate da un movimento franoso nel 2010 e sulle quali non sono state ancora effettuate opere di messa in sicurezza risolutive. Le maggiori criticità sono ovviamente correlate alle enormi quantità di percolato prodotto dalle stesse e dalle numerose segnalazioni di fuoriuscita dello stesso dalle aree impermeabilizzate.

La situazione ambientale permane quindi altamente critica. A ciò si aggiungono le incertezze sulla figura del gestore che deve responsabilmente occuparsi della fase di postgestione della discarica.

Al momento il gestore è stato individuato nella Rap SpA (società gestore della VI vasca) dal sindaco del comune di Palermo con apposita ordinanza ex articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'Amia, proprietaria del sito, è stata dichiarata fallita e il contratto di servizio fra comune di Palermo e Rap ha ignorato del tutto l'esistenza di queste vecchie vasche. Non si ha quindi alcuna certezza né di chi dovrà occuparsi delle stesse, né della esistenza della copertura finanziaria idonea a garantire opere gestionali che assicurino la tutela dell'ambiente.

In particolare:

I lavori di realizzazione della sesta vasca sono stati ultimati.

La VI vasca della discarica, suddivisa in quattro settori, ha una capacità complessiva di 1.700.000 mc. Il primo settore della sesta vasca della discarica, per una capacità di circa 400.000 metri cubi era stato realizzato ed è entrato in esercizio il 5 settembre 2013; il secondo settore è stato consegnato il 15 gennaio 2014 ed i lavori per il terzo e quarto settore era previsto che si concludessero entro agosto 2014.

Gli enti di controllo (ARPA Sicilia, provincia regionale di Palermo], al fine dell'utilizzo del primo settore della sesta vasca, hanno richiesto la realizzazione di specifici presidi ambientali necessari per avviare le attività di abbancamento. Gli stessi sono stati messi in opera dalla struttura commissariale.

Sono stati conclusi i lavori della vasca di stoccaggio del percolato (4.000 metri cubi) che potrà essere utilizzata a corredo della sesta vasca.

Il progetto della VI vasca della discarica di Bellolampo aveva già ottenuto la valutazione di impatto ambientale con DDG n 480 del 24 ottobre 2012 mentre l'autorizzazione integrata ambientale è stata rilasciata con DDS 1348 del 9 agosto 2013 dopo aver integrato il progetto della suddetta vasca con quello dell'impianto di pretrattamento (selezione e biostabilizzazione] del rifiuto e della sezione dedicata al compostaggio della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata. Tutti i suddetti progetti, unitamente a quello relativo all'impianto di trattamento del percolato predisposto dalla ditta aggiudicataria della gara già svolta da Amia SpA, sono state messe a disposizione del pubblico mediante le procedure previste dalla normativa vigente in materia ed anche attraverso la pubblicazione dell'estratto a mezzo stampa.

Con ordinanza n. 9 del 30 aprile 2013, il commissario delegato ha emanato specifiche direttive per il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti, nelle more della piena funzionalità della sesta vasca e conseguente prolungamento dei termini di cui all'articolo 5 della disposizione commissariale n. 5 del 31 gennaio 2012 che consentiva le operazioni di abbancamento nella vecchia discarica di Bellolampo.

Con la suddetta ordinanza, in particolare, era stato disposto l'utilizzo, a far data dal 1 maggio 2013, fino all'esaurimento dei volumi individuati dal "Piano ampliamento in emergenza volumi discarica di Bellolampo dal 30 aprile 2013" e comunque non oltre il 31 luglio 2013, delle aree individuate nel piano stesso ed in particolare dell'area "zona di sopraelevazione sella III-IV vasca (quota massima a 540 mslm)" e dell'area "zona fronte Inserra", per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del comune di Palermo.

Inoltre, è stato ordinato ad Amia di realizzare i presidi necessari per l'ottimale gestione dell'abbancamento dei rifiuti, così come individuati nel piano ampliamento in emergenza volumi discarica di Bellolampo dal 30 aprile 2013" nonché di rispettare una serie di prescrizioni operative impartite dagli organi di controllo. Amia ha comunicato l'impossibilità di realizzare autonomamente i presidi di cui sopra e tutta una serie di interventi necessari per rispettare alcune delle prescrizioni impartite dall'ordinanza n. 9 del 30 aprile 2013 del commissario delegato.

Tali interventi infatti richiedevano risorse finanziarie aggiuntive e tali costi non avrebbero potuto gravare sulla curatela fallimentare tenuto conto della necessità di non pregiudicare le ragioni dei creditori.

Constatata l'impossibilità di attivazione da parte della curatela fallimentare per la realizzazione di tutto quanto previsto dall'ordinanza n. 9 del 30 aprile 2013, la struttura commissariale ha pertanto immediatamente attivato un intervento sostitutivo ed ha provveduto autonomamente a realizzare gli interventi necessari.

Dalle verifiche effettuate in campo dagli organi di controllo e da personale di riferimento della struttura commissariale, tutte le prescrizioni imposte con l'ordinanza sono state rispettate e messe in atto.

In particolare la gestione è stata caratterizzata dal rispetto di tutte le prescrizioni imposte in merito alla estensione delle aree di abbancamento, alla copertura giornaliera del rifiuto, all'utilizzo dei teli rimovibili qualora necessario, all'estrazione continua del percolato prodotto e alla verifica delle pendenze di sicurezza. Non sono stati più conferiti in discarica i rifiuti biodegradabili CER 200201 e CER 200302, nonché i rifiuti ingombranti CER 200307.

Con nota prot. n. 18108 del 02 maggio 2013 e con nota prot. n. 19020 del 07 maggio 2013 si afferma che nelle aree utilizzate per l'abbancamento si è provveduto alla misurazione del battente di percolato e all'estrazione dello stesso dai camini e pozzi esistenti, al fine di deprimere quanto più è possibile il livello nelle aree di coltivazione. E' stato installato un sistema di controllo che consente la misura in continuo dei livelli in tutte le vasche ed i sili utilizzati in discarica per lo stoccaggio del percolato.

E' quindi adesso possibile determinare i flussi di percolato in uscita dal corpo rifiuti in ossequio all'obbligo imposto dalle norme tecniche di riferimento. Il rispetto delle prescrizioni imposte ha permesso di gestire quotidianamente la discarica garantendo un elevato livello di tutela ambientale.

Con nota prot. n. 6484 del 11 settembre 2013 la Rap SpA ha comunicato la chiusura delle aree della terza e quarta vasca della discarica di Bellolampo utilizzate per l'abbancamento a far data dal 30 aprile per effetto delle citate ordinanze commissariali n. 9/2013, n. 100/2013 e n. 136/2013.

Pertanto a far data dal 5 settembre 2013 le vecchie vasche della discarica di Bellolampo sono chiuse ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2003 e le attività di messa in sicurezza e di capping sono stati ultimati.

Risulta già concluso il lavoro di bonifica dell'area dell'ex poligono di tiro con riconsegna delle aree da parte della ditta alla stazione appaltante; tali aree risultano di notevole interesse in previsione della fase gestionale della VI vasca e della relativa impiantistica. In particolare successivamente alla rimozione del terreno contaminato sono state effettuati i campionamenti ed analisi del fondo alla presenza dell'ARPA competente, che ha validato i risultati e, pertanto, la bonifica può ritenersi conclusa.

Interventi per garantire la corretta gestione del percolato.

Le criticità che si erano manifestate nella discarica tra la fine dell'anno 2012 ed i primi mesi del 2013 relativamente alla gestione del percolato sono state tra le prime cause che avevano determinato l'intervento della competente procura della Repubblica.

Nell'ambito delle attività espletate dalla struttura commissariale pertanto particolare attenzione è stata dedicata alla risoluzione di tali problematica.

In primo luogo si è provveduto ad operare con urgenza l'allontanamento e smaltimento presso impianti autorizzati di tutto il percolato presente negli stoccaggi della discarica che all'atto dell'insediamento risultavano completamente saturi ed addirittura si erano verificati fenomeni di fuoriuscita e sversamento nei suoli.

Sono stati inoltre immediatamente eliminati tutti gli accumuli di percolato che si erano formati al di fuori dei siti di stoccaggio autorizzati prima della dichiarazione dello stato di emergenza.

Sono state allontanate dal sito di Bellolampo e smaltite in impianti autorizzati circa 70.000 tonnellate di percolato.

Il completo svuotamento di tutti gli stoccaggi esistenti e l'allontanamento in continuo di tutto il percolato che via via si andava producendo giornalmente ha consentito di realizzare e completare i lavori di messa in sicurezza degli stoccaggi stessi.

Si evidenzia infine che nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale, sulla base di una procedura di evidenza pubblica che era stata espletata da Amia SpA, è stata autorizzata la realizzazione di un impianto fisso di trattamento del percolato ed in particolare: la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento del percolato per una capacità totale di 250 metri cubi/giorno e la gestione di un impianto per il trattamento del percolato esistente per una capacità totale di 100 metri cubi/giorno.

Sono in corso da parte di Rap SpA le procedure per avviare la realizzazione dei suddetti impianti.

La struttura commissariale ha elaborato il progetto per la realizzazione di un impianto di biostabilizzazione aerobica previo trattamento di tritovagliatura e selezione del rifiuto per una capacità massima di 1000 tonnellate/giorno. L'impianto prevede una linea dedicata al trattamento dell'umido proveniente dalla raccolta differenziata. Il progetto è stato autorizzato nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1348 del 9 agosto 2013.

I lavori sono stati aggiudicati il 30 dicembre 2013 ed i lavori di realizzazione dello stesso sono in corso di ultimazione tanto che si prevede che verrà aggiudicato entro il mese di marzo 2015."

2.1.3.3 Le infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti

Riferisce testualmente il procuratore De Luca: "È passato il tempo, quello della fine degli anni 1980, del famoso tavolino dove c'erano politici, grandi gruppi imprenditoriali e cosa nostra che gestivano la distribuzione dei grandi appalti. Questo in sé, ovviamente, è un dato positivo. Il dato negativo, però, è che le infiltrazioni sono un po' più subdole, cioè sopravvengono in un secondo tempo, ovvero nel noleggio a freddo, nei subappalti, nelle assunzioni e anche nelle truffe e nelle corruzioni che vengono consumate nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti".

Sono stati al riguardo citati due esempi:

1- Il primo è il procedimento a carico di Di Bella Gioacchino più altri, già condannato in primo grado a dieci anni di reclusione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. In detto procedimento si è accertato come il Di Bella Gioacchino disponesse di un potere enorme, nonostante la qualifica di basso livello all'interno del Coinres di Bagheria, condizionandone sostanzialmente l'attività. Si è trattato di una gravissima forma di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti. Sebbene la vicenda abbia riguardato un piccolo centro come Bagheria, tuttavia ha un valore sintomatico delle modalità insidiose attraverso cui si inserisce la criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti.

Risulta accertato che il Di Bella, uomo d'onore della famiglia mafiosa di Bagheria, ha controllato, in virtù della forza di intimidazione del vincolo associativo, e di converso rafforzando il potere dell'associazione mafiosa nel medesimo territorio, l'attività economica relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti gestita dal Coinres (Consorzio intercomunale rifiuti, energia, servizi)

condizionando tale ente pubblico e la relativa amministrazione comunale nel cui ambito si adoperava per favorire i propri interessi e quelli della consorteria mafiosa. Per tali fatti il Di Bella è stato condannato, in sede di giudizio abbreviato, come detto, a dieci anni di reclusione.

Nell'ambito del medesimo procedimento sono divenuti collaboratori di giustizia Morsicato Benito, dipendente del Coinres, e Gennaro Vincenzo, i quali hanno reso ampie e dettagliate dichiarazioni sulla assoluta illegalità del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti posto in essere nell'ambito delle attività svolte dal Coinres. Sulla base di tali dichiarazioni sono state avviate ulteriori indagini tuttora in corso.

Sul punto si è espresso anche il sostituto procuratore Calogero Ferrara che da diversi anni si occupa di reati in materia ambientale. Proprio sullo specifico caso del Coinres ha sottolineato la gravità della condotta e il "peso" che Di Bella Gioacchino aveva nel consorzio: "Di Bella, come ha detto il procuratore, è un soggetto condannato a dieci anni di reclusione per 416-bis. Sebbene fosse un manovale, di fatto consentiva il controllo diretto del Coinres da parte di cosa nostra. Il Di Bella favoriva la creazione ad arte di situazioni di emergenza, sia ai fini dell'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui parlava il procuratore sia al fine di spingere il governo regionale e quello nazionale all'adozione di provvedimenti di emergenza che consentissero di derogare a tutte le norme in tema di rifiuti, con conseguenti possibilità di affidamento diretto, di deroga alle norme di controllo del ciclo dei rifiuti e all'adozione dei formulari."

Il procuratore Lo Voi ha fornito ulteriori dettagli in relazione al processo in corso, in quanto nel dibattimento che si sta celebrando innanzi al tribunale di Palermo sono stati ascoltati collaboratori di giustizia che hanno fornito ulteriori elementi di conoscenza, anche per ciò che riguarda l'organizzazione di scioperi pilotati per creare situazioni di emergenza: "Cito le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che ovviamente saranno da vagliare, da verificare, da controllare e da riscontrare da parte del giudice del dibattimento (...). Il collaboratore di giustizia ha dichiarato che i dipendenti non venivano fatti lavorare regolarmente, ma venivano dirottati per le esigenze personali del signor Di Bella e di altri. I compattatori venivano incaricati, in violazione della normativa, di raccogliere i rifiuti di una specifica ditta appartenente a una famiglia piuttosto nota per il suo inserimento in cosa nostra. Vi erano sistematici furti di carburante, che veniva fatto figurare come destinato ai compattatori, ai quali invece non arrivava, con la conseguenza che questi ultimi restavano fermi. A ciò si aggiungono il noleggio di alcuni mezzi da parte di esponenti mafiosi, il pagamento di somme indebite al Di Bella da parte delle ditte incaricate dei lavori e, come indicavo precedentemente, l'organizzazione di finti scioperi per far accumulare i rifiuti e, quindi, creare la situazione per fare adottare provvedimenti di emergenza. Ripeto che stiamo parlando di un processo in corso. Vedremo quale sarà l'esito di questo processo. Comunque, un collaboratore di giustizia, che si occupa generalmente di informare su attività di ambienti mafiosi, indica questo tipo di attività."

In merito all'utilizzo strumentale dello sciopero, funzionale non solo agli interessi di cosa nostra ma anche a creare "forzature" a livello nazionale sulla dichiarazione di emergenza, si è espresso il procuratore Ferrara, che ha dichiarato: "Gli scioperi di cui parlava il procuratore sono sicuramente quelli nel Coinres di Bagheria, che erano condizionati dall'intervento di cosa nostra. Accanto a questo, però, abbiamo avuto un altro fenomeno, su cui abbiamo anche esercitato un'azione penale e svolto delle indagini, che non ha a che vedere con l'interessamento di cosa nostra, bensì con le

situazioni di «inefficienza» della pubblica amministrazione. Infatti, a Palermo, sia sotto la precedente gestione Amia che sotto l'attuale gestione Rap (Rap è la società che è subentrata a Amia, come sicuramente sapete), si sono verificate ripetutamente una serie di astensioni dal lavoro di centinaia di persone assolutamente ingiustificate, cioè non create da situazioni particolari, ma usate come forma di pressione in prossimità di ogni rinnovo. All'epoca di Amia, il Governo nazionale ogni sei-nove mesi erogava delle somme di danaro per consentire la salvezza dell'azienda. Sono state create una serie di situazioni che hanno determinato improvvisamente un'emergenza cittadina vera, quasi di tipo sanitario. Per questo, l'ufficio della procura della Repubblica ha esercitato l'azione penale diretta, in un caso a carico di oltre 300 persone che si erano inspiegabilmente rifiutate di andare a lavorare per tre o quattro giorni. Senza connessione con degli scioperi, nel senso classico del termine, queste persone, sia sotto la gestione Amia che sotto la gestione Rap, si erano rifiutate di andare a lavorare, a volte organizzando dei presidi davanti ai depositi dove si trovavano gli automezzi e gli autocompattatori che dovevano andare a raccogliere i rifiuti, per impedire a coloro che volevano andare a lavorare di farlo. Mi riferisco a delle indagini di marzo 2012 e di dicembre 2013. Forse per l'effetto deterrente del sistema penale, da allora non si sono più verificati questi episodi quantomeno singolari”.

2- Il secondo esempio è dato dal procedimento a carico di Liga Giuseppe ed altri per il reato di traffico illecito organizzato di rifiuti.

Nell'ambito del procedimento penale 12958/10 RGNR DDA a carico di Liga Giuseppe (già soggetto riconosciuto al vertice della famiglia mafiosa di San Lorenzo) più altri è stata emessa ordinanza custodiale per i reati di traffico illecito di rifiuti ed altri crimini ambientali aggravati, ex articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, dalla finalità di avere agito al fine di favorire l'organizzazione criminale cosa nostra e comunque avvalendosi delle condizioni derivanti dall'appartenenza a detta organizzazione criminale. Il procedimento ha avuto ad oggetto le illecite attività di smaltimento di rifiuti pericolosi, anche con interrimento presso un sito nella disponibilità del Liga, ed è stata anche contestata una fittizia intestazione di beni (ex articolo 12-*quinqies* della legge n. 356 del 1992) ad alcuni prestanome dell'esponente mafioso. Il processo è tuttora in corso di celebrazione in sede dibattimentale.

Il Liga, è stato precisato dal procuratore aggiunto di Palermo, è uomo di vertice della famiglia mafiosa di San Lorenzo, un cosiddetto "uomo d'onore". In questo caso non vi era la gestione di una discarica istituzionale, bensì l'interrimento in siti nella disponibilità del Liga di rifiuti anche pericolosi. Anche nel procedimento contro Liga Giuseppe è stato contestato l'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'aggiunta, però, dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, cioè l'aggravante di mafia. Ha dichiarato il magistrato, testualmente: "Abbiamo proprio un traffico di rifiuti con la connotazione «DOC» cosa nostra".

E' di tutta evidenza come sia stato proprio il controllo del territorio, tipico delle organizzazioni criminali di stampo mafioso nel settore dei rifiuti, a rendere possibile la realizzazione di una discarica di tali proporzioni.

2.2 PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

2.2.1 Attività svolte dalla Commissione

La Commissione ha approfondito la situazione relativa al territorio della provincia regionale di Trapani nel corso della missione del 24 marzo 2015, durante la quale sono stati auditi il prefetto di Trapani, Leopoldo Falco, il vicequestore vicario, Gaetano Cravana, il procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Trapani, Ambrogio Cartosio, i sostituti procuratori, Andrea Tarondo, Paolo Di Sciuva e Sara Morri, nonché il sindaco di Trapani, Vito Damiano. L'approfondimento è continuato attraverso l'esame della documentazione pervenuta.

Come sarà meglio analizzato nel proseguo, il territorio trapanese è stato storicamente caratterizzato da una radicata presenza della criminalità organizzata, che ha spesso trovato nel settore della gestione illecita dei rifiuti uno dei canali di infiltrazione nel tessuto amministrativo ed imprenditoriale locale.

Attualmente, la magistratura ha rilevato un apparente calo di interesse della criminalità mafiosa verso il settore dei rifiuti, a vantaggio, in particolare, del settore dell'energia eolica.

Tale considerazione viene comunque ricollegata a diversi fattori, quali, in particolare, l'accentramento delle indagini ex articolo 260 del testo unico ambientale (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) presso la procura di Palermo, nonché la scarsità di mezzi investigativi per perseguire le restanti fattispecie contravvenzionali in materia di rifiuti e la limitatezza del personale investigativo a disposizione.

Sono ad ogni modo state segnalate diverse problematiche e attività di indagine relative, in particolare, alle cave di marmo dei bacini marmiferi locali, agli illeciti smaltimenti dei rifiuti derivanti dall'attività di segazione del marmo e dall'edilizia (i cosiddetti sfabbricidi) e dai lavori di dragaggio del porto di Trapani.


2.2.2 Gestione del ciclo dei rifiuti

La produzione di rifiuti urbani nella provincia di Trapani nel 2014 è stata pari a 210.197 tonnellate con una raccolta differenziata di 50.767 tonnellate. Negli ultimi cinque anni (cfr. figura 12.1), si è rilevata una diminuzione della produzione di rifiuti urbani, ed una stabilizzazione della raccolta differenziata che oscilla tra il 25 per cento ed il 26 per cento valori comunque molto alti se confrontati con quelli delle altre province anche se, come le altre, Trapani ha registrato nel 2014 un calo della raccolta differenziata di quasi 2 punti percentuali (24, 15 per cento).

Tale situazione emerge anche dai dati a scala comunale; alcuni comuni hanno superato il 40 per cento di raccolta differenziata, mentre la maggior parte rientra nella fascia tra il 20 per cento ed il 40 per cento. Pochi sono i comuni al di sotto del 10 per cento.


La composizione merceologica della raccolta differenziata (cfr. figura 12.2) indica che la frazione organica viene intercettata per il 65 per cento, seguita dalla carta con il 18 per cento e dal vetro con il 6 per cento e dalla plastica con il 4 per cento.

Figura 12.1.> Trend della produzione totale e della raccolta differenziata dal 2010 al 2014



Fonte dati: BD Ispra 2015

Figura 12.2> Composizione merceologica della raccolta differenziata a scala provinciale, anno 2014



Fonte dati: BD Ispra 2015

Nel territorio provinciale sono attive due discariche: la discarica di Campobello di Mazarà gestita dalla società Belice Ambiente e la discarica di Trapani in contrada La Volpe gestita dalla società Trapani servizi ed un impianto di compostaggio nel comune di Castelvetro a gestione pubblica della potenzialità di 7.500 tonnellate/anno.

La discarica di Campobello di Mazarà, è stata interessata nel 2012 da fenomeni di sversamento di percolato, con conseguente pericolo di inquinamento ambientale per contaminazione del sottosuolo; presenta una capacità di abbancamento residua ormai di prossimo esaurimento. Sulla gestione della discarica pesa la grave situazione di dissesto economico in cui versa l'ex ATO TP2. Nel corso del 2013 è stato presentato un progetto per l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi. Il progetto preliminare è stato trasmesso al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ed all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente; è stata altresì richiesta la conferenza di servizio per la valutazione del progetto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La discarica di Trapani costituisce l'impianto di riferimento ove vengono conferiti i rifiuti urbani raccolti dal soggetto gestore nella città capoluogo e presenta un potenzialità di abbancamento in esaurimento.

I rifiuti dell'ex ATO TP1 vengono attualmente conferiti nella discarica del comune di Catania, contrada Grotte San Giorgio.

L'attuale suddivisione degli ambiti territoriali in cui operano i soggetti gestori ricalca quella dei due ATO facenti capo alle società d'ambito:

- "Terra dei Fenici" (ex ATO TP1) comprendente i comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana,, Marsala, Paceco, Pantelleria, San Vito lo Capo, Trapani, Valderice;
- "Belice Ambiente" (ex ATO TP2) comprendente i comuni di Campobello di Mazara, Castelvetro, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salenti, S. Ninfa, Vita.

A seguito della formale costituzione delle SRR, viene previsto che alle sopra citate società d'ambito subentrino, rispettivamente, la SRR Trapani Nord e la SRR Trapani Sud.

All'atto della costituzione dell'SRR Trapani Nord, risultava vigente contratto di appalto stipulato dalla società d'ambito per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale e raccolta differenziata alla ditta Aimeri Ambiente Srl avente sede in Rozzano (MI) (società peraltro coinvolta in indagini giudiziarie) che ha subappaltato tale servizio alla ditta Agesp SpA avente sede in Castellammare del Golfo. Altro subappalto in essere riguarda l'affidamento, alla ditta Seap Srl di Aragona (AG), del servizio di trasporto dei rifiuti dalla stazione di trasferimento ubicata nel territorio di Marsala alla discarica di destinazione e smaltimento finale, ubicata fuori provincia nel comune di Catania.

Si evidenzia che nel territorio di riferimento della SRR Trapani Nord rientra anche il comune capoluogo che, tuttavia, non ha mai aderito al contratto di servizio dell'ex ATO TP1; in quanto, già al tempo della costituzione dei 27 ATO siciliani, era stata assunta dalla amministrazione comunale

di Trapani la decisione di affidare la gestione dei rifiuti alla società integralmente partecipata Trapani Servizi, la quale cura tuttora, le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio comunale, nonché la gestione della discarica ubicata in contrada Borraanea.

La società Belice Ambiente SpA gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio dell'ex ATO TP2; tale società, posta in liquidazione, è il soggetto gestore della discarica di Campobello di Mazara, nonché dell'impianto di compostaggio sito in contrada Airone del comune di Castelvetrano.

2.2.3 Illeciti connessi al ciclo dei rifiuti e infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore

Nella nota trasmessa alla Commissione³⁴ il prefetto di Trapani, Leopoldo Falco, ha rilevato che “in tema di illecite attività connesse al ciclo dei rifiuti, si sono nel tempo registrati chiari elementi circa cointeressenze della criminalità organizzata, analoghe a quelle rilevate in altre province del meridione d'Italia, ove è altrettanto radicato il fenomeno mafioso”.

In merito il dottor Falco ha segnalato alcuni procedimenti definiti ed altri assegnati alla competenza della DDA di Palermo.

Tra i primi rientra l'accertamento del condizionamento esercitato sull'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, in forme più o meno dirette già a partire dagli anni Ottanta, da parte della locale cosca mafiosa, capeggiata dal Virga Vincenzo, allo stato detenuto.

Le condotte accertate riguardano principalmente attività estorsive perpetuate ai danni delle imprese di volta in volta incaricate dello svolgimento del servizio, nonché l'imposizione di automezzi noleggiati presso società comunque riconducibili al Virga.

Le indagini, risalenti al 2001, hanno dimostrato inoltre che in una seconda fase, una volta ottenuta l'acquiescenza dei relativi imprenditori alle richieste estorsive, la cosca aveva puntato ad inglobare le imprese del settore nell'ambito di un ampio meccanismo di controllo sull'aggiudicazione degli appalti, gestito con sistemi di turbativa ed orientamento delle gare di appalto, realizzando detto obiettivo mediante la presentazione, in sede di gara, di offerte al ribasso, il cui valore era stato precedentemente indicato dall'organizzazione mafiosa.

E' stata poi segnalata l'attività d'indagine coordinata dalla DIA di Palermo, nella quale risulta indagato, tra gli altri, Antonino Papania, già senatore della Repubblica, per corruzione continuata.

I fatti contestati - emersi dal 2010 al 2012 - riguardano i rapporti ed i legami del citato esponente politico con i vertici del disciolto ATO Rifiuti “Terre dei Fenici” di Trapani (ATO TP1) - anche loro indagati - con la società incaricata della raccolta rifiuti, Aimeri Ambiente Srl.

Secondo quanto emerso dalla citata attività d'indagine, il Papania avrebbe ottenuto la garanzia di assunzioni presso la ditta Aimeri Ambiente Srl, affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in cambio di un suo presunto ruolo volto a garantire la società nei rapporti con la società

³⁴ Doc 170/1

d'ambito; l'obiettivo della ditta sarebbe stato infatti quello di evitare contestazioni e/o addebiti da parte della società committente rispetto a disfunzioni ed inadempienze nello svolgimento del servizio.

Analoghe accuse sono, peraltro, contestate nell'ambito di altro filone di indagine, anch'esso coordinato dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo.

Si tratta in particolare delle indagini condotte dai Carabinieri del NOE di Palermo, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Palermo, per fatti risalenti al periodo compreso tra il 2010 ed il 2012 a seguito delle quali è stato chiesto, nel 2014, il rinvio a giudizio del direttore generale della "Terra dei Fenici SpA", Salvatore Alestra, del direttore dell'area sud della "Aimeri Ambiente Srl", Orazio Colimberti, entrambi indagati per corruzione, nonché dello stesso Colimberti, unitamente al capo impianto del cantiere di Trapani dell'Aimeri Ambiente Srl, Salvatore Reina, ed a tre soci della ditta Sicilfert Srl con sede legale in Marsala, per la violazione di norme in materia di ambiente.

Si segnala, infine, la presenza di cave di tufo in disuso nella zona del trapanese, in particolare nel territorio di Mazara del Vallo – Marsala – Castelvetro - Alcamo, che possono diventare facilmente luoghi utilizzati dalla malavita per lo smaltimento illecito dei rifiuti, con gravissimo pregiudizio delle matrici ambientali.

Sarebbe opportuno predisporre azioni efficaci per la bonifica delle aree degradate e inquinate e attivare un efficace monitoraggio delle varie cave dismesse presenti nel territorio al fine di prevenire e contrastare efficacemente il sorgere di discariche abusive di ogni genere.

2.2.3.1 Indagini giudiziarie segnalate dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani

Nella nota trasmessa alla Commissione³⁵, il sostituto procuratore presso il tribunale di Trapani, Paolo Di Sciuva, ha brevemente richiamato i casi più rilevanti di indagine in materia di rifiuti, rilevando una recente flessione del numero di notizie di reato che pervengono all'ufficio in materia ambientale.

Da un lato, tale flessione viene ricondotta alle rilevanti pregresse attività di repressione dei fenomeni di gestione illecita di rifiuti. Dall'altro lato, tuttavia, si rileva l'attuale insufficienza degli organi specializzati nella repressione dei reati ambientali, che si trovano ad affrontare attività diffuse e di difficile controllo con mezzi ed organici certamente insufficienti.

Inoltre, l'individuazione della nuova competenza per il reato di traffico organizzato di rifiuti a partire dall'anno 2010, ha determinato l'accentramento presso la procura della Repubblica di Palermo delle indagini più significative in materia di traffico organizzato di rifiuti.

Cionondimeno il procuratore conferma quanto rilevato dal prefetto e cioè come il circondario della procura della Repubblica di Trapani sia storicamente caratterizzato da una radicata presenza della

³⁵ Doc n. 235/2

criminalità organizzata, che ha spesso trovato nel settore della gestione illecita dei rifiuti uno dei canali di infiltrazione nel tessuto amministrativo ed imprenditoriale locale.

In merito, si fa riferimento a fattispecie processualmente accertate quali l'infiltrazione, attenzionata a partire dagli anni '90, delle locali articolazioni dell'associazione mafiosa cosa nostra, ed in particolare della "famiglia" mafiosa di Trapani retta allora dal boss Virga Vincenzo, nella realizzazione e gestione degli impianti di riciclaggio dei rifiuti ai Trapani di contrada Belvedere e della discarica del comune di Trapani di contrada Borranea.

Altre attività di indagine hanno consentito di accertare come sino all'anno 2001 le cosche mafiose trapanesi controllassero direttamente o indirettamente l'aggiudicazione e la gestione degli appalti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel capoluogo trapanese, con gravi infiltrazioni all'interno dell'amministrazione comunale di Trapani.

“Numerosi interventi hanno riguardato le modalità di gestione delle discariche pubbliche, sia con riferimento alla violazione delle prescrizioni inerenti le modalità di gestione delle discariche (ivi comprese le modalità di gestione del cosiddetto "percolato") sia con riguardo alla legittimità dei provvedimenti autorizzatori. ”

In occasione della missione a Palermo e Trapani del 24/27 marzo 2015, la Commissione ha ascoltato in audizione il procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Trapani, Ambrogio Cartosio, e i sostituti procuratori Andrea Tarondo, Paolo Di Sciuva e Sara Morri.

I magistrati hanno confermato che il settore della gestione dei rifiuti è stato per molti anni uno dei tanti settori di infiltrazione dell'attività dell'associazione mafiosa.

I riflessi dell'attività d'indagine svolta con riferimento alla gestione della discarica di Bellolampo a Palermo sono stati analizzati anche nell'ambito del territorio trapanese, riguardo alle infiltrazioni mafiose della società Promozionale Servizi gestita da Virga Vincenzo, boss di Trapani, nella gestione dell'impianto di compostaggio e nei subappalti ad imprese locali per la gestione sia dell'impianto in contrada Belvedere sia della discarica di Trapani in contrada Borranea.

In merito il procuratore aggiunto dottor Cartosio ha dichiarato quanto segue:

“In particolare, a metà degli anni '90 mi sono occupato di società che operavano nel campo dei rifiuti a Trapani, in particolare della società Promozionale servizi, società trapanese che, come emerso dalle indagini, era controllata dalla famiglia mafiosa trapanese che all'epoca faceva capo a Vincenzo Virga. In particolare, il figlio di Vincenzo Virga, Francesco Virga, era un dipendente della Promozionale servizi e la controllava per conto di cosa nostra. La Promozionale Servizi in società con altre imprese anche del nord, con un sistema molto complesso di scatole cinesi, controllava una serie di appalti nel distretto, quindi non solo a Trapani ma anche a Palermo, in materia di rifiuti, e per quanto riguarda Trapani aveva il compito di realizzare e di gestire la nuova discarica e di realizzare l'inceneritore, che credo non sia stato più realizzato. Era una filiera di iniziative di imprese, di collegamenti con entità di vario genere che faceva capo ai principali esponenti mafiosi di cosa nostra. Stiamo parlando di Bernardo Provenzano, di Salvatore Riina, di Antonino Giuffrè, dal quale proviene gran parte delle notizie che abbiamo avuto. Era tutto un «giro» che controllava gli appalti pubblici in materia di rifiuti grazie a una serie di ingegneri di

fiducia della Regione che, attraverso il famigerato articolo 24, lettera b) della legge regionale sugli appalti, riuscivano a canalizzare gli appalti in questione verso imprese direttamente controllate da cosa nostra. Il nucleo fondamentale della nostra indagine, che poi diede luogo a un processo il cui dibattimento durò cinque anni, riguardava la discarica di Bellolampo, mentre invece quella di Trapani era un aspetto secondario dell'indagine. Il processo si concluse con una serie di condanne in primo grado, ma purtroppo in appello non ebbe analoga fortuna perché ci fu un'assoluzione quasi generale, con grande scorno del sottoscritto, pubblico ministero di primo grado.”

Quanto all'attualità di tali iniziative criminali il sostituto procuratore Andrea Taronzo ha precisato che “La gestione degli appalti da parte della famiglia Virga è proseguita quantomeno fino al 2001. I provvedimenti più recenti che riguardano la gestione degli ATO e la Aimeri sono stati gestiti direttamente dalla procura distrettuale antimafia di Palermo, quindi devono essere approfonditi con i colleghi di Palermo.”

Sono stati segnalati anche alcuni procedimenti in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani a Trapani, dove l'operazione denominata Nettezza urbana ha evidenziato il controllo mafioso diretto, almeno fino al 2001, su tutte le società che gestivano in regime di appalto la raccolta dei rifiuti solidi urbani a Trapani, le attività di disinfestazione, le attività connesse alla pulizia delle spiagge e quindi tutto il settore dei rifiuti, che è stato oggetto di un intervento che ha portato all'arresto e alla condanna in tutti i responsabili trapanesi.

In particolare, il dottor Taronzo ha riferito dei soggetti coinvolti: “Uno di questi è Coppola Leonardo classe 1960, i Coppola Leonardo condannati per mafia sono almeno quattro, di origine di Trapani, in particolare della zona di Paceco, con altri soggetti di Paceco fra cui Cappuccio Antonino e una serie di altri soggetti poi condannati per mafia, si è evidenziata questa attività di gestione illecita degli appalti. All'epoca fu arrestato anche l'assessore alla nettezza urbana di Trapani, l'assessore Conticello, come soggetto che aveva favorito l'associazione mafiosa nel pilotare alcuni appalti in favore di queste società di gestione dei rifiuti che furono confiscate, ma di cui non ricordo i nomi che però possiamo approfondire. Se interessa, possiamo fornire tutti gli atti. Nel caso dalla gestione dei rifiuti solidi urbani a Trapani si tratta di un procedimento conclusosi con sentenza di condanna, tutte le ipotesi di reato di turbativa d'asta e associazione mafiosa sono risultate riscontrate.”

La procura di Trapani ha inoltre avviato numerose attività di indagine a partire dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito agli anni '80, “in un periodo in cui Trapani era una zona franca dal punto di vista del traffico di armi e di una serie di attività di interesse dell'associazione mafiosa, notizie riguardanti l'utilizzo di cave nella zona di Alcamo per l'occultamento di rifiuti anche di tipo radioattivo. Sono state effettuate molte attività di indagine volte a individuare questi siti, cosa che però non è avvenuta”.

Al riguardo il sostituto procuratore Taronzo ha dichiarato altresì: “per quanto riguarda le indagini sulle notizie fornite dal collaboratore di giustizia, relative allo smaltimento di rifiuti anche tossici e radioattivi negli anni '80, gli accertamenti sono stati svolti, i carabinieri hanno perlustrato il territorio con contatori Geiger, con tutti gli strumenti che all'epoca erano utilizzati e ricordo di aver seguito personalmente i risultati di questi tentativi di riscontrare delle dichiarazioni che però erano troppo generiche quanto a localizzazione dei siti. Il bacino marmifero e le cave dismesse sono una

zona molto ampia, gli sforzi sono stati fatti ma non hanno ottenuto risultati, come pure il tentativo di approfondire notizie che sono emerse in relazione allo smaltimento dei rifiuti in mare nell'ambito delle indagini che hanno riguardato l'omicidio Rostagno, collegato alle attività dell'associazione Saman nel settore dei rapporti con la Somalia, quindi di navi utilizzate per il trasporto di aiuti in Somalia che erano state in ipotesi utilizzate anche per lo smaltimento dei rifiuti in mare. ... Accanto al procedimento per l'omicidio Rostagno, che si è concluso nel 2014 con la condanna di Virga Vincenzo e degli altri responsabili, furono svolte indagini anche in relazione a una serie di reati di peculato a margine delle attività dell'associazione Saman, che evidenziarono l'acquisto di due ex dragamine dismesse svedesi, che venivano utilizzate per il trasporto di aiuti in Somalia e in ipotesi, secondo le dichiarazioni di un collaboratore, utilizzate anche per questa attività.”

Tra le notizie di fatti pregressi riferite dai collaboratori di giustizia, che tuttavia non hanno trovato riscontri investigativi, i magistrati riferiscono anche dello scarico in mare di rifiuti particolarmente tossici o radioattivi. “Vi è però da ritenere che queste notizie potessero essere di qualche interesse e fondatezza, proprio perché nel contesto degli anni '80 l'attività dell'associazione mafiosa vedeva nel traffico dei rifiuti uno dei settori di particolare interesse.

Nell'ambito delle indagini svolte dalla procura di Trapani anche attraverso lo strumento del reato del traffico organizzato di rifiuti, che ha rappresentato una svolta negli strumenti investigativi nel settore dei rifiuti, a Trapani abbiamo effettuato una delle prime applicazioni, una misura cautelare nel 2003 con riferimento al traffico organizzato di residui di ferro in ingentissime quantità che derivavano dalla realizzazione del gasdotto tra la Sicilia e la Libia. Tutti questi rifiuti venivano trafficati attraverso falsificazione di formulari e smaltiti illecitamente all'interno della discarica di Alcamo con la collusione dei soggetti pubblici addetti alla gestione della discarica.”

Gli ulteriori filoni di indagine condotti dalla procura trapanese riguardano in particolare: le cave di marmo del bacino marmifero di Custonaci; gli illeciti smaltimenti dei rifiuti derivanti dall'attività di segagione del marmo, dall'edilizia (i cosiddetti sfabbricidi) e dai lavori di dragaggio del porto di Trapani.

In merito al bacino marmifero di Custonaci, il secondo in Italia dopo quello di Carrara, i magistrati riferiscono che - fra il 2001 e il 2005 - tutte le attività di lavorazione con utilizzo di stirene, quindi materiali resinosi utilizzati per l'attività del marmo con immissioni in atmosfera, avvenivano nell'assoluta illegalità. Sono dunque seguiti procedimenti penali in materia sia di emissioni illecite in atmosfera, sia di inquinamento idrico, sia di gestione illecita dei rifiuti.

Il dottor Tarondo ha dichiarato in particolare: “Parliamo del secondo bacino marmifero italiano dopo quello di Carrara, Le attività di indagine che abbiamo avviato hanno portato all'avvio sia del meccanismo delle autorizzazioni per l'emissione in atmosfera, che era oggetto di totale disapplicazione, sia all'utilizzo dei sistemi di recupero di questi fumi e quindi di tutela dell'incolumità pubblica”.

Analogha situazione di illiceità assoluta con impatto sull'ambiente di natura durevole è stata quella dello smaltimento dei rifiuti dell'attività di segagione del marmo. I fanghi derivanti dalla segagione, la cosiddetta «marmettola» e le polveri fini di marmi, se smaltite illecitamente come spesso avviene, provocano l'impermeabilizzazione dei corsi d'acqua e l'annientamento di ogni forma di vita animale.

“Questo è successo spesso, il territorio ha subito uno scempio in quanto interi impianti di lavorazione del marmo eliminavano le polveri e i fanghi direttamente nei corsi d’acqua. Su questo si è intervenuto con numerosi procedimenti, che hanno determinato un ripristino della situazione di legalità verso la metà del 2005-2006, e progressivamente la tipologia di questi reati è tornata entro limiti tollerabili. Parliamo di una situazione di assoluta disapplicazione di qualsiasi normativa nel settore, che, attraverso l’incidenza di numerosi procedimenti penali, è andata migliorando e riportando le violazioni entro limiti fisiologici, come pure il settore dello smaltimento dei rifiuti quali pezzame di marmo e materiale di risulta dell’attività che veniva accumulato in modo totalmente illegittimo.”

Le indagini svolte in tema di gestione illecita di rifiuti derivanti dalla demolizione immobili, definita come “una piaga endemica” del territorio trapanese, sono state descritte sia in sede di audizione che nella citata nota trasmessa alla Commissione (doc n. 235/2).

Con particolare riferimento all’arco temporale che va dal 2000 al 2005, i magistrati hanno sottolineato la mancanza di discariche e l’utilizzo di questi rifiuti dell’edilizia, spesso contenenti materiale plastico o amianto, in modo assolutamente incontrollato proprio per la mancanza di sistemi fisiologici di smaltimento.

“In vari procedimenti che hanno riguardato l’area industriale di Trapani si è accertato come le aree di sviluppo industriale che si trovavano nei pressi delle saline di Trapani siano state riempite per due o tre metri di altezza con questi materiali di risulta assolutamente non trattati, in qualche misura tollerati dalle autorità locali.

Ne è nato un procedimento che ha riguardato anche i vertici dall’associazione industriale di Trapani, perché si sono rilevati danni ambientali permanenti e inquinamento delle falde idriche. Questo è stata oggetto di varie procedimenti, quali sequestro di aree, imposizione di obblighi di bonifica, ma in molte situazioni, soprattutto quando gli autori del reato sono rimasti ignoti, la situazione permane. Le aree di sviluppo industriale di Trapani si trovano su terreni dove, se si scava per piantare un albero, si trovano rifiuti interrati almeno dieci anni fa.

Ci sono alcuni procedimenti per l’omessa bonifica di queste zone, dal punto di vista ambientale è una situazione a rischio, che è stata constatata in modo eclatante nell’area di sviluppo industriale di Trapani, ma ha caratterizzato l’intero territorio, finché sono state realizzate le discariche, sono aumentati i controlli e sono iniziate le attività di recupero di questi materiali e di reimpiego e riciclaggio nell’ambito del ciclo del cemento.

Un esempio virtuoso di amministrazione citato al riguardo è l’impianto sequestrato alla mafia dei Virga della Calcestruzzi Ericina Libera, molto conosciuto perché è uno dei pochi casi in cui si è riusciti a sottrarre a cosa nostra una rilevante attività commerciale, oggi gestita da una cooperativa di lavoratori. Grazie anche alla collaborazione con Libera è riuscita a creare sinergie con grosse imprese del nord Italia, che hanno realizzato a Trapani il sistema Rose, il sistema più avanzato di riciclaggio dei rifiuti provenienti dall’edilizia che esisteva nel meridione d’Italia circa cinque anni fa. L’ampliamento dell’attività dell’azienda sequestrata ha consentito di creare opportunità di conferimento dei rifiuti provenienti dall’edilizia e di impiego nel ciclo del cemento attraverso un sistema di riciclaggio molto sofisticato, che riesce a separare in modo efficiente i vari componenti.

(...)

La Calcestruzzi Ericina ha segnalato, abbiamo avviato anche un procedimento, il mancato rispetto della normativa nazionale recepita anche dalla normativa regionale, che prevede in tutti gli appalti e i lavori pubblici l'utilizzo per almeno il 30 per cento di materiali riciclati per quanto riguarda sia l'edilizia che gli inerti. È stato evidenziato come nessuno degli enti pubblici e delle stazioni appaltanti nella provincia di Trapani abbia ancora applicato questa normativa, che prevede che nell'ambito dei capitolati di appalto venga introdotto questo requisito dell'utilizzo di materiali provenienti da impianti che effettuano il riciclaggio di sfabbricidi, che sarebbe un'innovazione particolarmente importante perché creerebbe un ciclo virtuoso nell'utilizzo di materiali riciclati. Ce ne stiamo occupando sia come procura per comprendere le motivazioni di questa omissione, sia nell'ambito delle misure di prevenzione dove spesso si fa riferimento alle imprese confiscate alla mafia e si fa in modo che queste sinergie creino occasioni per applicare tale normativa di particolare interesse. Questo per quanto riguarda i rifiuti provenienti dall'edilizia, che per il territorio hanno costituito una piaga che ora va risolvendosi, ma gli abbandoni incontrollati di rifiuti restano una delle problematiche”.

Quale ulteriore aspetto di competenza della procura di Trapani il sostituto procuratore Tarondo riferisce dei rifiuti derivanti dai lavori di dragaggio del porto di Trapani.

“La problematica è sorta in concomitanza con l'evento sportivo velico America's cup, che si è svolto a Trapani nel 2005 e ha comportato anche il sequestro dei cantieri dei lavori nel porto di Trapani, recentemente sequestrati di nuovo, ma qui nell'ambito del procedimento di prevenzione che ha riguardato le aziende che si occupavano di questi lavori. (...) Nell'ambito delle misure di prevenzione è stato sequestrato e confiscato il consorzio che ha gestito l'appalto per infiltrazioni mafiose, che comprendeva anche i lavori di dragaggio che però all'epoca furono bloccati, perché si accertò che il porto di Trapani - il fondale marino e il terreno nell'area portuale - presenta una situazione di inquinamento ambientale particolarmente grave di oli esausti contenenti sostanze PCB. (...) Questi lavori di dragaggio all'epoca furono bloccati, perché si trattava di rifiuti pericolosi che non potevano essere smaltiti nelle forme ordinarie, ma questa problematica è sempre presente perché anche in previsione di ulteriori lavori di dragaggio dovranno essere valutati i rischi connessi alla presenza di queste sostanze che riguardano l'intera area portuale di Trapani. Vari procedimenti hanno riguardato l'omesso smaltimento degli oli esausti che derivano dalle attività del porto di Trapani, quindi le acque di sentina. Il procedimento ha riguardato la società che si occupava di questi smaltimenti, che effettuava stoccaggi illeciti, per cui gli oli non venivano smaltiti nelle forme di legge.”

In conclusione, i magistrati della procura rilevano un apparente calo di interesse della criminalità mafiosa verso il settore dei rifiuti, a vantaggio, in particolare, del settore dell'energia eolica. Così il procuratore aggiunto Cartosio: “Sino a quattro anni fa i settori principali di cui si occupava cosa nostra erano quello tradizionale del pizzo, che è troppo nel DNA di cosa nostra perché se ne liberi, il gioco d'azzardo e il nuovo settore del futuro dell'energia eolica. Con questo non voglio dire che l'interesse per i rifiuti sia cessato del tutto, però quello dell'energia eolica è visto con particolare interesse perché il business è davvero grosso.”

Tale considerazione viene comunque ricollegata a diversi fattori, quali, in particolare, l'accentramento delle indagini ex articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006 presso la procura di Palermo, la scarsità di mezzi investigativi consentiti per perseguire le restanti fattispecie contravvenzionali in materia di rifiuti, nonché la limitatezza del personale investigativo a disposizione.

Il sostituto procuratore Taroni conclude infatti rilevando che: “Le indagini non hanno evidenziato ulteriori sviluppi rispetto al quadro fatto in passato, la situazione della gestione dei rifiuti attraverso gli ATO della provincia di Trapani è stata oggetto di numerose indagini per infiltrazioni mafiose o soggetti contigui a cosa nostra che si sono avvicinati alla gestione degli appalti. Sono semplici accenni che vanno approfonditi in altre sedi, ma dimostrano come il fatto che le indagini non abbiano ancora messo in luce specifici elementi non significativi che non ci siano campanelli d'allarme, con l'ulteriore precisazione che da un punto di vista degli strumenti investigativi siamo in difficoltà”.

2.3 PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

2.3.1 Attività svolte dalla Commissione

La Commissione ha approfondito la situazione relativa al territorio della provincia regionale di Agrigento nel corso della missione del 12 marzo 2015, durante la quale sono stati auditi il prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, il questore di Agrigento, Mario Finocchiaro, il procuratore aggiunto di Agrigento, Ignazio Fonzo, i sostituti procuratori, Brunella Sardoni e Antonella Pandolfi, nonché rappresentanti dei comitati ambientalisti. L'esame della documentazione pervenuta ha consentito di approfondire alcuni aspetti dell'indagine.

Premesso che nel territorio di Agrigento risultano consumati numerosi reati in materia ambientale e gravi violazioni che attengono all'intero sistema della depurazione delle acque (con tutte le prevedibili conseguenze sul piano della compromissione delle matrici ambientali), uno dei temi oggetto di maggiore approfondimento è stato quello relativo alla discarica di Siculiana trattandosi di uno dei principali siti di discarica presenti sul territorio siciliano.

In merito, sono state anche acquisite le dichiarazioni del gestore, audite dalla Commissione, nonché acquisita documentazione prodotta dallo stesso.

Importanti accertamenti sono stati effettuati in merito alle gravissime carenze nel sistema depurativo, come si avrà modo di esplicitare nel prosieguo della relazione.

2.3.2 Gestione del ciclo dei rifiuti


La produzione di rifiuti urbani nella provincia di Agrigento nel 2014 è stata pari a 208.081 tonnellate con una raccolta differenziata di 27.371 tonnellate pari al 13,15 per cento. Negli ultimi

cinque anni (cfr. fig. 5.1) si rileva una leggera diminuzione nella produzione di rifiuti, ed una sostanziale stabilità nei valori di raccolta differenziata che passano dal 12,93 per cento nel 2010 all'13,15 per cento nel 2014 in leggero calo rispetto all'anno precedente.

I dati a scala comunale mostrano una situazione molto eterogenea con alcuni comuni che hanno raggiunto valori compresi tra il 30 per cento e 50 per cento mentre la maggior parte ha valori inferiori al 10 per cento. Nei comuni più piccoli la raccolta differenziata è praticamente inesistente.


La composizione merceologica della raccolta differenziata (cfr. figura n. 5.2) indica che la frazione organica rappresenta il 33 per cento di quanto intercettato, seguita dalla carta con il 28 per cento, dal vetro con il 13 per cento.

Figura 5.1.> Trend della produzione totale e della raccolta differenziata dal 2010 al 2014



Fonte dati: BD Ispra 2015

Figura 5.2.> Composizione merceologica della raccolta differenziata a scala provinciale, anno 2014



Fonte dati: BD Ispra 2015

(ex doc. 174/1, 266/1)

Per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata sono presenti due impianti di compostaggio uno pubblico ubicato nel comune di Sciacca ed uno gestito da privati ubicato nel comune di Joppolo Giancaxio.

Nella zona industriale di Agrigento sono presenti un impianto per il riciclo della carta e del cartone, gestito dalla Progeo SpA ed un impianto per la separazione dei rifiuti ingombranti, gestito dalla Seap.

Nel comune di Ravanusa è presente un impianto per il riciclo della carta e del cartone, gestito dalla Ecoface SpA.

Sul territorio di Agrigento risultano attive due discariche per il conferimento dei rifiuti urbani, una nel comune di Siculiana, contrada Materana, e l'altra nel comune di Sciacca, contrada Saraceno-Salinella.

Nella discarica di Siculiana, autorizzata con decreto della Regione siciliana n. 1362 del 23 dicembre 2009 con scadenza il 23 dicembre 2015, e gestita dalla società Catanzaro Costruzioni Srl, sono conferiti i rifiuti prodotti dai comuni facenti parte degli ex ATO AG2 ed AG3.

Nel 2014 sono stati autorizzati a conferire i rifiuti anche altri comuni della regione, individuati dalle ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal presidente della Regione, in difficoltà a seguito della chiusura di altre discariche presenti sul territorio siciliano. Per tale motivo, il medesimo impianto è stato anch'esso chiuso per esaurimento della vasca 3A nel novembre 2014 e riaperto in data 19 gennaio 2015 a seguito dell'accelerazione dei lavori di adeguamento della vasca 4A.

Nella discarica di Sciacca, autorizzata con decreto della Regione siciliana n. 523 del 30 luglio 2010 con scadenza 30 luglio 2015, vengono smaltiti i rifiuti dei diciannove comuni facenti parte dell'ex ATO AG1.

La discarica era stata inizialmente gestita dalle ditte Bono e Sap, dal 2008 è subentrata la gestione dell'ATO AG1 attraverso la Sogeir SpA ed è tuttora in esercizio.

In occasione della chiusura della discarica di Siculiana è stata utilizzata anche da diversi altri comuni del territorio di Agrigento.

Le altre discariche per rifiuti non pericolosi presenti in provincia sono:

- la discarica di contrada Monserrato ad Agrigento, con autorizzazione scaduta gestita dalla Soambiente Srl e scaduta;
- la discarica di contrada Monserrato ad Agrigento, autorizzazione con DDG n. 253 del 18 aprile 2010, gestita sempre dalla Soambiente Srl e sospesa;
- la discarica di contrada Principe nel comune di Camastra, autorizzazione con DDG 760 del 21 dicembre 2012 con scadenza al 21 dicembre 2017, gestita dalla A&G Srl;

- la discarica per inerti di contrada Schifitelli in Menfi, autorizzata con DDG 436 del 15 marzo 2012 con scadenza al 15 marzo 2022, gestita dallo stesso comune di Menfi.

Nel territorio di Agrigento sono stati costituiti tre ATO:

- AG1 (zona occidentale del territorio), che ricomprendeva diciassette comuni, gestito da Sogeir SpA;
- AG2 (zona centrale del territorio), che ricomprendeva 19 comuni, gestito da Gesa SpA;
- AG3 (zona orientale del territorio), con 7 comuni, gestito da Dedalo Ambiente SpA.

Le tre società d'ambito hanno adottato diversi modelli organizzativi per gestire il ciclo integrato dei rifiuti ed in particolare: nell'ATO AG1 la gestione del servizio è stata assicurata direttamente dalla stessa società partner, la Sogeir SpA; nell'ATO AG2 il servizio è stato esternalizzato ed affidato ad imprese specializzate e nell'ATO AG3 la gestione del servizio è stata assicurata direttamente con la società partner Dedalo Ambiente SpA.

La gestione del servizio in tutti e tre gli ambiti ha fatto registrare diverse difficoltà di ordine economico, dovute, innanzitutto, ad un indiscriminato numero di assunzioni con aumento dei costi per il personale, spese di funzionamento delle società e a grave carenza di liquidità.

A seguito della legge regionale di riordino nella provincia di Agrigento sono stati individuati due bacini, Agrigento provincia est e Agrigento provincia ovest, con la previsione di due SRR (società di regolazione e regolamentazione) da far subentrare, sia pure solo per gli aspetti di progettazione dell'impiantistica, alle società d'ambito, già poste in liquidazione.

Nonostante siano trascorsi più di quattro anni dall'introduzione del nuovo assetto organizzativo, l'operatività delle dette SRR, a tutt'oggi, non ha avuto avvio e, di fatto, sul territorio di Agrigento i vecchi ATO, sebbene in liquidazione, hanno continuato la gestione, in regime di proroga, attraverso un commissario straordinario.

Da ultimo, con la circolare del dipartimento rifiuti n. 221 del 2 febbraio 2013 sono stati introdotti gli ARO (ambiti di raccolta ottimale), attraverso cui i comuni in forma singola o associata possono prevedere e regolamentare solo le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti.

In data 14 gennaio 2015, con ordinanza n. 2, il presidente della Regione siciliana ha disposto, per garantire la continuità del servizio dei rifiuti nei termini e nei modi di cui all'ordinanza n.8 del 27 settembre 2013, e in deroga agli articoli 14 e 19 della legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010, che i commissari straordinari degli ATO, predispongano, con l'obbligo di segnalare all'assessorato competente eventuali inottemperanze:

1. tutti gli atti necessari per assicurare il passaggio delle competenze degli stessi ATO alle società per la regolamentazione dei rifiuti (SRR);
2. la verifica con la massima urgenza dell'avvenuta presentazione dei piani d'ambito e delle dotazioni organiche.

Allo stato attuale, le due SRR di Agrigento sono costituite, dotate di consiglio di amministrazione e in attesa che la Regione approvi il loro piano d'ambito; ma i comuni del territorio di Agrigento non hanno ancora affidato il servizio, in attuazione della legge regionale n. 9 del 2010.

3.3.3 Illeciti connessi al ciclo dei rifiuti

In data 26 gennaio 2015 è stata inviata alla Commissione una relazione della procura della Repubblica presso il tribunale di Agrigento³⁶, nella quale sono state indicate le principali criticità nel settore ambientale e le indagini più significative svolte dall'ufficio di procura.

Nella relazione si mette in evidenza come le organizzazioni criminali abbiano individuato come settore di interesse anche il ciclo dei rifiuti e gli illeciti ambientali ad essi collegati, trattandosi di settori di elevato interesse economico per la criminalità organizzata.

Con riferimento alle indagini svolte dalla procura ordinaria (atteso che le indagini relative alla criminalità organizzata di stampo mafioso e ai traffici illeciti di rifiuti sono di competenza della procura distrettuale di Palermo) è stato segnalato che nel triennio 2012 - 2013 - 2014 sono stati iscritti 307 procedimenti in ordine ai reati di cui agli articoli 256, 269 e 279 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con esercizio dell'azione penale per 152 procedimenti.

In particolare, sono in corso indagini relative alla gestione complessiva del servizio relativo al sistema fognario e depurativo di un'intera area assolutamente carente e caratterizzata da una generalizzata violazione della normativa penale (peraltro l'intera Regione è da tempo sotto infrazione comunitaria per tale violazione).

Continuano inoltre ad essere accertate situazioni di scarichi di reflui, civili ed industriali, non depurati nei corpi ricettori (fiumi e mari) senza il rilascio o il rinnovo regionale delle autorizzazioni agli scarichi, nonché una situazione di mancato funzionamento o cattivo funzionamento (o addirittura di mai avvenuta attuazione) dei depuratori comunali trasferiti al gestore privato che, pur percependo dagli utenti la quota tariffaria prevista per la depurazione, non ha mai garantito (salvo eccezioni) alcuna depurazione.

A fronte di ciò, segnala la procura, si è riscontrata una pressoché totale inerzia di tutte le autorità amministrative poste ai controlli e alla comminazioni delle sanzioni amministrative.

Emblematico è il caso del depuratore di Siculiana che, non solo non è stato mai attivato, ma sembrerebbe addirittura non essere stato neanche consegnato dall'ente acquedotti siciliani al comune di Siculiana. Pertanto, i reflui della cittadina, mai depurati, continuano ad essere sversati direttamente in mare, salvo una grossolana grigliatura, con inquinamento del corpo idrico recettore e pregiudizio di un'area di balneazione particolarmente pregiata, essendo in gran parte sottoposta a vincolo paesaggistico.

La procura, per quanto riguarda l'area agrigentina, ha richiesto ed ottenuto il sequestro preventivo delle due condotte sottomarine che scaricavano direttamente nel mare di San Leone i reflui non depurati. Analogamente si procederà, è stato precisato nella nota della procura, ove si accerterà che probabilmente nessun depuratore affidato alla "Girgenti acque" assolverà alla sua funzione.

³⁶ Doc. 185/1

Sempre con riferimento allo stesso tema, a seguito di attività della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della polizia municipale di Agrigento è stato richiesto ed ottenuto il sequestro preventivo di tre impianti depurativi di altrettante ditte produttrici di prodotti caseari perché effettuavano attività di smaltimento di rifiuti, segnatamente reflui e sostanze altamente grasse e residui di attività casearia, mediante sversamento sul territorio.

Inoltre, al di fuori dei limiti dell'autorizzazione, smaltivano illecitamente rifiuti mediante immissione di reflui eccessivamente inquinanti e non adeguatamente depurati nella pubblica fognatura, tali da determinare ripetuti malfunzionamenti dell'impianto di depurazione comunale.

In sede di audizione, sono stati sentiti dalla Commissione, in data 12 marzo 2015, il procuratore aggiunto di Agrigento, Ignazio Fonzo, e il sostituto procuratore Antonella Pandolfi. In quella sede sono state approfondite essenzialmente le indagini riguardanti la discarica di Siculiana. In particolare, le questioni affrontate hanno riguardato, da un lato, gli aspetti inerenti la gestione e gli ampliamenti effettuati sulla discarica, dall'altro, quelli inerenti i procedimenti penali che hanno visto come indagato il sindaco di Siculiana e il Capo dei vigili urbani del comune medesimo.

In merito al primo aspetto la dottoressa Pandolfi ha dichiarato: "Si è cercato di ricostruire un po' tutta la vicenda amministrativa ed è emerso che, a un certo punto, la Catanzaro ha deciso di spodestare il comune. Parlavamo di una discarica su un territorio comunale. È vero che gli espropri dovevano ancora essere completati... (...) Nel 1994 viene stipulato un contratto di appalto per la realizzazione della discarica, ossia delle prime vasche, tra il comune, che è proprietario del terreno, e un raggruppamento di imprese."

Alla domanda avanzata dal presidente e dagli altri componenti della commissione parlamentare in merito alle modalità di affidamento del servizio, se con gara pubblica o a trattativa privata, il sostituto procuratore ha risposto: "Francamente, questo era un aspetto che io ho verificato in maniera non troppo approfondita, perché, in realtà, il mio interesse era cercare di capire quello che fosse successo in epoca successiva."

Ha quindi chiarito gli accadimenti successivi:

- nel 1994 un raggruppamento di imprese capeggiato dall'impresa De Bartolomeis e del quale faceva parte anche l'impresa Catanzaro fu aggiudicatario, per un corrispettivo di 1 miliardo 990 milioni di lire circa, dei lavori aventi ad oggetto la realizzazione del primo lotto funzionale della discarica e la gestione dell'impianto per cinque anni, con apposita approvazione di un Piano tecnico di gestione da parte dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per un importo annuo presunto di 286 milioni di lire;
- i lavori di realizzazione del primo lotto funzionale iniziarono nel 1994 e terminarono il 1° settembre del 1995. Venne quindi stipulata un'apposita convenzione tra i comuni interessati ai conferimenti e il raggruppamento di imprese, convenzione riportante le norme che riguardavano le modalità del piano tecnico-economico di gestione della discarica;
- la gestione dell'impianto iniziò il 1° maggio del 1995 e, dopo il fallimento della società capogruppo, esclusivo gestore dell'impianto fu la società Catanzaro, previa apposita richiesta da parte della suddetta società e apposita proposta della Giunta comunale di Siculiana di proseguire il rapporto proprio con la società Catanzaro;

- con decreto assessoriale del 3 dicembre 1997 l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ha autorizzato la gestione della discarica controllata da parte della società Catanzaro per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data del decreto o comunque fino all'esaurimento della discarica, con riferimento alle prime vasche.

I problemi, secondo quanto dichiarato dalla dottoressa Pandolfi, nascono nell'agosto del 2004, in fase emergenziale, allorquando l'ordinanza del prefetto di Agrigento ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del primo lotto funzionale della terza vasca. Poiché il comune non aveva la possibilità di sostenere finanziariamente i lavori, gli stessi avrebbero potuto essere eseguiti dalla ditta gestore, ovvero dalla impresa Catanzaro, che avrebbe potuto poi rivalersi sul comune, con riserva, una volta finita l'emergenza, da parte del comune di presentare la richiesta di AIA rispetto all'ampliamento e, quindi, alla realizzazione di tutta la vasca, non solo del primo lotto che venne autorizzato. Nel 2006, con la fine della dichiarazione di emergenza e la caducazione del decreto prefettizio, l'impresa Catanzaro non aveva più alcun titolo per avanzare richiesta di nuova AIA. Avrebbe dovuto essere il comune, al limite, a riproporla rispetto all'ampliamento. Di fatto, però, questa posizione del sindaco rimase isolata, nel senso che in sede di conferenza di servizi e a livello di assessorato, si rilascerà la nuova AIA rispetto a tutta la terza vasca al gestore.

Testualmente, ha riferito il sostituto procuratore, "il gestore esclude il comune". Ha aggiunto inoltre: "In assessorato la Catanzaro ha sempre avuto una linea privilegiata. Io ricordo che uno degli amministratori o dei funzionari del comune mi diceva che loro vedevano che Catanzaro presentava le sue istanze di venerdì sera e che lunedì mattina veniva tutto esitato, sempre positivamente."

E tuttavia, è doveroso precisare che non sono state mai riscontrate queste dichiarazioni. Sempre la dottoressa Pandolfi ha dichiarato: "Su questo io non ho avuto riscontro. È rimasta la dichiarazione di questo funzionario, che mi pare non fosse tra gli indagati. Parliamo sempre comunque dell'entourage del sindaco. È rimasta una dichiarazione che non ha trovato, per quello che a me interessava in quel momento accertare, un concreto riscontro. Parliamo di fatti avvenuti a Palermo. Come diceva il procuratore, un dato oggettivo di fronte a cui io mi sono dovuta comunque fermare erano le argomentazioni dell'assessorato in sede di Conferenza di servizi, in cui si argomentava in ordine alla legittimità del rilascio di AIA al gestore privato. Questa fu una posizione, peraltro, confermata in sede anche di ricorso al TAR. Il problema della prospettiva del comune è che loro stavano perdendo su tutta la linea nei confronti del Catanzaro, forse perché – voglio provare ad azzardare un'ipotesi – essendo una piccola amministrazione comunale, non erano neanche supportati da tecnici e da legali strutturati, come quelli di cui, invece, poteva avvalersi il Catanzaro. Dal punto di vista dei ricorsi amministrativi, quindi, hanno perso. Questa era la situazione."

Non è ben chiaro quale sia stata la linea investigativa della procura, ovverossia se siano state poste in essere attività di indagine tecnica, se siano state messe a confronto diverse pratiche amministrative per comprendere i tempi di evasione delle pratiche medesime, o comunque quali attività di indagine siano state messe in atto per ricercare riscontri.

In ogni caso, nonostante l'opposizione dell'allora sindaco di Siculiana, il 4 dicembre 2006 l'ARTA rilasciò alla ditta Catanzaro l'autorizzazione integrata ambientale per l'ampliamento/completamento della vasca 3, previa Conferenza di servizi del 26 ottobre. È in questa conferenza che venne sentito Sinaguglia, il sindaco di Siculiana, il quale sosteneva che l'impresa Catanzaro non potesse gestire la discarica non avendone alcun titolo.

Sono poi seguiti una serie di ricorsi amministrativi che hanno visto come parte soccombente il comune di Siculiana. Ed è proprio questo aspetto che è stato sottolineato dai pubblici ministeri auditi e dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo, il quale ha dichiarato: " La ditta Catanzaro, che si chiama Catanzaro Costruzioni, è una ditta che, come ragione sociale, ha un determinato tipo di attività. Come ha detto la collega, tra il 1994 e il 1996, per un accidente in quel raggruppamento di imprese, la Catanzaro Costruzioni stipula questo contratto con il comune di Siculiana per l'impianto e la gestione della discarica. Per una serie di vicende, anche amministrative, per rispondere alle loro domande, nel 2006, quando di fatto, come ha detto la collega – usiamo un termine non perfettamente tecnico, ma che rende l'idea – la Catanzaro fa proprio il progetto di ampliamento della discarica da parte del comune, lo presenta alla Regione e ottiene direttamente dalla Regione l'autorizzazione. Si sviluppa allora una serie di vicende anche dinanzi al giudice amministrativo, il quale ha sempre dato ragione alla Catanzaro. Sono dati oggettivi. Dal punto di vista amministrativo la Catanzaro, dinanzi al TAR di Palermo e poi al CGA – da noi, come sapete, c'è il CGA – ha sempre avuto ragione. A questo punto, io mi devo fermare, perché, dal punto di vista della procedura seguita per ottenere queste autorizzazioni e la prosecuzione delle attività, la Catanzaro è formalmente assolutamente in regola".

Sono stati acquisiti dalla Commissione alcuni atti, tra cui l'atto di diffida e messa in mora effettuato dal sindaco Giuseppe Sinaguglia nei confronti dell'assessorato regionale al territorio e all'ambiente della Regione siciliana del 23 novembre 2006, che concludeva nel seguente modo: "si diffida e si intima il dirigente il servizio 2 VAS VIA dell'assessorato territorio ed ambiente della Regione siciliana, nonché il signor direttore generale a non acconsentire al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla ditta Catanzaro Costruzioni Srl formulata secondo le prospettazioni di cui sopra e per tutte le attività descritte e contenute nell'istanza del 13 marzo 2006 e negli elaborati allegati (esercizio dell'intera vasca di 450.000 metri cubi), configurandosi evidente, allo stato, per tale richiesta di autorizzazione la carenza di titolarità della ditta, dal momento che l'attività richiesta attiene ad un impianto di proprietà del comune di Siculiana, di cui la ditta è stata autorizzata solo per la gestione del primo modulo funzionale (89.000 metri cubi) mentre le restanti opere (450.000-89.000 metri cubi) sono ancora da realizzare e rispetto alle quali non sono stati affidati ad alcun soggetto privato i lavori per la sua realizzazione né tantomeno sono state ancora espletate le procedure di selezione per , l'individuazione del soggetto gestore."

Il procedimento amministrativo, come detto, si è comunque concluso con il rilascio dell'autorizzazione alla ditta Catanzaro, la cui legittimità è stata confermata in sede di giustizia amministrativa.

Per doverosa completezza di esposizione, va segnalato che la società Catanzaro Costruzioni ha inviato alla Commissione parlamentare due note (doc. 1019/2; doc. 1019/3), nelle quali vengono

effettuate osservazioni in merito ad un passaggio dell'audizione del dottor Gaetano Gullo che, il 25 marzo 2015 ha reso dichiarazioni alla Commissione con riferimento all'attività da lui svolta quale direttore del dipartimento ambiente della Regione. In particolare il doc. 1019/2 riporta il contenuto di una lettera indirizzata a Gaetano Gullo dai legali della ditta Catanzaro, nella quale si può leggere:

“«Io ho potuto verificare che c'era una problematica di questo genere relativa alla discarica di Siculiana. Non erano di poco conto. Ovviamente, questo significava che l'AIA non si poteva rilasciare, per intenderci»³⁷. Il riferimento è al fatto che la mia assistita sarebbe stata priva di un valido titolo giuridico in ordine alla titolarità dei terreni, ovvero, comunque, al fatto che il regime giuridico della loro proprietà fosse in qualche modo incompatibile con il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al DRS n. 1383 del 4 dicembre 2006. Senonché, giova, al riguardo, rilevare che la condizione giuridica dei suoli era (all'epoca della domanda di autorizzazione integrata ambientale), come è, del tutto compatibile con il successivo rilascio dell'autorizzazione. Invero, su tale circostanza si sono fondati anche alcuni giudizi dinanzi al giudice amministrativo, ora promossi dalla mia cliente, ora, invece, dal comune di Siculiana (AG), i quali hanno tutti avuto un esito favorevole per la prima.

Ci si riferisce, in particolare:

- 1) Al ricorso al TAR Lazio, RGN 9884/04, promosso dalla Catanzaro Costruzioni Srl per l'annullamento dei provvedimenti con i quali il comune pretendeva di realizzare in luogo della ricorrente la vasca denominata V3 pur essendo venute meno le circostanze — legate al finanziamento dell'opera — che avrebbero al più potuto legittimare tale pretesa. Ebbene: il giudizio si è definito con sentenza n. 354 del 2008 (doc. n. 1), passata in giudicato, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale ha integralmente accolto le censure della Catanzaro Costruzioni Srl, per l'effetto annullando i provvedimenti impugnati. Nell'ambito di tale contenzioso, peraltro, il comune ha proposto ben due appelli cautelari (l'uno contro l'ordinanza cautelare di primo grado, l'altro contro il provvedimento del commissario *ad acta* del 23 marzo 2006, tutti e due rigettati dal Consiglio di Stato con ordinanze nn. 3841/05 e 5238/06, docc. nn. 2 e 3);
- 2) Al ricorso al TAR Sicilia, Palermo, RGN 297/07, promosso dal comune di Siculiana proprio contro il DRS n. 1383 del 4 dicembre 2006. Anche in quella occasione, nella quale, tra l'altro, si deduceva espressamente la carenza di titolarità dei terreni quale autonoma causa di illegittimità del provvedimento impugnato, è risultato soccombente il comune. Infatti, con ordinanza n. 1007/07 (doc. n. 4) — confermata in appello con ordinanza CGARS n. 567/07 (doc. n. 5) - il TAR ha rigettato l'istanza cautelare. Nel merito, il ricorso è stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 437/09 (doc. n. 6).

Si tratta, in entrambi i casi, di atti già nella disponibilità dell'amministrazione regionale, ivi compreso il dipartimento regionale dell'ambiente, che ad ogni buon conto si allegano alla presente.

In altre parole, anche a seguito del vaglio compiuto al riguardo dalla competente autorità giudiziaria, è uscita confermata la piena legittimità dell'operato della mia assistita, da cui l'altrettanto legittimità dei provvedimenti amministrativi ampliativi emessi nei suoi confronti.

³⁷ Dichiarazione resa da Gaetano Gullo nel corso dell'audizione del 25 marzo 2015.

In relazione a quanto precede, La invito a valutare se non sia opportuno meglio precisare il contenuto delle affermazioni da Ella rese in occasione dell'audizione di cui all'oggetto, onde fare conoscere alla Commissione parlamentare anche il contenuto delle pronunce dei tribunali della Repubblica prima citate. Invero, "che l'AIA non si poteva rilasciare" è affermazione che, de iure, non risponde al vero, e può perciò ingenerare equivoci nei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta, la quale — non sembra inutile ricordarlo in questa sede — agisce con i poteri dell'autorità giudiziaria (articolo 1, co. 3,1. n. 1/14).

Peraltro, quanto si va dicendo trova puntuale conferma in altri provvedimenti amministrativi, adottati dal dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti (succeduto ex lege nelle competenze prima attribuite al dipartimento regionale dell'ambiente in materia di AIA, v. articolo 18, co. 5 ter,1. reg. n. 9/10, come introdotto dall'articolo 1, co. 6, 1. reg. n. 3/13), previ pareri, tra gli altri, del dipartimento regionale dell'ambiente all'epoca in cui Ella ne era il dirigente generale. Il riferimento, ad esempio, è:

- 1) al D.D.S. n. 1348/2013, ove può leggersi in premessa (pag. 10): «vista la nota prot. 492 del 06/08/2013 con la quale il commissario delegato precisa, in merito alla titolarità dei terreni interessati dagli impianti proposti in progetto che in sede di presentazione dei progetti esecutivi e comunque prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotta la certificazione attestante la disponibilità delle particelle catastali in argomento»;
- 2) al DDG n. 2523/2013, al cui articolo 6 è previsto che "Il gestore IPPC dovrà, altresì, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impiantistica produrre i titoli giuridici che attestino la disponibilità dei terreni interessati dalle opere".

A seguito di questa lettera, l'avvocato rappresentante di Gaetano Gullo (doc. 1019/3), rispondendo in ordine alla richiesta di precisare i contenuti delle affermazioni rese nel corso dell'audizione del 24 marzo 2015, fa presente che "il Dottore Gullo ha avuto modo di conoscere le pronunce del Giudice Amministrativo allegate alla Sua nota e tale approfondita conoscenza avrebbe consentito di rispondere alla Commissione in modo più esaustivo anche con riferimento a ciò che forma oggetto e contenuto nella sua nota anzi citata, con particolare riferimento ai provvedimenti giurisdizionali dotati di autorità di cosa giudicata".

In merito agli esiti dell'accertamento della commissione ispettiva istituita dall'ex assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità, dottor Nicolò Marino, si rimanda all'ultima parte della relazione.

Come sopra premesso, altra questione affrontata è quella relativa al procedimento avviato dalla procura di Agrigento nei confronti del sindaco di Siculiana, Giuseppe Sinaguglia, e di altri soggetti facenti parte del suo *entourage*, procedimento successivamente trasmesso per competenza alla procura distrettuale antimafia di Palermo, essendo stata contestata l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991.

Nell'anno 2005 venne aperto un fascicolo presso la procura della repubblica di Agrigento a seguito dell'esposto presentato dall'impresa Catanzaro che riteneva di avere subito e subire una serie di controlli da parte del comune di Siculiana nella gestione della discarica, ritenuti vessatori e ingiustificati.

Proprio a seguito di questa denuncia vennero approfonditi gli aspetti del procedimento amministrativo che aveva portato l'impresa Catanzaro a proseguire nella gestione della discarica, nonché gli aspetti relativi ai rapporti tra il comune e la società che gestiva la discarica predetta.

Si riportano sul punto le dichiarazioni rese dalla dottoressa Pandolfi: "La mia personale convinzione, come titolare del fascicolo che si era aperto, è che effettivamente questi controlli non proprio regolari esercitati dai vari amministratori fossero una sorta di reazione inconsulta al fatto che ormai Catanzaro li avesse fundamentalmente scansati. Di fatto, il comune si ritrovava a essere trattato come tutti gli altri comuni, tenuti a conferire i rifiuti e a pagarne i vari conferimenti in discarica, pur essendo proprietario della discarica. Tanto per farvi comprendere, e poi chiudiamo, rimaneva l'altro possibile movente per questi controlli. Catanzaro nel frattempo prospettava anche la possibilità di subire estorsioni. Avendo lui, da un determinato momento in poi, deciso di non pagare più il pizzo ai referenti del mafioso agrigentino Messina Gerlando, avendo deciso di interrompere questi pagamenti, come ritorsione, avrebbe subito questi atti. Nell'ambito dell'amministrazione comunale vi erano soggetti legati a questo personaggio. Ricordo che in sede di udienza preliminare sentimmo il capo della squadra mobile, che ci ricostruì tutto questo quadro in maniera molto precisa. Ci convincemmo, quindi, a modificare l'imputazione e a trasmettere il tutto a Palermo. A Palermo gli imputati furono poi assolti, perché probabilmente quel tipo di impostazione non trovò conferma. Questa è l'ulteriore conferma che forse il vero movente fu legato proprio a questo discorso della vicenda amministrativa che ho appena riferito".

Il procedimento penale venne quindi trasferito a Palermo. Gli esiti processuali possono, sia pure sinteticamente essere riassunti come segue:

- preliminarmente, nell'ambito di detto procedimento gli imputati erano: Sinaguglia Giuseppe, nella qualità di sindaco del comune di Siculiana, Meli Luigi, nella qualità di responsabile del servizio discarica del comune di Siculiana, Amato Pasquale, nella qualità di dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Siculiana, e Callea Giuseppe, nella qualità di comandante del corpo di polizia municipale del comune di Siculiana;
- a loro carico era stato contestato il reato di abuso d'ufficio aggravato dalla finalità di agevolare l'associazione di stampo mafioso denominata cosa nostra e radicata sul territorio del comune di Siculiana, il reato di interruzione di pubblico servizio, sempre aggravato dall'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991 (in relazione al provvedimento di sospensione emesso dal comune rispetto ai lavori di ampliamento della discarica), e il reato di concorso esterno in associazione mafiosa;
- in sostanza, agli imputati veniva contestato di avere abusato del loro ufficio attraverso l'esecuzione di una serie reiterata e continua di controlli sulla discarica di Siculiana in modo da cagionare a Catanzaro Lorenzo (amministratore della società Catanzaro Costruzioni Srl) un danno ingiusto con riferimento alla realizzazione dei lavori di ampliamento e alla gestione della discarica, sebbene Catanzaro fosse legittimato in tal senso, prima, in forza di un'ordinanza contingibile ed urgente del prefetto datata 13 agosto 2004; successivamente, in forza di autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione in data 4 dicembre 2006;
- sempre secondo l'accusa, le predette condotte abusive erano finalizzate ad agevolare cosa nostra a seguito del diniego, espresso dal gestore della discarica, di sottostare alle richieste

estorsive e all'imposizione della cosca di utilizzare uomini e mezzi riconducibili all'associazione criminale;

- proprio l'opposizione di Catanzaro alla mafia, attraverso la resistenza alle richieste estorsive, avrebbe determinato i pubblici ufficiali sopra menzionati ad avviare una serie di illeciti controlli sulla discarica in modo da ostacolarne i lavori di ampliamento e la gestione.

Il procedimento si è concluso con una sentenza di assoluzione emessa dal Gup del Tribunale di Palermo, con la formula "perché il fatto non sussiste".

Si è ritenuto insussistente il reato di abuso d'ufficio sulla base delle seguenti considerazioni:

- coloro che hanno effettuato i controlli e le ispezioni presso la discarica di Siculiana avevano il potere di farlo, e dunque anche dal punto di vista materiale non era ravvisabile la condotta di abuso;
- il numero effettivamente consistente di controlli e sopralluoghi attribuiti agli esponenti comunali era costante già dagli anni 2004 e 2005 e non si è intensificato dopo che i titolari della ditta Catanzaro hanno deciso di sospendere il pagamento del pizzo agli esponenti mafiosi locali;
- non vi è prova delle accuse di deliberata strumentalizzazione dell'attività politica svolta da parte degli imputati con l'intento di arrecare pregiudizio alla ditta ed al fine di perseguire o agevolare interessi mafiosi;
- effettivamente i fratelli Catanzaro erano stati vittime di richieste estorsive da esponenti mafiosi, condannati in primo grado; quindi vi era la prova delle attività estorsive subite dai Catanzaro, ma non vi era alcuna prova che le attività ispettive e di controllo promananti dal comune di Siculiana potessero ricondursi ad una matrice mafiosa.

Tutto l'impianto accusatorio viene quindi "smontato" dal Gup, che sottolinea come nè per Callea nè per il sindaco Sinaguglia vi fossero elementi di connivenza o complicità con ambienti mafiosi.

Oggetto della contestazione in giudizio è stato anche il provvedimento di sospensione dei lavori di ampliamento della discarica di Siculiana emesso dal dirigente dell'ufficio tecnico del comune e interpretato dagli investigatori come l'ennesimo tentativo di ostacolare l'attività di gestione della discarica per avvantaggiare cosa nostra.

Il Gup, anche rispetto a questo episodio, non ha ritenuto sussistenti gli estremi del reato di abuso d'ufficio, in quanto il provvedimento di sospensione dei lavori di ampliamento della discarica emesso dal dirigente dell'ufficio tecnico non poteva considerarsi abnorme, illecito o illegittimo. Si legge nella sentenza: "gli elementi raccolti, la obiettiva difficoltà di leggere ed interpretare l'autorizzazione regionale del dicembre 2006 e, più in generale, l'effettiva complessità della materia (più volte soggetta a modifiche legislative) il fatto che la storia della discarica è caratterizzata da svariati provvedimenti, con i quali era stato autorizzato e regolato lo svolgersi delle attività, ...", cosa che fa deporre nel senso opposto rispetto ad un accordo criminoso tra il sindaco, gli esponenti dell'ufficio comunale e le organizzazioni mafiose. "Ragionevolmente non può escludersi che l'intento propugnato e conseguito dagli imputati, tutti appartenenti all'amministrazione locale, sia stato invece quello di far valere quelle che ritenevano legittime prerogative di vigilanza del comune di Siculiana, su aree e su opere non comprese dall'autorizzazione comunale. In tale identica direzione depone la complessa vicenda relativa alla disponibilità delle aree oggetto dell'intervento

di sbancamento che l'ordinanza del dirigente dell'UTC intendeva bloccare. Sotto tale profilo può farsi cenno al fatto che nello stesso atto di diffida, datato 28 maggio 2007, a firma di Lorenzo Catanzaro, si espone che la ditta costituitasi parte civile non aveva ancora la disponibilità completa di tutte le aree che sarebbero state comprese nel progetto di realizzazione della nuova vasca, nella sua estensione più ampia".

In data 21 settembre 2015 è stato audito dalla Commissione Giuseppe Sinaguglia, già sindaco del comune di Siculiana, coinvolto nelle vicende giudiziarie sopra descritte. L'argomento trattato è stato, evidentemente, quello concernente la gestione della discarica di Siculiana, le autorizzazioni ottenute dall'impresa Catanzaro all'ampliamento ed alla gestione della discarica, le vicende giudiziarie che hanno riguardato l'ex sindaco e lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune.³⁸

Le questioni evidenziate dal sindaco erano peraltro già emerse da atti acquisiti dalla Commissione e da pregresse audizioni. Ha riassunto brevemente le vicende della discarica chiarendo il momento in cui si è verificata la frattura tra il comune di Siculiana e l'impresa Catanzaro, dopo un lungo periodo in cui vi erano stati buoni rapporti fra le parti.

Ha dichiarato il dottor Sinaguglia: "devo dirle che per noi aveva gestito benissimo. le spiego qual è stata la prima problematica che è sorta. Come dicevo poco fa, la ditta Catanzaro gestiva il percolato per conto del comune . Avevamo appostato una certa somma che nell'anno precedente era bastata: a tre mesi il capo dell'ufficio regionale ci scrive che i soldi erano finiti perché era aumentato di molto il percolato. Mi scusi, che cosa doveva fare uno che deve difendere il comune? Abbiamo risposto che per il prelievo del percolato dovevano esserci l'ufficio tecnico e i vigili urbani".

In sostanza, ha precisato il sindaco, il problema della intensificazione dei controlli era legato alla necessità di controllare la produzione e i quantitativi di percolato prodotti dalla discarica in misura improvvisamente superiore rispetto agli anni precedenti, circostanza questa che andava a gravare economicamente sulle casse del comune.

Un ulteriore procedimento, aperto dalla procura della Repubblica di Agrigento, risulta iscritto a carico di Catanzaro Lorenzo più tre per il reato di abuso di ufficio in concorso.

Il pubblico ministero titolare, dottoressa Pandolfi, ha inoltrato il 21 febbraio 2014 al Gip richiesta di archiviazione. Il Gip, ha fissato l'udienza in camera di consiglio per discutere della richiesta di archiviazione. La decisione risulta essere ancora in riserva (doc. n. 1194/2).

2.4 PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

³⁸ Il comune di Siculiana è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2008. A seguito dell'operazione della DDA di Palermo cosiddetta Marna, nel 2007 è stato arrestato per associazione di stampo mafioso e successivamente condannato il consigliere comunale Francesco Guicciardo.

2.4.1 Attività svolte dalla Commissione

La Commissione ha approfondito la situazione relativa al territorio della provincia regionale di Caltanissetta nel corso della missione del 12 marzo 2015, durante la quale sono stati auditi: il prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta, il questore di Caltanissetta, Filippo Nicastro, il procuratore distrettuale antimafia di Caltanissetta, Sergio Lari, i sostituti procuratore di Caltanissetta, Giovanni Di Leo, Elena Caruso e Luigi Lighissa, il procuratore di Gela, Lucia Lotti, il direttore generale ASP2 Caltanissetta, Carmelo Iacono, il presidente dell'ente Biviere di Gela, Emilio Giudice, il dirigente territorio e ambiente del libero consorzio comunale di Caltanissetta, Giulia Cortina, e rappresentanti dei comitati ambientalisti.

In particolare, la Commissione, in data 15 aprile 2015, ha effettuato un sopralluogo presso il sito di interesse nazionale di Gela, per verificare la situazione della relativa bonifica.

Come sarà meglio analizzato di seguito, alle complesse problematiche dell'area industriale si affiancano le criticità rilevate, in particolare, nella gestione dei siti minerari dismessi, nella gestione *post mortem* delle discariche pubbliche e nel settore dei reflui fognari.


2.4.2 Gestione del ciclo dei rifiuti

La produzione di rifiuti urbani nella provincia di Caltanissetta nel 2014 è stata pari a 115.464 tonnellate con una raccolta differenziata di 17.193 tonnellate. Negli ultimi cinque anni si è rilevata una riduzione della produzione di rifiuti urbani, significativa solo tra il 2011 ed il 2012, ed un aumento della raccolta differenziata che è passata dal 9,25 per cento del 2010 al 14,89 per cento del 2014 (cfr. fig. 9.1).

I dati a scala comunale mostrano una situazione molto eterogenea per quanto riguarda la raccolta differenziata, con comuni anche al di sopra del 30 per cento (Delia 58 per cento, Niscemi 41 per cento, Sommatino 35 per cento e San Cataldo 31 per cento) e comuni che non superano il 10 per cento. La composizione merceologica della raccolta differenziata (cfr. figura 9.2) indica che la frazione organica viene intercettata per il 45 per cento, seguita dalla carta con il 29 per cento, dal vetro con il 9 per cento e dalla plastica con il 10 per cento.


Nel territorio della provincia di Caltanissetta si trova lo stabilimento petrolchimico di Gela.

Figura 9.1.> Trend della produzione totale e della raccolta differenziata dal 2010 al 2014



Fonte dati: BD Ispra 2015

Figura9.2> Composizione merceologica della raccolta differenziata a scala provinciale, anno 2014



Fonte dati: BD Ispra 2015

(Doc. n. 162/2 e 175/2)

Nel territorio della provincia è presente la discarica di contrada Timpazzo di Gela (AIA rilasciata dalla Regione siciliana con DRS nr. 1458 del 16 dicembre 2008), che ha ricevuto anche i rifiuti di comuni di altre province siciliane sulla scorta di apposito piano redatto dai competenti organi regionali.

L'autorizzazione, della durata di cinque anni, è attualmente scaduta e sono, conseguentemente, in corso le procedure di chiusura dell'impianto, anche se il dipartimento acqua e rifiuti presso l'assessorato all'energia della Regione siciliana ha consentito la continuazione dell'abbancamento fino al raggiungimento dei profili massimi a suo tempo previsti nel progetto autorizzato.

Sono state trasmesse all'autorità giudiziaria diverse notizie di reato per la mancata ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'autorizzazione e per sversamenti di percolato nel reticolo idrografico a valle. La società ATO ambiente CL2 ha realizzato un intervento di messa in sicurezza operativa sulla vasca C-D; i relativi lavori si sono conclusi in data 5 dicembre 2014 e sono in corso le attività di monitoraggio dei piezometri a valle, finalizzate a verificare l'efficacia dell'intervento e la cui durata è prevista in un anno dalla fine dei lavori.

La discarica di contrada Martino-Rabbione nel comune di Serradifalco e la discarica di contrada Stretto nel comune di Caltanissetta sono state chiuse da tempo, a seguito di violazione di norme ambientali.

La discarica sita in contrada Martino a Serradifalco, soggetta ad autorizzazione integrata ambientale, dal 2005 non è più operativa. L'AIA rilasciata nel 2007 è ormai abbondantemente scaduta senza che la discarica sia mai più entrata in funzione. Tuttavia, dal 1° agosto 2005 al 13 marzo 2007 l'impianto è stato gestito secondo quanto previsto dall'autorizzazione prefettizia del 27 luglio 2005, adottata ex articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 in virtù dei poteri conferiti al prefetto dal commissario straordinario per l'emergenza rifiuti della Regione siciliana.

Sono state trasmesse all'autorità giudiziaria diverse notizie di reato per la mancata ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'autorizzazione e per sversamenti di percolato nel reticolo idrografico a valle.

L'impianto non è più in esercizio per esaurimento della capacità massima di abbancamento prevista ed è stato, conseguentemente, soggetto a tutte le procedure ed agli adempimenti per la gestione post-chiusura previsti nel "piano di ripristino ambientale".

La discarica contrada Stretto è stata sottoposta nel 2002 a provvedimento di sequestro. In seguito alla revoca del sequestro si è aperta la fase della gestione post operativa. Durante questa fase la gestione è stata in capo al comune di Caltanissetta fino ai primi mesi del 2009 quando, sulla base di un protocollo di intesa siglato dal comune di Caltanissetta e dall'ATO C11, la gestione della discarica è transitata al medesimo ATO CL1. Quest'ultimo ha mantenuto la gestione fino al 31 marzo 2014, data a partire dalla quale la discarica è rientrata nella gestione del comune.

Nel comune di Gela è presente anche un impianto di compostaggio a gestione pubblica non in esercizio.

Nella provincia di Caltanissetta erano state costituite nel 2006 due società d'ambito territoriale ottimale, denominate ATO Ambiente CL1 ed ATO Ambiente CL2. Tali società sono oggi in liquidazione e ad esse sono subentrate, ai sensi della legge regionale n. 9 del 2010, la "Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO n. 3 Caltanissetta provincia Nord" e "la Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO n. 4 Caltanissetta provincia Sud".

Nel rispetto del disposto dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2010, la provincia di Caltanissetta ora libero consorzio comunale di Caltanissetta ha coordinato tutte le attività propedeutiche necessarie alla costituzione delle predette società, pervenendo in data 17 ottobre

2012 alla costituzione della SRR "ATO Caltanissetta provincia Sud" ed in data 22 ottobre 2012 alla costituzione della SRR "ATO Caltanissetta provincia Nord".

Tali società non sono ancora completamente operative e la gestione dei rifiuti solidi urbani continua ad essere effettuata sostanzialmente dalle precedenti società oggi in liquidazione.

Nel sito di interesse nazionale di Gela insiste una discarica di fosfogessi, di proprietà di Isaf SpA in liquidazione, provenienti dalla produzione di acido fosforico, dismessa circa venti anni addietro. Per tale discarica il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva approvato un progetto di bonifica.

Nel territorio della provincia esiste un'altra sola discarica ed è dedicata a rifiuti inerti. Essa è privata, appartiene alla società Ecosud Italia ed attualmente è in amministrazione giudiziaria. L'impianto si trova a Niscemi, in contrada Serralunga. Esso è stato sottoposto a controlli che hanno portato ad una sanzione amministrativa per violazione dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con applicazione del comma 5 dell'articolo 258 dello stesso decreto ed alla segnalazione sullo stato dell'impianto al dipartimento acqua e rifiuti dell'assessorato all'energia della Regione siciliana, che ha emanato provvedimento di diffida.

Maria Teresa Cucinotta, prefetto di Caltanissetta, in occasione della missione che la Commissione parlamentare di inchiesta ha effettuato a Catania dal 10 al 13 marzo 2015, ha dichiarato: "Per quanto riguarda la situazione dei rifiuti a Caltanissetta, come ho evidenziato nella relazione, noi abbiamo due ATO, l'ATO CL1 e l'ATO CL2. L'ATO CL1 abbraccia tutta la parte nord e anche centrale della provincia di Caltanissetta. Questa parte di gestione dei rifiuti, come in genere presso la Regione siciliana, sconta una certa inefficienza, dovuta al fatto che il sistema nuovo non è ancora andato a regime. (...) Anche per l'ATO 2, che racchiude gli altri comuni, prosegue la precedente gestione, ma troviamo che i comuni dell'ATO 2 sono – come si suol dire – più «virtuosi». Perché? Va detto che, mentre per quanto concerne l'ATO 1, che comprende Acquaviva, Bompensiere, Caltanissetta, in sostanza 15 comuni fino a Villalba, abbiamo una percentuale di raccolta differenziata pari a circa il 6 per cento, per quanto riguarda l'ATO 2, che comprende i comuni di Butera, Delia, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi e Sommatino, a partire dal 2014 – anche nel 2013 tali comuni avevano percentuali di differenziata molto meno elevate – abbiamo una percentuale di differenziata altissima, pari, facendo una media di tutti questi 7 comuni, al 41 per cento. Gela ha il 41 per cento. (...) In più, nella parte sud c'è una parte di territorio che fa capo al cosiddetto ATO CL2, in cui c'è una discarica pubblica, la discarica di Gela, a contrada Timpazzo, che è l'unica discarica pubblica che noi abbiamo nel nostro territorio. (...) Le altre discariche che erano sul territorio – ce n'erano altre due, di cui una a Serradifalco – fanno capo all'ATO CL1 e sono chiuse. Tutti i comuni dell'ATO CL1, tranne uno che ora vi dirò, scaricano a Siculiana, con disposizione della Regione, che, come voi sapete, organizza la distribuzione dei rifiuti nelle discariche. Resuttano, invece, scarica a Castellana Sicula, in provincia di Palermo. Noi avevamo in territorio di Caltanissetta questa discarica di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, che ha avuto delle alterne vicende. È stata chiusa nel 2005 perché era una discarica comunale. Poi, con un provvedimento del prefetto che ne ha disposto l'apertura, era stato fatto un progetto per un'altra discarica comprensoriale, che è stata aperta in regime commissariale, perché era stata dichiarata l'emergenza rifiuti. Il prefetto aveva compiti di autorizzare l'utilizzo di questa discarica. È stato disposto l'utilizzo di questa discarica di Serradifalco dal 2005 al 2007. Essa ha funzionato, quindi,

come discarica comprensoriale. Nel 2007 si è esaurita. Nonostante nel frattempo avesse ricevuto l'AIA, l'autorizzazione, non è stata più utilizzata e, quindi, al momento attuale è chiusa ed è in gestione *post mortem*, per così dire. (...) Un'altra discarica che era nel territorio di Caltanissetta era proprio quella a contrada Stretto. Questa discarica di Caltanissetta attualmente è, a sua volta, chiusa. Al momento ci sono indagini della magistratura. È stata più volte sequestrata. È stata sequestrata nel 2002 e poi dissequestrata nel 2007. Le ultime notizie di questi giorni è che sia nuovamente stata sottoposta a sequestro. Si tratta di contrada Stretto di Caltanissetta. Nel 2002 ci furono dei movimenti franosi che avevano portato una lesione del telo a valle della diga della discarica. Ebbe inizio, quindi, tutta un'attività di caratterizzazione, ma non è mai stata chiusa. La discarica non è stata ancora definitivamente chiusa perché c'è una diatriba iniziata a livello della Regione e ora arrivata davanti all'autorità giudiziaria, perché la Regione sostiene di avere fatto tutte le attività di messa in sicurezza, che invece si ritiene non siano state fatte. Se non si concludono le attività di messa in sicurezza, di questa discarica non si può procedere alla caratterizzazione e, quindi, alla chiusura definitiva. (...) La discarica ha avuto anche, nell'attività di gestione, una differente posizione. Durante la fase post-operativa è stata in capo al comune di Caltanissetta, con una gestione post-chiusura, fino al 2009. Dal 2009 al marzo 2014 la competenza è passata all'ATO e ora è ritornata al comune di Caltanissetta. Poiché, nel frattempo, ci sono state delle denunce, sono state fatte delle indagini...(...) Nella Regione, come voi sapete, c'è il dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, a cui fanno capo queste discariche.”

2.4.3 Gli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore.

I dati forniti alla Commissione in merito ai procedimenti iscritti per reati ambientali testimoniano un'intensa attività di indagini per la repressione degli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti. In merito va sottolineato come la procura di Caltanissetta sia competente anche per il reato di traffico illecito organizzato di rifiuti ex articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006, essendo sede distrettuale.

Le principali attività di indagine riguardano, in particolare:

- 1) la gestione dei siti minerari dismessi, con particolare riferimento al sito di Pasquasia, in provincia di Enna, e al sito dismesso di Bosco Palo, nei pressi dell'abitato di San Cataldo, ridotti nel tempo entrambi a discarica a cielo aperto di scarti di sale, di cemento, amianto. Si sono infatti registrati, nel primo caso, l'infiltrazione di interessi illeciti anche di stampo mafioso nell'attività di bonifica del sito minerario dismesso di Pasquasia e, nel sito di Bosco Palo, la causazione di un vero e proprio disastro ambientale colposo ai sensi degli articoli 434 e 449 del codice penale per il concreto pericolo di propagazione delle fibrille d'amianto;
- 2) le carenze delle discariche pubbliche, anche con riferimento alla fase post-operativa degli impianti;
- 3) le criticità di tutto il settore relativo alla depurazione dei reflui fognari prodotti dai comuni della provincia di Caltanissetta, dipendenti dall'assenza o dal malfunzionamento dei depuratori assunti in gestione del servizio idrico integrato.

2.4.3.1 La gestione dei siti minerari dismessi

Con riferimento al sito di Pasquasia, i magistrati non hanno fornito molti elementi relativi alle indagini in corso, in quanto ancora coperte da segreto istruttorio. E tuttavia, la messa in sicurezza del sito di Pasquasia ha comportato (e di questo i pubblici ministeri hanno dato conto nel corso dell'audizione) una serie di spese per gli studi di progettazione e direzione lavori ad Invitalia.

E' stato ulteriormente specificato che tra la Regione e Invitalia esiste un accordo di programma per le bonifiche che non riguarda solo Pasquasia, ma una serie di bonifiche su diversi siti, a cominciare dal porto di Priolo alla base navale di Augusta, nonché su ulteriori siti gravemente inquinati. Invitalia esegue la progettazione di ingegneria ambientale e l'accordo di programma prevede lo svolgimento di servizi di direzione lavori.

In merito il sostituto procuratore, dottor Giovanni Di Leo, nel corso delle audizioni svolte a Catania del 12 marzo 2015, ha dichiarato: "È evidente che questi costi, dalla progettazione alla direzione lavori, incidono sull'ammontare delle risorse economiche destinate alla base d'asta dei lavori. I compensi per questi incarichi, erogati dalla Regione, vanno a Invitalia, come società pubblica, per l'incarico di direzione lavori e vengono poi ripartiti sul personale incaricato in base alla disciplina del codice degli appalti del 2006. Al personale incaricato, ad esempio, per le spese generali di progettazione e accessori spetta un compenso del 18 per cento, che non è irrilevante. Per progettare la bonifica del sito, al personale di Invitalia distaccato dal 2006 sul sito di Pasquasia è stato regolarmente erogato tale compenso. Nel 2012, a quattro tecnici sono stati erogati 241.000 euro, nonostante in quell'anno non sia stato neppure redatto un progetto. (...) La Regione dà incarico di progettazione della discarica da realizzare *in situ* a uno studio tecnico esterno e mi pare che lo paghi 49.000 euro. Lo studio prevede la realizzazione della discarica *in situ* per un ammontare complessivo di 3 milioni 800.000 euro, mentre appunto 49.000 euro è il prezzo della progettazione. Il fatto di scegliere la discarica col trasporto del materiale fuori sede e l'aumento che è da spiegare per il costo di quest'attività di messa in sicurezza d'emergenza, non permanente, che passa da 4 a 20 milioni di euro, comporta che le spese di progettazione e direzione lavori messi a base d'asta siano 1.700.000 euro, perché vanno a percentuale sull'ammontare della gara. (...) Ragionando con lei, non possiamo trarre conclusioni, ma quanto incide una decisione del genere nella scelta discrezionale tecnica, su cui non posso incidere, di eseguire un lavoro anziché un altro se col mio compenso comunque, come soggetto che decide e che beneficia, finisco sempre per beneficiare a me stesso? (...) Diventa un sistema anomalo, soprattutto se si innescano ulteriori fenomeni di consulenza e ulteriori studi, come nel caso di specie, di cui però dovremmo dire in segreta, quindi lasciamo perdere. C'è una gestione molto allegra delle risorse economiche".

Con riferimento al sito di Bosco Palo il pubblico ministero, Elena Caruso, ha ricordato che anch'esso, così come Pasquasia, nasce negli anni Cinquanta come stabilimento industriale per l'estrazione del salgemma e sarà chiuso ufficialmente nel 1986 per l'accertato esaurimento del giacimento.

Anche in quella sede vi era l'obbligo, per la società concessionaria, l'Ispea, di procedere alla bonifica del sito, ma nel 1989 la miniera passava dall'Ispea società concessionaria all'EMS, l'ente minerario siciliano.

A partire dal 1999, a seguito della legge regionale n. 5, venivano soppressi i vari enti e il sito di Bosco Palo tornava in proprietà e possesso della Regione e, segnatamente, dell'assessorato all'industria.

Dopo l'esecuzione del sequestro preventivo sul sito da parte della magistratura, alcuni organi di informazione rappresentavano che il territorio in cui si trova il sito minerario di Bosco Palo era altamente inquinato a causa delle falde sature di sostanze tossiche radioattive.

A seguito di tali notizie di stampa la procura di Caltanissetta ha effettuato ulteriori verifiche, in particolare rispetto all'asserita maggiore incidenza del tumore polmonare nella provincia di Caltanissetta rispetto ad altre realtà territoriali poste a confronto.

Come ha precisato il pubblico ministero, Elena Caruso, "agli atti del nostro fascicolo, infatti, era aggiunto un elaborato redatto dal dottor Rosario Tumino del registro tumori di Ragusa e Caltanissetta, che ipotizzava simili conclusioni. Ebbene, abbiamo conferito un'apposita consulenza epidemiologica e il risultato è che tale elaborato era privo di qualsiasi evidenza scientifica utile a chiarire se effettivamente l'incidenza dei tumori maligni nella zona del Vallone potesse essere messa in relazione causale con i fenomeni di contaminazione ambientale dovuto all'attività estrattiva, allo smaltimento illecito dell'amianto e via discorrendo. Tuttavia, non potendosi escludere l'esigenza di uno studio serio, effettuato da un osservatorio ufficiale della Regione, abbiamo rimesso all'assessorato della salute della Regione siciliana le nostre evidenze per le iniziative di competenza."

Ulteriori approfondimenti sono stati effettuati, riferisce sempre la dottoressa Caruso, in merito alla teoria del dottor Santo Pace, riportata da notizie giornalistiche, secondo il quale sul sito sarebbe attuale il pericolo radioattivo dovuto all'esposizione degli scarti di sale agli agenti atmosferici. Ha precisato la dottoressa Caruso che le specifiche consulenze tecniche effettuate sul punto dalla procura hanno escluso la valenza scientifica degli scritti del dottor Santo Pace: "In proposito, oltre che escluderlo rispetto a uno studio scientifico sul materiale di cui stiamo parlando, abbiamo comunque effettuato a carico della procura della Repubblica una serie di accertamenti per verificare la presenza di radioattività ambientale anomala, o comunque collegata ad attività estrattiva di miniera o di lavorazione della sostanza estratta e di smaltimento illecito dei rifiuti. I prelievi di campioni di terra, di acqua e di aria hanno assolutamente accertato che non vi è un aumento del livello di radioattività ambientale rispetto al fondo naturale."

L'unica fonte attiva di inquinamento risulta dunque provenire dalle tonnellate di cemento/amianto, che deriva dal crollo di strutture in cemento armato con coperture in fibra di amianto. In base alle misurazioni effettuate dalla procura si tratta di 8.000 metri quadrati di eternit per un totale di 120 tonnellate per la creazione di una discarica abusiva, che così è stata realizzata, e la connessa causazione di un disastro ambientale, che ha formato oggetto del provvedimento del sequestro preventivo.

Le indagini relative al sito della miniera di Bosco Palo sono state espletate anche attraverso un esame analitico di tutti i passaggi amministrativi che hanno caratterizzato il sito dal 1999 fino ad oggi. Quello che si è potuto accertare - e che in qualche modo conferma un classico *modus operandi* della pubblica amministrazione nel settore in oggetto - è che le autorità regionali si erano limitate nel tempo a conferire reiterati e ridondanti incarichi solo per svolgere indagini preliminari, propedeutiche a effettuare interventi mai realizzati.

A seguito del sequestro, il Gip di Caltanissetta ha ritenuto di imporre la messa in sicurezza e la bonifica del sito e ha ritenuto di convocare periodicamente il custode, quindi l'assessore, nonché il dirigente del dipartimento per seguire il procedere dei lavori. La vicenda è dunque l'ennesima conferma di un'attività amministrativa che diviene efficace solo a seguito dell'intervento della magistratura. Il sistema di sequestrare e affidare in giudiziale custodia imponendo gli obblighi sembra l'unico modo per indurre gli enti competenti alla bonifica delle aree.

Le discariche dismesse

Con riferimento a indagini relative alle discariche dismesse, il sostituto procuratore Luigi Lighissa ha sottolineato in sede di audizione numerose violazioni connesse alla omissione delle attività di messa in sicurezza delle discariche che, non adeguatamente isolate, continuano a produrre enormi quantitativi di percolato che non viene smaltito, inquinando così la falda sottostante.

Le problematiche ambientali sono aggravate dal fatto che spesso si tratta di discariche risalenti nel tempo, mai adeguate al decreto legislativo n. 36 del 2003. Si tratta quindi di discariche prive di un piano di gestione *post* operativo, abbandonate, sulla cui gestione si intrecciano diverse competenze, con la conseguenza che nessuno degli enti interessati ritiene di avere la responsabilità dell'intervento.

2.4.3.2 Il sistema di depuratori e reti fognarie

Per ciò che concerne il tema della depurazione delle acque, è stato segnalato che il depuratore di Caltanissetta, progettato per 35 mila abitanti e servente i comuni di Caltanissetta e San Cataldo, dal 2008/2009 non assicura il processo depurativo.

Le analisi dell'ARPA hanno infatti accertato che solo parte del refluo viene trattata, mentre molta parte è *bypassata* e scaricata direttamente nell'ambiente.

A partire dal 2006, tutto il sistema della depurazione e della gestione del sistema idrico risulta essere gestito dalla società Caltacqua, Caltanissetta Acque SpA, che ha acquisito il servizio in esclusiva ed è controllata da una holding spagnola.

La società Caltanissetta Acque SpA è stata costituita nel 2006 e ha preso in gestione tutto il settore idrico integrato della provincia di Caltanissetta: risulta aver effettuato interventi sporadici su qualche depuratore, privilegiando attività con riferimento soprattutto alla gestione della rete idrica, che evidentemente assicura un introito immediato a mezzo della riscossione dei canoni di fornitura dell'acqua e di depurazione.

In merito, il sostituto procuratore dottor Lighissa ha riferito: “Il risultato è che non solo il depuratore del capoluogo, ma anche quelli di gran parte dei comuni del circondario, o non funzionano o ancora una serie di comuni è priva di depuratore fognario, con scarico massivo nell’ambiente. Era stata finanziata, nell’ambito del programma triennale dell’ATO 2006-2008, una serie di interventi in provincia di Caltanissetta per 127 milioni di euro che non sono stati attuati. In questo modo, le somme sono state riallocate in maniera che è oggetto di accertamento per il triennio successivo. La cifra è stata finanziata con contribuzione pubblica. I lavori dovevano essere iniziati entro una certa data, ma in realtà nessuno di quelli finanziati per quest’importo è stato eseguito, quindi c’è una riallocazione delle somme di denaro per il prossimo piano triennale 2013-2015. Attualmente, quasi nessun impianto funziona come dovrebbe (...) Io stesso mi sono trovato in una situazione che mi ha lasciato letteralmente perplesso: in provincia di Caltanissetta, diversamente da quanto accade, che io sappia, in tutta Italia, gli scarichi provenienti dagli impianti di autolavaggio venivano autorizzati dal gestore unico, che agiva in forza di delega dell’ATO, come impianti con scarico assimilabili agli scarichi civili. A seguito di tale scoperta, intrapresi alcuni accertamenti sugli impianti di autolavaggio di Caltanissetta, hanno condotto al sequestro di 17 impianti. Non solo, quindi, le reti fognarie non funzionano perché l’impianto di depurazione non va, ma non c’è nessun controllo da parte né dei comuni, né dell’ARPA, né delle altre autorità, sui reflui scaricati nella rete fognaria. Ricollegandomi all’inizio dell’intervento, la situazione è di assoluta carenza da parte degli organi pubblici. Teniamo anche presente che ai sensi, come mi sembra, dell’articolo 152 del testo unico ambiente, degli specifici poteri sostitutivi di controllo sono in capo all’ATO e alle autorità regionali”.

Oltre al mal funzionamento delle reti fognarie, senza nessun adeguamento degli impianti di depurazione alla disciplina del decreto legislativo n. 152 del 2006, si registra un’assoluta mancanza di controllo di tutti gli scarichi industriali nelle fognature stesse.

E’ stato inoltre segnalato un procedimento a carico di dirigenti e amministratori di Caltacqua, configurandosi nei loro confronti un’ipotesi sia di danneggiamento ambientale, sia di inadempimento in pubbliche forniture. Si ritiene, infatti, che il malfunzionamento non sia una situazione occasionale, ma il frutto anche di una politica aziendale volta a privilegiare determinate attività economiche, evidentemente più redditizie, con lo svolgimento di tutta l’attività di depurazione, anziché sulla base di un piano bancabile e finanziabile da parte di istituti di credito, mediante l’utilizzo esclusivo a tempo debito delle contribuzioni pubbliche

Nel corso dell’audizione, il magistrato Luigi Lighissa ha dunque sottolineato gravi carenze nella manutenzione, progettazione e adeguamento di tutta la rete della depurazione. In base al piano operativo triennale per l’ATO di Caltanissetta, erano previste risorse finanziarie per 127.144.509 euro per l’esecuzione di vari impianti di adeguamento in materia di depurazione, da eseguire nel biennio 2006-2008, ma non sono stati realizzati e le relative risorse sono state riallocate per il successivo biennio attraverso sistemi. Sul punto sono in corso indagini, oggetto di segreto istruttorio.

2.4.4 Il SIN di Gela

Stato di attuazione

Introduzione

Il sito di interesse nazionale di Gela è stato perimetrato con decreto del Ministero dell'ambiente del 10 gennaio 2000 e ricade totalmente nel territorio del comune di Gela (CL), dichiarato "Area di elevato rischio di crisi ambientale" con delibera del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990 e, pertanto, è compreso nel "piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta", approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995.

L'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale è costituita dai territori dei comuni di Gela, Butera e Niscemi in Provincia di Caltanissetta, per un'estensione complessiva di circa 671 chilometri quadrati. L'area privata ricadente all'interno del perimetro del sito di interesse nazionale di Gela ha un'estensione complessiva di circa 4,7 chilometri quadrati, mentre le superfici a mare sono pari a circa 46 chilometri quadrati. All'interno del perimetro del Sito di interesse nazionale di Gela è possibile identificare sia aree di competenza di soggetti privati che di competenza pubblica.

Fenomeni di inquinamento e tipologia dei contaminanti

La contaminazione riscontrata nei suoli e nelle acque sotterranee si presenta molto varia. In molte aree interne alla Raffineria di Gela è stata rilevata la presenza di diverse famiglie di contaminanti, tra le quali le più diffuse sono le seguenti:

- nei suoli: idrocarburi $C \leq 12$, idrocarburi $C > 12$, IPA, mercurio, composti alifatici clorurati cancerogeni (in prevalenza 1,2-dicloroetano, cloruro di vinile), ammoniaca, benzene, etilbenzene, toluene, p-xilene, idrocarburi totali, PCB;
- nelle acque di falda: alluminio, vanadio, arsenico, boro, manganese, cadmio, piombo, piombo tetraetile, ferro, cobalto, solfati, crisene, nichel, IPA, BTEX, MTBE, PCB, p-xilene, o-xilene, idrocarburi totali (n-esano), cloruro di vinile, 1,2 dicloroetano, 1,1 dicloroetilene, tricloroetilene, toluene, cloroformio, esaclorobenzene, dibenzo (a,h)antracene, benzene, etilbenzene, stirene, toluene.

La genesi di tale inquinamento è sostanzialmente dovuta a:

- apporto di inquinamento veicolato dalla falda sottostante il polo petrolchimico in relazione al naturale deflusso idrogeologico della falda medesima verso il mare;
- scarico delle acque di processo e di raffreddamento delle produzioni del polo industriale;
- attività portuali;
- recapito in mare di reflui civili scarsamente o per nulla depurati;
- acque di dilavamento dei terreni agricoli.

Stato di attuazione degli interventi

Nel corso della conferenza istruttoria del 18 febbraio 2016 si è sintetizzato lo stato di attuazione degli interventi di caratterizzazione e bonifica per le aree comprese nel SIN (in percentuale rispetto all'estensione del SIN) di seguito riportato:

Terreni:

- aree a terra caratterizzate rispetto alla superficie del SIN: 99 per cento;
- aree a terra con progetto messa in sicurezza/bonifica approvato rispetto alla superficie del SIN: 11 per cento;
- aree con progetto di messa in sicurezza/bonifica approvato con decreto rispetto alla superficie del SIN: 8 per cento.

Acque di falda:

- aree a terra caratterizzate rispetto alla superficie del SIN: 99 per cento;
- aree a terra con progetto messa in sicurezza/bonifica approvato rispetto alla superficie del SIN: 54 per cento;
- aree con progetto di messa in sicurezza/bonifica approvato con decreto rispetto alla superficie del SIN: 54 per cento.

In merito allo stato di attuazione dei procedimenti di bonifica la conferenza di servizi istruttoria del 18 febbraio 2016 ha esaminato una serie di elaborati.

In particolare, per quanto riguarda i soggetti privati, sono stati esaminati:

- l'analisi di rischio dei terreni della Raffineria di Gela, oggetto di valutazione istruttoria da parte di ISPRA, ISS e ARPA Sicilia. Allo scopo di accelerare l'iter di valutazione di tale analisi di rischio, il Ministero dell'ambiente ha ritenuto opportuno assicurare, il 4 febbraio 2016, un incontro tecnico al quale hanno partecipato ISPRA, ISS, Raffineria di Gela, Regione siciliana, comune di Gela, ASP. Nel corso dell'incontro sono stati forniti alla Raffineria di Gela ulteriori chiarimenti sulle valutazioni istruttorie di ISPRA, ISS e ARPA. Raffineria di Gela si è impegnata a trasmettere, entro 90 giorni dalla data dell'incontro, una revisione dell'analisi di rischio che tenga conto delle osservazioni formulate da ISPRA, ISS e ARPA. Di tale impegno si è preso atto nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 18 febbraio 2016;
- la valutazione in merito all'efficienza idraulica ed efficacia idrochimica dei sistemi di contenimento delle acque sotterranee (monitoraggi 2014) contenente le risultanze delle campagne di monitoraggio delle acque sotterranee, condotte nel 2014, nelle aree dello stabilimento multisocietario di Gela (RaGe, Versalis, Syndial e Isaf), e le valutazioni in merito all'efficienza idraulica e l'efficacia idrochimica dei sistemi di emungimento realizzati nell'ambito del progetto di bonifica delle acque di falda, approvato con decreto nel 2004, nonché una valutazione delle performance dell'impianto di trattamento di acque di falda (TAF). La conferenza di servizi istruttoria ha chiesto alle società coinsediate di trasmettere un elaborato contenente le informazioni richieste nel corso della medesima conferenza di servizi e la proposta di intervento. La Raffineria di Gela, in riscontro a quanto formulato dalla conferenza di servizi istruttoria del 18 febbraio 2016, ha trasmesso alcuni documenti che sono stati discussi nel corso dell'incontro tecnico tenutosi presso il Ministero

dell'ambiente il 24 marzo 2016. Al termine del predetto incontro l'azienda si è impegnata a trasmettere un documento sulle misure di prevenzione attuate e quelle programmate e a concordare con l'ARPA Sicilia un sopralluogo per l'individuazione delle sorgenti primarie di contaminazione. L'azienda ha, poi, trasmesso lo studio "Approfondimento dell'idrochimica sotterranea della falda della Raffineria di Gela: modello concettuale e numerico per l'arsenico" (prot. Ministero dell'ambiente n. 8163 del 4 maggio 2016), sollecitato dall'ARPA nel corso della predetta conferenza di servizi istruttoria, e ha comunicato che a marzo 2016 è stata avviata la prima campagna di monitoraggio semestrale del 2016 in accordo al protocollo di monitoraggio approvato;

- il progetto operativo di bonifica suoli isola 10 e 14 trasmesso da Versalis (ex Polimeri Europa) è stato ritenuto approvabile poi dalla conferenza di servizi decisoria del 18 febbraio 2016 nel rispetto di una serie prescrizioni. La medesima conferenza di servizi decisoria ha chiesto alla Regione siciliana di esprimersi in merito alla verifica di assoggettabilità a VIA delle opere previste dal progetto ai fini del perfezionamento del decreto di approvazione. Sul progetto, con nota del 5374 del 22 marzo 16, la direzione generale salvaguardia e tutela delle acque del Ministero dell'ambiente, ha chiesto alla Regione siciliana di confermare quanto comunicato dall'azienda, ovvero che gli interventi non sono sottoposti a VIA. Si è in attesa di riscontro da parte della Regione.

Le analisi di rischio dei terreni delle aree Syndial e Isaf per le quali la conferenza di servizi ha chiesto alle aziende la descrizione delle misure di prevenzione adottate per impedire la diffusione della contaminazione e garantire l'assenza di rischi sanitari per i fruitori dell'area, una proposta di intervento e la rielaborazione dell'analisi di rischio sulla base delle prescrizioni formulate da ISPRA. Entro i successivi quindici giorni il Ministero dell'ambiente convocherà il tavolo tecnico con l'azienda e gli enti e istituti competenti finalizzato ad esaminare l'elaborato. La società Syndial, il 26 aprile 2016, ha trasmesso il documento (Ministero dell'ambiente – prot. 0007359/STA) "Progetto operativo di bonifica isola 9 ISAF-SIN Gela". Si è in attesa del documento relativo alle aree Syndial.

Una serie di elaborati relativi ad incidenti in aree ubicate sia all'interno che all'esterno del perimetro del SIN di competenza Enimed. Molte delle aree interessate dai progetti non sono ad oggi incluse nel SIN, pertanto gli elaborati sono stati esaminati nella predetta conferenza di servizi per mero spirito collaborativo, ma eventuali provvedimenti finali (approvazione degli elaborati) dovranno essere emanati dalla Regione siciliana, titolare del procedimento. Si osserva che la necessità di trasmettere la documentazione inerente interventi su aree non ricomprese nel perimetro del SIN unicamente alla Regione siciliana, titolare del procedimento, era stata rappresentata dal Ministero dell'ambiente già in sede di conferenza dei servizi a partire dal 2014.

Si evidenzia inoltre che, in merito ai procedimenti di bonifica relativi ad aree pubbliche e private, si sono tenuti e sono previsti incontri tecnici programmati al fine di accelerare l'iter amministrativo.

Decreti di approvazione dei progetti di bonifica

In merito alla predisposizione di decreti di approvazione di progetti di bonifica dei suoli e delle acque di falda di aree ricadenti nel SIN, la conferenza di servizi istruttoria del 18 febbraio 2016 ha

evidenziato che si è in attesa da parte della Regione siciliana della verifica di assoggettabilità a VIA degli interventi previsti in sette progetti di bonifica approvati in sede di conferenze di servizi per la stesura dei decreti di approvazione definitivi.

Ridefinizione del perimetro del SIN

La conferenza di servizi istruttoria del 24 giugno 14 aveva chiesto alla Regione siciliana di perfezionare l'istruttoria di cui all'articolo 36-*bis*, comma 3, della legge n. 134 del 2012 per la ridefinizione del perimetro del SIN includendo alcune aree di competenza Enimed SpA attualmente escluse e oggetto di numerosi incidenti:

- 60 chilometri di condotte;
- 80 postazioni "Aree Pozzo" di estrazione del greggio;
- centri Raccolta Olii.

Nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 18 febbraio 2016, la Regione siciliana ha ricordato che sta concludendo la proposta definitiva per la ridefinizione del perimetro del SIN e a breve la suddetta proposta sarà inviata al Ministero dell'ambiente.

L'ultima comunicazione in merito della Regione siciliana risale al marzo 2016 ed è relativa al verbale di incontro tecnico antecedente alla predetta conferenza di servizi.

Accordi di programma e risorse stanziare

In merito agli accordi di programma, la conferenza di servizi istruttoria del 18 febbraio 2016 ha evidenziato che:

- non sono stati sottoscritti accordi di programma per il SIN di Gela;
- in data 6 novembre 2014 è stato stipulato un protocollo di intesa tra Raffineria di Gela SpA (e altre società del Gruppo Eni) ed il Ministero dello sviluppo economico, la Regione siciliana, il comune di Gela, Confindustria Sicilia e le organizzazioni sindacali territoriali, nel quale Raffineria di Gela si è impegnata a rendere disponibili aree interne al petrolchimico, strutture ed *utilities*. Lo scopo è quello di favorire la realizzazione di progetti di terzi, che siano compatibili con gli obiettivi del protocollo stesso.

Le risorse stanziare dal Ministero dell'ambiente per il SIN di Gela, a valere sui fondi della legge n. 426 del 1998 e successivamente ripartiti con il decreto ministeriale n. 468 del 2001, sono pari a complessivi euro 20.511.294,42. A fronte della suddetta disponibilità finanziaria, pari ad euro 20.511.294,42, alla data del 31 dicembre 2014 risultano impegnati dalla Regione siciliana euro 15.161.772,13 e spesi euro 3.952.123,87.

Si precisa, al riguardo, che le risorse di cui sopra sono state gestite direttamente dal commissario delegato in regime di emergenza e dalla Regione siciliana in regime ordinario, senza necessità di stipulare accordi di programma quadro né accordi di programma.

Alla luce degli importi sopra indicati, in occasione della conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data 30 maggio 2014 e con successiva nota prot. n. 17053 del 24 giugno 2014, il Ministero dell'ambiente ha invitato la Regione siciliana a voler chiarire le motivazioni che hanno determinato il parziale e ritardato utilizzo delle risorse ministeriali confermando altresì l'attualità e la priorità degli interventi individuati per il SIN in parola e fornendo le necessarie garanzie sui tempi di realizzazione dei medesimi.

Con nota prot. n. 1538 del 11 settembre 2014 la Regione siciliana ha indicato quali cause dei ritardi nell'utilizzo delle risorse l'avvicendamento tra gli uffici regionali e la struttura commissariale a seguito della chiusura dello stato di emergenza nonché alcuni ricorsi amministrativi presso il TAR Lazio segnalando che, essendo ad oggi superate queste situazioni di criticità, è prevedibile la regolare ripresa dell'attuazione dei medesimi interventi.

Recentemente la Regione Siciliana ha trasmesso la "Scheda di rilevazione da parte delle regioni, dei commissari e delle provincie autonome" per l'anno 2015 (fase istruttoria conclusa).

Nella suddetta Scheda annuale, la Regione Siciliana ha:

- evidenziato che con nota prot. n. 639 del 12 maggio 2015 è stata chiesta la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 2854, ove sono allocate le risorse relative agli interventi di bonifica a titolarità pubblica e che al 31 dicembre 2015 la citata proroga non è stata ancora concessa, motivo per il quale non è stato possibile procedere all'appalto e relativo avanzamento della spesa dei suddetti interventi;
- assicurato che tutti gli interventi finanziati non hanno ricevuto finanziamenti da altre fonti;
- assicurato la congruità dei costi di tutti gli interventi indicati nella presente scheda in tutte le fasi procedurali;
- dichiarato che tutti gli interventi finanziati con le risorse Ministero dell'ambiente sono di competenza pubblica (e non in sostituzione e in danno dei soggetti responsabili).

2.4.5 Le indagini segnalate dalla procura di Gela

Le problematiche ambientali oggetto di indagine da parte della procura di Gela sono quasi esclusivamente riconducibili alla presenza del sito industriale, che è inserito fra i siti di interesse nazionale, ai fini delle bonifiche.

Come noto infatti, parte della piana di Gela e l'area marina antistante sono stati definiti, con decreto del Ministero dell'ambiente del 10 Gennaio 2000, area SIN. Nel territorio di Gela è presente infatti un importante polo industriale la cui attività ha comportato nel corso degli anni una progressiva contaminazione delle matrici ambientali, nelle quali sono stati rilevati livelli estremamente elevati di inquinanti chimici con caratteristiche di tossicità. In riferimento alla zona ricompresa nel perimetro dell'area industriale di Gela che fa capo alle società Raffineria di Gela SpA, Syndial SpA, Polimeri Europa e ISAF in liquidazione SpA, risultano essere stati presentati e approvati dal Ministero dell'ambiente i seguenti progetti di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati:

1. decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute emesso in data 6 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 30 dicembre 2004 con il n. 003314, con cui è stato approvato il "progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza della Vasca A zona 2" dell'area della vecchia discarica controllata della Raffineria di Gela SpA.";
2. decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, emesso in data 6 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 30 dicembre 2004 con il n. 003315, con cui è stato approvato il "progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dello stabilimento multisocietario di Gela" presentato dalla Raffineria di Gela SpA, articolato come segue:
 - progetto definitivo di bonifica delle acque di falda relativo all'impianto di trattamento acque di falda (TAF);
 - progetto definitivo di bonifica delle aree Syndial, progetto definitivo di bonifica delle aree ISAF, integrazione al progetto definitivo di bonifica delle acque di falda - sbarramento aree omogenee T e V, pozzi e diaframma;
3. decreto del Ministero dell'ambiente, emesso in data 4 agosto 2009 con prot. n. 8443/Q.d.V./di/B, con cui è stato approvato il "progetto definitivo di bonifica per la messa in sicurezza permanente della discarica fosfogessi", presentato da ISAF SpA in liquidazione di Gela;
4. decreto del Ministro dell'ambiente emesso in data 1° febbraio 2010 con prot. n. 8804/Q.d.V./M/DI/B, con cui è stato approvato il "Progetto operativo di bonifica dell'area nuova unità recupero zolfo 2", presentato da Raffineria di Gela SpA;
5. decreto del Ministro dell'ambiente emesso in data 1° febbraio 2010 con prot. n. 8805/Q.d.V./M/DI/B, con cui è stato approvato il "progetto operativo di bonifica dell'area *steam reforming*", presentato dalla Raffineria di Gela SpA;
6. decreto del Ministro dell'ambiente emesso in data 15 febbraio 2010 con prot. n. 8812/Q.d.V./M/di/B, con cui è stato approvato il "progetto operativo di bonifica dei suoli dell'area nuovi serbatoi S-111 e S-112", presentato dalla Raffineria di Gela S.

Nella relazione trasmessa alla Commissione, il procuratore, dottoressa Lucia Lotti, ha descritto le principali attività investigative con riferimento ai seguenti temi attinenti, appunto, alla bonifica del SIN:

- bonifica con misure di sicurezza della Vasca A zona;
- bonifica delle acque di falda dello stabilimento multi-societario di Gela;
- messa in sicurezza permanente della discarica di fosfogessi;
- bonifica dell'area Nuova Unità Recupero Zolfo 2;
- bonifica dell'area Steam Reforming;
- bonifica dei suoli dell'Area nuovi serbatoi S-111 e S-112.

2.4.5.1 Bonifica con misure di sicurezza della Vasca A zona

Con specifico riferimento alle indagini segnalate, il procuratore di Gela ha esercitato l'azione penale per i reati di omessa bonifica ex articolo 257 decreto legislativo n. 152 del 2006, discarica abusiva e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex articolo 437 del codice penale nei confronti degli amministratori delegati della Raffineria di Gela SpA e della responsabile dei linea processi geologici e ambientali di Eni Tecnologie SpA, nonché del responsabile dei servizi di project management SnamProgetti SpA

Sono stati contestati gravi fatti di inquinamento da sostanze pericolose classificate tossico-nocive (H7 - H14) causati da ritardi del tutto ingiustificati nell'esecuzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza della vasca A zona 2 dell'area della vecchia discarica controllata della Raffineria di Gela. L'attività di bonifica doveva infatti concludersi, secondo le indicazioni contenute nello stesso progetto, al più tardi nel 2009. Ad oggi i lavori sono ancora in corso e non è oggettivamente prevedibile la data di conclusione.

La dottoressa Lotti segnala che la ricostruzione dei fatti ha visto l'accorto di approfonditi accertamenti tecnici, condotti in contraddittorio con le persone sottoposte ad indagine ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale.

Indagini collegate hanno peraltro fatto emergere lo smaltimento illecito di rifiuti solidi e liquidi già contenuti nella vasca A zona 2 verso siti esterni o trattati illecitamente dall'impianto TAS della raffineria non autorizzato al trattamento di rifiuti. Si tratta, in particolare, dei fatti oggetto del procedimento n. 109/13, attualmente in fase di giudizio.

Nell'ambito di detto procedimento sono stati contestati, sempre all'amministratore delegato della società Raffineria di Gela SpA e ad altre figure operanti nella medesima società, i reati di traffico illecito organizzato di rifiuti ex articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione all'illecito smaltimento di ingenti quantitativi di rifiuti, tossici e nocivi, valutati in circa 456,6 tonnellate.

Inoltre è stato precisato che i processi di inquinamento - derivanti dalle sostanze collocate e non rimosse nella vasca A zona 2 - veicolati verso la falda a causa della non impermeabilità della stessa risultano non adeguatamente contenuti dall'azione di confinamento della barriera idraulica (pozzi di emungimento) e fisica (barriera bentonitica), poste a protezione della falda acquifera sottostante e del mare, realizzate a valle dell'area omogenea T e V della Raffineria di Gela SpA.

Le barriere, in altri termini, si sono rivelate in buona parte inefficaci alla luce degli accertamenti tecnici effettuati. Si evidenzia inoltre che, nonostante un investimento finanziario di particolare consistenza (22 milioni di euro, come da documenti ENI), non risulta mai entrato in funzione l'impianto Enisolvex (o Ensolvex), secondo il progetto iniziale (approvato) destinato a trattare i terreni fortemente contaminati (fase non pompabile), in quanto l'impianto, peraltro installato su area che non risulta essere stata oggetto di verifica ai fini di eventuali bonifiche, si è rivelato del tutto inidoneo al trattamento del materiale.

In epoca successiva agli accertamenti eseguiti dalla procura della Repubblica, la Raffineria di Gela SpA, ha richiesto due varianti progettuali al progetto approvato richiamando per le stesse presupposti d'urgenza, varianti approvate con i seguenti decreti:

1. decreto n. 959 del 30 novembre 2010: "Variante progettuale relativa alla gestione della FNP estratta dalla vasca - Progetto definitivo di bonifica della vasca A - zona 2";
2. decreto n. 134 del 30 aprile 2014: "Progetto definitivo di bonifica e messa in sicurezza della vasca A - zona 2" - variante alla bonifica dei suoli insaturi;

Al momento della trasmissione della nota era in corso l'esame istruttorio da parte del Ministero dell'ambiente di una ulteriore variante al progetto definitivo di bonifica relativamente ai suoli insaturi.

2.4.5.2 Bonifica delle acque di falda dello stabilimento multi-societario di Gela

Lo stato della falda risulta oggetto di esame nell'ambito del procedimento n.1921/2009 RGNR riguardante in particolare l'area del parco generale serbatoi (PGS) della Raffineria di Gela SpA.

A seguito di accertamenti tecnici preliminari, nell'ambito di tale procedimento, è stata avanzata richiesta di incidente probatorio con cui è stato richiesto, tra l'altro, di verificare la corretta gestione ed efficienza delle procedure di bonifica della falda acquifera di cui al decreto autorizzativo del 6 dicembre 2004, relativo all'approvazione del "progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dello stabilimento multisocietario di Gela, nonché l'effettivo funzionamento delle barriere idrauliche e fisiche poste a protezione dell'ambiente marino, funzionamento di cui già in parte sono stati riscontrati punti critici nell'ambito degli accertamenti di cui al punto precedente.

Come specificato nella nota citata, "le indagini hanno preso spunto da alcune risultanze che indicano come a tutt'oggi, in alcuni punti specifici della falda acquifera, si registrano livelli di contaminazione e spessore di surnatante non altrimenti compatibili con una efficiente attività di bonifica. Si ritiene di evidenziare come, per l'area del parco generale serbatoi e per la falda sottostante si pongano problemi di contenimento, anche verso l'area marina, degli inquinanti derivanti dalle contaminazioni storiche e da quelle (si ritiene) attuali del tutto analoghi a quelli riscontrati nell'area limitrofa delle vecchie discariche a seguito delle indagini sulla vasca A zona 2."

Lo stato di degrado in cui versa gran parte degli impianti della raffineria e la lacunosità, se non l'assenza, delle procedure di bonifica è testimoniato da un grave episodio di fuoriuscita di prodotto idrocarburico dalla condutture di un serbatoio situato nell'area del parco generale serbatoi.

2.4.5.3 Messa in sicurezza permanente della discarica di fosfogessi

E' stato notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari relativamente a fatti di inquinamento riguardanti la discarica fosfogessi, area oggetto di decreto ministeriale di approvazione del "progetto definitivo di bonifica per la messa in sicurezza permanente della discarica di fosfogessi". Anche nell'ambito di detto procedimento sono state elevate le contestazioni per i reati di omessa bonifica, discarica abusiva e danneggiamento aggravato.

In sintesi, si è in questo caso riscontrato che, nel corso delle attività di messa in sicurezza permanente della discarica, si è prodotta una dispersione di percolato fortemente acido dall'area confinata dalla barriera bentonitica e lo spandimento dello stesso in aree esterne alla discarica, integre da contaminazioni, non soggette ad attività di messa in sicurezza. Il percolato risulta sfuggito all'azione di contenimento delle strutture perimetrali della discarica per una serie di concause, descritte nella citata nota trasmessa alla Commissione, ed in particolare:

- a) il ritardo di circa cinque mesi rispetto al cronoprogramma stilato da ISAF, nelle attività di copertura della discarica;
- b) le precipitazioni piovose, registrate nell'area di Gela in quel periodo, che si sono infiltrate nel corpo della discarica facendo innalzare notevolmente il livello idraulico della stessa ben oltre il livello della barriera di contenimento;
- c) il ritardo accumulato, rispetto al cronoprogramma stilato da ISAF, nella realizzazione dell'impianto ITRAP, destinato al trattamento del percolato;
- d) la non corretta e tempestiva gestione dell'attività di emungimento dei pozzi e/o di avviamento a trattamento/smaltimento del percolato della discarica, nonché delle acque entrate in contatto con i fosfogessi. Tale attività, prescritta anche dal Ministero dell'ambiente con il decreto autorizzativo notificato all'ISAF il 30 dicembre 2009, era espressamente finalizzata al controllo del battente idraulico ed all'ottenimento di un gradiente idraulico quanto meno nullo rispetto al livello della falda esterna, a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori della MISP e del completamento o meno dell'impianto di trattamento del percolato ITRAP, anche mediante il ricorso al conferimento ad impianti esterni;
- e) l'esaurimento della capacità ricettiva dei bacini 1 e 2 della ex vasca n. 4, nei quali era stato inviato il percolato emunto, tanto che le pompe, che a quel momento attrezzavano i pozzi, erano state spente. E' risultato, peraltro, che su un totale di cinquantacinque pozzi di emungimento, solo sei pozzi disponevano di pompe attivabili, nonostante il livello della falda, rilevato a campione nei pozzi ispezionati, superasse di oltre un metro il bordo superiore della barriera bentonitica.

2.4.5.4 Bonifica dell'area nuova unità recupero zolfo 2

A quanto consta tale progetto è stato presentato dalla Raffineria di Gela SpA in data 29 maggio 2008 ed approvato dal Ministero dell'ambiente con decreto del 1° febbraio 2010.

L'iter realizzativo del progetto ha visto interessata la sola area A, per la quale è stato rilasciato da parte della provincia regionale di Caltanissetta il certificato di avvenuta realizzazione lavori. I lavori inerenti l'area B sono iniziati in data 28 aprile 2014 (nota RAGE/AD/DIGE/277/T) e sono ancora in corso. Il progetto di bonifica risulta non risulta dunque completato.

2.4.5.5. Bonifica dell'area steam reforming

Per quanto emerso da accertamenti svolti, Raffineria di Gela SpA, in data 23 ottobre 2007 ha presentato un piano di caratterizzazione dell'area e successivamente, in data 27 giugno 2008, un

progetto di bonifica approvato dal Ministero dell'ambiente con decreto ministeriale n.8805 del 1 febbraio 2010.

In data 19 settembre 2014, con nota prot. n. RAGE/AD/535/T, Raffineria di Gela SpA ha comunicato al Ministero dell'ambiente che non procederà più alla realizzazione dell'impianto *steam reforming* e che comunque, nel rispetto degli impegni presi con le pubbliche amministrazioni, procederà alla bonifica dell'area.

Il Ministero dell'ambiente, con nota n. 2075 del 15 ottobre 2014, ha rimarcato all'azienda come, nonostante il progetto di bonifica fosse stato rilasciato con decreto d'urgenza, non risultasse al momento avviata alcuna attività di bonifica.

2.4.5.6 Bonifica dei suoli dell'area nuovi serbatoi S-111 e S-112

Il decreto autorizzativo è stato emesso dal Ministero dell'ambiente in data 15 febbraio 2010. La Raffineria di Gela SpA, con nota n. RAGE/AD/504/T del 4 settembre 2014, ha comunicato all'ARPA di Caltanissetta e al Ministero dell'ambiente i risultati del collaudo fondo/parete scavo lotto 2 area S111. Tali risultanze analitiche sono ancora in attesa di essere validate dalla struttura ARPA di Caltanissetta, così come previsto dal progetto di bonifica approvato.

La dottoressa Lucia Lotti, procuratore di Gela, in sede di audizione ha precisato quanto segue in merito all'utilizzo del *pet coke*: “Il greggio estratto dalla Piana, come dicevo, è un greggio pesante, che ha un alto contenuto di zolfo e produce molti residui. Ovviamente, anche i greggi che venivano da fuori, date le caratteristiche dell'impianto, producevano questi residui molto consistenti, il cosiddetto *pet coke*, ossia *petroleum coke*, ad alto contenuto di sostanze tossiche, in particolare di zolfo. Il *pet coke* è un rifiuto sostanzialmente di questa produzione, ma è stato trasformato da rifiuto a materia prima seconda. Poiché la struttura dello stabilimento consente di lavorare quel tipo di materia, quel tipo di materiale, quel tipo di residuo, non lo possiamo chiamare rifiuto, perché in realtà è anche un vero e proprio obiettivo della produzione. (...) Erano autorizzati a utilizzare il *pet coke* come combustibile nella centrale termoelettrica. La centrale termoelettrica, quindi, ha prodotto nel corso degli anni un notevole quantitativo di energia. Si trattava di un'attività molto importante. Qui c'è un aspetto che può essere interessante per la Commissione. Il problema ambientale nasce in gran parte dall'utilizzo del *pet coke* come combustibile nella centrale termoelettrica. Il problema era che nelle autorizzazioni precedenti, con le quali venivano autorizzate le varie attività industriali e anche regolamentate le emissioni in atmosfera, la centrale termoelettrica era considerata come un normale camino. (...) Pertanto, le emissioni della centrale termoelettrica erano sostanzialmente inglobate nella cosiddetta bolla di raffineria, ossia in una quota globale consentita di emissioni, senza che si distinguesse come attività produttiva autonoma quella della centrale termoelettrica. In realtà, la centrale termoelettrica aveva una sua gestione, un suo programma di esercizio e, ovviamente, dei propri utili.”

In sede di rilascio dell'AIA per la centrale termoelettrica sono state indicate numerose prescrizioni. In particolare, per ciò che riguarda il *pet coke* già stoccato e derivato dall'attività di raffineria, lo

stesso verrà bruciato come combustibile per la centrale termoelettrica, fino ad esaurimento delle scorte, secondo quanto prescritto dalla nuova aia che ha fissato dei limiti molto più bassi.

In conclusione si rileva che numerosi procedimenti penali sono stati segnalati in relazione alla attività della società Raffineria di Gela SpA, nonché procedimenti aventi ad oggetto violazioni ambientali presso la discarica di Timpazzo. Tali procedimenti analiticamente indicati nel citato documento trasmesso alla Commissione (doc n. 308/1).

Merita di essere segnalato che la procura della Repubblica di Gela è intervenuta in una serie di procedimenti instaurati davanti al tribunale civile di Gela ex articolo 696 bis del codice di procedura penale da genitori di minori affetti da malformazioni, finalizzati ad accertamenti tecnici preventivi aventi ad oggetto l'identificazione delle possibili cause delle malformazioni ed in particolare la riconducibilità alla alterazione delle matrici ambientali del territorio per effetto delle contaminazioni provenienti dalle attività della raffineria.

SICILIA ORIENTALE: PROVINCE REGIONALI DI ENNA, MESSINA, CATANIA, SIRACUSA E RAGUSA

2.5 PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

2.5.1 Attività svolte dalla Commissione

Sulla base della documentazione acquisita dalla Commissione, nonché in esito alle audizioni del prefetto di Enna, Fernando Guida, e del vicario del questore di Enna, Rosa Maria Iraci, e dei sostituti procuratori di Enna Fabio Scavone e Augusto Francesco Rio, svolte durante la missione in Sicilia del 10 al 13 marzo 2015, si rileva come le principali criticità della provincia che hanno determinato l'avvio di procedimenti penali riguardino:

- la discarica di Cozzo Vuturo;
- il sito minerario di Pasquasia;
- l'ATO Enna Euno;
- le cosiddette «discariche comunali».

Si procederà dunque ad esaminare specificatamente le suddette questioni. Preliminarmente giova rilevare un'ulteriore problematica di carattere generale, comune alla maggior parte dei territori della Regione, e cioè la presenza di numerose discariche abusive, a volte di dimensioni rilevanti.

In merito, si riporta quanto rilevato dal prefetto nel documento trasmesso alla Commissione (doc n. 226/2): “Ciò denota, non solo un carente o pressoché inesistente senso civico dei cittadini e degli imprenditori edili ma, al contempo, una carente vigilanza da parte delle polizie locali e degli altri soggetti deputati al controllo del territorio, specialmente nelle aree extraurbane, lungo i tratti viari di transito secondario e delle relative pertinenze, presso le quali si rinvergono le citate discariche. Tali

condotte sono certamente agevolate dall'assenza di una adeguata politica di pianificazione volta alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti in tutte le sue fasi (dalla produzione al recupero ed allo smaltimento) tanto a livello regionale quanto comunale. Nella maggioranza dei comuni mancano, infatti, i centri comunali di raccolta, ed il gestore dell'ATO, la società EnnaEuno - stante la cronica situazione debitoria dei comuni - non ha operato incisivamente per realizzare la raccolta differenziata dei rifiuti considerato che, nel territorio provinciale, si attesta su percentuali complessivamente inferiori al 10 per cento.”


2.5.2 Gestione del ciclo dei rifiuti

La produzione di rifiuti urbani nella provincia di Enna nel 2013 è stata pari a 62.697 tonnellate con una raccolta differenziata di 3.831 tonnellate. Negli ultimi cinque anni, si è rilevata una leggera riduzione della produzione di rifiuti urbani, ed un aumento della raccolta differenziata che è passata dal 1,73 per cento del 2010 al 6,11 per cento del 2014 (cfr. fig. 10.1).

I dati a scala comunale mostrano una situazione molto eterogenea per quanto riguarda la raccolta differenziata. Solo i comuni di Calascibetta e Regalbuto hanno raggiunto valori superiori al 20 per cento la maggior parte degli altri è ancora sotto al 10 per cento.


La composizione merceologica della raccolta differenziata (cfr. figura 10.2) indica che la frazione organica viene intercettata per il 44 per cento, seguita dalla carta con il 24 per cento, dal vetro con il 11 per cento e dalla plastica con il 7 per cento.

Figura 10.1.> Trend della produzione totale e della raccolta differenziata dal 2010 al 2014



Fonte dati: BD Ispra 2015

Figura10.2>Composizione merceologica della raccolta differenziata a scala provinciale, anno 2014



Fonte dati: BD Ispra 2015

(Doc. 226/2)

L'unica discarica autorizzata nella provincia di Enna è quella ubicata nella contrada Cozzo Vuturo in agro di Enna, gestita dall'ATO rifiuti EnnaEuno, attualmente esaurita e soggetta alla gestione post operativa dalla fine dell'anno 2012.

Durante l'esercizio sono state trasmesse all'autorità giudiziaria competente diverse notizie di reato per la mancata ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'autorizzazione e per sversamenti di percolato nel reticolo idrografico a valle.

Nel comune di Enna è inoltre operativo un impianto di compostaggio a gestione pubblica autorizzato per il recupero di 10.970 tonnellate/anno di rifiuti organici da raccolta differenziata e di fanghi.

Numerose sono le discariche chiuse e/o esaurite da diversi anni, presenti nei territori di ciascun comune della provincia, a volte anche in numero di due per comune e per la quasi totalità autorizzate in regime di emergenza dai sindaci dei comuni territorialmente competenti. I controlli eseguiti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2003 sono iniziati nell'anno 2009 e sono stati finalizzati a prescrivere ai comuni la realizzazione dei piezometri al fine di verificare l'eventuale contaminazione delle acque sotterranee da parte del percolato prodotto dalle discariche.

Tra le criticità ambientali presenti nel territorio provinciale si segnala la miniera di Pasquasia, nel comune di Enna, in funzione dal 1959 al 1992, gestita da diverse società, ultima delle quali Italkali, società italiana sali alcalini, SpA. con sede a Palermo. Il suddetto sito estrattivo ha funzionato a fasi alterne sino al mese di agosto 1992, periodo in cui l'attività produttiva è stata sospesa a seguito dell'occupazione da parte delle maestranze per non più riprendere.

All'interno del sito minerario, nel corso del 1986 venne inoltre avviata, in collaborazione con l'Italkali SpA, un'attività di sperimentazione svolta dall'Enea. Le predette attività, come precisa l'Enea, furono condotte senza l'utilizzo di alcun materiale radioattivo e svolte fino al marzo 1987. Nel 1997, la procura della Repubblica di Enna avviò, altresì, un'inchiesta ai sensi dell'articolo 499

del codice penale per la distruzione materiale nella miniera estrattiva, incriminando anche amministratori e funzionari pubblici, mentre la procura della Repubblica direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta aprì un fascicolo conoscitivo sull'eventuale presenza di scorie radioattive all'interno del sito, disponendo appositi sopralluoghi e prelievi di materiali organici e inorganici.

Nel 2006 e nel 2012 furono inoltre eseguiti controlli in relazione alla presenza di sostanze radioattive nel sito ma all'esito dei quali non furono rilevati in aria ratei di radiazioni ionizzanti. Analoga verifica fu condotta nell'acqua superficiale della diga Morello, in territorio del comune di Villarosa (En), a valle del sito, ove non è stata riscontrata la presenza di emissioni radioattive.

Le uniche emissioni riscontrate derivano, infatti, dall'isotopo 40 del potassio, la cui radioattività è di origine naturale e deriva dalla normale composizione isotopica del medesimo presente in natura e dall'isotopo 137 del Cesio, in concentrazione superiore alla minima attività rilevabile, solamente nei due campioni prelevati in suoli compatti, esposti alle precipitazioni atmosferiche, non soggette a manipolazioni dal periodo in cui l'attività mineraria venne sospesa.

Ai sensi dell'ordinanza del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 1069 del 28 novembre 2002, tutte le competenze in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti sono state trasferite alle società d'ambito costituite. In attuazione della predetta ordinanza, nella provincia di Enna, fu costituita la società di ambito EnnaEuno SpA, società a totale partecipazione pubblica (90 per cento comuni e 10 per cento provincia), per la gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale denominato EN1, cui sono state trasferite tutte le competenze di tutti i comuni della provincia in materia di rifiuti dal 2004. Per lo svolgimento delle attività, la predetta società d'ambito, con delibera, individuò la società Sicilia Ambiente SpA - società anch'essa a totale partecipazione pubblica - quale soggetto cui affidare la gestione integrata dei rifiuti.

Successivamente, a seguito di problemi societari la società Sicilia Ambiente SpA è stata posta in liquidazione ed il servizio è stato dato in concessione alla società EnnaEuno. Entrambe le società, stante la natura sostanzialmente pubblica delle stesse, non sono state sottoposte alla verifica antimafia ai sensi di quanto disposto dall'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

In merito alla scarica di Cozzo Vuturo, il prefetto di Enna, Fernando Guida, in occasione della missione che la Commissione parlamentare di inchiesta ha effettuato a Catania dal 10 al 13 marzo 2015, ha dichiarato: “Inizierei da un evento avvenuto il 22 gennaio, quando è stata notificata la conclusione delle indagini preliminari a tre funzionari dell'ATO rifiuti di Enna, per l'indagine che voi conoscete, che fu avviata nel 2009 a seguito di una denuncia dell'ARPA di Enna per alcuni eventi di inquinamento delle falde acquifere e dei terreni soprastanti, a seguito di uno sversamento di percolato nelle vasche B1 e B2 della discarica di Cozzo Vuturo. (...) Naturalmente, siccome, come dicevo in apertura, proprio alcune settimane fa la procura di Enna ha notificato quegli avvisi di fine delle indagini preliminari a tre funzionari dell'ATO rifiuti, io ne ho informato il presidente Crocetta, cercando di fargli capire che io sto cercando di aiutarli nell'individuare delle discariche pubbliche, però, per completezza di informazione, occorre tenere presente che proprio in questi giorni è emerso questo ulteriore problema. Inoltre, proprio in vista di questa audizione, io ho chiesto alla procura della Repubblica e all'Arma dei carabinieri di sapere gli esiti della denuncia, che, come dicevo, fu fatta nel 2009 all'ARPA. Infatti, proprio qualche giorno fa mi hanno dato questa notizia,

che in teoria è ancora riservata. (...) C'è un'ulteriore novità. Ho voluto vederci chiaro, perché l'ARPA, che nel 2009 aveva fatto la denuncia, a gennaio del 2015, invece, a seguito di accertamenti fatti il 9 dicembre sul percolato, ha ritenuto che non ci siano più pericoli, perché il percolato si è molto diluito, in quanto l'attività svolta dall'ATO rifiuti e dal comune di Enna nello smaltire continuamente il percolato ha fatto sì che le concentrazioni siano diminuite molto. Pertanto, loro ritengono – glielo ho fatto ripetere e l'abbiamo messo a verbale nella riunione svolta stamattina in prefettura – che non ci sarebbero più rischi nemmeno se si dovesse riaprire la discarica B1, però a condizione che venga fatta la copertura della vasca B2. Infatti, siccome la vasca B2 è ubicata da un punto di vista altimetrico più in alto rispetto alla vasca B1, occorrerebbe prima procedere alla messa in sicurezza della vasca B2 e poi a quella della vasca B1. Questo mi interessava per dare indicazioni al presidente Crocetta e ancor più per il fatto che, come sapete, entro circa un anno dovrebbe essere avviato l'ampliamento della discarica B2, che la Regione ha finanziato per 15 milioni di euro. Siccome quella è considerata tra le poche speranze della Sicilia dei prossimi anni, volevo capire se vi era la possibilità di utilizzare ancora la discarica di Cozzo Vuturo oppure se vi era un inquinamento tale che ci rendeva impossibile anche la realizzazione di quest'opera.”

2.5.3 Gli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore

2.5.3.1 La discarica di Cozzo Vuturo

La discarica ubicata nella contrada Cozzo Vuturo in agro di Enna, gestita dall'ATO rifiuti Enna Uno, è l'unica discarica della provincia soggetta ad AIA, ma risulta esaurita e soggetta alla gestione *post* operativa dalla fine dell'anno 2012. Le indagini relative a tale sito sono state avviate nel 2009 a seguito di una denuncia dell'ARPA di Enna per alcuni eventi di inquinamento delle falde acquifere e dei terreni soprastanti, a seguito di uno sversamento di percolato nelle vasche B1 e B2 della discarica in esame.

La predetta agenzia ha infatti trasmesso all'autorità giudiziaria diverse notizie di reato per la mancata ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'autorizzazione e per sversamenti di percolato nel reticolo idrografico a valle. Il prefetto, Fernando Guida, ha riferito in sede di audizione che tale indagine si è recentemente conclusa con la notifica, in data 22 gennaio 2015, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di tre funzionari dell'ATO Rifiuti.

Il prefetto ha riferito inoltre: “Ho voluto vederci chiaro, perché l'ARPA, che nel 2009 aveva fatto la denuncia, a gennaio del 2015, invece, a seguito di accertamenti fatti il 9 dicembre sul percolato, ha ritenuto che non ci siano più pericoli, perché il percolato si è molto diluito, in quanto l'attività svolta dall'ATO rifiuti e dal comune di Enna nello smaltire continuamente il percolato ha fatto sì che le concentrazioni siano diminuite molto. Pertanto, loro ritengono – glielo ho fatto ripetere e l'abbiamo messo a verbale nella riunione svolta stamattina in prefettura – che non ci sarebbero più rischi nemmeno se si dovesse riaprire la discarica B1, però a condizione che venga fatta la copertura della vasca B2. Infatti, siccome la vasca B2 è ubicata da un punto di vista altimetrico più in alto

rispetto alla vasca B1, occorrerebbe prima procedere alla messa in sicurezza della vasca B2 e poi a quella della vasca B1. Questo mi interessava per dare indicazioni al presidente Crocetta e ancor più per il fatto che, come sapete, entro circa un anno dovrebbe essere avviato l'ampliamento della discarica B2, che la Regione ha finanziato per 15 milioni di euro. Siccome quella è considerata tra le poche speranze della Sicilia dei prossimi anni, volevo capire se vi era la possibilità di utilizzare ancora la discarica di Cozzo Vuturo oppure se vi era un inquinamento tale che ci rendeva impossibile anche la realizzazione di quest'opera. Anche lì sono avvenuti fatti strani, come voi saprete. Nel mese di novembre del 2014 si era praticamente già arrivati all'aggiudicazione definitiva. In seguito è stato sostituito il RUP e sono quattro mesi che quella gara non va più avanti. È difficile capire da cosa siano originate queste cose. Ho cercato di comprendere se questo era un sintomo del fatto che la Regione non voleva più andare avanti per problemi di questo genere oppure se non c'era una connessione. Queste, in estrema sintesi, sono le ultime notizie di questi giorni”.

2.5.3.2 Il sito minerario di Pasquasia

La miniera di Pasquasia, sita nel territorio del comune di Enna, in funzione dal 1959 al 1992, è stata gestita da diverse società, ultima delle quali Italkali Società italiana Sali Alcalini SpA. con sede in Palermo. Il sito estrattivo ha funzionato a fasi alterne sino al mese di agosto 1992, periodo in cui l'attività produttiva è stata sospesa a seguito dell'occupazione da parte delle maestranze per non più riprendere.

All'interno del sito minerario, nel corso del 1986 venne inoltre avviata, in collaborazione con l'Italkali SpA, un'attività di sperimentazione svolta dall'Enea.

In merito alle passate vicende, innescate dalle provalazioni di un collaboratore di giustizia, su un presunto utilizzo risalente della ex miniera di Pasquasia, quale possibile sito di stoccaggio di rifiuti radioattivi, il sostituto procuratore di Enna, Augusto Francesco Rio, audito l'11 marzo 2015 dalla Commissione ha dichiarato che “non sono state acquisite, nel corso delle attività di indagine, notizie o spunti di interesse investigativo. Le stesse vicende sono state, negli anni passati, oggetto di attività di indagine della direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Caltanissetta, rimaste prive di obiettivi riscontri (...) Si è detto sempre che dentro Pasquasia vi fossero delle scorie nucleari all'interno della galleria dell'Enea scavata a metà degli anni '80, ma ciò non è stato mai verificato anche perché questa galleria è chiusa con un tappo in cemento e si inoltra nella viscere della terra.”

In merito a tali vicende, la prefettura di Enna, nel documento trasmesso alla Commissione (doc n.226/2) ha rilevato: “Le uniche emissioni riscontrate derivano, infatti, dall'isotopo 40 del potassio, la cui radioattività è di origine naturale e deriva dalla normale composizione isotopica del medesimo presente in natura e dall'isotopo 137 del Cesio, in concentrazione superiore alla minima attività rilevabile, solamente nei due campioni prelevati in suoli compatti, esposti alle precipitazioni atmosferiche, non soggette a manipolazioni dal periodo in cui l'attività mineraria venne sospesa. Verosimilmente, come riferito dall'Arpa, la presenza di quest'ultimo isotopo sarebbe riconducibile a deposizione di ricadute atmosferiche di particolato originato da eventi di *fall-out* remoti nello spazio

e nel tempo, es. Chernobyl. Per completezza giova precisare che nella miniera risulterebbero presenti sorgenti radioattive dichiarate, costituite da cesio 137, utilizzate nel monitoraggio dei flussi di minerale, nonché nell'impianto di pesatura automatica e comunque utilizzate nel ciclo produttivo dell'attività estrattiva. Tali sorgenti sono state parzialmente rimosse e smaltite secondo la normativa vigente. Sono, infatti, ancora presenti nel sottosuolo della miniera altre due sorgenti di Cesio 137, non ancora rimosse a causa dell'inaccessibilità del sottosuolo”.

Dopo la dismissione dall'Italkali, il sito di Pasquasia è stata oggetto di un annoso contenzioso fra l'Italkali stessa, proprietaria dell'impianto, e l'ente minerario siciliano, che poi è stato assorbito dall'assessorato all'industria. Sulla pendenza di questo contenzioso, e dunque il palleggio di responsabilità tra Italkali e ente minerario siciliano, riferisce il sostituto procuratore: “ha determinato un abbandono sul suolo a partire da metà degli anni '90 di ingentissime quantità di amianto. La custodia del sito venne affidata alla Resize, altra società della nostra Regione, però con risultati veramente insignificanti, atteso che più volte ci si introduceva all'interno del recinto di Pasquasia e operava dei sabotaggi, come quando furono manomessi contenitori di olio dielettrico, per cui è stato necessario effettuare la bonifica.”

Invero, con riferimento ai procedimenti attualmente in corso sul sito, la procura di Enna ha riferito, nel documento trasmesso alla commissione (doc n.173/1) di aver iscritto il procedimento penale n. 387/2011 RGNR, riguardante attività illecite connesse alla gestione della ex miniera di sali potassici Pasquasia, sita nel territorio di Enna, da diversi anni in grave stato di abbandono e di degrado. Si è proceduto, in particolare, nei confronti di Lombardo Raffaele, quale presidente *pro tempore* della Regione siciliana e commissario delegato in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, di Russo Pietro Carmelo e di Marino Giosuè, assessori regionali *pro tempore* dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, nonché di La Rosa Pasquale, consegnatario del sito minerario dimesso, persone sottoposte ad indagini in ordine ai reati di cui agli articoli 256, commi 1, lettere a) e b), 2 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, 424 e 61, comma 9, del codice penale

Secondo le prospettazioni degli inquirenti, tali reati sarebbero stati commessi “dal 15 gennaio 2010 e successivamente, per avere, nell'ambito delle rispettive funzioni, concorso a determinare il deposito incontrollato di ingenti quantitativi di materiali contenenti amianto, stimato in oltre 910.000 tonnellate, da cui sono composte le strutture di grandi capannoni industriali in disfacimento della predetta ex miniera, oltre a 15.000 tonnellate di terreno contaminato, nonché di altri rifiuti pericolosi ed a cagionare il conseguente disastro ambientale del sito, con pericolo di inquinamento atmosferico per il pericolo di dispersione di fibre di amianto e di contaminazione dei suoli e di inquinamento delle acque di superficie e delle falde” (doc 173/1 cit.).

Con decreto emesso in via di urgenza il 14 marzo 2011, nella fase delle indagini preliminari, è stato disposto il sequestro preventivo dell'intero ex sito minerario, con tutte le sue pertinenze. Il provvedimento è stato convalidato dal Gip presso il tribunale di Enna, con decreto del 30 marzo 2011. Dopo il sequestro delle aree della ex miniera, sono state assunte dal soggetto attuatore nominato dall'ufficio del commissario delegato per l'emergenza bonifiche presso la Regione siciliana varie e concrete iniziative volte alla bonifica del sito e in particolare alla eliminazione dei pericoli di inquinamento atmosferico e dei suoli e di danni ambientali in genere, nonché i pericoli connessi alla tutela della salute pubblica e dei pochi lavoratori presenti nel sito.

Nella relazione inviata dalla procura della Repubblica di Enna si afferma che “In particolare, sono state poste in essere varie attività di controllo e di monitoraggio delle strutture e dei depositi di materiali in amianto e della radioattività su matrici ambientali, mediante operazioni di rilevamento e analisi di campioni prelevati dall’ARPA. Con relazione del 19 ottobre 2012, la predetta agenzia è pervenuta alle conclusioni che non esiste, nella superficie della miniera dismessa e nelle sue pertinenze, contaminazione da radioisotopi gamma emittenti non naturali, che il cemento amianto presente nelle strutture, o abbandonato nel terreno, allo stato, non disperdeva in aria fibre di amianto in quantità superiore al limite consentito e che il percolato prodotto dai rifiuti stoccati non emetteva sostanze contaminanti oltre i limiti di legge. (...) Dopo il sequestro del sito, sono state avviate, dall’amministrazione regionale, le operazioni di bonifica del suolo, recentemente contaminato dal versamento, ad opera di ignoti, di un notevole quantitativo di olio dielettrico contenuto in alcuni grandi generatori in disuso, nonché le complesse operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’intero sito abbandonato, a conclusione di un iter amministrativo e burocratico, abbastanza lungo ed accidentato, avviato diversi anni prima”.³⁹

Le indagini preliminari si sono quindi concluse con avviso ex articolo 415-*bis* del codice di procedura penale alle persone indagate e le loro posizioni sono al vaglio della procura. In seguito, con ordinanza commissariale n. 351 del 29 giugno 2012, è stato approvato il bando di gara per la realizzazione dei lavori relativi agli interventi richiesti, per l’importo complessivo di euro 17.066.293, oltre oneri di sicurezza e IVA, aggiudicati in via definitiva, alla costituita ATI I Emme SpA, Water & Soil Remedation Srl, Levata Curtatone, Zenit Consorzio Stabile, che hanno dato concreto inizio ai lavori di bonifica, mediante messa in sicurezza, trasporto e conferimento dei rifiuti in cemento amianto presso un sito autorizzato.

Per tali operazioni, particolarmente impegnative, era prevista la durata di due anni.

La procura ha riferito dunque che “venute meno le esigenze cautelari poste a base delle misura del sequestro preventivo ed al fine di consentire le operazioni di bonifica, con provvedimento del 29 Luglio 2013, in accoglimento dell’istanza presentata dall’assessorato regionale dell’energia, ha disposto la revoca del sequestro preventivo del sito minerario dismesso con tutte le sue pertinenze e ne ha ordinato la restituzione in favore dell’istante, Marco Lupo, quale direttore generale dell’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità dipartimento dell’acqua e dei rifiuti”.

Tuttavia, “durante la fase delle indagini di questa procura, la direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Caltanissetta, ha avviato un autonomo filone di indagini, per reati di sua competenza, venuti alla luce nel corso delle operazioni di bonifica del sito affidate alla predetta società IEmme ed ha disposto, in data 26 marzo 2014, un nuovo sequestro delle aree del sito minerario di Pasquasia, ravvisando, a carico di pubblici amministratori e di privati, i reati di traffico illecito di rifiuti, anche tossici e nocivi, associazione per delinquere finalizzata alla frode in pubbliche forniture e vari reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica. Il procedimento risulta pendente nella fase delle indagini preliminari.”

In merito a tale ultimo filone di indagini, il sostituto procuratore ha riferito in sede di audizione che “la vicenda Pasquasia non è ancora terminata, perché, dopo che si è assistito a un lungo palleggio

³⁹ Doc n.173/1

fra i vari enti tra cui Sviluppo Italia circa la progettazione esecutiva della messa in sicurezza di emergenza, adesso si erano stanziati circa 40 milioni di euro per questo adempimento ma, a seguito di indagini della DDA di Caltanissetta, è stato accertato anche all'interno dell'operazione di messa in sicurezza un vero e proprio traffico di rifiuti che ha portato al sequestro della miniera di Pasquasia e quindi alla fine delle operazioni di bonifica. (...) È stato accertato che nell'ambito di questa operazione di MISE vi era un altro traffico di rifiuti (sembra veramente paradossale) da parte di chi doveva bonificare e quindi si è proceduto al sequestro”.

E' doveroso dare conto del documento 4384, costituito dalla nota trasmessa da Pier Carmelo Russo alla Commissione a seguito dell'audizione dell'11 marzo 2015 dei magistrati della Procura di Enna, con particolare riferimento al passaggio dell'audizione in cui il magistrato ha affermato che tutti gli indagati si starebbero difendendo "dichiarando che non avevano fondi e quindi non potevano intervenire in maniera proficua su quel sito".

Si riporta di seguito parte della nota summenzionata:

"INCOMPETENZA ASSOLUTA

La bonifica dei siti inquinati da amianto in Sicilia è stato oggetto, sin dal 1999 (OPCM 31 maggio 1999, n. 2983), di Ordinanze di Protezione civile, adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In presenza di un'Ordinanza siffatta – all'epoca dei fatti contestati era in vigore l'OPCM n. 3852/2010 – al soggetto ordinariamente titolare della responsabilità dell'intervento subentra il Commissario delegato, nominato con la stessa Ordinanza nonché, per le attività di esecuzione, il soggetto attuatore, nominato dal Commissario o direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tali conclusioni sono suffragate, tra l'altro, dalle dichiarazioni rese alla Commissione presieduta dalla S.S., dal Procuratore generale della Corte dei Conti, dott. Aloisio, nel corso dell'audizione del 13 marzo 2015, relativamente alla discarica di Bellolampo, per la quale esisteva analoga Ordinanza; e, altresì, dalla Giurisprudenza costituzionale, civile, penale, contabile, nonché dall'Avvocatura generale dello Stato, con pronunce tutte puntualmente segnalate dallo scrivente nelle proprie difese.

Tutti tali elementi costituiscono l'asse portante delle difese dello scrivente, le quali dunque divergono del tutto dai contenuti delle dichiarazioni nel verbale attribuite al dott. Rio.

b) ILLEGITTIMITÀ DELLE ORDINANZE SINDACALI E PROVINCIALI DI BONIFICA

Secondo quanto si legge nel verbale, il dott. Rio avrebbe affermato che “l'imputazione a carico del presidente, degli assessori, del consegnatario è una responsabilità di tipo omissivo per avere omesso di bonificare e di intervenire di fronte a delle ordinanze di urgenza notificate dai sindaci e dal presidente della provincia.”.

Tuttavia tali ordinanze sono state ritenute illegittime dal TAR Sicilia il quale, annullandole con sentenze nn. 1913/2012 e 1527/2013, ha espressamente affermato l'insussistenza della responsabilità dell'Assessorato regionale dell'Energia e, per converso, quella esclusiva del Commissario delegato e del soggetto attuatore nominati in forza della citata OPCM n. 3852/2010.

Tali sentenze hanno acquisito efficacia di cosa giudicata poiché non impugnate dagli organi che le avevano emesse.

Posto che dell'esistenza di tali sentenze il dott. Rio è stato puntualmente edotto, si ritiene che l'affermazione allo stesso attribuita possa essere stata non integralmente riportata in sede di verbalizzazione, atteso che, in caso contrario, la Commissione potrebbe fondare le proprie conclusioni su provvedimenti non solo non più esistenti, ma annullati in quanto illegittimi e, verosimilmente, illeciti..

Peraltro, si deve segnalare il fatto che, malgrado tali sentenze abbiano individuato il soggetto attuatore come responsabile esclusivo delle eventuali omissioni in relazione alle quali agisce la Procura di Enna egli, per quanto a conoscenza dello scrivente, non solo non è stato inquisito, ma addirittura, in fase di sequestro della miniera di Pasquasia, è stato nominato dalla stessa Procura custode giudiziario del sito.

A ciò si aggiunga, a mero scopo descrittivo e senza interferenza alcuna con i fatti oggetto della presente segnalazione che, per quanto lo scrivente non possa, sulla base delle informazioni disponibili, affermarne l'identità, i dati anagrafici e professionali del soggetto attuatore chiamato all'epoca dalla Procura della Repubblica di Enna⁴⁰ a ricoprire il ruolo di custode giudiziario sono del tutto coincidenti con quelli di un parente diretto (figlio della sorella) di Scianna Giacinto, quest'ultimo già condannato in via definitiva per associazione mafiosa con sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 18 giugno 1999 - irrevocabile il 30 maggio 2000 – il quale, secondo le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori e riportate nella sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 18 marzo 2002, irrevocabile il 12 marzo 2004, avrebbe favorito la latitanza di Giuseppe "Piddu" Madonia, noto capomafia di Caltanissetta ed Enna, nella cui provincia ricade, per l'appunto, lo stesso sito di Pasquasia.

Peraltro, il medesimo soggetto attuatore è in atto rinviato a giudizio, per avere concorso al rilascio dell'AIA alla società ILVA, ben nota, si ritiene, a Codesta Commissione.

C) INSUSSISTENZA DELLA CONDOTTA OMISSIVA

Malgrado l'attribuzione delle funzioni fosse di pertinenza della diade Commissario delegato/soggetto attuatore, lo scrivente ha svolto un'intensa attività di impulso, giungendo a proporre, nella qualità di Assessore, disegni di legge per pervenire ad una più sollecita provvista finanziaria intimando, in data 6 agosto 2010, il soggetto attuatore a usare dei propri poteri straordinari e delle risorse delle quali egli aveva disponibilità per la bonifica dei siti inquinati dall'amianto in tutta la Sicilia.

La prova dell'attività svolta nei soli nove mesi dell'incarico di Assessore all'Energia, come si è detto conferito il 29 dicembre 2009 e cessato il 4 ottobre 2010, si rinviene nel fatto che il 20 ottobre 2010 è stata bandita, dopo alcuni decenni di inerzia, la gara per la messa in sicurezza del sito di Pasquasia. Dunque, in soli sei mesi, risalendo la prima segnalazione degli Uffici al 29 marzo 2010, si è intervenuti per sollecitare l'avvio operativo delle attività volte alla bonifica, pienamente conseguendo tale obiettivo."

2.5.3.3 Le discariche comunali

Anche nella provincia di Enna sono presenti discariche chiuse e/o esaurite, nei territori di ciascun comune della provincia, a volte anche in numero di due per comune e per la quasi totalità autorizzate in regime di emergenza dai sindaci dei comuni territorialmente competenti.

In merito, la prefettura di Enna ha riferito (doc n. 226/2) che i controlli sono iniziati nell'anno 2009 e sono stati finalizzati a prescrivere, in sintesi, ai comuni la realizzazione dei piezometri di monte e di valle, ai sensi del decreto legislativo 36/2003, al fine di verificare l'eventuale contaminazione delle acque sotterranee da parte del percolato prodotto dalle discariche.

⁴⁰ Decreto di sequestro preventivo della Procura della Repubblica di Enna del 14 marzo 2011, adottato in epoca anteriore all'affidamento delle indagini al dott. Rio e, dunque, allo stesso estraneo.

L'ARPA ha così riscontrato la presenza di contaminazione da parte di metalli pesanti, la cui concentrazione superava i limiti previsti dalle concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC) della tabella n. 2 dell'allegato n. 5 al titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006.

E' stato, pertanto, prescritto ai comuni di porre in essere gli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza di emergenza (MISE).

Tuttavia, riferisce la prefettura “non tutti hanno adempiuto, alcuni per mancanza di fondi altri per inadempimento.”

Anche il sostituto procuratore Fabio Scavone, in sede di audizione, ha confermato questa problematica relativa alle discariche comunali: “I problemi di bonifica sono stati inevasi in ciascuna di queste discariche nelle quali confluivano rifiuti in maniera indifferenziata, perché parliamo di un'epoca in cui sia la sensibilità che la normativa erano diverse rispetto a quelle attuali. I recenti dati dell'ARPA che riguardano il sopralluogo svolto presso la discarica di Gagliano Castelferrato e l'ispezione del 24 febbraio 2015 evidenziano che «il percolato versato fuori dalla discarica contamina le acque superficiali del reticolo idrografico ubicato a valle discarica». Sottolineo questi aspetti perché su vicende apparentemente marginali rispetto alle problematiche ambientali i problemi dal punto di vista giudiziario consistono nell'individuare una responsabilità sotto il profilo omissivo degli eventuali uffici tecnici comunali, laddove risalire alla filiera diventa sempre più complesso, e l'approfondimento in una procura periferica come quella di Nicosia e sostanzialmente marginale come quella di Enna si limita a un'individuazione dei profili di responsabilità che sono quelli delle inerzie degli uffici tecnici. Spesso si scopre che esiste un carteggio, però ci si ferma alla predisposizione della messa in sicurezza.”

2.6 PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

2.6.1 Attività svolte dalla Commissione

Sulla base della documentazione acquisita dalla Commissione, nonché in esito alle audizioni del prefetto di Messina, Stefano Trotta, e del questore di Messina, Giuseppe Cucchiara, del procuratore di Messina, Guido Lo Forte, del sostituto procuratore aggiunto, Vincenzo Barbaro, del sostituto procuratore, Fabrizio Monaco, svolte durante missione in Sicilia del 13 al 16 aprile 2015.

Numerose sono le problematiche ambientali registrate nella provincia regionale di Messina, per la presenza di numerosissime discariche abusive, per la mancata bonifica dei siti contaminati e per la segnalata frequente combinazione tra i reati ambientali e gli illeciti edilizi.


A ciò devono aggiungersi i fatti emersi grazie alle indagini giudiziarie che hanno riguardato gli amministratori della società Oikos con riferimento alla discarica di Motta Sant'Anastasia e gli amministratori della società Tirrenoambiente Srl che gestisce la discarica di Mazzarà Sant'Andrea.

2.6.2 Gestione del ciclo dei rifiuti

La produzione di rifiuti urbani nella provincia di Messina nel 2014 è stata pari a 309.541 tonnellate con una raccolta differenziata di 25.864 tonnellate. Negli ultimi cinque anni (cfr. fig 6.1) si rileva una sostanziale stabilità sia nella produzione di rifiuti, che registrano una limitata riduzione, sia nei valori di raccolta differenziata che passano dal 7,54 per cento nel 2010 all'8,36 per cento nel 2014.


I dati a scala comunale riportati mostrano una situazione molto eterogenea con alcuni comuni che hanno raggiunto valori compresi tra il 20 per cento e 30 per cento, mentre la maggior parte ha valori inferiori al 10 per cento. Nei comuni più piccoli la raccolta differenziata è praticamente inesistente. La composizione merceologica della raccolta differenziata (cfr. figura n. 6.2) indica che la frazione organica e la carta rappresentano rispettivamente con il 23 per cento ed il 31 per cento le frazioni maggiormente intercettate, seguite dagli ingombranti con il 13 per cento, dal vetro con il 14 per cento e dal legno, vetro e plastica con il 7 per cento.

Figura 6.1.> Trend della produzione totale e della raccolta differenziata dal 2010 al 2014



Fonte dati: BD Ispra 2015

Figura 6.2.> Composizione merceologica della raccolta differenziata a scala provinciale, anno 2014



Fonte dati: BD Ispra 2015

(Prefettura di Messina - 165/1 e 63/2, 155/2)

Gli impianti di riferimento per lo smaltimento dei rifiuti sono:

- la discarica presso il comune di Mazzarà Sant'Andrea, gestita dalla società privata Tirrenoambiente ed utilizzata da tutti i comuni della provincia oltre che dal capoluogo e talvolta anche da comuni ubicati fuori provincia. Tale discarica presenta le seguenti problematiche: sorge a ridosso di un torrente, ha un impianto per il recupero del biogas e per la depurazione del percolato non attivi, vi vengono smaltiti rifiuti indifferenziati tal quali in quanto a monte della discarica è operativo solo un impianto di tritovagliatura. La discarica è al centro di varie inchieste giudiziarie da anni. (doc. 163/2). Il 3 novembre 2014 l'impianto è stato sottoposto a sequestro giudiziario su ordine della procura della Repubblica presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che ha disposto la chiusura della discarica per motivi di tutela ambientale;
- un piccolo impianto di selezione secca dei rifiuti utilizzato per la selezione della carta;
- un inceneritore obsoleto, chiuso in quanto sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

Da anni è in costruzione un impianto per la valorizzazione della frazione secca da raccolta differenziata. Nel solo territorio del comune di Messina sono presenti due discariche in gestione *post mortem* a rischio ambientale (Vallone Guidari e Portella Arena); due discariche sono presenti nel comune di Tripì ed una a Valdina. In particolare la discarica di Vallone Guidari è la causa di fenomeni di inquinamento delle acque ad uso potabile per infiltrazione percolato in falda. Reato contestato a dirigenti comunali (doc. 155/2). Non sono presenti impianti di compostaggio.

Ai sensi della legge regionale n. 9 del 2010 e a seguito della messa in liquidazione degli ATO, sono state istituite due SRR:

- Messina area metropolitana - capoluogo + 50 comuni
- Messina provincia - 57 comuni.

Sono stati costituiti gli ARO, ma sono rimaste situazioni debitorie degli ATO nei confronti del personale e degli erogatori dei servizi. Attualmente la maggior parte dei rifiuti vengono conferiti nella discarica di Motta Sant'Anastasia (CT) gestita dalla ditta Oikos ora commissariata.

E' in corso di realizzazione, in contrada Pace del comune di Messina presso l'attuale stazione di trasferimento, una piattaforma costituita da una discarica per rifiuti non pericolosi ed un impianto di trattamento meccanico biologico al servizio del comune di Messina. Tali impianti sono finanziati dalla Regione siciliana e previsti dal PRGR approvato nel 2012.

Il prefetto di Messina ha segnalato alla Commissione alcuni illeciti ricorrenti in materia ambientale ed in particolare:

- inquinamento del suolo, del sottosuolo e del corpo idrico, a causa dello sversamento del percolato prodotto dai RSU stoccati nei siti destinati a discarica. Si tratta in particolare delle discariche di RSU a suo tempo realizzate dai comuni in forza dell'istituto della somma urgenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 915. Tali siti, almeno un centinaio in provincia di Messina, non hanno mai avuto una gestione *post mortem* e il percolato prodotto negli anni si è disperso nelle aree circostanti. Si ritiene che in atto non si abbia effettiva contezza delle conseguenze prodotte sull'ambiente e sulla salute dall'inquinamento causato in circa trent'anni da detto rifiuto pericoloso;
- inquinamento prodotto dai rifiuti speciali, pericolosi e non, abbandonati in modo incontrollato in discariche non autorizzate. Il rischio maggiore è riconducibile alle fibre di amianto contenute nei vari manufatti (es. eternit, serbatoi, grondaie, ecc.) dismessi ed abbandonati in modo diffuso sul territorio, nonché ai rifiuti speciali pericolosi prodotti dagli opifici, presenti in varie parti della provincia;
- inquinamento del suolo, del sottosuolo e del corpo idrico, a causa dello sversamento di liquami da scarichi non autorizzati. Si rileva che si ha motivo per ritenere che in provincia di Messina sono pochi i comuni con impianti di depurazione funzionanti e realizzati a norma di legge. Spesso gli scarichi fognari sversano i liquami senza alcuna depurazione nei vari corsi d'acqua.

2.6.3 Gli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti e le infiltrazioni della criminalità organizzata

Le principali informazioni sono state acquisite attraverso l'audizione dei magistrati che nel distretto di Corte d'appello di Messina hanno svolto significative indagini in materia ambientale.

Nel documento inviato alla Commissione (doc n. 155/2) il procuratore della Repubblica di Messina, Guido Lo Forte, ha evidenziato una serie di vicende che sono emerse nel corso delle attività investigative:

- vicende relative alla raccolta e smaltimento non autorizzato di rifiuti (si tratta essenzialmente di attività criminose compiute, in forma non organizzata, da singoli, sovente finalizzate al recupero di materiale ferroso e del rame attraverso la combustione dei cavi);

- vicende relative allo smaltimento illecito di rifiuti derivanti da attività industriale (nell'ambito delle quali è stato segnalato un procedimento di particolare complessità, iscritto per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati in materia ambientale perpetrati nell'ambito delle attività di lavorazione che si svolgevano in un cantiere navale di Messina. La quantità, la tipologia e la destinazione dei rifiuti smaltiti clandestinamente determinavano anche l'iscrizione dei reati di disastro ambientale e di traffico illecito organizzato di rifiuti);
- cattiva gestione di discariche comunali e conseguenti responsabilità in capo a funzionari pubblici;
- fenomeni relativi alla mancata raccolta ed abbandono incontrollato dei rifiuti;
- traffico illecito di rifiuti e contiguità con la criminalità organizzata mafiosa operante nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto.

Con riferimento al fenomeno della mancata raccolta e dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, sono state segnalate problematiche attinenti alla società partecipata (Messinambiente SpA) che, nella città di Messina - ed in alcune parti della provincia - ha gestito la raccolta ed il successivo trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani, in special modo presso la discarica di Mazzarrà S. Andrea, ricadente nel circondario della procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

La società Messinambiente è stata, più volte, oggetto di indagini giudiziarie (ed in passato oggetto di amministrazione giudiziaria per infiltrazioni della criminalità organizzata nel socio privato, partecipante al capitale sociale). Sovente, la cronica assenza di liquidità - la società è finanziata attraverso fondi trasferiti dal comune alla ATO, società di ambito, e da quest'ultima a Messinambiente - ed il conseguente mancato pagamento degli emolumenti ai dipendenti, hanno determinato astensioni dal lavoro da parte degli addetti al servizio di raccolta, con immediate ripercussioni sulla raccolta dei rifiuti, sull'insorgenza di gravi carenze igienico sanitarie nella città, dovute anche all'abbandono incontrollato dei rifiuti.

Con riferimento al tema relativo al traffico illecito di rifiuti ed alla contiguità con la criminalità organizzata mafiosa è stato segnalato un procedimento, avente ad oggetto il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n.152 del 2006 (reato di competenza distrettuale), che ha riguardato una complessa vicenda di un traffico illecito di rifiuti, gestito da una società di rilevanti dimensioni, attiva nella produzione di succhi di frutta (Candifrucht) e da una società (la Trasport Line) che si occupava del trasporto degli scarti della lavorazione degli agrumi (il cosiddetto pastazzo). Entrambe le società operavano nel territorio della polizia giudiziaria di Barcellona Pozzo di Gotto.

Le indagini hanno consentito di accertare la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, complessivamente consistenti in almeno 8000 tonnellate di "pastazzo" di agrumi, trasportati e scaricati in luoghi ignoti, in talune discariche abusive nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, ed in una discarica abusiva sita nel territorio di Lentini. Nell'ambito del procedimento sono state eseguite misure cautelari personali e reali; sono stati rinviati a giudizio 16 soggetti (14 persone fisiche e due persone giuridiche) per il reato di cui all'articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006 (traffico illecito organizzato di rifiuti).

Il procedimento si trova in fase dibattimentale innanzi al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica. Uno degli imputati, il legale rappresentante della società Candifrucht,

ha scelto il rito abbreviato ed è stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione. Le indagini non hanno consentito di rilevare connessioni dirette con la criminalità organizzata; non è emerso, in altri termini, che le attività in questione fossero direttamente gestite dall'organizzazione mafiosa esistente sul territorio. Almeno uno dei soggetti coinvolti nel procedimento in questione risulta, tuttavia, inserito a pieno titolo nell'associazione mafiosa dei barcellonesi. Si tratta di Mazzeo Antonino (gestore di fatto di una società di trasporti, i cui mezzi eseguivano il trasporto illecito del pastazzo) che, nel luglio del 2013, è stato raggiunto dalla misura custodiale di massimo rigore, emessa dal Gip presso il tribunale di Messina nell'ambito del procedimento cosiddetto Gotha 4, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, per avere fatto parte di un sodalizio mafioso riconducibile a "cosa nostra" siciliana denominato "dei barcellonesi", operante sul versante tirrenico della provincia di Messina.

In merito a questo procedimento sono state fornite precisazioni in sede di audizione dal sostituto procuratore presso la DDA di Messina, Fabrizio Monaco.

Non sono stati segnalati procedimenti penali su traffici transfrontalieri di rifiuti (cfr. doc. 603/1).

Nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione parlamentare, in data 14 aprile 2015, il procuratore Lo Forte ha sottolineato la presenza, sul territorio della provincia di Messina, di numerose discariche abusive che non vengono sottoposte a controllo e che hanno determinato forme di avvelenamento. A ciò si aggiunge un fenomeno del tutto particolare, rappresentato dalla combinazione tra il reato ambientale e l'illecito edilizio e speculativo, il tutto sotto la veste di una legalità meramente apparente.

In particolare, vengono realizzati imponenti complessi edilizi su territori in cui non avrebbe potuto essere rilasciato il titolo per costruire, proprio per l'esistenza di limiti insuperabili legati alla tutela ambientale. Gli illeciti vengono perpetrati attraverso la predisposizione di documenti falsi sulla base dei quali viene poi rilasciato il permesso di costruire.

E' evidente che da un punto di vista formale le carte sono in regola, e tuttavia gli approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare i reati di falso e, quindi, l'intera operazione speculativa realizzata in spregio alle norme ambientali e alla normativa edilizia.

Al riguardo, si è fatto riferimento ai reati urbanistici ambientali in cui sono stati rilasciati i permessi che non avrebbero potuto essere rilasciate in zone ad alto rischio idrogeologico. Erano state infatti realizzate in una zona sottoposta a vincolo ambientale, e quindi con criticità idrogeologiche, ben 18 palazzine, 240 alloggi e le conseguenti opere, sulla base ai permessi rilasciati sulla base del falso presupposto che la zona non fosse gravata da vincolo idrogeologico.

Il procedimento è nato a seguito di esposti e segnalazioni del WWF. Il procuratore ha segnalato con soddisfazione, evidentemente in ragione dei risultati positivi raggiunti, di avere adottato un metodo di lavoro che presta un'attenzione particolare a tutti gli esposti e alle segnalazioni del WWF, in sinergia, quindi, con l'espressione di una realtà sociale non istituzionale.

Il procuratore aggiunto presso il tribunale di Messina, Vincenzo Barbaro, ha segnalato la pendenza di diversi procedimenti nei confronti sia di pubblici amministratori che di gestori delle discariche in relazione alle attività di mancata bonifica dei siti.

In particolare, è stato segnalato un procedimento a carico dei dirigenti comunali per la gestione *post mortem* dell'ex discarica di Vallone Guidari, nell'ambito del quale sono state contestate le condotte di mancata manutenzione, di mancata sorveglianza della discarica, nonché di mancata raccolta del percolato.

Sempre sullo stesso tema è stato segnalato un procedimento concernente l'omessa bonifica dell'area industriale dell'ex Sanderson, che era stata data in gestione all'ESA, ente sviluppo agricolo della Regione siciliana. La messa in sicurezza era stata già una volta avviata dalla Regione con un impiego di somme cospicue e un appalto vinto da imprese romane, ma già in quell'occasione la bonifica non era stata effettuata a norma. Era stata, infatti, riscontrata la presenza di sostanze bituminose e di inquinanti nell'aria, sicché è stato avviato il processo per il reato di omessa bonifica e per il reato di omissione di atti d'ufficio, inizialmente contestato al responsabile del dipartimento regionale delle acque e rifiuti della Regione siciliana.

Ha precisato il magistrato che oggi il dipartimento regionale si è attivato e sono stati effettuati gli ulteriori adempimenti per l'espletamento di una nuova gara per la messa in sicurezza di questo importante sito industriale. Nel corso dell'audizione sono stati poi affrontati temi di carattere generale, ma di assoluta importanza per comprendere l'efficacia delle norme a tutela ambientale nella prevenzione dei reati e le eventuali prospettive di riforma.

Sul punto, il procuratore della Repubblica Guido Lo Forte ha espresso forti perplessità in merito alla previsione, come reato di competenza della procura distrettuale, del reato di cui all'articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006 (traffico illecito organizzato di rifiuti). Peraltro, analoghe perplessità erano state espresse anche dai magistrati della procura di Napoli nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita nella scorsa legislatura: "(...) non si capisce assolutamente la ragione di questa distrettualizzazione, perché le caratteristiche ontologiche che fanno diventare il reato di competenza distrettuale non solo per nulla il legame con attività attinenti alla criminalità organizzata, ma stanno semplicemente nel fatto che attività di smaltimento di rifiuti non autorizzate, che singolarmente sono reati comuni, vengono fatte in maniera continuativa e organizzata e in maniera ingente, anche se fatte tutte sempre nello stesso territorio. Questo è uno dei casi, e non è il solo, in cui la cosiddetta distrettualizzazione – consentitemi di dirlo – mi sembra soltanto una forma di etichetta suggestiva messa lì dal legislatore per indurre l'opinione che ci sia una maggiore attenzione al fenomeno (...) Francamente, sfugge quale sia la logica di tutto questo. Io distrettualizzo una fattispecie, ad esempio, se ontologicamente ha caratteristiche ultracircondariali. La mafia, per esempio, è il fenomeno tipico in cui le organizzazioni strutturate corrispondono di massima a territori provinciali: lì la distrettualizzazione è una fotografia della realtà. In altri casi, non si riesce a capire quale sia la ragione della distrettualizzazione. Se non corrisponde a una realtà ontologica, se fosse pensata come elemento di maggiore capacità repressiva, la distrettualizzazione dovrebbe essere accompagnata da pene maggiori e da strumenti investigativi diversi, che sono previsti, ma questo non avviene (...)"

In merito all'idoneità delle procedure amministrative a garantire il controllo necessario in materia ambientale, sia per ciò che concerne le autorizzazioni che per ciò che concerne i controlli, il procuratore lo Forte ha sottolineato come il problema non sia solo quello delle normative, che possono essere più o meno adeguate dal punto di vista astratto, bensì quello della loro attuazione e

delle modalità trasversali attraverso cui criminalità organizzata, malversazione e corruzione possono inserirsi in questi procedimenti.

Con riferimento alle società miste, in particolare alla società Messinambiente, il procuratore già nel corso della precedente legislatura, sentito dalla Commissione, aveva rappresentato l'accertato inserimento nella società a capitale misto Messinambiente di altra società, l'Altecoen (Alternativa ecologica ennese), *leader* nei primi anni 2000 nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana.

L'Altecoen a Messina aveva assunto un cospicuo numero di dipendenti, buona parte dei quali provenienti dal rione Giostra della città di Messina, controllato dal capomafia Luigi Galli, più volte condannato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e detenuto in regime di 41-*bis*.

Ebbene, nell'audizione del 14 aprile 2015, il procuratore Lo Forte ha sottolineato come anche il sistema delle società miste debba essere calato nella realtà ambientale e storica in cui opera e, con riferimento alla società Messinambiente, ha ulteriormente precisato: " (...) Si crea una società mista, la parte privata assume, poco prima della costituzione, una serie numerosa di adepti di un gruppo criminale territorialmente organizzato nella città di Messina, in particolare nel quartiere di Giostra. Come società privata, mi sembra che possa assumere chi vuole. Non credo che abbia bisogno del certificato penale, come le pubbliche amministrazioni. Appena si forma la società mista, naturalmente quelli assunti in questo modo diventano dipendenti della società mista. Qui abbiamo una forma di clientelismo mafioso. Non sono io a parlare, ma la procura di Messina, ma risulta anche da altre fonti istituzionali, di una gestione – se vogliamo usare questo termine – molto clientelare. Queste società, che teoricamente avrebbero lo scopo di una sana iniezione di economia privata, quindi di conti, di profitti e perdite nell'economia pubblica, in determinate zone del territorio nazionale si è comportata in senso del tutto contrario. C'è stata un'iniezione di tendenza clientelare alla dilapidazione pubblica anche nella forma privata. Questo, però, è un fenomeno di carattere generale, che spiega la cronica mancanza di liquidità di tutte le ATO, che poi non pagano le discariche e molto altro, ma che ampiamente si rifanno con una serie di attività non autorizzate.(...) Abbiamo, quindi, la società mista che viola, stando ai risultati di accertamenti svolti da organi regionali di consulenza e così via, in maniera clamorosa le più elementari tra le normative. Ecco perché richiamavo le normative. Il problema è come si gestiscono i settori amministrativi preposti, le società miste, i conti e quali sono le responsabilità. Di indagini se ne possono fare e io ne suggerivo qualcuna in passato. Nei cantieri, per esempio, se voglio sapere se ci sono subappalti non autorizzati, non li trovo nella contabilità, ma basta che accerti con un piccolo blitz nel cantiere quali mezzi e quali persone sono presenti. È chiaro che troverò mezzi che appartengono a qualcun altro e persone che non figurano tra i dipendenti dell'appaltatore (...)"

2.6.3.1 Indagini relative alla discarica di Mazzara' Sant'Andrea gestita dalla società Tirrenoambiente SpA

Di sicuro rilievo sono poi le indagini relative alla discarica gestita dalla società Tirrenoambiente. Anche sulle questioni inerenti la gestione della predetta discarica la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti si era espressa nella relazione territoriale sulla Sicilia approvata nella scorsa legislatura. Va evidenziato come, sul punto, si sia espresso anche il prefetto di Messina, che ha evidenziato nel corso dell'audizione e nei documenti prodotti (doc. 161/1 - 331/1 - 331/2) come una delle problematiche più rilevanti riguardi proprio la discarica di Mazzarrà Sant'Andrea, oggetto di diversi procedimenti giudiziari, sia da parte della procura ordinaria, sia da parte della procura antimafia.

La discarica di rifiuti solidi urbani sita nel comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME), gestita dalla Società Tirrenoambiente SpA (società mista a prevalente capitale pubblico), è rimasta attiva fino al 3 novembre 2014, ricevendo i rifiuti di 72 comuni della provincia, tra cui il comune capoluogo.

Invero, in data 22 ottobre 2014, la discarica è stata oggetto di provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip di Barcellona Pozzo di Gotto e, in data 23 ottobre 2014, del provvedimento di chiusura a firma del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti (per cui cfr. *infra*).

Nella nota inviata alla Commissione, il prefetto rileva come la situazione di criticità per i comuni della provincia, causata dall'impossibilità di conferire i rifiuti nella discarica in esame, sia stata affrontata dalla Regione siciliana con provvedimento del 6 novembre 2014, con cui il comune di Messina è stato autorizzato a scaricare presso la discarica gestita dalla società Oikos a Motta Sant'Anastasia (CT). I rimanenti 71 comuni conferiscono invece presso la discarica gestita da Sicula Trasporti sita in contrada Grotte San Giorgio (CT). Anche gli altri comuni della provincia conferiscono i rifiuti solidi urbani presso la discarica di Motta Sant'Anastasia.

Si riporta di seguito una breve descrizione delle vicende amministrative e giudiziarie del sito in esame, secondo quanto riferito dal prefetto nella nota citata: “Tale discarica, unica nella provincia di Messina, sita in contrada Zuppà, è stata attivata a seguito di autorizzazione, ex articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997, rilasciata dal comune e dal commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, ed è stata inizialmente gestita dal comune stesso. Successivamente il consiglio comunale di Mazzarrà Sant'Andrea deliberava di individuare un partner privato con cui costituire una società per azioni per la gestione diretta dei servizi pubblici locali nel settore ambientale ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lett. e, della legge n. 142 del 1990, recepita con legge regionale n. 48 del 1991. Con delibera del 27 marzo 2002, lo stesso civico consesso, conformemente alla graduatoria risultante all'esito della procedura, ha scelto il partner privato con cui costituire la Tirrenoambiente SpA.”

La società per azioni è stata costituita con atto pubblico del 16 luglio 2002, con un capitale sociale iniziale dichiarato pari a 5.000.000 euro, detenuto per il 45,48 per cento dal comune di Mazzarrà Sant'Andrea (euro 2.274.000).

Le altre componenti pubbliche sono rappresentate dai comuni di Basicò (0,48 per cento), Limina (0,48 per cento), Oliveri (0,48 per cento), Reitano (0,48 per cento), Tripi (0,48 per cento), Pagliara (0,19 per cento), Santa Domenica Vittoria (0,48 per cento), Villafranca Tirrena (0,48 per cento), tutti in provincia di Messina e Sommatino (1,94 per cento) in provincia di Caltanissetta.

Fra le componenti private, le quote maggiori sono detenute dalla Ederambiente (21 per cento), dalla Secit e dalla Gesenu (entrambe con il 10 per cento), società del settore.

La discarica, concepita come soluzione temporanea al grave problema dello smaltimento di rifiuti solidi urbani per sopperire alle esigenze di alcuni comuni della provincia, nacque con una volumetria iniziale di circa 130.000 metri cubi.

La Tirrenoambiente SpA ha, successivamente, ottenuto due autorizzazioni all'allargamento dell'impianto rilasciate dalla Regione siciliana, rispettivamente nel 2007 e nel 2009.

In particolare, a seguito degli ampliamenti ed in conseguenza dell'autorizzazione integrata ambientale (ex articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 59 del 2005) rilasciata in data 2 marzo 2007 dall'assessorato territorio e ambiente della Regione siciliana, la discarica si è accresciuta fino a diventare una delle più grandi della Sicilia, con un'attuale estensione pari ad una volumetria di 1.720.000 metri cubi.

Da ultimo, con recente provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, datato 23 ottobre 2014, è stato disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo del decreto Regione siciliana n. 393 del 22 maggio 2009, recante "Realizzazione e gestione dell'ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi sita in contrada Zuppà nel territorio del comune di Mazzarrà S. Andrea (ME)" e la chiusura della discarica".

Alle vicende amministrative si accompagnano i procedimenti giudiziari, che, come rileva il prefetto, interessano il sito già a partire dal 2009, al fine di verificare la sussistenza di infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione della discarica.

Per quanto concerne i procedimenti in corso (segnalandosi sin d'ora che verrà trattato separatamente il processo cosiddetto Vivaio che ha visto coinvolti sempre rappresentanti della società), il prefetto ha riferito in merito all'attività investigativa per illeciti ambientali. In particolare, nel mese di giugno 2014 la procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito di una specifica relazione tecnica inviata dalla Regione siciliana, ha delegato accertamenti alla locale compagnia carabinieri ed al NOE di Catania.

All'esito di tali indagini, nel successivo mese di ottobre, il Gip presso il tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto emetteva il citato decreto di sequestro preventivo della discarica, con integrazioni successive, contestando a Antonioli Giuseppe⁴¹, Crisafulli Antonio⁴² e Innocenti Giuseppino⁴³ la violazione di varie norme inerenti la posa in essere di opere edilizie in area di interesse paesaggistico senza le necessarie autorizzazioni, la realizzazione di una discarica non autorizzata e la raccolta, lo smaltimento, il recupero e la gestione di rifiuti in quantità superiore (di almeno un milione di metri cubi) al limite indicato nei provvedimenti autorizzativi della discarica (articoli 44, 93, 94, 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

⁴¹ ANTONIOLI Giuseppe, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Tirrenoambiente dal 25.10.2013 al 31.10.2014.

⁴² CRISAFULLI Antonio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Tirrenoambiente dal 25.10.2012 al 31.10.2014.

⁴³ INNOCENTI Giuseppino, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Tirrenoambiente dal 16.07.2002 al 25.10.2013.

In riferimento a quanto detto, il prefetto ha riferito che il presidente della Regione siciliana - con nota del 26 novembre 2014- ha sottoposto all'attenzione della prefettura l'ipotesi di commissariamento della società Tirrenoambiente SpA.

A seguito di tale segnalazione, la prefettura ha interessato la presidenza dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ritenendo ricorrenti i presupposti per l'eventuale applicazione dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 90 del 2014, con riferimento sia alla circostanza specifica di un procedimento penale per delitti contro la pubblica amministrazione, sia alla riscontrata sussistenza di "rilevate situazioni anomale" nell'ambito della società stessa. Alla data di invio della nota prefettizia alla Commissione (15 gennaio 2015), l'ANAC non risultava aver comunicato le proprie determinazioni.

In merito alle numerose indagini concernenti la gestione della discarica, importanti informazioni sono state fornite dai magistrati della procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il dottor Francesco Massara, allora sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in sede di audizione ha precisato che il sequestro della discarica è stato disposto in relazione a due aspetti:

- il primo ha riguardato la realizzazione di una parte della discarica (non coltivata) in assenza del titolo;
- il secondo ha riguardato la parte della discarica coltivata, ovverossia dove venivano abbancati i rifiuti. Proprio in relazione a questo secondo aspetto si è accertata la presenza di circa un milione di metri cubi di rifiuti in eccesso rispetto a quelli che la discarica avrebbe potuto ricevere.

Sono stati poi effettuati accertamenti tecnici anche in merito all'eventuale inquinamento della falda, i cui risultati non risultano trasmessi alla Commissione.

Con riguardo all'indagine predetta, ulteriori dettagli sono stati forniti in sede di audizione dal sostituto procuratore della Repubblica Giorgio Nicola: "(...) Quanto al milione di metri cubi, la procedura è un po' complessa. Sui numeri non sarò precisissimo, ma mi distanzierò poco dalle cifre reali. La discarica di Mazzarrà Sant'Andrea era autorizzata inizialmente a conferire una quantità di circa 600.000 metri cubi di rifiuti non pericolosi e non speciali, esclusivamente RSU, autorizzata con ordinanza prefettizia in regime emergenziale. Non so se abbiate la relazione di Lupo, dell'assessorato regionale all'energia, ma vi è spiegato tutto molto bene. Nel 2006, visto che era in scadenza il provvedimento prefettizio, la discarica di Mazzarrà chiede la proroga per pochi mesi, due o tre, rappresentando che il volume era quasi completamente esaurito. Restavano 70-80 metri cubi, quindi cifre bassissime, che potevano bastare per poche settimane. Sempre nello stesso anno, viene richiesta un'altra proroga di due-tre mesi, indicando volumi residui sempre limitatissimi e poi accade – perdonatemi l'espressione – il colpo di magia. Due funzionari della provincia di Messina, ma ho un po' difficoltà con i nomi e non ne ricordo al momento i cognomi, vanno a fare un sopralluogo presso la discarica di Mazzarrà Sant'Andrea. È da notarsi che nella comunicazione della discarica di Mazzarrà di tre mesi prima si diceva che avevano quasi esaurito il volume abbancabile e che restavano circa 70 metri cubi da riempire, all'epoca adeguati per qualche settimana, oggi forse per pochi giorni. Questi funzionari vanno nel 2006 presso la discarica di Mazzarrà Sant'Andrea e dicono che non è vero e che hanno accertato visivamente che c'era ancora

disponibilità di un milione di metri cubi. (...) Cannova riceve questa relazione, ma dagli atti di indagine emerge che aveva anche le precedenti comunicazioni sull'esaurimento della discarica, quindi avrebbe dovuto sapere, in base alle comunicazioni ricevute da Tirrenoambiente, che la discarica era sostanzialmente esaurita. Autorizza quest'aumento di un milione sostenendo che era un errore materiale la precedente indicazione di 600.000, perché si trattava in realtà di 1.600.000 metri cubi. Questa è la giustificazione che utilizza e da cui nasce il milione. (...) Quanto al materiale abbancato, l'incidente probatorio riguarda anche la tipologia di rifiuti abbancati nella discarica. Si dovrà accertare se effettivamente ci sono solo rifiuti non pericolosi e non speciali. Posso anticiparvi qualcosa, ma anche in questo caso devo chiedere la segretezza. (...) Quando i rifiuti vengono portati nella discarica di Mazzarrà Sant'Andrea, inizialmente c'è la pesatura. Si pesa il camion anche ai fini del pagamento alla discarica del dovuto in base al peso. Dopo i rifiuti vengono portati in un'area che dovrebbe fare la tritovagliatura, che presuppone la differenziazione dei rifiuti per tipologia, una sorta di differenziata, e i rifiuti dovrebbero essere poi tritati e immessi in discarica. Aggiungo per amore del vero che una delle articolazioni della Regione siciliana è stata quella che ha inoltrato alla procura della Repubblica la prima relazione che ci ha fatto «aprire gli occhi» sul punto cruciale. Il sequestro vi è non solo per le vasche ancora non coltivate che stavano per essere realizzate in assenza di concessione edilizia, perché lì siamo in materia non ambientale, ma edilizia pura, ma per il modo di abbancamento dei rifiuti. Esso creava un grosso pericolo alla possibile incolumità pubblica degli stessi lavoratori e dei soggetti che transitavano vicino alla discarica. Vi era anche una modalità di abbancamento che, eccedendo dall'autorizzazione, poteva creare un inquinamento, di cui noi abbiamo accertato un principio. L'indagine sta proseguendo anche chiedendosi se l'inquinamento c'è stato, che genere di effetti ha prodotto. La procura lo stava accertando in sede di accertamenti tecnici irripetibili. Le difese hanno chiesto che si svolgesse l'incidente probatorio, anticipazione quindi della prova in fase di indagine preliminare. Noi abbiamo un nostro consulente, il gip ne ha nominato uno proprio, i difensori hanno nominato dei propri consulenti e la Regione siciliana i propri. Adesso, per accertare definitivamente quale e che tipo di inquinamento vi è stato bisogna attendere l'esito di tutte queste relazioni, che però non tarderanno a venire perché credo che nel giro di quaranta giorni — correggimi se sbaglio — l'incidente probatorio dovrebbe essere concluso. Quest'aspetto, quindi, è oggetto, è in fase di accertamento e di qui a poco si avrà una parola definitiva, come almeno spero, considerando che si è in sede di incidente probatorio. (...) È in corso l'incidente probatorio per saperne l'esatta quantificazione. Se il consulente della procura che ha fatto i calcoli iniziali, l'ingegner Melidoro, ha risposto esattamente, dovremmo essere adesso a circa 2 milioni 700.000 metri cubi".

E' importante sottolineare come gli stessi pubblici ministeri abbiano riconosciuto l'importanza dei risultati degli approfondimenti effettuati dalla commissione ispettiva sulle discariche già più volte citata e della quale si tratterà più ampiamente nella terza parte della relazione. A seguito poi dell'emanazione di provvedimenti coercitivi nei confronti degli indagati, sia di natura reale che di natura personale, vi è stata una *discovery* degli atti di indagine ed è stata trasmessa alla Commissione copia dell'ordinanza del Gip presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (doc. 744/2).

Si tratta del procedimento n. 120/15 RGNR, nell'ambito del quale sono stati contestati agli indagati i reati di peculato e corruzione. In particolare, agli amministratori delegati della società Tirrenoambiente SpA che si sono succeduti nel tempo (Innocenti Giuseppino, Antonioli Giuseppe,

Crisafulli Antonio e Piccioni Lorenzo) sono stati contestati diversi reati di peculato ai sensi dell'articolo 314 del codice penale per avere, in qualità di incaricati di un pubblico servizio, trattenuto al patrimonio della società le somme corrisposte dai comuni conferitori dei rifiuti nella discarica di Mazzarà Sant'Andrea a titolo di tariffa per le opere di mitigazione ambientale, somme che avrebbero dovuto essere versate al comune entro trenta giorni dall'incasso. Il periodo di consumazione dei reati di peculato si estende dall'anno 2002 fino al mese di febbraio 2015. Lorenzo Piccioni, inoltre, è stato arrestato l'8 settembre 2015 nell'ambito dell'operazione «Riciclo» della procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nel provvedimento applicativo della misura cautelare si precisa che dalle indagini è emersa in termini di evidenza la consumazione del reato di cui all'articolo 319 del codice penale (corruzione) da parte di Bucolo Salvatore, sindaco del comune di Mazzarà Sant'Andrea, in concorso con gli altri indagati. Il sindaco avrebbe, nel corso degli anni, percepito indebite somme di danaro al fine di opporsi blandamente ed inefficacemente alla rideterminazione della tariffa per opere di mitigazione ambientale, così come autonomamente effettuata ed applicata da Tirrenoambiente SpA, giungendo addirittura nell'anno 2013 a stipulare due convenzioni (ed in particolare quella sottoscritta in data 5 dicembre 2013) con le quali veniva di fatto sancita la rinuncia da parte del comune alle maggiori somme in realtà spettantigli a detto titolo, nonché facendosi promotore della delibera di giunta municipale n. 97 del 26 giugno 2013 con la quale è stato indebitamente ridotto da euro 12,91 ad euro 6,97 l'importo della tassa dovuta per ogni tonnellata di rifiuti dai comuni che conferivano rifiuti nella discarica di contrada Zuppà gestita di Tirrenoambiente SpA.

Dalle attività svolte dalla Commissione emergono collegamenti significativi tra la società Osmon e la Tirrenoambiente, che disegnano un intreccio di interessi che va ben oltre i confini del territorio regionale. In particolare sono stati oggetto di indagine gli affidamenti diretti disposti dalla Tirrenoambiente in favore della Osmon, esterna all'organico societario: si tratterebbe di affidamenti disposti in violazione delle norme sull'evidenza pubblica e lo Statuto societario. Si è poi riscontrata una sovrapposizione dei vertici societari della Tirrenoambiente con la Osmon.

2.6.3.2. Le infiltrazioni di stampo mafioso nel settore dei rifiuti

Sul tema relativo alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti importanti informazioni erano state rese dal procuratore della Repubblica di Messina nel corso della precedente legislatura.

Nella relazione territoriale sulla Sicilia era stato, infatti, dato ampio spazio alle puntuali argomentazioni del procuratore e alle modalità diversificate attraverso cui la criminalità organizzata di stampo mafioso si era risuscita ad infiltrare nel settore dei rifiuti.

Ebbene, nel corso dell'audizione del 15 aprile 2015, il procuratore ha dichiarato quanto segue: "(...) le caratteristiche generali del fenomeno non sono cambiate. Esso si presta a diversi punti di vista e a diverse letture. Innanzitutto, dati la storia e il radicamento di determinate organizzazioni criminali di tipo mafioso in questa provincia siciliana e, particolarmente, nella zona che usiamo definire provincia tirrenica, più o meno da Villafranca fino ai confini della provincia di Palermo, in cui è

ubicata Barcellona Pozzo di Gotto, l'«affare» delle discariche dello smaltimento dei rifiuti – mi fermo in questo momento qui per poter così parlare soltanto di dati processualmente verificati e assodati – ha registrato un notevole, continuo e permanente inserimento della criminalità organizzata di tipo mafioso. Anche nell'evoluzione di questo fenomeno si è passati da un'antica fase primaria di sfruttamento parassitario, caratterizzato dall'imposizione di tangenti, il cosiddetto pizzo, non soltanto alle imprese in generale ma naturalmente anche a tutte le imprese private, pubbliche o miste che esercitano un'attività economicamente produttiva, da molti anni – lo si era già in quel periodo, nel 2010 – a una forma più evoluta di partecipazione, soprattutto in forma di subappalti, alle attività d'impresa. Da questo punto di vista, resta storicamente molto significativo il cosiddetto processo «Vivaio», che come voi certamente saprete ha registrato la convergenza e la collusione di esponenti di vertice della mafia barcellonese, in particolare i capi della famiglia mafiosa di Mazzarrà Sant'Andrea, tra cui Carmelo Bisognano, successivamente divenuto collaboratore di giustizia; dei vertici amministrativi della società mista Tirrenoambiente e, in particolare, del suo presidente, Sebastiano Giambò, per vent'anni sindaco del comune di Mazzarrà Sant'Andrea, divenuto in virtù di tale carica presidente della società mista; imprenditori, tra cui in particolare un direttore tecnico marchigiano inviato sul luogo, tale Marti, dall'impresa che si era aggiudicata l'appalto per regolare di fatto i rapporti con la mafia in sede. Nel 2010, il processo «Vivaio», molto più vasto e che riguardava associazione mafiosa, estorsioni, omicidi e così via, si trovava ancora nella fase del giudizio di primo grado. Adesso c'è stata la sentenza di primo grado e anche quella di appello. Ancora non c'è stata la sentenza definitiva della Corte di cassazione, e tuttavia queste responsabilità sono state riconosciute in primo grado in appello. In particolare, gli esponenti più significativi della triade mafiosa, imprenditoriale, amministrativa, sono stati tutti condannati. In particolare, il professore Sebastiano Giambò è stato condannato a 16 anni in primo grado, con riduzione a 8 anni, per associazione mafiosa in grado di appello; l'imprenditore Rotella, successivamente raggiunto da misure di prevenzione patrimoniali, a 16 anni in primo grado e a 8 anni in appello; naturalmente, gli esponenti mafiosi a pene anche più gravi. Il ritratto fornito da questo tipo di realtà da quel processo, almeno a oggi, è stato quindi processualmente confermato. Dovete considerare che, in particolare la discarica di Mazzarrà Sant'Andrea, oggi è, è stata per molti anni e continua a essere praticamente l'unica utilizzata da gran parte della Sicilia occidentale, comprese le ATO di Messina, quindi è un notevolissimo affare. Naturalmente, questo meccanismo non è solo mafia, ma c'è anche dell'altro, perché sistematicamente vi si è innestata una serie di attività rientranti nella categoria dei reati comuni, smaltimento abusivo di rifiuti, frodi determinante con fatturazioni relative a operazioni inesistenti e così via. C'è un po' un miscuglio, una combinazione di mafie e reati ordinari per attività fraudolente di questo tipo (...)"

Il processo cosiddetto "Vivaio" è stato seguito in fase dibattimentale dal sostituto procuratore Francesco Massara, audito dalla Commissione in data 15 aprile 2015 (quale sostituto procuratore presso la procura di Barcellona Pozzo di Gotto, oggi sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Messina).

"All'esito di questo processo – sono dati processuali – nella sostanza è stato accertato che la criminalità organizzata riusciva tramite delle infiltrazioni ad avere profitti illeciti ingenti, tanto che il presidente di Tirrenoambiente, professor Sebastiano Giambò, se non erro fu condannato alla pena di 14 anni di reclusione, in secondo grado la condanna fu confermata e ridotta ad 8 anni. Ricordo che insieme al collega Verzera avanzammo, contestualmente alla requisitoria, richiesta di

applicazione di misura cautelare per il professor Giambò, e la stessa sera in cui è stata pronunciata la sentenza, il professor Giambò, presidente di Tirrenoambiente, è stato arrestato dal reparto operativo speciale dai ROS di Messina. In quella sede è stata anche emanata una sentenza di condanna a carico di Michele Rotella, l'imprenditore locale che faceva da tramite tra la criminalità organizzata e Tirrenoambiente. Nella sostanza, anche per l'imprenditore Rotella, condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso alla pena di 12 anni, assieme al collega Verzera chiedemmo e ottenemmo, contestualmente alla sentenza di primo grado di condanna, ordinanza di misura cautelare in carcere. Dicevo che fu condannato alla pena di 12 dodici anni, ridotta a 8 anni in secondo grado. Pende ancora ricorso in Cassazione. Chiaramente è difficile riassumere il meccanismo in poche parole, ma era quello secondo il quale l'imprenditore pagava regolarmente una cifra a cosa nostra, ottenendo quel danaro da parte di Tirrenoambiente, chiaramente con la complicità del Giambò, anch'egli condannato per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, tramite fatture per operazioni inesistenti. L'imprenditore presentava la fattura per operazioni che non aveva compiuto, Tirrenoambiente la pagava e l'imprenditore girava quel pagamento a cosa nostra. Questo fu l'impianto accusatorio che ha retto in primo e in secondo grado e ha portato alle condanne di 14 e 12 anni, comunque nel complesso di un processo che vedeva venti imputati, parecchie fattispecie estorsive e anche un fatto di natura omicidiaria, per il quale un imputato fu condannato per omicidio in primo e in secondo grado all'ergastolo. L'aspetto legato alla gestione della discarica di Tirrenoambiente e all'infiltrazione mafiosa è stato approfondito nel corso di quel processo, chiaramente riguardo a vicende che possono dirsi collocate temporalmente tra il 2003 e l'aprile 2008".

2.6.4 SIN Milazzo. Stato degli interventi

Inquadramento del SIN

L'area industriale di Milazzo è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) con legge 266 del 2005 e con il decreto ministeriale dell'11 agosto 2006 è stato individuato il relativo perimetro. La superficie totale dell'area a terra è pari a circa 550 ha, mentre l'area a mare copre una superficie di circa 1000 ha. Il SIN coincide con l'area di sviluppo industriale di Gianmoro ed interessa i comuni di Milazzo, San Filippo del Mela, Pace del Mela e San Pier Niceto, Monforte San Giorgio, già dichiarati «Aree ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela» ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Nel SIN di Milazzo è concentrata la presenza di una miriade di imprese di produzione e trasformazione di dimensioni medio-piccole che si sono sviluppate attorno al grande polo industriale di Milazzo, che annovera, tra le industrie più grandi, una raffineria di petrolio, la grande centrale termoelettrica di San Filippo del Mela e l'acciaieria di Giammoro di Pace del Mela. All'interno dell'area SIN è infatti presente il consorzio Irsap (ex Asi) che ospita imprese di piccole e medie dimensioni dei più svariati settori da quello dell'artigianato (ceramica) a quello agroalimentare, o dei mobili. Un capitolo a parte è invece il settore della cantieristica navale, presente sia nella zona del porto cittadino (storica sede della Rodriquez, dove fu costruito il primo

aliscafo al mondo e di altri grandi cantieri) sia nel polo industriale di Giammoro di Pace del Mela (produzione di imbarcazioni di lusso).

In merito alle aree private nel SIN Area industriale di Milazzo insiste un polo industriale che ospita diverse tipologie di insediamenti produttivi, quali: raffinazione di petrolio (Raffineria di Milazzo - Ram); produzione elettricità (Centrale elettrica Edipower ex Enel, Centrale elettrica Termica Milazzo ex Sondel); siderurgia (profilati in ferro - Duferdofin); produzione apparecchiature elettriche (ETS); stoccaggio elettrodomestici (stabilimento Messinambiente SpA), lavorazione di amianto, attività ora completamente dismessa (ex Sacelit ora Punto Industria), oltre a diversi depositi di prodotti petroliferi e discariche di rifiuti industriali.

Le aree pubbliche, invece, racchiudono l'arenile e l'area marina antistante, che ricade all'interno del SIN e che si estende, fra la diga foranea del porto industriale e la foce del fiume Santo per una superficie indicativa di circa 1000 ettari oltre ai tratti terminali dei torrenti Corriolo, Muto, Mela e Niceto.

Fenomeni di inquinamento e tipologia dei contaminanti

Dalle indagini condotte nell'area SIN è emerso uno stato di contaminazione della matrice suolo prevalentemente legata alla diossina per la combustione di rifiuti, a causa della presenza di discariche abusive e/o abbandonate, stabilimenti industriali dismessi, e ad una presenza di notevoli quantità di materiale contenente amianto (sfridi e residui di lavorazione, lastre, fanghi, etc.); mentre per la matrice acqua di falda si ipotizza la presenza di idrocarburi e metalli.

I principali contaminanti riscontrati nei suoli e nelle acque di falda sono i seguenti:

- nei suoli: PCDD/PCDF, idrocarburi C_≤12, idrocarburi C_>12, BTEX e piombo alchili.
- nelle acque di falda: Alluminio, arsenico, ferro, manganese, piombo, fluoruri, benzene, idrocarburi totali, 1,2 dicloropropano, tricloroetilene, tetracloroetilene, diclorobenzene, MTBE.

Accordi di programma e risorse stanziare

Le risorse stanziare dal Ministero dell'ambiente per il sito di bonifica di interesse nazionale "area Industriale di Milazzo" con il decreto ministeriale n. 308 del 2006 sono pari a complessivi euro 4.500.000.

Per quanto concerne l'utilizzo delle predette risorse, si segnala che in data 23 febbraio 2011 è stato sottoscritto l'accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza delle acque di falda e dei suoli nel sito di interesse nazionale "Area industriale del comune di Milazzo" tra il Ministero dell'ambiente, la Regione siciliana, il commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, la provincia di Messina, il comune di Milazzo, il comune di Monforte San Giorgio, il comune di Pace del Mela, il comune di San Filippo del Mela, il comune di San Pier Niceto, per un importo complessivo di euro 4.500.000 a valere sul citato decreto

ministeriale n. 308 del 2006. Dette risorse sono state trasferite al commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia con DD prot. n. 3518 del 10 luglio 2012. A fronte del suddetto stanziamento, pari a euro 4.500.000, alla data del 31 dicembre 2014, la Regione siciliana ha impegnato e speso, rispettivamente, euro 197.069 ed euro 113.369 (fonte: monitoraggio finanziario, alla data del 31 dicembre 2014, trasmesso dal dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ex ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013).

Appare doveroso segnalare, sebbene si tratti di fatti già noti, anche in virtù della fitta corrispondenza intercorsa sul tema, che l'accordo sopra citato ha maturato considerevoli ritardi nell'attuazione degli interventi ivi disciplinati, tanto da giungere alla scadenza dell'accordo medesimo senza aver realizzato alcuna delle attività previste.

La Regione siciliana, con nota prot. Ministero dell'ambiente n. 270/STA del 4 marzo 2015, nell'assicurare l'attualità e la priorità degli interventi oggetto del citato accordo e assumendosi l'impegno di recuperare il tempo trascorso, ha chiesto una proroga della scadenza dell'accordo di ulteriori 24 mesi.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dalla Regione siciliana circa il rispetto del nuovo cronoprogramma degli interventi ed allo scopo di garantire la realizzazione degli interventi di cui trattasi, il Ministero dell'ambiente, con nota prot. Ministero dell'ambiente n. 36487STA del 18 marzo 2015, ha concesso il nulla osta alla richiesta di proroga dell'accordo di programma del 23 febbraio 2011, fissandone a 24 mesi la data di scadenza.

Si segnala inoltre che, la Regione siciliana nella relazione di monitoraggio (aggiornamento del 31 dicembre 2015) ha evidenziato che, non vi è nessun avanzamento della spesa dovuto alla chiusura della contabilità speciale 2854 al 4 giugno 2015 e si è in attesa della proroga della OCDPC 44 del 2013 e ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della protezione civile n. 158 del 19 marzo 2014, per la riapertura della contabilità speciale ai fini della ultimazione degli interventi finanziati.

Il citato Accordo, disciplina la realizzazione degli interventi elencati nella seguente tabella:

DENOMINAZIONE INTERVENTI		COSTO (euro)	SOGGETTO ATTUATORE
A	Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica della falda acquifera.	300.000	Regione siciliana
B	Caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia degli arenili.	100.000	Regione siciliana /ISPRA
C	C1) Esecuzione della caratterizzazione ambientale dell'area marino-costiera e degli arenili inclusi nella perimetrazione	1.450.000	Regione siciliana /ISPRA

	C2) Valutazione ed elaborazione dei risultati della caratterizzazione dell'area marino-costiera e degli arenili inclusi nella perimetrazione del SIN in funzione dei necessari interventi di bonifica.	200.000	Regione siciliana /ISPRA
D	D1) Caratterizzazione dei tratti terminali dei Torrenti Corriolo, Muto, Mela e Niceto.	550.000	Regione siciliana
	D2) Caratterizzazione e primi interventi di messa in sicurezza d'emergenza delle aree residenziali/sociali/agricole, di competenza pubblica, interessate da contaminazione per fall-out causata dagli stabilimenti industriali.	1.250.000	Regione siciliana
	D3) Caratterizzazione e primi interventi di messa in sicurezza d'emergenza delle aree delle discariche di rifiuti urbani.	550.000	Regione siciliana
	D4) Caratterizzazione delle aree di proprietà comunale (Ex Cutroneo) ubicate in località Masseria all'interno del comune di Milazzo.	100.000	Regione siciliana
TOTALE euro 4.500.000			

In considerazione del tempo trascorso dall'ultimo aggiornamento, la conferenza di servizi istruttoria del 25 maggio 2016 ha chiesto alla Regione siciliana - assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, in qualità di soggetto attuatore subentrato al commissario delegato di trasmettere entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del verbale, un aggiornamento sulle attività relative al suddetto accordo di programma unitamente alla rendicontazione aggiornata delle somme spese e impegnate per i singoli interventi.

STATO DEGLI INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA

Matrice terreni:

- aree a terra caratterizzate rispetto alla superficie del SIN = 61 per cento;
- aree a terra con progetto messa in sicurezza/bonifica approvato rispetto alla superficie del SIN = 20 per cento;
- aree con progetto di messa in sicurezza/bonifica approvato con decreto rispetto alla superficie del SIN = 20 per cento;
- aree con procedimento concluso rispetto alla superficie del SIN (concentrazioni < CSC o CSR) = 19 per cento.

Matrice acque di falda:

- aree a terra caratterizzate rispetto alla superficie del SIN = 61 per cento;
- aree a terra con progetto messa in sicurezza/bonifica approvato rispetto alla superficie del SIN = 38 per cento;
- aree con progetto di messa in sicurezza/bonifica approvato con decreto rispetto alla superficie del SIN = 38 per cento;

- aree con procedimento concluso rispetto alla superficie del SIN (concentrazioni < CSC o CSR) = 19 per cento.

Decreti di approvazione dei progetti di bonifica

In merito all'emanazione dei decreti di approvazione di progetti di bonifica dei suoli e delle acque di falda delle aree ricadenti nel SIN, si evidenzia che ad oggi sono stati emanati cinque decreti di approvazione relativi a dragaggi in aree portuali e un decreto di approvazione relativo a progetto di bonifica suoli. Inoltre si è in attesa da parte della Regione siciliana della verifica di assoggettabilità a VIA degli interventi previsti in due progetti di bonifica suoli.

Problematiche aperte

Le principali criticità sono rappresentate da:

- ritardi nell'attuazione dell'accordo di programma quadro (APQ), sottoscritto in data 23 febbraio 2011 per la messa in sicurezza e la bonifica dei suoli e delle acque di falda tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione siciliana, il commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, la provincia di Messina, il comune di Milazzo, il comune di Monforte San Giorgio, il comune di Pace del Mela, il comune di San Filippo del Mela, il comune di San Pier Niceto, per un importo complessivo di euro 4.500.000 per la realizzazione di una serie di interventi ritenuti prioritari. Nel marzo 2015 è stato concesso dal Ministero dell'ambiente il nulla osta per la proroga dello stesso APQ di ulteriori 24 mesi;
- presenza di numerose piccole imprese locali all'interno dell'area del consorzio Irsap (ex Asi) che non hanno ancora avviato alcun iter amministrativo previsto dalla normativa vigente in materia di bonifica;
- contenzioso pendente e relativo alla contestazione delle prescrizioni formulate dalla conferenza di servizi decisoria del 6 marzo 2008 (Edipower), della riperimetrazione del SIN (comune di San Filippo del Mela) ed, infine, sull'ordine di rimozione dei rifiuti rinvenuti nelle aree di competenza della raffineria di Milazzo.

Attività programmate

Di seguito vengono riportati gli esiti dell'ultima conferenza di servizi istruttoria/decisoria tenutasi in data 25 maggio 2016:

“La Conferenza di Servizi decisoria del 25 maggio 2016 in merito ad una serie di aree di competenza sia pubblica che privata (superficie complessiva pari a circa 7 ha):

- vista l'assenza di superamenti delle CSC di cui alla colonna B di Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V - Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in tutti i campioni di suolo esaminati;
- vista la relazione di validazione trasmessa da ARPA Sicilia per la matrice suolo;
- ha deliberato di ritenere concluso il procedimento, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la matrice suolo. Mentre per quanto riguarda i superamenti delle CSC relativi ai parametri ferro e manganese nella matrice acque di falda, la suddetta

conferenza di servizi decisoria ha chiesto ai soggetti coinvolti di proseguire con il monitoraggio, la cui modalità e frequenza saranno concordate con ARPA Sicilia.”

La conferenza di servizi istruttoria del 25 maggio 2016 ha:

- incaricato ARPA Sicilia ST - Messina di monitorare i pozzi ubicati all'esterno dell'area SIN e di convocare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del verbale, una riunione tecnica con tutte le Aziende ricadenti all'interno del SIN al quale è stato chiesto di effettuare dei monitoraggi delle acque di falda al fine di concordare parametri, modalità, frequenza e durata dei monitoraggi;
- in considerazione della diffusa presenza di superamenti delle CSC nelle acque di falda per i parametri Ferro e Manganese, chiesto ad ARPA Sicilia di effettuare, caso per caso, le valutazioni in merito all'attribuibilità dei superamenti delle CSC a valori di fondo ed eventualmente determinare i valori di fondo da utilizzare per l'intero SIN di Milazzo per tali parametri.

Si ricorda che, è prevista l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla discussione delle problematiche ambientali relative al SIN.

2.7 PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

2.7.1. Attività svolta dalla Commissione

La situazione della provincia regionale di Catania è stata approfondita attraverso l'audizione del prefetto di Catania, Maria Guia Federico, del questore di Catania, Marcello Cardona, del comandante del NOE di Catania, Daniele Quattrocchi, del comandante della Capitaneria di porto di Catania, Domenico De Michele, della direttrice dell'Agenzia delle dogane di Catania, Maria Concetta Calandra, del procuratore distrettuale antimafia di Catania, Giovanni Salvi, e dei sostituti procuratori Michelangelo Patanè, Amedeo Bertone, Giuseppe Toscano, Angelo Busacca, Raffaella Vinciguerra e Giuseppe Sturiale, nonché alcuni sindaci della provincia. Le audizioni hanno avuto luogo nel corso della missione della Commissione in Sicilia tenutasi dal 10 al 13 marzo 2015.

Le criticità rilevate nella provincia di Catania sono sostanzialmente le stesse già registrate sei anni fa, ma aggravate dai seguenti fattori:

- la raccolta differenziata si attesta su livelli ancora molto bassi;
- sul territorio sono presenti numerose discariche abusive;
- permane una grave inadeguatezza impiantistica;
- vi è una radicata presenza della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti, con forme di pressione sull'agire amministrativo e gravi compromissioni dell'ambiente.

Un elemento di rilevante significatività è rappresentato dal commissariamento della gestione della discarica di Motta Sant'Anastasia a seguito di un provvedimento emesso dall'ANAC su richiesta della prefettura di Catania.

La Commissione ha poi effettuato un sopralluogo presso il sito di discarica ove ha incontrato gli amministratori straordinari.


2.7.2 La gestione del ciclo dei rifiuti

La produzione di rifiuti urbani nella provincia di Catania nel 2014 è stata pari a 512.873 tonnellate con una raccolta differenziata di 85.903 tonnellate. Negli ultimi cinque anni, a fronte di una notevole riduzione della produzione di rifiuti urbani, si è registrato un significativo aumento della raccolta differenziata che è passata dal 8,3 per cento del 2010 al 18,26 nel 2013 per poi diminuire al 16,75 per cento del 2014.

I dati a scala comunale mostrano una situazione molto eterogenea con comuni di eccellenza che hanno superato anche il 50 per cento di raccolta differenziata.


La composizione merceologica della raccolta differenziata (cfr. figura n. 7.2) indica che la frazione organica rappresenta il 45 per cento di quanto intercettato, la carta ha raggiunto il 32 per cento, il vetro l'8 per cento, la plastica il 6 per cento ed il legno il 5 per cento.

Figura 7.1.> Trend della produzione totale e della raccolta differenziata dal 2010 al 2014



Fonte dati: BD Ispra 2015

Figura 7.1.> Composizione merceologica della raccolta differenziata a scala provinciale, anno 2014



Fonte dati: BD Ispra 2014

(doc. n 165/1)

Il sistema impiantistico è costituito da due discariche attive gestite da soggetti privati: una nel comune di Motta Sant'Anastasia, in contrada Valanghe d'Inverno gestita dalla ditta Oikos SpA, e una nel comune di Catania in contrada Volpe gestita dalla Sicula Trasporti Srl

Presso la discarica Valanghe d'Inverno, sempre di proprietà della Oikos, si trova un impianto di trattamento meccanico. La frazione umida, una volta separata, viene conferita nella discarica di contrada Volpe della Sicula Trasporti Srl per essere sottoposta al processo di biostabilizzazione.

Nelle due discariche conferiscono anche comuni ubicati in altre province: Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Messina; ciò contribuirà ad un prossimo esaurimento della capacità di smaltimento degli impianti.

In particolare la situazione ad inizio 2015 era la seguente:

La discarica situata nel comune di Catania è gestita dalla Sicula Trasporti SpA. Attualmente è stata emessa una ordinanza contingibile ed urgente ed in discarica vengono conferite circa 2.700 tonnellate/giorno di rifiuti urbani. Entro pochi mesi saranno inibite le operazioni di abbancamento dei rifiuti per raggiunta volumetria di progetto come comunicato dallo stesso gestore a causa dei volumi in eccesso giornalmente conferitivi a seguito delle ordinanze citate. Sono allo studio ipotesi di ampliamento.

La discarica sita in Motta Sant'Anastasia gestita dalla ditta Oikos SpA Oltre alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il gestore della discarica (famiglia Proto) e funzionari del dipartimento regionale ambiente, le istruttorie condotte presso il competente dipartimento regionale hanno determinato l'emanazione di un provvedimento di chiusura che nei prossimi mesi determinerà l'indisponibilità dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Attualmente ai sensi di una ordinanza contingibile ed urgente emessa dal presidente della Regione siciliana presso il suddetto impianto vengono conferiti circa 1.040 tonnellate/giorno di rifiuti urbani.

Il lotto della discarica situato in contrada Valanghe d'Inverno è attualmente gestito da Commissari straordinari mentre il lotto situato in contrada Tiriti è nella fase di gestione *post mortem*. Sono allo studio iniziative per proseguire l'abbancamento di rifiuti.

Gli impianti di compostaggio operativi nel territorio provinciale sono sei di cui solo uno a gestione pubblica situato nel comune di Grammichele con una potenzialità autorizzata pari a 22.000 tonnellate, mentre gli altri cinque sono privati ed hanno complessivamente una potenzialità autorizzata pari a circa 121.000 tonnellate.

E' stata evidenziata (doc. n 171/1) una situazione di crisi generale nella gestione degli rifiuti urbani e della raccolta differenziata dovuta alla circostanza che la legge regionale n. 9 del 2010 e successive modifiche e integrazioni non è stata ancora pienamente attuata.

Il nuovo assetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani prevede il passaggio di competenze a tre società per la regolamentazione dei rifiuti:

- *la SRR Catania provincia Nord* (comuni di Acireale, Adrano, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Piedimonte Etneo, Randazzo, Riposto, Santa Venerina)
- *la SRR Catania Area Metropolitana* (comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Acicatena, Aci Sant'Antonio, Camporotondo Etneo, Catania, Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Milo, Nicolosi, Paternò, Pedara, Ragalna, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodià, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e Zafferana)
- *la SRR Catania provincia Sud* (Galtagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccali, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzihì).

La provincia regionale di Catania - oggi denominata libero consorzio comunale - partecipa alle suddette SRR con la quota del 5 per cento; nelle stesse sono stati nominati gli organi societari.

Soltanto una di esse - "Catania Sud", corrispondente all'area del Calatino – ha predisposto il piano d'ambito, già approvato dalla Regione.

Tutte e tre le società hanno definito una prima pianta organica, che per "Catania Sud" e "Catania Area Metropolitana" è stata approvata dal competente assessorato regionale.

La SRR "Catania Sud" ha effettuato il conseguente passaggio del personale dalla società d'ambito in liquidazione Kalatambiente SpA alla SRR "Catania Sud".

Nessuna delle tre società ha attivato la gara d'ambito.

Nelle SRR "Catania Nord" e "Catania Area Metropolitana" parte dei comuni si sono costituiti in ARO (area di raccolta ottimale), aggregazioni previste dalle circolari regionali per assicurare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata.

Inoltre, alcuni comuni delle predette SRR hanno predisposto il piano d'intervento, che è lo strumento che l'ATO deve adottare per assicurare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, hanno appaltato i servizi in conformità al piano d'intervento della Regione, alcuni dei quali sono stati approvati dal competente assessorato.

Si è rilevato, altresì, come segnalato dalla provincia regionale di Catania/libero consorzio, che spesso i comuni non provvedono alla raccolta dei rifiuti ricadenti al di fuori del perimetro urbano, come invece previsto dalle disposizioni della legge regionale. E' in corso la predisposizione del piano provinciale rifiuti.

2.7.2.1. Le dichiarazioni rese dal prefetto e dal questore di Catania

Il prefetto di Catania, Maria Guia Federico, nella nota inviata alla Commissione (doc n. 171/2), ha evidenziato come le principali criticità rilevate nel settore dei rifiuti siano riconducibili agli scarsi livelli di raccolta differenziata, alla presenza di numerose discariche abusive e all'infiltrazione della criminalità organizzata, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei servizi.

La dottoressa Federico ha inoltre segnalato che, a fronte del progressivo aumento dei reati ambientali, si registra una carenza di organico delle forze di polizia specializzate.

A ciò si aggiungono le seguenti problematiche:

- il prossimo esaurimento degli impianti in provincia di Catania, che ricevono i rifiuti di comuni delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Messina;
- l'insufficienza degli impianti di compostaggio;
- l'inadeguatezza degli impianti di biostabilizzazione dell'umido proveniente dal rifiuto urbano della provincia.

In data 11 agosto 2014 la prefettura di Catania ha emesso il provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della società Oikos SpA e – a seguito dell'arresto di Proto, amministratore di tale società, è stato inoltre richiesto all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di provvedere alla temporanea gestione della società Oikos SpA attraverso la nomina di amministratori.

In particolare, il prefetto ha dichiarato in sede di audizione: "Rispetto al 2010, presidente, abbiamo una novità che direttamente ci riguarda: ai sensi della normativa anticorruzione e antimafia, la prefettura di Catania ha adottato nel mese di dicembre del 2014 un provvedimento con il quale di fatto abbiamo commissariato la discarica di Motta Sant'Anastasia, sita in contrada Valanghe d'Inverno. Abbiamo adottato il provvedimento in relazione, appunto, alla normativa antimafia in quanto il titolare e proprietario della discarica era stato oggetto di interdittiva negativa antimafia, e quindi, d'accordo con l'autorità anticorruzione, si è proceduto a effettuare, prima prefettura in Italia, un provvedimento di questo tipo."

Dalle problematiche riguardanti la richiesta di ampliamento della discarica di contrada Valanghe d'Inverno è scaturita la nota vicenda giudiziaria riguardante la Oikos SpA (doc. n. 171/2), di cui si è trattato già nella parte relativa agli approfondimenti concernenti la provincia di Palermo e gli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti.

La società Oikos SpA, esercente attività di servizi di pulizie e disinfezione, costituita il 24.4.2006, risulta iscritta alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Catania, con un capitale sociale di euro 4.000.000 suddiviso in parti uguali tra Proto Rosa, Proto Giuseppa, Proto Orazio e Proto Domenico, sottoposto agli arresti domiciliari a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo per i reati di cui agli articoli 81, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). Si tratta di un'impresa che, nonostante le notevoli dimensioni in termini di fatturato e di personale dipendente (n. 523 addetti), ha mantenuto una struttura di tipo familiare.

La prefettura di Catania ha adottato due provvedimenti di straordinaria e temporanea gestione della Oikos SpA:

“a) Commissariamento relativo al contratto di appalto inerente la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel territorio del comune di Catania.

Con nota n. 240160 del 22 luglio 2014 il competente ufficio del comune di Catania ha chiesto il rilascio dell'informativa antimafia, ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nei confronti della Oikos SpA, appaltatore del servizio di igiene urbana ed ambientale nel territorio del comune di Catania in raggruppamento temporaneo di imprese, in qualità di mandante, con la società IPI Srl avente sede legale in Roma.

Nelle more della definizione del procedimento di cui sopra il comune, con nota n. 245839 del 28 luglio 2014, inviata per conoscenza anche alla scrivente Prefettura, richiedeva all'autorità nazionale anticorruzione per la trasparenza delle amministrazioni pubbliche di voler considerare la possibilità di esercitare, nei confronti dell'impresa in questione, i poteri di straordinaria e temporanea gestione previsti dall'articolo 32 del decreto legge n. 90 del 2014 limitatamente all'appalto di igiene urbana relativo al territorio del capoluogo. Ciò in considerazione di due elementi:

- l'avvenuto arresto del presidente del consiglio di amministrazione dell'Oikos SpA Domenico Proto per i reati di cui agli articoli 81, 319 e 321 del codice penale;
- l'adozione da parte della prefettura di Roma di un'informazione antimafia interdittiva nei confronti della predetta Impresa pulizie industriali IPI Srl

Nell'ambito dell'istruttoria finalizzata alla verifica dell'insussistenza delle condizioni ostative al rilascio della liberatoria antimafia è emerso un quadro di elementi tali da ritenere fondatamente sussistente un concreto pericolo di infiltrazioni mafiose in grado di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa in questione. Ciò ha determinato l'adozione del provvedimento interdittivo n. 36608 datato 11 agosto 2014, ai sensi dell'articolo 84, comma 4, del Codice delle leggi antimafia.

In data 4 settembre 2014 è pervenuta la nota con la quale la citata Autorità ha fatto conoscere il proprio avviso in ordine alla opportunità di attivare i poteri previsti dal citato articolo 32, comma 10, proponendo l'applicazione (sia per l'Oikos SPA che per IPI Srl)

della misura di cui al comma 1, lettera b), in considerazione della gravità dei fatti contestati e della sussistenza dei presupposti previsti dalla stessa norma, ovvero garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, salvaguardare i livelli occupazionali, tutelare l'integrità dei bilanci pubblici. Infatti, come già rappresentato dal comune di Catania, non sarebbe stato possibile procedere alla celere sostituzione degli aggiudicatari del contratto de quo, considerati i tempi stimati per procedere alla conclusione di una nuova procedura di gara per l'assegnazione del servizio (circa 6 -8 mesi).

Con provvedimento n. 0042093 del 19 settembre 2014 si è provveduto, nell'esercizio dei poteri previsti dal citato articolo 32, comma 10, all'applicazione delle misure di cui al comma 1, lettera b) che prevede la straordinaria e temporanea gestione dell'Oikos SpA attraverso la nomina di tre amministratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

b) Commissariamento relativo a tutti i contratti e le convenzioni che abbiano ad oggetto il conferimento di rifiuti non pericolosi presso la discarica Valanghe d'Inverno, sita nel comune di Motta Sant'Anastasia (CT) da parte delle amministrazioni locali della Regione siciliana.

La società Oikos SpA è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale DRS n. 221 del 29 marzo 2009, per la realizzazione e l'esercizio della discarica sita in contrada Valanghe d'Inverno, nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia (CT).

La Regione siciliana, con nota n. 32448 del 21 agosto 2014, tenuto conto di quanto emerso a carico della società Oikos SpA, ha richiesto all'ANAC e alla prefettura di valutare la possibilità di applicare le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, previste dall'articolo 32 del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con legge n. 114 dell'11 agosto 2014, al fine di prevenire e scongiurare gravissimi inconvenienti igienico sanitari, atteso che pur avendo già provveduto a negare il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, l'effettiva cessazione del servizio pubblico di gestione della discarica non sarebbe potuto avvenire se non dopo la realizzazione delle opere previste dal progetto di chiusura.

Il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione con nota datata 4 settembre 2014, ritenendo che fattispecie in esame rientrasse nell'ambito di applicazione dell'articolo 32, comma 10, del decreto legge in argomento, ha proposto di adottare la misura prevista dal comma 1, lett b) anche per la gestione transitoria della discarica sita in contrada Valanghe d'Inverno, nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia (CT), al fine di realizzare le opere previste nel progetto di chiusura.

Ai fini dell'adozione delle misure proposte dal presidente dell'ANAC è risultato necessario procedere ad una verifica preliminare in ordine alla sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto previste dalla normativa di riferimento. Ciò in considerazione dell'esigenza di valutare la natura pubblicistica dei rapporti intercorrenti tra le amministrazioni locali e/o soggetti pubblici che conferiscono i propri rifiuti presso l'impianto gestito dall'Oikos SpA. In proposito sono state richieste le necessarie informazioni al competente ufficio della Regione siciliana.

A seguito di ispezione eseguita da personale della Regione siciliana è emerso che, alla data del 27 ottobre 2014, conferivano in forma diretta i propri rifiuti solidi urbani presso l'impianto in questione diverse amministrazioni locali (n. 45 appartenenti ad ambiti provinciali differenti) e due soggetti di diritto pubblico (ATO Enna Euno SpA e ATO ME4 in liquidazione) che operano rispettivamente per conto di n. 19 amministrazioni locali della provincia di Enna e di n. 21 comuni della provincia di Messina. Il citato conferimento è stato autorizzato con ordinanza del presidente della Regione siciliana n. 8/RIF del 27 settembre 2013 successivamente reiterata con provvedimenti di proroga, con scadenza 15 gennaio 2015. Dalla documentazione acquisita risulta, altresì, che nove dei comuni che conferiscono i propri rifiuti solidi urbani presso l'impianto dell'Oikos SpA, hanno stipulato un apposito contratto di servizio con la citata impresa recependo le indicazioni contenute nei provvedimenti autorizzativi emanati nel tempo dagli enti preposti nonché nelle disposizioni normative in materia.

Il presidente dell'ANAC, cui è stata trasmessa la citata documentazione per le valutazioni del caso, con nota n. 20183 del 26 novembre 2014 ha proposto alla prefettura l'adozione

delle misure previste dall'articolo 32, comma 1, lettera b) e cioè la straordinaria e temporanea gestione della società Oikos SPA con riferimento a tutti i contratti e le convenzioni che abbiano ad oggetto il conferimento di rifiuti non pericolosi presso l'impianto di smaltimento sito in contrada Valanghe d'Inverno nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia, da parte delle amministrazioni locali o soggetti di diritto pubblico autorizzati dalla Regione siciliana. Tanto in considerazione della necessità di garantire la continuità di un servizio essenziale ed indifferibile, qual è il servizio di gestione dei rifiuti e di scongiurare il grave pericolo di compromissione della salute pubblica e dell'ambiente.

Infine, con provvedimento n. 61502 del 19 dicembre 2014 si è provveduto, con i poteri previsti dal citato articolo 32, comma 10, all'applicazione delle misure di cui al comma 1, lettera b) che prevede la straordinaria e temporanea gestione dell'Oikos SpA, attraverso la nomina di tre amministratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge, limitatamente a tutti i contratti e le convenzioni che abbiano ad oggetto il conferimento di rifiuti non pericolosi presso la citata discarica Valanghe d'Inverno.”⁴⁴

Vale la pena sottolineare in questa sede le difficoltà che il prefetto ha rappresentato a questa Commissione nell'applicazione della normativa concernente le interdittive antimafia.

Il prefetto ha dichiarato, testualmente, che la sensazione è quella "lavorare con armi spuntate. Come prefettura, per esempio, siamo stati attaccati in passato perché abbiamo iscritto nelle white list un tal Ercolano della Sicula Trasporti. Siccome è stato oggetto di grandi polemiche da parte di chi ha criticato questo nostro provvedimento, come prefetto voglio dire che il principio che ci assiste è quello del rispetto della normativa. Se nella legge non è scritto che chi si chiama Ercolano o Santapaola o Zagaria debba essere escluso da tutti i vantaggi economici per vent'anni, come può un prefetto di provincia escludere Ercolano laddove ci sono circostanze e indagini che non hanno rilevanza nei suoi confronti, rischiando in prima persona la richiesta di risarcimento danni per averlo escluso da un appalto o per non avergli concesso la certificazione antimafia? Come può difendersi un prefetto di provincia quando viene approvata una modifica legislativa secondo la quale si può comunicare di volere essere iscritti nella white list e lo si è se il prefetto entro 90 giorni non esclude? Per 90 giorni, quindi, si può dire di essere iscritti alla white list. Questi provvedimenti sono stati adottati successivamente dal Governo e che sicuramente non ci aiutano a fare la giusta pulizia sul territorio. Se, infatti, non ci sono elementi, bisogna iscrivere. Il rilascio della certificazione antimafia è equipollente per l'iscrizione alla white list, cioè il procedimento è lo stesso: se si ha la certificazione antimafia, dobbiamo iscrivere e non possiamo negarla. Perché lasciare a noi operatori sul territorio la responsabilità di dover trovare una soluzione? Il fatto che mi si scriva che non c'è niente non esclude che ci sia. Mi assumo la responsabilità sulla base del «non si esclude che ci sia» si non rilasciare la certificazione antimafia, di far fare il ricorso al TAR. Mi va bene se il TAR dà torto o ragione e iscrivo per il tramite della sentenza del TAR, ma mi va bene se non mi chiede il risarcimento danni. Noi lavoriamo in zone di frontiera, nelle quali avete visto le difficoltà che abbiamo sul territorio non indifferenti. Lo strumento normativo deve essere chiaro, preciso, a vantaggio di chi opera in questi territori così difficili. Non può essere uno strumento normativo che ci lascia quotidianamente in imbarazzo o da soli ad assumerci delle responsabilità più grandi di noi. Se c'è una richiesta da parte del cittadino di avere lo Stato dietro, c'è una richiesta anche da parte nostra di sentirsi con le spalle protette dallo Stato che sul territorio amministriamo (...)"

2.7.3 Illeciti connessi al ciclo dei rifiuti

Il procuratore della Repubblica di Catania nella relazione inviata alla Commissione ha sottolineato il più diffuso interesse, rispetto al recente passato, dimostrato dalle varie organizzazioni criminali

⁴⁴ Doc. n. 171/2

operanti nel distretto o comunque da soggetti inseriti in tali contesti associativi verso il ciclo dei rifiuti.

A fronte dell'aumento del numero dei procedimenti iscritti per i reati di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (numero incrementato di circa un terzo rispetto a quello dell'anno precedente), il procuratore ha evidenziato come le attività della polizia giudiziaria del distretto siano fortemente penalizzate dalle croniche carenze di organico. Si segnala, in particolare, la mancanza di un adeguato assetto di uomini e mezzi del NOE in relazione alle sue estese competenze territoriali.

Le principali indagini descritte nella citata relazione riguardano i seguenti filoni:

- traffico non autorizzato di rifiuti metallici;
- discariche non autorizzate, depositi incontrollati e attività di recupero di rifiuti senza autorizzazione;
- indagini e procedimenti concernenti la ditta Oikos;
- strutture Alberghiere;
- indizi di interessi mafiosi sulla gestione dei rifiuti.

Di peculiare interesse per l'attività della Commissione risultano, in particolare, le segnalazioni relative alla ditta società Oikos SpA, che gestisce la discarica di Motta San'Anastasia, nonché quelle relative alla società Ofelia Ambiente Srl, che sembra aver smaltito illegalmente (con la presunta connivenza di pubblici funzionari) migliaia di tonnellate di rifiuti speciali, anche provenienti da altre regioni.

Invero, le segnalazioni contenute nei documenti trasmessi dalla procura e dal NOE di Catania evidenziano che molte delle condotte reato oggetto di investigazioni hanno beneficiato del contributo, più o meno scientemente prestato, di funzionari pubblici addetti al rilascio di autorizzazioni in campo ambientale o inseriti all'interno degli uffici deputati all'esecuzione dei controlli amministrativi, vuoi essi regionali o delle ex province regionali.

2.7.3.1. Procedimenti pendenti contro la Oikos SpA in relazione alla discarica di Motta Sant'Anastasia

I procedimenti segnalati dalla procura di Catania riguardano sia profili gestionali che di rapporti con la pubblica amministrazione.

Un procedimento è a carico di Proto, Ferlito, Li Destri e Muscaglione (il primo amministratore della società Oikos SpA; gli altri quali pubblici ufficiali del comune di Catania).

E' stato contestato il reato di abuso di ufficio in quanto è stato affidato il servizio di igiene urbana ed ambientale dal comune di Catania alla Oikos (che operava in ATI con la IPI) che non era stata esclusa dalla gara nonostante fosse prevista l'esclusione per i concorrenti non in regola con la disciplina del diritto al lavoro dei disabili. E' stato quindi aggiudicato provvisoriamente e poi definitivamente tale servizio.

Dalla relazione del procuratore si evince che il processo si è concluso con sentenza di assoluzione, essendo stata riconosciuta l'illegittimità dell'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento del servizio, ritenuta non penalmente rilevante per carenza dell'elemento soggettivo, mentre è stata riconosciuta la legittimità della seconda fase dell'aggiudicazione.

Sempre con riferimento al medesimo procedimento, sono stati sottolineati nella nota della procura di Catania i seguenti dati:

- la certificazione che ha consentito la stipula del contratto d'appalto è stata rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro solo dopo la sostituzione del suo direttore da parte della Regione siciliana;
- la IPI risulta avere effettuato un finanziamento elettorale pari a 50.000 euro alla campagna elettorale per il sindaco di Catania (in carica al momento dell'aggiudicazione);
- un figlio della Li Destri risulta avere effettuato uno *stage* presso una ditta facente capo a Proto;
- tale Muscaglione, a capo dell'ufficio comunale che aveva espresso parere favorevole all'aggiudicazione (in contrasto con tutti gli altri pareri), faceva parte della commissione per l'aggiudicazione dell'appalto.

In merito a questi ulteriori fatti, in particolare con riferimento alla contribuzione elettorale effettuata a favore di Raffaele Stancanelli, sono in corso indagini coperte da segreto istruttorio (la documentazione relativa all'avvenuto bonifico fu esibita nel corso del giudizio per il procedimento relativo all'aggiudicazione dell'appalto, ma il Gup non accettò la produzione ritenendola non pertinente ai fatti di causa).

Un'ulteriore procedura a carico dei responsabili della società Oikos SpA ha ad oggetto le violazioni delle autorizzazioni riscontrate durante la gestione dell'impianto.

Il procedimento riguarda la cattiva tenuta degli impianti e lo sversamento del percolato in torrenti attraverso condutture; l'impianto è stato prima sequestrato e poi dissequestrato a seguito dell'adempimento delle prescrizioni imposte.

Vi è poi un procedimento che deriva da uno stralcio della procura distrettuale di Palermo in merito al funzionario della Regione siciliana (Cannova Gianfranco), procedimento di cui si è già trattato nella parte relativa alla provincia regionale di Palermo, che avrebbe agevolato gli iter amministrativi concernenti la Oikos e la discarica di Motta Sant'Anastasia.

Si tratta dello stralcio dell'indagine palermitana per corruzione che vedeva implicato un funzionario della Regione siciliana, accusato di avere agevolato in più occasioni gli iter amministrativi concernenti la Oikos SpA e la discarica di Motta Sant'Anastasia.

I reati di competenza della procura catanese riguardano l'illecito smaltimento di rifiuti anche durante alcuni periodi di fermo tecnico dell'impianto di selezione dei rifiuti e sono in corso accertamenti, delegati alla Guardia di finanza della sezione di polizia giudiziaria, onde verificare se i vari enti territoriali abbiano erogato pagamenti per somme maggiorate anche per lo smaltimento avvenuto con il mero conferimento in discarica senza pretrattamento.

Anche il comando dei Carabinieri del NOE di Catania, nella nota inviata alla Commissione (doc. n. 150/2), ha rilevato come, nella quasi totalità dei casi, molte delle condotte reato che sono state oggetto di investigazioni hanno beneficiato del contributo più o meno scientemente prestato di funzionari pubblici addetti al rilascio di autorizzazioni in campo ambientale o inseriti all'interno degli uffici deputati all'esecuzione dei controlli amministrativi, vuoi essi regionali o delle ex province regionali.

Risulta essere aperto un procedimento che trae origine dalla denuncia da parte dell'assessorato energia e servizi di pubblica utilità della Regione siciliana che ha ricostruito i percorsi amministrativi che hanno caratterizzato le autorizzazioni rilasciate alla ditta Oikos SpA per l'apertura e la gestione della discarica di Motta Sant'Anastasia.

Il procedimento (nel quale sono confluiti gli atti ispettivi della Regione siciliana con riguardo a tale argomento) risulta ancora in corso.

Il citato documento segnala inoltre che, attraverso esposti anonimi, si è appreso che “il sindaco di Motta Sant’Anastasia, tale Carra’ Anastasio, è militare con grado di maresciallo dell’Arma dei carabinieri. Un figlio e (forse) un nipote dovrebbero essere dipendenti della Oikos SpA”.

2.7.3.2. Procedimenti a carico della Ofelia Ambiente srl

A seguito di sopralluogo, il personale del NOE sequestrava un impianto di compostaggio gestito dalla società Ofelia Ambiente Srl per carenze tecno impiantistiche e per avere realizzato all’interno di un’area di circa 56 ettari una discarica non autorizzata di rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti in ingresso (fanghi di depurazione industriale, scarti alimentari scaduti, fanghi di perforazione da industria petrolchimica), nonché ingenti quantità di rifiuti urbani provenienti dalla Campania che venivano interrati, dopo un fantomatico trattamento, giustificando tale azione come una miglioria al terreno agricolo circostante.

Il reato contestato è stato quello di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

A seguito di tali indagini erano stati aperti i seguenti procedimenti penali, entrambi già in fase dibattimentale:

- Proc. N. 12268/09 RGNR

Si accertava, in particolare, che la predetta impresa, titolare di due impianti distinti, ma contigui, uno di trattamento di rifiuti non pericolosi e l’altro autorizzato al recupero ambientale, riceveva nel primo impianto rifiuti anche pericolosi, sottoponendoli peraltro ad attività di vagliatura e trattamento non autorizzati, smaltendoli poi illegalmente, con pesanti contaminazioni di terreni agricoli. Tra gli indagati per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti figurano anche Russo Nello, capo del VII dipartimento e direttore del IV servizio territorio e ambiente della provincia Regionale di Catania, e Troja Umberto, funzionario delegato alla istruzione delle pratiche relative ai recuperi ambientali e ai controlli delle ditte titolari di autorizzazioni ordinarie, entrambi ritenuti responsabili di una serie di condotte omissive e commissive in favore della Ofelia Ambiente Srl.

- Proc. N. 13901/09 RGNR

Procedimento per i reati di cui agli articoli 256, comma 1, lettere *a)* e *b)*, 2, 3 e 4 e 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nei confronti ancora di Monaco Giuseppe (amministratore unico della Ofelia Ambiente srl) ed altri, relativo al traffico di oltre 30.000 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi trattati e smaltiti illegalmente dall’Ofelia Ambiente presso l’impianto di compostaggio ubicato in contrada Passo Martino (su un terreno in subaffitto dall’ente sviluppo agricolo della Regione siciliana).

A prescindere dalla illecita produzione di compostaggio, è emerso che l’Ofelia Ambiente Srl aveva ricevuto e smaltito un ingente quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di diversa provenienza geografica, parte dei quali (tossico-nocivi, come fanghi di depurazione e perforazione, ceneri di pirite, rifiuti provenienti da industrie agrumarie contenenti alte concentrazioni di idrocarburi, arsenico, antimonio, rame ecc.) veniva rinvenuta “tombata” in diversi punti del terreno ubicati attorno all’impianto di compostaggio provocando in tal modo un diretto e significativo

deterioramento del suolo nonché un danno ambientale ai sensi dell'articolo 300, comma 2, del decreto legislativo n.152 del 2006.

2.7.4 Infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti

In merito alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti, il procuratore della Repubblica di Catania ha evidenziato nella nota trasmessa alla Commissione che le più recenti acquisizioni investigative, alcune ancora da sviluppare ulteriormente, evidenziano, rispetto al recente passato, un più diffuso interesse delle organizzazioni criminali operanti nel distretto verso il ciclo dei rifiuti.

Ciò si evince non solo dalla conclusione di alcune indagini ormai al vaglio del giudice dell'udienza preliminare o di quella dibattimentale, e ciò a prescindere dall'avvenuto riconoscimento o meno dell'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, bensì anche dagli esiti parziali di alcune investigazioni ancora in corso e quindi coperte da segreto istruttorio.

Con riferimento alla prima categoria sono stati segnalati il procedimento nei confronti di Agrofoglio Alfio più 42 e il procedimento nei confronti di Agnello Angelo più 15.

Il primo procedimento riguarda l'esecuzione dell'appalto pubblico per la raccolta dei rifiuti nel comprensorio dell'ATO CT1 Joniambiente (Mascali, Fiumefreddo, Calatabianco e luoghi limitrofi), nello svolgimento del quale venivano registrate molteplici irregolarità riconducibili a discrasie tra quanto previste dall'impresa Aimeri Ambiente, società assoggettata a direzione e coordinamento della Biancamano SpA.

Si è delineata l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più reati di frode in pubbliche forniture e di traffico illecito organizzato di ingenti quantitativi di rifiuti, associazione di cui i promotori e i capi erano Agrifoglio Alfio, direttore per la Sicilia della società Aimeri Ambiente, e Russo Roberto, direttore del personale e gestore di fatto della medesima società aggiudicataria dell'appalto, ritenuto referente del clan mafioso Cintorino-Cursoti operante nel territorio jonico e, peraltro, gestore della cooperativa "Alkantara 2001", cui venivano affidati dall'ATO CT1 Joniambiente i lavori di bonifica per la rimozione delle microdiscariche presenti nel territorio del comune di Mascali.

In particolare, secondo quanto riferito dalla procura di Catania, si accertava che i primi due, in concorso con Palumbo Roberto e La Spina Gaetano, rispettivamente responsabile tecnico e dipendente della discarica pubblica Sicilia Ambiente SpA, operante in regime di autorizzazione, e con Caruso Francesco, impiegato della Aimeri Ambiente, al fine di conseguire un ingiusto profitto derivante dal mancato pagamento, da parte di quest'ultima, delle somme previste a titolo di sanzione e penalità del capitolato d'appalto in caso di mancato raggiungimento delle previste percentuali di conferimento di rifiuti indifferenziati e differenziati, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, cedevano, ricevevano, trasportavano e comunque gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti attraverso diverse condotte, conferendo poi

detti rifiuti in discarica come se provenissero da altri e determinati comuni dell'ATO CT1 Joniambiente.

In tal modo la quantità complessiva di conferimento della indifferenziata da parte della Aimeri risultava corrispondere puntualmente al falso aumento di raccolta differenziata, desumibile dai formulari falsificati.

In sede cautelare veniva esclusa dal Gip l'aggravante di cui all'articolo 7 decreto legge n. 152 del 1991 sul presupposto che la partecipazione del Russo sia al sodalizio mafioso che all'Aimeri non costituisca prova della infiltrazione degli altri concorrenti al clan, non essendo sufficienti né il rapporto contrattuale (di affitto) tra l'Agrifoglio con i fratelli Tancona (facenti parte dello stesso clan), né l'attività lavorativa svolta presso l'Aimeri da altro affiliato al clan, Spinella Gianluca.

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio, il Gup ha emesso il decreto che dispone il giudizio con riferimento ai reati di associazione a delinquere, truffa aggravata e traffico illecito organizzato di rifiuti.

In sede di giudizio abbreviato il Gup ha invece assolto gli imputati Monforte Filippo, Tropea Rosario e Cardillo Bruno, rispettivamente, il primo, sindaco del comune di Macali, il secondo, assessore ai lavori pubblici, e il terzo, responsabile nel settore lavori pubblici del medesimo comune, dal delitto di corruzione aggravata loro contestata in relazione all'affidamento alla cooperativa "Alkantara 2001", di cui gestore era lo stesso Russo dei lavori di bonifica delle citate discariche a seguito di asserite promesse di assunzioni, da parte del Russo, presso la predetta cooperativa di soggetti segnalati dai predetti funzionari pubblici.

E' stato inoltre sottolineato che nei confronti di Monforte e Tropea in altra sede è stato avviato il procedimento per la declaratoria di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali: il procedimento si è concluso con la declaratoria di incandidabilità in conformità alle richieste del Ministero dell'interno e del pubblico ministero, provvedimento confermato anche dalla Corte d'appello di Catania in data 28 maggio 2015.

Il procuratore della Repubblica di Palermo in merito alla Aimeri Ambiente ha dichiarato: "Questo settore è molto importante, perché abbiamo potuto verificare che le organizzazioni criminali ci fanno una parte cospicua dei loro affari. In molti procedimenti, che vi abbiamo indicato, ma alcuni dei quali richiamerò oggi specificamente, ricorrono delle modalità tipiche con cui questa presenza avviene. Vi è un punto di riferimento, un soggetto di rilievo delle organizzazioni criminali che controllano la zona, che direttamente o per interposta persona ha un ruolo all'interno delle società che gestiscono i rifiuti anche attraverso collegamenti con gli amministratori che hanno la responsabilità di questo. Un caso tipico che vi rassegnò è quello dell'ATO della parte nord orientale del nostro distretto, alle basi dell'Etna: la Ionia Ambiente con l'Aimeri Ambiente. Ve l'abbiamo già segnalato, ma siccome è una vicenda che considero paradigmatica ed estremamente interessante al di là dei profili penali, vi abbiamo preparato due dischetti, che vi consegnerò: in uno vi sono tutti gli atti più significativi insieme a una breve relazione che descrivono l'intera vicenda giudiziaria, che non è ancora conclusa e che ha avuto alti e bassi. Alcune nostre impostazioni sono state accolte dal giudice, altre no, vi sono state anche opinioni dissenzianti tra i giudici. Mentre in sede cautelare, infatti, non è stata accolta la nostra richiesta di misura cautelare per alcuni soggetti e per alcune fattispecie, il giudice per le indagini preliminari, diverso da quello che aveva valutato le misure, ha

però disposto il rinvio a giudizio per tutte le ipotesi, ivi compresa l'aggravante dell'articolo 7. Siamo in questo momento in dibattimento con quest'impostazione. Una fase si è conclusa in udienza preliminare con alcune condanne e alcune assoluzioni e un'altra parte significativa, che riguarda anche la responsabilità dell'ente, si è conclusa in fase di udienza preliminare con non luogo a procedere. Non abbiamo impugnato la decisione di non luogo a procedere anche per i limiti di impugnazione per questa decisione, ma riteniamo che nel giudizio che stiamo seguendo, che come vi ho detto riguarda in realtà l'intera vicenda, potremo valutare al termine di questo se chiedere la riapertura, come ci è consentito, con nuovi elementi. Ritengo molto significativa questa vicenda perché il capo dell'organizzazione locale, clan Cintorino, legato con cosa nostra etnea, era formalmente sorvegliante dell'Aimeri Ambiente. In realtà, era colui che svolgeva le funzioni di responsabile del personale. Nella nostra ipotesi, parzialmente accolta e parzialmente negata, ora complessivamente sottoposta alla valutazione del tribunale, abbiamo ritenuto che, per un interesse convergente delle amministrazioni locali, dell'organizzazione criminale e del ramo Aimeri Ambiente operante in quella zona, sostanzialmente fosse falsificata la documentazione relativa alla raccolta differenziata e fosse, di conseguenza, attestata una situazione molto diversa, molto migliore da quella effettiva. Abbiamo ritenuto che, in cambio di questa situazione, vi fossero dei benefici che venivano sia per l'associazione sia per l'amministrazione, come assunzioni pilotate."

Ulteriori indagini hanno riguardato la società Aimeri Ambiente. Un procedimento riguarda l'esecuzione dell'appalto pubblico per la raccolta dei rifiuti nel comprensorio dell'ATO CT1 Joniambiente, nello svolgimento del quale venivano registrate molteplici irregolarità riconducibili a discrasie tra quanto previsto dallo standard qualitativo del capitolato d'appalto e i servizi effettivamente prestati dall'impresa Aimeri Ambiente. Si delineava l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di frode in pubbliche forniture e di attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti.

Promotori della suddetta associazione erano il direttore per la Sicilia e il direttore del personale della Aimeri Ambiente, società aggiudicataria dell'appalto, quest'ultimo ritenuto referente del clan mafioso Cintorino-Cursoti operante nel territorio jonico. La Aimeri Ambiente Srl è, inoltre, coinvolta nel procedimento, per cui è stato già richiesto il rinvio a giudizio, riguardante la gestione dei rifiuti nell'ATO CT 5 di Catania.

Infiltrazioni di stampo mafioso. Denunce dei sindaci

Nella nota trasmessa alla Commissione, il prefetto fa riferimento ad una attività di indagine della direzione investigativa antimafia, che ha consentito di accertare l'infiltrazione "di elementi di spicco della criminalità organizzata attiva nel territorio dell'altro ionico etneo nella di gestione dei rifiuti facenti capo all'Aimeri Ambiente Srl aggiudicataria dell'appalto bandito dall'ATO 1 Joniambiente".

In particolare, desta allarme la seguente circostanza evidenziata dal prefetto nella nota trasmessa alla Commissione: "Nello scorso mese di novembre alcuni sindaci del comprensorio paternese, preoccupati dagli atti intimidatori subiti negli ultimi mesi da alcuni di loro e sui quali le forze di polizia svolgono attività investigativa, hanno chiesto un incontro in Prefettura. Nella circostanza gli stessi amministratori hanno ritenuto di evidenziare che tali gravi episodi potrebbero essere

ricondotti al settore della gestione dei rifiuti, atteso che nei comuni erano in fase di espletamento le gare per l'affidamento dei servizi”.

Circostanza peraltro ribadita in sede di audizione in Commissione: “Il trasferimento di queste competenze ai sindaci ha effettivamente sortito l’effetto di notevoli atti intimidatori nei loro confronti. Io li ho ricevuti, abbiamo fatto qui in prefettura una precisa e specifica riunione tesa proprio a individuare i motivi per cui questi atti intimidatori erano stati compiuti. Parliamo dei sindaci di Adriano, di Biancavilla, di Santa Maria di Licodia, di Paternò, di Misterbianco. Più che altro, è emerso dal colloquio diretto e franco che abbiamo avuto coi sindaci, che non smettiamo mai di attenzionare... Le dico subito che quelli allo stato sono Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Paternò, Belpasso e Misterbianco (...). So che si sono rivolti a me, alle Forze dell’ordine. Ovviamente, li abbiamo tutti sotto vigilanza, ma il motivo per cui sono stati oggetto di queste minacce, di queste intimidazioni, è il fatto che stanno procedendo al rinnovo dell’appalto per la gestione dei rifiuti. Questo è un altro problema. Penso che l’abbiano denunciato, perché non avremmo dato loro il supporto delle Forze dell’ordine. È chiaro che su ogni aspetto partono delle indagini anche per accertare l’attendibilità, ma l’impressione generale che i sindaci mi hanno manifestato in questa riunione era la circostanza che il filo conduttore, l’elemento comune era che stavano rinnovando l’appalto per la gestione dei rifiuti.”

Sul punto si è espresso anche il questore di Catania nel corso dell’audizione, allorquando ha rappresentato un fatto estremamente grave verificatosi nel comune di Adrano: "Abbiamo avuto proprio recentemente un episodio veramente inquietante, a ottobre: due individui travisati hanno cosperso di liquido infiammabile cinque mezzi della Geo Ambiente, ditta appaltatrice del comune di Adrano per la raccolta dei rifiuti, uscendo e sparando poi all’impazzata. Diverse indagini sono in corso."

In considerazione della gravità dei fatti rappresentati dal prefetto e dal questore di Catania, la Commissione ha ritenuto opportuno audire i sindaci destinatari di condotte minacciose.

Il sindaco di Misterbianco, Antonio Di Guardo, si è espresso nei seguenti termini: "Rispetto alla vicenda della discarica che da decenni invade il mio comune ci sarebbe da dire molto (...) e lo vorrei consegnare a lei – un libro che ho realizzato dove c’è un capitolo che parla di questa discarica. C’è tutto. Per questo scritto ho subito una denuncia da parte dei titolari, che mi chiedevano un milione di euro di risarcimento, ma per fortuna il giudice mi ha assolto perché il fatto non sussiste. Quindi, un capitolo di questo libro è dedicato alla storia di questa discarica, che non è tutta chiara, ma è molto complessa e riguarda anche prefetti e tutto un mondo, perché lei sa bene che quando girano miliardi tutti siamo in qualche modo preoccupati o interessati o che so io. Questa discarica nasce a cavallo fra gli anni Settanta e Ottanta e abbanca milioni di tonnellate di rifiuti a 500-600 metri dal mio comune. Se vuole ho portato anche una carta che indica i due comuni interessati e le distanze. Se vuole la consegno o posso darla a lei ora, qualora volesse verificarla. Il punto principale, presidente, è che il giudice Marino, essendo assessore, aveva disposto una Commissione di indagine per verificare tutte le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni per la discarica. Questa Commissione (non so se la vostra Commissione ne ha già avuto il testo)...ha riscontrato una serie di illegittimità clamorose. La vecchia discarica, la discarica Tiriti, doveva essere chiusa nel 2007 e per sette anni è andata avanti senza autorizzazione. Quindi, una illegittimità assoluta (...). Qui ci sono delle evidenti illegittimità che la Commissione nominata

dall'assessore ha elencato. Dunque, si è giunti a constatare che tutto andava fuori dalla legge. A un certo punto, c'è stata una richiesta di autorizzazione della nuova discarica «Valanghe d'inverno», perché, come loro sanno, dopo cinque anni l'autorizzazione scade. Ebbene, proteste nostre, dei comitati contro la discarica hanno sensibilizzato in particolar modo l'assessore e il direttore generale dottor Lupo, che ha indetto le conferenze di servizio e alla fine ha negato l'autorizzazione a questa discarica. Quindi, questa discarica non è più autorizzata (...) Non sono qui per fare la vittima. Come è descritto in questo capitolo, per cui ho ricevuto una denuncia eccetera eccetera, in occasione della festa del patrono questi signori, i proprietari della discarica, che si sentivano i padroni del paese, insieme al senatore Sodano il giorno della messa solenne si sono messi in prima fila, come autorità. Quando sono arrivato, con la mia fascia e la mia Giunta, li ho trovati e ho chiesto cosa facessero quei signori lì. Mi è stato risposto che erano lì come autorità. «O se ne vanno loro o me ne vado io – ho risposto – perché queste non sono autorità; questi possono avere i soldi, ma non possono stare assieme alle autorità». Poiché io avevo minacciato di andarmene, si sono allontanati. (...) Tornando a casa, con mia moglie, trovo davanti alla mia porta una tanica di benzina avvolta. Ho chiamato le forze dell'ordine eccetera eccetera. Da qui questa vicenda che resta quello che è, evidentemente. Non voglio fare la vittima, ma questo è accaduto. Per altre vicende precedenti, rispetto a un certo malaffare e a certa malavita nel mio comune, sono stato per un certo periodo anche scortato, ma sono cose che non riguardano direttamente l'oggetto della vostra indagine. Come elemento negativo, io sottolineo solo questo. Il fatto che questi signori si siano preoccupati di denunciarmi è perché... Ho fatto una conferenza stampa e mi è stato chiesto chi avesse potuto mettere la tanica di benzina dietro la mia porta. Ho risposto che conducevo due lotte: contro il racket e contro la discarica. Siccome il giorno prima c'era stato l'episodio per cui li avevo fatti alzare... Per il resto, ho portato delle carte (...)"

Salvatore Carmelo Mastroianni, sindaco di Santa Maria di Licodia, ha dichiarato: "Sono stato uno dei primi sindaci in questo territorio ad avere un danno per quanto riguarda l'automobile, perché mi è stata bruciata il 10 dicembre del 2013. Ci sono state le indagini da parte dei carabinieri, che purtroppo non sono arrivate a nessuna conclusione. Quindi, non sappiamo esattamente a cosa è legato quell'atto intimidatorio, chiamiamolo così, ma possibilmente a questo ciclo a cui abbiamo accennato poco fa. Dico possibilmente perché non ci sono state mai prove certe, quindi non mi posso esprimere in tal senso con assoluta certezza, anche se il dubbio rimane. Da questo punto di vista, a stretto giro di posta ci sono stati altri atti nei paesi vicini che fanno presupporre questo. Naturalmente abbiamo avuto già una riunione con il prefetto noi cinque sindaci del territorio che, secondo il prefetto, dovrà essere attenzionato in un certo modo, vale a dire Paternò, Adrano, Biancavilla, Belpasso e Licodia, proprio perché più o meno ognuno di noi aveva subito quasi la stessa sorte. Quindi, si cercava di venirci a capo. Anche la Commissione antimafia regionale è venuta ad Adrano a fare un intervento, per cercare di capire le motivazioni, le modalità, quali potevano essere degli accorgimenti affinché i sindaci potessero essere più tutelati sotto questo aspetto. Fermo restando che non si è visto un grande intervento da parte delle forze dell'ordine, o forse è stato fatto ma a nostra insaputa, non lo so, di fatto non abbiamo notato grandi cambiamenti."

Alla domanda del Presidente relativa alla asserita connessione tra l'atto intimidatorio e il settore della gestione dei rifiuti, il sindaco ha risposto elencando una serie di circostanze che, a livello poi deduttivo, consentono di ritenere esistente un collegamento:

- nel mese di maggio 2013 (quindi qualche mese prima dell'atto intimidatorio ai danni del sindaco) venne incendiato e irrimediabilmente danneggiato un compattatore di proprietà di una impresa di Misterbianco che aveva curato, per tre mesi, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del comune (GV Ambiente di Guglielmino);
- alla fine del periodo l'impresa comunicò al sindaco che non intendeva proseguire nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- il comune riuscì a "convincere" l'impresa a gestire il servizio per ulteriori quindici giorni, ma, terminato questo ulteriore breve periodo, l'impresa stessa non manifestò più alcun interesse a lavorare a Misterbianco e venne sostituita da altra impresa di Messina.

Ebbene, in considerazione della tempistica delle minacce e della prossimità con specifici atti posti in essere dal sindaco (ossia cercare di proseguire l'affidamento del servizio con l'impresa originaria), in assenza di causali alternative, l'ipotesi investigativa non può che ricondursi alla volontà di condizionare il sistema di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del comune interessato.

Si riportano in parte le dichiarazioni del sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, il quale ha dichiarato di essere terrorizzato dalla gestione del servizio di affidamento della raccolta e smaltimento dei rifiuti: "Sono stato coinvolto nei tavoli che sono stati fatti in Prefettura insieme agli altri colleghi perché i comuni sono limitrofi, e pensando oltretutto che queste intimidazioni partano dal settore rifiuti, avendo le stesse ditte che lavorano in questi comuni, penso che mi abbiano convocato per questo in passato. Ad oggi non ho avuto nessuna intimidazione"

Definisce episodio strano quanto segue: "Attualmente è in corso la pubblicazione del bando del nuovo piano rifiuti. Un appalto grandissimo di 21 milioni di euro, una cosa seria. Il mio comune ha, ad esempio, la stessa ditta che lavora da circa otto anni. La ditta si chiama Dusty. Mi sembra una ditta solida, seria. Il mio comune è un ottimo pagatore, paga regolarmente ogni mese, e non è cosa da poco. La Dusty non partecipa a questo bando. Per me è un fatto strano, anomalo. Noi paghiamo 330 mila euro al mese puntualmente. Siamo un comune che riesce a farlo. Quando una società del genere non partecipa a un bando c'è qualcosa di strano, questo è sicuro. Quando ho chiesto al direttore perché non avessero partecipato, mi ha risposto che avevano fatto i conti e non gli conveniva. Poi vengono al comune gli altri partecipanti semplicemente per presentarsi. Però, si tratta di persone poco raccomandabili già nel vestiario, nel modo di presentarsi e di parlare, che non hanno nulla di (...) manageriale, non sono persone che possono gestire un appalto, un lavoro di quel tipo. Spero che non vincano, ma sono venute a presentarsi in due, anche se hanno partecipato in tre. La gara non la gestiamo noi, ma l'UREGA. Allora c'è questa commissione provinciale dove vi è un solo componente del mio comune e gli altri componenti sono nominati dalla Regione, dalla prefettura stessa, non so dire precisamente. Questa riguarda solo il mio comune. Siccome si tratta di un comune di 27 mila abitanti, l'abbiamo fatto un nostro ambito territoriale per autogestirci.

Comunque, sono terrorizzato per quanto riguarda il servizio. Intimidazioni ad oggi non ne ho avute, però, lo ripeto, sono terrorizzato per quanto riguarda il servizio: noi abbiamo un buon tasso di differenziata, il 58 per cento, il lavoro è stato fatto in un certo modo, quindi ho paura di quello che potrà succedere con una nuova azienda, che, considerando i personaggi che hanno parlato con me, non mi sembra abbia tanto di manageriale. Non capisco come gente del genere possa (...)"

E' stato poi audito il sindaco di Paternò, Mauro Mangano, il quale ha dichiarato: "l'effetto che io vedo – questo sì documentabile – è diverso rispetto a prima che accadesse questa svolta, cioè prima che i contratti passassero a noi comuni: oggi abbiamo un canone mensile, noi controlliamo il servizio, applichiamo le penali se il servizio non viene svolto, quindi fra ora e prima vi sono differenze, nel costo annuale del servizio, che arrivano a superare in un comune come Paternò i 2-3 milioni di euro. (...) Io adesso spendo ogni anno circa 7 milioni (7,2 milioni, non ricordo il piano finanziario dell'ultimo anno) fra costi di discarica e tutto quello che riguarda i rifiuti, mentre negli anni fino al 2012 l'ATO portava resoconti finali che spesso superavano i 10 milioni. Nella forbice tra queste cifre c'è tutto quello che non si riesce a capire. Faccio dei piccoli esempi concreti, se posso scendere nel particolare. La spazzatrice, che adesso funziona abbastanza regolarmente, prima si rompeva almeno una volta al mese, con annessi costi di riparazione e via dicendo. Sono piccoli segnali che piano piano si incuneano. Credo che avrete potuto verificare che fra i 72 operatori molti hanno anche situazioni che testimoniano abitudini di vita particolari. Ad esempio, tre dei 72 in questo momento non possono lavorare perché sono agli arresti domiciliari, forse uno è in carcere. Quindi, si capisce che il reclutamento – che risale a diversi anni fa – era avvenuto probabilmente in modo almeno particolare. Alcuni erano transitati dalle ditte precedenti, altri sono stati acquisiti nel tempo e devo dire che quel rapporto che loro pensavano di instaurare con i politici dipendeva molto probabilmente da una prassi di rapporto con i politici che avevano prima, favorita dal fatto che l'ATO era una società per azioni, quindi il rapporto tra società per azioni e ditte private ovviamente è molto più semplice da gestire per chi vuole gestirlo in modo personale, rispetto al rapporto molto più contenuto che può avere un comune con una ditta che dà un servizio. Quindi, noi abbiamo avuto una situazione in cui c'è stata molta tensione fra noi amministrazione, fra me personalmente e gli operatori; una tensione che, come potete immaginare, si risolve in assemblea agitate, o potrei usare la parola «minacce», ma chi fa il sindaco è abituato a sentirsi insultare spesso, quindi si abbassa la soglia del termine «minaccia». Non voglio ingigantire la questione, però certamente in quella fase, prima che si cambiasse ditta... Credo che abbiamo dimostrato come comune che c'era un'indicazione di fermezza, poiché la ditta veniva scelta con le regole stabilite dal comune. Faccio un esempio: quando qualcuno di questi operatori mi chiede perché non si inviti la ditta «ics», noi non invitiamo le ditte «a piacere», ma c'è un criterio e io invito tutte le ditte che sono iscritte all'albo in Sicilia o le ditte che me lo richiedono esplicitamente. In questo tipo di accenni si capisce che vi è un tentativo da parte loro di condizionare l'amministrazione, probabilmente per continuare ad avere un sistema che era vantaggioso per tanti, ma non per i cittadini. Comunque, questo sistema si è interrotto, noi abbiamo fatto una prima ordinanza, poi altre ordinanze tentando di introdurre un maggiore livello di competizione. Non è facile, quando si fa un'ordinanza, farla con procedure estese; solo adesso noi abbiamo potuto bandire la gara, però adesso il rapporto è regolare e l'operatore non viene più a parlare né con il sindaco né con il comune da almeno un anno, da quando finalmente noi paghiamo regolarmente la ditta e la ditta paga regolarmente gli operatori. Insomma, siamo entrati in un principio, almeno per quanto riguarda Paternò, di ordine e di legalità. (...) La ditta che svolgeva il servizio a Paternò nel 2012 era la Gesenu. Ci risultava fosse una ditta forte, molto competente nel settore, però capite che le gestioni territoriali erano alla fine di una lunga catena di controlli. Considerate che allora ogni il comune aveva una ditta, ad esempio noi avevamo la Gesenu, ma in realtà l'ATO aveva fatto una gara che era stata aggiudicata a un consorzio, il consorzio Simco, se non sbaglio. Io ho trovato la ditta assegnata al mio comune, ma non so quali fossero i rapporti interni al consorzio, per cui noi spesso, più che avere rapporti diretti

con la ditta, avevamo rapporti anche con gli amministratori del consorzio. La Gesenu allora lavorava per tre dei comuni dell'ATO: noi, Tremestieri e un altro comune di cui non ricordo il nome. (...) Adesso abbiamo la Dusty da molti mesi. Il servizio è nettamente migliorato. Tra l'altro, devo dire onestamente che con la ditta – penso si possa dire – abbiamo un rapporto di grande collaborazione per quanto riguarda la prevenzione di qualunque fenomeno di irregolarità, cioè il controllo reale sul servizio degli operatori lo facciamo insieme e abbiamo una buona corrispondenza. Se abbiamo una segnalazione di disservizio, se qualcuno degli operatori non svolge attentamente o vi è anche solo il sospetto che si utilizzino metodi non adeguati, soprattutto in questi ultimi mesi vedo che gli operatori capiscono che o fanno un lavoro all'altezza della situazione oppure sia noi che paghiamo la ditta sia la ditta stessa non transige sui controlli. Questo è quello che vedo, ma l'effetto lo vediamo sulla pulizia della città, che è enormemente migliorata. Io ho trovato una discarica; la mia città era una discarica. Se cercate un po' di documentazione vedrete cose di Paternò che sono veramente brutte a vedersi e oggi non ci sono più. Per quanto riguarda la differenziata...

Stefano Vignaroli. Mi scusi, vorrei un chiarimento. Quando gli operatori scioperarono perché avevano paura di questo cambiamento, la ditta che godeva del consenso di questi operatori all'epoca era la Gesenu?

Mauro Mangano, sindaco di Paternò. Sì, era la Gesenu. Loro erano molto affezionati alla Gesenu."

Il sindaco di Adrano, Giuseppe Ferrante, si è espresso in termini molto netti in merito all'infiltrazione della criminalità di stampo mafioso nel settore dei rifiuti: "Faccio il sindaco da sette anni e in questi sette anni ho gestito centinaia di emergenze legate al problema dei rifiuti. Oggi, dopo sette anni, posso dire, senza la preoccupazione di dire cose che non corrispondono alla verità, che il sistema rifiuti in Sicilia è totalmente o quasi totalmente controllato dalle organizzazioni malavitose, a tutti i livelli. Parlo delle discariche, che chiaramente sono in mano a prestanome della mafia, parlo di buona parte delle aziende che sono controllate dalla mafia e quelle che non sono controllate dalla mafia in qualche modo devono soccombere ad alcune indicazioni che vengono date dalla mafia. Dico questo perché noi facciamo regolarmente delle gare, ma alle gare non partecipano più di una o due aziende. Questo significa che si fa cartello. Deve pensare che noi, ad esempio, ad Adrano in questo momento abbiamo un'azienda che, per fortuna, è in amministrazione controllata, quindi c'è un amministratore indicato dal tribunale. Questa azienda, proprio perché è controllata da un commissario nominato dal tribunale, ha già subito danni notevoli; hanno distrutto gli autocompattatori, sono arrivati nel cantiere (...) Hanno distrutto gli autocompattatori, hanno sparato all'interno del cantiere, quindi dando un segnale ben preciso che va nella direzione di soccombere ad alcune indicazioni che vengono dal sistema. Dico a tutti i livelli perché anche nei cantieri, quindi i netturbini, spesso vengono indicati dalle famiglie malavitose. Non dico che vale per tutti, però sono convinto che, nella sessantina di dipendenti che abbiamo ad Adrano, almeno il 10-15 per cento sono stati indicati dalle famiglie malavitose, anche perché hanno precedenti penali e sono quelli che, nel momento in cui il comune non riesce a fare fronte alle esigenze di carattere economico, creano subbuglio all'interno del cantiere e creano le emergenze. Questa è la situazione attuale del sistema, che in questi anni ha messo in grossissime difficoltà tutte le amministrazioni comunali. Dal 2004, quando il sistema è passato completamente nelle mani delle ATO, è successo che il costo del servizio si è quasi dappertutto triplicato. I cittadini non riescono a pagare più le bollette, i comuni devono fare fronte a questi mancati pagamenti, quindi siamo tutti in una

situazione veramente difficile. Per non dire dei problemi con i cantieri, che ci mettono in grossissime difficoltà al primo ritardo nel pagamento dello stipendio. Non dico per un ritardo di 10 o 20 giorni, ma di un'ora, ho avuto scioperi che ho segnalato all'autorità nazionale. Ho avuto scioperi due ore prima che si concludesse il mese dei pagamenti. Siamo sotto sequestro da parte dei cantieri e degli operai".

Alla domanda rivoltagli dalla Commissione in merito ad eventuali minacce e intimidazioni rivolte alla sua persona, ha risposto: "Sì, mi è stata bruciata la macchina. Non posso certamente dire che me l'ha bruciata il sistema rifiuti, anche perché quasi quotidianamente ho tante situazioni da fronteggiare, però penso che provenga da lì. Tutto mi fa pensare questo, avvenuto nel mese di agosto 2014. Sì, 2014. Subito dopo è successo al mio collega di Biancavilla che ascolterete dopo di me e subito dopo... Insomma, siamo tutti paesi contigui e la stessa cosa è successa un po' a tutti i sindaci. Ho avuto anche la fortuna che attorno alla mia macchina ce n'erano altre, quindi ho dovuto subire, oltre ai danni personali della mia macchina, anche quelli delle macchine vicine. (...) Come sindaci di questo territorio abbiamo tentato anche di fare in modo che alcuni abusi che vi erano nei capitolati precedentemente... Insomma, lavoriamo per fare in modo che il costo del servizio venga ridotto. Nel momento in cui tentiamo di fare questa operazione, sono successe anche queste cose. Il collega che ascolterete subito dopo ha tentato di ridurre gli operai. Le porto l'esempio del mio paese: la media nazionale è di un netturbino ogni mille abitanti; nel mio paese, che ha 37 mila abitanti, ci dovrebbero essere 37 dipendenti, ma ce ne sono 60, perché negli anni qualcuno ha pensato bene di inserire altri dipendenti, quindi il costo complessivo del servizio è lievitato anche per questo motivo (...). Non so se le ATO funzionano in altre regioni dell'Italia, ma noi ci siamo accorti di aver fatto – non siamo stati noi, ma c'è stata una legge ben precisa – il più grosso errore che potevamo immaginare. In quel momento ci siamo accorti che abbiamo dato il sistema rifiuti alle organizzazioni malavitose. Oggi, mi permetto di raggiungere, se si vuole uscire da questa morsa, dobbiamo purtroppo ritornare nuovamente alla situazione del 2004, cioè discariche pubbliche piccole e controllate direttamente dai comuni e possibilmente anche dipendenti comunali attraverso una deroga. "

E' stato poi sentito il sindaco di Biancavilla, Giuseppe Glorioso, vittima anche lui di atti intimidatori consistiti nel danneggiamento di due autovetture.: "Quello che dico qui l'ho denunciato alla procura della Repubblica, direttamente a Salvi, l'ho denunciato dappertutto. Come voi sapete, la sera del 22 ottobre mi hanno bruciato due auto sotto casa. Ci sono indagini in corso, dunque non mi sento di dire che è stato questo piuttosto che quell'altro. (...) Il 22 ottobre è una data indimenticabile, fra l'altro anche perché sono rimasto a piedi. Mi hanno bruciato due macchine e ne ho potuto comprare una piccolina. È avvenuto perché avevo fatto dei precisi atti amministrativi? Come sa, ci sono le denunce pubbliche, i comizi, e io ho fatto comizi forti, ma poi si passa agli atti concreti. Cosa non funziona? Non funziona niente, lo sapete già. Primo problema: discariche pubbliche zero. Il mio comune, un comune di 24 mila abitanti, aveva la raccolta differenziata al 63 per cento. Eravamo un fiore all'occhiello. Dove finiva tutta questa raccolta differenziata? Sempre tutta indifferenziata. Dunque, non abbiamo avuto modo di abbassare la bolletta per i cittadini, così come avevamo promesso, dicendo loro che se avessero fatto una buona raccolta si sarebbe aperto un circolo virtuoso e noi avremmo ridotto la bolletta. Non è stato possibile perché il costo del conferimento aumentava sempre non essendoci i centri di stoccaggio. (...) Non possiamo più lavorare così, abbiamo una situazione assolutamente complicata, con discariche e contratti alti, e non possiamo

liberarci da queste ditte che sono i veri padroni della spazzatura, della Sicilia e di tutto. Se volete farmi delle domande sono a vostra disposizione. (...) In questa situazione noi sindaci siamo lasciati da soli. La Regione non crea le discariche, non crea le SRR, fa degli accordi quadro in cui si dice che non si può ridurre la manodopera, ma quegli accordi non sono niente, in realtà, perché se alla fine non si chiamano i comuni l'accordo non vale niente. (...). Non possiamo morire tutti per pagare solo e sempre la spazzatura, discariche e ditte. O siamo in grado di uscire da questa impasse oppure tutti noi comuni siamo fuori. Ogni mese devo pagare la spazzatura (...) La gente sta rispondendo in maniera strana nei nostri comuni: non si ribella, ma non paga. Hanno capito che dietro la spazzatura c'è un grande business, ideato da qualcuno, dunque la ribellione consiste nel dire «va bene, fate quello che volete, tanto io non pago». Hanno capito che il sindaco ha fatto di tutto; ho avuto una grande attestazione di solidarietà della città, poiché l'hanno capito tutti. La risposta qual è? Tutta la raccolta che noi facciamo la portate tutta in discarica e la paghiamo come differenziata. Dobbiamo pagare la spazzatura a caro prezzo e la spazzatura ci sta causando carenza di servizi altrove. Se li paghiamo con mezz'ora di ritardo scioperano, e scioperano dopo mezz'ora, forse anche dopo dieci minuti. La gente come si sta ribellando? Ormai è stanca, perché capisce che non ha interlocutori; nel territorio c'è solo il sindaco, chi altri? Ci sono deputati a cui bruciano le macchine? Assolutamente! La gente si ribella dicendo, e me lo dicono in faccia: «va bene, sindaco, voi mandate la bolletta, ma io non la pago». Quando poi sente dire che ci sono 47 dipendenti, di cui sei donne che mai vengono a lavorare, la gente si chiede perché dovrebbe pagare. Questo meccanismo porterà alla chiusura entro l'anno dei comuni per mancanza di liquidità, oltre ai tagli di cui ho detto. Non c'è onorevole che sui tagli non sia d'accordo con me, però poi non capisco perché si fanno. Mi scusi se parlo così.

La circostanza che amministratori pubblici, in un contesto così difficile, abbiano attenzionato la prefettura circa gli atti intimidatori subiti è emblematico di quanto il settore dei rifiuti sia gravemente compromesso dall'infiltrazione della criminalità.

2.7.5 SIN Biancavilla. Stato degli interventi

Il sito di Biancavilla è stato inserito tra i siti d'interesse nazionale con il decreto n. 468 del 18 settembre 2001 ed è stato perimetrato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 luglio 2002.

Il sito ha una estensione di circa 330 ha ed è sostanzialmente costituito da:

- una cava ubicata vicino al centro abitato di Biancavilla;
- dall'area urbana del comune;

Nel SIN è stata accertata la presenza di una contaminazione di tipo ambientale da fibre asberstiformi simili all'amianto (fluoro edenite). In particolare le principali fonti di contaminazione individuate risultano:

- l'area di cava di Monte Calvario, oggi dismessa, dalla quale si estraeva materiale inerte utilizzato per la realizzazione delle malte degli intonaci nell'edilizia locale;
- strade bianche;
- attività necessarie alla realizzazione della ferrovia Circumetnea oggi concluse.

Risorse stanziare

Le risorse assentite per il SIN “Biancavilla” a valere sui fondi del decreto ministeriale n. 468 del 2001 sono pari a circa euro 4.028.363,82.

Interventi eseguiti

A. Aree comunali

- Monitoraggio ambientale nel centro abitato e sull’area di cava con trasmissione mensile dei relativi rapporti di sintesi eseguito dagli enti locali. Con tali monitoraggi in continuo è stata assicurata la salvaguardia sanitaria e ambientale delle aree antropizzate del sito;
- caratterizzazione e messa in sicurezza d’emergenza.

Il piano di caratterizzazione di tutta l’area comunale è stato approvato nella conferenza decisoria del 12 novembre 2003. Sono stati presentati i risultati finali della caratterizzazione nella conferenza di servizi decisoria del 21 luglio 2006.

Con riferimento alle attività di messa in sicurezza d’emergenza si evidenziano le seguenti attività:

- Aree di cava:
 1. attività di messa in sicurezza d’emergenza nell’area di cava (intervento concluso). Tali attività sono consistite nel completamento della recinzione ed apposizione di opportune segnaletica, nella bitumatura della pista di accesso, nello smaltimento dei cumuli di materiale cavato e frantumato, nella copertura delle superficie orizzontali con terreno di scavo idoneo, nel completamento del rivestimento protettivo tipo spritz beton armato delle pareti a rischio di instabilità.
- Edifici pubblici nel comune di Biancavilla ed aree urbane:
 1. interventi di MISE consistiti nella bitumatura delle strade delle aree urbane (intervento concluso);
 2. acquisto ed utilizzo di una macchina spazzatrice a filtri assoluti per la pulizia delle strade urbane;
 3. messa in sicurezza degli intonaci degli edifici pubblici (intervento in corso);

B. Aree della ferrovia circumetnea

1. Monitoraggio ambientale e personale attivo nell’area di cantiere della ferrovia circumetnea (intervento concluso);
2. presa d’atto dei risultati del piano di caratterizzazione della ferrovia circumetnea, validati da Arpa, nella conferenza di servizi decisoria del 30 ottobre 2008;
3. attivati gli interventi di MISE dell’area dei cantieri (intervento concluso).

Interventi programmati

- 1. Bonifica/ messa in sicurezza permanente dell’area di cava di monte Calvario.**

Nella conferenza di servizi decisoria del 26 marzo 2016 è stato ritenuto approvabile con prescrizioni il “progetto definitivo - interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell’area di Monte Calvario per la fruibilità a parco” trasmesso dal comune di Biancavilla con prot. n. 2917 del 12 febbraio 2016, acquisito al prot. del Ministero dell’ambiente con n. 0002911/STA del 18 febbraio 2016. E’ in corso di predisposizione il decreto di approvazione del progetto sopra citato.

2. Opere Urbanistico Edilizie

Durante la riunione tecnica del 27 febbraio 2015, convocata con nota prot. n.1667 dell’11 febbraio 2015, è stato esaminato il documento “Realizzazione di interventi e opere urbanistico-edilizie nell’area del SIN di Biancavilla”, trasmesso dal comune di Biancavilla, con prot. n. 224 dell’8 gennaio 2015, acquisito al prot. del Ministero dell’ambiente con n. 486 del 9 gennaio 2015, per il quale sono pervenuti i pareri tecnici degli enti competenti. Durante tale riunione tecnica è stato richiesto al comune di definire un protocollo tecnico di dettaglio per l’esecuzione di dette attività edilizie. I partecipanti alla riunione hanno ritenuto che, nelle more della definizione del nuovo protocollo, le attività edilizie potessero essere avviate secondo le modalità e i criteri di cautela sino ad oggi adottati e sulla base delle ulteriori indicazioni che caso per caso verranno definite dagli enti di controllo (ASP ed Arpa). Ad oggi non risultano pervenuti documenti aggiornati.

3. Progetto Banda Larga

Con nota con prot. n. 0015044 del 10 marzo 2016, prot. Ministero dell’ambiente n. 0004624/STA del 10 marzo 2016 con oggetto Progetto “Banda ultra larga e sviluppo digitale in Sicilia - San Rocco 1095B - cantiere Biancavilla” Arpa Sicilia ha informato il Ministero dell’ambiente in merito alle attività programmate dalla Telecom in area urbana del comune di Biancavilla (quindi all’interno del SIN), che prevedevano anche attività di scavo e quindi di potenziale contaminazione in atmosfera da fluoroedinite. Con nota prot. 5236/STA del 18 marzo 2016 il Ministero dell’ambiente, in quanto ente titolare del procedimento amministrativo in relazione alle attività di bonifica del SIN, ha richiesto informazioni di dettaglio al comune ed alla Telecom. Ad oggi non risultano documenti agli atti.

2.8 PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

2.8.1. Attività svolte dalla Commissione

La Commissione ha approfondito la situazione relativa al territorio della provincia regionale di Siracusa nel corso della missione svoltasi dal 13 al 16 aprile 2015, si è proceduto all’audizione del prefetto di Siracusa, Armando Gradone, del questore di Siracusa, Mario Caggegi, del procuratore di Siracusa, Francesco Paolo Giordano, e dei sostituti procuratori Giancarlo Longo e Magda Guarnaccia, dei rappresentanti del Libero consorzio comunale di Siracusa, Dario Di Gangi, dirigente assessorato territorio e ambiente, e Domenico Morello, ex dirigente assessorato territorio e ambiente, del direttore generale dell’ASP di Siracusa, Salvatore Brugaletta, e del direttore sanitario dell’ASP di Siracusa, Anselmo Madeddu, e del direttore struttura ARPA Siracusa, Gaetano Valastro.

In particolare, la Commissione, in data 15 aprile 2015 ha effettuato un sopralluogo presso il sito di interesse nazionale di Priolo, per verificare la situazione della relativa bonifica.

Lo stato dell'ambiente della provincia, infatti, risulta pesantemente condizionato dalla presenza del petrolchimico e dalle raffinerie del Polo petrolchimico di Priolo, Melilli, Augusta. L'area industriale è estremamente complessa, essendovi diverse fonti di inquinamento: vi sono tre raffinerie, cementerie, centrali elettriche, aziende petrolchimiche, industrie inquinanti. Sulla base della fenomenologia riscontrata nel circondario, la procura ha dettagliatamente riferito in merito ai casi trattati nell'ambito di tre grandi aree di intervento, molti dei quali comunque riconducibili alla presenza del polo petrolchimico:

- l'inquinamento atmosferico;
- l'inquinamento del sottosuolo da prodotti degli idrocarburi;
- la gestione del servizio idrico e la depurazione delle acque;

In tutte e tre le aree sono state aperte indagini, alcune delle quali risultano ancora in corso. A queste si affiancano alcuni procedimenti aventi ad oggetto particolari fonti di inquinamento, quali la polvere di pirite e l'amianto eternit, che saranno trattate distintamente.

2.8.2. Gestione del ciclo dei rifiuti


La provincia di Siracusa è caratterizzata dalla presenza del petrolchimico e delle raffinerie di Priolo, Melilli e Augusta, che hanno condizionato il sistema e lo sviluppo economico e commerciale del comprensorio.

Gli illeciti in materia di rifiuti sono strettamente connessi alla presenza di tali attività a forte impatto ambientale.

La produzione di rifiuti urbani nella provincia di Siracusa nel 2014 è stata pari a 190.115 t con una raccolta differenziata di 14.866 t. Negli ultimi cinque anni si è rilevata una riduzione della produzione di rifiuti urbani, significativa solo tra il 2012 ed il 2013, ed una sostanziale stabilità della raccolta differenziata che è passata dal 6,07 per cento del 2010 al 7,82 per cento del 2014 (cfr. figura 8.1).


I dati a scala comunale mostrano una situazione molto eterogenea per quanto riguarda la raccolta differenziata, con comuni al di sopra del 20 per cento e comuni che non superano il 10 per cento. La composizione merceologica della raccolta differenziata (cfr. figura n. 8.2) indica che la carta viene intercettata per il 35 per cento, seguita dalla frazione organica con il 20 per cento, dal vetro con il 17 per cento, dalla plastica con il 14 per cento e dal legno con il 12 per cento.

Figura 8.1 > Composizione merceologica della raccolta differenziata a scala provinciale, anno 2014



Fonte dati: BD Ispra 2015

Figura 8.2 > Composizione merceologica della raccolta differenziata a scala provinciale, anno 2014



Fonte dati: BD Ispra 2015

(Doc nn. 158/1, 161/2)

Gli impianti presenti sul territorio della provincia sono di seguito indicati.

Discariche in esercizio:

- Discarica di Augusta per rifiuti non pericolosi, contrada Coste di Gigia, di proprietà della società GreenAmbiente, dove venivano conferiti i rifiuti urbani dei comuni della provincia di Siracusa, chiusa in data 30 giugno 2014. La discarica era stata autorizzata nel 2006 dalla prefettura di Siracusa ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 a seguito del giudizio di compatibilità positivo rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 dall'assessorato regionale territorio ed ambiente. La "Greenambiente Srl", con sede a Priolo, è di proprietà di Cogeme (azienda pubblica lombarda) all'ottanta per cento, e al 20 per cento di Linea Group Holding di Cremona, società che riunisce cinque municipalizzate lombarde con la stessa Cogeme, subentrata ad Ekotrans (società locale di trasporti) di Priolo. La discarica è autorizzata per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, per i rifiuti urbani ed i rifiuti ingombranti. Ha una superficie di circa 30.000 metri quadrati circa, la durata prevista era di 5-6 anni. La società è

concessionaria dell'ex ATO SR1. L'impianto è collocato nei pressi del polo petrolchimico; non vi sono dunque centri abitati nelle vicinanze. E' gestita col sistema dell'impermeabilizzazione, captazione del percolato e recupero ambientale. La gestione è stata prorogata prima fino al 30 giugno 2014 dal commissario per l'emergenza rifiuti.

- Melilli: impianto di recupero e di trattamento per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con annessa discarica per rifiuti speciali (non pericolosi e pericolosi stabili e non reattivi) situata in contrada Bagali, di proprietà della società Cisma Ambiente;
- Discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in contrada Pasciuta di Sopra nel comune di Priolo, di proprietà della ditta FMG Srl.

Le discariche inattive:

- Discarica per rifiuti inerti ad Augusta in contrada Costa Mendola di proprietà della ditta Soem
- Discarica per rifiuti inerti a Noto in contrada Pianette di proprietà della ditta Coccimiglio, chiusa; sito sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria;
- Discarica per rifiuti non pericolosi a Melilli sita in contrada Fornelli Vitellaro di proprietà della Cisma Ambiente; sito chiuso con opere di ripristino ambientale.

Le discariche in costruzione:

- nel comune di Lentini: due discariche per rifiuti non pericolosi ubicate in contrada Grotte S. Giorgio, della società Sicula Trasporti, autorizzate, rispettivamente, decreto AIA DDG n. 697 del 27 settembre 2011, per una volumetria pari a 580.000 m³ e decreto AIA DDG n. 649 del 20 novembre 2012, (discarica ex sistema Augusta), per una volumetria pari a 1.914.563 metri cubi.

Inceneritori:

- Inceneritore di rifiuti pericolosi, non pericolosi e rifiuti ospedalieri di proprietà della ditta GÈSPI, sito in contrada Punta Cugno nel comune di Augusta.

Nel circondario non esiste alcun impianto di compostaggio; sono in corso di realizzazione due impianti, uno a Noto e l'altro ad Augusta, per i quali è stata indetta la gara di appalto.

Sul territorio provinciale sono presenti dieci ditte che si occupano di rottamazione dei veicoli.

La provincia di Siracusa era gestita dagli ex ATO SR1 e SR2, posti in liquidazione dalla legge regionale n. 9 del 2010. I ritardi nell'adozione dei piani d'ambito e della costituzione delle SRR hanno costretto i comuni singoli o in forme associate a procedere all'affidamento esterno dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti sulla base di perimetrazioni territoriali da loro stessi definite (ARO). E' stato costituito un ARO della Valle dell'Anapo.

Allo stato attuale i ventuno comuni smaltiscono i propri rifiuti urbani presso la discarica della società Sicula Trasporti, sita nel territorio della provincia di Catania, come da autorizzazione del dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti dell'assessorato energia e rifiuti della Regione siciliana.

2.8.3 Il SIN di Priolo

Stato di attuazione

Il sito di interesse nazionale di Priolo è stato individuato nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 9 dicembre 1998 e si estende sul territorio dei comuni di Priolo Gargallo, Melilli, Augusta e Siracusa.

La perimetrazione del SIN di Priolo è stata definita con decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000 ed estesa con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2006 e comprende circa 15.900 ettari, di cui 5.815 ettari di aree "a terra", che si sviluppano lungo la fascia costiera con un affaccio a mare complessivo di oltre 30 chilometri, e 10.185 ettari di aree "a mare" che si spingono al largo per circa 3 chilometri lungo tale fascia, delimitata a nord da Torre Avolos (cittadella di Augusta) e a sud da Punta Castelluccio.

AREE PRIVATE

Di seguito si riportano le caratteristiche delle principali aree private ricomprese all'interno della perimetrazione del SIN, con indicazione dello stato di avanzamento delle attività di bonifica:

Azienda	Stato di avanzamento attività
MAXCOM (41.000 mq)	<p>1) caratterizzazione eseguita nel 2010</p> <p>SUOLO</p> <p>2) superamenti delle CSC: idrocarburi C>12 (all'interno dei bacini di contenimento);</p> <p>La Conferenza di Servizi decisoria del 22.12.10 ha chiesto l'attuazione di misure di prevenzione, l'integrazione degli analiti da ricercare nei campioni di terreno e la trasmissione dei risultati delle attività di collaudo degli interventi di rimozione dei terreni contaminati.</p> <p>L'Azienda ha trasmesso i risultati delle analisi integrative e si è impegnata a trasmettere l'Analisi di Rischio.</p> <p>ACQUE</p> <p>3) superamenti delle CSC: solfati e fluoruri</p>

	<p>La conferenza di servizi decisoria del 22.12.10 ha chiesto l'integrazione degli analiti da ricercare nei campioni di acque di falda.</p> <p>L'Azienda ha trasmesso i risultati delle analisi, che non hanno evidenziato ulteriori superamenti per i parametri integrativi ricercati.</p> <p>PONTILE</p> <p>La conferenza di servizi decisoria del 22.12.10 ha chiesto la trasmissione del piano di caratterizzazione delle aree a mare contermini i pontili.</p> <p>L'Azienda ha trasmesso il piano di caratterizzazione richiesto dalla conferenza di servizi decisoria del 22.12.10.</p>
<p>SASOL (134 ettari)</p>	<p>1) caratterizzazione eseguita nel 2007</p> <p>SUOLO</p> <p>2) superamenti delle CSC: Arsenico, Zinco, Idrocarburi C_≤12, Idrocarburi C_{>}12, Benzene.</p> <p>La conferenza di servizi decisoria del 04.03.14 ha chiesto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'avvio degli interventi previsti nel Progetto di messa in sicurezza operativa; b. l'integrazione delle attività di caratterizzazione; c. la rielaborazione dell'Analisi di rischio sulla base dei risultati di cui al precedente sottopunto; d. l'Aggiornamento del Progetto di Messa in Sicurezza Operativa sulla base dei nuovi risultati dell'Analisi di rischio. <p>ACQUE</p> <p>3) superamenti delle CSC: Al, As, Fe, Mn, Hg, Pb, benzene, toluene, stirene, idrocarburi totali (n-esano).</p> <p>La conferenza di servizi decisoria del 04.03.14 ha chiesto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la rielaborazione dell'Analisi di rischio sulla base dei risultati di cui al precedente sottopunto; b. l'Aggiornamento del Progetto di Messa in Sicurezza Operativa sulla base dei nuovi risultati dell'Analisi di rischio.
<p>ESSO ITALIANA (220 ettari)</p>	<p>1) parziale caratterizzazione eseguita nel 2008;</p> <p>SUOLO</p>

	<p>2) superamenti delle CSC: Arsenico, Zinco, rame, Idrocarburi C_≤12, Idrocarburi C_{>}12, Benzene, Toluene, Xileni.</p> <p>La conferenza di servizi decisoria del 04.03.14 ha chiesto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la rielaborazione del Progetto di messa in sicurezza operativa; b. il completamento della caratterizzazione a maglia 50 x 50 m; c. la Rielaborazione dell'Analisi di rischio; d. l'integrazione del Protocollo Operativo di Monitoraggio idrochimico e piezometrico. <p>ACQUE</p> <p>3) superamenti delle CSC: arsenico, piombo; benzene, toluene, etilbenzene, xileni; Idrocarburi policiclici aromatici; idrocarburi totali (n-esano); PCB; Cloruro di vinile, 1,1 dicloroetilene, tricloroetilene, 1,2 dicloropropano, 1,2,3 Tricloropropano, triclorometano, PCB, cianuri liberi.</p> <p>La conferenza di servizi decisoria del 04.03.14 ha chiesto la rielaborazione del Progetto di messa in sicurezza operativa.</p>
<p>ENEL AUGUSTA (11 ettari)</p>	<p>1) caratterizzazione eseguita nel 2003;</p> <p>SUOLO</p> <p>2) superamenti delle CSC: Idrocarburi(C_{<}12 C_{>}12) e Diossine</p> <p>La conferenza di servizi decisoria del 28.02.05 ha ritenuto approvabile il Progetto definitivo di bonifica dei suoli dell'area Enel di Augusta; il Progetto, approvato in data 26.07.05 con decreto interministeriale (Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro della Salute), è stato poi oggetto di n. 2 Varianti. La conferenza di servizi del 18.06.08 ha approvato la Seconda Variante.</p> <p>Il progetto è stato COMPLETATO e certificato dalla provincia di Siracusa.</p> <p>L'Azienda sta eseguendo i monitoraggi idrochimici e idrologici, come interventi post operam, così come richiesto dalla conferenza di servizi decisoria del 03.06.13</p> <p>ACQUE</p> <p>3) superamenti delle CSC: Idrocarburi totali, Aromatici</p>

	<p>Policiclici, Alluminio, Ferro, Manganese</p> <p>L'Azienda ha realizzato una barriera idraulica in emungimento a valle dell'area impianti verso il mare.</p> <p>La Direzione Generale nell'Agosto 2014 ha chiesto ad ARPA di relazionare in merito all'efficacia della barriera.</p>
<p>ENEL PRIOLO (103 ettari)</p>	<p>1) caratterizzazione eseguita nel 2005;</p> <p>SUOLO</p> <p>2) superamenti delle CSC: Vanadio, Arsenico, Idrocarburi(C<12 C>12)</p> <p>La conferenza di servizi del 03.06.13 ha chiesto all'Azienda qualora non avesse ancora provveduto, di avviare immediatamente i lavori relativi al Progetto di bonifica dei suoli, per il quale in data 07.05.08 è stato emanato il decreto di autorizzazione di avvio dei lavori di bonifica per motivazioni di urgenza.</p> <p>Il progetto di bonifica dei suoli è stato avviato ad agosto 2013.</p> <p>ACQUE</p> <p>3) superamenti delle CSC: Alluminio; Arsenico; Boro; Cromo VI; Ferro; Manganese; Mercurio; Piombo; Selenio; Vanadio; Aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzen, Xileni); triclorometano; tetracloroetilene; tricloroetilene; cloruro di vinile; MtBE, 1,1,2,2 Tetracloroetano e 1,1 Dicloroetilene.</p> <p>La conferenza di servizi del 06.03.08 ha ritenuto approvabili il Progetto di Bonifica delle Acque di Falda basato sul marginamento fisico e <u>mai avviato</u>.</p> <p>Ad ottobre 2012 l'Azienda ha presentato una valutazione comparata delle due tecniche di bonifica della falda, basate sul marginamento fisico e sul barrieramento idraulico.</p> <p>La conferenza di servizi del 03.06.13 ha chiesto all'Azienda medesima di aggiornare lo stato di contaminazione delle acque di falda sottostanti il sito con un monitoraggio, concordando le modalità con gli enti locali di controllo.</p> <p>L'Azienda nel gennaio 2015 ha trasmesso il Progetto di barrieramento idraulico, per il raggiungimento dei medesimi obiettivi di bonifica in alternativa a quello di barrieramento fisico approvato nel 2008, e l'Analisi di Rischio Sanitario finalizzata a valutare l'eventuale rischio per il personale operativo attualmente in istruttoria.</p>

ENI	<p>S. Cusumano: 11 ettari (in comproprietà con Syndial)</p> <p>1) caratterizzazione eseguita nel 2005;</p> <p>SUOLO</p> <p>2) costituito da materiali di riporto (di demolizione e rifiuti industriali di vario genere);</p> <p>3) superamenti delle CSC: mercurio, Arsenico, Cobalto, Stagno, Rame, benzene, IPA, esaclorobutadiene, Idrocarburi (C<12, C>12), clorurati, PCB;</p> <p>4) i terreni di riporto sono stati così classificati:</p> <p>a. il 52,5 per cento smaltibile in discarica per rifiuti non pericolosi;</p> <p>b. il 32,5 per cento in discarica per rifiuti pericolosi;</p> <p>c. il 7,5 per cento in discarica per rifiuti inerti.</p> <p>A partire dal 2003 sono stati presentati numerosi elaborati di un Progetto di messa in sicurezza permanente.</p> <p>Sin dal 2005 i sindaci dei comuni competenti hanno richiesto la rimozione totale dei rifiuti.</p> <p>La conferenza di servizi del 04.03.13 ha ritenuto non approvabile l'ultima revisione del Progetto trasmesso ed ha chiesto agli enti locali di fornire informazioni in merito alle procedure autorizzative e tecnico-amministrative relative all'area in esame.</p> <p>ACQUE</p> <p>5) superamenti delle CSC: metalli, aromatici (benzene), clorurati cancerogeni e non; idrocarburi totali, organo alogenati, nitrobenzeni, clorobenzeni, fenoli, clorofenoli</p> <p>L'Azienda nel novembre 2014 ha comunicato l'avvio dei lavori relativi all'infissione delle palancole lungo la sponda del Rio S. Cusumano come intervento di messa in sicurezza di emergenza.</p> <p>Nel corso dell'audizione con la Struttura Tecnica di Assistenza (2014) l'Azienda si è impegnata a trasmettere un documento che confronti le differenti ipotesi progettuali proposte.</p> <p>ISAB Impianti Nord</p> <p>Superficie complessiva: 350 ettari</p> <p>- ambito A: 250 ha - aree industriali, zone di</p>
-----	---

	<p>discarica , impianti di depurazione);</p> <p>- ambito B: 100 ha - non hanno mai ospitato impianti produttivi;</p> <p>Sono presenti n. 2 oleodotti</p> <p>1) caratterizzazione eseguita nel 2005 e in corso di completamento;</p> <p>SUOLO</p> <p>2) superamenti delle CSC: idrocarburi ($C \leq 12$ e $C > 12$), BTEX, MtBE, metalli pesanti (As, Se, Zn, Cu, V, Cd, Sb e Hg).</p> <p>La conferenza di servizi istruttoria del 17.07.14 ha approvato il piano di caratterizzazione integrativo per gli Ambiti A e B.</p> <p>L'Azienda sta concordando con ARPA (Verbale del gennaio 2015) la caratterizzazione integrativa degli oleodotti.</p> <p>ACQUE</p> <p>3) superamenti delle CSC: As, Hg, Se, CrVI, Cr tot, Sb, V, Be, Pb, IPA (naftalene), BTEX, Idrocarburi totali, MtBE; idrocarburi surnatanti in numerose zone dello stabilimento.</p> <p>4) Il "Progetto Definitivo di Bonifica delle acque di falda dello Stabilimento Multisocietario di Priolo (SR)", è stato approvato dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio, con decreto Interministeriale del 29.11.04, ed è in corso di attuazione.</p> <p>Falda Profonda</p> <p>Interessa una superficie complessiva: 900 ettari</p> <p>Profondità variabili tra 130 me 300 m.</p> <p>1) superamenti delle CSC: As, B, CrIV, Fe, Mn, Pb, Solfati; benzene, etilbenzene; IPA; Organo clorurati cancerogeni e non; MtBE, DCIPE.</p> <p>2) L'Azienda ha trasmesso la Revisione del Progetto di Bonifica.</p> <p>3) La conferenza di servizi del 17.07.14 ha chiesto l'avvio delle prove di laboratorio e la possibilità di avviare attività di emungimento.</p> <p>Stabilimento Multisocietario</p> <p>Comprende una superficie di 900 ha (Syndial, Versalis, ex</p>
--	---

	<p>Dow, ISAB Nord)</p> <p>ACQUE</p> <p>1) superamenti delle CSC: Metalli, IPA, BTEX, Idrocarburi totali, MtBE; Organo clorurati cancerogeni e non, Alogenati; idrocarburi surnatanti in numerose zone dello stabilimento.</p> <p>2) Il “Progetto Definitivo di Bonifica delle acque di falda dello Stabilimento Multisocietario di Priolo (SR)”, è stato approvato dal Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio, con decreto Interministeriale del 29.11.04, ed è in corso di attuazione.</p> <p>In ottemperanza a quanto richiesto dalla conferenza di servizi del 17.07.14 l’ARPA sta concordando con l’Azienda le attività da eseguire per verificare l’efficienza e l’efficacia degli interventi realizzati nell’ambito del progetto approvato.</p>
<p>VERSALIS (163 ettari)</p>	<p>È suddivisa in aree omogenee ubicate a nord e a sud della faglia del Vallone della Neve, denominate: A1, A2, A3 (quota parte), A4, A6 (quota parte), A7, B1(quota parte), C2, D2 (quota parte), D3.</p> <p>Il pontile in concessione non è mai stato caratterizzato.</p> <p>1) caratterizzazione eseguita nel 2004;</p> <p>SUOLO</p> <p>2) superamenti delle CSC: Metalli, aromatici (BTEX), IPA, idrocarburi C>12 e C≤12, diossine (top soil), Organo clorurati cancerogeni e non, clorobenzeni,</p> <p>3) “Progetto di bonifica dei suoli - aree a sud del Vallone della Neve”, approvato dalla conferenza di servizi decisoria del 25.10.07 solo per le seguenti aree: gran parte delle aree D2, D3, l’area A7 e l’Area A6;</p> <p>4) La conferenza di servizi del 25.10.11 ha chiesto un’integrazione del “Progetto di Bonifica dei suoli per le aree omogenee A1, A2, A3, A4, B1 e C2”.</p> <p>5) L’Azienda ha trasmesso i documenti di risposta alle prescrizioni formulate in sede di conferenza di servizi Decisoria del 25.10.11 e il progetto di Messa in sicurezza Operativa dei suoli insaturi Aree A1, A2, A3, A4, B1 e C2.</p> <p>ACQUE</p> <p>1) superamenti delle CSC: Metalli, IPA, BTEX, Idrocarburi totali, MtBE; Organo clorurati cancerogeni e non, Alogenati; idrocarburi surnatanti in numerose zone</p>

	<p>dello stabilimento.</p> <p>2) Il “Progetto Definitivo di Bonifica delle acque di falda dello Stabilimento Multisocietario di Priolo (SR)”, è stato approvato dal Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio, con decreto Interministeriale del 29.11.04, ed è in corso di attuazione.</p> <p>In ottemperanza a quanto richiesto dalla conferenza di servizi del 17.07.14 l’ARPA sta concordando con l’Azienda le attività da eseguire per verificare l’efficienza e l’efficacia degli interventi realizzati nell’ambito del progetto approvato.</p>
<p>SYNDIAL (230 ettari)</p>	<p>È suddivisa in aree omogenee ubicate a nord e a sud della faglia del Vallone della Neve.</p> <p>Le aree di maggiori dimensioni sono Area Nord e San Cusumano.</p> <p>1) caratterizzazione eseguita dal 2000;</p> <p>SUOLO</p> <p>2) superamenti delle CSC: Metalli, aromatici (BTEX), IPA, idrocarburi C>12 e C≤12 diossine (top soil), PCB; Organo clorurati cancerogeni e non; esaclorobenzene;</p> <p>3) “Progetto di bonifica dei suoli dell’area A e D/2”, approvati nel 2005;</p> <p>4) “Progetto di bonifica dei suoli - aree a sud del Vallone della Neve”, approvato dalla conferenza di servizi decisoria del 25.10.07 per le seguenti aree: A, parte A5, A6, A7, B2, B3, parte B4, parte D1, D2, D/2, D4, D5.</p> <p>5) La conferenza di servizi istruttoria del 17.07.14 ha formulato una serie di prescrizioni sul “Progetto di Bonifica dei suoli per le aree omogenee A3/B1, A4 e porzioni D4 e D5 a sud del Canale Castellaccio”.</p> <p>6) L’Azienda ha trasmesso il documento di risposta alle prescrizioni formulate in sede di conferenza di servizi Decisoria del 17.07.14.</p> <p>ACQUE</p> <p>1) superamenti delle CSC: Metalli, IPA, BTEX, Idrocarburi totali, MtBE; Organo clorurati cancerogeni e non, Alogenati; idrocarburi surnatanti in numerose zone dello stabilimento.</p> <p>2) Il “Progetto Definitivo di Bonifica delle acque di falda dello Stabilimento Multisocietario di Priolo (SR)”, è stato approvato dal Ministero dell’ambiente e della</p>

	<p>Tutela del Territorio, con decreto Interministeriale del 29.11.04, ed è in corso di attuazione.</p> <p>In ottemperanza a quanto richiesto dalla conferenza di servizi del 17.07.14 l'ARPA sta concordando con l'Azienda le attività da eseguire per verificare l'efficienza e l'efficacia degli interventi realizzati nell'ambito del progetto approvato.</p> <p>Area nord: 385.000 mq (70.000 mq inaccessibili vincolo militare)</p> <p>1) caratterizzazione avviata nel 2000 e ancora in corso di completamento;</p> <p>SUOLO</p> <p>2) superamenti delle CSC: Vanadio Cobalto; idrocarburi C>12, Berillio, Stagno, Nichel, Zinco.</p> <p>3) L'Azienda nel 2013 ha trasmesso l'Analisi di rischio ritenuta non approvabile dalla conferenza di servizi istruttoria del 17.07.14.</p> <p>ACQUE</p> <p>La falda non è stata investigata in quanto non è stata intercettata nel corso delle indagini di caratterizzazione.</p> <p>La conferenza di servizi del 17.07.14 ha chiesto all'Azienda di realizzare piezometri per identificare lo stato di qualità delle acque.</p> <p>A Ottobre 2014 si è tenuto un incontro con l'ARPA e l'Azienda, nel corso del quale è stato deciso di effettuare un sopralluogo congiunto sull'area per definire le azioni da intraprendere in merito alle prescrizioni della conferenza di servizi istruttoria del 17.07.14.</p> <p>Area C1: 210.000 mq</p> <p>Caratterizzata a partire dal 2000;</p> <p>SUOLO</p> <p>Presenza di rifiuti e peci idrocarburiche</p> <p>La conferenza di servizi decisoria del 22.12.10 ha preso atto degli interventi di rimozione dei rifiuti presenti e ha approvato il piano di caratterizzazione; l'Azienda nel 2013 ha mandato gli aggiornamenti sulle attività attualmente in corso.</p> <p>Nell'incontro del 19.12.14 l'Azienda ha comunicato che è in fase di trasmissione l'elaborato conclusivo delle attività svolte complete dei risultati delle indagini di</p>
--	--

	<p>caratterizzazione e analisi di rischio</p> <p>ACQUE</p> <p>Le acque di falda sono inserite nel “Progetto Definitivo di Bonifica delle acque di falda dello Stabilimento Multisocietario di Priolo (SR)”, approvato dal Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio, con decreto Interministeriale del 29.11.04.</p> <p>Area CS9</p> <p>(inclusa nell’area B3)</p> <p>ACQUE</p> <p>È stato approvato dalla conferenza di servizi decisoria del 18.07.05 il Progetto di bonifica delle acque di falda.</p> <p>Non è mai stato emanato il decreto.</p>
ISAB IMPIANTI NORD	VEDI ENI
ISAB IMPIANTI SUD (282 ettari)	<p>L’Azienda in data 04.08.11 ha siglato l’atto di transazione con il MATTM aderendo all’Accordo di programma del SIN di Priolo.</p> <p>SUOLI E ACQUE</p> <p>La Conferenza del 25.07.11 ha ritenuto approvabile il Progetto di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque di tutta l’area della Raffineria ad eccezione di alcune piccole aree.</p> <p>Le aree stralciate stanno seguendo un iter indipendente.</p> <p>Non è stato emanato il decreto.</p>
BUZZI UNICEM	<p>AREA STABILIMENTO: 21,6 ettari</p> <p>1. Caratterizzata a partire dal 2002;</p> <p>SUOLO</p> <p>2. superamenti delle CSC: Arsenico.</p> <p>3. L’Azienda ha trasmesso l’Analisi di Rischio dei suoli che è stata ritenuta approvabile dalla conferenza di servizi del 03.06.13.</p> <p>ACQUE</p> <p>4. superamenti delle CSC: Cromo Totale; Cromo VI; idrocarburi alifatici clorurati e IPA);</p>

	<p>5. l'Azienda ha trasmesso l'Analisi di Rischio delle acque di falda ritenuta non approvabile dalla conferenza di servizi del 03.06.13;</p> <p>6. la conferenza di servizi del 03.06.13 ha preso atto degli interventi integrativi di messa in sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee mediante emungimento da n. 6 pozzi attivati dall'Azienda e ha richiesto la rielaborazione dell'Analisi di rischio.</p> <p>CAVA COSTA GIGGIA: 75 ettari</p> <p>1. Caratterizzazione eseguita nel 2012;</p> <p>SUOLO E ACQUE: conformi alle CSC</p> <p>Procedimento concluso (suoli e acque) con la conferenza di servizi del 02.12.14</p> <p>CAVA OGLIASTRO: 183 ettari</p> <p>1. Caratterizzazione eseguita nel 2012;</p> <p>SUOLO conforme alle CSC</p> <p>ACQUE</p> <p>2. superamenti delle CSC: As, Fe, Mn e Al</p> <p>3. La conferenza di servizi del 03.06.13 ha evidenziato l'assenza di rischi sanitari per i fruitori dell'area per le acque presenti nel sottosuolo;</p> <p>AREA SILOS: 6.000 mq</p> <p>1. Caratterizzazione eseguita nel 2012;</p> <p>SUOLO E ACQUE: conformi alle CSC</p> <p>Procedimento concluso (suoli e acque) con la conferenza di servizi del 02.12.14</p> <p>AREE AD EST DELLA CEMENTERIA: 10 ettari</p> <p>2. Caratterizzazione eseguita nel 2013;</p> <p>SUOLO</p> <p>superamenti delle CSC: As (diffuso)</p> <p>La conferenza di servizi del 03.06.14 ha chiesto l'integrazione degli analiti da ricercare nei campioni di suolo (Cromo VI; sommatoria IPA).</p> <p>L'Azienda a dicembre 2014 ha trasmesso l'integrazione dei</p>
--	---

	<p>risultati in fase istruttoria.</p> <p>ACQUE:</p> <p>conformi alle CSC.</p>
<p>IAS (28,4 ettari)</p>	<p>1) caratterizzazione eseguita dal 2008;</p> <p>SUOLO</p> <p>2) suoli conformi.</p> <p>ACQUE</p> <p>3) superamenti delle CSC: Ammoniaca, Solfati, Alluminio, Arsenico, Boro, Ferro, Manganese, Piombo, Nichel, Selenio, Benzene, 1,1 Dicloroetilene, 1,2-Dibromoetano, 1,2-Dicloropropano, Dibromoclorometano, 2,2-Dicloroisopropilene, Idrocarburi Totali (espressi come n-esano);</p> <p>4) è attivo dal 2006 un sistema di messa in sicurezza d'emergenza (emungimento e trattamento) delle acque di falda,</p> <p>5) i monitoraggi periodici trasmessi dall'Azienda e validati da ARPA hanno mostrato un trend di diminuzione della contaminazione, che si è fortemente ridotta.</p> <p>6) La conferenza di servizi istruttoria del 17.07.14 ha approvato il Progetto di messa in sicurezza operativa basato sul marginamento fisico dell'intero sito. Nel corso della medesima Conferenza, l'Azienda ha espresso la volontà di modificare la soluzione progettuale approvata (da barriera fisica a barriera idraulica).</p> <p>7) L'Azienda nell'ottobre 2014 ha trasmesso il nuovo elaborato sul barrieramento idraulico che è stato illustrato alla Struttura di assistenza tecnica.</p>
<p>ISAB ENERGY (90 ettari)</p>	<p>1) caratterizzazione eseguita nel 2006;</p> <p>SUOLO</p> <p>2) n. 3 superamenti delle CSC: Arsenico, Vanadio, Zinco.</p> <p>La conferenza di servizi decisoria del 22.12.10 ha chiesto la rielaborazione dell'analisi di rischio e il Progetto di bonifica dei suoli.</p> <p>ACQUE</p> <p>3) superamenti delle CSC: arsenico, piombo; benzene,</p>

	<p>toluene, etilbenzene, xileni; Idrocarburi policiclici aromatici; idrocarburi totali (n-esano); PCB; Cloruro di vinile, 1,1 dicloroetilene, tricloroetilene, 1,2 dicloropropano, 1,2,3 Tricloropropano, triclorometano, PCB, cianuri liberi.</p> <p>La conferenza di servizi decisoria del 22.12.10 ha chiesto:</p> <ul style="list-style-type: none">a. l'attivazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza;b. la rielaborazione dell'analisi di rischio;c. il Progetto di bonifica delle acque di falda. <p>L'Azienda nel 2014 ha trasmesso il documento di risposta alle prescrizioni della Conferenza.</p>
--	--

AREE PUBBLICHE

Rada di Augusta (intervento previsto nell'AdP del Sin del 2008)

Le attività di caratterizzazione (ICRAM), sono state eseguite in due fasi [fase I (stralcio I e stralcio II) e fase II] e affidate dal commissario delegato per la Regione siciliana a Sviluppo Italia aree produttive (SIAP).

Le conferenze di servizi decisorie del 18 luglio 2005 e 20 dicembre 2007 hanno preso atto dei risultati della caratterizzazione (fase I e fase II).

Nel 2009 il perito tecnico d'ufficio (CTU) nominato dal tribunale amministrativo di Catania, sulla base della documentazione tecnica, ha ritenuto opportuno limitare gli interventi alle sole zone più contaminate della rada (per una volumetria di sedimenti pericolosi pari a 1.000.000 metri cubi stimata sulla base di una precedente perizia).

La sentenza n. 2117 del 11 settembre 2012 del TAR di Catania ha fatto proprio il sopra citato parere. La Regione siciliana, subentrata al commissario delegato a gennaio 2013, con nota del 2013 ha comunicato che è già stata predisposta una progettazione per la rimozione del milione di metri cubi di sedimenti pericolosi.

Interventi ad oggi attuati: nessuno; progettazione in corso da parte della Regione.

Progetto di messa in sicurezza e bonifica della falda delle aree prospicienti la rada di Augusta: il progetto è stato approvato con prescrizioni dalla conferenza di servizi decisoria del 25 ottobre 2011 e successivamente con decreto del Ministro dell'ambiente in data 11 novembre 2011. La Regione siciliana, subentrata al commissario delegato a gennaio 2013, con nota del 2013 ha comunicato di avere in corso di revisione il Progetto per rimodulare gli interventi e adeguare il costo alle risorse disponibili.

Interventi ad oggi attuati: nessuno; rimodulazione in corso da parte della Regione

Aree Umide (saline di Priolo, Siracusa e Augusta);

Saline di Augusta:

caratterizzazione dei sedimenti eseguita da ISPRA e ARPA Siracusa e conclusa nel 2014;

risultati: superamenti nei sedimenti per i seguenti analiti: rame, piombo, vanadio, IPA, idrocarburi C>12 e composti organostannici (Σ (TBT, DBT, MBT)), diossine (n.1 superamento);

interventi ad oggi attuati: caratterizzazione appena conclusa, nessun intervento proposto.

Saline di Priolo:

caratterizzazione dei sedimenti eseguita dal commissario (affidata a SIAP) e conclusa nel 2010;

risultati: superamenti nei suoli delle CSC (tab. 1 col. B All. 5 al titolo IV della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006): arsenico, piombo, rame, idrocarburi C>12;

superamenti nelle acque sotterranee: boro, solfati e alluminio, ferro e manganese;

test di cessione: superamenti per molibdeno, cadmio, rame, zinco, cloruro, solfato;

rifiuti presenti: laterizi, ceneri di pirite che non sono risultate conformi al test di cessione;

Interventi ad oggi attuati: da informazioni acquisite per le vie brevi, la Regione ha comunicato di avere predisposto l'elaborato progettuale di intervento.

Saline di Siracusa:

caratterizzazione dei sedimenti eseguita dal commissario (affidata a SIAP) e conclusa nel 2007;

risultati: unici superamenti per il parametro microbiologico (salmonella) di competenza Comune/ASP.

Arenili

La conferenza di servizi decisoria del 3 giugno 2013 ha preso atto dei risultati trasmessi da ISPRA delle indagini di caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia degli arenili ubicati sulla fascia costiera tra la rada di Augusta ed il porto di Siracusa;

risultati: superamenti dei valori limite fissati dalla vigente normativa per metalli e metalloidi (Fe, Mn, As) e alifatici alogenati cancerogeni (lieve superamento per il solo parametro tribromometano),

interventi ad oggi attuati: nessuno.

Litorale di Priolo (dalla diga foranea della rada di Augusta al porto grande di Siracusa)

La conferenza di servizi decisoria del 22 dicembre 2010 ha preso atto dei risultati del piano di caratterizzazione ambientale realizzato da SIAP per conto del commissario delegato;

risultati:

- sedimenti dei fondali: concentrazioni per la maggior parte dei parametri inferiori agli *standard* di qualità dei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione (decreto ministeriale 14 aprile 2009, n. 5 ad eccezione il mercurio (Hg) e l'esaclorobenzene (HCB), e in minor misura il cadmio (Cd) e l'arsenico (As), nei sedimenti (superficiali e profondi) presenti nell'area compresa tra l'imboccatura della rada di Augusta e la penisola di Magnisi;
- sedimenti di arenile: concentrazioni inferiori ai valori di riferimento considerati (col. A Tab. 1 dell'allegato 5 al titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) o addirittura inferiori al limite di determinazione del metodo specifico, ad eccezione di arsenico (As) e idrocarburi pesanti (C>12) che presentano alcuni superamenti localizzati;
- dati ecotossicologici: non si evidenziano effetti particolarmente significativi;
- indagini microbiologiche: non è stata rilevata la presenza di organismi patogeni.

Interventi ad oggi attuati: nessuno

Campi sportivi

- “Fontana” del comune di Augusta (circa 27.000 mq)

caratterizzazione eseguita dal commissario (affidata a SIAP) nel 2010:

risultati: nei terreni superamenti delle CSC per arsenico, cobalto, rame, stagno, vanadio e zinco; è stata riscontrata una diffusa presenza di ceneri di pirite; nelle acque di falda superamenti delle CSC per solfati, ferro, manganese, boro, piombo e arsenico; test di cessione: superamenti per cloruro e selenio;

Interventi ad oggi attuati: nessuno; la conferenza di servizi decisoria del 03 giugno 13 ha chiesto come intervento di messa in sicurezza di emergenza la realizzazione del capping superficiale e l'integrazione delle attività di caratterizzazione al fine di definire l'estensione delle aree interessate dalla presenza delle ceneri, anche all'esterno del campo.

- Ex Feudo (Priolo) (circa 26.000 metri quadrati)

caratterizzazione eseguita nel 2005 e 2008 dal commissario (affidata a SIAP):

risultati: nei terreni superamenti delle CSC per arsenico, cadmio, cobalto, rame, mercurio, selenio, stagno, vanadio e zinco; è stata rilevata, inoltre, la presenza di ceneri di pirite; nelle acque di falda superamenti delle CSC per arsenico, cadmio, mercurio, piombo e selenio;

interventi ad oggi attuati: in corso di attuazione; il progetto di messa in sicurezza, discusso dalla conferenza di servizi decisoria del 13 aprile 2010, ha previsto lo scavo e la rimozione del terreno di riporto/ceneri di pirite, nonché il recupero e/o lo smaltimento in discarica dei terreni scavati ed il ripristino finale delle aree con terreno conforme. Al fine di concludere gli interventi di rimozione SIAP, con nota del 2014 ha comunicato che sta concordando con ARPA e provincia le modalità per il collaudo degli interventi.

La conferenza di servizi del 2 dicembre 2014 ha chiesto l'esecuzione del monitoraggio delle acque di falda post intervento.

- San Focà (Priolo) (7.300 metri quadrati)

caratterizzazione eseguita dal commissario (affidata a SIAP) nel 2005 e 2008

risultati: nei terreni superamenti delle CSC per arsenico, cadmio, cobalto, rame, piombo, selenio, stagno, e zinco, aromatici policiclici e idrocarburi C>12; è stata rilevata la presenza di ceneri di pirite;

nelle acque di falda superamenti delle CSC per arsenico, cadmio, cobalto, rame, piombo, selenio, mercurio, e zinco;

interventi ad oggi attuati: concluso; l'intervento di messa in sicurezza effettuato ha previsto lo scavo e la rimozione del terreno di riporto/ceneri di pirite, nonché il recupero e/o lo smaltimento in discarica dei terreni scavati ed il ripristino finale delle aree con terreno conforme. L'intervento è stato ultimato e il 20 ottobre 2011 il campo è stato consegnato al comune di Priolo.

La conferenza di servizi del 2 dicembre 2014 ha chiesto l'esecuzione del monitoraggio delle acque di falda post intervento.

Porto grande e Porto piccolo di Siracusa

Il porto di Siracusa è suddiviso nelle due aree “Porto piccolo” a nord e “Porto grande” a sud ovest della città di Siracusa, comunicanti mediante un canale di accesso. Il piano di caratterizzazione per entrambe le aree è stato predisposto da ICRAM.

Risultati:

1. contaminazione da metalli pesanti (As, Pb, Cu, Zn) e IPA limitata al porto piccolo di Siracusa, al canale di accesso tra i due porti e al settore settentrionale del porto grande di Siracusa, dai livelli superficiali sino a 2 m di profondità, precisando che le concentrazioni relativamente alte di Cr tot e di Ni sono probabilmente da attribuirsi alle caratteristiche geochimiche dell’area;
2. contaminazione di origine fecale (presenza di streptococchi fecali e di spore di clostridi solfito-riduttori) lungo la fascia costiera, soprattutto in corrispondenza degli scarichi civili;
3. presenza anche di miceti riscontrati nei campioni prelevati in corrispondenza degli arenili.

Porto grande di Siracusa:

Nel monitoraggio trasmesso dalla Regione del 2013 risulta conclusa la progettazione preliminare per la MISE e per la bonifica del porto di Siracusa e lavori di pulizia di canali ultimati, l’intervento è stato concluso.

Porto piccolo (incluse aree ex Orto e Calafatari):

La Regione ha trasmesso il documento «bonifica e riqualificazione del porto piccolo e suo patrimonio archeologico, incluse le aree Orto e Calatafari in Siracusa» per il quale la conferenza di servizi decisoria del 5 marzo 2014 ha chiesto la rielaborazione secondo le prescrizioni.

La Regione ha trasmesso il documento di risposta che è in fase istruttoria.

Discariche

Sono presenti numerose discariche autorizzate o non; per alcune di esse l’iter di bonifica è stato avviato (piano di caratterizzazione approvato, attività di caratterizzazione ultimate, Interventi di messa in sicurezza realizzati), per altre lo stato delle matrici ambientali è completamente sconosciuto.

2.8.4 Illeciti connessi al ciclo dei rifiuti e infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore

In data 15 gennaio 2015 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Siracusa, Francesco Paolo Giordano, ha trasmesso una dettagliata relazione (doc n. 158/1), che descrive le problematiche ambientali del territorio e gli illeciti connessi al settore dei rifiuti, delle bonifiche e della depurazione.

All’interno dell’ufficio risulta operante un gruppo di lavoro, coordinato dal procuratore aggiunto e costituito oggi da cinque magistrati, cui sono assegnati procedimenti di indagine inerenti la tutela ambientale e, a partire dal 2013, anche i reati contro la p.a.. Per la trattazione dei reati ambientali, l’ufficio dispone anche di una struttura di polizia giudiziaria specializzata, il nucleo investigativo

circondariale tutela ambientale e sanitaria (NICTAS), istituito ai sensi dell'articolo 5 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Secondo quanto riferito nella nota, nel circondario non sono emersi, finora, evidenti profili di infiltrazioni criminali nelle attività di gestione connesse al ciclo di rifiuti: «Ciò non vuol dire che il territorio sia esente da infiltrazioni criminali nel settore. Come ha denunciato la relazione annuale del 2013 della direzione nazionale antimafia, nel settore dell'ecomafia, le condotte illecite si presentano raramente con le connotazioni caratteristiche delle consorterie mafiose, piuttosto appaiono come manifestazioni di attività di impresa, e si avvalgono spesso di prestanomi incensurati.» (doc n. 158/1)

Prima di esaminare nel dettaglio i più rilevanti procedimenti penali avviati in materia, le informazioni fornite dalla procura di Siracusa consentono di delineare un quadro d'insieme delle principali fonti di inquinamento del territorio. Lo stato dell'ambiente della provincia, infatti, è inevitabilmente e pesantemente condizionato dalla presenza del petrolchimico e alle raffinerie del polo petrolchimico di Priolo, Melilli, Augusta. Il problema specifico dell'area industriale è che la stessa è estremamente complessa; infatti non è insediata una sola fonte di inquinamento, ma molteplici fonti: vi sono tre raffinerie, cementerie, centrali elettriche, aziende petrolchimiche, industrie inquinanti e quant'altro.

Come sottolineato dal procuratore Giordano nella nota trasmessa alla Commissione, in tutto vi sono una pluralità di fonti di inquinamento, ben 15 con 191 punti di emissione. Inoltre, va fatta una netta separazione fra il profilo amministrativo e il profilo penale e va tenuto presente che i danni alla salute non conseguono solamente dalla ricaduta delle polveri sottili, bensì anche dalla combinazione chimica nell'atmosfera di tali polveri e metalli. Ad esempio, sia l'ozono sia il policloro di vinile sono tipiche sostanze che vengono create dalla commistione delle polveri, il che rende oltremodo complesso l'accertamento delle responsabilità da inquinamento.

Alle suddette difficoltà nell'accertamento delle fonti di responsabilità per l'inquinamento si aggiunge la rilevata mancanza di sistemi di telerilevamento direttamente sui camini. La nota descrive in modo dettagliato, infatti, i sistemi di rilevamento e le relative criticità, specificando in particolare: «Nella rete cd. interconnessa delle centraline (sono in tutto 28) sono presenti gli stessi enti controllati nell'ambito del CIPA (Consorzio Industriale Protezione Ambiente), che vede presenti le aziende operanti nel polo petrolchimico e cioè ex Erg, Esso, Polimeri Europa, Sasol Italy, Isab Energy, Buzzi Unicem, Syndial e Confindustria Siracusa. Di questa rete fanno parte 12 stazioni fisse della Rete CIPA, 10 fisse della rete della provincia regionale e 6 della rete dell'Enel, queste ultime non attive da tempo. Ci sono poi 2 centraline gestite dall'ARPA Sicilia, i cui dati sono rilevabili dal sito dell'ARPA, e altre 5 stazioni fisse nell'area urbana del comune di Siracusa, in più altre 10 nelle zone limitrofe alla zona industriale. Le voci presenti nel catasto delle sostanze volatili sono circa 170 nel territorio industriale aretuseo. Nel 1° semestre 2014 in considerazione della gravità del problema, è stato istituito un tavolo tecnico coordinato dal prefetto di Siracusa che si è assunto il compito di aggiornare, col supporto della Regione e di Confindustria Sicilia e di tutte le aziende del polo petrolchimico il protocollo del 2005, ormai assolutamente superato, per ammodernare la rete di monitoraggio delle sostanze inquinanti, delegando i controlli pubblici all'ARPA invece che al CIPA, aggiornando il catasto delle sostanze inquinanti, ed informando in maniera corretta e trasparente le popolazioni interessate e i comuni relativi. Negli sfiaccolamenti delle torce degli stabilimenti vengono immessi anidride solforosa ed idrogeno solforato, gas che provocano disturbi per le persone, i limiti di utilizzo normati sono riferiti ai livelli medi nelle 24 ore, ma né le amministrazioni locali né le aziende sono dotate di analizzatori che svolgano funzioni di sorveglianza dei livelli di questi gas nell'arco delle 24 ore. Inoltre, è molto rilevante la tematica dei prodotti di reazione secondaria, che non è assolutamente regolata. Perciò i limiti delle sostanze chimiche previste dalla legge sono quasi sempre rispettati dalle aziende nei punti di emissione, ma

molte di queste sostanze, seppure in linea con i parametri di legge, quando immessi nell'aria possono interagire con altre sostanze, anche queste emesse nella norma e combinandosi possono provocare reazioni chimiche secondarie, con trasformazioni in nuovi prodotti altamente tossici noti come "distrattoli endocrini" quali ad es. la diossina. Inoltre, sarebbe necessario un sistema di rilevamento basato sulla videosorveglianza, con conservazione dei dati per almeno tre mesi, l'installazione di sensori con attivazione di allarmi acustici, la copertura delle vasche degli impianti di trattamento degli effluenti liquidi, con installazione di sistemi di captazione e convogliamento ad un impianto di abbattimento dei vapori liberati, l'archiviazione dei dati meteo-climatici delle stazioni presenti all'interno degli stabilimenti e la trasmissione in tempo reale ad ARPA Sicilia dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio.».

L'inquinamento del suolo e del sottosuolo risulta interessato dalla ricaduta delle polveri tossiche e dai gas, come l'anidride solforosa e l'idrogeno solforato, emessi dai camini delle industrie, oltreché dalla presenza di numerose discariche di rifiuti tossici e nocivi interrate nel tempo con autorizzazioni delle autorità comunali risalenti agli anni Sessanta, ed infine da zone di stoccaggio di tonnellate di cenere di pirite, scarto del procedimento di lavorazione dell'acido solforico risalente agli anni Sessanta Settanta, rifiuto tossico e cancerogeno (vedi *infra*).

L'inquinamento della falda acquifera è dovuto a numerosi emungimenti dell'acqua utilizzata per il raffreddamento degli impianti del polo petrolchimico, perciò si è verificato l'abbassamento del livello piezometrico della falda, fino a picchi di 200 metri rispetto a livello iniziale, con conseguente intrusione di acqua di mare che ne ha innalzato la salinità rendendo inservibili numerosi pozzi.

A questo si aggiunge il processo di infiltrazione nelle falde a cause di numerose discariche nel territorio e alla presenza di serbatoi di carburante privi del doppio fondo, con il conseguente rilevamento di tracce di idrocarburi in vari pozzi di irrigazione a Melilli e a Priolo (vedi *infra*). In merito si fa riferimento ad una passata indagine sulla presenza di mercurio nella rada di Augusta.

Nella ricostruzione di tale vicenda si fa riferimento alla sentenza del TAR di Catania del giorno 11 settembre 2012, n. 2117 del 2012, che contiene numerosi ricorsi riuniti (circa una trentina) e pronunciata nei confronti di centinaia di parti. Il giudice amministrativo ha affrontato la problematica della bonifica dei fondali della rada di Augusta, bonifica delle aree a terra- suoli e falda - con riferimento particolare alla prescrizione che attiene alla realizzazione di un barrieramento fisico della falda - lato mare e la restituzione agli usi legittimi delle aree non contaminate.

In estrema sintesi, il tribunale ha riconosciuto, sulla base di accertamenti tecnici, l'operatività del principio europeo "chi inquina paga" e l'accertamento presuntivo della riconducibilità di tale principio agli impianti che per vicinanza e per tipologia di materiali trattati, potevano considerarsi responsabili dell'inquinamento.

Il problema più importante affrontato dal TAR di Catania è stato che "le prescrizioni delle conferenze di servizi del 20 dicembre 2007 e del 7 ottobre 2008, inerenti il progetto di bonifica della Rada, dirette a realizzare la rimozione di diversi milioni di metri cubi di sedimenti contaminati ed il loro successivo confinamento in casse di colmata, da utilizzare per la realizzazione di un hub portuale di interscambio tra navi di ultima generazione", venne annullato, perché il giudice ritenne più conforme ad evitare il rischio di ulteriori contaminazioni, lasciare così com'è la rada, senza attività di dragaggio, "a fronte del rischio di una dispersione incontrollata di sedimenti contaminati, che potrebbe essere determinata dall'attività di dragaggio e potrebbe vanificare l'opera di risanamento".

Come rilevato nella citata nota trasmessa alla Commissione: “L'inquinamento da polveri sottili non è solo industriale, Siracusa ogni anno sfora ampiamente la soglia massima di 35 giornate di superamento del limite delle polveri sottili (PM10), fissato su base annua. Il piano di azione prevede che se gli sforamenti persistono per 7 giorni consecutivi, il sindaco è tenuto ad emanare un'ordinanza con il primo livello di restrizione del traffico urbano che consiste nel blocco dei veicoli non catalizzati, se persiste per oltre 9 giorni, scatta il blocco totale del traffico da adottare la domenica successiva” (doc n. 158/1).

Così descritte preliminarmente le complesse problematiche della provincia, si procede a esaminare nel dettaglio le indagini segnalate dalla procura della Repubblica.

2.8.4.1. Indagini in materia di rifiuti e bonifiche

Per quanto concerne il ciclo dei rifiuti nel comune di Siracusa, il servizio di raccolta e smaltimento risulta affidato alla ditta IGM, con sede in Roma, sulla base di ordinanze contingibili ed urgenti, a far data dal 2008. Il procuratore ha dunque riferito in merito a indagini in corso per verificare se siano configurabili reati penali in questa situazione, posto che sussistono termini ben precisi, diciotto mesi, entro i quali possono essere reiterate le ordinanze.

Il procuratore della Repubblica ha segnalato che molti degli impianti necessari per il trattamento delle varie frazioni di rifiuti (compostaggio, produzione del combustibile derivato dai rifiuti meglio noto come CDR, combustione del CDR) previsti nei piani di emergenza e in quelli regionali, sono ancora nella fase della scelta del sito di localizzazione o del bando di gara.

Altri impianti, in costruzione o in ristrutturazione da anni, sono ancora lontani dalla messa in esercizio. La discarica era ed è rimasta l'unica via di smaltimento, ma le vecchie discariche sono in gran parte esaurite e per realizzarne di nuove non ci sono più terreni disponibili e popolazioni disposte ad accettarne l'insediamento. Tutto ciò è una situazione ottimale per il *business* dell'ecomafia.

Nel circondario non esiste alcun impianto di compostaggio. Sono in corso di realizzazione due impianti, uno a Noto e l'altro ad Augusta, per i quali è stata indetta la gara di appalto.

Attualmente esiste una sola discarica, gestita da una società privata, ad Augusta, contrada Costa Gigia, che serve ventuno comuni del circondario. Con la chiusura della discarica i comuni smaltiscono in siti ancora più lontani, come la discarica di contrada Grotte San Giorgio, gestita da Sicula Trasporti, come da autorizzazione del dirigente generale del dipartimento acque e Rifiuti dell'assessorato energia e rifiuti, della fino al 30 settembre 2014 e poi fino al 30 novembre 2014 (DDG 1689 di prot.), previo trattamento per i rifiuti non pericolosi effettuato nell'impianto di contrada Coda Volpe, in Catania, sempre gestito dalla Sicula Trasporti Srl.

Sul tema delle bonifiche, la procura riferisce che, nell'ambito di una denuncia da parte del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Palermo nei confronti del legale rappresentante dell'ISAB per il reato di cui all'articolo 4 decreto legislativo n. 74 del 2000 (dichiarazione infedele), nel dicembre 2014 è venuta a conoscenza che l'ISAB Srl aveva stipulato una transazione col Ministero dell'ambiente.

Con tale accordo transattivo l'ISAB Srl si impegnava a versare una somma a titolo di contributo per le bonifiche e un'altra somma a titolo di risarcimento del danno ambientale, per un ammontare complessivo di oltre 28 milioni di euro.

Il procuratore Francesco Paolo Giordano ha quindi dato incarico di verificare se e quali iniziative siano state avviate e portate a compimento per l'esecuzione di detta transazione, direttamente ricollegabile all'obbligo di bonifica.

In merito il dottor Giordano ha dichiarato in audizione: “Il Consiglio di amministrazione dell'ISAB Srl però (ne posso parlare perché siamo arrivati al 415-bis) ha considerato questa spesa come una spesa deducibile e quindi ha abbattuto il reddito di impresa di 28 milioni di euro. Naturalmente la Guardia di finanza poi li ha denunciati per il delitto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo dei reti fiscali per dichiarazione infedele. Questo è un esempio di come anche in procedimenti che arrivano a una conclusione vi sia un aspetto di illegalità che induce a riflettere.”

La procura ha riferito che esistono altre indagini in materia, avviate su esposti da parte di associazioni e di privati, nonché per verificare lo stato di attuazione delle bonifiche. Tuttavia, trattandosi di indagini ancora in corso, non sono stati specificati ulteriori dettagli.

Sulla base della fenomenologia riscontrata nel circondario, la procura ha invece dettagliatamente riferito in merito ai casi trattati nell'ambito di tre grandi aree di intervento, molti dei quali comunque riconducibili alla presenza del polo petrolchimico:

- 1) l'inquinamento atmosferico;
- 2) l'inquinamento del sottosuolo da prodotti degli idrocarburi;
- 3) la gestione del servizio idrico e la depurazione delle acque.

In tutte e tre le aree sono state aperte indagini, alcune delle quali risultano ancora in corso.

A queste si affiancano alcuni procedimenti aventi ad oggetto particolari fonti di inquinamento, quali la polvere di pirite e l'amianto eternit, che saranno trattate distintamente.

2.8.4.2. Inquinamento atmosferico

Una prima indagine era stata aperta nel settembre del 2013, allorché era stata disposta una consulenza tecnica consistente nel prelievo di campioni in atmosfera da due postazioni mobili, uno nel parcheggio del centro commerciale Conforama di Melilli, l'altro all'interno del parcheggio della società di sistemi antincendio di Priolo, per un periodo di quindici giorni nel luglio 2014, al fine di accertare la presenza di metalli pesanti, quali arsenico, cadmio, e altri composti chimici quali l'ozono.

La relazione di consulenza è stata depositata il 10 gennaio 2015 e quasi tutti i composti chimici, inquinanti tradizionali classici come monossido di carbonio e biossido di zolfo, sono risultati nella norma al di sotto dei limiti tabellari, soltanto per l'ozono, gli ossidi di azoto e il particolato (PM10), sono stati notati superamenti dei limiti di legge che richiedono attenzione in termini di monitoraggio e di interventi. Gli stessi consulenti hanno concluso affermando che occorrerebbe un'ulteriore campagna di monitoraggio e che il campionamento eseguito non appare sufficientemente rappresentativo.

Altre due importanti indagini sono state avviate col NOE dei Carabinieri circa l'entità e le cause dell'inquinamento atmosferico, e carenze strutturali nella rilevazione dei gas nocivi, nonché sull'inquinamento atmosferico da miasmi in zona industriale, in relazione a due esposti, il primo presentato dal rappresentante nazionale del movimento dei Verdi ed altre personalità, il secondo da circa 300 cittadini primo firmatario Giuseppe Resca.

Gli esiti, consegnati nel luglio 2014, sono stati nel senso di proporre la prosecuzione delle investigazioni sotto forma di consulenza tecnica. E' stato dunque costituito un apposito *pool* formato da due magistrati e coordinato dal procuratore.

A conclusione del primo ciclo di investigazioni, il NOE dei Carabinieri di Catania, competente per la Sicilia orientale, ha rassegnato una dettagliata comunicazione di notizia di reato con la quale ha analizzato la situazione attuale delle centraline dedicate al monitoraggio delle sostanze nocive, nonché la normativa primaria e secondaria di settore e ha concluso per l'impossibilità di portare a termine utilmente gli accertamenti delegati, chiedendo di devolverli ad un collegio di consulenti.

Pertanto è stata disposta, il 22 dicembre 2014, una consulenza tecnica collegiale, affidata ad esperti di livello nazionale, al fine di avviare un approfondito accertamento tecnico ex articolo 359 del codice di procedura penale, con i seguenti quesiti:

- 1) accertare se le concentrazioni e le quantità di sostanze nocive per la salute e/o l'ambiente presenti nelle emissioni in atmosfera prodotte dall'esercizio degli impianti Esso, Isab, Sasol, Versalis, siti nel polo chimico di Siracusa, nel periodo 2010-2014, siano conformi a quelle stabilite dai provvedimenti autorizzativi (AIA);
- 2) se la gestione di tali reflui gassosi avvenga in maniera conforme a quanto disposto dai provvedimenti autorizzativi (AIA);
- 3) se i provvedimenti autorizzativi (AIA) rilasciati siano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e dalle migliori tecniche disponibili di settore;
- 4) se le prestazioni ambientali del suddetto impianto siano in linea con quelle attese dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili, anche alla luce delle normative tecniche recentemente intervenute a livello europeo (decisione di esecuzione della Commissione del 9 ottobre - GUE L 307/38 del 28 ottobre 2014).

2.8.4.3. Inquinamento del sottosuolo da prodotti degli idrocarburi

I magistrati della procura hanno riferito, in particolare, su due procedimenti relativi al fenomeno dell'inquinamento da contaminazione di idrocarburi in pozzi di acqua e falde acquifere della provincia di Siracusa. Nel primo risultano rinviati a giudizio cinque dirigenti dell'ISAB-Erg.-Med., indagati, in concorso, per i reati di disastro doloso (articolo 434 del codice penale), avvelenamento di acque (articolo 439 del codice penale) e omissione di misure atte a contenere l'inquinamento ambientale (articoli 242 e 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

E' stata infatti accertata la contaminazione da idrocarburi di dieci pozzi, contaminazione determinata da un comportamento omissivo dal 2008 al 2012 dei responsabili dell'industria nel non aver segnalato una perdita di un serbatoio che nel corso degli anni ha determinato conseguenze disastrose. Si tratta in particolare dei pozzi localizzati in contrada Spalla nel comune di Melilli, dove fu accertata una rilevante contaminazione da idrocarburi provenienti da una crepa in un serbatoio del vicino impianto ISAB Sud.

La condotta contestata agli imputati è ben descritta citata nota trasmessa alla Commissione (doc n. 158/1): «Ciascuno degli indagati infatti, in conformità all'incarico di vertice rivestito ed ai correlati poteri e compiti esercitati, omettendo di attivarsi tempestivamente ed adeguatamente al fine di scongiurare le conseguenze della perdita dovuta all'apertura di una cricca in corrispondenza del serbatoio di stoccaggio S534, sito presso il parco serbatoi dell'impianto "ISAB sud" allora denominato "ISAB/ERG MED", corrente in Città Giardino-Melilli, perdita della quale gli stessi avevano effettiva contezza già dal 7 luglio 2008, cagionava l'inarrestabile inquinamento della falda acquifera sottostante, per effetto della progressiva infiltrazione ed espansione del prodotto idrocarburico sversato sul suolo e nel sottosuolo lungo un'area ricadente in contrada Spalla- tenere del comune di Melilli dell'estensione di oltre 16 ettari, zona gravemente interessata dal fenomeno di

contaminazione dell'acquifero (oggetto di pubblico attingimento, attesa la riscontrata presenza di numerosi pozzi pubblici e privati insistenti sulla fascia interessata) da idrocarburi surnatanti, rinvenuti in quantità e con parametri nettamente superiori ai limiti tabellari consentiti, in tal modo il innesco e non impedendo un processo di irreversibile ed incalcolabile espansione del piume surnatante, con conseguente crescente esposizione della pubblica incolumità a serio e grave pericolo e produzione di incontrovertibili effetti ad impatto ambientale.»

Questo accertamento, operato anche con procedure di caratterizzazione da parte delle autorità dell'ARPA, ha permesso di constatare una riconducibilità diretta di questo prodotto surnatante dal serbatoio localizzato nell'area ISAB che aveva inquinato questi pozzi.

In merito, il dottor Giancarlo Longo, sostituto procuratore di Siracusa, ha riferito in audizione: «L'infiltrazione arrivava fino alla falda acquifera, molto profonda. Siamo riusciti a verificare con un tracciante la fessura in questo serbatoio risalente nel tempo che presenta condizioni molto particolari che si poggia con uno strato di acciaio direttamente sul terreno, e in questo caso questo serbatoio pare che comunque perdesse da tre o quattro anni e questa lenta perdita aveva comportato questo inquinamento. C'è stato quindi il rinvio a giudizio dei dirigenti dell'epoca. (...) Le perdite erano dal 2008 al 2012, per cui uno dei problemi rilevati è quello di stabilire le responsabilità. (...) L'area di cui stiamo parlando è al di fuori del SIN di Priolo, quindi della bonifica e della messa in sicurezza si occupa non il Ministero dell'ambiente ma il dipartimento acque rifiuti della Regione in sinergia con gli enti locali. Nel caso specifico, poiché abbiamo individuato le responsabilità dell'inquinamento, l'ISAB si è occupata delle procedure MISE previste dal decreto legislativo.

Presidente. È stato fatto?

Giancarlo Longo, sostituto procuratore di Siracusa. Praticamente su via Garrone, che è la strada principale prospiciente a questi pozzi inquinati, sono stati aperti dei pozzi che con effetto di risucchio cercano di pompare quest'acqua inquinata. Si tratta di un sistema per cercare di mettere in sicurezza, però credo che la bonifica si sia esaurita in questa attività di drenaggio di questo prodotto surnatante.»

Da questa indagine si sono poi aperti due filoni investigativi. Il primo, avente ad oggetto la valutazione della penale rilevanza delle condotte serbate dall'amministrazione comunale a fronte del primo manifestarsi e del successivo dilagare del fenomeno inquinante, alla luce delle reiterate e qualificate sollecitazioni dei competenti organi, volte ad adottare efficaci e tempestivi interventi per circoscrivere l'inquinamento in parola (procedimento n. 8039/13 RGNR Mod 21, che ha portato al rinvio a giudizio del sindaco *pro tempore* del comune di Melilli per il reato di omissione di atti d'ufficio). Il secondo, avente invece ad oggetto la rilevazione di irregolarità-omissioni-falsità nei procedimenti amministrativi preordinati al rilascio di autorizzazioni/licenze/titoli abilitativi all'esercizio di attività produttive localizzate proprio in contrada Spalla, sito interessato dal riscontro della più elevata densità di surnatante (procedimento n. 4922/13 RGNR Mod.21, per il quale è stato parimenti disposto il rinvio a giudizio nei confronti del sindaco *pro tempore* del comune di Melilli e del dirigente del VI settore U.T.C. urbanistica di Melilli).

Il secondo procedimento riguarda il pozzo Cannizzo in contrada Spalla di Melilli, un pozzo pubblico dal quale viene presa acqua direttamente fruibile per la popolazione di Città Giardino, da sempre utilizzata per i consumi alimentari.

Il dottor Longo ha riferito che la procura fu interessata a seguito di una relazione dell'ARPA che segnalava come i valori riscontrati da rilevamenti a 200 metri di distanza da detto pozzo fossero considerevolmente superiori a quelli consentiti dalle norme. Fu dunque disposto il sequestro e il sindaco di Melilli, con ordinanza, dispose l'apertura di un altro pozzo più a valle. «In questo caso, dato il mix di idrocarburi presenti nelle acque, fu più difficile stabilire la riconducibilità causale,

anche se siamo sempre in area prospiciente all'impianto ISAB Sud e ad altre aziende limitrofe. La chiusura del pozzo con il tempo ha determinato l'abbassamento dell'inquinamento perché, non essendoci l'effetto diciamo di risucchio fatto dall'emungimento delle acque, il contaminante non ha più interessato la parte che convogliava sul pozzo, quindi attualmente i valori si sono attenuati.

In questo caso allo stato non c'è più un'emergenza, quindi non è stato fatto nulla. Non essendo stata appurata la responsabilità dell'ISAB o di altre aziende, il comune di Melilli come ente preposto avrebbe dovuto attuare le varie procedure MISE e bonifica previste dal decreto legislativo.

Presidente. Quindi questa inchiesta è ancora in corso?

Giancarlo Longo, sostituto procuratore di Siracusa. Questo è il problema fondamentale. Mentre nella prima inchiesta siamo riusciti a individuare con precisione da quale serbatoio scaturiva questo inquinamento, in questa seconda inchiesta si sarebbe dovuto fare un accertamento molto più complesso sui vari serbatoi che sono nello stato che potete immaginare, però su questo non abbiamo proceduto, quindi allo stato il pozzo è chiuso, fortunatamente non è più un pericolo per la popolazione”.

2.8.4.4. Gestione del servizio idrico e depurazione delle acque

In merito alla gestione del servizio idrico è stato avviato un procedimento, per un'ipotesi di bancarotta fraudolenta, commessa dagli amministratori delle società Sogear SpA e SAI8 SpA, per distrazione di fondi e per pagamenti preferenziali.

La Sogear, società di gestione del comune di Siracusa, partecipante in SAI8, fu dichiarata fallita due anni prima del fallimento della SAI8. La SAI8, società di servizi a partecipazione pubblica e privata, curava sia il servizio idrico integrato in città e in provincia sia la depurazione delle acque reflue nell'impianto di contrada Canalicchio. Venne accertato che negli anni precedenti la società non smaltiva i fanghi della depurazione ed inoltre fatturava alla società privata Sacecav costi di progettazione in effetti elaborati da dipendenti della SAI8.

Nell'ambito dello stesso procedimento era stata presentata, ex articolo 7 della legge fallimentare, richiesta di fallimento della stessa società SAI8, istanza accolta dal tribunale fallimentare con un'articolata sentenza in data 26 novembre 2013, n. 57, successivamente confermata dalla Corte di appello di Catania, Sez. I, n. 755/2014.

L'insolvenza della società derivava da esposizioni significative nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, e nei confronti di terzi, per circa 74 milioni di euro, la situazione della società precipitava anche a causa del ritiro della concessione affidata dall'ATO 8 nel luglio del 2013.

Inoltre i crediti vantati dalla società per circa 23 milioni di euro risultavano inesigibili ed in sofferenza, in quanto originati da mancate riscossioni di canoni da parte di utenti morosi. Nel corso della procedura è stata respinta l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagini svolti in sede penale dall'ufficio.

Secondo quanto rilevato nella nota citata: «La vicenda della SAI8 dimostra come le articolazioni della p.a. indiretta, dove lo stato e le Regioni si avvalgono di società a partecipazione mista, costituiscano uno strumento di abusi patrimoniali e di sprechi non disgiunti da filosofie clientelari. In estrema sintesi, la parte privata prendeva i profitti e scaricava i debiti sulla parte pubblica attraverso varie condotte» (doc n. 158/1)

Dopo il fallimento della società SAI8, il servizio veniva affidato in esercizio provvisorio dalla curatela per alcuni mesi, quindi il comune lo ha gestito in proprio nelle more dell'espletamento di una gara che si è conclusa con l'affidamento del servizio ad una società privata appositamente costituita (*newco*), nonostante la legge regionale n. 12 del 2014 affidi direttamente ai comuni la gestione del servizio.

Questa circostanza ha formato oggetto di un esposto su cui l'ufficio ha avviato le conseguenti investigazioni di riscontro, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 9105/14 mod. 44, dove è stata disposta ed espletata consulenza tecnica ex articolo 359 del codice di procedura penale e dove sono stati acquisiti numerosi atti e documenti.

Vi è poi il tema della mancata manutenzione di depuratori nei comuni di Siracusa, Lentini, Pachino, Sortino e Fera, nonché della mancata realizzazione del depuratore di Augusta. La procura ha riferito, in particolare, in merito a tre procedimenti relativi alla mancata manutenzione dei depuratori delle acque reflue, due dei quali sorti dall'indagine SAI8, ma con iter autonomo.

Le fattispecie di reato per le quali si è proceduto sono quelle di frode nelle pubbliche forniture (articolo 355 del codice penale), sversamento di rifiuti nelle acque superficiali (articolo 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 rispetto agli esercenti attività di impresa), getto pericoloso di cose (articolo 674 del codice penale rispetto agli amministratori pubblici).

Oggetto del procedimento è soprattutto la circostanza che, nei due anni precedenti l'avvio delle indagini, non vi era stato adeguato smaltimento dei fanghi convogliati nei depuratori.

Per la precisione, sono state rilevate gravi carenze in tutte le fasi della depurazione, dalla grigliatura allo smaltimento del refluo finale, addirittura per quanto riguarda il depuratore di Lentini gli smaltimenti di fanghi (residuo della depurazione) erano stati completamente omessi nel 2012 e nell'ultima parte del 2011. Ciò si collega al procedimento relativo alla bancarotta della SAI8, essendo, come ovvio, lo smaltimento dei fanghi e l'effettuazione della depurazione un costo.

Se i depuratori di Siracusa e Lentini presentavano gravi problematiche simili, le carenze rilevate a Pachino e Fera si sono rivelate di gravità inferiore (incuria e mala progettazione che avevano comportato sversamenti di refluo non depurato, successivamente risolti). Sono stati contestati (procedimento penale n. 5320/13-21) i reati di cui agli articoli 113 del codice penale, 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché 674 del codice penale.

Nel documento n. 158/1, trasmesso alla Commissione, si accenna inoltre ad un altro procedimento in fase di indagine, in corso al momento della trasmissione della nota, relativamente alla mancata realizzazione del depuratore di Augusta, comune sciolto nel 2012 per infiltrazioni mafiose, finalizzato a comprendere quanto delle omissioni sia dovuto a profili di disordine amministrativo ed incuria e quanto a condotte penalmente rilevanti.

Il filone di indagini relativo ai depuratori risulta dunque molto complesso e importante; talvolta si registrano soltanto delle situazioni di inerzia amministrativa o di microillegalità, mentre in altri casi c'è situazione ben più grave.

2.8.4.5. Indagini relative alla polvere di pirite e all'inquinamento da amianto-eterit

La procura della Repubblica ha affrontato una complessa indagine sull'inquinamento da cenere di pirite in due zone della penisola Magnisi, all'interno delle saline di Priolo e presso il campo sportivo di Augusta.

Com'è noto, si tratta di un sottoprodotto dei processi di lavorazione di alcune società industriali della zona nord della provincia di Siracusa, accumulato da decenni, contenente residui di metalli ferrosi e che, a causa degli agenti atmosferici e del tempo trascorso, risulta oggi fortemente depotenziato.

Le zone inquinate sono state oggetto di sequestro e, dopo avere espletato i necessari accertamenti tecnici, si è ritenuto di autorizzare lo spostamento della sostanza in discariche autorizzate dove sarà messa in sicurezza e smaltita, fermo restando il vincolo del sequestro, secondo un piano graduale.

Il provvedimento della procura della Repubblica, per ora, riguarda solo l'area di proprietà della società Eni Mediterranea, società incaricata delle relative operazioni, con assunzione di oneri finanziari a suo carico.

Successivamente saranno adottati altri tredici provvedimenti analoghi per le altre aree, in modo da completare nel lungo periodo la bonifica in tutte le zone interessate.

I reati ipotizzati sono la gestione abusiva di discariche di sostanze pericolose, i relativi procedimenti penali, tuttora in corso, sono in corso di definizione. Gli enormi quantitativi di cenere di pirite che sono stati prodotti, tuttavia, fino alla fine degli anni settanta ed anche oltre, sono stati smaltiti a quell'epoca, collocandoli in varie zone in parte abitate ed hanno costituito nel tempo un problema notevole che ha posto in pericolo anche la salute delle popolazioni, nonché ha costituito pericolo di un inquinamento atmosferico ed un inquinamento delle acque del mare.

A seguito delle indagini espletate si è accertato che la cenere di pirite è stata collocata negli anni trascorsi nelle seguenti aree territoriali:

- 1) campo Sportivo di Augusta;
- 2) prte della "Borgata" di Augusta, attualmente totalmente urbanizzata;
- 3) campo sportivo di Priolo. Nella nota trasmessa alla Commissione la procura rileva come la cenere di pirite esistente già in questo campo sportivo sia stata totalmente rimossa da qualche tempo su iniziativa del comune interessato;
- 4) area della penisola di Magnisi, di proprietà della "ENI Mediterranea Idrocarburi SpA";
- 5) area sita all'interno della penisola Magnisi, versante Thapsos, nella disponibilità della società Teseco, incaricata già da parecchi anni di rimuovere tutta la cenere di pirite esistente in quell'area ma che risulta, di fatto, avervi provveduto solo in maniera parziale;
- 6) area territoriale sita in territorio del comune di Priolo e contraddistinta con la indicazione "Saline di Priolo" di proprietà della Regione siciliana la cui gestione è stata affidata dalla Regione medesima alla LIPU.

Tutte le aree sopra indicate, eccettuate quella che riguarda una parte della "Borgata" di Augusta sono state sottoposte e sono tuttora soggette a sequestro probatorio. Risultano indagate in tale procedimento l'amministratore e legale rappresentante della Teseco Srl, l'amministratore delegato e legale rappresentante della Lega italiana protezione uccelli, l'amministratore delegato e legale rappresentante della Eni Mediterranea Idrocarburi SpA con sede in Gela, S.S. 117.

Sono state espletate numerose indagini tecniche che sono pervenute alla conclusione che la cenere di pirite, che contiene parecchi metalli nocivi e, talora, cancerogeni, con ogni probabilità ha perduto nel corso degli anni per l'azione delle acque meteoriche e per l'azione delle acque del mare le sue caratteristiche di elevata pericolosità. Pur tuttavia la procura della Repubblica ha disposto un provvedimento di dissequestro progressivo e condizionato della cenere di pirite esistente nell'area territoriale di proprietà della Eni Mediterranea con destinazione finale verso una discarica autorizzata. Analoghi provvedimenti dovrebbero essere adottati con riferimento alle "Saline di Priolo", alla penisola di Magnisi ed al campo sportivo di Augusta.

Su questo tema, il procuratore di Siracusa ha riferito anche nel corso dell'audizione del 16 aprile 2015: "Per quanto riguarda la cenere di pirite, il campo sportivo di Augusta e di Priolo è uno dei procedimenti di bonifica che sono stati attivati dalla Regione. Purtroppo noi abbiamo il procedimento penale, abbiamo la responsabilità di non poter svincolare il sequestro se non si avvia il procedimento di bonifica, però questo si sta risolvendo.

Per quanto riguarda invece la penisola Magnisi, L'Eni ha intrapreso questa bonifica, ma queste bonifiche della cenere di pirite si risolvono purtroppo in un semplice trasferimento da un punto a un altro di questa sostanza, che ormai ha perso moltissimo la sua capacità...

Presidente. So che si sta trasportando in discarica.

Francesco Paolo Giordano, Procuratore di Siracusa. Esatto, si sta trasportando in una discarica autorizzata, non le so dire quale ma credo che sia in Calabria, comunque è una discarica autorizzata e questo trasferimento è già iniziato a spese dell'Eni.

Presidente. Però c'è anche un'area pubblica, le aree sono due e, mentre quella dell'Eni si sta facendo, l'altra è ferma.

Francesco Paolo Giordano, Procuratore di Siracusa. Quell'altra è ferma in attesa.

Presidente. C'è un'indagine in corso, un contenzioso?

Francesco Paolo Giordano, Procuratore di Siracusa. Sì, c'è un contenzioso e riguarda il reato di discarica abusiva, quindi il sequestro che è ancora in corso, e poi si aspetta questa bonifica".

Per quanto concerne l'inquinamento da eternit e da amianto, dopo un primo importante processo conclusosi in Cassazione nel luglio 2012 con alterne soluzioni, sono state avviate altre indagini in materia di lesioni o di omicidio colposo da polveri di amianto. Riguardano casi di malattie professionali, morti da malattie connesse all'esposizione all'amianto ed anche bonifiche di siti inquinati; in quest'ultimo caso la polizia giudiziaria ha proceduto alla diffida delle amministrazioni tenute a risanare i siti (ad es. il procedimento penale 6990/14 mod. 44, scaturito dalla denuncia del commissariato di Augusta).

Quanto all'iter del procedimento di indagine concluso, in primo grado il Tribunale di Siracusa con sentenza del 26 maggio 2005, aveva accertato che nello stabilimento Eternit SpA di Siracusa si erano svolte sin dal 1974 lavorazioni con elevate diffusioni di polveri di amianto, e riconosceva il nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto dei lavoratori presso lo stabilimento Eternit e il decesso o la malattia di alcuni di essi sulla base di tre fattori: 1) accertata esposizione prolungata alle polveri di amianto; 2) accertata sussistenza di omissioni prevenzionali destinata a prevenire patologie asbesto-correlate; 3) accertata presenza di patologie legate all'amianto. Erano state contestate tre fattispecie: articolo 437, primo e secondo comma, del codice penale; articolo 586 e articoli 589 e 590 del codice penale.

La Corte di appello, con la sentenza del 23 aprile 2009, assolveva gli imputati, ritenendo che nella vicenda dovesse considerarsi insussistente tanto la prevedibilità quanto la evitabilità delle malattie derivanti dall'esposizione all'amianto; infatti, secondo la Corte di appello, solo col decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1994 la legislazione aveva indicato quali fossero le malattie neoplastiche causate dall'asbesto.

La Corte di cassazione, investita dell'impugnazione ai soli effetti civili, con la citata sentenza, annullò con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo non corretto il giudizio di inevitabilità dell'evento prima di aver accertato che l'adozione di alcune misure avrebbe comportato il prodursi dell'evento dannoso.

In merito il procuratore Giordano ha dichiarato in audizione: "Per quanto riguarda il discorso dell'eternit a Siracusa, ... negli anni scorsi c'è stato un procedimento conclusosi per prescrizione, perché l'Eternit di Siracusa ha chiuso i suoi battenti da anni e non più alcuna attività produttiva e industriale. Per l'amianto noi siamo impegnati, oltre a quel discorso della Marina militare che la collega potrà approfondire, attivandoci di volta in volta quando abbiamo delle segnalazioni, però ormai la parabola discendente si è consumata proprio per effetto di questa chiusura degli impianti. La giurisprudenza non ci ha aiutato molto in questa azione di contrasto."

L'indagine riguardante l'uso dell'amianto nelle navi della marina militare, cui il procuratore fa riferimento, è stata descritta dal sostituto procuratore Magda Guarnaccia, a seguito della ricezione di una notizia di reato da parte del procuratore aggiunto di Torino, Giuseppe Guariniello.

La procura di Torino stava infatti procedendo, sulle navi di tutto il territorio nazionale, alla verifica della adeguata/reale realizzazione delle attività di bonifica pagate dal Ministero della difesa.

Ne risulta come in diverse occasioni il Ministero abbia dato contributi rilevanti per la sostituzione di tutti gli elementi in amianto presenti nelle navi, non solo in guarnizioni relative a tubature e parti meccaniche delle navi, ma anche come materiale coibente delle cabine degli ufficiali, laddove le cabine migliori erano totalmente realizzate con pareti in amianto.

La dottoressa Guarnaccia ha dichiarato: “Si è però verificato che in alcuni casi sono state realizzate delle vere e proprie truffe. Guariniello sta tentando di verificare se questa truffa veda coinvolti anche operatori della Marina che consapevolmente procedevano a pagare queste attività di bonifica, che in realtà non venivano realizzate o realizzate fittiziamente, cioè si sostituiva un pezzo in amianto con un altro pezzo in amianto.

Tuttavia, come ha specificato la sostituto procuratore: “Tutto questo si sarebbe verificato fra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, quindi si tratta di reati prescritti, anche se riusciamo a individuare la truffa ormai è tutto prescritto. Cosa rimane allora a questo ufficio di procura? L'interpretazione il più estensiva possibile del nostro ruolo al solo e mero scopo di «fare sentire il fiato sul collo», se mi posso permettere di dire qualcosa del genere.

(...) Nel caso di specie si è creato un vero e proprio inghippo interistituzionale l'anno scorso ad aprile, perché si stava procedendo alla dismissione di due navi, la Airone la Arcione, navi molto vecchie e inutilizzate da una ventina d'anni, ma per queste era stato siglato un contratto che economicamente teneva conto del fatto che dalla mappatura risultava pochissimo amianto nei punti soliti (canali e tubature meccaniche).

Quando si procede con una gru che comincia a staccare la parte superiore della nave, si scopre che la nave è completamente piena di amianto, quindi allo stato abbiamo un contenzioso civile nel quale la ditta si è fermata dichiarando di non poter rottamare la nave alla stessa cifra, perché la dismissione e le procedure di sicurezza le costeranno forse più del triplo di quanto preventivato, ma la Marina ribatte di avere solo quei soldi e di non poter fare di più.

Questo ufficio tiene un fascicolo in piedi allo scopo di pungolare questa attività: questo è quello che siamo in condizioni di fare, non molto di più.”

In conclusione, si tratta di un caso emblematico delle difficoltà nell'identificare le fonti di danno in materia di bonifiche di siti inquinati da decenni e dalla presenza di numerose e diverse attività industriali.

Il polo di Augusta infatti, a differenza del sito di Gela, è rappresentato da un enorme complesso di attività improduttive: sedici impianti tra impianti di trattamento degli idrocarburi, petrolio, raffinazione, ai quali si aggiungono cementifici e altre attività industriali che rendono ancora più ardua la valutazione delle fonti di esposizione e di responsabilità.

A ciò deve aggiungersi la circostanza determinante per cui, fino all'entrata in vigore della legge sulla tutela penale dell'ambiente lo scorso aprile 2015, il reato di omessa bonifica di cui all'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006 si configurava come mera contravvenzione, con i noti limiti relativi ai poteri di indagine degli inquirenti e al breve termine di prescrizione.

2.9 PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

2.9.1 Attività svolte dalla Commissione

La Commissione ha approfondito la situazione relativa al territorio della provincia regionale di Ragusa nel corso della missione svoltasi dal 13 al 16 aprile 2015, durante la quale sono stati auditi il prefetto di Ragusa, Annunziato Vardè, il questore di Ragusa, Giuseppe Gammino, il procuratore di Ragusa, Carmelo Petralia, e il sostituto procuratore, Marco Rota.

Da un punto di vista generale, va detto che il carattere decentrato della provincia rispetto al resto della Sicilia, con un sistema di trasporti relativamente poco sviluppato ha, paradossalmente, determinato la conservazione di alcuni aspetti ambientali di pregio. Essi risultano perciò oggetto oggi di notevoli appetiti – questo riguarda soprattutto l’aspetto delle violazioni in materia di edilizia e di urbanistica – che hanno imposto un’attenzione più accurata e dedicata anche al fenomeno della gestione del territorio e dell’illecita gestione di parti del territorio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti.

La zona è infatti caratterizzata non solo dalla presenza di alcune discariche ma anche di ampie zone, di cui una è stata oggetto di recente di alcuni accertamenti, soprattutto ex cave, che si vanno via via scoprendo essere destinate allo smaltimento e, quindi, all’interramento di rifiuti anche pericolosi.

La provincia di Ragusa risulta inoltre caratterizzata dalla presenza della cosiddetta fascia trasformata, ossia da una serricoltura molto estesa, con il fenomeno dello smaltimento delle coperture in plastica. In particolare, risultano in corso indagini nel settore della raccolta e della commercializzazione della plastica e dei suoi derivati utilizzati nella serricoltura.


2.9.2 Gestione del ciclo dei rifiuti

La produzione di rifiuti urbani nella provincia di Ragusa nel 2014 è stata pari a 136.1174 t con una raccolta differenziata di 19.419 tonnellate. Negli ultimi cinque anni si è rilevata una diminuzione della produzione di rifiuti urbani e un aumento della raccolta differenziata che è passata dal 8,25 per cento del 2010 al 16,12 per cento del 2013 per poi diminuire al 14,26 nel 2014 (cfr. fig. 11.1).

I dati a scala comunale mostrano una situazione molto eterogenea per quanto riguarda la raccolta differenziata. I comuni di Comiso ed Ispica hanno raggiunto più del 30 per cento di raccolta differenziata mentre tutti gli altri presentano valori molto bassi.


La composizione merceologica della raccolta differenziata (cfr. figura 11.2) indica che la frazione organica viene intercettata per il 38 per cento, seguita dalla carta con il 30 per cento, dal vetro con il 12 per cento e dalla plastica con l’8 per cento.

Figura 11.1.> Trend della produzione totale e della raccolta differenziata dal 2010 al 2014



Fonte dati: BD Ispra

Figura 11.2 > Composizione merceologica della raccolta differenziata a scala provinciale, anno 2014



Fonte dati: BD Ispra

(Doc. 176/1)

In provincia di Ragusa è al momento operativa una sola discarica comprensoriale, ubicata nel territorio comunale di Ragusa in contrada Cava dei Modicani, gestita dal commissario straordinario di nomina regionale, la cui conduzione è in affidamento alla società "Costanzo Costruzioni" con sede legale a Randazzo (CT). A tale discarica conferiscono i comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo.

La capacità di abbancamento autorizzata è pari 385.000 metri cubi, attualmente raggiunta, ed è stata autorizzata dalla Regione siciliana la modifica non sostanziale al provvedimento AIA, di cui al decreto dirigenziale dell'assessorato regionale all'energia n. 203 del 22 aprile 2010 per un ulteriore quantitativo pari a 21.000 tonnellate, unitamente al progetto di chiusura ex articolo 12 del decreto legislativo n. 36 del 2003.

I comuni di Comiso, Ispica, Modica, Scicli e Vittoria conferiscono i rifiuti prodotti presso la discarica di Catania in contrada Grotte San Giorgio, in gestione alla società "Sicula Trasporti". I rimanenti comuni della provincia, Iblea Acate, Pozzallo e Santa Croce Camerina, procedono al conferimento dei propri rifiuti presso la discarica di Motta Sant'Anastasia (CT).

Si segnala che in questo ambito provinciale erano operanti due discariche, ubicate nei territori comunali di Scicli e di Vittoria, che risultano esaurite. In particolare l'ATO Ragusa Ambiente ha provveduto alla redazione ed alla consegna al comune di Scicli del progetto esecutivo di messa in sicurezza della discarica mentre sono in corso di esecuzione presso il citato impianto sito nel territorio comunale di Vittoria, in seguito a gara di appalto, i lavori per la copertura provvisoria ai sensi del punto 2.4.3 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 36 del 2003.

Sono presenti due impianti di compostaggio, a gestione pubblica, uno insistente nel territorio comunale di Ragusa, l'altro in quello di Vittoria non in funzione nel 2014. Nella provincia di Ragusa, la società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, SRR ATO 7-Ragusa, sebbene costituita, non è operativa. La società d'ambito ATO Ragusa Ambiente SpA è stata posta in liquidazione dal 2010 e non esercita compiti di natura gestionale a partire dall'ottobre 2013. Per garantire la continuità dei servizi è stata individuata una speciale forma di gestione del ciclo dei rifiuti mediante l'intervento di commissari straordinari, nominati con successivo provvedimento dell'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

Tale gestione commissariale è stata, da ultimo, prorogata con ordinanza del presidente della Regione siciliana n. 2/Rif del 14 gennaio 2015 fino alla data del 30 giugno 2015, con l'attribuzione del suddetto incarico in atto a Nicola Russo sul territorio ricompreso nell'ambito territoriale ottimale denominato ATO RG1, coincidente con la provincia di Ragusa. I dodici comuni della provincia di Ragusa ricadenti nell'ambito territoriale ottimale della citata SRR ATO 7- Ragusa hanno inteso costituirsi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2-ter, della legge regionale n. 9 del 2010, in ambito di raccolta ottimale (ARO) in forma singola, i quali peraltro gestiscono il servizio di raccolta e trasporto attraverso imprese private cui vengono affidati i servizi appena citati.

2.9.3 Gli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore

In occasione dell'audizione svolta nel corso della missione a Messina e Siracusa del 13/16 aprile 2015, il prefetto di Ragusa, Annunziato Vardè, ha dichiarato alla Commissione, sulla scorta dei dati forniti dalle forze territoriali di polizia e dal Corpo forestale, che il settore della gestione del ciclo dei rifiuti è costantemente monitorato e che sono state riscontrate nell'anno 2014 diverse violazioni alle normative di riferimento.

E' stata segnalata, in particolare, un'operazione giudiziaria conclusa con il sequestro di aree di stoccaggio presso la discarica di Cava dei Modicani, eseguita dalla polizia di stato congiuntamente al comando provinciale della Guardia di finanza il 23 aprile 2014, essendo state accertate infiltrazioni di percolato nel terreno. Detta porzione di discarica sequestrata, al momento dell'audizione, si trovava ancora sotto sequestro, ma veniva comunque utilizzata, in virtù della giudiziale custodia con facoltà d'uso che è stata concessa dall'autorità giudiziaria.

Il prefetto ha poi riferito in merito a un'attività investigativa nel settore dei rifiuti speciali svolta dalla locale squadra mobile in relazione a verosimili cointeressenze della criminalità organizzata, con il coordinamento delle indagini dirette dalla direzione distrettuale antimafia di Catania.

In particolare, risultano in corso indagini nel settore della raccolta e della commercializzazione della plastica e dei suoi derivati utilizzati nella serricoltura. La provincia di Ragusa risulta caratterizzata dalla presenza della cosiddetta fascia trasformata, ossia da una serricoltura molto estesa, con il fenomeno dello smaltimento delle coperture in plastica.

Anche il nucleo investigativo del comando provinciale dei Carabinieri ha espletato una complessa attività investigativa concernente ingerenze della criminalità organizzata nelle imprese che gestiscono lo smaltimento della plastica utilizzata per la copertura delle serre, ma tale attività risulta circoscritta e già conclusa. I relativi esiti sono stati riferiti alla direzione distrettuale antimafia. Su questa problematica proseguono, quindi, le indagini da parte della squadra mobile su delega della direzione distrettuale antimafia, ma altre forze di polizia hanno in passato contribuito con specifiche informative su fatti specifici.

Nell'ambito di altri importanti indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia ed eseguite dall'arma dei carabinieri, il 7 giugno 2014 è stato riferito in merito all'arresto di cinque persone ritenute responsabili dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione in concorso, furto aggravato, truffa, violenza privata nei confronti del titolare della ditta EcoSeib, Busso Giuseppe, già affidatario del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani del comune di Scicli.

Sul punto il prefetto ha dichiarato: “Nella circostanza è stato accertato che gli appartenenti al sodalizio criminale avevano conseguito, tra l'altro, il controllo della gestione dell'azienda mediante atti intimidatori nei confronti del titolare della ditta, del responsabile di cantiere e di diversi operatori ecologici, oltre a ottenere, con violenza e minacce, indebite assunzioni o promozioni di livello in seno alla ditta a vantaggio proprio e delle persone loro vicine.

Pertanto, in data 2 febbraio è stato emesso nei confronti dell'anzidetta ditta Eco.Seib un'informativa interdittiva antimafia in relazione all'acquisizione dei suddetti elementi comprovanti l'esistenza di un condizionamento delle scelte e degli indirizzi della stessa azienda.

Contestualmente, in considerazione del fatto che il titolare della Eco-Seib non è imputato nel processo, ma risulta parte offesa e collabora attivamente con l'autorità giudiziaria, con provvedimento prefettizio, in data 11 marzo 2015, è stata disposta la misura prevista dall'articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, ossia la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa, che gli consente di completare l'esecuzione dei contratti di appalto in essere dei numerosi contratti di appalto che già aveva stipulato. Questa misura è stata adottata da me, d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione.”

Nella nota trasmessa alla Commissione (doc n. 176/1), il prefetto di Ragusa ha inoltre riportato gli elementi informativi ricevuti dalla Guardia di finanza in merito ai servizi di maggior rilievo svolti nel settore, nel corso dell'anno 2014. Si riporta di seguito quanto segnalato dal predetto documento.

Il comando tenenza di Modica, nel periodo aprile-ottobre 2014, ha condotto l'operazione investigativa denominata “*Pecunia non olet*” delegata dalla procura della Repubblica di Ragusa, dalla quale è emerso che l'impresa affidataria dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani del comune di Modica, contrariamente alle previsioni del capitolato tecnico, operava con personale di numero inferiore e con qualifiche di livello minore a quanto previsto dal citato capitolato, destinando alcuni lavoratori a mansioni a beneficio esclusivo della ditta oppure impiegandoli in altri comuni ove la stessa impresa è aggiudicataria di analoghi servizi, percependo lo stesso il pagamento dal comune di Modica, con la compiacenza di funzionari comunali per la

manca di controlli a vantaggio di quel sistema fraudolento. L'indagine ha condotto al deferimento all'autorità giudiziaria ordinaria di sedici persone, di cui quattro funzionari comunali, ed alla Corte dei conti per la Regione siciliana per presunti danni erariali al comune di Modica, stimati in oltre 1,5 milioni di euro.

Nel mese di ottobre 2014, militari del citato comando hanno sequestrato un terreno agricolo nel comune di Modica di circa 8000 metri quadrati adibito per la gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi, ove sono stati rinvenuti 41 autoveicoli e 5 motocicli in stato di abbandono, 149 pneumatici, 25 residui in plastica di autoveicoli, 300 chilogrammi di amianto, 3.200 chilogrammi di cascami ferrosi e sei fusti metallici vuoti, con la relativa segnalazione alla locale procura della Repubblica dell'utilizzatore dell'area in parola per i reati di cui agli articoli 192, 208 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Nel mese di novembre 2014, personale della Guardia di finanza ha sequestrato, nell'agro dei comuni di Acate e di Vittoria, un terreno agricolo di circa 60.000 mq utilizzato come deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, ove erano presenti kg. 50.000 di plastica dismessa da lavorazioni agricole, kg. 5.000 di amianto, kg. 240.000 di rifiuti derivanti da biomassa, kg 725.000 di rifiuti da demolizioni e costruzioni con rifiuti inceneriti, segnalando alla locale autorità giudiziaria il proprietario del suddetto fondo per i reati di cui agli articoli 192 e 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Nel dicembre 2014, militari dello stesso comando hanno sequestrato un terreno agricolo nel territorio comunale di Modica di circa 3000 mq. adibito a deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, con il rinvenimento di kg 870.000 di rifiuti edili provenienti da demolizioni, costruzione e rocce da scavo, 2 autoveicoli in stato di abbandono, kg 2.000 di rifiuti ferrosi, kg. 1.500 di rifiuti in legno ed inceneriti, con il conseguente deferimento all'autorità giudiziaria dell'utilizzatore del fondo per i reati di cui agli articoli 192, 256 e 256 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il 24 settembre 2014, personale della compagnia di Ragusa ha effettuato un intervento presso la sede dell'ex macello del comune di Acate per una verifica del rispetto della normativa in materia ambientale, ove hanno rinvenuto e sequestrato una struttura in cemento armato estesa su una superficie di circa 1.500 metri quadrati con relativo terreno pertinenziale di 6.500 metri quadrati in stato di abbandono, vandalizzata ed adibita a discarica abusiva, al cui interno sono state altresì individuate numerose lastre frantumate di eternit, carcasse di pneumatici usati e parzialmente carbonizzati, rifiuti sanitari e carcasse di animali.

Il 3 novembre 2014, militari della richiamata compagnia hanno sottoposto a sequestro penale un capannone abusivo di circa 400 mq. nell'agglomerato industriale del capoluogo utilizzato per attività di lavaggio industriale e sprovvisto delle autorizzazioni amministrative per l'anzidetto esercizio, privo di impianto di evacuazione delle acque nere e di relativo collettamento con la rete fognaria.

Il 12 luglio 2014, in contrada Maganuco di Modica, personale della tenenza di Pozzallo ha proceduto al sequestro amministrativo di un'area di 1600 metri quadrati, interessata dall'abbandono di rifiuti speciali, con la contestazione ai responsabili della violazione dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sanzionandoli ai sensi dell'articolo 255 dello stesso decreto.

Nel mese di luglio 2014 ad Acate è stata sottoposta a sequestro un'area di circa 600 mq adibita a discarica incontrollata di rifiuti, ove sono stati rinvenuti ricambi usati per autoveicoli pari a Kg. 4000, rottami ferrosi e non pari a 5000 chilogrammi, 24 pneumatici, materiale di risulta edile per 4000 chilogrammi, 18 autoveicoli in stato di abbandono, con relativo deferimento di due persone per i reati previsti dagli articoli 192 e 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Nell'ottobre del 2014, militari della tenenza di Vittoria hanno sequestrato nel territorio di Vittoria una cava abusiva di "calcarenite" di circa 6.500 metri quadrati oltre ad automezzi utilizzati per le operazioni di scavo e di trasporto, materiale a sua volta stoccato in un sito adiacente in attesa della sua commercializzazione, da cui è conseguita la denuncia a piede libero all'autorità giudiziaria di quattro persone (due comproprietari del fondo, il titolare della ditta individuale esercente l'attività di movimento terra ed un suo autista) per l'esercizio abusivo di attività estrattiva in violazione agli articoli 6, 24 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.

Per completezza, è stato rappresentato che sono in corso complesse attività di indagine connesse ad un servizio effettuato nel mese di novembre 2013 da parte della tenenza della Guardia di finanza di Vittoria, che ha individuato nell'agro di Vittoria un'area di 10.200 metri quadrati adibita a discarica incontrollata di rifiuti, ove sono stati rinvenuti 10.000 chilogrammi di amianto, 300 pneumatici, materiale di risulta edile, cascami ferrosi, frigoriferi e vernici. Le attività investigative hanno consentito di individuare i proprietari di 26 particelle catastali, responsabili dei reati di cui agli articoli 192 e 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le operazioni in questione si sono sviluppate con il sequestro dei fondi sopra richiamati.

Il prefetto ha infine segnalato un'indagine avente ad oggetto la gestione dei reflui urbani. In particolare si riferisce che il comando della compagnia di carabinieri di Modica, unitamente alla Capitaneria di porto di Pozzallo, sempre su delega della direzione distrettuale antimafia di Catania, ha in corso un'attività di indagine nei confronti di vari soggetti ritenuti responsabili di illeciti relativi alla gestione degli impianti di depurazione delle acque situati nei comuni di Modica e di Pozzallo, nonché della gestione dello smaltimento dei fanghi provenienti dagli stessi impianti di depurazione.

2.9.4 Le informazioni rese dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa

In occasione dell'audizione svolta dalla Commissione nel corso della missione a Siracusa svolta del 13 - 16 aprile 2015, i magistrati della procura di Ragusa hanno preliminarmente descritto le peculiarità del territorio ricompreso nel circondario di competenza, le quali hanno determinato la procura ad istituire un gruppo specifico di sostituti con competenza in materia ambientale.

Tra i fenomeni più gravi ad oggi accertati dalla procura - considerato che il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ex articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 rientra nella competenza della procura distrettuale - il procuratore della Repubblica di Ragusa, Carmelo Petralia, ha riferito in merito al processo per discarica non autorizzata adibita all'interramento di rifiuti speciali nell'area vicina all'aeroporto di Comiso.

In particolare, il procuratore Petralia ha dichiarato: "è stata esercitata l'azione penale nei confronti del signor Nigita Francesco, nel procedimento n. 5569 del 2014, per il reato principale per cui possiamo procedere. L'articolo 260 del decreto legislativo n. 152, ossia la gestione illecita del traffico di rifiuti, è di competenza distrettuale e, quindi, sfugge alle nostre attribuzioni. In questo caso si tratta del reato di cui all'articolo 556, ma per un'ipotesi particolarmente grave. Il Nigita per anni vi ha consentito, infatti, ovviamente con fini locupletativi, lo stoccaggio di ingenti rifiuti.

(...) il Nigita è accusato di «aver realizzato una discarica non autorizzata, adibita però allo smaltimento di rifiuti speciali, avendo per conseguenza cagionato l'inquinamento dei terreni con il superamento nella matrice del suolo delle cosiddette CSC – Concentrazioni soglia di contaminazione – previste dallo stesso decreto legislativo per parametri di cromo, diossine e furani, creando rischi di contaminazione per le acque sotterranee»."

Il dottor Petralia ha dunque specificato: “Detto così, al di fuori del puro linguaggio burocratico e giudiziario, si tratta forse del fenomeno più grave attualmente accertato di inquinamento nel nostro territorio.

È stato accertato, peraltro, in maniera assolutamente casuale, perché c'erano proprio i fumi di queste sostanze che emergevano dal terreno in determinate condizioni ambientali e climatiche ... Questo poi ha comportato i primi accertamenti e l'intervento, ovviamente, dell'ARPA. Il risultato è, sotto il profilo giudiziario, quello che abbiamo indicato. Ovviamente, tutta l'area è stata sequestrata. Si tratta di un'area, tra l'altro, molto ben visibile, perché è proprio vicinissima all'aeroporto di Comiso.

Per questo caso si sta procedendo. Naturalmente, questo ci fa pensare e temere che possano esservi altre situazioni analoghe, proprio perché ci sono le cave dismesse che si prestano...

Presidente. A che punto è il processo?

Carmelo Petralia, Procuratore di Ragusa. Nel processo c'è stato un decreto di citazione a giudizio l'11 aprile. È proprio di pochi giorni fa. Si dovrà, quindi, celebrare la fase dibattimentale. (...) Sono tuttora in corso, in uno stralcio di questo procedimento, indagini per capire quali complicità ci siano a livello istituzionale. È veramente incredibile che questa situazione si sia protratta per anni senza che nessun organo locale ne avesse contezza e intervenisse.

Presidente. C'è qualche ente o qualche amministratore indagato per questo?

Carmelo Petralia, Procuratore di Ragusa. C'è una delega di indagini, credo sempre alla Guardia di finanza, per l'accertamento di queste responsabilità. Ripeto, se ne occupa un collega che oggi non ha potuto essere presente.”

Il procuratore Petralia ha comunicato alla Commissione, con nota del 28 giugno 2016, che il procedimento a carico di Francesco Nigita è tuttora in corso la fase dibattimentale e che “La ricerca di responsabilità concorrenti con quelle del nominato Nigita e riferibili alla prima facie inverosimile circostanza che un deposito abusivo di materiali inquinanti della portata di quello oggetto dell'accusa principale sia per lungo tempo sfuggita al controllo degli organismi locali di vigilanza, non ha dato esiti apprezzabili, e si è proceduto pertanto ad archiviare il relativo procedimento.”

Nel corso dell'audizione citata i magistrati hanno riferito in merito a due principali filoni di attività, aventi ad oggetto, rispettivamente, la gestione dei reflui urbani e dei rifiuti, che si procede a descrivere distintamente.

2.9.4.1 La gestione e lo smaltimento dei reflui urbani

In relazione al primo aspetto, il procuratore Petralia ha rilevato innanzitutto gli elevati livelli di criticità dei depuratori della provincia di Ragusa, quasi tutti oggetto di attenzione della magistratura: “Tutti i sistemi depurativi in carico o in proprietà dei singoli comuni hanno elevati livelli di inefficienza. Mi riferisco a inefficienza manutentiva innanzitutto, ma anche strutturale e a livello di progettazione, realizzazione e funzionamento dell'impianto stesso.

Abbiamo potuto constatare questo con atti di carattere ispettivo, avviati peraltro in cooperazione con l'ARPA, la quale da circa un anno e mezzo, in accordo verbale con la procura, ha deciso di effettuare dei campionamenti presso tutti i depuratori, chiaramente in fasi successive. Si comprende bene che, in una realtà piccola come la provincia di Ragusa, anche gli uffici pubblici hanno dotazioni di organi piuttosto ridotte, ragion per cui non potevano sobbarcarsi la contestuale analisi di tutti i depuratori della provincia di Ragusa.

In successione, quindi, l'ARPA ha proceduto a fare dei campionamenti sui reflui immessi in entrata e in uscita rispetto ai depuratori e ha potuto constatare che l'80 per cento dei depuratori della provincia immetteva i reflui, senza alcun tipo di depurazione, direttamente nel corpo recettore.

È stata, quindi, compulsata la procura della Repubblica e noi abbiamo stabilito di procedere, ogni volta che fosse stato configurato in modo completo un quadro critico per ogni depuratore, al sequestro preventivo del depuratore. Si tratta di un sequestro preventivo, in realtà, configurato in

modo particolare, imponendo attraverso una forzatura del meccanismo normativo che prevede il Codice di rito, delle prescrizioni al comune.

Si tratta, quindi, di un sequestro preventivo con dissequestro temporaneo e l'imposizione di prescrizioni a tempo. Se il comune non avesse realizzato entro un termine prestabilito individuato dal GIP, su richiesta del pubblico ministero, avrebbe patito il risequestro dell'impianto, con la possibilità successiva eventualmente di nominare un amministratore giudiziario che agisse in sostituzione del comune.”

Con particolare riferimento al comune di Acate, la combinazione tra azione giudiziaria e imposizione di precise prescrizioni in capo all'amministrazione risulta aver dato i suoi frutti: “L'ARPA ha accertato che praticamente al 98 per cento i reflui provenienti dalle condotte fognarie del comune di Acate venivano riversati interamente nel corpo recettore senza alcun tipo di pretrattamento o di trattamento di disinfezione. Non entravano nel circuito virtuoso del depuratore perché era completamente dismesso in seguito a omissioni manutentive prolungate nel tempo, imputabili a vario titolo a tutti gli amministratori che si sono succeduti nel corso del tempo, assessori e funzionari di settore. Il risultato è stato che, ovviamente – questa è una costante che accade in tutti i casi omologhi – il comune, sotto la spada di Damocle dell'iniziativa giudiziaria, ha provveduto di gran fretta e con procedure di somma urgenza a bandire le gare e ad affidare il servizio di ripristino degli impianti guasti, raggiungendo allo stato attuale livelli piuttosto vicini a quelli ottimali, all'interno dei range previsti dalla legge.”

Situazione simile è stata riscontrata nel comune di Vittoria. Vi erano cioè gravi e prolungate inefficienze del sistema di depurazione, talché molti reflui provenienti dal centro abitato venivano riversati direttamente nel fiume Dirillo con processi di depurazione a volte inesistenti, a volte largamente incompleti, senza filtraggio, disinfezione e clorazione e soprattutto senza ossidazione e miscelamento.

A seguito dell'interlocazione istituzionale tra magistratura, Regione, comune ed ARPA il comune di Vittoria ha incaricato, anche con procedure di somma urgenza, alcune ditte – officine meccaniche in particolar modo – di stabilire il ripristino di alcuni macchinari fondamentali per il ripristino delle fasi fondamentali del processo di depurazione. Rimangono, però, tante altre fasi escluse tuttora da questa operazione di ripristino.

“Vi è poi il depuratore di Scoglitti, che fa parte del comune di Vittoria ed è di proprietà del comune di Vittoria, che ha delle enormi inefficienze, tuttora non risolte. Addirittura pare che alcuni fanghi siano stati conferiti non in discarica, ma addirittura nel depuratore non autorizzato a quel tipo di trattamento. Forse vi è un'analogia situazione anche per il depuratore di Scicli.”

Dal quadro delineato dalla procura in materia di smaltimento dei reflui urbani è emersa dunque una situazione anomala di supplenza giudiziaria (attraverso la tecnica del sequestro preventivo con dissequestro temporaneo e contestuale imposizione di prescrizioni a carico dell'ente) alle gravi inefficienze delle amministrazioni locali.

2.9.4.2 La gestione e lo smaltimento dei rifiuti

Nell'ambito del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella provincia iblea, i magistrati hanno rilevato come le maggiori criticità siano riconducibili alle numerose problematiche degli ATO rifiuti, alla gestione delle discariche di Pozzo Bollente e di Cava de Modicani, nonché all'attività di smaltimento e di riciclo della plastica delle serre.

Invero, nel corso della citata audizione il sostituto procuratore, Marco Rota, ha rilevato come il momento fondamentale di criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti sia da individuare nell'ATO Ambiente: "L'ATO Ambiente è un ente di natura certamente pubblica, anche se ha degli organi statutari corrispondenti a società di diritto commerciale, che avrebbe dovuto, sulla base della complessa normativa regionale, prendere in carico tutto il sistema di gestione integrata provinciale dei rifiuti, a partire fondamentalmente, ed è questo il primo punto di criticità, dall'indizione della gara unica di appalto per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della provincia di Ragusa. Si tratta di un obbligo imposto dalla legge.

Nel caso dell'ATO Ragusa 1 ciò non è stato fatto. Non è stato fatto per una decisione approvata all'unanimità dall'allora in carica Consiglio di amministrazione.

Presidente. Di che anno stiamo parlando?

Marco Rota, Sostituto procuratore di Ragusa. Se non ricordo male, negli anni 2006 suppergiù. Poi è stato messo in liquidazione e si sono succeduti diversi liquidatori. Ora la legge regionale prevede la liquidazione degli ATO e il passaggio di consegne alle SRR (società di regolamentazione dei rifiuti) che hanno le stesse identiche mansioni e competenze degli ATO.

Questa decisione fu presa, io ritengo, in modo non conforme alle disposizioni normative in tema, o meglio la legge offriva la possibilità di indire la gara unica, ma lasciava che il corrispettivo del servizio non fosse pagato dall'ATO, ma pro quota da singoli comuni, fino al momento in cui fosse stata istituita la Tariffa integrata ambientale (TIA)."

Il dottor Rota ha evidenziato come ogni comune abbia provveduto a gestire nel territorio di propria competenza il servizio di raccolta e di smaltimento con delle gare proprie di appalto, o *in prorogatio* rispetto ai precedenti appalti già approvati e assegnati, o con l'indizione di nuove gare d'appalto per necessità contingenti del territorio di competenza.

E' stato dunque descritto il contenzioso amministrativo in corso fra gli amministratori dell'ATO e della SRR e i commissari. Secondo quanto dichiarato dal sostituto procuratore, attraverso esposti reciproci, "gli amministratori dell'ATO e della SRR attribuiscono ai commissari colpe e inefficienze risalenti ad anni pregressi, sulle quali i commissari hanno puntualmente risposto con relazioni fatte alla Regione. L'interlocuzione avviene sempre con la Regione, che è un po' dominus della materia, perlomeno dal punto di vista normativo. (...) Alcune indagini avviate hanno evidenziato certamente dei casi di mala gestione amministrativa. Non tutte, però, come potete ben pensare, si traducono in fattispecie penalmente rilevanti. Occorrono condotte in realtà sussumibili nelle fattispecie previste dalla legge penale perché una semplice mala gestione, chiaramente grave sotto il profilo degli atti amministrativi, possa poi tradursi in un comportamento penalmente rilevante, con riferimento a reati contro la pubblica amministrazione in particolar modo (...) Lasciando ai comuni la gestione personalistica della raccolta dell'RSU, l'ATO Ambiente, i cui soci sono i comuni, ha abdicato ab origine alla sua funzione di principale protagonista della gestione integrata dei rifiuti a livello provinciale. Già il fatto che ciascun comune gestisca in appalto, con proprio appalto e con proprie ditte appaltatrici, il sistema comunale è un'attestazione della volontà politica di rinunciare a priori.

Da ciò cosa è derivato nel tempo e attraverso le varie gestioni dell'ATO? Ne è derivato che la dotazione organica dell'ATO, come poi ripetutamente lamentato anche dai funzionari dell'ATO medesimo, quelli che il lavoro lo devono fare, sia del tutto insufficiente. Questo, a cascata, ha determinato, parlando del centro di compostaggio, la non volontà o impossibilità di dotare di materiale il centro di compostaggio, realizzato con elevatissime tecnologie e atto a ricevere sfalci e potature, ma anche la frazione umida differenziata per la formazione del compost.

Si trattava di un impianto completo dal punto di vista delle funzionalità che ci si aspetta da un impianto di compostaggio. Ora è in disuso e occorrono 230.000 euro per poterlo rimettere in

funzione, secondo le sue originarie potenzialità. Peraltro, si tratta di un impianto anche di recentissima realizzazione. Parliamo di 3-4 anni fa.”

I magistrati della procura, sottolineando le difficoltà legate alla mancanza - nella provincia di Ragusa - del corpo specializzato dei NOE, hanno evidenziato il merito delle altre forze di polizia, come la Guardia di finanza, costrette ad affrontare indagini in materie che non rientrano nella loro competenza, come quella ambientale.

Proprio in relazione all'attività della Guardia di finanza, è stato riferito in merito all'indagine avviata, su nulla osta della procura, sui centri di compostaggio di Ragusa e Vittoria, realizzati dall'ATO con gara d'appalto finanziata da fondi pubblici: “Credo fossero i fondi FESR. Questi centri di compostaggio realizzati di Vittoria e Ragusa oggi versano in uno stato di totale abbandono, motivato, secondo l'indagine della Guardia di finanza, che ha visionato gli atti, e secondo tutto quell'epistolario che si è avuto tra ATO e Regione, sostanzialmente all'incuria dell'ATO, ossia all'inefficienza e all'incapacità dell'ATO, allora competente, che indisse la gara d'appalto, a dotare i centri di compostaggio di personale e attrezzature atte al corretto funzionamento.

Tra l'altro, nel caso del centro di compostaggio di Ragusa, la stessa ditta appaltatrice che realizzò l'impianto fece una serie di solleciti e per un anno e mezzo sollecitò l'ATO a mandare personale formato, che fosse in grado non soltanto di gestire il centro di compostaggio, ma anche di rendere efficace e attiva la fase di collaudo con messa in opera effettiva, una fase prevista dal capitolato d'appalto.

Questo non fu mai fatto. Fu fatto due volte un collaudo a freddo, sostanzialmente non rispondente alle previsioni del capitolato d'appalto, e alla fine l'azienda appaltatrice, stanca di fare solleciti inutili, ha abbandonato il centro, come era poi, peraltro, suo diritto.

Fu fatto anche con la presenza di un funzionario regionale, un ingegnere incaricato dalla Regione, questo collaudo a freddo, che però in realtà fu incompleto. Non fu mai avviato questo centro di compostaggio.”

(...) Tenga conto, però, presidente, che, allo stato, questa interlocuzione tra la gestione dell'ATO Ambiente e il commissario straordinario è in una fase di elevatissima conflittualità. Peraltro, anche il prefetto è intervenuto in questa conflittualità, in cui i due soggetti si accusano reciprocamente di queste inefficienze.

I contenziosi riguardano la discarica di Pozzo Bollente di Vittoria.”

Il sostituto procuratore ha riferito di aver trasmesso la relativa informativa anche alla procura regionale della Corte dei conti, che, a sua volta, risulta aver avviato delle indagini per danno erariale. Proprio in relazione alla discarica di Pozzo Bollente di Vittoria, ad oggi in fase di messa in sicurezza e bonifica *post mortem*, la procura ha riferito dell'elevata conflittualità in atto tra l'ATO Ambiente e il comune di Vittoria su titolarità e gestione della discarica.

Il contenzioso risulta determinato, in particolare, dai problemi rilevanti di inquinamento ambientale dei quali né l'ATO, né il comune, però, vogliono farsi carico.

“Ci sono addirittura dei contenziosi civili in atto tra l'ATO Ambiente e tutti i comuni della provincia di Ragusa, accusati dall'ATO Ambiente, chiaramente con procedimenti per decreti ingiuntivi, di non aver versato all'ATO Ambiente quanto necessario come liquidità finanziaria all'avvio di procedure di bonifica *post mortem*. Sono in atto presso il tribunale di Ragusa questi contenziosi civili.

(...) C'è un contenzioso sulle somme che il comune di Vittoria ha o avrebbe dovuto accantonare con i proventi della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, che avrebbe dovuto essere data all'ATO

Ambiente perché l'ATO Ambiente provvedesse, nell'ambito delle sue competenze, alla bonifica *post mortem*, cosa che non è avvenuta.

In alcuni documenti io ho potuto constatare che questi fondi probabilmente sono stati distratti dal capitolo del bilancio del comune di Vittoria appositamente destinato a ciò in altri capitoli di bilancio. Sono in corso degli accertamenti anche di natura patrimoniale sul comune di Vittoria per verificarne la legittimità”.

Quanto alla discarica Cava dei Modicani , sono state riscontrate irregolarità nella conduzione dell'appalto da parte della ditta incaricata, la Costanzo Costruzioni Srl. In particolare, la magistratura ha indagato sulla mancata esecuzione di controlli di monitoraggio previsti dalla normativa regionale e dall'appalto medesimo in violazione – questa è stata una contestazione formale – dell'autorizzazione integrata ambientale. È stata contestata dalla Regione al gestore della discarica la violazione di questi aspetti di carattere manutentivo.

Il procuratore Carmelo Petralia ha riferito anche in merito all'attività di smaltimento e di riciclo della plastica delle serre. Si tratta, secondo quanto rilevato dalla procura, di una delle attività più lucrose per la criminalità, anche di stampo organizzato: “Forse è proprio il *business* oggi più interessante per le imprese che legittimamente vogliono svolgere questa attività, ma è anche oggetto di appetiti e interessi da parte di aggregati criminali.

Su questo aspetto noi avevamo iniziato con la Guardia di finanza di Ragusa una prima indagine, che riguardava alcuni soggetti che hanno costituito una miriade di società, dietro le quali molto probabilmente si mascherano anche interessi illegali di appartenenti alla criminalità organizzata vittoriese e gelese recentemente ritornati in libertà per aver completato le pene a cui erano stati condannati negli anni Novanta.

Quest'attività, a parte la possibile riferibilità a interessi di natura mafiosa e, quindi, la possibilità di ritenere i reati che venivano accertati come aggravati dall'articolo 7 e, quindi, di competenza distrettuale, in realtà noi ci siamo resi conto che era una vera e propria gestione illecita di rifiuti. Rientravamo, quindi, nel campo della previsione dell'articolo 260 del decreto legislativo. L'abbiamo conseguentemente trasmessa alla procura distrettuale a Catania, la quale peraltro aveva già in corso delle attività di più ampio respiro che riguardano anche il territorio ragusano, sempre per quanto concerne questa materia.”.

Interpellato in merito alla vicenda dell'azienda Eco.Seib di Busso Giuseppe, già segnalata dal prefetto di Ragusa (vedi par. 3.1), il procuratore Petralia ha sottolineato la presenza di diverse società riconducibili all'impresa Busso: “Si occupano più o meno tutte di raccolta dei rifiuti urbani, ma sono società diverse. In particolare, a noi risulta che sia stata sottoposta a indagini la ditta, sempre riconducibile alla famiglia Busso, ma con una diversa ragione sociale, che aveva l'appalto nel comune di Scicli. Essa è stata oggetto di indagini da parte della procura distrettuale per condizionamenti mafiosi e per tutta quella catena di responsabilità che ha condotto poi allo scioglimento – c'è la proposta del comune di Scicli – per infiltrazioni mafiose. C'è attualmente un procedimento penale pendente presso la procura distrettuale che coinvolge sia pubblici amministratori di Scicli, sia esponenti della ditta Busso. O meglio, il Busso all'inizio era coinvolto, per quello che ne so – ripeto, parlo di procedimenti di cui non ci occupiamo direttamente – e poi credo che abbia iniziato a collaborare. Nell'ambito di quest'azienda operava, però, un soggetto che si chiama Mormina, proveniente dalle file della criminalità organizzata di tipo mafioso, che condizionava, almeno secondo l'attuale assetto delle indagini, sia l'operatività della ditta, sia le scelte del comune, con tutte le ricadute anche di tipo repressivo.”

In conclusione, si ritiene significativo riportare le riflessioni che il procuratore di Ragusa ha condiviso con la Commissione, a conferma della cronica situazione di mal funzionamento delle

discariche siciliane e, al tempo stesso, della difficoltà di giungere ad accertamenti di responsabilità penalmente rilevanti: “Effettivamente era stata posta una richiesta su un tema che è stato anche per noi oggetto di interesse investigativo. È stato chiesto se a monte possa configurarsi una vera e propria volontà di non far funzionare le discariche e, in particolare, gli impianti di compostaggio in vista del perseguimento di interessi illegali.

L’interesse illegale principale può essere quello, visto il quadro assolutamente devastante, o quantomeno desolante, del mancato funzionamento delle discariche in sede locale, di far confluire una buona parte dei rifiuti della zona che avrebbe dovuto essere servita da queste discariche in altra discarica. La discarica principale, se non sbaglio, è quella di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Questo con tutte le conseguenze sotto il profilo ambientale, ossia camion che attraversano mezza Sicilia, costi che lievitano e probabilmente anche arricchimento e locupletazione da parte dei gestori – non so chi siano, né come essa sia strutturata – di questa discarica.

L’ipotesi, ovviamente, come legittimamente la formulate voi, ce la siamo posta anche noi. Abbiamo cercato di analizzare la lievitazione dei costi e di mettere in relazione questo tipo di scelta con il fatto che si tratta di una scelta necessitata dal cattivo funzionamento delle discariche locali.

In realtà, però, passare da questo tipo di consapevolezza all’accertamento poi di responsabilità penali è piuttosto arduo, anche perché lo stretto collegamento tra gli eventuali beneficiari di questo tipo di attività, che sarebbero quelli della discarica di Motta Sant’Anastasia, e i soggetti che determinano, come vi ha spiegato il collega, il mancato funzionamento delle nostre discariche è piuttosto evanescente. Lo possiamo certamente ipotizzare, ma, allo stato almeno, questo sfugge alle nostre capacità di intervento.”.

PARTE TERZA

QUESTIONI ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE DISCARICHE IN SICILIA

VICENDA RELATIVA AI TERMOVALORIZZATORI

Premessa

La terza parte della relazione è dedicata a due temi centrali, a parere della Commissione, nell’approfondimento della gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana:

- le questioni inerenti la gestione delle discariche private;
- la vicenda relativa ai quattro termovalorizzatori che avrebbero dovuto essere realizzati secondo quanto previsto nel piano rifiuti del 2002.

Giova sin d’ora precisare che si tratta di questioni legate da un unico filo conduttore rappresentato dalla necessità di ricondurre la gestione del ciclo dei rifiuti alla legalità tramite un effettivo controllo, sia preventivo che successivo, nel settore da parte degli organi della pubblica amministrazione a ciò deputati e tramite un diverso equilibrio tra pubblico e privato nella gestione del ciclo dei rifiuti.

3.1 Questioni attinenti alla gestione delle discariche private.

In data 24 febbraio 2015 è stato audito dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti il dottor Nicolò Marino, magistrato, che ha ricoperto l'incarico di assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione siciliana dal 12 dicembre 2012 fino al 14 aprile 2014.

Il dottor Marino, appena insediatosi, ebbe modo di rendersi conto di una situazione decisamente allarmante, riconducibile, a suo modo di vedere, ad una emergenza, quella di bilanciare il monopolio dei privati nella gestione delle discariche attraverso la realizzazione di impianti pubblici.

Ebbene, ci si rese subito conto che la situazione di quasi monopolio dei quattro gestori privati di discariche (“Catanzaro Costruzioni” di Siculiana, “Oikos” di Motta Sant’Anastasia, “Sicula Trasporti” in contrada San Giorgio, Catania, e “Tirrenoambiente” nella provincia di Messina) era da addebitare ad una *mala gestio* dell’assessorato al territorio e ambiente nelle procedure di VIA (valutazione di impatto ambientale) ed AIA (autorizzazione integrata ambientale, ovvero l’atto di chiusura del complesso procedimento amministrativo, all’interno del quale, in sede di conferenza dei servizi, devono essere rilasciati pareri e autorizzazioni dalle varie autorità competenti per ciascun settore).

Con legge n. 3 del 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 9 gennaio 2013, si stabilì di assegnare all’assessorato all’energia la competenza sul rilascio della AIA. Ciò avrebbe consentito di esercitare, oltre che una corretta programmazione nel settore delle discariche, riequilibrando il rapporto fra pubblico e privato, un accurato controllo sulle procedure di VIA che sarebbero rimaste nella competenza del predetto assessorato al territorio e ambiente.

Tre sono stati gli snodi fondamentali:

1. il primo, come già evidenziato, è rappresentato dal trasferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale n. 3 del 9 gennaio 2013, delle competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale degli impianti connessi alla gestione integrata dei rifiuti dall'assessorato al territorio e all'ambiente (dipartimento dell'ambiente) all'assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (dipartimento dell'acqua e dei rifiuti);
2. il secondo è rappresentato dalla istituzione, da parte dell'assessore all'energia ed ai servizi di pubblica utilità e del direttore del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, di una commissione di verifica degli iter istruttori delle discariche private e delle tariffe ad esse applicate;
3. il terzo, infine, è rappresentato dalla dichiarazione dell'emergenza nel territorio della Regione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 43 del 2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 71 del 2013.

Preliminarmente, prima ancora di entrare nel dettaglio dei tre punti sopra esposti, si vuole precisare quanto segue.

L'assetto della gestione dei rifiuti nella Regione siciliana risultava caratterizzato da un sostanziale e globale affidamento dello stesso all'imprenditoria privata. Pertanto, diveniva centrale per la

pubblica amministrazione valutare attentamente sotto ogni punto di vista l'iter autorizzatorio nel rilascio della autorizzazione integrata ambientale, sotto il profilo della completezza, della correttezza e della legittimità.

E tale verifica andava fatta sia rispetto al passato, ossia rispetto alle autorizzazioni già rilasciate, sia rispetto ai procedimenti *in itinere* ancora oggetto di valutazione da parte degli uffici della Regione competenti.

Questa appare la ragione per la quale si è inteso trasferire con legge regionale, e quindi per il tramite della politica, la competenza alla valutazione e al rilascio dell'AIA dall'assessorato al territorio e all'ambiente (dipartimento dell'ambiente) all'assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (dipartimento dell'acqua e dei rifiuti), trattandosi di un segmento procedimentale di fondamentale importanza nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Il passaggio di competenze è avvenuto con legge regionale e quindi con una scelta operata dal legislatore siciliano.

Nell'esecuzione dei compiti di valutazione riattribuiti all'assessorato all'energia si è verificato un fenomeno che si sarebbe anche potuto considerare ordinario ove fosse avvenuto in circostanze diverse, ma che ha assunto connotazioni abnormi nel caso specifico. Ci si riferisce in particolare (e sul punto si ritornerà nel prosieguo della relazione) all'ostracismo degli uffici che avrebbero dovuto trasmettere la documentazione al dipartimento ambiente e territorio cui era stata affidata la nuova competenza in materia di istruttoria e rilascio dell'AIA.

E però l'estrapolazione di questo segmento procedimentale ha fatto apparire emergenti una serie di problematiche afferenti al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, problematiche la cui significanza assumeva un rilievo centrale in quanto su di esse si fondava, sostanzialmente, l'intero sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia.

Deve evidenziarsi, e il dato è obiettivo, che non si trattava di autorizzazioni di discariche private "satellite" rispetto alla gestione pubblica. Appare dunque condivisibile la scelta del legislatore di estrapolare e attenzionare un segmento procedimentale basilare nel sistema di gestione dei rifiuti.

L'attenzione rivolta, quindi, al sistema del rilascio dell'AIA, fondamentale è nata dalla consapevolezza di una situazione sostanziale di fondo.

Le discariche pubbliche erano esaurite o mal gestite.

Doveroso era, rispetto alle discariche private, verificare il regime delle autorizzazioni, non per criminalizzarle ma per verificare la legittimità del loro operato, anche e soprattutto con riferimento ai gravissimi problemi ambientali che affliggono da decenni ormai la Regione siciliana.

Ed allora, con riferimento al "passato", è stata istituita (con decreto dell'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e del dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti) la commissione ispettiva per la verifica degli iter amministrativi con cui sono state rilasciate le autorizzazioni alle discariche di rifiuti urbani private in esercizio e per la verifica delle tariffe da queste applicate.

Con riferimento al "futuro" è stato individuato un organo nuovo chiamato a valutare autonomamente il rilascio delle autorizzazioni a prescindere da qualsiasi tipo di collegamento funzionale e burocratico con il passato; è evidente, infatti, che l'estrapolazione del segmento procedimentale per il rilascio dell'AIA consente allo stesso di potere essere valutato con maggiore autonomia rispetto a qualsiasi tipo di interesse diverso da quello pubblico posto a base del procedimento medesimo.

L'assessorato all'energia dell'epoca, nella persona del dottor Nicolò Marino, ha inteso affrontare con decisione e con atti concreti le questioni, a dir poco problematiche, attinenti al ciclo dei rifiuti. Ha creato quindi una competenza esclusiva ed integrata in relazione all'autorizzazione dei privati allo smaltimento, in correlazione alla implementazione della impiantistica pubblica, sul presupposto della verifica delle concrete modalità di svolgimento del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana.

L'ex assessore Marino ha quindi avuto un approccio a 360 gradi, globale, l'unico approccio possibile per affrontare e tentare di risolvere le gravissime problematiche che gravano pesantemente sulla Sicilia (e su altre parti del Paese) a causa di una gestione del ciclo dei rifiuti cronicamente emergenziale, per le ragioni già esposte nella prima parte della relazione.

Va sottolineato come i risultati della commissione ispettiva siano stati utilizzati da uffici di procura per attività di indagine che hanno poi portato anche all'emanazione di provvedimenti cautelari personali e reali. E' evidente che un lavoro di così radicale cambiamento non avrebbe potuto essere effettuato da una sola persona.

In questo campo, ancora più che in altri, è fondamentale potere disporre di uffici competenti, di persone altrettanto competenti, capaci, professionalmente attrezzate ed oneste. Il quadro che è emerso è stato di segno totalmente opposto. Dirigenti di primo piano che sottoscrivono documenti senza avere la consapevolezza di quello che sottoscrivono (e lo dichiarano candidamente anche a questa Commissione), giunte regionali convocate senza ordine del giorno, con preavvisi di pochi minuti, alle quali ovviamente i partecipanti non potevano che arrivare impreparati (così si è espresso l'ex assessore Marino in sede di audizione), organi di controllo nevralgici in materia ambientale affidati a soggetti per varie ragioni inadeguati. E si sono registrati continui attacchi, di tutti i generi, rispetto alle legittime iniziative volte a cambiare un sistema che ha trascinato la Sicilia in una situazione disastrosa che pare irreversibile.

3.1.1 Il passaggio delle competenze delle autorizzazioni AIA degli impianti connessi alla gestione integrata dei rifiuti dall'assessorato all'ambiente (dipartimento dell'ambiente) all'assessorato energia (dipartimento dell'acqua e dei rifiuti)

Con riferimento al primo punto, ingiustificabile è il comportamento tenuto dai responsabili dell'assessorato ambiente - dipartimento ambiente che, nonostante i numerosissimi solleciti per lungo tempo si sono di fatto rifiutati di trasmettere i fascicoli relativi ai procedimenti autorizzativi già avviati, impedendo così un reale passaggio delle competenze.

Ancora più grave, ad avviso della Commissione, è che i documenti siano stati trasmessi poi in modo frammentario e incompleto, privi di un rapporto istruttorio che consentisse di ricostruire l'iter del procedimento.

Ciò ha comportato inevitabilmente un gravissimo intralcio e ostacolo al corretto ed efficace svolgimento delle funzioni ormai di competenza dell'assessorato all'energia (dipartimento acque e rifiuti).

Proprio con riferimento al predetto trasferimento di competenze, il dottor Marino, in sede di audizione innanzi alla Commissione, ha dichiarato: "all'inizio neanche l'assessore al ramo si rese conto di quello che stavamo facendo, quando se ne resero conto ci fu una levata di scudi: molti dipendenti, compreso quel Cannova che poi è stato arrestato per corruzione dall'autorità giudiziaria di Palermo, decisero di trasferirsi al dipartimento acque e rifiuti, perché evidentemente pensavano di potere continuare una gestione simile e chiaramente noi non abbiamo ascoltato. Devo dire da subito, perché questa è stata una querelle durissima, che l'assessorato al territorio e ambiente, direttore generale Gullo, assessore Lo Bello, resistettero per la trasmissione degli atti che riguardavano l'AIA."

In sostanza, la trasmissione delle competenze per il rilascio dell'AIA (decisa in ragione delle numerose situazioni poco chiare e talvolta illegittime che erano state ravvisate nei procedimenti amministrativi relativi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale) avrebbe comportato la perdita dell'esercizio di un potere da parte di chi, sino a quel momento, lo aveva a vari livelli esercitato verosimilmente senza troppi controlli. La chiara dimostrazione di ciò è che, secondo quanto riferito dal dottor Marino, diversi dipendenti, compreso Cannova (del quale si è già trattato nella parte della relazione relativa alla provincia regionale di Palermo) vollero trasferirsi presso il dipartimento acque e rifiuti dell'assessorato all'energia, ove erano state trasmesse le competenze relative al rilascio dell'AIA.

A dir poco sconcertanti le dichiarazioni rese alla Commissione da Gaetano Gullo, dirigente generale del comando del Corpo forestale della Regione siciliana, all'epoca dei fatti (dal mese di giugno 2013 al mese di gennaio 2015) dirigente del dipartimento ambiente, ossia del dipartimento che avrebbe dovuto trasmettere i procedimenti al dipartimento acque e rifiuti.

Audito dalla Commissione in data 14 marzo 2015, ha sostanzialmente ammesso di non avere le competenze adeguate per svolgere quel compito e, in merito alla trasmissione dei documenti relativi alle procedure amministrative in corso, ha dato conto di una situazione disastrosa negli uffici, nell'ambito dei quali non si aveva assolutamente consapevolezza dello stato delle procedure. E' del tutto evidente come la "confusione" rappresenti la base dell'illegalità. Testualmente ha dichiarato: "Ho portato la ricognizione di tutte le pratiche delle discariche. Abbiamo fatto ordine negli archivi. C'è una confusione a dir poco abissale tra pratiche VIA e AIA mischiate. Definire la situazione dell'archivio confusionaria è essere buoni. Pensate che c'è stato anche il caso, che troverete negli atti che vi consegnerò, della discarica di Siculiana per cui non si trovavano inerti fascicoli, delle note, che si sono poi ritrovate al dipartimento acque e rifiuti. Sono state sporte denunce, poi si sono ritrovate nei fascicoli AIA che erano stati già trasferiti al dipartimento acque e rifiuti. c'era, quindi, una situazione a dir poco di caos. La persona che individuai, con l'aiuto di un paio di queste persone più qualche altro che coinvolsi, nel corso dei mesi passati è riuscita a organizzare un database con tutte le autorizzazioni rilasciate nel corso degli anni, a sistemare le pratiche e a permettere di trasferirle al dipartimento acque e rifiuti. Oltretutto, questo lavoro era imprescindibile. So che c'è stata un'accusa di remare contro, che non trasferivamo le pratiche, ma il caos era enorme. Peraltro, c'era una richiesta tassativa, come ho scritto anche nella nota, del dottor Lupo: a seguito dell'episodio di cui ho raccontato, che del primo faldone trasferito su Siculiana non si trovavano documenti, autorizzazioni e così via, il dottor Lupo giustamente pretese, come è messo anche per iscritto, che non si sarebbe ricevuto nessun faldone senza un elenco dettagliato foglio per foglio e

un rapporto istruttorio per ogni singola pratica. Capite benissimo che cosa abbia comportato questo: anzitutto, sistemare i faldoni e poi redigere il rapporto istruttorio e allegare l'elenco della mole di documenti. Prima è uscito il dottor Armenio, al quale ormai nell'ultimo periodo firmavo io le trasmissioni al ritmo di due o tre a settimana. Prima, però, si è dovuto fare questo grande lavoro per capirci qualcosa. Le stesse polizze fideiussorie, di cui conoscete l'importanza fondamentale, o gli stessi provvedimenti non erano nemmeno conservati. L'altro dato veramente inaudito era il rischio che si deteriorassero per l'infiltrazione dell'acqua. Parte dell'archivio più antico, infatti, era a piano terra, c'era una situazione disastrosa dal punto di vista della configurazione del palazzo in cui eravamo ubicati, non avevamo né i soldi per intervenire né potevamo farlo perché non era più proprietà della Regione, ma di una società..."

Il tutto accadeva in un ufficio di assoluta centralità nell'assessorato di riferimento e nell'intero sistema del ciclo dei rifiuti in Sicilia. Anche solo alla luce delle predette dichiarazioni, del tutto legittimo appare il trasferimento di competenze nel rilascio dell'AIA al dipartimento acque e rifiuti dell'assessorato all'energia. Peraltro, la legittimità, anzi l'assoluta necessità, di tale scelta è risultata confermata dagli esiti degli accertamenti della Commissione di verifica sulle discariche, di cui si tratterà al punto successivo, oltre che dai procedimenti penali avviati dalla procura della Repubblica di Palermo che hanno accertato una permanente deviazione delle funzioni pubbliche in favore di imprese private operanti nel settore di interesse.

Anche nel caso in cui non sono state accertate vere e proprie corrottele, sono state evidenziate situazioni di contiguità tra funzionari pubblici e operatori privati di certo non giustificabili nell'ambito del corretto agire amministrativo.

3.1.2 Istituzione della Commissione di verifica degli iter istruttori delle discariche private e delle tariffe ad esse applicate.

Con decreto n. 2031 dell'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità datato 15 novembre 2013, successivamente integrato con decreto n. 2366 del 17 dicembre 2013, veniva istituita una commissione per la verifica della documentazione afferente alla discarica per rifiuti non pericolosi sita in Siculiana (Agrigento) località Materana. Il compito della commissione era quello di riscontrare la nota n. 42919 del 30 ottobre 2013 del comando Carabinieri per l'ambiente NOE di Palermo, e più in particolare di "esaminare gli iter istruttori che nel tempo hanno visto rilasciare alla Catanzaro Costruzioni Srl le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto sito in Siculiana contrada "Materano".

Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate su tale discarica e di una serie di avvenimenti che evidenziavano una possibile situazione di difformità alla legge di molti provvedimenti autorizzativi rilasciati nel tempo da parte dell'assessorato al territorio e ambiente tanto che in diversi casi vi era una difficoltà ad interpretare quali fossero le prescrizioni e determinazioni contenute nei decreti emanati, il mandato della commissione è stato ampliato alla verifica degli iter istruttori di tutte le principali discariche private in esercizio.

Il complesso ed articolato iter amministrativo è stato ricostruito dai membri della Commissione regionale discariche sulla scorta della documentazione acquisita presso il comune di Siculiana, il

dipartimento regionale acque e rifiuti (ARRA) ed il dipartimento regionale territorio ed ambiente (ARTA).

La relazione è stata articolata in paragrafi suddivisi in ordine temporale dalla nascita della discarica (VE) sino alle autorizzazioni della vasca attualmente in coltivazione (V4), richiamando la normativa di riferimento nonché la documentazione maggiormente esplicativa ed individuando le eventuali anomalie/discrasie/carenze rilevate in merito.

Prima di riportare, testualmente, le conclusioni della commissione ispettiva con riferimento alle quattro principali discariche private della Regione siciliana, si impongono alcune osservazioni in merito alla valutazione dei risultati complessivamente raggiunti.

Gli esiti delle valutazioni hanno confermato le preoccupazioni che esistevano in merito alle modalità con cui era stata gestita nel tempo la competenza in materia di rilascio di VIA ed AIA da parte dell'assessorato territorio e ambiente: sono state infatti accertate gravi criticità sulla regolarità, legittimità e talvolta intellegibilità dei provvedimenti di autorizzazione rilasciati.

Pare opportuno riportare un passaggio della relazione del dottor Marino acquisita agli atti della Commissione (doc. 232/4): "(...) ci tengo a precisare che l'attività che stiamo conducendo non è un'attività volta a penalizzare o tanto meno colpevolizzare i soggetti privati gestori delle discariche ma è un'attività olta, in primo luogo, a correggere mancanze o inadeguatezze della pubblica amministrazione per ripristinare un sistema di chiarezza e legalità che è una condizione indispensabile perché possa finalmente realizzarsi nella nostra Regione un circolo virtuoso di gestione dei rifiuti. L'obiettivo è proprio quello di garantire che gli stessi gestori privati degli impianti possano lavorare in un sistema chiaro, fondato su regole certe, trasparenti ed uniformi. Nel 2014, in un settore delicato come quello dei rifiuti, non si può consentire, a garanzia degli stessi gestori degli impianti, che vengano rilasciate autorizzazioni relativamente ad elaborati di cui non è certa nemmeno l'esistenza, o che cambiano tre o quattro volte nel corso della procedura, che vengono chiuse conferenze di servizi i cui pareri vengono poi acquisiti non in sede di conferenza ma successivamente e a distanza di mesi dalla stessa, che venga data la possibilità di realizzare opere senza che si sia verificata la progettazione esecutiva e la sua ottemperanza alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, che gli enti di controllo, ivi inclusi i Carabinieri del NOE, debbano recarsi presso l'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per capire quali siano le reali prescrizioni in essa contenute e le eventuali difformità da contestare.

per non parlare dell'influenza che un iter istruttorio cronicamente carente può determinare sull'ambiente e sulla salute dei cittadini come nel caso in cui sono addirittura assenti le valutazioni ambientali propedeutiche alla localizzazione dell'opera"

Peraltro le conclusioni cui è giunta la commissione ispettiva e le numerosissime irregolarità rilevate hanno portato alla revoca di provvedimenti autorizzatori. Si tratta di circostanze confermate innanzi alla Commissione dal dottor Gullo, all'epoca direttore del dipartimento ambiente e territorio dell'assessorato all'ambiente della Regione siciliana.

Il dottor Gullo ha infatti dichiarato che i provvedimenti finali emessi dall'assessorato territorio ambiente non tenevano in alcuna considerazione, tranne magari per bazzecole, i rapporti che chi tecnicamente istruiva i progetti e le istanze rappresentava. Ha dichiarato: "Si trattava di concedere,

ad esempio, un'autorizzazione per 3 milioni di metri cubi senza tenere conto che sicuramente c'era bisogno dell'impianto di biostabilizzazione – cito un esempio banale, come quello del piano terre e rocce da scavo, ma è il meno che possa capitare – o di problemi relativi alla proprietà dei terreni in cui si andava a coltivare...(..) Io ho potuto verificare che c'era una problematica di questo genere relativa alla discarica di Siculiana. Non erano di poco conto. Ovviamente, questo significava che l'AIA non si poteva rilasciare, per intenderci. "

Tali dichiarazioni sono state contestate da Lorenzo Catanzaro, gestore della discarica, in alcune note inviate a questa Commissione (doc. 1091/1; 1091/2; 1091/3, documenti già richiamati nella seconda parte della relazione concernente l'approfondimento della provincia regionale di Agrigento).

Pare opportuno riportare le conclusioni della Commissione verifiche con riferimento alle quattro principali discariche private della Regione siciliana conclusioni che per comodità espositiva e per rendere più agevole la lettura della relazione, vengono riportate alla fine del capitolo.

In merito alle tariffe per il conferimento in discarica, v'è da sottolineare come la verifica che doveva essere effettuata dalla commissione ispettiva voluta dall'ex assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità, Nicolò Marino, non è stata ancora portata a termine. Nonostante questa inadempienza si può affermare che le tariffe di ingresso dei diversi invasi mostrano degli squilibri poco giustificabili. Proprio per questo appare urgente un intervento della Regione siciliana che tenga conto di quanto stabilito dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2003.

3.1.3 La dichiarazione di emergenza e la realizzazione degli impianti pubblici.

Come già precisato nella prima parte della relazione, la grave situazione igienico sanitaria che aveva coinvolto la città di Palermo e l'intero territorio regionale ha determinato l'adozione, da parte del Consiglio dei ministri, del decreto legge n. 43 del 2013 e convertito nella legge 71 del 2013, con la quale sono stati prorogati al 31 dicembre 2013 gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010 limitatamente ad una serie di interventi indicati specificatamente dall'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto.

Tra le altre cose, erano previsti l'implementazione e il completamento del sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Questa previsione rientrava, evidentemente, nel piano programmatico generale finalizzato a garantire la realizzazione degli impianti pubblici previsti nel piano approvato dal Ministro dell'Ambiente nel 2012 e a ridimensionare il regime di "monopolio privato" nel settore della gestione degli impianti di smaltimento.

Nella fase emergenziale sono stati ottenuti importanti risultati, quali la realizzazione della sesta vasca della discarica di Bellolampo, l'appalto dei lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico, il conseguimento per la discarica di Bellolampo dell'autorizzazione integrata ambientale.

Sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza delle altre vasche della discarica ed è stata bandita la gara europea per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature che consentiranno di estendere la raccolta differenziata porta a porta ad altri 130.0000 cittadini palermitani. E' stata pubblicata la gara

europea per la caratterizzazione dell'intera area di Bellolampo. Sono state affrontate le problematiche relative alla gestione del percolato che aveva determinato il sequestro della discarica stessa.

Tutte le attività, come previsto dalla legge, sono state realizzate di intesa con la competente procura della Repubblica che ha poi ritenuto di continuare ad avvalersi del dipartimento nella custodia giudiziale del sito pur essendo ormai venuta meno l'emergenza.

Con riferimento alle attività effettuate nella fase emergenziale, l'ex assessore Marino ha poi rappresentato la vicenda relativa alla sospensione del rilascio delle autorizzazioni VIA da parte dell'assessorato territorio e ambiente, dipartimento dell'ambiente, presieduto all'epoca dal Gullo.

In sede di audizione, in merito agli impianti di Enna, Messina e Gela, il dottor Marino ha dichiarato: "Mentre per Enna e Messina avevamo già la VIA, non c'era la VIA per Gela. Il dottor Lupo aveva convocato la conferenza dei servizi per il 20 dicembre 2013. Riceviamo il 19 dicembre una lettera del dottor Gullo, il direttore generale del dipartimento territorio e ambiente, il quale sostiene che nessuna VIA si poteva rilasciare, atteso che il piano rifiuti era privo di Valutazione ambientale strategica (VAS). Preciso che il piano rifiuti era stato approvato dal ministro nel 2012 con la procedura emergenziale e la VAS in effetti non c'era. Aggiungo che comunque tutta la procedura di VAS era stata attivata immediatamente dal dottor Lupo già nel febbraio-marzo 2013. Ci stupimmo, anche perché il dott Gullo qualche giorno prima aveva rilasciato la VIA per altri impianti privati, quindi non si comprendeva come mai sorgesse il problema, in quanto sembrava che tutti i problemi si addensassero nel momento in cui si volevano fare strutture pubbliche. Con il dottor Lupo chiamammo il presidente Crocetta e vi fu una riunione con l'assessore Lo Bello, il dottor Gullo, il dottor marco Lupo e chi vi parla. Il dottor Lupo contestò quello che era avvenuto, stupendosi anche perché a sorpresa era arrivata quella nota. Con grande candore il dottor Gullo disse che gli avevano predisposto questa lettera (stiamo parlando del direttore generale, la massima autorità ambientale regionale amministrativa) che aveva firmato senza leggerla. Quella fu una delle tante occasioni in cui chiesi a Crocetta di rimuovere Gullo (...). quella situazione venne superata, però capii che vi erano degli ostacoli che andavano palesemente al di là delle scelte strategiche che potevamo fare noi o aveva in animo di fare il presidente Crocetta"

In seguito alla richiesta verbale di chiarimenti, il dirigente generale del dipartimento ambiente sosteneva di non essersi reso conto del contenuto della suddetta nota e provvedeva a rettificare la stessa con nota prot. 55736 del 20 dicembre 2013, specificando che la sospensione delle istruttorie non riguardava le attività del commissario delegato.

In sede di audizione innanzi alla Commissione parlamentare, in una delle missioni effettuate in Sicilia, il dottor Gullo ha confermato di avere sottoscritto la lettera senza prestarvi troppa attenzione e di avere poi assunto provvedimenti, allontanando, tra l'altro, l'architetto Cannova ("del 24 dicembre, tre giorni dopo, quando lo trasferisco al servizio parchi, in modo che non avesse a che fare non solo con le autorizzazioni ambientali, ma nemmeno con qualunque altra autorizzazione")

Successivamente, a seguito di specifica richiesta di parere, l'ufficio legislativo si è espresso ritenendo legittimo il rilascio della VIA su singoli impianti di competenza del commissario delegato ai sensi del sopra citato decreto legge.

L'episodio sopra descritto va letto nel contesto generale in cui si è verificato.

Come emerso dagli approfondimenti della Commissione e dichiarato dagli stessi auditi, vi fu certamente uno scontro istituzionale in merito alla dichiarazione di emergenza con riferimento alla realizzazione degli impianti pubblici.

L'applicazione della normativa emergenziale in questo settore era dovuta alla necessità di fronteggiare il "monopolio" dei privati nella gestione delle discariche. Per queste ragioni fu previsto di far uso dei poteri emergenziali per costituire tre piattaforme pubbliche, e ciò in discontinuità con il passato che aveva visto proliferare gli interessi dei privati e furono attivate le procedure per realizzare tre piattaforme pubbliche: una nella città di Messina (in ragione delle note problematiche della discarica di Mazzarà Sant'Andrea); una ad Enna, che portava i suoi rifiuti a Catania; una a Gela, per potere disporre di un sito diverso e alternativo a quello di Siculiana.

Come dichiarato a questa Commissione dal dottor Marino nel corso dell'audizione del 23 febbraio 2015, prima dell'estate del 2013 lo stesso Marino e il direttore generale Marco Lupo furono ascoltati in occasione dei lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto che aveva dichiarato l'emergenza rifiuti in Sicilia.

In quella sede furono rappresentate le ragioni per cui era indispensabile far uso dei poteri emergenziali, esplicitando gli obiettivi da raggiungere.

Era stata precedentemente, senza che gli auditi ne fossero stati messi a conoscenza, inoltrata una nota del 15 maggio 2013 a firma Catanzaro Giuseppe, nella qualità di vice presidente di Confindustria Sicilia, e Fontana Domenico, nella qualità di presidente di Legambiente, nella quale si affermava che l'emergenza in Sicilia era servita soltanto per favorire cattive gestioni e malaffare.

Com'è noto, e come ampiamente esposto nella prima parte della relazione, il decreto legge è stato poi convertito in legge, sicché il legislatore ha aderito alla valutazione della necessità di applicare la normativa emergenziale per la realizzazione degli impianti pubblici, funzionale all'avvio di un ciclo virtuoso ed equilibrato, tra pubblico e privato, nella gestione dei rifiuti.

3.1.4 Conclusioni della commissione ispettiva sulle discariche di Siculiana, Motta Sant'Anastasia, Mazzara' Sant'Andrea, Grotte San Giorgio

3.1.4.1 Premessa

Negli iter istruttori per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio delle quattro principali discariche private presenti in Sicilia (la discarica di Siculiana, la discarica di Motta Sant'Anastasia, la discarica di Mazzarà Sant'Andrea e la discarica di Grotte San Giorgio), la Commissione regionale discariche ha evidenziato irregolarità amministrative e procedurali comuni, ripetute negli anni ed indipendenti sia dal contesto normativo, sia dalle autorità deputate ai controlli ed al rilascio delle autorizzazioni.

I principali elementi di non conformità legislative e le irregolarità comuni rilevate sono:

- mancato rispetto di quanto indicato nella dichiarazione dello stato di emergenza in Sicilia durante il regime commissariale relativamente alle autorizzazioni ad aumenti volumetrici di discariche esistenti. In data 31 Maggio 1999 viene dichiarato lo stato di emergenza rifiuti in Sicilia con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2983 in base alla quale, tra l'altro, vengono delegate ai Prefetti delle province le competenze di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e in particolare le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, concernenti le discariche. Viene dichiarato che le autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani, compresa l'autorizzazione di aumenti volumetrici di discariche esistenti, siano rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica. I prefetti delle province individuano le discariche, ne assicurano la titolarità e la gestione pubblica. La legge regionale n. 62 dell'8 aprile 2003 modifica l'ordinanza del 1999 e prevede che a far data dall'aprile del 2003 possono essere autorizzate anche discariche per rifiuti urbani a titolarità e gestione privata. Pertanto dal 1° giugno 1999 all'8 aprile 2003 sono stati vietati gli ampliamenti di discariche per i rifiuti urbani a titolarità pubblica e a gestione privata. A far data dall'8 aprile 2003, potevano essere autorizzate anche discariche a titolarità e gestione privata, nonché autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio di ampliamenti di discariche per rifiuti urbani a titolarità e gestione pubblica;
- difformità al decreto legislativo n. 36 del 2003 quali la mancanza della descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, la mancanza della descrizione delle caratteristiche costruttive dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti, la mancanza di riferimento esplicito al piano di gestione post operativa, al piano di ripristino ambientale e al piano finanziario;
- mancata applicazione del principio di unica AIA per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore (articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 59 del 2005) che costituisce esempio emblematico di come autorizzazioni rilasciate, spesso incompatibili o in contrasto l'una con l'altra, possano creare un sistema di gestione poco regolamentato e difforme alla normativa, con impatti sul territorio che non sono stati e non sono oggetto del grado di attenzione e valutazione che meritano. Parallelamente in alcuni casi sono state attivate procedure di varianti AIA quando in realtà era necessario attivare nuove procedure;
- provvedimenti AIA che non possedevano le caratteristiche di conformità legislativa (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2003, al decreto legislativo n. 59 del 2005 e al decreto legislativo n. 152 del 2006) e di conseguenza non hanno permesso di effettuare controlli efficaci sulle successive attività di gestione rifiuti autorizzate;
- mancata acquisizione del preventivo giudizio di compatibilità ambientale (VIA) e/o non rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- mancata acquisizione in conferenza di servizi delle prescrizioni dei sindaci dei comuni e/o delle altre autorità competenti (province, Arpa, ecc.) territorialmente interessate dal progetto;
- mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003 al pretrattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica;

- mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi quali la realizzazione di impianti di pretrattamento dei rifiuti, di impianti per la captazione del biogas o di impianti per il trattamento del percolato;
- mancata presentazione da parte del gestore dell'impianto delle garanzie finanziarie all'Agenzia regionale acque e rifiuti (ARRA) entro i tempi previsti;
- periodi in cui le discariche rimanevano in attività in una situazione di "non conformità legislativa", in assenza di esplicita autorizzazione all'esercizio e alla realizzazione dell'impianto o rimanevano in operatività gestionale anche in data successiva alla scadenza dell'autorizzazione.

Gli iter amministrativi sono stati ricostruiti dai membri della commissione discariche sulla base della documentazione acquisita presso i comuni e le province interessate, il dipartimento regionale acque e rifiuti (ARRA) ed il dipartimento regionale territorio ed ambiente (ARTA).

Si presenta di seguito una sintesi delle principali anomalie, discrasie e carenze rilevate.

3.1.4.2 La discarica di Siculiana (Agrigento)

La realizzazione della discarica era stata affidata nel 1992 dal comune di Siculiana, in provincia di Agrigento, al raggruppamento di imprese Forni ed Impianti Industriali SpA di Milano (capogruppo) e Catanzaro Costruzioni Srl di Siculiana. La discarica nasceva a servizio dei tre comuni del comprensorio (Siculiana, Cattolica Eraclea e Montallegro) e la gestione, come previsto dalla gara d'appalto, doveva essere affidata per cinque anni alla ditta che aveva realizzato l'impianto.

Si trattava di impianto previsto nel piano dei rifiuti redatto nel 1989, autorizzata con decreto ARTA n. 698 del 6 maggio 1991. A causa del fallimento dell'impresa capogruppo, l'unica in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara (Forni ed Impianti industriali dell'ing. De Bartolomeis SpA di Milano è stata coinvolta nell'inchiesta "Trash" della direzione distrettuale antimafia di Palermo, per vicende connesse alla turbativa d'asta in gare per discariche, depuratori ed altri impianti di smaltimento, inchiesta culminata nell'arresto del suo direttore generale, Romano Tronci, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso), da gennaio del 1997 il comune di Siculiana, con apposita delibera, decideva di continuare il rapporto con la consociata Catanzaro, alla quale veniva affidata la gestione della discarica, con decreto ARTA 873 del 3 dicembre 1997 (scadenza dicembre 2002).

La prima vasca (denominata VE) è stata attiva dal 1995 al 2002 per un volume complessivo di 425.000 metri cubi. Nell'aprile del 2001 il prefetto di Agrigento, in qualità di commissario delegato all'approvazione degli ampliamenti delle discariche esistenti per il superamento dell'emergenza, autorizza il comune di Siculiana alla redazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di ulteriori due vasche (poi denominate V1 e V2), di volumetria complessiva pari a circa 200.000 mc. Ciò in palese difformità al divieto di autorizzare discariche che non fossero a titolarità e gestione pubblica.

I procedimenti autorizzativi per la realizzazione delle successive vasche (V3 e V4) contengono una serie di elementi di non conformità ai requisiti previsti dalla normativa di seguito sinteticamente riportati.

La prima AIA (DDG 1383/2006)

Era relativa all'ampliamento ed al completamento della vasca V3 ed alla gestione post operativa delle vasche chiuse VE/V1/V2/V3.

L'autorizzazione viene rilasciata alla "discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2003" con validità sei anni, quindi fino al dicembre 2012. La discarica per rifiuti urbani individuata dal prefetto per il superamento dell'emergenza diventa impianto pubblico di smaltimento per rifiuti non pericolosi e quindi idonea ad accettare e smaltire altri rifiuti oltre agli urbani.

Nell'autorizzazione la ditta Catanzaro viene individuata come gestore IPPC e nulla viene detto in merito alla titolarità dell'impianto e/o sui rapporti contrattuali fra il comune di Siculiana ed il gestore IPPC.

Tra le prescrizioni contenute nel provvedimento AIA si sottolinea quella relativa alla realizzazione dell'impianto per il recupero di biogas e impianto di trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB). Si rileva pertanto la mancata ottemperanza da parte della ditta Catanzaro alle condizioni e prescrizioni dei preventivi giudizi di compatibilità ambientale, rilasciati dalla autorità ambientale (ARTA), che imponeva la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati in attuazione del programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica.

Inoltre il gestore dell'impianto doveva presentare delle garanzie finanziarie all'agenzia regionale acque e rifiuti (ARRA) entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto. Entro i successivi trenta giorni l'ARRA, sulla scorta del piano finanziario allegato alla domanda di AIA avrebbe dovuto fissare la tariffa di conferimento.

Tra gli atti contenuti nell'istruttoria AIA vi è la diffida del sindaco di Siculiana al dirigente del servizio VIA VAS dell'ARTA al rilascio dell'AIA alla ditta Catanzaro in quanto l'attività oggetto della richiesta atteneva ad un impianto di proprietà del comune di Siculiana, di cui la ditta era stata autorizzata solo per la gestione del I lotto (89.000 metri cubi) mentre le restanti opere (450.000 - 89.000 metri cubi) erano ancora da realizzare né erano state espletate le procedure per la realizzazione e l'individuazione del soggetto gestore".

Nell'AIA non viene fatto alcun riferimento a quanto dettato dall'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo n. 59 del 2005 che prevede che per gli impianti esistenti le prescrizioni devono essere attuate entro il 30 Ottobre 2007 come non esiste riferimento sulla proprietà dei terreni sui quali insiste la vasca V3.

La seconda AIA (DDG 268/2008)

In riferimento al decreto AIA n. 268/08 per la realizzazione e gestione della vasca V3 nella configurazione pari a 1.240.000 metri cubi, rilasciato dal dipartimento regionale ambiente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2005 e del decreto legislativo n. 152 del 2006 in sostituzione della precedente AIA, in favore della ditta Catanzaro Costruzioni Srl si segnala:

1. l'istanza comprensiva di VIA ed AIA è stata istruita dal dipartimento regionale ambiente senza tenere conto delle autorizzazioni ambientali VIA ed AIA, ancora in corso di validità, già rilasciate alla vasca in utilizzo della quale il progetto in esame costituisce ampliamento, non tenendo conto delle prescrizioni già imposte con le stesse e non sottoponendo a verifica l'avvenuta ottemperanza di queste ultime da parte del gestore nel periodo di tempo intercorso tra la prima e la seconda AIA;
2. il progetto presentato e l'autorizzazione rilasciata con il DRS AIA n. 268/08, previo decreto VIA n. 190 del 14 marzo 2008, individuano quale area per ulteriore volumetria utile l'area già precedentemente individuata ed autorizzata per la localizzazione dell'impianto di biostabilizzazione a servizio della discarica. La nuova VIA prevede l'utilizzo di un impianto di trattamento in vasca mediante triturazione;
3. dall'esame della documentazione risulta la mancata ottemperanza da parte della ditta Catanzaro Costruzioni Srl alle condizioni e prescrizioni del provvedimento VIA n. 190 del 14 marzo 2008 propeedeutico al DRS AIA 268/08.

In particolare, la nuova VIA prevedeva l'obbligo del trattamento fisico mediante triturazione in ottemperanza al rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003. Risulta agli atti che la ditta Catanzaro ha dato inizio all'attività di smaltimento nella vasca V3 (configurazione definitiva 1.240.000 metri cubi) abbancando i rifiuti senza sottoporre gli stessi a trattamento fisico mediante triturazione almeno fino all'aprile 2009 (dichiarazione da parte della ditta).

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2003 le avvenute verifiche ispettive effettuate da parte di ARPA e provincia (organi di controllo) non comportano una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.

La terza AIA (DDG 1362/2009)

La ditta Catanzaro nel marzo 2009 presenta istanza per ottenere autorizzazione alla realizzazione e alla gestione della vasca V 4. Tale progetto, ai sensi delle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di VAS, costituisce variante urbanistica ai PRG comunali di riferimento e quindi doveva essere obbligatoriamente sottoposto ad una procedura di assoggettabilità.

Gli atti visionati non riportano alcun riferimento all'avvenuta effettuazione della verifica di assoggettabilità. Nell'ambito della semplificazione amministrativa è previsto che la procedura per il rilascio dell'AIA sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'AIA è inoltre previsto che il provvedimento di VIA faccia luogo anche all'AIA.

Nel provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e gestione della vasca V4 vi è solo un riferimento al fatto che la costruzione della vasca non avrebbe introdotto elementi di novità sui fattori ambientali su cui incide il complesso discarica.

Il rapporto istruttorio della VIA aveva invece rilevato tre criticità.

La prima era relativa al dimensionamento dell'impianto pari a circa 3.000.000 di metri cubi, in quanto non era specificato il tempo di vita dell'impianto, le potenzialità annuali di abbancamento dei rifiuti non erano congruenti con la produzione dell'ATO di riferimento e con quanto previsto dal Piano regionale. Si riteneva necessario un ridimensionamento della volumetria prevista in quanto gli impatti ambientali connessi alla realizzazione della vasca sul territorio del comune di Siculiana (AG) apparivano sproporzionati rispetto al bacino di utenza dell'impianto, anche in considerazione della prossima.

La seconda era relativa all'utilizzo delle terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione della vasca in parte reimpiegati nell'area della discarica per effettuare opere di rimodellamento morfologico ed in parte recuperata per effettuare reinterri, riempimenti e rimodellazioni in un terreno adiacente all'area di progetto. Si riteneva che la parte di progetto relativa alla descrizione delle opere di rimodellamento fornisse indicazioni generiche degli interventi proposti, non consentendo di valutare gli impatti diretti e indiretti legati all'interazione dei materiali con i siti di destinazione.

La terza criticità era relativa al trattamento e riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica. Il progetto presentato non conteneva indicazioni sulle modalità individuate dalla Catanzaro Costruzioni Srl per ottemperare agli obblighi di trattamento rifiuti in ingresso in discarica.

Tali criticità non sono state prese in considerazioni né dall'ARRA, né dall'autorità d'ambito e dalla provincia che, nel parere rilasciato nella procedura di AIA, confermano il parere positivo.

In riferimento al decreto AIA n. 1362/09 (comprensivo di VIA) in favore della ditta Catanzaro si segnala:

1. il mancato coinvolgimento del competente dipartimento urbanistica nell'iter istruttorio dal momento che il progetto era in variante urbanistica e comprendeva una procedura di esproprio da parte del dipartimento territorio ed ambiente con beneficiaria la ditta stessa;
2. la mancata acquisizione in conferenza di servizi delle prescrizioni dei sindaci dei comuni territorialmente interessati dal progetto (Siculiana e Montallegro) previste dagli articolo 216 e 217 del regio decreto n. 1265 del 1934, come imposto dall'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo n. 59 del 2005;
2. in merito alle condizioni di rilascio del preventivo giudizio di compatibilità ambientale nota prot. 1625 del 23 ottobre 2009, quest'ultimo non riporta motivazioni né prescrizioni che assicurino il rispetto della normativa, comunitaria, nazionale, e regionale in merito all'obbligo di trattamento dei rifiuti nel rispetto del programma per la riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili.

La vasca V 4, fisicamente indipendente, separata dalle vecchie vasche dalla strada provinciale e di volumetria tale da non potere essere considerata aumento della capacità produttiva dell'impianto esistente, non avrebbe potuto giovare del regime transitorio dettato dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003 né si ritiene potesse rientrare nell'ambito applicativo della circolare del Ministero dell'ambiente n. 14063 del 30 giugno 2009.

Inoltre, per quanto agli atti visionati, risulta ad oggi:

- che le vasche vecchie (VE, VI, V2, V3) costituiscono un *unicum* strutturale e funzionale, di titolarità pubblica (comune di Siculiana), in fase di gestione *post* operativa privata (ditta Catanzaro Costruzioni Srl)
- che la nuova vasca V4, attualmente in utilizzo, è un impianto di titolarità privata (ditta Catanzaro Costruzioni Srl) e gestione operativa privata (ditta Catanzaro Costruzioni Srl).

La Regione - dipartimento rifiuti ha avviato un procedimento amministrativo di verifica dal cui esito è stata confermata la regolarità delle procedure autorizzatorie, giusto provvedimento del 17 luglio 2014, acquisito agli atti della Commissione in data 25 marzo 2015.

3.1.4.3 La discarica di Motta Sant'Anastasia (Catania)

L'area sulla quale è ubicata la discarica è situata nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia al confine con il territorio del comune di Misterbianco in provincia di Catania.

Il sito comprende le discariche di Tiriti e Valanghe d'Inverno. Per la prima, ormai chiusa, è stata attivata la fase tecnico-gestionale di gestione *post mortem*, mentre la seconda, attualmente affidata, per l'espletamento dei contratti pubblici ad essa afferenti, alla gestione dei commissari straordinari è dimensionata per oltre 2 milioni di metri cubi di volume utile.

A seguito di un decreto regionale di chiusura anticipata (oggetto di ricorso presentato davanti al TAR di Catania) vede un esercizio vincolato ad un volume autorizzato residuo a fine febbraio 2015 di 146.889,47 metri cubi.

La discarica storica, ubicata in contrada Tiriti, San Rocco e Sieli del comune di Motta Sant'Anastasia, era di proprietà e gestione della ditta Proto-Pappalardo. Essa risultava provvisoriamente autorizzata dal settembre 1983. Tale autorizzazione è stata revocata una prima volta nel 1986 e poi subito di nuovo autorizzata in via transitoria per la durata di un anno.

Dal 1987 al 1992 la discarica ha continuato ad essere attiva fino a quando è stata sequestrata da parte dell'autorità giudiziaria competente. A seguito del dissequestro dell'impianto, a maggio del 1996, la ditta Pappalardo ha chiesto la riattivazione dell'impianto che è stata concessa.

L'autorizzazione viene rilasciata, ex articolo 28, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e ai sensi del piano regionale di smaltimento rifiuti approvato nel 1989, per una volumetria pari a 3.155.648 metri cubi ma per un periodo temporale limitato e cioè fino al 31 dicembre 1999. La

tipologia di rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto comprende i rifiuti urbani, gli assimilati e i fanghi di depurazione.

Nel periodo di chiusura della discarica di proprietà di Pappalardo, dal 1992 al 1997, il comune di Motta Sant'Anastasia aveva attivato in regime di urgenza una discarica comunale sita in contrada Valanghe d'Inverno.

Per tale impianto lo stesso comune nel novembre 2007 ha inviato alla Regione la scheda relativa ad un "sito potenzialmente contaminato". La localizzazione indicata nella scheda tuttavia non coincide con la discarica a titolarità e gestione privata.

L'utilizzo della discarica comunale in contrada Valanghe d'Inverno è stato interrotto quando ha riaperto la discarica privata in contrada Tiriti dal 1997. Dal 1999, anno di scadenza dell'autorizzazione, non risultano altre proroghe rilasciate al gestore privato.

Nel giugno 2000 il prefetto di Catania ha autorizzato in via del tutto provvisoria, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in alcuni comuni della provincia di Catania presso la "discarica di contrada Tiriti".

L'ordinanza emessa dal prefetto costituisce autorizzazione al conferimento dei rifiuti, ma non esplicita autorizzazione all'esercizio della discarica.

Non sono presenti agli atti autorizzazioni dell'utilizzo della discarica da parte del prefetto per il conferimento di rifiuti nel periodo compreso fra il 30 giugno 2000 ed il 30 marzo 2006.

Il prefetto di Catania nel marzo 2006 ha approvato il piano di adeguamento di una discarica a titolarità privata in contrada Tiriti e ne ha autorizzato la gestione privata.

Nel 2006 la proprietaria Pappalardo Nunzia ha donato la propria ditta ai figli, che contestualmente hanno trasformato la stessa in società a responsabilità limitata denominata Oikos srl.

Pertanto la discarica privata di contrada Tiriti è rimasta in attività in una situazione di "non conformità legislativa" per tutto il periodo del commissariamento, in assenza di esplicita autorizzazione all'esercizio ex articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e in assenza di esplicita autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, non riscontrabile neanche nei provvedimenti precedenti al 1999.

La prefettura di Catania non ha esplicitamente operato in difformità al divieto di autorizzare discariche che non fossero a titolarità e gestione pubblica ma ha di fatto utilizzato una discarica che non era in possesso dei requisiti di legge (tecnici e autorizzativi) per lo smaltimento dei rifiuti urbani malgrado quanto evidenziato dal nucleo di valutazione della prefettura.

Il decreto AIA 562/2007 per la discarica in contrada Tiriti

Cessato lo stato di emergenza, nel 2006 la ditta Oikos Srl ha presentato istanza per l'ottenimento dell'AIA ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2005 per la discarica in contrada Tiriti. Non risulta agli atti la presentazione di istanza per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale (VIA) ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, norma di riferimento sulle disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale in vigore a quella data.

Inoltre, la documentazione tecnica di progetto allegata all'istanza di AIA non ha permesso di verificare né la localizzazione dell'impianto rispetto alla vecchia discarica autorizzata nel 1983, né rispetto alla discarica autorizzata dal prefetto a partire dal 2006.

L'istanza per ottenimento dell'AIA viene presentata per "impianto esistente" che tuttavia non è applicabile alla discarica in oggetto in quanto non risulta agli atti nessuna autorizzazione alla realizzazione della discarica, né il rilascio del nulla osta di cui non si ha notizia.

La ditta Oikos nel marzo 2007 presenta una integrazione alla documentazione progettuale, relativa ad un aumento della capacità produttiva. Fra i documenti citati nella nota di consegna si fa riferimento anche ad un progetto preliminare di impianto per il trattamento dei rifiuti urbani e della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

L'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata nel giugno 2007, valida fino al giugno 2012. Essa contiene le seguenti difformità rispetto al decreto legislativo n. 59 del 2005: mancata acquisizione delle prescrizioni del sindaco, mancata indicazione delle autorizzazioni sostituite, mancata applicazione della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, mancata inclusione dei valori limite per le emissioni fissati per le sostanze inquinanti.

Inoltre il decreto AIA imponeva alla ditta, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, di presentare all'agenzia regionale acque e rifiuti (ARRA) idonee garanzie finanziarie per la copertura dell'attività di gestione operativa. Tali garanzie dopo solleciti sono state fornite dopo 10 mesi. Oltretutto secondo la normativa (decreto legislativo n. 36 del 2003) l'autorizzazione all'esercizio doveva essere rilasciata solo dopo che il proponente aveva prestato le garanzie finanziarie.

Un altro elemento di non conformità alla normativa è relativo alla necessità di pretrattamento dei rifiuti urbani prima dello smaltimento in discarica.

L'agenzia regionale acque e rifiuti chiede all'autorità competente di inserire nei provvedimenti autorizzativi la prescrizione di predisporre un progetto di pretrattamento.

La ditta Oikos dichiara di avere presentato nel 2007 richiesta di AIA per l'impianto di "pretrattamento selezione per rifiuti non pericolosi" e di avere ottenuto la relativa autorizzazione nel 2008. La ditta Oikos, inoltre, dichiara la propria disponibilità alla realizzazione di un impianto di trito vagliatura mobile a servizio della discarica per poter rispettare la scadenza del 1° gennaio 2009 e garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti, poiché i tempi tecnici per garantire l'avvio a regime non saranno prima di dicembre 2009.

L'impianto mobile non è stato realizzato entro fine 2009 e, a partire dal 2010, la provincia regionale di Catania emette specifiche ordinanze contingibili ed urgenti ex articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per autorizzare l'utilizzo di un trituratore mobile a servizio della discarica.

La versione progettuale oggetto di approvazione, non prevede alcuna forma di biostabilizzazione della frazione organica di sottovaglio, ma l'avvio a trattamento in impianti terzi non indicati né come tipologia di trattamento né come soggetti autorizzati.

Non risulta che il decreto di AIA, che non comprendeva alcun sistema di trattamento, sia stato oggetto di riesame.

La discarica rimane comunque operativa, senza pretrattamento dei rifiuti, fino al maggio 2013 quando iniziano i conferimenti alla nuova discarica di contrada Valanghe d'Inverno nonostante che a giugno 2012 fosse scaduta l'AIA.

Non esistono istanze di rinnovo presentate dalla ditta. La discarica è rimasta pertanto in operatività gestionale anche in data successiva alla scadenza dell'autorizzazione in assenza di valida autorizzazione, e lo è tutt'oggi in fase di gestione post operativa delle vasche esaurite.

Gli impianti a servizio della discarica

Impianto per il recupero del biogas

Il recupero del biogas presso la discarica è stato effettuato fino al 31 dicembre 2011 da ditta terza con il vecchio impianto e dalla ditta Oikos in data non determinata, ma successiva al novembre del 2011 con il nuovo impianto. Nel periodo compreso fra novembre 2011 e dicembre 2011 sono stati attivi entrambi gli impianti. Non è chiaro se ad oggi l'impianto vecchio sia stato dismesso e, come dichiarato dalla ditta, il nuovo sia a servizio di entrambe le vasche (contrada Tiriti e contrada Valanghe) ovvero se il vecchio impianto sia ancora in attività e gestito dalla Oikos.

Impianto di "pretrattamento/selezione di rifiuti non pericolosi"(DRS n. 661/2008)

Nell'ottobre 2007 Oikos presenta istanza AIA per un impianto di pretrattamento/selezione di rifiuti non pericolosi.

L'AIA viene rilasciata con DRS n. 661/2008 e valida fino al luglio 2013. Essa contiene una serie di incongruenze tra le quali: diverse versioni dei progetti presentati e vari aggiornamenti per cui non è chiaro a quali si riferisca l'autorizzazione e se il progetto oggetto della VIA sia lo stesso autorizzato AIA; se l'impianto era a servizio della discarica non è chiaro perché non sia stato trattato come variante dell'AIA già rilasciata; le operazioni di trattamento autorizzate non coincidono con la tipologia di impianto autorizzato e non vi è corrispondenza tra i codici CER autorizzati ad essere trattati nell'impianto e quelli autorizzati ad essere avviati nella discarica. Anche sui quantitativi di rifiuti autorizzati al trattamento ci sono documenti con numeri contrastanti.

Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 13 del 2013 ed il passaggio delle competenze al dipartimento acque e rifiuti, Oikos inoltra istanza di rinnovo dell'AIA.

In sede di conferenza dei servizi emergono le criticità già rilevate alle quali si è aggiunto il fatto che l'impianto doveva essere ancora completato secondo quanto previsto dal provvedimento autorizzativo. Per tali motivi e per le inadeguate risposte della Oikos alle rilevazioni degli enti competenti, il dipartimento acque e rifiuti nel gennaio 2014 comunica la sospensione del procedimento di rinnovo subordinandolo, tra l'altro, alle risultanze dei lavori della commissione ispettiva.

La discarica bioreattore

La ditta Oikos nel maggio 2009 presenta istanza per l'ottenimento dell'AIA per l'ampliamento della discarica di contrada Tiriti di rifiuti non pericolosi mediante realizzazione di una nuova vasca adibita a bioreattore per il trattamento della frazione organica selezionata dall'impianto di pretrattamento. L'AIA viene rilasciata con DDG n. 83 nel marzo 2010. Anche in questo caso vi erano elementi sia progettuali che autorizzativi poco chiari. L'impianto non è mai stato realizzato e la ditta ha più volte manifestato l'intendimento di realizzare un digestore anaerobico per il recupero della frazione organica di sottovaglio prodotta dall'impianto di trattamento.

Il decreto AIA n. 221/2009 per la discarica di contrada Valanghe d'Inverno

La contrada Valanghe d'Inverno è adiacente ed ubicata ad ovest della contrada Tiriti. I terreni ricadenti in contrada Valanghe nel tempo sono stati oggetto di richieste di autorizzazioni e realizzazioni di impianti da parte di diversi soggetti. In particolare, la ditta Oikos, l'ha prima individuata per la realizzazione di una discarica di inerti (autorizzata e della quale realizzazione ed eventuale utilizzo non si possiede alcuna notizia) e successivamente l'ha proposta come ampliamento della discarica per rifiuti urbani non pericolosi di contrada Tiriti.

L'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata nel marzo 2009 e valida fino al marzo 2014. In particolare l'analisi del decreto AIA mette in evidenza, tra l'altro, i seguenti elementi: i documenti progettuali non hanno le caratteristiche di un progetto definitivo; viene prescritto che il gestore dovrà provvedere prima dello smaltimento in discarica al trattamento dei rifiuti urbani conformemente a quanto previsto dalla normativa; si prevede che il gestore debba produrre entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di AIA il piano finanziario al fine di poter completare l'iter istruttorio per l'approvazione della tariffa e che le garanzie finanziarie dovranno essere trasmesse prima della messa in esercizio dell'impianto.

Il decreto di autorizzazione mostra inoltre le seguenti difformità rispetto al decreto legislativo n. 59 del 2005: mancata acquisizione delle prescrizioni del sindaco, mancata applicazione del principio di unica AIA per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.

Per tali motivazioni la Commissione ritiene che il decreto AIA rilasciato non possieda le caratteristiche di conformità legislativa (decreto legislativo n. 36 del 2003 e del decreto legislativo n. 59 del 2005) né conseguenzialmente permetta l'effettuazione di controlli efficaci sulle attività di gestione rifiuti autorizzate.

La realizzazione e la gestione della discarica a seguito del rilascio del decreto AIA 221/09 sono caratterizzate da una serie di gravi non conformità con quanto imposto dallo stesso decreto.

3.1.4.4 La discarica di Mazzarà Sant'Andrea (Messina)

La discarica è situata in contrada Zuppà nel territorio del comune di Mazzarà Sant'Andrea in provincia di Messina. Il progetto di realizzazione della discarica è stato redatto dal comune di Mazzarà nel 1999. E' stata gestita dalla Tirrenoambiente SpA in liquidazione.

Il 3 novembre 2014 l'impianto è stato sottoposto a sequestro giudiziario su ordine della procura della Repubblica presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, pertanto, ha disposto la chiusura per motivi di tutela ambientale della discarica.

Esistono documenti incompleti e contrastanti relativi ai primi anni di utilizzo della discarica. Il progetto della discarica è stato redatto dal comune di Mazzarà nel 1999: l'area della discarica si estendeva per circa un ettaro ma non si hanno notizie sulla proprietà delle aree su cui insiste la discarica, se la stessa è stata acquisita mediante esproprio al patrimonio comunale, ovvero se la proprietà sia ad oggi della Tirrenoambiente.

In difformità da quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2983 la vecchia discarica è stata utilizzata mediante la gestione di privati da ottobre 2001 ad aprile 2003.

Relativamente alle caratteristiche costruttive, mentre sulla base di una nota del Ministero la discarica rientrava tra quelle preesistenti rispetto a quanto richiesto dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo n. 36 del 2003 per le quali era sufficiente un piano di adeguamento, per la Corte di giustizia europea doveva comunque essere soggetta alla nuova disciplina.

Presso il dipartimento regionale acque e rifiuti risulta l'inserimento nel piano delle bonifiche della discarica di proprietà pubblica di Mazzarà Sant'Andrea con data di inizio attività nel 2001 e fine attività nel 2002, censita come discarica chiusa non bonificata per la quale era già stato redatto il progetto definitivo di bonifica. Non esistono invece notizie in merito ai rifiuti abbancati prima del 2001 nello stesso sito.

In sintesi:

- la discarica storica è stata utilizzata mediante gestione privata da ottobre 2001 ad aprile 2003;
- la nuova discarica, adiacente alla precedente non ha ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale come previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2983 del 1999. Un primo modulo è stato realizzato senza l'emissione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e l'intera volumetria è stata approvata successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2003 pur non possedendo i requisiti tecnici previsti dalla normativa per quanto riguarda le caratteristiche di impermeabilizzazione;
- il commissario delegato non ha finanziato l'opera e quest'ultima, una volta realizzata, non è stata trasferita all'amministrazione competente (comune o ATO) per la successiva gestione ordinaria in difformità a quanto previsto dalla stessa ordinanza commissariale.

La discarica di contrada Zappalà in regime ordinario (AIA 200/2007)

Cessato lo stato di emergenza nel giugno 2006 la società presenta istanza per il rilascio dell'AIA. All'istanza AIA non è allegato il progetto definitivo dell'opera, pertanto i pareri sono stati espressi in assenza di documentazione attestante sia le caratteristiche strutturali di dettaglio della discarica già esistente, sia le caratteristiche di dettaglio delle opere da realizzare. I pareri sono stati comunque rilasciati su un'opera già realizzata prima dell'istanza AIA, utilizzata in parte prima che fosse

autorizzata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ed in assenza di preventivo giudizio di compatibilità ambientale.

Si rilevano carenze della relazione geologica nella descrizione delle caratteristiche del substrato della discarica e delle modalità di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti delle vasche. Inoltre le modalità di impermeabilizzazione non sono conformi ai dettami del decreto legislativo n. 36 del 2003.

All'istruttoria hanno preso parte solo alcuni degli enti preposti al rilascio dei pareri. In particolare: non è stato acquisito parere di compatibilità urbanistica; sull'area esiste vincolo sismico ma non è stato acquisito il visto del competente genio civile di Messina; su parte dell'area insiste un vincolo paesaggistico con obbligo di acquisizione del parere vincolante della sovrintendenza ai beni culturali; non è presente parere di ARTA e di ARRA sulle emissioni in atmosfera; non si fa riferimento ai limiti per l'autorizzazione agli scarichi; non si tiene in considerazione il piano stralcio per l'assetto idrogeologico del torrente Mazzarà ed infine non è stato acquisito il giudizio di compatibilità ambientale - VIA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996.

Con riferimento all'esistenza di pozzi ad uso idropotabile vi è discordanza tra quanto dichiarato dalla Tirrenoambiente e la presenza di due pozzi a valle dell'impianto.

Il progetto non tiene conto delle *best available techniques*, non fa riferimento alla necessità di pretrattamento ed al rispetto dei limiti per il conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica. Mostra carenza di documentazione progettuale obbligatoria quale il piano di gestione operativa, il piano di ripristino ambientale ed il piano finanziario.

Il parere espresso dall'ARRA sottolinea l'assenza di congruità con il piano rifiuti approvato nel 2002 e considera comunque la discarica necessaria per l'ATO.

L'AIA viene rilasciata in data 2 marzo 2007 con DDG n 200 e scadenza nel 2012. Dalla data di inizio attività si susseguono una serie di comunicazioni tra la società e gli enti deputati alla emanazione ed alla verifica delle autorizzazioni dalle quali risulta come il gestore operi in difformità al decreto AIA ed alla normativa vigente (decreto legislativo n. 36 del 2003 e decreto legislativo n. 59 del 2005) e come tutti gli enti siano a conoscenza che l'AIA è stata rilasciata in assenza dei requisiti normativi.

L'ampliamento della discarica di contrada Zuppà (AIA 393/2009)

Nel maggio 2007, a distanza di due mesi dal rilascio della prima AIA, la Tirrenoambiente presenta istanza AIA per l'ampliamento della discarica. Non è chiaro perché il procedimento di autorizzazione non sia trattato come una variante sostanziale dell'AIA già rilasciata.

Il percorso del procedimento autorizzativo è di nuovo caratterizzato dalla mancanza di documentazione progettuale chiara e dal mancato coinvolgimento di alcuni enti. Inoltre:

- non è presente un certificato di destinazione urbanistica, non vengono citate le particelle catastali sulle quali insiste la discarica e la proprietà delle stesse;
- si fa riferimento all'AIA del 2007 a proposito dei codici CER ammessi, ma nella precedente AIA non erano stati elencati e comunque la nuova AIA non era stata adottata come modifica di quella esistente. Non si fa riferimento al CER relativo ai rifiuti contenenti amianto né alla cella mono dedicata prevista nel progetto;
- la volumetria indicata non corrisponde a nessuna di quelle contenute nei progetti presentati;
- si fa riferimento all'obbligo del pretrattamento solo dal giugno 2009. Tale rinvio non è conforme alla normativa in quanto si tratta di un ampliamento in sopraelevazione di un impianto autorizzato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2003 e quindi non poteva usufruire del regime transitorio previsto dallo stesso decreto;
- nel testo si cita la necessità di predisporre il piano finanziario ma non si fa riferimento all'obbligo di prestazione ed approvazione delle garanzie finanziarie.

Il provvedimento AIA viene rilasciato con decreto n. 393 del 22 maggio 2009 e valido cinque anni fino al maggio 2014. Dai sopralluoghi effettuati dagli enti competenti risultano non conformità rispetto alle prescrizioni AIA.

La discarica è rimasta in uso in difformità al decreto AIA, al decreto legislativo n. 36 del 2003 e al DM 5 febbraio 1998 (per la parte relativa alle emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero rifiuti) dall'inizio attività fino al 2013 senza che ARTA Sicilia emettesse alcun provvedimento.

Sulla base della legge regionale n. 3 del 2013 le competenze in materia di impianti di trattamento rifiuti passano al dipartimento regionale acque e rifiuti a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel novembre/dicembre 2013 la Tirrenoambiente chiede il rinnovo dell'autorizzazione per l'impianto di biostabilizzazione ed una variante del progetto autorizzato relativo alla discarica.

Considerate le criticità emerse che rendono necessari chiarimenti sulla legittimità del decreto 391 del 2009 (D.R.S che autorizzava l'ampliamento della discarica) ed in attesa dei risultati della commissione ispettiva, si ritiene di sospendere il procedimento di rinnovo. Tenuto conto che non risultano agli atti comunicazione di ARPA e provincia di inquinamenti in atto si ritiene che debba essere garantita da parte della ditta la continuità del servizio pubblico e si chiede agli organi competenti di effettuare periodici sopralluoghi di verifica.

Gli impianti a servizio della discarica

Impianto per il recupero energetico del biogas. La realizzazione, prevista dal primo decreto AIA 200/2007, è stata affidata dalla Tirrenoambiente ad una ditta terza. Per tale impianto risulta pendente presso l'autorità giudiziaria un procedimento penale per mancanza di autorizzazioni necessarie alla realizzazione e gestione dell'impianto.

Impianto di selezione/biostabilizzazione di rifiuti non pericolosi DRS 391/2009. La Tirrenoambiente aveva richiesto il rilascio di istanza AIA nel luglio 2008. L'istruttoria condotta è stata carente di alcuni pareri fondamentali ed il progetto approvato non risulta conforme alla

normativa. Non si hanno notizie dell'inizio delle attività e del progetto esecutivo. Né di avvenuta verifica di quest'ultimo alle prescrizioni contenute nel decreto. L'impianto risulta solo parzialmente realizzato, non funzionante e la procedura di rinnovo sospesa.

L'impianto di trattamento del percolato. È stato autorizzato nel maggio 2006 per un quantitativo massimo di 18.250 t/anno. A due anni dall'autorizzazione l'impianto non era stato realizzato ma viene chiesta una modifica progettuale a seguito di una sperimentazione non richiesta né autorizzata. La modifica viene autorizzata nel 2009 (DDS 341/2009). A giugno Tirrenoambiente presenta istanza AIA e VIA per l'aumento di potenzialità da 50 a 200 mc/d (l'impianto da 50 era in parte realizzato). Ad agosto 2012 viene richiesta una ulteriore modifica dell'impianto ed una revisione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni precedenti. A maggio 2013 la società sollecita il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 per permettere l'avvio dell'impianto in attesa del rilascio dell'AIA. Il dipartimento rifiuti rilascia l'autorizzazione ex articolo 208.

Il contenzioso amministrativo. Dopo due sentenze di annullamento dei decreti impugnati (393/09 e 391/09) del TAR di Catania il CGA ha emesso sentenza definitiva di validità degli stessi.

3.1.4.5 La discarica di contrada Grotte San Giorgio (Catania)

La storia delle discariche in esame comincia da una fase emergenziale degli anni 2000 per arrivare nel 2014/2015 ad una situazione di nuova emergenza determinata dall'insufficiente capacità di biostabilizzazione della frazione organica dei rifiuti urbani, attraverso decreti autorizzativi poco rispettosi delle norme ambientali vigenti e le cui conseguenze ambientali solo in piccola parte sono oggi note.

Le diverse autorizzazioni sono state rilasciate agli impianti di discarica, localizzati nel comprensorio industriale creato dalla ditta in contrada Grotte San Giorgio, in parte ricadente nel territorio del comune di Catania, in parte nel territorio del comune di Lentini (SR).

La tabella 1 riporta una sintesi delle autorizzazioni rilasciate per gli impianti di discarica riassumendo date delle istanze del rilascio delle autorizzazioni e dei periodi d'uso ove presenti negli atti resi disponibili alla Commissione. Il quadro di sintesi evidenzia istanze di realizzazione delle discariche spesso coeve su siti adiacenti o comunque dello stesso comprensorio, rivelando l'intendimento di un utilizzo come discarica di tutta l'area.

Tabella 1 > Le discariche nel comprensorio di proprietà della Sicula Trasporti

Impianti di discarica	Data istanza	Decreto autorizzativo	Inizio attività	Fine attività
Discarica storica		Ordinanze sindacali del comune di Catania	1980	2002
Discarica di Grotte San		Prefetto di Catania via	2002	2004

Giorgio emergenziale		emergenziale		
Discarica di Grotte San Giorgio		Prefetto di Catania via emergenziale	2004	2006
Discarica di Grotte San Giorgio		Provincia regionale di Catania in via emergenziale	2006	Maggio 2008
Discarica di Grotte San Giorgio	28/06/2006	DRS n.454 del 22/05/2008 sostituito con DRS AIA 662 del 10 luglio 2008	25/06/2009	10/06/2010
Discarica di Grotte San Giorgio	25/06/2009	DRS AIA 1350 del 23 dicembre 2009	28/10/2009 comunicato alla ditta, 30/01/2012 autorizzata dall'Arta	Maggio 2010
Discarica di Grotte San Giorgio	26/7/2006	Decreto AIA DRS 20912 marzo 2009	18/5/2013	In utilizzo almeno fino al 5/8/2013
Discarica di Grotte San Giorgio	Febbraio 2003 (istanza VIA presentata per una discarica pericolosi)	AIA DRS 76 del 3/03/2010	20/08/2012	In uso
	Ottobre 2012 modifica progettuale della sup. di abbancamento	AIA DDG 1244 del 25/07/2013	5/08/2013	
Discarica per rifiuti non pericolosi in comune di Lentini	5/10/2009	VIA e AIA DDG 697 del 27 settembre 2011	In corso di realizzazione	
Discarica ex sistema Augusta in comune di Lentini	21/04/2011	AIA DDG 649 del 20 novembre 2012	In corso di realizzazione	
Discarica di fluff	17/05/2013	DDG 1290 del 1/8/2013 voltura del DRS 10 del 26 gennaio 2010	In uso	

Con riferimento agli impianti a servizio delle discariche la tabella 2 riporta una sintesi degli impianti autorizzati, realizzati e gestiti dalla Sicula Trasporti, riassumendo date delle istanze del rilascio delle autorizzazioni e dei periodi d'uso, ove presenti negli atti disponibili dalla Commissione. Sono esclusi dalla tabella gli impianti mai realizzati e quelli gestiti da terzi. Il quadro di sintesi riportato in tabella 2 evidenzia istanze di realizzazione da parte della ditta spesso coeve e a

volte contraddittorie nel ciclo di gestione dei rifiuti (frazione organica da stabilizzare e da gassificare).

La mancata visione organica del ciclo di gestione dei rifiuti e l'attribuzione non sempre chiara degli impianti a servizio delle discariche anche in questo caso non ha permesso una pianificazione coerente e rispettosa delle norme ambientali vigenti nonché dei bisogni della Regione siciliana di gestione dei rifiuti urbani. Tant'è che dopo undici anni dall'obbligo del trattamento dei rifiuti prima dell'abbandonamento in discarica (decreto legislativo n. 36 del 2003) la Regione siciliana ha dovuto emettere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per non bloccare lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Tabella 2 > Le Gli impianti di trattamento nel comprensorio di proprietà della Sicula Trasporti

Impianti di trattamento	Data istanza	Decreto autorizzativo	Inizio attività	Note
Impianto di selezione/gassificazione di rifiuti non pericolosi in contrada Coda di Volpe	24/10/2007DRS AIA	DRS AIA 248 del 26 marzo 2009	18/10/2001	Il gassificatore per la frazione organica non è mai stato realizzato ma l'autorizzazione non è mai stata revocata. L'impianto era previsto a servizio della discarica San Giorgio Ovest
Impianto di biostabilizzazione	31/03/2009	DRS AIA 21004 del 1 ottobre 2009	12/09/2012	Non è a servizio esclusivo dei rifiuti in uscita dall'impianto di selezione, sebbene il progetto riportava un dimensionamento tarato sulla frazione umida proveniente dall'impianto di selezione
Impianto di compostaggio	4/11/2011	DRS AIA 901 del 2 dicembre 2011 – modifica DRS 248/09 (selezione) e DRS 1004	10/10/2012 <i>data supposta</i>	Il DDG modifica vari aspetti dei due DRS e tra gli altri autorizza anche il compostaggio
Linea zero dell'impianto di selezione (ampliamento impianto DRS 248/08)		DRS AIA 248 del 26 marzo 2009	18/06/2013	DDG prevede oltre la linea zero anche l'aumento di potenzialità dell'impianto di selezione e autorizza a trattare rifiuti destinati alla produzione di combustibile da rifiuti (CSS)

Gli impianti di trattamento autorizzati alla Sicula Trasporti e mai realizzati ovvero gestiti da soggetti terzi sono:

Impianto recupero energetico del biogas. L'impianto è stato sempre gestito da ditte terze rispetto alla Sicula Trasporti, ma non sono presenti agli atti contratti/convenzioni che definiscano i rapporti fra il gestore IPPC delle discariche e il gestore dell'impianto di recupero energetico del biogas.

Impianto di riduzione volumetrica del percolato. Decreto di AIA DDG n. 262 del 20 maggio 2010.

Impianto di trattamento rifiuti industriali pericolosi e non pericolosi. Decreto AIA OOG n. 119 del 9 marzo 2011.

La discarica storica in contrada Grotte San Giorgio

La discarica per rifiuti solidi urbani di Grotte San Giorgio è stata attivata con successive ordinanze sindacali del comune di Catania dal 1980 al 1985. Dal 1985 la discarica è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successivamente regolata dalle disposizioni dell'ARTA nel 1988.

La superficie occupata dallo stoccaggio dei rifiuti è di 144.000 metri quadrati e le altezze di stoccaggio raggiungono i 60 metri. Nell'area centrale, in esercizio dal 1980 al 1983, non è presente alcuno strato artificiale di impermeabilizzazione. Date comunque le buone caratteristiche di impermeabilità del terreno *in situ* il percolato viene normalmente drenato per gravità, intercettato dal canale di raccolta esistente e caricato giornalmente su autobotti che lo conferiscono ad impianti di depurazione autorizzati. La copertura provvisoria dei rifiuti stoccati è stata realizzata con materiale calcarenitico sciolto. Sulle scarpate più vecchie anch'esse ricoperte con sabbia calcarenitica, è presente una vegetazione spontanea molto fitta.

Il *capping* non è stato realizzato perché di competenza dei comuni conferitori che non hanno ad oggi finanziato il progetto di chiusura.

La discarica risulta inserita fra i siti potenzialmente contaminati del piano regionale delle bonifiche. Dalla scheda di rilevamento compilata dai tecnici regionali in data 21 maggio 2004 la discarica risulta interamente di proprietà e gestione della ditta Sicula Trasporti Srl.

La ditta Sicula Trasporti Srl è stata individuata dal comune quale gestore già presente in discarica che poteva scongiurare il pericolo di interruzione del servizio pubblico di smaltimento. All'esaurimento del bacino utile e nelle more di realizzare la discarica sub comprensoriale pubblica già approvata ex articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il prefetto di Catania ha autorizzato in via emergenziale la realizzazione di un ulteriore bacino, poi utilizzato dal 2002 al 2004, la cui titolarità e gestione erano della ditta Sicula Trasporti Srl.

Tale autorizzazione era in contrasto con il divieto di realizzare discariche per il superamento dell'emergenza che non fossero a titolarità e gestione pubblica, divieto che è stato abrogato soltanto in data 8 aprile 2003. Successivamente, pur avendo già approvato nell'agosto del 2001 la discarica

comprenditoriale pubblica, su progetto presentato dal comune di Catania e regolarmente finanziato dal commissario delegato già a settembre del 2001, la discarica pubblica non viene realizzata.

Il 31 maggio del 2006 cessa lo stato di emergenza nella Regione siciliana e si ritorna alla gestione ordinaria. Al fine di non causare interruzioni del pubblico servizio, il commissario delegato emette l'ordinanza n. 566, che prevede che siano le società d'ambito a inoltrare le richieste finalizzate al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle discariche.

Il trasferimento dell'impianto alla società d'ambito di riferimento non è avvenuto, in quanto per il superamento dell'emergenza è stata realizzata una discarica a titolarità e gestione privata e non una discarica pubblica.

La prosecuzione dell'esercizio della discarica da parte del gestore privato Sicula Trasporti Srl è stato autorizzato dalla provincia regionale di Catania in regime emergenziale dal 31 maggio 2006 al 18 maggio 2008. Inoltre si rileva l'assenza del rilascio dell'autorizzazione ex articolo 208 del decreto legislativo n. 22 del 1997 per l'ampliamento volumetrico della discarica relativo al riempimento del cuneo fra discarica emergenziale e discarica ordinaria per un volume di 200.000 metri cubi, a fronte dell'autorizzazione in emergenza della prosecuzione della gestione della stessa (articolo 191 dello stesso decreto).

Con nota del 28 giugno 2006 la ditta presenta istanza di AIA ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2005 per la discarica di rifiuti urbani in contrada Grotte San Giorgio.

Seguono negli anni le richieste indicate in tabella 1 ma dall'esame dei documenti la Commissione conclude che tutti i decreti AIA rilasciati non possiedono le caratteristiche di conformità legislativa né conseguenzialmente permettono l'effettuazione di controlli efficaci sulle attività di gestione rifiuti autorizzate. Ciò ha determinato nel tempo una grave compromissione del territorio.

3.2 I termovalorizzatori previsti dal piano rifiuti della Regione siciliana del 2002.

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della XVI Legislatura aveva dedicato ampio spazio alla vicenda relativa alla realizzazione dei quattro termovalorizzatori che, secondo piano integrato dei rifiuti del 2002, avrebbe consentito di chiudere il ciclo dei rifiuti nella Regione.

Di seguito si riepilogano per punti i dati evidenziati nella relazione territoriale sulla Sicilia della precedente legislatura (Doc. n. XXIII n. 2):

- con ordinanza del 5 agosto 2002 n. 670, il presidente della Regione siciliana, agendo in qualità di commissario delegato per l'emergenza rifiuti, aveva approvato un documento intitolato "avviso pubblico per la stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, prodotti dalla Regione siciliana, al netto della raccolta differenziata";
- l'avviso era stato pubblicato il 9 agosto 2002 sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana;

- avendo ricevuto un reclamo riguardo a questa procedura, il 15 novembre 2002 la Commissione delle comunità europee aveva trasmesso alle autorità italiane una lettera di richiesta di informazioni, alla quale le suddette autorità avevano risposto con una lettera del 2 maggio 2003;
- il 17 giugno 2003, nonostante la lettera di richiamo summenzionata, il commissario delegato aveva stipulato quattro convenzioni per la realizzazione dei termovalorizzatori, rispettivamente con la Tifeo Energia Ambiente scpa, la Palermo Energia Ambiente scpa, la Sicil Power SpA e la Platani Energia Ambiente scpa;
- il 17 ottobre 2003 la Commissione, ai sensi dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea, inviava alla Repubblica italiana una lettera di diffida, imputando all'Italia la violazione della direttiva 92/50/CE, in forza della quale gli appalti pubblici di servizi devono essere pubblicati in modo dettagliato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee, mentre nel caso di specie il bando era stato pubblicato in modo dettagliato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e solo in modo "indicativo" sulla Gazzetta ufficiale delle comunità europee, con conseguente discriminazione dei prestatori di servizio non nazionali rispetto a quelli nazionali;
- l'Italia rispondeva alla diffida in data 1° aprile 2004; la Commissione europea inviava quindi alla Repubblica italiana un parere motivato, invitando l'Italia a mettere fine all'inadempimento nel termine di due mesi;
- a seguito della contestazione da parte dell'Italia, la Commissione adiva la Corte di giustizia della comunità europea che, con sentenza del 18 luglio 2007, statuiva che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza della direttiva 92/50 CEE, per non avere pubblicato il bando di gara dell'appalto sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea.

In sostanza è stato contestato alla Regione di avere seguito una strada dai livelli di trasparenza insoddisfacenti, in violazione di quanto statuito dalla direttiva n. 92/50/CEE.

Uteriori e più dettagliate informazioni si traggono dal documento acquisito da questa Commissione, redatto da Nicolò Marino, all'epoca assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana (doc. 232/1). In particolare, tra le altre cose, si legge quanto segue:

- all'esito della sentenza e considerato che l'ARRA era obbligata a dare corso alla stessa, bandendo una nuova gara per l'aggiudicazione dell'appalto di servizio, l'agenzia poneva in essere alcune attività volte a definire le procedure di gara incaricando un Advisor- Banca Intesa, Innovazione, Sviluppo (BIIS), nominato con mandato congiunto degli operatori - di valutare i costi sostenuti dai concessionari per la realizzazione degli impianti.
- tuttavia, l'attività di BIIS non compendia l'ipotizzata attività valutativa, atteso che, secondo quanto si legge nella relazione dell'Advisor, si limitava ad una mera operazione di riporto calligrafico dei dati risultanti dai bilanci delle società senza "alcuna verifica in merito all'attendibilità di detti dati, né alcuna verifica sistematica o "a campione" sui libri contabili delle società che hanno evidenziato costi sostenuti inerenti al Progetto";
- con delibera n. 124 del 21 aprile 2009, la giunta regionale nuovamente rimetteva all'ARRA il compito di rinnovare il procedimento conformemente alla normativa comunitaria. In particolare, detto procedimento veniva così articolato:

- a. procedura aperta;
- b. procedura negoziata, nel caso di gara deserta;
- c. valutazione dell'eventuale subentro dell'amministrazione regionale, previa ricognizione dei costi effettivamente sostenuti dagli originari affidatari.

Sulla scorta di tale delibera, le quattro società consortili giungevano, in data 28 aprile 2009, alla stipulazione di un accordo con l'agenzia, asseritamente volto al superamento dell'infrazione della normativa comunitaria, mediante l'avvio di una nuova procedura di affidamento.

L'accordo era fondato sulla ritenuta perdurante vigenza delle originarie convenzioni di affidamento del 2003, per quanto - come si è già detto - la Commissione europea, con parere motivato del 19 febbraio 2009, avesse viceversa definitivamente acclarato l'obbligo della loro rimozione, precisando che la loro permanenza in qualunque forma costituiva violazione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di giustizia europea n. 382/2005 del 18 luglio 2007 e, dunque, condotta sanzionabile per violazione dell'articolo 228 del Trattato istitutivo dell'Unione europea.

Certamente singolare, per usare un eufemismo, era la previsione (malgrado la declaratoria di illegittimità delle convenzioni) in forza della quale l'accordo prevedeva l'obbligo dall'aggiudicatario - sia della procedura aperta che di quella negoziata - ove diverso dagli originari affidatari, di rimborsare a questi ultimi sia i costi sostenuti, quali determinati dall'*advisor*, che il lucro cessante.

Si è trattato di una soluzione che, in sostanza, è stata volta a garantire agli originari affidatari i risultati economici conseguiti in forza dell'affidamento sulla base delle gare annullate dalla Corte di giustizia.

Il 27 aprile 2009 veniva bandita sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea la gara aperta per la gestione dei sistemi integrati finalizzati al trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti negli ATO. Poiché tale gara andava deserta, si dava corso alla procedura negoziata ex articolo 56 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Nell'invito si precisava che le "condizioni iniziali del contratto sono quelle contenute nello schema di contratto di appalto allegato al bando pubblicato per la procedura aperta".

In data 11 settembre 2009, con delibera di giunta n. 348, la Regione siciliana affidava all'agenzia regionale per i rifiuti e le acque (ARRA) la definizione nelle dovute forme giuridiche dei rapporti con gli operatori industriali interessati, tenuto conto dei profili di nullità scaturenti dalla dichiarata illegittimità delle procedura di gara, stabilita con la sentenza della Corte di giustizia europea del 18 luglio 2007.

L'agenzia regionale per i rifiuti e le acque, con ordinanza emessa in pari data, dichiarava invece, che i rapporti giuridici in corso erano risolti per inadempimento, escutendo nei confronti degli originari aggiudicatari le fidejussioni contratte proprio nell'eventualità di un inadempimento.

Con successivo decreto del 22 settembre 2010 n. 548 il presidente della Regione siciliana e l'assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità (subentrato nelle competenze dell'Arra), dopo aver ribadito la nullità dell'originaria convenzione e della relativa procedura di gara, come già accertata dalla Corte di giustizia, hanno provveduto ad annullare in via di autotutela l'intera procedura che aveva portato, fra l'altro, alla stipulazione dell'accordo del 2009, sia per

l'esistenza di un non consentito collegamento tra i soggetti stipulanti, sia per l'indizio d'infiltrazioni della criminalità organizzata

Avverso il provvedimento dell'agenzia, le società consortili Palermo, Platani e Tifeo agivano separatamente sia innanzi al TAR Sicilia, Palermo, per l'annullamento dei provvedimenti ARRA, sia innanzi al tribunale civile di Milano chiedendo, in via cautelare ex articolo 700 codice di procedura civile, la sospensione della disposta escussione, nonché l'adempimento dell'accordo del 28 aprile 2009.

Successivamente, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2008, l'ARRA cessava le proprie funzioni, per sopravvenuta estinzione. Alla stessa subentrava, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'assessorato regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità.

Solo a decorrere da tale data, dunque, l'amministrazione regionale assumeva direttamente la titolarità della gestione delle procedure per la realizzazione dei quattro impianti di termovalorizzazione, sino ad allora esercitate dapprima dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito di ordinanze di protezione civile, ove il presidente della Regione siciliana operava come commissario delegato, e, successivamente, dall'agenzia regionale per i rifiuti e l'ambiente, autonoma rispetto all'amministrazione regionale.

L'assessorato di nuova istituzione acquisiva, quindi, il provvedimento ARRA dell'11 settembre 2009 sopra citato, dando avvio ad una rinnovata istruttoria in ragione sia delle controversie pendenti sia innanzi al giudice amministrativo che all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ed infatti, mentre la delibera n. 348/2009 aveva escluso la perdurante vigenza delle originarie convenzioni di affidamento, affermandone anzi la nullità, in forza dei precetti scaturenti dalla sentenza della Corte di giustizia n. C 382-2005, il provvedimento adottato in data 11 settembre 2009 dall'agenzia affermava l'efficacia di tali convenzioni, disponendone la risoluzione, salvo dichiararne, in un successivo inciso, la nullità, con un evidente conflitto concettuale e sistematico, atteso che la risoluzione presuppone la vigenza di un rapporto che, viceversa, la nullità esclude radicalmente.

Nel corso di questa istruttoria, a prescindere dagli effetti scaturenti dalla più volte citata sentenza n. 382/2005, venivano rilevate gravissime patologie procedimentali che, *ex se*, imponevano di annullare in autotutela e nella sua interezza la originaria procedura di affidamento.

In particolare, si riscontravano:

- a. ragguardevoli elementi di collegamento sostanziale fra le offerte a suo tempo dichiarate ammissibili, tali da far assumere l'esistenza di un unico centro di imputazione delle offerte stesse e, per converso, da escludere qualsiasi reale confronto concorrenziale;
- b. la partecipazione a due raggruppamenti, su quattro ammessi, di una impresa - l'Altecoen - all'epoca pesantemente coinvolta in inchieste di mafia, fatto quest'ultimo che avrebbe dovuto necessariamente indurre la stazione appaltante all'esclusione dei raggruppamenti partecipati da tale impresa o, comunque, alla risoluzione dei relativi contratti. Analoga esclusione si sarebbe dovuta disporre sui contratti conclusi con gli ulteriori

raggruppamenti, i quali, pur non vedendo fra i propri associati l'Altecoen, erano chiaramente collegati.

Anche, per tali ragioni, con DP n. 548/2010, si procedeva ad annullamento in autotutela della procedura indetta con ordinanza commissariale del 5 agosto 2002.

Si disponeva, altresì, l'annullamento dei provvedimenti dell'ARRA dell'11 settembre 2009, numeri da 339 a 342. È seguita una serie di contenziosi sia in sede di giustizia ordinaria che di giustizia amministrativa di cui si tratterà nei successivi paragrafi

3.2.1 Gli sviluppi processuali

Il contenzioso civile e amministrativo.

Innanzi al tribunale civile di Milano è stata instaurata una causa civile tra Tifeo Energia Ambiente s.c.p.a. ed Elettroambiente SpA nei confronti di Zurich Insurance PLC e dell'ARRA al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento di ARRA rispetto all'accordo del 28 aprile 2009, con conseguente condanna dell'ARRA all'adempimento dell'accordo ed al risarcimento del danno nonché l'accertamento dell'illegittimità dell'escussione delle polizze fideiussorie.

Sebbene in fase di tutela interinale, come sopra già precisato, fosse stata ricondotta la colpa del mancato perfezionamento delle convenzioni alla condotta dell'amministrazione che non aveva effettuato il bando secondo le regole, quantificando l'entità del risarcimento dovuto dalla Regione in circa 90 milioni di euro, il giudizio si è concluso con una sentenza di segno opposto con la quale è stata dichiarata la nullità della convenzione del 2003 e dell'accordo del 2009 per contrasto con norme imperative inderogabili.

Si riporta di seguito un passaggio significativo della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 9 dicembre 2015, n. 13923/2015 (Doc. 913/4): "Si deve affermare, quindi, che la violazione della direttiva comunitaria 92\50, in particolare dei suoi articoli 11, 15 e 17, comporta la nullità della convenzione del 2003 e del collegato accordo del 2009, per contrasto con norme imperative ex articolo 1418 cod. civ. Va aggiunto che in tema di appalti pubblici la Cassazione ha affermato che l'elusione delle garanzie di sistema a presidio dell'interesse pubblico prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente più affidabile e meglio tecnicamente organizzato per l'espletamento dei lavori, comporta la nullità del contratto per contrasto con le relative norme inderogabili (Cass. n. 3672 del 16 febbraio 2010). Nel caso in esame la scelta dell'amministrazione di stipulare la convenzione del 2003 con Tifeo senza la preventiva pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale ha condizionato l'attività di selezione dell'operatore industriale, restringendo il potenziale numero di concorrenti in ambito Europeo, in contrasto col predetto interesse pubblico.

Si deve rilevare, inoltre, che la nullità ex articolo 1418 codice civile per contrarietà alla direttiva comunitaria 92\50 (articoli 11, 15 e 17) inficia l'accordo del 2009 non solo in quanto collegato alla convenzione del 2003, anch'essa nulla, ma altresì in quanto l'accordo del 2009 comportava elusione, anzicchè attuazione, della sentenza della Corte di giustizia 18 luglio 2007.

Con l'accordo del 2009 veniva, infatti, assicurato comunque a Tifeo ed ai suoi soci, fra cui Panelli, il pagamento dell'importo corrispondente all'intero valore della attività svolte e delle opere realizzate in esecuzione della convenzione del 2003 anche nell'ipotesi di subentro di nuovo operatore. Per tutto quanto esposto si deve rilevare la nullità della Convenzione del 2003 e dell'Accordo del 2009."

In sostanza, con la predetta sentenza sono state rigettate le richieste risarcitorie oltre che le richieste restitutorie avanzate da Panelli SpAp (l'unica società che non aveva aderito alla conciliazione giudiziale) attore nei confronti della convenuta Regione.

Di assoluto interesse, sia per comprendere la sequenza dei fatti e degli atti che si è svolta nell'ambito di numerosi procedimenti civili e amministrativi, curati da un certo momento in poi dall'avvocato Pier Carmelo Russo, è il documento prodotto alla Commissione (Doc. n. 913/2) nel quale è contenuto lo schema di transazione intervenuto tra la Regione siciliana e i quattro raggruppamenti di imprese.

"Preliminarmente, si evidenzia che la conciliazione costituisce l'esito dei giudizi incardinati dalle società consortili Palermo Energia Ambiente, Platani Energia Ambiente e Tifeo Energia Ambiente nei confronti della Regione siciliana, nell'ambito delle procedure d'appalto per la realizzazione di quattro impianti di termovalorizzazione dei rifiuti. Si precisa, inoltre, che non tutte le società aderenti alle predette consortili hanno allo stato aderito alla transazione, anche se hanno dichiarato di volere aderire alla transazione anche EMIT, SAFAB e Amia, essendo a tal fine fissata, per il prossimo 26 giugno 2015, ulteriore udienza innanzi al Tribunale di Milano.

La conciliazione non interessa, invece, gli analoghi giudizi incardinati dalla ulteriore società consortile Sicilpower presso il Tribunale di Palermo e il TAR Lazio, le cui udienze si terranno rispettivamente in data 5 ottobre 2015 e 2 dicembre 2015; nonché quelli pendenti con Panelli SpA che, pur facendo parte di Tifeo S.C.P.A., una delle consortili transigenti né hanno aderito alla transazione, né allo stato hanno manifestato interesse ad aderirvi (Panelli S.p.A).

Analogamente, la transazione non riguarda i soggetti contumaci aderenti alle consortili transigenti, nei confronti dei quali l'intervenuta transazione produce, tuttavia, l'effetto estintivo del giudizio, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., fermo restando che, in ipotesi e sempre che non siano decaduti i termini di prescrizione, gli stessi potrebbero avviare una nuova autonoma azione.

Infine, la conciliazione non riguarda i soggetti che hanno autonomamente rinunciato al giudizio (IRSAP).

Ciò premesso, può rilevarsi che il contenzioso oggetto della conciliazione proposta si articola, nel suo complesso, in due sottoinsiemi, affidati rispettivamente al giudizio dell'Autorità Giurisdizionale Amministrativa (CGARS) e dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria (Tribunale di Milano).

Il primo di tali sottoinsiemi riguarda la controversia relativa alla legittimità del provvedimento (D.P. n. 548/2010: all. 1), con il quale l'Amministrazione regionale ha annullato la procedura di affidamento dell'appalto in oggetto.

Il secondo inerisce, per converso, alla sorte dei contratti stipulati dall'Amministrazione prima di tale annullamento (in specie: convenzione del 2003: all. 2); accordo del 2009 all. 3), ed origina dall'azione con la quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, affermando l'inadempimento delle controparti, aveva escusso, la fideiussione rilasciata a garanzia dell'esecuzione di tali contratti, previa declaratoria dell'inadempimento delle obbligazioni

assunte dalle controparti, intervenuta con provvedimenti da n. 339 a 342, tutti dell'11 settembre 2009 (all. 4).

Il verbale di conciliazione, per quanto intervenuto nell'ambito dei giudizi incardinati innanzi all'AGO, definisce altresì il contenzioso pendente innanzi al Giudice amministrativo, pervenendo dunque ad una complessiva chiusura della controversia tra i transogenti. La composizione riguarda, ovviamente, le liti pendenti e quelle che, scaturenti dai fatti e dagli oggetti della controversia, possano sorgere, nel rispetto dell'articolo 1965, comma primo, cod. civ., ai sensi del quale “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.”

A fini riepilogativi, si elencano di seguito tutti i contenziosi pendenti o decisi, con indicazione, ove disponibile, delle pretese risarcitorie avanzate nei confronti della Regione siciliana.

A) TAR SICILIA PALERMO, SEZ. II/
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

1. Palermo Energia Ambiente, sent. n. 1193/2013: respinto ricorso in primo grado (appello proposto dalla controparte. Sarà oggetto di rinuncia in forza dell'accordo transattivo intervenuto).
2. Tifeo Energia Ambiente sent. n. 1197/2013: respinto ricorso in primo grado (appello proposto dalla controparte. Sarà oggetto di rinuncia in forza dell'accordo transattivo intervenuto).
3. Platani Energia Ambiente, sent. n. 1199/2013: respinto ricorso in primo grado (appello proposto dalla controparte. Sarà oggetto di rinuncia in forza dell'accordo transattivo intervenuto).
4. Panelli, sent. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1194/2013; CGARS sez. giur, sent. n. 98/2014. Controversia definita. Soccombenza della controparte)
5. EMIT (sistema Palermo), sent. n. 1195/2013 respinto ricorso in primo grado con sentenza passata in giudicato, poiché non appellata;
6. EMIT (sistema Agrigento), sent. n. 1196/2013: respinto ricorso in primo grado con sentenza passata in giudicato, poiché non appellata;
7. SIAG, sent. n. 1200/2013: respinto ricorso in primo grado con sentenza passata in giudicato, poiché non appellata;
8. Associazione Legambiente e CGIL Sicilia, sent. n. 1086/2013: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato, poiché non appellata;
9. Associazione Legambiente e CGIL Sicilia, sent. n. 1087/2013: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato, poiché non appellata;
10. Associazione Comitato cittadino Campofranco, sent. n. 1088/2013: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato, poiché non appellata;
11. Associazione Decontaminazione Sicilia, sent. n. 1144/2013: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato, poiché non appellata;
12. Associazione Decontaminazione Sicilia, sent. n. 1355/2013: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato, poiché non appellata.

B) TAR SICILIA CATANIA, SEZ. III

13. Ass.ne decontaminazione Sicilia (RGN 1907/2009)
 14. Legambiente ed altri (RGN 40/2010)
 15. Comune di Augusta (RGN 1874/2009)
 16. Legambiente e altri (RGN1887/2009)
 17. Comune di Adrano (RGN 1939/2009)
 18. Ass.ne decontaminazione Sicilia (RGN 1938/2009)
 19. Comune S. Maria Licodia (RGN 1937/2009)
- per tutte le controversie: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato;

C) TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I

20. Comune di Aragona (RGN 8173/2007), intervenuta costituzione in giudizio
 21. SICILPOWER (RGN 5389/2008), intervenuta costituzione in giudizio
 22. SICILPOWER (RGN 9709/2009), intervenuta costituzione in giudizio
- tutti pendenti innanzi al Giudice adito

D) TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

23. Tifeo E.A. (RGN. 7423/2009), (estinto per conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c.)
24. Platani E.A (RGN. 74224/2009) (estinto per conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c.)
25. Palermo E.A. (RGN. 74309/2009), (estinto per conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c.)

E) TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

26. SICILPOWER (RGN. 4469/2013): prossima udienza per la precisazione delle conclusioni sulle questioni pregiudiziali 5 ottobre 2015

E) CORTE DI CASSAZIONE – SS.UU. CIVILI
REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE

E.1 Inerenti alla fase procedimentale degli affidamenti

27. Platani E.A (RGN. 10681/2013)
28. Tifeo E.A. (RGN. 10685/2009)
29. Palermo E.A. (RGN. 10683/2013)

tutti definiti con affermazione della giurisdizione del Giudice Amministrativo, per la fase procedimentale e del Giudice Ordinario, per la fase negoziale

E.2 Inerenti alla fase negoziale degli affidamenti

30. Platani E.A (RGN. 21394/2013)
31. Tifeo E.A. (RGN. 21378/2009)
32. Palermo E.A. (RGN. 21397/2012)

definite dal Giudice adito con ordinanze del 14 maggio 2013, con declaratoria di giurisdizione dell'A.G.O.

F) PRETESE RISARCITORIE

F.1 Giudizi pendenti innanzi all'AGO

a) Tifeo E.A ed Elettroambiente: euro 150.328.130,00 (estinto per conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c.); Panelli 123.142.668,00

b) Platani E.A. ed Elettroambiente: euro 85.744.882,00 (estinto per conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c.); EMIT 14.265.226,81 (possibile estinzione per conciliazione

giudiziale);

c) Palermo. E.A, Falck e Falck Renewables: euro 138.937.489,00 (estinto per conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c.); EMIT 14.265.226,81; SAFAB 16.000.000,00 (possibile estinzione per conciliazione giudiziale).

d) Sicilpower 203.680.241,00 (dato presuntivo dedotto dalla domanda innanzi all'AGA)

per un totale di euro 746.363.855,62,

F.2 Giudizi pendenti innanzi all'AGA

d) Tifeo E.A. : 149.845.013,00 (in corso di estinzione per conciliazione giudiziale)

e) Platani E.A.: 85.476.745,00 (in corso di estinzione per conciliazione giudiziale)

f) Palermo E.A.: 138.455.742,00 (in corso di estinzione per conciliazione giudiziale)

g) Sicilpower: 203.680.241,00

per un totale di euro 577.457.741,00

Pertanto, allo stato, le pretese risarcitorie caducate nei confronti della Regione siciliana ammontano ad euro 748.788.001.

Ove si aggiungano anche EMIT e SAFAB, l'ammontare delle pretese rinunciate si eleverebbe di ulteriori euro 44.530.453,62, per complessivi euro 793.318.454 S.E.O.

Le attività di difesa sono state affidate agli scriventi (all. 5), in ragione del conflitto di interessi rilevato dall'Avvocatura generale dello Stato, nonché dalle Avvocature distrettuali dello Stato di Palermo ed in ragione della dichiarata impossibilità dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana di attendere ad un contenzioso così vasto, complesso e specializzato, anche in considerazione della sofferenza di organico. (all. 6).

A) LA SEQUENZA DEI FATTI E DEGLI ATTI

1) Il presidente della Regione siciliana, nell'esercizio delle attribuzioni affidategli quale commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione siciliana, approvava con Ordinanza 5 agosto 2002, n. 670, un documento intitolato «Avviso pubblico per la stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata prodotta nella Regione siciliana».

Il bando relativo alla procedura in questione (all. 7 non veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della comunità Europea (d'ora in poi anche GUCE, oggi Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, d'ora in poi anche GUUE).

Nei termini fissati per la presentazione, pervenivano le seguenti offerte:

- a) Elettroambiente SpA capogruppo, oltre 4 imprese mandanti;
- b) Elettroambiente SpA capogruppo, oltre tre imprese mandanti, fra le quali “L’Altecoen Srl”, con sede in Enna;
- c) Falck SpA Capogruppo, oltre sette imprese mandanti;
- d) Daneco Gestione Impianti, oltre cinque imprese mandanti, fra le quali “L’Altecoen Srl” (successivamente Sicilpower S.p.A);
- e) Panda Srl più un ulteriore impresa mandante;
- f) T.M.E. Termomeccanica ecologia SpA, oltre quattro imprese mandanti;
- g) De Vizia Transfer SpA, oltre quattro imprese mandanti.

2) In esito alle procedure selettive avviate sulla base dell'avviso n. 670/2002, in data 17 giugno 2003, (all. 2) si perveniva alla stipula delle susseguenti convenzioni con i raggruppamenti di imprese, sopra indicati alle lettere da a) a d), che davano vita alle società

consortili Palermo Energia Ambiente; Platani Energia Ambiente; Tifeo Energia Ambiente; Sicilpower.

3) Successivamente, le procedure di affidamento, nel loro complesso considerate, erano oggetto di segnalazione alla Commissione Europea in ragione di adombrate violazioni della normativa comunitaria (e nazionale) in materia di tutela della concorrenza.

Tali violazioni scaturivano, in particolare, dalla mancata pubblicazione del bando di gara nella GUUE, con le modalità prescritte per le procedure di affidamento degli appalti di servizi, ai sensi della direttiva C.E. n. 92/50, recepita nell'Ordinamento nazionale in forza del decreto legislativo n. 157/1995 e, pertanto, pienamente vigente all'epoca dell'affidamento.

4) Il commissario delegato/presidente della Regione siciliana formulava le proprie deduzioni alla Commissione Europea, evidenziando che la scelta delle modalità seguite per la pubblicazione del bando traeva origine dalla natura del rapporto il quale, ad avviso della stazione appaltante, doveva essere qualificato come concessione di servizi.

5) Queste giustificazioni non erano considerate sufficienti dalla Commissione Europea, la quale, ritenendo di qualificare la procedura di affidamento come appalto di servizi (invece che come concessione), adiva di conseguenza la Corte di Giustizia per la declaratoria di invalidità dell'intera procedura di affidamento.

6) In accoglimento del ricorso proposto dalla Commissione Europea, con sentenza emessa il 18 luglio 2007 (causa C-382/05, Commissione c/ Italia) (all' ____), la Corte di Giustizia statuiva che l'Italia – e in specie il commissario delegato/presidente della Regione siciliana - aveva violato la direttiva 92/50/CEE del Consiglio, di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, avendo stipulato convenzioni di servizio pubblico per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani prodotta nei comuni della Regione siciliana senza applicare le procedure previste dalla detta direttiva e, in particolare, senza pubblicare l'apposito bando di gara d'appalto nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee.

Per l'effetto la detta sentenza statuiva che: “Dato che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la protezione civile – Ufficio del commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha indetto la procedura per la stipula delle convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione siciliana e ha concluso le dette convenzioni senza applicare le procedure previste dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE, e, in particolare, senza la pubblicazione dell'apposito bando di gara d'appalto nella Gazzetta ufficiale della comunità europee, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della predetta direttiva e, in particolare, dei suoi articoli 11, 15 e 17.”.

Pertanto, la Commissione diffidava la Repubblica italiana ad assumere gli adempimenti consequenziali. Adempimenti che dovevano necessariamente sostanziarsi in una nuova procedura di gara rispettosa delle prescrizioni scaturenti dalla direttiva n. 92/50, dal decreto legislativo n. 157/1995 e dalla sentenza C.382/2005.

7) Nel frattempo, con legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, per la gestione del servizio integrato di smaltimento dei rifiuti era stata istituita l'agenzia regionale per i rifiuti e l'ambiente (d'ora in poi anche ARRA o Agenzia), in forma di amministrazione indipendente. Anche al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgere di contenzioso con gli originari affidatari, la Giunta di Governo della Regione siciliana, con delibera del 16 luglio 2008, n. 163, (all. 9) dava indirizzo al presidente dell'ARRA di porre in essere le trattative volte al raggiungimento di un accordo preventivo, fermo restando l'obbligo della formulazione e della pubblicazione di un nuovo bando di gara.

A distanza di circa un anno e mezzo dalla data della sentenza della Corte di Giustizia Europea, non era stato ancora pubblicato nessun bando di gara.

8) La questione veniva perciò riportata all'attenzione della Giunta di Governo, in ragione della sollecitazione a definire le procedure di gara, rivolta dal Ministro delle Politiche Europee con nota del 9 aprile 2009.

Dalla rinnovata valutazione della documentazione prodotta per la elaborazione, da parte della giunta regionale emergeva che, lungi dal consentire la perdurante vigenza delle

originarie convenzioni di affidamento, la sentenza CGUE n. 382/2005, la escludeva del tutto, nei termini definiti dal parere del 19 febbraio 2009 della Commissione Europea, (all. 10) ad avviso della quale “in forza dell'articolo 228, paragrafo 2 del trattato che istituisce la comunità Europea, non avendo adottato le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità Europee del 18 luglio 2007, causa C 382/05, relativa alla procedura seguita per l'affidamento degli appalti di servizi aventi ad oggetto l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione siciliana ed, in particolare, mantenendo in vigore le convenzioni illegittime oggetto di tale sentenza, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 228, paragrafo 1 del trattato che istituisce la comunità Europea...”.

9) Di conseguenza, con delibera n. 124 del 21 aprile 2009 (all. 11), la giunta regionale nuovamente rimetteva all'ARRA il compito di rinnovare il procedimento conformemente alla normativa comunitaria, dando luogo ad una nuova gara ad evidenza pubblica. In tale delibera si prevedeva altresì che, in caso di mancata partecipazione di qualsivoglia operatore a tale procedura aperta, si desse luogo ad una susseguente procedura negoziata, la cui eventuale mancata aggiudicazione non dava affatto luogo al sorgere di un obbligo di subentro della Regione siciliana nella titolarità delle originarie convenzioni di affidamento.

Espressamente la delibera n. 124/2009 prevedeva, infatti, che detto subentro costituisse una mera eventualità, subordinata, inoltre, ad un'ulteriore condizione consistente in un separato accertamento dei costi sostenuti da controparte, quanto al loro effettivo ammontare.

10) In apparente esecuzione della delibera n. 124/2009, l'Agenzia e gli originari affidatari giungevano, in data 6 maggio 2009, alla stipulazione di un Accordo (all. 3) asseritamente volto al superamento dell'infrazione della normativa comunitaria.

11) Al contrario:

a) gli accordi sottoscritti dall'ARRA conservavano integre le ragioni economiche delle convenzioni di affidamento, ritenute lesive della direttiva n. 92/50. Ivi si prevedeva, infatti, che:

I) il nuovo bando di gara dovesse disporre l'obbligo del rimborso delle spese sostenute e dell'EBTDA/utile d'impresa (vale a dire del danno emergente e del lucro cessante) da parte degli aggiudicatari della nuova gara in favore degli affidatari della gara ritenuta illegittima dalla CGUE, ove i primi fossero diversi dai secondi;

II) per il caso in cui la nuova gara fosse andata deserta, si sarebbe proceduto ad indire trattativa privata, con identici obblighi di rimborso;

III) per l'eventualità in cui anche tale ulteriore procedura non avesse avuto esito, la Regione siciliana sarebbe dovuta subentrare nella titolarità dei cespiti di proprietà delle originarie affidatarie, previo integrale rimborso del loro valore e delle spese sostenute.

b) le procedure suddette dovevano essere precedute un accertamento che un advisor, concordemente incaricato dalle parti, avrebbe dovuto svolgere al fine di determinare i costi sostenuti dalle società affidatarie, nonché il lucro cessante.

Viceversa, nessun accertamento di tal fatta aveva luogo, come può agevolmente evincersi dal documento (all. 12) con il quale l'advisor incaricato – Banca Infrastrutture, Innovazioni, Sviluppo (BIIS), del gruppo Intesa San Paolo - ha definito i propri compiti.

Nel “Memorandum sulla quantificazione dei costi per il sistema” si legge quanto segue:

1) DISCLAIMER

La Banca ha predisposto il presente Memorandum contenente esclusivamente quanto previsto all'articolo 1, dell'incarico e sulla base del materiale ricevuto dai Concessionari e dai Soci dei Concessionari stessi.

La Banca ha agito nel presupposto che i dati contabili ed i bilanci forniti — in quanto certificati da società di revisione — risultano attendibili e veritieri e pertanto non ha svolto, in linea con le previsioni dell'incarico, alcuna verifica in merito all'attendibilità di detti dati, ne' alcuna verifica sistematica o "a campione" sui libri contabili delle società veicolo o dei Soci delle società veicolo stesse che hanno evidenziato costi sostenuti inerenti al Progetto.

La Banca inoltre non ha svolto — in quanto estranee alle attività di cui all'Incarico e non conformi al ruolo ed alle professionalità di cui dispone la Banca stessa - alcuna attività che potesse in qualche modo implicare: a) giudizi di natura qualitativa in merito alle attività

svolte dall'Operatore Industriale o dai Soci; b) valutazione di congruità — ovvero perizia di stima - di costi sostenuti dall'operatore industriale o dai Soci; c) giudizi sullo stato di avanzamento lavori raggiunto; d) giudizi sulla inerenza al Progetto dei costi sostenuti.

Il presente Memorandum, pertanto, costituisce una ricognizione dei costi sostenuti dai Concessionari e dai Soci, sulla base dei bilanci certificati e/o di prospetti contabili (anch'essi certificati) forniti ai sensi del Mandato ...”.

12) Peraltro, oltre ad essere privo del proprio presupposto, accertativo e valutativo, l'accordo del 28 aprile 2009, lungi dall'eliminare i vizi acclarati dalla sentenza CGUE n. 382/2005 e dal susseguente parere motivato della Commissione Europea, li consacra ulteriormente, essendo fondato sulla ritenuta perdurante vigenza delle originarie convenzioni di affidamento, relativamente alle quali, come si è già detto, tanto la Corte di Giustizia, quanto la Commissione Europea avevano definitivamente acclarato l'obbligo della loro rimozione, precisando che la loro permanenza in qualunque forma costituiva violazione del giudicato formatosi sulla sentenza CGUE n. 382/2005 del 18 luglio 2007 e, dunque, condotta sanzionabile per violazione dell'articolo 228 del Trattato istitutivo dell'Unione europea.

13) Il 27 aprile 2009, veniva pubblicato nella GUCE il bando di gara aperta per la gestione dei sistemi integrati finalizzati al trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti negli ATO di pertinenza della società consortile ricorrente, con produzione di energia elettrica conseguente al trattamento negli impianti di termovalorizzazione. Nessuna riserva o rimostranza sul bando formulavano le controparti che, tuttavia, non presentavano alcuna offerta di partecipazione alla gara, andata peraltro deserta.

Di conseguenza, l'Agenzia avviava la susseguente procedura negoziata, precisando tanto nel relativo avviso, quanto nelle lettere di invito che le “condizioni iniziali del contratto sono quelle contenute nello schema di contratto di appalto allegato al bando pubblicato per la procedura aperta”.

14) Le controparti manifestavano il proprio interesse alla partecipazione alla procedura negoziata ma esse chiedevano di modificare, in senso per loro ancora più vantaggioso, le condizioni di equilibrio economiche e finanziarie dell'operazione.

Tale richiesta era evidentemente incompatibile con l'articolo 57 del decreto legislativo n. 163/2006 il quale, nel caso di procedure negoziate susseguenti a gare andate deserte, espressamente vieta di innovare sostanzialmente l'assetto finanziario previsto dall'originaria procedura di evidenza pubblica.

15) Scaduto il termine del 31 agosto 2009, fissato per la presentazione delle offerte, nessuna domanda di partecipazione alla procedura negoziata perveniva.

Di conseguenza, la Giunta di Governo era nuovamente investita dell'esame della questione, procedendo ad un completo e complessivo riesame della vicenda.

16) L'Agenzia richiedeva, infatti, alla Giunta un nuovo indirizzo sulle ulteriori iniziative da assumere. In questa occasione, l'Organo di Governo ribadiva che la perdurante vigenza delle originarie convenzioni di affidamento risultava incompatibile non solo – come si è già detto – con le statuizioni della sentenza n. C. 382/2005, ma anche con le prescrizioni rese dalla Commissione europea per l'esecuzione di tale sentenza. Si è già detto che la Commissione, con parere del 19 febbraio 2009, aveva definitivamente precisato che tale stato di fatto “... avrebbe come conseguenza di privare di ogni effetto utile la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 18 luglio 2007 ... in particolare, mantenendo in vigore le convenzioni illegittime oggetto di tale sentenza, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 228, paragrafo 1 del trattato che istituisce la comunità Europea...”.

Dunque, in nessun modo poteva ritenersi legittima la perdurante vigenza delle originarie convenzioni di affidamento sottoscritte nel 2003.

18) Allo stesso modo viziato era, anche sotto questo profilo, l'accordo del 2009, che non solo si fondava su tale perdurante vigenza, ma delle convenzioni di originario affidamento del 2003 – come si è già evidenziato - conservava, integre, le ragioni economiche, malgrado la Corte di Giustizia e, successivamente la Commissione Europea tale convenzioni avessero ritenuto incompatibili con il diritto comunitario.

Detto accordo prevedeva, infatti, non solo il ristoro dei costi asseritamente sostenuti, e in nessun modo dimostrati, dalle controparti; ma anche il sostanziale ed espresso

riconoscimento del lucro cessante, individuato con riferimento ad una percentuale dell'EBTDA.

Riconoscimento, quest'ultimo, che non previsto per il caso di subentro della Regione siciliana – limitato, ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo del 28 aprile 2009, ai soli costi - certamente non era dovuto in relazione ad un contratto d'appalto affidato in forza di una procedura di gara sì gravemente sanzionata dal Massimo Consesso di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ne aveva rilevato il vizio genetico della mancata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, con consequenziale violazione degli obblighi di effettività della concorrenza nel territorio dell'Unione.

Per questa ragione, con delibera di Giunta dell'11 settembre 2009, n. 348, (all. 13) l'ARRA veniva onerata di procedere alla "... definizione nelle dovute forme giuridiche, dei rapporti con gli operatori industriali interessati, tenuto conto dei profili di nullità scaturenti dalla dichiarata illegittimità della procedura di gara, statuita dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18 luglio 2007 (causa C.382/05)".

19) L'ARRA, con provvedimenti dell'11 settembre 2009, nn. da 339 a 342, (all. 14) procedeva alla risoluzione per inadempimento dell'Accordo e della Convenzione.

In particolare, nel suddetto provvedimento veniva riscontrata la violazione dell'articolo 3.1 dell'accordo del 28 aprile 2009, nella parte in cui disponeva in capo alle controparti l'obbligo di partecipazione alla procedura negoziata indetta dall'Agenzia.

Venivano inoltre rilevati la nullità della originaria convenzione di affidamento, alla stregua delle statuizioni scaturenti dalla sentenza Corte di Giustizia n. C.382/2005 e, comunque, l'inadempimento delle controparti in relazione agli obblighi derivanti a loro carico dall'articolo 13.2 e dagli articoli 9 e 3.1 di tale convenzione, per la mancata realizzazione delle attività di avvio di gestione della frazione residuale dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili da destinarsi ad impianti di termovalorizzazione con recupero di energia.

Infine, in data 25 settembre 2009, l'ARRA provvedeva anche all'escussione delle polizze fideiussorie stipulate dai sottoscrittori dell'Accordo del 29 aprile 2009 con Zurich International Italia.

20) Avverso il provvedimento dell'Agenzia, le società consortili Palermo, Platani e Tifeo agivano separatamente sia innanzi al TAR Sicilia, Palermo, per l'annullamento dei provvedimenti ARRA nn. Da 339 a 342 dell'11 settembre 2009; sia innanzi al Tribunale civile di Milano chiedendo, in via cautelare ex articolo 700 c.p.c., la sospensione della disposta escussione, nonché l'adempimento dell'accordo del 28 aprile 2009.

21) Successivamente, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. n. 19/2008, l'ARRA cessava le proprie funzioni, per sopravvenuta estinzione. Alla stessa subentrava, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'assessorato regionale per l'Energia ed i Servizi di pubblica utilità.

Solo a decorrere da tale data, dunque, l'Amministrazione regionale assumeva direttamente la titolarità della gestione delle procedure per la realizzazione dei quattro impianti di termovalorizzazione, sino ad allora esercitate dapprima dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito di Ordinanze di protezione civile, ove il presidente della Regione siciliana era un (mero) commissario delegato; e, successivamente, dall'Agenzia Regionale per i Rifiuti e l'Ambiente, autonoma rispetto all'Amministrazione regionale.

22) L'assessorato di nuova istituzione acquisiva, quindi, il provvedimento ARRA dell'11 settembre 2009, sopra citato, dando avvio ad una rinnovata istruttoria in ragione sia delle controversie pendenti sia innanzi all'AGA che all'AGO; che della divergenza riscontrata in relazione agli adempimenti disposti con delibera di Giunta n. 348/2009.

23) Infatti, mentre la delibera n. 348/2009 aveva escluso la perdurante vigenza delle originarie convenzioni di affidamento, affermandone anzi la nullità, in forza dei precetti scaturenti dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C 382-2005, il provvedimento adottato l'11 settembre 2009 dall'Agenzia affermava l'efficacia di tali convenzioni, disponendone la risoluzione, salvo dichiararne, in un successivo inciso, la nullità, con un evidente conflitto concettuale e sistematico, atteso che la risoluzione presuppone la vigenza di un rapporto che, viceversa, la nullità esclude radicalmente.

24) Nel corso di questa istruttoria, a prescindere dagli effetti scaturenti dalla più volte citata sentenza n. 382/2005, venivano rilevate gravissime patologie procedurali che, ex se,

imponessero di annullare in autotutela e nella sua interezza la originaria procedura di affidamento.

In particolare, si riscontravano:

a) ragguardevoli elementi di collegamento sostanziale fra le offerte a suo tempo dichiarate ammissibili, tali da far assumere l'esistenza di un unico centro di imputazione delle offerte stesse e, per converso, da escludere qualsiasi reale confronto concorrenziale;

b) la partecipazione a due raggruppamenti, su quattro ammessi, di una impresa – l'Altecoen – all'epoca pesantemente coinvolta in inchieste di mafia, fatto quest'ultimo che avrebbe dovuto necessariamente indurre la stazione appaltante all'esclusione dei raggruppamenti partecipati da tale impresa o, comunque, alla risoluzione dei relativi contratti. Analoga esclusione si sarebbe dovuta disporre sui contratti conclusi con gli ulteriori raggruppamenti, i quali, pur non vedendo fra i propri associati l'Altecoen, erano chiaramente collegati.

Anche, per tali ragioni, con DP n. 548/2010 (all. 1), si procedeva ad annullamento in autotutela della procedura indetta con Ordinanza Commissariale del 5 agosto 2002

Si disponeva, altresì, l'annullamento dei provvedimenti dell'ARRA dell'11 settembre 2009, nn. da 339 a 342.

LA VICENDA PROCESSUALE

25) Si è già detto che, avverso il provvedimento di risoluzione per inadempimento dell'Accordo del 28 aprile 2009, adottato dall'ARRA l'11 settembre 2009, le controparti agivano innanzi all'AGO (Tribunale di Milano) e all'AGA (TAR Sicilia, Palermo).

In specie, a fronte della richiesta di escussione della fideiussione rilasciata a garanzia dell'adempimento dell'accordo del 28 aprile 2009, le controparti agivano ex articolo 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Milano il quale, nell'accogliere la tutela cautelare (all. 15) richiesta da Palermo, Tifeo e Platani E.A. così si esprimeva (enfasi aggiunta): “ Fumus boni iuris: ... si osserva che è pacifico che in data 18 luglio 2007 sia intervenuta una sentenza della Corte di Giustizia della comunità Europea che ha accertato un vizio procedurale alla base della convenzione garantita: vizio dipendente dalla condotta dell'Amministrazione (nella specie la Corte ha condannato la Repubblica Italiana per violazione di obblighi di pubblicità della procedura di scelta del contraente aggiudicatario.

Le Autorità italiane hanno quindi provveduto ad espletare una nuova gara di appalto, condizionata all'impegno dei concorrenti a pagare al precedente aggiudicatario l'intero valore delle attività e delle opere medio tempore realizzate in esecuzione dell'originaria convenzione (quella del 2003 N.d.R).

In attesa della nuova gara l'odierna ricorrente avrebbe dovuto continuare a svolgere alcuni lavori, ma non oltre il 30 settembre 2009, termine ultimo entro il quale la situazione di illiceità determinata dalla succitata infrazione avrebbe dovuto essere definitivamente rimossa.

Tale situazione è stata cristallizzata nell'accordo stipulato tra ARRA e Palermo Energia Ambiente in data 28 aprile 2009, attraverso il quale sono stati valutati i costi (valutazione affidata dalle parti ad un Advisor) sostenuti da Palermo Energia Ambiente per l'attività svolta (euro 45.422.066,00) ed i costi per soci e compensi (complessivi euro 35.643.850,00), si è altresì stabilito che l'attività della Palermo Energia Ambiente avrebbe dovuto cessare il 30 settembre 2009 e si è dato atto che le parti, con l'accordo e la sua esecuzione, avrebbero definito i loro rapporti derivanti dalla Convenzione.

Le parti hanno, in sostanza, convenuto che l'Amministrazione (responsabile del vizio) sarebbe stata legittimata a procedere ad una nuova gara. A tentare, se la gara fosse andata deserta, una procedura negoziata e, in caso, di non riuscita di questa, a rimborsare i costi sostenuti dagli operatori industriali sino al 30 settembre 2009.

Di fatto la nuova gara è andata deserta, la procedura negoziata non si è conclusa positivamente (ed il motivo di tal esito attiene al merito) ed ARRA ha assunto, in data 11 settembre 2009, una delibera di risoluzione dell'Accordo di aprile 2009 e della originaria Convenzione per asserito inadempimento di Palermo Energia Ambiente al dovere di realizzare gli impianti e trattare i rifiuti.

Tale inadempimento, posto alla base dell'escussione, appare prima facie smentito dalla stessa ARRA, laddove nella premessa J di cui all'Accordo di aprile 2009 si legge testualmente che: “in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, in data 6 luglio 2006, l'Operatore

industriale e i soci hanno dato avvio all'esecuzione dei lavori di cui al progetto e, nel seguito, hanno continuato – nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra le parti - a dare corso agli adempimenti finalizzati alla realizzazione del progetto medesimo” La asserita mancata realizzazione dei lavori interinali, ancorché fosse dimostrata ed imputabile per fatto e colpa della Palermo Energia Ambiente, si sostanzierebbe in ogni caso in una mancata realizzazione di opere per Euro 5.188.800,00 (come definiti nell'articolo 3 dell'Accordo); importo che è, all'evidenza, modesto rispetto al valore dei lavori eseguiti.

Palermo Energia Ambiente è infatti attualmente creditrice di un importo (provato per tabulas) più che quadruplo rispetto a quello della fideiussione in relazione ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto sino al 30 settembre 2009, così come certificati da un Advisor terzo nominato attraverso l'Accordo di aprile 2009...”

27) Nel corso del giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Milano, l'Amministrazione regionale eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito.

A loro volta, le controparti mutavano l'originaria domanda di adempimento in domanda di risoluzione, asseritamente perché la realizzazione del Progetto del quale si richiedeva l'adempimento non sarebbe più stata possibile a cagione dell'avvento della legge regionale n. 9 del 2010.

In ragione del mutamento della domanda, il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio, limitata, tuttavia, ai soli soci delle consortili attrici, ma non alla Presidenza della Regione, né alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - come si sarebbe invece dovuto, atteso che tanto la procedura di gara del 2002, a valle della quale era intervenuta la convenzione del 2003; quanto siffatta convenzione, sulla quale si fondano le pretese delle controparti, erano state rispettivamente indetta e stipulata dal presidente della Regione siciliana, soggetto giuridicamente distinto dall'assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, fermo restando, inoltre, che lo stesso Presidente aveva agito, nell'ambito di una serie di ordinanze di protezione civile, quale commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per tale ragione, si è richiesto al Tribunale di Milano di integrare il contraddittorio anche nei confronti delle predette parti pubbliche.

27) Come si è in precedenza precisato, l'Amministrazione convenuta provvedeva al complessivo riesame della procedura di affidamento, della quale si disponeva l'integrale annullamento mediante l'adozione del D.P. n. 548/2010. Acquisita notizia di tale provvedimento, il Tribunale di Milano, avendo già rinviato al merito ogni decisione in ordine alla dedotta questione di incompetenza territoriale, sospendeva il giudizio ex articolo 295 c.p.c., ritenendo pregiudiziale la definizione della controversia innanzi all'AGA, promossa pur sempre dalle controparti avverso lo stesso D.P. n. 548/2010.

28) Avverso l'Ordinanza di sospensione ex articolo 295 c.p.c. le controparti sollevavano regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alla Suprema Corte.

Analogo regolamento preventivo di giurisdizione era altresì proposto innanzi al TAR Sicilia, nell'ambito del ricorso per l'annullamento del D.P. n. 548/2010.

29) In pendenza della decisione sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito del giudizio innanzi al Tribunale di Milano, intervenivano le decisioni del TAR Sicilia, sul ricorso per l'annullamento del D.P. n. 548/2010 (sentenze nn. 11196, 1197, 1199, all.16).

L'AGA, previamente ritenendo, ai sensi dell'articolo 367 c.p.c., manifestamente infondato il regolamento di giurisdizione proposto da controparte nel giudizio innanzi al TAR Sicilia, dichiarava la sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso principale proposto dalle controparti avverso i provvedimenti ARRA nn. da 339 a 3342 dell'11 settembre 2009, in quanto assorbiti dal D.P. n. 548/2010, respingendo nel merito il ricorso per motivi aggiunti proposto nei confronti di quest'ultimo.

In particolare, con siffatte pronunce il TAR Sicilia, Palermo, sez. II, riteneva l'esistenza di un accordo illecito tra tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, volto all'alterazione della procedura di affidamento, in violazione della normativa comunitaria e nazionale, stigmatizzando tale accordo qualificato come accordo “a tavolino”.

30) Interveniva, successivamente, la decisione delle SS.UU. civili sul regolamento preventivo di giurisdizione con Ordinanze del 13/24 maggio 2013, nn. 12901, 12902, 12903 (all. 17),

rese in relazione al regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalle controparti nell'ambito del giudizio innanzi al Tribunale di Milano.

Preliminarmente tali decisioni ritenevano che l'intervenuta decisione del TAR Sicilia non desse luogo ad inammissibilità dello stesso regolamento, condizione che si verifica nella "... ipotesi in cui la sentenza è emessa nello stesso giudizio nel quale è stato presentato il regolamento (e cioè nella fattispecie il giudizio davanti al tribunale di Milano), essendo invece irrilevante che tale sentenza sia stata emessa in altro giudizio".

Quanto alla giurisdizione, statuiva nel senso della pertinenza all'AGO della controversia relativa alla sorte dei contratti di appalto medio tempore stipulati.

A seguito di riassunzione dei giudizi, il Tribunale di Milano riavviava il procedimento giurisdizionale ivi incardinato.

31) Le controparti proponevano altresì appello avverso le sentenze del TAR Sicilia. A differenza del Giudice di prime cure il CGARS, preso atto della pendenza del regolamento preventivo di giurisdizione proposto anche nel giudizio innanzi all'AGA, sospendeva i giudizi relativi al gravame proposto da Palermo Energia Ambiente, avverso TAR Sicilia, sez. II, set. n. 1193/2013; Tifeo Energia Ambiente, avverso TAR Sicilia, sez. II set. n. 1197/2013; Platani Energia Ambiente, avverso TAR Sicilia, sez. II, set. n. 1199/2013.

32) Analoga sospensione non è stata invece disposta nel giudizio proposto innanzi all'AGA da Panelli SpA - associata alla società consortile Tifeo - la cui soccombenza nei confronti della Regione siciliana è stata ribadita dal CGARS, con sentenza n. 98/2014 (all. 18).

33) Pur dopo l'intervenuto deposito sia delle sentenze del TAR Sicilia che della sentenza CGARS n. 98/2014, il Giudice milanese, in data 22 aprile 2014 (all. 19) rinnovava alle parti l'invito a transigere già formulato nel 2012, allorquando il Giudice Amministrativo non si era ancora pronunciato.

34) Anche in considerazione di tale reiterato invito, le parti avviavano perciò il confronto descritto con maggiore dettaglio nel successivo paragrafo "C - la proposta di transazione". In data 27 marzo 2015, veniva formulata ipotesi di conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c., nel cui ambito il Giudice sollecitava, ancora una volta, le parti a transigere, invitando a pervenire ad una composizione della lite a spese compensate (all. 20);

35) In data 28 aprile/14 maggio 2015, le Sezioni Unite civili, con ordinanze di pari data (all. 21), definivano altresì i regolamenti preventivi di giurisdizione proposti nel corso del giudizio innanzi al TAR, così statuendo:

a) dichiaravano il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, relativamente al ricorso principale proposto avverso i provvedimenti ARRA nn. da 339 a 342 dell'11 settembre 2009 poiché essendo tali provvedimenti relativi alla gestione della fase contrattuale conclusasi con gli accordi del 28 aprile 2009 dall'ARRA, gli stessi rientravano nella giurisdizione del Giudice ordinario;

b) affermavano la pertinenza alla Giurisdizione dell'AGO delle controversie inerenti all'esecuzione e all'inadempimento della convenzione di originario affidamento del 17 giugno 2003 e dello stesso accordo del 2009, ritenendone la natura contrattuale e, dunque, l'incidenza su posizioni di diritto soggettivo, facendo inoltre salva la potestà di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi adottati (nel frangente: il D.P. n. 548/2010, di annullamento della procedura di affidamento), ove rilevanti ai fini della decisione;

c) affermavano, per converso, la giurisdizione dell'AGA per quanto relativo alla legittimità delle procedure di affidamento e alla sorte dei contratti sottostanti ove stipulati all'esito di procedure illegittime.

In buona sostanza, con tale pronuncia rimanevano integri sia i giudizi incardinati innanzi all'AGO che quelli pendenti innanzi all'AGA.

36) Anche per tale ragione, avendo la controparte infine pienamente accettato la proposta dell'Amministrazione, in data 8 giugno 2015, si è sottoscritto verbale di conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c., all'esito del quale la causa è stata dichiarata estinta nei confronti delle attrici, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c.. Hanno dichiarato di volere aderire alla transazione anche EMIT, SAFAB e Amia, essendo a tal fine fissata, per il prossimo 26 giugno 2015, ulteriore udienza innanzi al Tribunale di Milano.

C) LA PROPOSTA DI TRANSAZIONE: GLI ATTI

36) In data 17 marzo 2014, le controparti facevano pervenire una nota (all. 22) con la quale sollecitavano l'Amministrazione regionale a verificare la possibilità di una soluzione transattiva di tutto il contenzioso. Il 2 aprile 2014, con propria nota (all. 23), l'assessore regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica utilità autorizzava l'avvio del confronto, Con delibera del 28 aprile 2014, n. 94 (all. 24), accogliendo la richiesta del 15 aprile 2014, a tal fine formulata dalle controparti (all. 25) la giunta regionale autorizzava l'acquisizione di eventuali proposte conciliative, precisando che tale autorizzazione non comportava allo stato rinuncia alle proprie pretese, né all'avvio di autonoma azione risarcitoria.

Infatti, l'assessore regionale dell'Energia pro-tempore aveva nel frattempo costituito in mora le società consortili Palermo, Tifeo e Platani, nonché le società alle stesse aderenti, ipotizzando una separata azione di responsabilità extracontrattuale, correlata alla sussistenza dell'accordo contra legem stigmatizzato dal TAR Sicilia ed alla conseguenziale indisponibilità, per la Regione siciliana, degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti (note 1025, 1026, 1027 Gab. del 7 aprile 2014) (all. 26)

37) Con lettera del 16 giugno 2014 (all. 27) le controparti formulavano la propria preliminare proposta che, nella sostanza, prevedeva la rinuncia alle reciproche pretese e, altresì, la rinuncia della Regione siciliana a costituirsi come parte civile in eventuali processi penali. Sarà quest'ultima la questione che fino all'imminenza dell'udienza dell'8 giugno 2015, ove si è conclusa la conciliazione, separerà le posizioni dei contendenti. I contenuti di tale lettera erano ulteriormente specificati, con proposta del 4 settembre 2014 (all. 28), ove erano indicate anche le pretese risarcitorie delle controparti Platani, Palermo, Tifeo, Elettroambiente, Falck, Falck Renewables.

38) Con delibera del 9 settembre 2014, n. 246 (all. 29), la giunta regionale autorizzava il rinvio concordato delle udienze fissate innanzi alla Suprema Corte per la decisione dei regolamenti preventivi di giurisdizione proposti nei giudizi innanzi all'AGA, esprimendo, al contempo, un preliminare apprezzamento della proposta di transazione in ragione dell'assenza di oneri finanziari per l'Amministrazione regionale. Con la stessa delibera veniva altresì predisposta la redazione di una relazione sullo stato della controversia, resa il successivo 12 settembre 2014 (all. 30).

39) La citata relazione del 12 settembre 2014, era trasmessa all'Avvocatura distrettuale dello Stato la quale, pur nella ribadita impossibilità di difendere l'Amministrazione regionale (in considerazione del conflitto esistente nei contenziosi con la Presidenza del Consiglio dei ministri) con parere del 29 settembre 2014, n. 79327 (all. 31), esprimendosi sul contenzioso innanzi all'AGO, pur nella consapevolezza della completa vittoria di questa difesa nel giudizio in prime cure innanzi all'AGA, (ove l'Avvocatura era presente in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri) rilevava che le contestazioni della controparte in ordine all'ipotizzata azione di responsabilità formulata dall'Amministrazione nell'aprile 2014, davano luogo a : “ ... obiezioni tutt'altro che facili da superare, il cui peso – unitamente al rischio di soccombenza sulle ingenti pretese dei concessionari (enfasi aggiunta. N.d.R) – non può non indurre Codesta Regione a valutare con la massima attenzione la possibilità di definire transattivamente il contenzioso in essere.”.

40) Con nota del 7 ottobre 2014, n. 1119/RIS, (all. 32) il sig. presidente della Regione siciliana autorizzava definitivamente l'avvio del confronto, rendendo le seguenti indicazioni:

- a) estensione della transazione a tutto il contenzioso;
- b) rinuncia, nel contenzioso pendente innanzi al Giudice ordinario, alla domanda riconvenzionale;
- c) rinuncia alle ulteriori azioni solo nel caso in cui vi fosse stato, da parte delle controparti, un accollo integrale delle spese, anche legali.

41) Si avviava, a questo punto un intensissimo confronto tra le parti, in vista dell'eventuale conciliazione, in ordine al quale si allega il fascicolo della principale corrispondenza intercorsa (all. 33), facendosi altresì rinvio alla corrispondenza a mezzo PEC.

Particolare rilievo assumono, in tale ambito, le seguenti note:

- a) nota del 16 dicembre 2014 (all. 34), con la quale le controparti, a fronte della richiesta di accollo delle spese, opponevano un rifiuto, ipotizzando, al più, un contributo meramente simbolico in favore della Regione;

- b) lettera dell'8 gennaio 2015, n. 03/RIS (all. 35), con la quale il presidente della Regione, nel riscontrare la richiesta di indicazioni al riguardo, formulata con nota del 29 dicembre 2014, (all. 36), autorizzava l'adesione alla proposta transattiva del 4 settembre 2014, accettando la possibilità di un rimborso parziale delle stesse;
- c) lettera del 9 gennaio 2015 (all. 37), con la quale, malgrado l'intervenuta autorizzazione del Presidente ad accettare un rimborso parziale e malgrado il giudizio problematico reso dall'Avvocatura sulla possibilità di coltivare utilmente la pretesa risarcitoria avviata dall'Amministrazione nel mese di aprile 2014, si insisteva per il rimborso totale di tali spese, a fronte della rinuncia all'azione aquiliana di cui sopra;
- d) lettera dell'11 gennaio 2015 (all. 38), con la quale le controparti definitivamente respingevano siffatta richiesta di rimborso;
- e) nota del 25 marzo 2015 (all. 39) con la quale sono stati richiesti indirizzi in ordine alla proposta pervenuta dalle controparti il 24 marzo 2015 (all. 40) e ribadita il successivo 26 marzo 2015 (all. 41);
- f) nota PEC del 25 marzo 2015, della Presidenza della Regione siciliana (all. 42), con la quale è stata autorizzata la presentazione in giudizio di proposta di conciliazione giudiziale, ex articolo 185 c.p.c.;
- g) relazione del 31 marzo 2015 (all. 43), con la quale si è riferito sugli esiti dell'udienza del 27 marzo 2015, innanzi al Tribunale di Milano;
- h) nota del 5 maggio 2015, con la quale le controparti hanno formulato ipotesi di accordo transattivo (all. 44), ribadendo la richiesta di rinuncia preventiva dell'Amministrazione alla costituzione di parte civile in eventuali processi penali;
- i) nota dell'11 maggio 2015, (all. 45), con la quale è stato richiesto al Presidente il rilascio delle procure necessarie per la formalizzazione della proposta di conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c., rilasciate in pari data;
- i) nota del 21 maggio 2015, n. 53011 (all. 46), con la quale l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto le procure speciali rilasciate ex articolo 185 c.p.c. coerenti ai contenuti del proprio precedente parere del 29 settembre 2014, n. 79327;
- l) nota del 25 maggio 2015, (all. 47), di trasmissione dell'ulteriore proposta delle controparti, differente dalla precedente per il fatto che, pur ribadendosi la richiesta di preventiva rinuncia, da parte dell'Amministrazione, alla costituzione di parte civile in sede penale, si sarebbe acconsentito ad escludere dall'ambito di siffatta rinuncia la (sola) ipotesi di cui all'articolo 4 della legge regionale N. 15/2008;
- m) quesito del 26 maggio 2015 (all. 48), con il quale si è posta all'Avvocatura distrettuale dello Stato interrogazione relativa alla possibilità di accettare la richiesta delle controparti, con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 15/2008 e di cui agli articoli da 318 a 322 ter cod. pen.;
- n) lettera dell'Avvocatura dello Stato del 29 maggio 2015, con la quale viene richiamata l'esigenza di redigere un verbale di conciliazione i cui contenuti siano determinati o determinabili (all. 49)
- o) lettera del 30 maggio 2015, con la quale vengono rese le valutazioni in ordine alle questioni inerenti l'eventuale rinuncia alla costituzione di parte civile (all. 50)
- p) nota del 4 giugno 2015, (all. 51) con la quale il presidente della Regione ha autorizzato l'adesione ad una conciliazione che prevedesse la rinuncia alla costituzione di parte civile, con esclusione dei reati di cui al citato articolo 4 della legge regionale n. 15/2008; nonché di quelli di corruzione e di turbata liberà degli incanti;
- q) nota del 4 giugno 2015, (all. 52), con la quale si è trasmessa alla controparte un'ipotesi di transazione coerente alle sopravvenute indicazioni del presidente della Regione in ordine alla questione inerente alla rinuncia preventiva alla costituzione di parte civile dell'Amministrazione regionale negli eventuali giudizi penali.

D) LA TRANSAZIONE: I CONTENUTI

La valutazione della transazione intervenuta deve necessariamente fondarsi sulla previa ricognizione degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, nonché dei punti di forza e di debolezza che reciprocamente caratterizzavano le opposte posizioni.

42) La descrizione degli obiettivi può essere rapidamente tratteggiata, essendo evidente che l'intento principale dell'Amministrazione era quello di liberarsi dei contratti intervenuti per la

realizzazione di quattro impianti di termovalorizzazione, senza subire alcun esborso finanziario. Questa è, infatti, la ragion d'essere del D.P. n. 548/2010, con il quale l'Amministrazione ha annullato la procedura di affidamento, determinando di conseguenza la caducazione dei contratti di affidamento stipulati medio tempore.

Va inoltre evidenziato che sia il TAR Sicilia, che il CGARS (la cui sentenza n. 98/2014 non è peraltro riferibile alle odierne transigenti, ai sensi dell'articolo 2909 cod. civ.) hanno compensato le spese, pur nel quadro di una valutazione severissima dell'agire delle controparti. Pertanto, non è implausibile affermare che, sotto questo profilo, analogo potesse essere l'esito del giudizio innanzi all'AGO, pur quando anche in questa sede l'Amministrazione risultasse vittoriosa.

43) In questi termini, la presente relazione potrebbe già chiudersi, essendo evidente che la transazione ha non solo raggiunto i predetti obiettivi, ma li ha addirittura migliorati.

Infatti, l'Amministrazione:

- a) si è liberata dei contratti affidati a Falck e consorti;
- b) si è liberata di un'azione risarcitoria, di importo prossimo ad euro 400 milioni e nessun onere è posto a suo carico;
- c) rimane libera di far valere, in eventuali giudizi penali, le proprie pretese, quantomeno per la parte riferibile ai danni non patrimoniali. Invero, il testo della transazione sottoscritto in data 8 giugno 2015 non contiene più la parte riferita all'estensione, anche in sede penale, degli effetti della transazione, con il limite dei reati di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 15/2008, corruzione, mafia, per quanto tale parte fosse stata autorizzata dal presidente della Regione;
- d) non sosterrà alcun costo per le spese di registrazione del verbale di conciliazione, i cui importi sono quelli desumibili dall'articolo 37 del D.P.R. n. 131/1986.

Ma è soprattutto in un dato metagiuridico che si rinviene la condizione di vantaggio della Regione siciliana.

Infatti, la transazione ha quale effetto connaturato, quello di chiudere definitivamente la lite, evenienza che non sarebbe stata garantita nemmeno nel caso in cui fossero state accolte le tesi della Regione siciliana. La sentenza di primo grado sarebbe stata verosimilmente appellata con eventuale, ulteriore ricorso per Cassazione.

L'alea connaturata ad ogni giudizio e il rilevantissimo ammontare delle pretese risarcitorie avrebbero, nella sostanza, inibito se non impedito l'avvio della programmazione in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione siciliana.

Infatti, il possibile rischio di soccombenza – in disparte ogni considerazione sulla complessiva tenuta finanziaria dell'intera Regione siciliana, stante l'ammontare degli importi pretesi a titolo di risarcimento – avrebbe condizionato la definizione delle risorse da destinare ad investimento e di quelle che dovevano essere accantonate come fondo rischi.

Viceversa, la chiusura del contenzioso elimina radicalmente questa alea e consente di destinare tutte le risorse alla soluzione della crisi nel sistema di gestione integrata dei rifiuti, aspetto quest'ultimo di stringente attualità, stante l'intervenuta approvazione, solo pochi giorni fa, del Piano Regionale, le cui condizioni di attuazione diventano adesso non solo possibili, ma addirittura ottimali.

44) Per completezza di disamina, si ritiene di dovere soffermarsi anche sui punti di forza e sui punti di debolezza della posizione della Regione siciliana nella controversia:

- a) punti di forza: nel contenzioso innanzi al TAR Sicilia, Palermo, sez. II, (relativo alla legittimità delle procedure di affidamento), le difese dell'Amministrazione regionale sono state totalmente accolte in primo grado, evidenziando il Giudice che l'esito di gara in concreto prodottosi “... non avrebbe plausibilmente potuto mai verificarsi in assenza di un preventivo scambio di informazioni tra gli RTI, o meglio ancora, in assenza di un quanto mai probabile “preconfezionamento” delle offerte a tavolino, in considerazione dei già illustrati elementi di collegamento tra i vari raggruppamenti... Quest'ultima circostanza, a parere del Collegio, è, con tutta evidenza, il frutto non solo di un sicuro scambio di informazioni, ma addirittura di una preparazione “a tavolino” del concreto contenuto delle singole offerte, limato al punto tale da non lasciare scoperto neanche uno dei 25 ATO presenti sul territorio, evitando, al contempo, l'intersezione delle offerte medesime.”.

Tale ricostruzione è stata confermata dal CGARS con la sentenza n. 98/2014 che, per quanto relativa alla sola Panelli SpA (associata alla società consortile Tifeo) e, dunque processualmente non riferibile alla stessa Tifeo e, a maggior ragione, a Palermo E.A e Platani E.A., nondimeno ha strutturato le proprie conclusioni sugli stessi fatti oggetto del giudizio di primo grado, vale a dire sull'accordo "a tavolino" volto all'alterazione della gara da parte delle predette società consortili, oltre che di Sicilpower. Il CGARS di tale accordo ha anzi ravvisato la potenziale rilevanza penale, per l'effetto disponendo la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica di Palermo.

Ove la Cassazione, in sede di Regolamento preventivo di giurisdizione, avesse ritenuto che, sulla materia, vi fosse sempre e comunque, la giurisdizione esclusiva dell'AGA, nessun interesse alla transazione vi sarebbe stato, atteso che, pressoché con certezza, il CGARS avrebbe concluso per Tifeo, Platani e Palermo in modo identico a quanto statuito per Panelli, con ciò ponendo fine alla lite.

Le Sezioni Unite civili della Suprema Corte, con le Ordinanze del 13/24 maggio 2015, hanno invece operato una distinzione, poiché hanno affermato la giurisdizione dell'AGA per ciò che concerne le procedure di affidamento e la sorte dei contatti affidati all'esito di procedimenti di gara viziati; ma hanno ribadito la Giurisdizione dell'AGO per gli aspetti relativi all'adempimento di tali contratti, confermando la possibilità del Giudice ordinario di disapplicare i provvedimenti amministrativi.

Poiché alla base di tale statuizione entrambi i giudizi dovevano proseguire, l'ipotesi più favorevole all'Amministrazione, ove non si fosse pervenuti alla conciliazione, avrebbe potuto vedere quest'ultima prevalere nei giudizi amministrativi e opporre, innanzi al Giudice ordinario, il giudicato così formatosi.

Pur quando il Tribunale di Milano avesse accolto tale pretesa, i risultati conseguiti del tutto probabilmente non sarebbero stati migliori di quelli ottenuti con la conciliazione.

Va evidenziato al riguardo che, sulla base di tale giudicato – inerente alla violazione di norme imperative in materia di pubblici appalti - l'Amministrazione avrebbe di conseguenza richiesto dichiararsi la nullità dei contratti di affidamento.

Ove accolta, tale domanda avrebbe comportato l'impossibilità per l'Amministrazione di proseguire nell'azione riconvenzionale fondata sull'inadempimento delle controparti, il quale non può certamente essere eccepito ove di quello stesso contratto si affermi la nullità, poiché di un contratto nullo non si pretende, ovviamente, l'adempimento, ma il mero scioglimento.

Ciò fermo restando quanto si è osservato in precedenza rispetto agli effetti inibitori della prosecuzione della lite rispetto alla programmazione nella gestione dei rifiuti.

b) punti di debolezza: per quanto il Giudice Amministrativo abbia fondato la propria decisione sul non consentito accordo delle controparti al fine di alterare le risultanze della gara, non può essere sottovalutato il fatto che la Corte di Giustizia abbia correlato la propria sentenza di condanna alla violazione da parte del commissario delegato del quadro normativo di riferimento per l'affidamento di pubblici appalti.

La violazione delle regole di gara da parte della Pubblica amministrazione è dunque anteriore alla creazione dell'accordo di cartello tra le controparti ed il giudice avrebbe, dunque, potuto assumere l'esistenza di una par causa turpitudinis nelle rispettive condotte.

Ma la questione più rilevante - e grave - è data dal fatto che l'Amministrazione, nel 2009, ha proposto alle controparti un accordo (del quale la Cassazione ha affermato la natura contrattuale in entrambi i regolamenti di giurisdizione) con cui i contenuti economici delle originarie convenzioni di affidamento sono stati mantenuti ed, anzi, malgrado le prescrizioni in senso contrario della Commissione europea (parere del 19 febbraio 2009), di siffatte convenzioni si è affermata la perdurante vigenza, pur dopo la sentenza CGUE n. C. 382/2005.

Ciò ha comportato che, nel 2010, il Tribunale di Milano abbia emesso una sorta di "condanna anticipata" nei confronti della Regione siciliana, la quale aveva escusso la fideiussione a garanzia del citato accordo del 2009. Queste le parti salienti delle Ordinanze rese ai sensi dell'articolo 700 c.p.c.:

"... si osserva che è pacifico che in data 18.072007 sia intervenuta una sentenza della Corte di Giustizia della comunità Europea che ha accertato un vizio procedurale alla base della convenzione garantita: vizio dipendente da condotta dell'Amministrazione ... Le Autorità

italiane hanno quindi provveduto ad aspettare una nuova gara di appalto, condizionata all'impegno dei concorrenti a pagare al precedente aggiudicatario ... l'intero valore delle attività e delle opere medio tempore realizzate. ... Tale situazione è stata rappresentata e cristallizzata nell'accordo stipulato tra ARRA e TIFEO (identica ordinanza vi è per le società consorziali Platani e Palermo. N.d.R.) attraverso il quale sono stati valutati i costi (valutazione affidata dalle parti ad un Advisor) sostenuti da Tifeo per l'attività svolta (Euro 52.316054,00) ed i costi per soci e compensi (complessivi Euro 37.540.000) ...

Le parti hanno in sostanza convenuto che l'Amministrazione (responsabile del vizio procedimentale) sarebbe stata legittimata a procedere ad una nuova gara, a tentare, se la gara fosse andata deserta, una procedura negoziata e, in caso di non riuscita di questa, a rimborsare i costi sostenuti dagli operatori industriali...

Di fatto, la nuova gara è andata deserta, la procedura negoziata non si è conclusa positivamente (ed il motivo di tale esito attiene al merito) ed ARRA ha assunto, in data 11 settembre 09, una delibera di risoluzione dell'Accordo di aprile 2009 e della originaria convenzione per asserito inadempimento di Tifeo al dovere di realizzare gli impianti e trattare i rifiuti ...

La asserita mancata realizzazione dei lavori interinali, ancorché fosse dimostrata ed imputabile a fatto e colpa della Tifeo, si sostanzierebbe in ogni caso in una mancata realizzazione di opere per Euro 2.295.000,00 ... importo che è, all'evidenza, modesto rispetto al valore dei lavori eseguiti.

Tifeo è infatti attualmente creditrice di un importo (provato per tabulas) più che quadruplo rispetto a quello oggetto della fideiussione, in relazione ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto sino al 30 settembre 09, così come certificati da un Advisor terzo nominato attraverso l'Accordo di aprile 2009.”.

Nè, seppur negli evidenti limiti di un giudizio probabilistico, parrebbe potersi arguire che le decisioni del TAR abbiano inciso su tale modulo argomentativo dell'AGO rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti intervenuti tra le parti.

Infatti, secondo quanto si evince dal citato verbale di udienza del 22 aprile 2014, pur essendo a quella data intervenute sia le richiamate decisioni del TAR, che del CGARS, il Giudice ha rinnovato il proprio invito alla transazione: invito che mal si concilierebbe con un'adesione totalitaria del Giudice ordinario alle conclusioni di quello amministrativo.

L'elevatissima alea di soccombenza ove fossero state confermate le conclusioni rese in sede cautelare dall'AGO e, comunque, l'incertezza sull'esito del giudizio fondano di per sé l'opportunità della conclusione transattiva in specie se, come si è dimostrato, i risultati conseguiti coincidono e, anzi, migliorano quelli che si sarebbero conseguiti con l'accoglimento delle tesi dell'Amministrazione.

A tale ultimo riguardo, si potrebbe opinare che con la transazione l'Amministrazione si è preclusa la possibilità dell'azione extracontrattuale avviata nell'aprile del 2014.

Nel richiamare – e condividere – quanto rilevato sulla fondatezza di una tale azione dall'Avvocatura dello Stato nel parere del 29 settembre 2014, non è superfluo richiamare l'attenzione sul fatto che l'accordo contra legem, sul quale si regge la pretesa responsabilità aquiliana, risale al 2002 e che, dunque, non secondari problemi di prescrizione si porrebbero.”

Di seguito, si riporta la situazione sulle singole controversie quale comunicata dall'avvocato Pier Carmelo Russo alla Commissione:

A) TAR Sicilia Palermo, sez. II/

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

1. Palermo Energia Ambiente, sent. n. 1193/2013: respinto ricorso in primo grado. Intervenuta rinuncia dell'appello proposto dalla controparte innanzi al CGARS.

2. Tifeo Energia Ambiente sent. n. 1197/2013: respinto ricorso in primo grado. Intervenuta rinuncia dell'appello proposto dalla controparte innanzi al CGARS

3. Platani Energia Ambiente, sent. n. 1199/2013: respinto ricorso in primo grado. Intervenuta rinuncia dell'appello proposto dalla controparte innanzi al CGARS

4. Panelli, sent. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1194/2013; CGARS sez. giur, sent. n. 98/2014. Controversia definita. Soccombenza della controparte)

5. EMIT (sistema Palermo), sent. n. 1195/2013 respinto ricorso in primo grado con sentenza passata in giudicato, poiché non appellata. Soccombenza della controparte;

6. EMIT (sistema Agrigento), sent. n. 1196/2013: respinto ricorso in primo grado con sentenza passata in giudicato, poiché non appellata. Soccombenza della controparte;

7. SIAG, sent. n. 1200/2013: respinto ricorso in primo grado con sentenza passata in giudicato, poiché non appellata. Soccombenza della controparte;

8. Associazione Legambiente e CGIL Sicilia, sent. n. 1086/2013: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato, poiché non appellata;

9. Associazione Legambiente e CGIL Sicilia, sent. n. 1087/2013: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato, poiché non appellata;

10. Associazione Comitato cittadino Campofranco, sent. n. 1088/2013: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato, poiché non appellata;

11. Associazione Decontaminazione Sicilia, sent. n. 1144/2013: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato, poiché non appellata;

12. Associazione Decontaminazione Sicilia, sent. n. 1355/2013: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato, poiché non appellata.

B) TAR Sicilia Catania, sez. III

13. Ass.ne decontaminazione Sicilia (RGN 1907/2009)

14. Legambiente ed altri (RGN 40/2010)

15. Comune di Augusta (RGN 1874/2009)

16. Legambiente e altri (RGN1887/2009)

17. Comune di Adrano (RGN 1939/2009)

18. Ass.ne decontaminazione Sicilia (RGN 1938/2009)

19. Comune S. Maria Licodia (RGN 1937/2009)

per tutte le controversie: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato;

C) TAR Lazio, Roma, sez. I

20. Comune di Aragona (RGN 8173/2007), intervenuta costituzione in giudizio. Estinto per sopravvenuta perenzione

21. SICILPOWER (RGN 5389/2008), intervenuta costituzione in giudizio. In corso. Prossima udienza: 2 dicembre 2015

22. SICILPOWER (RGN 9709/2009), intervenuta costituzione in giudizio. In corso. In occasione dell'udienza del 2 dicembre 2015, rinviata a data da destinarsi

D) Tribunale civile di Milano

23. Tifeo E.A. (RGN. 7423/2009) estinto per conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c., .

24. Platani E.A (RGN. 74224/2009) estinto per conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c.

25. Palermo E.A. (RGN. 74309/2009), estinto per conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c.

26. Panelli SpA - Sentenza 10 dicembre 2015, n. 13923 Soccombenza della controparte.

E) Tribunale civile di Palermo

27. SICILPOWER (RGN. 4469/2013): Ultima udienza: 5 ottobre 2015. Deposito memorie conclusionali, limitatamente alle questioni preliminari, nei sessanta giorni successivi, con ulteriore termine di giorni venti per repliche, scaduto il 24 dicembre 2014.

In attesa sentenza

E) Corte di Cassazione – SS.UU. Civili

Regolamento preventivo di giurisdizione

E.1 Inerenti alla fase procedimentale degli affidamenti

28. Platani E.A (RGN. 10681/2013) Ord. n. 9862/2015

29. Tifeo E.A. (RGN. 10685/2009) Ord. n. 9863/2015

30. Palermo E.A. (RGN. 10683/2013) Ord. n. 9862/2013

tutti definiti con affermazione della giurisdizione del Giudice Amministrativo, per la fase procedimentale e del Giudice Ordinario, per la fase negoziale

E.2 Inerenti alla fase negoziale degli affidamenti

31. Platani E.A (RGN. 21394/2013) Ord. n. 12901/2013

32. Tifeo E.A. (RGN. 21378/2009) Ord. n. 12902/2013

33. Palermo E.A. (RGN. 21397/2012) Ord. n. 12903/2013

definite dal Giudice adito con ordinanze del 14 maggio 2013, con declaratoria di giurisdizione dell'A.G.O.”

3.2.2 Le indagini penali.

Le indagini penali relative alla vicenda concernente la realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia pare abbiano, per così dire, stentato ad avviarsi, e l'esito non pare abbia portato a conclusioni spendibili processualmente, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti,

sicché eventuali ipotesi di reato, anche ove ipotizzabili, sarebbero comunque estinte per maturata prescrizione. Ed in effetti il procedimento penale si è concluso in questi termini.

Nel corso della prima missione in Sicilia effettuata dalla Commissione bicamerale nella scorsa legislatura, nel mese di settembre 2009, a fronte delle evidenti anomalie procedurali già all'epoca ravvisabili e riconducibili, almeno astrattamente, a diverse ipotesi di reato, era stato audito l'allora procuratore della Repubblica di Palermo, il dottor Messineo.

Quest'ultimo, rispondendo ad una specifica domanda della Commissione, aveva precisato che a quella data la procura di Palermo non si era occupata della vicenda dei termovalorizzatori per profili diversi da quelli ambientali.

In sostanza, secondo quanto dichiarato dal procuratore Messineo, in quel momento non si disponeva di alcuna notizia di reato rispetto ad illeciti connessi al bando di gara ed alle procedure amministrative, sicché, non potendo la procura effettuare indagini esplorative alla ricerca di notizie di reato, era di fatto preclusa la possibilità di aprire un'indagine.

Circostanza questa evidenziata anche dal procuratore della Repubblica di Palermo, Vincenzo Lo Voi, nel corso dell'audizione effettuata presso la prefettura di Palermo da questa Commissione in data 27 marzo 2015: "Vorrei dire subito una cosa. Come voi sapete, noi facciamo indagini e processi. Non abbiamo compiti pedagogici, non abbiamo compiti formativi e non abbiamo soprattutto compiti preventivi. Il nostro intervento, non solo, per norme costituzionali e procedurali, arriva dopo la commissione dei fatti, ma soprattutto non è in grado di risolvere determinati problemi dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista gestionale. Noi possiamo e dobbiamo perseguire i reati, ma non sempre, purtroppo, questo produce quel semplice effetto deterrente che ci aspetteremmo dalla repressione dei reati."

Certamente condivisibili in astratto sono le osservazioni del procuratore Lo Voi.

Va, però, rilevato come fatti di un certo rilievo proprio in merito alle fasi procedurali per la realizzazione dei termovalorizzatori fossero noti già dal 2007.

Al riguardo si segnalano le dichiarazioni rese, di fronte alla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti della XV Legislatura, dal dottor Roberto Scarpinato, allora procuratore aggiunto della procura della Repubblica di Palermo.

Sentito in data 12 ottobre 2007, il dottor Roberto Scarpinato aveva osservato come l'organizzazione mafiosa fosse incisivamente intervenuta per acquisire il controllo economico dell'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti urbani in tutta la Sicilia (cosa nostra avrebbe anche "progettato di intervenire sull'intero piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, per plasmarlo secondo i propri interessi (...); l'organizzazione criminosa predisponeva essa stessa i progetti e i piani, che poi venivano accettati a scatola chiusa dagli enti pubblici e fatti propri"). Evidentemente un affare così importante quale quello connesso alla realizzazione dei termovalorizzatori, intorno ai quali ruotava l'intero piano rifiuti del 2002, non poteva essere ignorato dalla criminalità organizzata di stampo mafioso che, proprio secondo quanto dichiarato dal magistrato sopra menzionato, aveva progettato di intervenire sull'intero piano regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani.

Peraltro, nella relazione territoriale sulla Sicilia approvata nel corso della precedente legislatura, nel paragrafo intitolato "anomalie nella procedura di gara e nella presentazione delle offerte. Indagini dell'autorità giudiziaria", relazione inviata dopo l'approvazione a tutti gli uffici di procura della Regione siciliana, si legge "tutti gli elementi sopra rappresentati inducono a ritenere che la gara per la realizzazione dei termovalorizzatori non sia stata solo viziata da irregolarità o illiceità attinenti esclusivamente al profilo amministrativo, ma sia invece stata caratterizzata da una forte presenza e da un forte condizionamento da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. e questo non solo per la rpresenza dell'Altecoen all'interno di due ATI, ma anche per la presenza di altre società che indagini di polizia giudiziaria hanno accertato essere collegate a soggetti legati alla criminalità organizzata".

Ed ancor prima, nella relazione della Corte dei conti sulla gestione dei rifiuti nelle regioni commissariate, proprio con riferimento alla questione dei termovalorizzatori in Sicilia, si legge che "la presunta imperiosa urgenza nella conclusione delle convenzioni ha comportato la stipula delle stesse a prescindere dall'acquisizione dell'informativa antimafia: tale comportamento è da ritenersi particolarmente imprudente nella considerazione dei noti interessi della criminalità organizzata nel campo dei rifiuti e del contesto ambientale siciliano. Puntualmente una delle società riunite in associazione temporanea d'impresе aggiudicataria di due dei quattro sistemi integrati è risultata infiltrata dalla criminalità mafiosa (società Altecoen). Il commissario non poteva certo ignorare la circostanza che la stessa impresa era coinvolta nell'esperienza sulla raccolta dei rifiuti nel comune di Messina".

Risultavano inoltre, secondo quanto dichiarato dal dottor Giuseppe Gennaro della direzione distrettuale antimafia della procura di Catania, indagini attinenti alla lievitazione del valore delle aree dove avrebbero dovuto essere realizzati i termovalorizzatori, in modo da poi poter fare lievitare la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti e recuperare le spese ponendole a carico della Regione. La procura di Catania procedeva in relazione ai territori di propria competenza, mentre la procura di Palermo procedeva per le questioni attinenti alla gara.

In ogni caso, ad oggi, risulta essere stato aperto un procedimento specifico presso la procura della Repubblica di Palermo.

La documentazione trasmessa dalla procura della Repubblica di Palermo dà atto, infatti, della pendenza di un procedimento penale, precisamente il procedimento n. 2327/11 RGNR DDA, relativo ad ipotesi di abuso di ufficio, corruzione e turbata libertà degli incanti aggravate ex articolo 7 del decreto legge 152 del 1991, commessi in occasione dell'espletamento della gara pubblica indetta per la costruzione dei termovalorizzatori in Sicilia. Si tratta di un procedimento, si legge nel documento trasmesso alla Commissione (doc. n. 271/2) di notevole complessità nel quale vengono ipotizzati pesantissimi condizionamenti da parte della criminalità organizzata nella procedura concorsuale di cui sopra che, ove portata a compimento, avrebbe condotto alla costruzione di opere per un valore di diversi miliardi di euro.

A seguito di ulteriori chiarimenti richiesti dalla Commissione in merito all'avvio del procedimento la procura della Repubblica di Palermo ha risposto nei seguenti termini:

"Non risulta alcuna formale denuncia sporta dall'ex assessore Nicolò Marino; risulta, però che lo stesso ha reso sommarie informazioni a questa autorità giudiziaria in data 22 settembre 2013,

depositando contestualmente un'ampia relazione circa la realizzazione di quattro termovalorizzatori in ambito regionale, che è stata acquisita agli atti del proc. n.2327/11 DDA, di cui si è già riferito nella precedente relazione nei limiti consentiti dal segreto delle indagini. (doc. n. 297/1)"

E' stata acquisita agli atti della Commissione l'ampia relazione redatta da Nicolò Marino, allora assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana (doc. 233/1).

Si tratta di una relazione protocollata il 17 settembre 2013 ed indirizzata alla procura della Repubblica di presso il tribunale di Palermo, al procuratore della Repubblica Francesco Messineo, al procuratore aggiunto Leonardo Agueci.

In questa dettagliata relazione vengono sottolineati fatti e circostanze di evidente rilievo penale, ampiamente documentati attraverso i primi pronunciamenti del giudice amministrativo. In particolare vengono richiamate le sentenze del TAR Sicilia Palermo, sez. II, del 7/30 maggio 2013, nn. 1197/2013 (Tifeo Energia Ambiente), 1199/2013 (Platani Energia Ambiente), 1193/2013 (Palermo Energia Ambiente), di cui si riportano taluni passaggi importanti: " ... l'intera procedura è stata condizionata ab origine, da un illegittimo accordo tra le imprese partecipanti per la spartizione territoriale, del servizio e per la formulazione di offerte dai contenuti certamente pilotati e non frutto di libere valutazioni di carattere imprenditoriale. In un contesto del genere qualsiasi prospettiva di libera concorrenza è, di per sé inesistente o fortemente vanificata, con il risultato che l'amministrazione pubblica non può accollare sulle sue spalle e, giocoforza, su quelle dei contribuenti, la spesa necessaria per lo svolgimento di un servizio di fondamentale importanza per la collettività ..." - "... è, con tutta evidenza, il frutto non solo di un sicuro scambio di informazioni, ma addirittura di una preparazione a tavolino del concreto contenuto delle singole offerte, limato al punto tale da non lasciare scoperto neanche uno dei venticinque ATO presente sul territorio, evitando, al contempo, l'intersezione delle offerte medesime".

Altro dato di estrema evidenza, riconosciuto anche in carteggi ufficiali che risultano essere pervenuti alla procura della Repubblica, è la partecipazione a due raggruppamenti, su quattro ammessi, di una impresa - l'Altecoen - all'epoca pesantemente coinvolta in inchieste di mafia, fatto quest'ultimo che avrebbe dovuto necessariamente indurre la stazione appaltante all'esclusione dei raggruppamenti partecipati da tale impresa o, comunque, alla risoluzione dei relativi contratti. Analoga esclusione si sarebbe dovuta disporre sui contratti conclusi con gli ulteriori raggruppamenti, i quali, pur non vedendo fra i propri associati l'Altecoen, erano, chiaramente collegati.

Nicolò Marino ha inoltre dichiarato a questa Commissione: "la gara è un esempio scolastico di turbativa. Ebbi modo di parlare con il dottor Di Matteo e il dottor Del Bene, i colleghi che seguivano a Palermo le procedure penali, e partivano da un pagamento a monte nel 2002 delle tangenti come ipotesi investigativa. Se ricordate, anche una procura del nord si occupò di questa vicenda e credo anche il dottor Scarpinato, allora procuratore aggiunto a Palermo, venne sentito dalla Commissione antimafia o ecomafia. Dissi loro che noi avevamo un problema serio. Nel frattempo avevamo vinto davanti al TAR e al CGA, che parlavano di un cartello in violazione di legge costituito dalle quattro ATI anche nel 2009. Il gruppo Falck si fece avanti per un'ipotesi di transazione a costo zero sia per loro che per noi. Le sentenze sia del TAR che del giudice amministrativo purtroppo non fanno fede nel procedimento civile, il procedimento penale ancora

era nella fase delle preliminari investigazioni, c'era il rischio di subire davanti al giudice civile di Milano una condanna alla Regione siciliana per 600 o 700 milioni di euro. Ritenni quindi opportuno, oltre che trasmettere ai colleghi della procura di Palermo gli atti che non avevano sia del TAR che del CGA, che acclaravano questa situazione di palese illiceità (usa il termine «illegittimità», ma solo formalmente perché di fronte a vera e propria illiceità, descritta in maniera piena dai due giudici amministrativi), dissi che, siccome sulla turbativa nel 2009 non c'è alcun dubbio, ma sussiste il rischio di prescrizione, avrei attivato l'azione riconvenzionale per 800 milioni di euro, interrompendo anche i termini nei confronti delle quattro ATI. Sarebbe stata un'azione straordinaria a tutela delle ragioni della Sicilia."

Sono stati quindi auditi in commissione i magistrati della procura di Palermo al fine di acquisire informazioni in merito all'indagine riguardante la vicenda dei quattro termovalorizzatori, evidentemente già da tempo posta all'attenzione degli uffici inquirenti.

In data 25 gennaio 2015 sono stati auditi in Commissione il procuratore aggiunto della procura di Palermo, salvatore De Luca, e il sostituto procuratore Sergio Demontis.

Il dottor De Luca ha dichiarato che il procedimento iscritto per turbativa d'asta aggravata dall'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991 è stato trasmesso al Gip con richiesta di archiviazione per maturata prescrizione. Ha aggiunto il procuratore che la notizia di reato è formalmente pervenuta all'ufficio nell'anno 2010, quindi si era già *in limine* prescrizione e i tempi delle indagini sono stati lunghi perché si è trattata di una vicenda molto complessa con una pluralità di informative che si sono succedute nel tempo da parte della polizia giudiziaria.

Ulteriori informazioni sono state fornite dal sostituto procuratore titolare dell'indagine, Sergio Demontis, il quale, su specifica domanda del presidente della Commissione in merito ad eventuali approfondimenti tra i soggetti che in qualche modo avevano interessi o partecipazioni nei quattro raggruppamenti di imprese cui era stata affidata la realizzazione del termovalorizzatori e soggetti che attualmente gestiscono discariche in Sicilia, ha dichiarato testualmente: "In realtà, la coincidenza di operatori economici che in epoca successiva al tramontare del progetto della costruzione degli inceneritori hanno gestito discariche private è negli atti, come il presidente ha illustrato. le indagini nell'ambito di questo procedimento non hanno però investito questi rapporti, perché l'oggetto dell'indagine era in qualche maniera più delimitato. Quindi, sotto il profilo dei rapporti illeciti fra i soggetti in qualche modo coinvolti, oltre a quello che ha riguardato la turbata libertà degli incanti, che abbiamo già illustrato la volta scorsa e vi sono ulteriori aspetti che potrebbero essere di interesse, l'indagine si è più che altro coincisa nel cercare di capire perché quell'accordo di cartello, che penso nessuno possa negare, non abbia incontrato nel suo divenire, nella sua storia, alcun ostacolo da parte di esponenti dei pubblici uffici, pubblici ufficiali, commissari straordinari, vicecommissari straordinari, componenti di Commissione e altro. Quindi, l'aspetto dell'indagine ha riguardato soprattutto una serie di accertamenti volti a verificare se vi fossero stati dei pagamenti impropri, perché l'esperienza insegna che solitamente, di fronte a una pubblica amministrazione che non vede ciò che dovrebbe vedere, questo non avviene mai senza un corrispettivo di natura illecita. Soprattutto su questo le indagini si sono concentrate, quindi intrecci societari e quant'altro (...) O Diversi pubblici ufficiali sono stati iscritti nel registro degli indagati: il commissario, il vice commissario, i componenti della commissione aggiudicatrice. A questo riguardo sono emersi oggettivamente una serie di sintomi che ci hanno fatto capire che tanto non è

andato per il verso giusto, però non sotto il profilo della corresponsione di somme di denaro, tant'è che la richiesta di archiviazione sotto il profilo dell'ipotizzato reato di corruzione viene formulata per insussistenza del fatto".

A parte il profilo relativo al reato di corruzione (in relazione al quale non è stato acquisito alcun elemento di prova), ben diversi sono stati i dati acquisiti in merito al reato di turbata libertà degli incanti, che lo stesso sostituto procuratore ha definito "certamente configurabile" nella vicenda in oggetto ed al quale hanno contribuito una serie di comportamenti anomali da parte di soggetti pubblici, essendo stati rilevati profili molto netti di incompatibilità tra i componenti della commissione giudicatrice e alcune delle società che componevano i raggruppamenti temporanei di imprese.

Sul punto ha dichiarato: "Tra i soggetti che sono stati iscritti nel registro degli indagati vi sono anche i componenti della commissione di esperti che doveva valutare l'operato dei raggruppamenti temporanei di imprese che si erano aggiudicati l'appalto. Così, per esempio, è venuto fuori che alcuni di loro versavano in una situazione di incompatibilità, nel senso che avevano dei rapporti sostanzialmente di consulenza con delle società che a loro volta erano interessate alla realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia".

Alla domanda della Commissione se sia stato possibile che alcuni dei componenti della commissione non abbiano visto le anomalie dell'accordo di cartello in quanto rivestivano posizioni di rilievo, quanto meno sotto il profilo di incarichi ben remunerati, nelle società dei raggruppamenti, il sostituto procuratore ha risposto di sì. Ha aggiunto, peraltro, che il bando prevedeva che gli emolumenti in favore dei componenti delle commissioni di controllo venissero corrisposti direttamente dalle società che si sono aggiudicate la gara, ulteriore evidente anomalia.

Ha aggiunto il sostituto procuratore Demontis : "in realtà l'indagine aveva un'aspirazione più ampia, nel senso che questo è un aspetto che qualificare come corruzione sotto un profilo penalistico è difficile, in quanto i processi si fanno con prove più solide. Probabilmente potrebbe configurare un'ipotesi di abuso d'ufficio, questo sì, ma i fatti risalgono all'immediatezza, in quanto loro vennero nominati nell'immediatezza. L'idea che ci eravamo fatti era quella che probabilmente ci potessero essere stati anche degli altri pagamenti, non solo magari nei confronti dei componenti della commissione di esperti ma anche in favore di altri, la stessa struttura commissariale o altro, perché gli interessi in gioco erano ovviamente molto rilevanti, come commissione. Francamente trovarsi di fronte a una così macroscopica violazione delle regole e pensare che nessuno se ne fosse accorto, collide con la logica, con il buonsenso. Sono state fatte tante indagini, anche di natura bancaria, anche qualche rogatoria".

Vi sono state, hanno precisato i pubblici ministeri in sede di audizione, delle riunioni di coordinamento nel 2011 con la direzione distrettuale antimafia di Catania, che ha trasmesso poi alla procura di Palermo una nota del NOE dei Carabinieri che aveva ad oggetto i medesimi fatti attinenti alla vicenda dei raggruppamenti di imprese per la realizzazione dei termovalorizzatori.

La procura di Catania avrebbe poi continuato ad effettuare le indagini sugli aspetti attinenti alla compravendita dei terreni ove avrebbero dovuto essere realizzati alcuni termovalorizzatori.

Lascia certamente sgomenti l'esito processuale penale dell'indagine concernente il reato di turbativa d'asta in relazione alla gara che aveva portato alla stipula delle convenzioni tra la Regione siciliana e i quattro raggruppamenti di imprese più volte citati, per la realizzazione dei termovalorizzatori.

Sono state definite macroscopiche le violazioni commesse nel corso dell'iter amministrativo che ha portato alla stipula delle convenzioni. E' stato definito anomalo, ma forse sarebbe da dire illecito, il rapporto esistente tra alcuni componenti della commissione giudicatrice e società facenti parte dei quattro raggruppamenti temporanei di imprese risultati aggiudicatari.

Rapporti sostanziatisi nel ricoprire, contemporaneamente al ruolo di componente della commissione esaminatrice, anche quello di consulente ben remunerato all'interno delle società oggetto del controllo e coinvolte nelle procedure oggetto di esame da parte della commissione.

Ulteriore anomalia è che, secondo quanto previsto dal bando di gara, i compensi dei componenti delle commissioni avrebbero dovuti essere pagati dalle imprese che fossero risultate aggiudicatrici della gara. Anomalia ulteriormente aggravata dal fatto che, come è stato accertato, vi era già sottostante un'illecita spartizione dell'affare tra tutti i soggetti partecipanti e non solo.

La storia dei quattro termovalorizzatori, o meglio, la storia delle ragioni per cui non sono stati mai realizzati, ha assunto un significato di tipo paradigmatico, perché espressiva di quello che possiamo definire il metodo e l'intenzione che hanno impedito ed impediscono in Sicilia la praticabilità di qualsiasi altra soluzione allo smaltimento dei rifiuti che non sia quello attuale del conferimento in discarica.

La programmazione dei termovalorizzatori, i procedimenti amministrativi posti in essere, le determinazioni adottate, hanno prodotto soltanto idee rimaste sulla carta, decisioni incomprensibili e farraginose, contenziosi maldestramente innescati forieri di ulteriori blocchi e lungaggini.

Insomma, pare esservi un sistema che obbliga in Sicilia a conferire i rifiuti in discarica ed è talmente ben ramificato e gode di tali e tante "sponde" da essere capace di orchestrare sistematicamente il sabotaggio di qualunque iniziativa che possa incidere sui gruppi di potere creatisi intorno al ciclo dei rifiuti.

Ed è un sistema che dimostra di essere capace di volgere a proprio vantaggio la normativizzazione che governa l'esecuzione di qualsiasi opera in materia di rifiuti, soprattutto dei termovalorizzatori.

Infatti, è del tutto evidente che la realizzazione di un termovalorizzatore impone specifiche valutazioni comparative di plurimi interessi di natura pubblica e privata, sicché spesso è sufficiente strumentalizzarne qualcuno, insinuarsi in tal modo nel procedimento amministrativo e così, facendo leva su di essi, intervenire aprendo contenziosi che nel breve e nel lungo periodo possono costituire indizio che di volta in volta riporta l'iter al punto di partenza.

In tal modo si perpetua all'infinito uno *status quo* che proprio così si vuole preservare.

La difficoltà dell'accertamento giudiziario in tempi congrui rispetto a quelli comunque ristretti della prescrizione può essere dipesa, nel caso di specie, dalla necessità che la notizia di reato presentasse già essa stessa un quadro di organicità nel quale collocare i singoli fatti altrimenti non apprezzabili nella loro significatività se isolatamente presi in considerazione.

Si vuole con ciò in effetti evidenziare che soltanto una notizia di reato dello spessore e del tipo di quella da cui è dipartita l'attività giudiziaria della procura di Palermo, ossia proveniente da organi istituzionali che avevano già attenzionato per loro parte il fenomeno, poteva dare all'azione investigativa corpo ed impulso per un accertamento delle vicende.

Ma questo è anche il punto debole dell'attività giudiziaria posta in essere sotto il profilo della tempestività, perché solo oggi possiamo dire che un'indagine tempestiva avrebbe provocato un accertamento dei fatti.

Ma i fatti erano a monte così complessi ed interconnessi che era difficile aspettarsi notizie di reato, per così dire intermedie, capaci in ogni caso di squadernare le globali e inquietanti fattispecie investigate.

Solo il lavoro a monte ha consentito alla magistratura di approcciarsi ad un tutto organico e coerente in ordine al quale azionare i suoi poteri di indagine e ricerca.

Ma questo tutto organico, ovviamente, non è potuto esitare in tempo reale rispetto ai fatti, ma solo a seguito di laboriosa attività che non ha potuto portare ad esiti processualmente apprezzabili.

Il sistema comunque ha funzionato, sia pure per vie parallele.

Rispetto a certi macrofenomeni è riduttivo aspettarsi una risposta dall'autorità giudiziaria penale perché la pluralità degli interessi coinvolti che può trascinare in eterogeneità, in accordi disattesi, in vicende giudiziarie, ha messo in moto un sistema di risposta sia amministrativa che in termini di azioni giudiziarie civilistiche che hanno evitato che dagli ipotetici fatti originari derivassero vantaggi ingiusti a carico di soggetti privati.

Una cosa è certa. Vi sono alcune azioni amministrative che per la magistratura costituiscono delle vere colonne d'Ercole perché la magistratura, evidentemente, non ha un potere pianificatorio e non può e non deve sostituirsi alla azione di governo.

Quello che può essere valorizzato in sede giudiziaria è una "bonifica" dei soggetti operanti sul territorio incentivando le misure di prevenzione, atteso che la pericolosità sociale dei soggetti che possono essere raggiunti da misure di prevenzione si è ampliata fino a ricomprendere tutti i soggetti che vivono dei proventi di reato, compresi i reati di corruzione o di turbativa d'asta.

Attraverso questa strada può quindi essere inibito a soggetti la partecipazione a procedura amministrative di affidamento di appalti.

CONCLUSIONI

Gli elementi acquisiti nel corso dell'inchiesta territoriale sulla Sicilia consentono di trarre delle conclusioni in merito alle patologie del ciclo dei rifiuti nella Regione e alla presenza di un sistema di illegalità diffuso e radicato che costituisce uno dei veri ostacoli ad un'autentica risoluzione delle problematiche esistenti ormai da decenni.

Tali illegalità hanno trovato - e continuano a trovare - terreno fertile poiché le competenze regionali, ossia la programmazione ed il controllo, sono state utilizzate in maniera a dir poco inefficace. Invero poco importa se la programmazione per diversi lustri sia stata di competenza nazionale giacché la figura del commissario è coincisa con quella di vari presidenti della Regione siciliana. La situazione attuale, fatta di continue emergenze, risente pesantemente di scellerate scelte effettuate dal 2002 in poi: da una parte la previsione di costruire quattro mega inceneritori ha compromesso lo sviluppo della raccolta differenziata e dall'altra la costituzione dei 27 ATO ha esautorato i comuni delle proprie competenze altresì provocando una gravissima crisi finanziaria conseguente alla deficitaria e non trasparente gestione di queste società che, è bene riaffermarlo, sono state uno strumento in mano alla politica per il controllo del consenso.

Questa pesante eredità non è stata superata dall'attuale Presidente della Regione, tant'è che oggi molti territori siciliani sono invasi dal pattume e l'idea di portare i rifiuti fuori regione è la prova più lampante dell'attuale crisi di sistema. I poteri derogatori, applicati prima con le ordinanze del Governo poi con quelle di somma urgenza del Presidente della Regione, non hanno raggiunto i risultati previsti nonostante questi strumenti emergenziali siano stati utilizzati per diversi lustri. A riprova di come essi siano inefficaci e controproducenti generando con le deroghe alle leggi ordinarie e alle disposizioni comunitarie solo nuove sacche di opportunità all'errore gestionale e agli illeciti.

Su questo v'è da ricordare come la prima dichiarazione dello stato di emergenza – stabilita con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2983 del 1999 – doveva servire a porre fine al “modello” di smaltimento rappresentato dalla esistenza di una discarica per ogni singolo comune, al fine di introdurre un sistema di gestione conforme a quanto stabilito dall'allora vigente decreto legislativo n. 22 del 1997 (il cosiddetto decreto Ronchi) ivi compreso il raggiungimento da parte dei comuni siciliani degli obiettivi di raccolta differenziata vigenti per legge. Sennonché l'unico risultato raggiunto è stato quello di chiudere le innumerevoli mini discariche che però sono state sostituite con quelle più grandi.

In generale, sia la vicenda dei quattro inceneritori che quella più recente relativa alla verifica delle autorizzazioni per le discariche private non solo mostrano quanto i controlli regionali siano stati inesistenti ma dà prova di quanto nella Regione siciliana sia ramificata la corruzione. Per esempio le convenzioni stipulate per la costruzione dei quattro mega impianti di combustione non sono state revocate neanche dopo l'intervento della Commissione europea a dimostrazione del fatto che i vincitori della gara erano già stati scelti prima della pubblicazione del bando. Solo l'intervento della Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 18 luglio del 2007, fece saltare l'illecito piano, annullando il bando e le convenzioni stipulate. L'azione della Corte – e non di altri soggetti - comprova come non ci sia stata alcuna guerra tra la *lobby* degli inceneritori *versus* quella delle discariche anche perché alcuni gestori degli invasi facevano parte delle ATI che vinsero le gare di cui sopra.

Quindi è più opportuno ipotizzare che si sia trattato solo di una "differenziazione dell'investimento illecito".

E' lapalissiano affermare che il fallimento della costruzione dei mega impianti, negli anni, abbia favorito lo smaltimento nelle discariche, ma ciò lo si deve esclusivamente all'inerzia della Regione

che non ha saputo, o voluto, incentivare la raccolta differenziata, e incentivare una filiera economica virtuosa a sostegno del riciclo.

Le vicissitudini che hanno contrassegnato la questione inceneritori e quelle relative alle autorizzazioni per le maxi discariche sono pragmatiche di un *modus operandi* illegittimo, illegale e per buona parte criminale.

La vicenda degli inceneritori è emblematica per la capacità delle organizzazioni di stampo mafioso di avere contezza degli affari attraverso, evidentemente, un'area di contiguità estremamente estesa che riguarda interi settori delle professioni, della politica e delle pubbliche amministrazioni.

L'ipotesi che l'affare relativo agli inceneritori sia stato frutto di accordi tra il mondo politico amministrativo, il mondo economico e le associazioni criminali non ha avuto conferma a livello processuale, atteso che le condotte sono ormai risalenti ed eventuali ipotesi di reato, come precisato dai magistrati palermitani, sarebbero comunque estinte per maturata prescrizione.

Rimangono però fonti convergenti in merito alle gravissime anomalie del bando di gara e del procedimento, oltre che delle fasi successive concernenti la risoluzione delle convenzioni stipulate con le ATI.

Il procedimento penale aperto dalla procura della Repubblica di Palermo, iscritto per turbativa d'asta aggravata dall'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, è stato trasmesso al Gip con richiesta di archiviazione per maturata prescrizione.

La difficoltà dell'accertamento giudiziario in tempi congrui rispetto a quelli comunque ristretti della prescrizione può essere dipesa, nel caso di specie, dalla necessità che la notizia di reato presentasse già essa stessa un quadro di organicità nel quale collocare i singoli fatti altrimenti non apprezzabili nella loro significatività se isolatamente presi in considerazione.

Si vuole con ciò in effetti evidenziare che soltanto una notizia di reato dello spessore e del tipo di quella da cui è dipartita l'attività giudiziaria della procura di Palermo, ossia proveniente da organi istituzionali che avevano già attenzionato per loro parte il fenomeno, poteva dare all'azione investigativa corpo ed impulso per un accertamento delle vicende.

Ma questo è anche il punto debole dell'attività giudiziaria posta in essere sotto il profilo della tempestività, perché solo oggi possiamo dire che un'indagine tempestiva avrebbe provocato un accertamento dei fatti.

Ma i fatti erano a monte così complessi ed interconnessi che era difficile aspettarsi notizie di reato, per così dire intermedie, capaci in ogni caso di squadrare le globali e inquietanti fattispecie investigate. Solo il lavoro preventivo ha consentito alla magistratura di approcciarsi ad un tutto organico e coerente in ordine al quale azionare i suoi poteri di indagine e ricerca. Ma questo tutto organico, ovviamente, non è potuto esitare in tempo reale rispetto ai fatti, ma solo a seguito di laboriosa attività che non ha potuto portare ad esiti processualmente apprezzabili.

Tuttavia, al di là di queste considerazioni, residuano intatte le perplessità sulla tempistica che ha caratterizzato lo svolgimento delle indagini, avviate nel 2010 ancorché i fatti risalissero al 2007. Questa circostanza era diventata infatti di rilevanza pubblica, e quindi ripresa dai principali

quotidiani locali, nel momento in cui la Corte di giustizia europea aveva annullato il bando di gara per la costruzione degli impianti a causa della sua mancata pubblicazione anche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il sistema comunque ha funzionato, sia pure per vie parallele.

Rispetto a certi macrofenomeni è riduttivo aspettarsi una risposta dall'autorità giudiziaria penale perché la pluralità degli interessi coinvolti, che può trascinare in eterogeneità, in accordi disattesi, in vicende giudiziarie, ha messo in moto un sistema di risposta sia amministrativa che in termini di azioni giudiziarie civilistiche che hanno evitato che dagli ipotetici fatti originari derivassero vantaggi ingiusti a carico di soggetti privati.

Una cosa è certa. Vi sono alcune azioni amministrative che per la magistratura costituiscono delle vere colonne d'Ercole perché questa, evidentemente, non ha un potere pianificatorio e non può e non deve sostituirsi alla azione di governo.

Quello che può essere valorizzato in sede giudiziaria è una "bonifica" dei soggetti operanti sul territorio incentivando le misure di prevenzione, atteso che la pericolosità sociale dei destinatari delle misure di prevenzione si è ampliata fino a ricomprendere tutti coloro che vivono dei proventi di reato, compresi i reati di corruzione o di turbativa d'asta.

Attraverso questa strada può quindi essere inibito a soggetti la partecipazione a procedure amministrative di affidamento di appalti.

Deve però evidenziarsi, nel caso di specie, che le indicazioni e gli accertamenti esposti nella relazione territoriale sulla Sicilia della Commissione parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della precedente legislatura potevano divenire suscettibili di essere apprezzate in termini di rilevanza come notizia di reato. E' evidente che la concretizzazione ad ogni effetto giuridico in termini di notizie di reato giudiziariamente apprezzabili si è avvalsa dell'azione investigativa susseguente della delegata polizia giudiziaria, tramite la quale gli accertamenti e le indicazioni provenienti da organi non parti del procedimento penale si sono tradotte in delineate fattispecie sulle quali innestare le conseguenti determinazioni investigative e/o determinative da parte dell'autorità giudiziaria. Resta il fatto che un'inchiesta di così grande rilevanza, per le ragioni ampiamente esposte nella relazione, si è chiusa con un "nulla di fatto", nonostante l'evidente sussumibilità dei fatti nella fattispecie di reato della turbativa d'asta.

Deve comunque far riflettere, anche in vista dell'impiantistica che sarà realizzata in Sicilia, la vicenda dei quattro termovalorizzatori cui si è dato ampio risalto nella relazione, vicenda che ha dimostrato come la criminalità organizzata abbia una straordinaria capacità di avere contezza dei principali "affari" e questo, come già evidenziato nella precedente relazione territoriale sulla Sicilia, dimostra l'esistenza di un'area di contiguità estremamente estesa e consolidata che abbraccia interi settori delle professioni, della politica e della pubblica amministrazione.

Le iniziative poste in essere nella fase di avvio da parte della Giunta regionale in carica hanno evidenziato la necessità di dovere estrapolare dal procedimento amministrativo il cruciale segmento dell'AIA per le discariche e hanno contribuito alla realizzazione delle tre piattaforme di Enna, Gela e Messina.

A ciò si aggiunge l'aver posto a base della sua e della futura azione dell'amministrazione il principio di verità, che nel caso di specie ha comportato l'istituzione di una commissione ispettiva.

Ed è proprio dal principio di verità che è stato necessario partire.

Tale verifica andava fatta sia rispetto al passato, ossia rispetto alle autorizzazioni già rilasciate, sia rispetto ai procedimenti *in itinere* ancora oggetto di valutazione da parte degli uffici della Regione competenti.

Questa sembra costituire la ragione per la quale si è inteso trasferire con legge regionale, e quindi per il tramite della politica, la competenza alla valutazione e al rilascio dell'AIA dall'assessorato al territorio e all'ambiente (dipartimento dell'ambiente) all'assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (dipartimento dell'acqua e dei rifiuti), trattandosi di un segmento procedimentale di fondamentale importanza nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Il passaggio di competenze è avvenuto con legge regionale e quindi con una scelta operata dal legislatore siciliano.

Nell'esecuzione dei compiti di valutazione riattribuiti all'assessorato all'energia si è verificato un fenomeno che si sarebbe anche potuto considerare ordinario ove fosse avvenuto in circostanze diverse, ma che ha assunto connotazioni abnormi nel caso specifico. Ci si riferisce in particolare all'ostracismo degli uffici che avrebbero dovuto trasmettere la documentazione al dipartimento dell'acqua e dei rifiuti cui era stata affidata la nuova competenza in materia di istruttoria e rilascio dell'AIA.

E però l'estrapolazione di questo segmento procedimentale ha fatto apparire emergenti una serie di problematiche afferenti al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, problematiche la cui significanza ha assunto un rilievo centrale in quanto su di esse si fondava, sostanzialmente, l'intero sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia.

Deve evidenziarsi, e il dato è obiettivo, che non si trattava di autorizzazioni di discariche private satellite rispetto alla gestione pubblica. Corretta appare, quindi, la scelta del legislatore di estrapolare e attenzionare un segmento procedimentale basilare nel sistema di gestione dei rifiuti.

L'attenzione rivolta, quindi, al sistema del rilascio dell'AIA è nata fundamentalmente dalla consapevolezza di una situazione sostanziale di fondo.

Le discariche pubbliche erano esaurite o mal gestite.

Doveroso era, rispetto alle discariche private, verificare il regime delle autorizzazioni, non per criminalizzarle ma per verificare la legittimità del loro operato, anche e soprattutto con riferimento ai gravissimi problemi ambientali che affliggono da decenni ormai la Regione siciliana.

Ed allora, con riferimento al "passato", è stata istituita la commissione ispettiva per la verifica degli *iter* amministrativi con cui sono state rilasciate le autorizzazioni alle discariche di rifiuti urbani private in esercizio e per la verifica delle tariffe da queste applicate.

Con riferimento al "futuro" è stato individuato un organo nuovo chiamato a valutare autonomamente il rilascio delle autorizzazioni a prescindere da qualsiasi tipo di collegamento

funzionale e burocratico con il passato; è evidente, infatti, che l'estrapolazione del segmento procedimentale per il rilascio dell'AIA consente allo stesso di potere essere valutato con maggiore autonomia rispetto a qualsiasi tipo di interesse diverso da quello pubblico posto a base del procedimento medesimo.

Si è trattato di un approccio a 360 gradi, globale, l'unico approccio possibile per affrontare e tentare di risolvere le gravissime problematiche che pesano sulla Sicilia (e su altre parti del Paese) a causa di una gestione del ciclo dei rifiuti cronicamente emergenziale, per le ragioni già esposte nella prima parte della relazione.

Va sottolineato come i risultati della commissione ispettiva siano stati utilizzati da uffici di procura per attività di indagine che hanno poi portato anche all'emanazione di provvedimenti cautelari personali e reali.

In questo campo, ancora più che in altri, è fondamentale potere disporre di uffici competenti, di persone altrettanto competenti, capaci, professionalmente attrezzate ed oneste.

Ed invece l'inchiesta svolta ha dimostrato come in diversi casi le nomine in posti cruciali, decisionali e/o di controllo, sono state effettuate senza tenere in alcun conto le competenze e le professionalità, sulla base di logiche evidentemente estranee al buon andamento della pubblica amministrazione. E di ciò si ha ampia dimostrazione nella vicenda che ha riguardato Gaetano Gullo, dirigente generale del Corpo forestale della Regione siciliana, già nominato, dal mese di giugno 2013 al mese di gennaio 2015, dirigente del dipartimento ambiente. Audito in Commissione in data 14 marzo 2015, Gaetano Gullo ha ammesso di non possedere le competenze per svolgere quell'incarico.

Ed allora, la nomina di un soggetto privo di competenze in un ufficio cruciale della Regione siciliana in materia ambientale può ricondursi o all'incompetenza di chi effettua la nomina, fatto questo gravissimo, o, peggio ancora, alla sua mala fede, potendo più facilmente essere condizionato l'operato di chi non dispone degli strumenti conoscitivi adeguati per assumere decisioni autonome.

Prima ancora che l'ambiente, ad essere inquinato è l'intero sistema di gestione dei rifiuti nella Regione, come confermato anche da importanti indagini giudiziarie per corruzione effettuate dalla procura della Repubblica di Palermo. I fatti di corruzione che si sono consumati in un ufficio cardine nel settore dei rifiuti, overossia quello competente al rilascio delle autorizzazioni, sono di tal gravità che da essi si può ragionevolmente presumere una permanente deviazione delle funzioni pubbliche in favore di imprese private operanti nel settore dei rifiuti.

Il quadro di corruttela venuto alla luce è senza ombra di dubbio caratterizzato da estremi di devastante gravità, avendo fatto emergere tutte le patologie di una impropria interazione tra funzionari pubblici e imprese private.

Le indagini segnalate alla Commissione hanno consentito di mettere in luce come in questo settore, connotato da una stratificazione normativa e da un complesso e macchinoso apparato burocratico, le diverse fasi della procedura amministrativa permettono al funzionario infedele di avere gioco facile sia nel rilascio dei provvedimenti che nell'agevolare gli imprenditori anche nell'ordinaria attività di

controllo e monitoraggio, da parte della pubblica amministrazione, sulle concrete modalità di gestione delle discariche e dello smaltimento dei rifiuti.

Gli stessi magistrati auditi hanno definito il quadro di corruzione venuto alla luce come di "devastante gravità", raramente riscontrata in indagini giudiziarie volte alla repressione di questo genere di illeciti.

Anche laddove non sono stati acquisiti elementi di prova sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio in merito ad ulteriori ipotesi di corruzione, i magistrati nei provvedimenti giudiziari hanno dato conto dell'esistenza di "zone d'ombra" nelle condotte dei pubblici funzionari e degli imprenditori coinvolti nelle vicende oggetto di indagine, così come hanno dato conto di costanti irritualità e di modalità operative "anomale".

Ulteriore dato emerso nel corso dell'inchiesta di questa Commissione è la ricorrenza delle medesime società operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti in diverse inchieste giudiziarie, e ciononostante, la loro perdurante operatività nel settore in numerose parti d'Italia. Nel corso della sua attività, infatti, la Commissione ha riscontrato come alcune importanti aziende sono impegnate in attività riconducibili alla gestione dei rifiuti in più parti di Italia, a volte anche venendo coinvolte in indagini giudiziarie. A titolo di esempio, la società Aimeri ambiente, che è controllata dalla Biancamano SpA, svolge la propria attività nel settore della raccolta, dello smaltimento e del trattamento non soltanto in Sicilia ma su tutto il territorio nazionale, annoverando più di 60 unità locali (depositi ed uffici amministrativi) disseminate in varie regioni, segnatamente nelle province di Milano, Bari, Belluno, Bologna, Brescia, Bolzano, Cuneo, Catania, Catanzaro, Enna, Ferrara, Genova, Imperia, Lucca, Monza, Massa Carrara, Nuoro, Palermo, Pavia, Ravenna, Roma, Sassari, Savona, Torino, Trapani, Treviso, Vicenza e Viterbo. Nella relazione territoriale sulla regione Liguria, approvata da questa Commissione il 29 ottobre 2015 (Doc. XXIII n. 8), si dà conto che "nel febbraio 2014, sono state eseguite misure cautelari nei confronti di cinque persone, di cui tre appartamenti alla locale amministrazione comunale in Pietra Ligure. Le accuse a carico dei funzionari pubblici e dei privati riguardano sino all'aprile 2012 collusioni nel bando di gara per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comune di Pietra Ligure, condizionato illecitamente a favore di Aimeri SpA, società già affidataria del servizio dal 1995 con ripetute proroghe; sino a maggio 2013 nel bando per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comune di Pietra Ligure, con ulteriori accuse di corruzione, a beneficio di ATA SpA. È stato emesso decreto che dispone il giudizio con udienza fissata avanti il tribunale di Savona il 9 novembre 2015."

La società Tirrenoambiente, gerente la discarica sita in contrada Zuppà nel territorio del comune di Mazzarrà Sant'Andrea, è partecipata dalla Gesenu SpA, coinvolta in inchieste giudiziarie in Umbria. Si tratta di un'azienda a partecipazione mista nelle cui fila si annovera il comune di Perugia e la Impresa A. Cecchini & C. Srl, entrambi con quote pari al 45 per cento del capitale sociale. Dalle analisi sulla struttura societaria emerge come la Tirrenoambiente SpA, sebbene con una quota non maggioritaria, faccia parte, mediante una fitta serie di concatenamenti aziendali (Gesenu SpA, Impresa A. Cecchini & C. Srl, Sorain Cecchini Ambiente - s.c.a. s.p.a. e Sorain Cecchini SpA) della costellazione societaria riconducibile alla famiglia dell'imprenditore Manlio Cerroni, coinvolto in inchieste giudiziarie nel Lazio. Il suo gruppo è impegnato nel settore della

raccolta, dello smaltimento e del trattamento dei rifiuti, con ramificazioni sull'intero territorio nazionale e proiezioni anche internazionali.

Da questo punto di vista, una lettura unitaria delle vicende potrebbe essere ragione, nei casi giudiziari in corso, di adozione di misure cautelari, anche attraverso il decreto legislativo n. 231 del 2001, nei confronti delle società con l'adozione di provvedimenti interdittivi, in modo da inibire quella perdurante operatività in un settore così delicato quale è quello ambientale, e neutralizzare il pericolo di reiterazione di condotte criminose.

Ciò potrebbe essere agevolmente realizzato ove fossero attuati scambi di informazioni tra le procure interessate, in modo da potere valorizzare in una lettura unitaria e più aderente alla realtà quei dati e quelle notizie che, acquisiti in indagini parcellizzate, non possono essere apprezzati nella loro più ampia significatività. Sul punto, non si ha notizia di collegamenti investigativi tra le procure capaci di far confluire i dati globali in guisa da poterli valorizzare in una lettura unitaria ed esaustiva e ciò, ritiene la Commissione, costituisce una disfunzione del sistema, tenuto conto del fatto che il coordinamento investigativo fra procure è alla base dell'efficacia delle attività di indagine.

Sempre con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti, il controllo del territorio tipico dell'associazione mafiosa ha reso possibile la realizzazione di discariche abusive di vaste proporzioni, prive di qualsiasi autorizzazione, site in territori nella immediata disponibilità di esponenti della cosca mafiosa. Traffici di rifiuti di così ampie dimensioni sono stati resi possibili, evidentemente, dalla mancanza di adeguati controlli da parte degli organi preposti, non essendo pensabile che ingenti quantitativi di rifiuti possano circolare senza alcun tipo di controllo sul territorio siciliano, per poi giungere a destinazione in un sito non autorizzato.

Per ciò che concerne il sistema, per così dire, "lecito", l'infiltrazione avviene in modo più subdolo; le infiltrazioni, cioè, sopravvengono in un secondo tempo, ovvero nel noleggio a freddo, nei subappalti, nelle assunzioni e anche nelle truffe e nelle corruzioni che vengono consumate nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti.

Con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti, a tutti i livelli, a prescindere dalla vicenda dei termovalorizzatori, vi è sempre un soggetto di rilievo delle organizzazioni criminali che controllano la zona di riferimento, il quale direttamente o per interposta persona ha un ruolo all'interno delle società che gestiscono i rifiuti.

L'infiltrazione avviene prevalentemente attraverso il controllo degli appalti e il controllo delle attività accessorie rispetto al settore dei rifiuti vero e proprio, quali il trasporto, il servizio di manutenzioni dei mezzi occorrenti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la fornitura dei mezzi medesimi.

Le innumerevoli carenze nella gestione del ciclo dei rifiuti costituiscono altrettante opportunità per la criminalità di stampo mafioso di infiltrarsi in questo settore, approfittando delle gravissime inefficienze amministrative, tante volte orchestrate ad arte, e delle corrottele che si consumano negli uffici pubblici.

Significativo è quanto rappresentato da numerosi magistrati nel corso delle audizioni in merito ad una sorta di attività di "supplenza" che la magistratura è in qualche modo costretta a fare rispetto alle gravi inefficienze della pubblica amministrazione.

In tale contesto deve essere considerata meritoria l'attività della magistratura in Sicilia, laddove, anche dopo l'applicazione di misure cautelari reali su impianti e discariche di grandi dimensioni ha assunto su di sé l'onere, congiuntamente agli organi amministrativi, a ricondurre la gestione degli impianti nella legalità.

Va inoltre segnalata l'efficacia degli interventi effettuati dall'ANAC attraverso il commissariamento della società e del contratto di appalto inerente la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comune di Catania e di tutti e contratti e convenzioni relativi al conferimento rifiuti nella discarica del comune di Motta Sant'Anastasia.

Da ultimo, non può non farsi riferimento alle gravi e prolungate inefficienze del sistema di depurazione della maggior parte dei comuni siciliani, talché molti reflui provenienti dai centri abitati vengono riversati direttamente nel corpo ricettore, con processi di depurazione a volte inesistenti, a volte largamente incompleti e dunque con uno scarico massivo di sostanze inquinanti nei fiumi e nel mare della Regione.

Anche in questi casi – siano essi determinati da inerzia amministrativa, microillecitalità o gravi illeciti – si è registrata un'anomala quanto necessaria azione di "supplenza" da parte della magistratura.

Ancora in merito all'esito giudiziario del procedimento penale relativo ai termovalorizzatori siciliani previsti dal piano rifiuti del 2002, vanno richiamate in sede di conclusioni alcune osservazioni già esplicitate nel corpo della relazione.

Va segnalata, per ultimo, l'inadeguatezza dell'attuale normativa, sotto il profilo applicativo, relativa alle *white list* istituite presso le prefetture.

Vi sono casi di società che, ai fini del rilascio di provvedimenti autorizzatori, hanno sottoscritto patti di integrità con la Regione ma che non risultano iscritte alla *white list* della competente prefettura; conseguentemente, in tali situazioni risulta elusa l'attività di controllo operato dalle prefetture in materia di prevenzione del fenomeno mafioso.

I prefetti hanno segnalato che nella maggior parte dei casi non vi è il tempo di effettuare gli approfondimenti necessari per valutare l'iscrivibilità o meno di un'impresa nella *white list* e, nonostante le possibili incertezze, le imprese hanno titolo per operare per il fatto stesso di esservi iscritte.

E d'altra parte le forze di polizia hanno evidenziato come non sempre sia possibile fornire ai prefetti informazioni dettagliate, scaturenti spesso da indagini in corso, coperte quindi da segreto istruttorio e non ostensibili.

Conclusivamente, sulla questione della *white list*, il problema, che va risolto, è la sfasatura tra i tempi e le modalità di accertamento dei presupposti per l'iscrizione e la necessaria celerità del

procedimento amministrativo, che non può comunque essere letta quale di ostacolo ai rapporti economico/imprenditoriali.

Si evidenzia come una delle principali criticità rilevate nell'intero sistema sia rappresentato dall'incapacità da parte della Regione siciliana – mista a completa mancanza di volontà politica e amministrativa – di predisporre la programmazione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti e di portare avanti un qualsivoglia approccio pianificatorio, procedendo invece con misure straordinarie ed emergenziali senza dare alcuna prospettiva effettiva di sblocco della situazione nel medio-lungo periodo. Basti pensare alla procedura di infrazione europea 2015/2165 (Piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 30(1) o 33(1) della Direttiva 2008/98/CE), che riguarda anche la Regione siciliana. La Commissione Europea contesta con la sopracitata procedura alla Regione delle violazioni del diritto europeo rispetto alla questione della predisposizione, valutazione e riesame del piano di gestione dei rifiuti.

Sul mancato aggiornamento del piano regionale rifiuti è in corso una indagine da parte della procura di Palermo. Anche l'A.N.A.C. ha sottolineato nel gennaio 2016 la propria preoccupazione per la mancanza di programmazione nel settore dei rifiuti in Sicilia. Ciò rappresenta un grave problema visto che il piano costituisce la base per superare l'emergenza e per rientrare nella gestione ordinaria.

A tale mancanza di programmazione corrisponde un approccio costantemente basato sull'emergenza, la contingenza e l'approssimazione. L'emergenza in Sicilia, nei fatti, non è mai terminata: si è passati dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri a quelle di somma urgenza del presidente della Regione siciliana. E' dal 1999 che, al netto di qualche periodo di presunto regime ordinario, questo territorio in materia di rifiuti viene "governato" attraverso strumenti straordinari. Tuttavia i risultati non sono soddisfacenti se è vero come è vero che, dopo più di tre lustri dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza, la raccolta differenziata resta al palo e le infrastrutture utili a governare l'intero ciclo dei rifiuti scarseggiano.

Emblematico è il comportamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, rispondendo alla richiesta della Regione siciliana, non ha concesso un nuovo commissariamento ma ha accordato – ai sensi del comma 4 del articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – l'emanazione da parte del presidente della Regione Crocetta di una nuova ordinanza contingibile e urgente. Tale autorizzazione del Ministero dell'ambiente è stata comunicata alla Regione siciliana il 31 maggio 2016, attraverso una lettera dal titolo: "Situazione emergenziale nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione siciliana – Prescrizioni per la concessione dell'intesa ex articolo 191, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Alla luce di tale accordo raggiunto, il presidente Crocetta ha firmato, in data 7 giugno 2016, una nuova ordinanza: la 5/rif. Si tratta di un provvedimento *omnibus* che, nei fatti, continua ad andare in deroga alle leggi di riferimento e alle direttive comunitarie in materia.

In sostanza si può affermare che il Governo nazionale da una parte ha deciso di non commissariare la Regione siciliana, ma, dall'altra, le ha concesso la possibilità di varare una nuova ordinanza contenente le prescrizioni stringenti formulate dal Ministero dell'ambiente. Nei fatti, quindi, poco cambia giacché – al netto dello strumento – siamo di fronte al medesimo e ripetitivo *modus operandi*. Infatti si continuano a gestire la raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti indifferenziati, le autorizzazioni all'abbancamento in discarica, l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti, la costituzione delle SRR e perfino la “questione inceneritori” attraverso provvedimenti derogatori che, per di più, escludono dai momenti decisionali o comprimono la capacità di partecipare di enti locali, dell'Assemblea regionale siciliana, delle società d'ambito e degli stessi cittadini e portatori di interesse.

Nell'ordinanza n. 5/rif. del Presidente della Regione, come già accaduto in precedenza (ad esempio con riferimento al cosiddetto “piano stralcio”) si è in presenza di una sorta di libro dei sogni che però non si trasforma mai in realtà in quanto si chiede di fare in sei mesi quanto non si è riusciti a realizzare in diversi anni. Emerge dunque la necessità di effettuare una programmazione ordinaria realistica, individuando soluzioni temporanee (segnatamente la spedizione di rifiuti fuori dal territorio regionale) per evitare il completo collasso del sistema.

Discorso a parte merita l'aspetto delle società d'ambito – ancora in fase di liquidazione – e l'avvio delle SRR. Nei fatti si continua ancora a rimandare il problema della gravissima crisi finanziaria conseguente alla deficitaria e non trasparente gestione degli ATO che, è bene riaffermarlo ancora una volta, sono stati uno strumento in mano alla politica per il controllo del consenso.

In particolare, alcune scelte decisionali hanno penalizzato le imprese di tutto il Paese che hanno lavorato nel settore dei rifiuti della Regione e che non riescono a recuperare i propri crediti. Inoltre, le sentenze contraddittorie intervenute sul rientro o meno delle ATO nella pubblica amministrazione hanno permesso la certificazione dei crediti solo da una parte dei commissari *ad acta* appositamente nominati, impedendo la possibilità ad alcune imprese di ottenere la certificazione dei propri crediti vantati verso le ATO e creando gravi discriminazioni tra le imprese creditrici.

La *governance* del sistema è dunque del tutto bloccata e un ulteriore intervento legislativo regionale di superamento della legge regionale n. 9 del 2010, per quanto necessario, deve tenere in considerazione la necessità di trovare soluzioni definitive per il passato, evitando di lanciare il sistema verso una ulteriore fase transitoria senza fine alcuna.



170230015270